


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

GIOVANNI BATTISTA TUVERI

LE OPERE

Volume III



Printed in Italy

Revisione dei testi originali di G.B. Tuveri
a cura di
Francesco Scano

Stampato con il sole nell'Aprile 2023
con i tipi di Arti Grafiche Pisano srl – Cagliari
www.artigrafichepisano.it

INDICE

IL GOVERNO E I COMUNI	9
Proemio	10
Sire!	17
ESAZIONI E COMPULSIONI	27
Signori!	28
LA QUESTIONE BARRACELLARE	35
Ai lettori	36
Origine e vicende del Barracellato	37
Stato dell'opinione pubblica	40
Obbiezioni contro il Barracellato	44
Le tenture e le pene pecuniarie	51
I succedanei	55
I regolamenti locali ed il mio capitolato	60
Capitolato barracellare	62
Scopo e formazione della compagnia barracellare	62
Delle denunce dei beni	65
Della tassa di assicurazione e delle tenture	67
Imputamento e risarcimento dei danni	69
Competenze e disciplina della compagnia	72
La riforma	76
Il barracellato	84
Incompatibilità fra le funzioni di consigliere comunale e quelle di barracello ed impiegato montuario	89
Sicurezza pubblica	91
Le compagnie barracellari	92
PETIZIONE A FAVORE DEI COMUNI	97
ALTRI INTERVENTI SUL RUOLO DEI COMUNI	105
Della nuova legge sui Monti di soccorso	106
Circoscrizione	113
Le amministrazioni comunali	115
Della conservazione e taglio dei boschi	116

La legge comunale	118
L'espropriazione dei terreni comunali	120
Il suicidio dei Comuni	123
I beni ademprivili	125
La libertà comunale	127
Stato dei Comuni	129
Centralizzazione e scialacquo	131
La malaria	134
DELLA LIBERTÀ E DELLE CASTE	137
Introduzione	138
Tradizioni	140
Se la libertà consista nella facoltà di fare ciò che si vuole, o nell'opinione	142
Se la libertà si trovi nei soli governi misti	144
Se l'uomo possa essere libero sotto qualunque governo	146
Se la libertà consista nell'osservanza delle leggi	148
Digressione sulle caste relativamente alla legislazione	150
Dell'eguaglianza e dell'ineguaglianza fra gli uomini	157
Origine e fine della nobiltà ereditaria e di quai governi sia propria	159
Esame delle dottrine d'alcuni scrittori	162
Se l'esistenza delle caste privilegiate sia favorevole alla libertà	167
Dei privilegi castali, considerati qual ricompensa	168
Delle caste riguardo ai delitti ed alle pene	171
Delle caste riguardo alla libertà politica	175
Delle caste riguardo alla libertà civile	177
Delle caste riguardo alla libertà religiosa	182
Delle caste riguardo alla libertà reale	196
Della libertà della stampa	211
Rimedi	216
SOFISMI POLITICI	219
Anfibologie politiche	221
Sostanza ci vuole, e non forma!	224
Pane e non politica!	227
L'unità e l'indipendenza, anzi tutto!	231
Cristo repubblicano!!!	236
Stabilità e forza ci vuole!	240
Rispetto alla vita privata!	244
Cospirare!	246


La costituzione o la morte!	249
Il re regna e non governa	256
Il suffragio universale! Il suffragio universale!	258
La libertà costa cara...	261
Siamo ambiziosi!...	265
Ma il popolo non è maturo...	268
Dio ne guardi dalla repubblica!	271
Oh se avessimo la repubblica!	275
Libertà per tutti!	277
Rispetto alle posizioni acquistate!	281
Ma è onesto...	283
Dàlli ai borghesi!	285
Abbasso la polizia!	295
Morte allo straniero!	298
Il dio-stato	300
Pax hominibus!	302
 GIORNALISTA E DIRETTORE	 307
Scomuniche	308
Un processo di stampa e la cessione dell'Isola	312
Tracciato delle ferrovie sarde	314
Initium sapientiae: ma chi oserà attaccare i campanelli al gatto?	317
Gli operai e la politica	321
Il governo e i Comuni	323
Commissione per decentramento	324
Giorgio Asproni	326
Triste incidente parlamentare	328
Autobiografia	330
Opere inerenti alla figura di Giovanni Battista Tuveri	332

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

GIOVANNI BATTISTA TUVERI

IL GOVERNO E I COMUNI

*...Vedrai da che piccola sapienza
sia governato il mondo.
Un vecchio Statista*



PROEMIO

Ho alquanto esitato a pubblicare quest'operetta, perché se può produrre qualche vantaggio, può eccitare altresì degli scandali. Ma se alcuno fia per scandalizzarsi, gli è forse da imputare a noi, cui l'eccesso dei mali strappa un grido d'indignazione, o non a coloro che più abbisognano del Popolo, più ne stancano la pazienza? Io tolgo a parlare del Comune in cui vivo: però tali sono le leggi e gli uomini, che ciò che io dico d'uno può dirsi di molti altri Comuni. E se tutti i Comuni che si trovano nelle stesse condizioni di quello di cui scrivo avessero un interprete dei loro mali, forseché finirebbero in breve i capricci ai quali soggiacciono. Il silenzio non fa che rendere i tristi più baldanzosi.

Forru è uno dei Comuni dove il colera nell'ultima invasione abbia maggiormente inferito. Una sola notte gli tolse la trigesima parte degli abitanti: e al cessare dell'epidemia, la popolazione si trovò diminuita d'un settimo. Io non rianderò le tracce lasciate da quel flagello: solo dirò, che enormi furono le spese che il Comune ebbe indi a sopportare, nel mentre che i vigneti già da più anni nulla producevano; e la stessa coltivazione dei grani veniva a deteriorare per difetto di braccia. I governi che hanno viscere sogliono soccorrere alle popolazioni colpite da tai flagelli, sia accordando loro straordinari sussidj, sia usando qualche indulgenza nell'esazione dei tributi. A Forru, non essendosi potute tenere le sedute autunnali, fu mandato a spese del Comune un delegato speciale per formare il bilancio. Le spese stanziatesi sotto gli auspicj di quel delegato portarono l'imposta al QUARANTATRE PER CENTO della rendita: e ciò principalmente in considerazione di un'opera che non si è avuta che tre o quattro anni dopo! Siffatto fu il sollievo che si ebbe l'afflitta popolazione!

Ma non fu solo il 43 per 100 che il Comune ebbe a pagare nel 1856. Sullo scorcio del 1852 si erano intrapresi anche qui i nuovi lavori catastali. Quando il popolo sardo avrà il *suo* storico, una delle macchie più vergognose del governo piemontese sarà il catasto provvisorio dell'Isola. Gli errori del nuovo catasto furono tali e tanti, che è impossibile trovarne altra causa, tranne l'interesse dei predestinati a correggerli. Il proprietario in fatti che vuole sottrarsi alle imposte d'uno stabile erroneamente attribuitogli, deve procurarsi a contanti gli estratti catastali, onde saputo i confinanti, la forma dello stabile ecc., possa investigare di chi sia¹. Da che fu aperta questa specie di mercato, è impossibile il calcolare quanti danari sieno piovuti nelle tasche dei monopolisti del catasto. Uno di quei tali, a proposito d'un mio articolo, diceva un giorno ad un suo amico, che aveva bene di che consolarsi delle mie ciarle: e in ciò dire, mostrava una manata di scudi guadagnatisi nella giornata coi suoi estratti. E almeno cotali estratti valessero a qualche cosa! Io vi ho dovuto gittare un centinajo di franchi, senza che mi sia ancora riuscito di ottenere alcuna correzione. Come infatti indovinare a chi appartenga uno stabile, quando invece d'una forma quadrangolare se gliene dà una triangolare, quando si pone in una regione che non ha mai esistito², quando immaginarj sono i confinanti, quando insomma sono false tutte le indicazioni che potrebbero contraddistinguerlo? Dato poi che tutto concorra a dimostrare il vero proprietario d'uno stabile attribuito ad altri, se egli nol vuole accettare per suo, bisogna andare in giudizio. Un mio congiunto, non avendo potuto indurre un cotale a dichiararsi proprietario di certo appezzamento, dovè portare la cosa prima nanzi il Giudice locale e poi nanzi il Tribunale provinciale, che se ne occuperà Dio sa quando! e spendere da tre a quattro cento franchi, per cambiare l'intestazione, come la chiamano, di due ettari di terra. Quelli però che non sono in grado di spendere delle centinaja, per evitare il pagamento di decine, bisogna che si rassegnino e paghino le imposte proprie e le altrui. Sono non pochi piccoli proprietarj in Sardegna, che per liberarsi da tante vessazioni, hanno alienato un tutto e si sono ridotti a vivere in una stanzuccia a pigione: mentre la proprietà non si reputa ormai come un mezzo di lavoro e di sussistenza, ma come un punto di cui si fa forte il governo per vessare i proprietarj. Se non che, né anche un'immemorabile nullatenenza vale sempre a garantire dalle estorsioni gli abitanti della nostra infelice Isola. Non ha guari un Commissario chiedeva da 35 a 40 fr. ad un giornaliero che né possedeva, né aveva mai posseduto degli stabili. Ciò affermavano ad una voce quanti erano presenti. Ma il Commissario diceva di tenerlo notato nel suo quinternetto: e non avendo trovato altro nella casuccia del supposto moroso, gli tolse alcune masserizie recategli dalla moglie. Quel povero si portò dal Geometra distrettuale per soliti estratti. Ma il Geometra disse di non trovarlo tra i possidenti. Tuttavia le toltegli masserizie rimangono sotto sequestro... Nelle cose che io vado narrando vi ha un non so che di turchesco: colla differenza che in Turchia gli agenti del governo vengono spesso strangolati, e perdono in un attimo il frutto delle loro concussioni, laddove in Sardegna non pochi pubblici funzionarj da anni ed anni pongono il paese a ruba, senza che

¹ Ai proprietarj non fu consegnato mai che uno spropositato bollettino, indicando le aree, le regioni ecc. degli stabili, non però i nomi dei possidenti limitrofi. E intanto si fissava un termine di dieci giorni per reclamare!

² In uno dei miei bollettini mi vengono attribuiti sette vigneti ed una casa rurale. Non uno di quelli stabili è situato in una regione che esista. Dico in uno dei miei bollettini, perché è raro il proprietario che non debba pagare pei suoi zii, avoli, bisavoli ecc. Così io sono seccato fin per persone morte oltre a trent'anni: dimodoché invece di sei, sono diciannove i biglietti di avviso che mi pervengono, e in caso di mora, debbo pagare la stampa di trentotto biglietti, e tante spese di esecuzione, di alloggio militare ecc. quanti sono gli avvisi.

sia dato ai poveri *rajas* di ottenere riparazione.

Da quanti anni infatti non reclamano contro gli errori del catasto e i disordini che ne conseguono, scrittori, proprietarj, consigli divisionali, provinciali, comunali, quanti hanno una voce da farsi udire, un dritto da difendere? E reclamano invano, perché in questo affare del catasto altro non si ebbe in mira che di ritrarre dalla Sardegna una somma prestabilita, qualunque proporzione avesse alla rendita o comunque venisse ripartita. E quando malgrado il noto *zelo*³ degl'impiegati catastali, non si poterono ottenere i voluti risultamenti, si venne al decreto dei 15 agosto 1857. Del resto questo guazzabuglio del nostro catasto richiederebbe un'opera apposita: ed io ne ho fatto cenno, se non per dimostrare che ai pesi dei proprietarj non si può quasi assegnare alcun limite⁴.

Fin dal 1853 dovendo cessare nell'Isola i vigenti contributi, né essendo ultimati i lavori catastali, gli Esattori cominciarono a riscuotere degli *a conto*, i quali, come è naturale, riuscirono ora inferiori, ora superiori all'imposta risultante dal nuovo catasto. Delle somme riscosse in più si fece un elenco e si pubblicò, onde i creditori dopo avere sottoscritto nello stesso elenco in segno di quitanza, potessero ritirare i dovuti compensi. E ovvio il pensare che molti creditori principalmente tra i rustici o non residenti rimasero senza compenso. Perché non instabilire, che le somme non ritirate, passato certo termine, andassero in discarico delle imposte dovute dai creditori pei successivi esercizi? È avvenuto a me di mandarmisi il Commissario per pochi centesimi, nel mentre che sotto un altro articolo, ebbi a deprendere dopo più anni e quasi per caso, di dovermisi un compenso di oltre a 30 franchi.

Ma la perdita di quei compensi è un nonnulla in paragone delle somme che si vanno riscuotendo dai contribuenti dell'Isola a titolo di ruoli suppletivi per gli anni nei quali non si esigevano che degli *a conto*. Il *deficit* di quegli anni non è mai supplito: e il peggio si è che spesso tai supplementi si riscuotono dai Commissarj senza previo avviso, dimodoché per cinque centesimi d'imposta suppletiva, un agiato proprietario dovè pagare fr. 4.32 tra alloggio, trasferta ed ingiunzione! Non essendo dato ai contribuenti alcun mezzo per provare che non riceverono il biglietto d'avviso e che quindi non sono morosi, basta che l'Esattore, il Commissario ecc. sieno d'accordo sullo spartimento dei proventi, per fare apparire in mora quanti contribuenti si vuole⁵. L'opinione pubblica reclamava da lungo tempo un qualche provvedimento che tutelasse i contribuenti da ogni vessazione e mitigasse la sorte dei contribuenti morosi: l'ex-Ministro Lanza rispose ai voti del paese, aggravando la loro condizione a tutto beneficio dei Commissarj. Ciò però non impedì che quell'uomo malefico si vantasse di aver conciliato l'interesse dello Stato col bene dei contribuenti! La Camera per mezzo d'una delle sue Commissioni ha già colpito della sua riprovazione i decreti dei 28 gennajo e 9 luglio: ma i decreti sussisteranno, non ostante la riprovazione della Camera, siccome tante altre leggi sempre riprovate e sempre conservate. Fra tante vessazioni è facile immaginare quali sieno le ire e le querele delle nostre popolazioni contro quelli che credono autori o complici delle loro sciagure. Siccome del cattivo governo dello Stato si suol dare tutta la colpa alla Camera dei deputati, così dei pesi che sopporta il Comune si suol dare la colpa ai soli Consigli comunali. Il che se in molti proviene da avversione ad ogni potere che emana dal Popolo, in altri proviene dal darsi ai deputati ed ai Consiglieri un'importanza che non hanno. Quando una Camera è nata e vive per condiscendenza del Potere esecutivo, bisogna che anch'essa per vivere condiscenda, condiscenda, condiscenda. Con uomini

3 Questo zelo, riguardo, per esempio, alla superficie degli appezzamenti, giunse al punto che in un Comune vicino si calcolarono oltre a mille ettari di più della sua superficie territoriale. Il governo va promettendo da cinque anni di rimediare a quella trufferia: ma intanto il Comune continua sempre a pagare l'imposta di ciò che non ha: e la proprietà vi è sì avvilita, che difficilmente si trova chi voglia farsi proprietario di moltissimi stabili anche col solo peso di pagarne l'imposta.

4 Il sig. Direttore delle Contribuzioni Dirette ha preso a fare il panegirico delle imposte della Sardegna; e lo ha preso a fare nella nostra "Gazzetta Popolare". Tra le altre cose dice, che nel 1858 «i Comuni dell'Isola, pochissimi eccettuati, furono tutti perlustrati dagli Agenti delle finanze, onde dar mano agli emendamenti (del Catasto) che possono tuttavia occorrere». Il sig. Direttore avrebbe potuto benissimo farsi un merito, inserendo i suoi articoli nei giornali di Parigi, di Londra od anche di Torino, dove la Sardegna non è meglio conosciuta, ma stampare cotali fandonie nell'Isola è un insulto all'opinione pubblica. Molti Comuni hanno bilanciato anche quest'anno le spese occorrenti per le correzioni del Catasto, perché è massima del nostro provvidissimo Governo, che gli errori dei suoi Impiegati debbano sempre essere corretti a spese dei Comuni: ma siamo già in dicembre, e i promessi correttori o corruttori non vengono. E quando pure vengano, chi ci assicura che non facciano come nel 1855, in cui non si sa se lasciassero il Catasto più corretto, o più scorretto di prima?

5 Nel parlare di abusi esattoriali non intendo punto alludere al sig. G. C. esattore di Mogoro, uomo superiore ad ogni sospetto, e dalla cui esattoria reputo ventura il dipendere in tempi che si bene si prestano ad ogni genere di concussione.

di forte sentire e di forte volere, l'ordigno costituzionale non dura una settimana. L'opposizione d'un Consiglio comunale non può produrre effetti così generalmente disastrosi, ma può essere cagione, siccome vedremo, che i Comunisti sieno ridotti ad una condizione inferiore a quella degli schiavi: mentre il padrone, almeno per proprio interesse, è astretto ad alimentare, vestire, curare i suoi schiavi, laddove a noi, siccome vedremo, può essere tolta dagli Scrivani dell'Intendenza una parte illimitata della rendita, senza che punto si riguardi se quel che avanza possa bastare ai primi bisogni della vita. Questo però non giustifica una cieca deferenza agli arbitri del Governo, e molto meno il farsene stromento.

Il Consiglio di Forru fece le sue prime prove d'opposizione agli arbitri dell'Intendente, quando si trattò della fabbrica del nuovo Cimitero. L'Intendente cercò invero di mettere tra le unghie del Fisco quelli che supponeva autori dell'opposizione, ma l'opera fu ritardata, progettata, affrettata, continuata, finita, collaudata, pagata, malgrado le osservazioni in contrario che andava facendo il Consiglio. Io ne ho scritto qualche cosa e forse ne scriverò d'avantaggio, perché è uno dei mille esempj che valgono a dimostrare, come l'ingerenza governativa ad altro non serva, che a raddoppiare le spese, a frapporre dei disegni ed a condurre un tutto alla peggio.

Vennero le sedute autunnali, e il primo pensiero del Consiglio fu di fare tutti quei risparmi che si potevano conciliare colle esigenze del servizio. Dopo quattro mesi tornò il bilancio con l'approvazione dell'Intendente, ma così malconcio che le variazioni introdottevi, piuttosto che ad altro parevano fatte a scherno del Consiglio.

L'articolo 23 della Legge comunale (parlo di quella impostaci dalla buonanima di Pinelli, non dell'edizione, a dir vero, alquanto infedele che ora ce ne ha dato Rattazzi), stabiliva, che allorquando un Consiglio credesse violati dall'Autorità amministrativa i suoi dritti, potesse ricorrere al Re, il quale provvederebbe, previo parere del Consiglio di Stato. Noi sardi abbiamo un buon senso invidiabile, e per ciò, se non siamo, per così dire, tratti per gli orecchi, né facciamo di tai ricorsi al Re, né mandiamo petizioni alle Camere, né facciamo gran caso di molti altri dritti che l'esperienza ha chiarito illusori. Meglio dunque per tastare l'equità del Consiglio di Stato e per sgravarsi nanzi i suoi committenti, che per ben confidare nel buon esito d'un ricorso, cui non si sarebbe provveduto, se non secondo le mendaci informazioni dell'Intendenza, patrocinata dal Ministero, il Consiglio di Forru prese la risoluzione che segue:

Convocato questo Consiglio comunale in seduta straordinaria, per autorizzazione avutane dall'Intendente in data dei 6 corrente, sono intervenuti nella solita sala delle adunanze, oltre il Sindaco e Segretario infrascritti, i sigg. Consiglieri T. C. E., T. C. A., O. M. G., D. Cav. Don P., C. P. A., P. G., G. Teologo S., P. A., O. F., T. T. A., T. T.; non però i sigg. consiglieri D. Cav. Don L. e P. A.

Il Sindaco dichiara aperta la seduta, e dice essere stata la medesima dimandata da un terzo dei Consiglieri per vedere se sia il caso di ricorrere a S. M. contro le arbitrarie modificazioni apportate dall'Intendenza generale al Bilancio passivo del 1859.

Parecchi Consiglieri rispondono, essere riuscita gratissima a loro ed a tutta la popolazione la notizia della presente convocazione: solo lamentarsi, che non siasi fatto altrettanto riguardo ai bilanci degli ultimi tre anni, ché così i contributi non sarebbero forse giunti a dimezzare la rendita.

Il sig. T. G. B. si fa a leggere il Bilancio; ricorda a ciascun articolo le ragioni sulle quali si fondavano i Consiglieri delegati quando proponevano le somme relative, e quelle sulle quali si fondava il Consiglio nelle sue deliberazioni.

Riuscire però inutile, soggiunge egli, ogni discussione, quando l'ufficio d'Intendenza o per far le mostre di essersi occupato dei bilanci, o quasi per gioco e per dar la baia alle rappresentanze comunali, guasta le cifre deliberate dai Consigli.

Lo stesso sig. T. fa notare, essere state in tal guisa portate al doppio le somme bilanciate per *ispese d'ufficio* e per *istampati*; quasi al doppio lo *stipendio del Segretario*, quasi al triplo il fitto *della Sala comunale*; al quadruplo quello della *Scuola*; oltre al quintuplo la così detta *progressiva sussistenza della stessa Scuola*: essersi aumentate non solo spese certe o superiori alla media degli anni precedenti, ma spese che l'Intendenza avrebbe dovuto radiare in forza dei contratti da lei stessa approvati: questi e simili aumenti, uniti agli stanziamenti fatti d'ufficio, importare la somma di fr. 1218. 26, cifra cui non giunsero tutte le spese comunali negli anni 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, cioè fino a quando si ebbe un qualche riguardo ai

voti del Consiglio ed alle forze dei contribuenti. Il sig. T. finisce col proporre un progetto di ricorso, che dopo matura discussione, viene adottato nei seguenti termini.

S. R. M.

Il Sindaco e Consiglio di Forru, persuasi che l'ufficio d'Intendenza nell'aumentare le spese indicate dagli articoli 1, 2, 4, 5, 9, 11, 20, 21, 22 del Bilancio passivo del 1859, e nell'introdurvi certi nuovi stanziamenti, non siasi condotto con quella prudenza che è richiesta dai dritti del Comune e da una bene intesa amministrazione, valendosi dell'art. 273 della legge dei 7 ottobre 1849, si fa a rassegnare a V. M. i motivi che ha di richiamarsi contro ciascuna delle accennate innovazioni.

ART. 1. *Spese d'ufficio.* Queste spese sono sì tenui che i Segretarj non hanno mai fatto alcun eccitamento al Consiglio o per venirne rimborsati o perché se ne tenesse conto nella formazione dei bilanci. Esse sono menzionate per la prima volta nella convenzione dei 21 settembre 1856, nella quale il Segretario, mediante uno stipendio di fr. 420, oltre ad incaricarsi della segreteria, rinunciava a ciò che gli sarebbe potuto spettare per pigione della Sala comunale, transferte di leva e spese d'ufficio. Nelle annate ordinarie, con otto o dieci fr. ve n'ha di avanzo. Pel corrente anno, il Consiglio bilanciava fr. 20, in vista di certe spese straordinarie che si aveva proposto. Ma all'Intendenza piacque di raddoppiare la somma. Il Consiglio reclama contro tale aumento, e perché inutile, e perché è certo che negli anni successivi non si starebbe né anche alla somma così aumentata; e in conseguenza si darebbe occasione a quello scialacquo e scandaloso traffico dei così detti oggetti di cancelleria che si lamenta in altri uffici.

ART. 2. *Stampati.* Risulta dal Registro dei mandati, che il Comune dal 49 al 58, non ispece a tal titolo, che la somma di fr. 332. 43, la quale ripartita in nove anni, dà la media di circa 37 fr. all'anno. Il Consiglio, non ostante la gran copia di stampati che esiste nell'archivio, bilanciò fr. 40. Ma all'ufficio d'Intendenza piacque anche qui di raddoppiare la somma.

ART. 4. *Stipendio del Segretario.* Riorganizzati i Consigli, furono assegnati al Segretario fr. 200. Nel 1850 lo stipendio fu portato a 300: e così durò fino al 1854, tuttoché il Comune avesse a Segretario uno dei più benemeriti dell'Intendenza provinciale. Ma nel 1855 l'Intendente bilanciò d'ufficio fr. 360. Il Consiglio non solo tollerò quell'aumento, ma adottò la stessa somma pel 1856. Il Segretario però, cui l'aumento dello stipendio aveva forse fatto temere dei concorrenti, si affrettò a stipolare una convenzione, mercé la quale, per un assegnamento annuo di fr. 420, si obbligava per un quinquennio a null'altro pretendere per segretariato, transferte di leva, sala comunale e spese d'ufficio. Ma appunto nell'anno in cui doveva avere effetto la convenzione, l'Intendenza bilanciava d'ufficio fr. 600; che è quanto avevano, dieci anni or sono, dottissimi professori delle nostre Università. Vedendo il Segretario, che il contratto stipulato col Consiglio gl'impediva di godere delle facili liberalità dell'Intendenza, cercò modo di svincolarsene; ed essendovi facilmente riuscito, stante la connivenza dell'Intendente, potè godersi nel '58 tutta la somma bilanciata d'ufficio. Procurata però dall'Intendente provinciale a quel Segretario una più pingue segreteria, il Consiglio chiamava al posto vacante il Cav. Don G. F. S. esibendogli fr. 350, compresa la pigione della Sala comunale. Al che il Serra facilmente aderiva, perché essendo uno dei primi proprietarj del Comune, ben sapeva quanto costi il trarre qualche centinaio di fr. dalle proprietà, e perché non voleva per un interesse transitorio aggravare il Comune, e quindi se stesso e la famiglia. La relativa convenzione non trovò alcun ostacolo negli uffici dell'Intendenza. Ciò però non impedì che si tornassero a bilanciare i soliti 600 fr. Il Sindaco e Consiglio comunale reclamano contro questi progressivi aumenti di stipendj, e perché ledono i dritti del Consiglio e dei contribuenti, e perché hanno prodotto i più funesti effetti morali, incoraggiando le più strane pretensioni degli stipendiati comunali ed eccitando dei continui conflitti tra essi e i Consigli. Se tali divisioni sono un mezzo di governo, gli è certo un mezzo da cui non può non abbonire l'animo di V. M.

ART. 5. *Fitto della Casa comunale.* Secondo il Registro dei mandati, il Comune erogò quasi sempre in questa spesa fr. 20 all'anno. Giammai la pigione della sua casa comunale oltrepassò i 30 fr. Bilanciando pertanto questa somma, il Consiglio bilanciava la *maximum* dello speso negli scorsi esercizi. L'Intendenza che in vista dell'accennato contratto col Segretario, avrebbe dovuto radiare la somma bilanciata, la portò

invece a fr. 80! Anche qui è chiaro l'arbitrio e la sbadataggine dell'Intendenza nella revisione dei bilanci.

ART. 11. *Carta bollata e bollo straordinario*. Stando al Registro dei mandati, la spesa relativa a questo articolo, dal 50 al 58, non va che a fr. 460. 87. Il Consiglio adunque bilanciando pel 59 fr. 80, bilanciava una somma superiore alla media degli anni passati, la quale non giunge a fr. 58. Quando pertanto l'Intendenza bilanciava fr. 100, veniva quasi a raddoppiare la somma che può presumersi necessaria.

ART. 20. *Fitto della Scuola*. 125 fr. bilanciati per quest'oggetto, quasi a modo di casuale, invece di essere quadruplicati, come fu fatto nell'Intendenza, poteano essere affatto radiati: mentre fino al venturo ottobre la scuola continuerà a tenersi in un locale del tutto gratuito; e nei successivi cinque anni ha da tenersi in un locale, il cui proprietario ha già ricevuto anticipatamente tutte le pigioni, per essere posto in grado di fare gli opportuni adattamenti, giusta la convenzione degli 11 febbrajo, approvata nello stesso mese dall'Intendente. È chiaro adunque che si è quadruplicata una somma che mancava d'oggetto.

ART. 21. *Stipendio del maestro di scuola*. Per questo art. la cifra costantemente bilanciata ed approvata dall'Intendenza fu per più anni quella di fr. 192. Cresciuti gli oneri del Maestro fu convenuto col medesimo di dargli, prima 250 e poi fr. 300. Questo però non tolse che l'Intendenza bilanciasse d'ufficio prima 360 e poi 500 fr. Quando si formò il bilancio del 59, fu chiamato nel seno del Consiglio il Maestro di scuola, e si convenne col medesimo dello stipendio, che fu appunto il bilanciato. Lo stesso Consiglio aderì poi ad un aumento di 50 fr., in considerazione della scuola serale che il Maestro si esibì di aprire. La relativa convenzione fu approvata dall'Intendente. Tuttavia l'Intendenza portò la somma a fr. 500, laddove, volendo essere consentanea a se stessa, avrebbe dovuto bilanciare fr. 450.

ART. 22. *Progressiva sussistenza della Scuola*. Siccome per quest'oggetto il Comune avea bilanciato pel 58 fr. 60, e lo stesso Maestro avea dichiarato che ormai potrebbero bastare due o tre scudi, il Consiglio bilanciava appunto fr. 15. L'ufficio d'Intendenza che avea stimato sufficienti 60 fr. nel 58, quando cioè la Scuola era quasi affatto sprovvista, non crede ora sufficiente né anche quella somma, e bilancia fr. 80!

Riguardo al *Tributo sui beni comunali* ed agli *Aggi esattoriali* e simili spese, i ricorrenti credono, che non debbano essere bilanciate a caso, come finora si è fatto, ma in vista dei risultamenti che l'Intendenza è in grado di avere.

Maestra di scuola. È questo uno stanziamento introdotto per la prima volta dall'Intendenza nel bilancio del Comune. Essa si è limitata a fr. 300 per stipendio della Maestra, ed a fr. 200 per arredamenti della scuola. Siccome l'Intendenza è certa che si manca di Maestre anche pei Comuni che ne desiderano, e che pur essendovene, non vi sarebbe alcuna che volesse confinarsi in questo Comune per la somma bilanciata, la stessa Intendenza ha bilanciato una somma che sapeva non potersi spendere. Converrebbe adunque almeno raddoppiare lo stipendio; e così togliere anche un'altra porzione al poco che avanza ai presenti contributi. L'Intendenza nell'imporre questo nuovo aggravio crede certamente agire in forza dell'art. 134 della legge comunale. Ma dare a quell'art. siffatta estensione è rendere odiosa la legge, è farla cadere nell'assurdo contro la mente del Legislatore. Perché la legge non distingue tra Comuni e Comuni, si avranno forse a fondare Scuole maschili e femminili per ogni dove e sarà lecito a gl'Intendenti l'aggravare indistintamente i Comuni di tutte le spese dichiarate obbligatorie nel citato articolo? Havvi in Sardegna da dieci Comuni, i cui abitanti non giungono a 200: ve n'ha di quelli la cui estensione territoriale non va a 300 ettari. Che sarebbe dei proprietarj di quei Comuni, se l'Intendenza v'introducesse tutte le spese dichiarate obbligatorie dalla legge, ed oltre a ciò s'intestasse ad attraversare le più ragionevoli economie? Certe spese adunque non possono intendersi obbligatorie che pei Comuni che sono in grado di sopportarle: e per riconoscere se un Comune sia in grado di sopportarle, un buono amministratore non ha che osservare la proporzione che passa tra la rendita dei contribuenti e le spese indispensabili. Or quando un Comune, come quello dei ricorrenti, non ha che una rendita di 25,500 fr., ed un quarto, un terzo di tal somma se ne va già in ispeze quasi necessarie, togliere alla classe produttrice, per applicarli ad opere di perfezionamento, gli scarsi mezzi di sussistenza che ancor le rimangono, è disconoscere i più ovvj elementi d'economia politica. I ricorrenti non ignorano i benefizj dell'istruzione; ma sanno altresì che la miseria è pessima consigliera di delitti, e che niente havvi di più nocivo, che lo svogliare il popolo dai lavori veramente produttivi.

I ricorrenti credono pure, che l'Intendenza interpreti stortamente il citato art. 134, quando se ne vale per istanziare a capriccio l'importare delle spese obbligatorie: mentre, altro è che una spesa sia obbligatoria, altro che sia lecito a gl'Intendenti l'impedire ai Comuni che vi provvedano come meglio stimano, salva l'esattezza del servizio. Bilanciare centinaia di franchi per oggetti che non ne richiedono che delle decine, è vessare i contribuenti, è togliere inutilmente alla circolazione ed alla produzione una massa di numerario, è gittare la confusione nelle finanze del Comune, a vantaggio di chi sa pescare nel torbido. Se tre, quattrocento franchi non bastano a compensare un Maestro od un Segretario, non si deve pure perder di vista, che il Comune non ha che quattro o cinque proprietari, i quali possano ritrarre una rendita maggiore dai loro beni. E quand'anche l'ufficio d'Intendenza avesse creduto insufficienti le somme bilanciate dal Consiglio, era suo dovere, a termini dell'art. 259 della legge comunale, di eccitarlo a portarle alla debita cifra: e il Consiglio così eccitato, avrebbe fatto le sue osservazioni, ed avrebbe risparmiato all'Intendenza le indagini che essa avrebbe dovuto fare.

SIRE!

I Ricorrenti credono aver dimostrato, che l'Ufficio di Intendenza nell'alterare il Bilancio del Consiglio non ha badato alle accertate esigenze del servizio, non ai contratti da se stesso approvati, non allo stato dei contribuenti, non ad alcuno di quelli elementi di diritto o di fatto che devono servire di base ad una buona amministrazione. Dal 1856, un certo partito sotto specie di progresso, ha preso a fare in quell'ufficio una guerra aperta alla proprietà, guerra non meno disastrosa nei suoi effetti, di quel che sarebbe l'attuazione di certe teorie di oltremare. Se un proprietario di case, per non aggravare il Comune, si contenta d'una tenue pigione, se per lo stesso motivo, un Segretario, un Maestro si contentano d'un modesto stipendio, se il Consiglio comunale si studia d'introdurre la debita economia nelle sue finanze, l'Intendenza par che si diletta a frodare i contribuenti dei vantaggi che potrebbero trarre da quella diligenza e da quella generosità.

Sindaco e Consiglio di Forru, persuasi che il potere Reale, dopo avere dato dei limiti a se stesso, non sia per tollerare siffatti arbitrij nei suoi subalterni,

Supplica la V. S. R. M. chiedendo,

1. Che il Bilancio passivo pel 1859 sia ridotto ai debiti termini;
2. Che all'Intendenza sia prescritto un limite circa l'introduzione delle spese obbligatorie, ma non affatto necessarie;
3. Che trattandosi pure di spese indispensabili, sia lasciato al Comune il provvedervi come meglio stima, salve tuttavia le esigenze del servizio;
4. Che sia vietato all'Intendenza l'aumentare le spese divenute certe per contratti anteriormente approvati, o che si fondano sulla media degli anni precedenti, o che risultino in qualsivoglia altro modo accertate;
5. Che ove l'Intendenza creda insufficienti le spese deliberate dal Consiglio, debba prima di aumentarle, farne motivato eccitamento allo tesso Consiglio, giusta il citato articolo 259.
6. Che per gli aggi esattoriali, i tributi sui beni Comunali e simili spese, sieno bilanciate dall'Intendenza le somme realmente necessarie.

Il Consiglio, udita lettura del su espresso ricorso, lo approva ad unanimità; e manda spedirsi copia all'Intendente provinciale, conforme i suoi ordini, ed altra rassegnarsi a S. M. per le provvidenze opportune. Che è quanto deliberano, ed in fede

+ *SEGNO DI A. P. SINDACO*

S. SEG. COMUNALE

PER COPIA CONFORME

S. SEG. COMUNALE

Il ricorso stette senza provvidenza oltre a tre mesi, cioè sino a quando assunse il ministero dell'Interno il sig. Rattazzi. Allora il Consiglio ricevè il seguente decreto, cui si può imputare tutt'altro, che di essere prolisso:

Sulla proposta del ministro dell'Interno,

Veduta la Legge dei 7 ottobre 1848,
 Avuto il parere del Consiglio di Stato,
 Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Sono rejets i riclami statici inoltrati dal Municipio di Forru con verbale 14 aprile ultimo, relativamente agli aumenti e stanziamenti di spese, operati d'ufficio dall'Intendente Generale di Cagliari col decreto di approvazione del Bilancio 1859 del suddetto Comune.

Il Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

*Vuolsi così colà dove si puote.
 Ciò che si vuole, e più non dimandare!*

Così potremmo esclamare, se per caso non avessimo letto nella "Rivista amministrativa" del mese d'Agosto, le considerazioni che motivarono il Decreto, e che il Consiglio di Stato *comunicò alla direzione di quel giornale!*

Il parere è questo:

Il Consiglio, ecc. Considerando che i richiami mossi dal Consiglio Comunale di... si riferiscono ad alcuni aumenti e nuovi stanziamenti introdotti d'ufficio nel suo bilancio passivo pel 1859;

Che le spiegazioni date dall'Intendente di... nella sua lettera dei 20 scorso giugno ed alle quali l'Intendente Generale pure si riferisce, dimostrano chiaramente e nel modo più plausibile, che gli aumenti da esso introdotti a varii articoli di spesa nel bilancio del Comune di... pel 1859, fossero tutti necessarj, onde gli stanziamenti meglio corrispondessero alle spese presuntivamente occorrenti per gli oggetti in detti articoli contemplati, e questi stanziamenti per nulla pregiudicano l'interesse del Comune stesso, quando in definitiva si ottenesse qualche risparmio; che non sussiste, che i detti aumenti formino un aggravio troppo forte nella sovrimposta comunale, giacché in confronto degli anni andati quella occorrente in quest'anno è sensibilmente minore; che riguardo agli altri due articoli di spesa, i quali non erano stati contemplati dal Comune, gli stanziamenti d'ufficio operati dall'Intendente nella sostanza non sono impugnabili, perché riguardano spese obbligatorie, come è il fondo per corrispondere lo stipendio alla maestra e quello per la provvista degli arredi alla scuola;

Che bensì operò meno regolarmente l'Intendente nel non avere eccitato in prima il Comune, a tenore dell'art. 259 della legge 7 ottobre 1848, a deliberare intorno a detti stanziamenti; ma atteso che in fatto i medesimi non potevano venire ricusati dal Consiglio Comunale, e quando questo non avesse voluto votarli, l'Intendente era in diritto ed in dovere di stabilirli d'ufficio, così la narrata irregolarità di forma porge benissimo occasione al Ministero di rendere avvertito lo stesso Intendente onde in altre circostanze non pretermetta l'osservanza del disposto dell'articolo 259 succitato, ma nel caso concreto non può essere motivo sufficiente di annullare il suo operato, perché trovandosi già l'esercizio corrente già avanzato oltre la metà dell'anno, ed approvati i ruoli della sovrimposta, un provvedimento che si desse in quel senso non potrebbe produrre alcun pratico risultato.

Epperò la sezione, concorrendo nell'avviso del Ministero è in senso, che non sia il caso di non far luogo a richiami del Consiglio Comunale di... dei quali si tratta.

Ora che abbiamo veduto i testi, possiamo venire alle chiose. E perché niuno sia defraudato di ciò che gli spetta comincerò dal ricordare, che chi fece o lasciò fare le variazioni del Bilancio fu l'Intendente d'Isili, Avv. Antonio Massa, che le approvò, l'Intendente Generale di Cagliari conte Augusto Nomis di Cossilla; che entrambi fecero la bugiarda esposizione, di cui, forse aggiungendo del suo, si fece relatore e propugnatore nanzi il Consiglio di Stato il Ministro Rattazzi; e che infine i membri dello stesso Consiglio per la sezione dell'interno erano Sappa barone Giuseppe, Pematti di Momo cav. Alessandro, Spinola marchese Tomaso, Ponza di San Martino conte Gustavo e Mathieu cav. Antonio. La pratica che si tenne riguardo al ricorso fu questa. Ricevuto il ricorso, il ministro chiese delle spiegazioni all'Intendente generale e questi all'Intendente provinciale. L'Intendente provinciale informò che il grave era lieve e che l'inutile era necessario. Alle sue informazioni si riferì l'Intendente generale: e delle verità di tutti

e due si fece oratore il Ministro Rattazzi presso il Consiglio di Stato, che facendosi eco di tutti e tre, pronunziò il suo scongiolato parere. Niuno può negare che con questo metodo i dritti dei Comuni non sieno maravigliosamente garantiti! Ho accennato a bugie... E per convincersi, che vi furono bugie da una parte, stupenda sbadataggine o colpevole deferenza dall'altra, basta avere scorso i documenti che abbiamo pubblicato. Quali *spiegazioni* infatti poteva dare l'Intendente per *dimostrare chiaramente e nel modo più plausibile, che fossero tutti necessarj* gli stanziamenti fatti d'ufficio, che per esempio fosse necessario stanziare od accrescere pigioni di scuola o sala comunale, quando il comune ne era già provveduto; che fosse necessario stanziare 600 fr. pel segretario, quando il medesimo, secondo il contratto approvato dallo stesso Intendente, si era obbligato a servire per fr. 350? Il ricorso invece dimostrava chiaramente e nel modo più plausibile, che quasi tutte le variazioni operate d'ufficio erano affatto capricciose e solo dettate dalla smania di sfoggiare autorità e capovolgere un tutto. Il Consiglio di Stato ha saltato a piè pari le varie questioni di dritto amministrativo elevate nel ricorso, e si è aggirato tutto quanto sulla violazione dell'art. 259 della Legge comunale, per concludere però contro i reclami del Consiglio, sulla considerazione che l'esercizio corrente trovavasi già avanzato oltre la metà dell'anno, e che erano approvati i ruoli della sovrimposta; quasiché fosse colpa dei ricorrenti se il Bilancio restò prima per quattro mesi presso l'Intendente generale e poi per altri tre presso il Consiglio di Stato; od intervenuto un ricorso, si potessero approvare i ruoli della sovrimposta; o i ruoli, dato pure che fossero approvati, non si potessero rifare! L'art. 259 diceva: «Se il Consiglio non stanziava le spese obbligatorie, si ecciterà a supplirvi, e gli dovrà essere indicato l'ammontare della spesa che si crede necessaria, onde possa fare le sue osservazioni; ed in ogni evento l'Autorità che approva il bilancio può operare lo stanziamento o *supplire all'insufficienza* della somma bilanciata». L'articolo non parla soltanto di nuovi stanziamenti, ma anche di somme bilanciate, alla cui *insufficienza* paja all'Intendente di dover supplire. Il Consiglio di Stato ha evitato di pronunziarsi sugli *aumenti* operati d'ufficio senza previo eccitamento; e solo ha fatto carico all'Intendente, di non avere eccitato il Consiglio a stanziare la nuova spesa per la Scuola elementare femminile, prima di stanziarla d'ufficio.

Il Legislatore nel prescrivere che anche le spese obbligatorie non possano essere bilanciate d'ufficio, se non udito il parere dei Consigli comunali, ha voluto garantire gl'Intendenti dagli errori di fatto nei quali potrebbero incorrere, bilanciandole di proprio capo. A un Intendente possono parere insufficienti gli stipendj e i salarj bilanciati dal Consiglio: e il Consiglio, richiesto del suo parere, può far presente che gli stipendiati e salariati comunali sono contentissimi delle loro mercedi. Un Intendente può credere utilissima la costruzione d'una strada: e il Consiglio può fargli presente la scarsità del raccolto, lo stato dei contribuenti e simili ragioni che certi Intendenti e Consiglieri di Stato mostrano di avere in non cale, ma che disprezzate, menano alla fin fine a rovesci, pe' quali possono essere mandati al diavolo anche Intendenti e Consiglieri di Stato...

Col soggiungere poi che gl'Intendenti, malgrado le osservazioni del Consiglio, possono stanziare od aumentare le spese obbligatorie, il Legislatore ha inteso conferir loro un potere discrezionale da esercitare a seconda delle circostanze. Il Consiglio di Stato, disconoscendo non solo lo spirito, ma la parola della legge, ha convertito la *facoltà* accordata a gl'Intendenti, in *dovere*; e così ha ridotto ad una ridicola formalità l'obbligo loro imposto di udire il parere dei Consigli prima di stanziare o di accrescere le spese obbligatorie. Ed in vero, se gl'Intendenti non solo *sono in diritto, ma in dovere* di stanziare le spese obbligatorie a che mai serve l'eccitare i Consigli, a fare le loro osservazioni? Signori Consiglieri di Stato per la sezione degl'Interni: io vi professo tutta la riverenza che meritate: ma questi vostri pareri, perdonatemi il traslato, sono veramenti pareri da *cavezza*!

Per conoscere di quanto male sia seme il disdegno con cui furono rejetti i richiami dell'umile Consiglio di Forru, conviene aver presente, che i *pareri* del Consiglio di Stato, comunque strambi vogliano supporre, sono tenuti nelle regioni amministrative quali altrettanti canoni di buona amministrazione. E già l'Intendente, nell'esortarci non ha guari a stanziare la spesa occorrente per la scuola femminile, ci ha citato le parole colle quali se gl'impose il *dovere* di stanziarle. Or quali massime colano dal *parere* di cui ci occupiamo? I signori della "Rivista amministrativa" mi perdoneranno, se usurpando le loro incumbenze, continuo ancora un poco nei miei commenti.

Noi ci eravamo richiamati, che si fossero stanziati di ufficio fr. 100 per carta bollata, mentre la media degli anni precedenti non saliva a 58 e noi ne avevamo bilanciato 80; che parimenti d'ufficio si fossero stanziati fr. 80 per stampati, mentre il consumo degli anni passati non fu che di 37, e noi ne avevamo bilanciato 40.

Il Consiglio di Stato respinse il nostro richiamo! Dunque, secondo il Consiglio di Stato,

Gl'Intendenti possono stanziare per carta bollata, stampati ecc. le spese che vogliono, senza alcun riguardo al consumo degli anni precedenti.

Noi ci eravamo richiamati, che si fossero bilanciati d'ufficio fr. 600 pel segretario, e fr. 500 pel maestro di scuola, mentre col primo il Consiglio aveva già stretto un contratto approvato dall'Intendente per fr. 350, e col secondo un contratto egualmente approvato per fr. 450.

Il Consiglio di Stato trovò insusistente il nostro richiamo! Dunque secondo il Consiglio di Stato,

Gl'Intendenti possono aumentare d'ufficio le spese bilanciate per Segretarii, maestri di Scuola ecc., malgrado qualunque convenzione in contrario, e sebbene l'imposta per nulla serva all'oggetto cui si vuole destinare.

Noi ci eravamo richiamati che si fossero bilanciati d'ufficio fr. 80 per la sala comunale, nel mentre la pigione della medesima non oltrepassò mai 30 fr. e pel corrente esercizio, era compresa nei 350 fr. patuiti col Segretario: ci eravamo richiamati che si fossero bilanciati d'ufficio fr. 100 per la pigione della scuola, mentre al locatore della medesima, con approvazione dell'Intendente erano state già pagate cinque anticipate.

E il Consiglio di Stato respinse i nostri richiami!

Dunque secondo il Consiglio di Stato, *gl'Intendenti possono stanziare delle pigioni che il Comune non ha da pagare, e possono aggravare i contribuenti con imposte che mancano d'oggetto.*

Secondo lo stesso Consiglio di Stato, onde giudicare se l'aggravio di cui si lamenta un Comune sia *troppo forte* non si ha già da badare alla proporzione tra l'imposta e la rendita, ma a ciò che fu pagato negli *anni andati*: e così perché noi negli *anni andati* siamo giunti a pagare fino il 43 per 100, non dobbiamo crederci molto aggravati in quest'anno se l'imposta sale circa al 30 per 100, sendo questo come dice il Consiglio di Stato, *un aggravio sensibilmente minore.*

Il togliere ad una piccola popolazione agricola centinaia di scudi a titolo d'imposta senza oggetto, per seppellirli nella cassa esattoriale, secondo lo stesso Consiglio di Stato, *per nulla pregiudica l'interesse del Comune.* Partendo da questa gran massima di economia politica, che si ha da pensare delle istituzioni fondate per somministrare dei piccoli prestiti ai contadini?... Gli è molto se il Consiglio di Stato non le crede *pregiudiziali all'interesse del Comune.*

Siccome la legge dice, che l'Autorità che approva i bilanci può stanziare d'ufficio le spese obbligatorie, gl'Intendenti, secondo il più volte lodato Consiglio di Stato, *sono in dovere* di stanziare le spese occorrenti per le scuole maschili e femminili, per le strade, pei piani d'ornato e per gli altri quaranta o cinquanta articoli che il munificentissimo legislatore ha posto a carico dei Comuni: e sono in dovere di stanziarle, non ostante qualunque osservazione dei Consigli, e quand'anche i contribuenti sieno ridotti per la fame a mangiarsi le gomita... O Sappa, o Spinola, o Ponzà, o Pernati, o Mathieu, se tali sono tutti i vostri *pareri*, se tale è l'influenza che voi esercitate sui poteri che siete stati chiamati ad illuminare e contenere, con qual coscienza vi mangiate voi le vostre grasse prebende? Vi pasce egli adunque sì lautamente il Popolo per essere il cieco stromento di Ministri, d'Intendenti, e di quanti a suo danno vi vogliono menare pel naso?

Ma lasciamo ormai in santa pace i signori gaudenti del Consiglio di Stato, e passiamo ad altre considerazioni.

Abbiamo veduto quanta libertà lascino ai Comuni le leggi e gli storcileggi. Pure l'ex-ministro Cavour in una delle sue circolari osava rinfacciare ai Consigli comunali le spese eccessive di che aggravano i contribuenti! E non ha guari il nostro Direttore delle contribuzioni dirette aveva la sorprendente franchezza di scrivere:

«Le lagnanze dei contribuenti si rivolgono al Governo, come che dai suoi agenti si aumentassero capricciosamente le imposte. Ma in realtà siffatti aumenti sono liberamente votati dalle loro legali rappresentanze alle quali è lasciata naturalmente tutta quella libertà d'azione che loro compete per statuire

sui bisogni locali e pensare ai mezzi di farvi fronte... Queste somme... vanno ad esclusivo beneficio delle popolazioni dalle quali sono pagate». Io non capisco come un uomo di buon conto, quale reputo il sig. Direttore, abbia potuto infilzare tante corbellerie e pubblicarle di pieno giorno! Io so bene, che molti Consiglieri, dove vogliono fare i patriotti sulle altrui spalle, dove i divoti, dove i liberali, dove i filantropi, dove gli adulatori: ma so pure, che molti Consigli sono composti d'uomini tenacissimi degli averi del Comune, e che al necessario sanno sacrificare i miglioramenti che più desiderano. E siffatti Consigli dove trovano il maggior inciampo? In prima, in un'avara legislazione, la quale dopo avere levato una grave imposta a pro dello Stato, pone gran parte degli oneri del medesimo a carico dei Comuni, e gli obbliga inoltre ad un mondo di vessanti formalità; e poi negli Agenti governativi, sempre disposti a stracchiare ed anche a violare le leggi nell'interesse del Governo. È forse da imputare ai Consigli, se dovendo farsi un'opera, la spesa che occorrerebbe per la medesima riesce talora insufficiente alle tante mangierie preliminari che si richiedono⁶; o se, mancando la materia imponibile, si sovraimpone raddonito canone gabellario; o se appajono annualmente nel bilancio gli stanziamenti di carta bollata⁷, d'insinuazione, di mandamento, di leva, di stampati⁸ e tante altre, circa le quali lasciamo al sig. Direttore il dimostrare che vadano a beneficio esclusivo delle popolazioni onde sono pagate?

Né la condizione dei Comuni va gran fatto a migliorare pel racconcio della legge comunale, tuttoché il ministro Rattazzi l'abbia rappresentato al Re, come la *più liberale delle leggi che sieno state mai sottoposte alla sanzione reale*. Poteva avere a cuore l'indipendenza dei Comuni un uomo, che prende tanto gusto nel patrocinare i capricci degl'Intendenti e nel fare andare a vuoto i più fondati richiami delle rappresentanze comunali? La libertà dei Comuni non istà nello strapagare e chiamare Governatori quelli che chiamavano Intendenti generali, o nel denominare circondarj le provincie, assessori, i Consiglieri delegati, ed altrettali bagatelle: non istà pure nel diminuire di qualche franco il censo elettorale. Finché le deliberazioni dei Consigli dipenderanno dai capricci di qualche scrivano degli ufficj amministrativi, finché contro quelle esorbitanze non vi sarà altro riparo che un ricorso sfigurato da Intendenti e da Ministri e facilmente sacrificato a cieche deferenze, finché gli elettori saranno persuasi dell'impotenza dei loro eletti, le sale elettorali rimarranno deserte, e l'affaccendarsi che talora si vedrà attorno alle medesime, non sarà che un moto effimero partorito da speranze o timori per lo più immaginarj. L'indipendenza dei Comuni sta principalmente nel lasciare che i medesimi amministrino e impieghino come meglio credono le loro rendite. Nella nuova legge trovate la solita filza di spese obbligatorie, oltre a quelle che furono e saranno dichiarate tali da qualche disposizione legislativa (art. 111): ma cercate invano un limite cui non convenga oltrepassare, un principio di opportunità o di giustizia che i Comuni possano invocare contro gli stanziamenti di quelle spese. Pare a moltissimi, che i Comuni non abbiano a temere gli antichi soprusi, perché *spetta alla deputazione provinciale il fare d'ufficio le allocazioni necessarie per le spese obbligatorie* (art. 135). Ma le deliberazioni dei Consigli provinciali non devono essere approvate dal Ministero (art. 182)? e il Governatore non può contro le medesime ricorrere al Re, che ha da provvedere, previo il noto parere del Consiglio di Stato (art. 137)? Inoltre partendosi dallo sleale sistema di rendere inefficace o rovinoso il mandato del popolo a quelli che non si vogliono costituire, i Consiglieri provinciali hanno da servire gratuitamente. Or, credete voi che sia facile il trovare dei Consiglieri che

6 Ad un Comune della provincia di Oristano venne in capo di fabbricare una loggia o per meglio dire una tettoja per la vendita della carne; e bilanciò due cento franchi. Era un'opera che avrebbe potuta farla qualunque muratore, e forse con qualche economia. Ma nel nostro Stato si hanno da fare le cose in regola: e fu mandato sul posto uno di quegli animali voraci, che si chiamano ingegneri. Per abbreviare la nota dirò, che il Comune restò senza la desiderata tettoja, e che si dovè ricorrere ai casuali per pagare a saldo le mangierie preliminari. In compenso ebbe un bel progetto, che il Consiglio trovò inesequibile, perché troppo dispendioso.

7 L'articolo 9 della legge dei 9 settembre 1854 dice, che sono soggetti al bollo nei soli casi di presentazione in giudizio o d'inserzione in qualunque atto pubblico, le deliberazioni ed i registri delle amministrazioni dei Comuni unicamente inservienti al loro interno servizio e le loro copie ed estratti. Come intendono quest'articolo i signori Intendenti? Ai Comuni si fanno fare due copie in carta da 55, e il più delle volte un'altra in carta da 88. In caso di dubbio, gl'Intendenti interpretano sempre a favore dell'Erario.

8 Certi Intendenti pajono Commessi tipografi. A furia di bilanciare d'ufficio somme esorbitanti per istampati, sono giunti ad ingombrare gli archivi comunali di quella derrata. Poco poi si curano che i moduli sieno appropriati all'oggetto cui sono destinati. Ora sono prescritti anche gli stampati bollati. Cotali stampati, oltreché costano di più e possono contenere meno materia, producono un bruttissimo effetto sì per la poca omogeneità e gl'interstizj che presentano, sì perché la stampa non corrisponde alle linee tracciate, e sì perché una formola non potendo prevedere tutto, è necessario il ricorrere spesso a cancellature.

possano o vogliano farsi incontro a spese, perdite, sofferenze per occuparsi di decine, di centinaia di bilanci, e per adempiere a tutte le altre incumbenze commesse dalla legge alla deputazione provinciale, onde se ne stieno a panciulle i signori Governatori colle loro prebende di 15, 30, 60 m. franchi! Ed ecco, che il più delle volte, saranno gli stessi Governatori, che in mancanza dei Consigli, *daranno corso alle spese rese obbligatorie per disposizione di legge* (art. 219). Non ostante adunque la gran riforma strombettata da tanti semplicioni, continuerà a dipendere da uno o pochi individui il colpire la rendita del 60 e del 70 per cento ed anche il toglierla tutta⁹. A che si riduce allora il principio dello Statuto, che *nessun tributo può essere imposto o riscosso, se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re*? A null'altro, che ad una serie d'andirivieni, i quali però non impediscono che siamo aggravati a guisa di popoli venuti in mano ad insaziabili conquistatori. Molti si augurano qualche sollievo da un articolo della nuova legge sull'Istruzione che dice: «Lo Stato verrà con annui stanziamenti in sussidio dei Comuni, che per l'angustia delle loro entrate o per la poca agiatezza dei loro abitanti, non saranno in grado di sottostare alle spese che questa legge pone a loro carico per l'istruzione elementare (345)». Ma leggi di tal fatta non possono ispirare maggior fiducia di quella che possa ispirare una cattiva compagnia di commedianti coi suoi magnifici cartelloni. Quando le *entrate* dei Comuni sono da credersi sì *anguste* o gli abitanti sì *poco agiati* da farsi luogo agli stanziati sussidj?... Quando il Consiglio di Stato non crede troppo aggravato un Comune che per 25 m. fr. di rendita ne paga da 8 a 9 m. d'imposta: quando non si viene in sussidio di Comuni dove l'imposta sale al 70 per 100, è da presumere che si aspetti che la medesima pareggi almeno la rendita! Se si vuole sinceramente alleviare i Comuni, perché non ristabilire un *maximum*, oltre il quale i contribuenti non possano essere gravati e debba supplire Stato? Se alcuno esamina un po' attentamente le leggi dell'officina Rattazzi e consorti, non tarda a persuadersi, che questi giocolari politici quasi mai adottano un provvedimento liberale e benefico che non sia illusorio, e che di rado avviene che non cerchino di ritogliere con una mano, e spesso con usura, il poco che hanno dato coll'altra. Lanza, con decreto dei 28 gennajo riduceva ad un giorno l'alloggio militare e le spese relative. I semplicioni già plaudivano. Ma quando il buon Ministro, nel successivo luglio, si fece a stabilire la minacciata tariffa, portò il *maximum* dell'alloggio militare a fr. 30, laddove prima era di fr. 4.80; e portò il *minimum* da 10, a 15 centesimi. Per tutti gli altri casi poi, stabili quattro per cento, mentre prima non si pagava né anche il due. Del resto, cresciute tutte le altre spese, e pareggiata la riscossione dei contributi arretrati ad una spietata requisizione di guerra.

È un'antica ingiustizia, che soltanto l'abitudine può rendere indifferente, l'obbligare indistintamente i Comuni alle spese di strade, colle quali non sono in grado di aprire alcuna comunicazione, né colle proprie entrate, né coi magri sussidj accordati loro dal governo. Una legge recente, imposta dal sistema vigente in Lombardia, ha la sembianza di riparare in parte a quella ingiustizia, mentre pone a carico dello Stato le nostre strade provinciali. Ma in primo luogo l'art. 241 della legge comunale dice, che «l'erario nazionale sarà compensato delle spese che fa per le provincie, mediante un adeguato aumento alle contribuzioni dirette»: in guisa che il supposto sollievo non è forse che un pretesto ad imporre una gravezza maggiore: poi vi è l'articolo 7 dell'altra legge dei 23 ottobre dove il governo si riserva di prendere in esame ciascuna delle strade attualmente provinciali per riconoscere se abbiano tali caratteri e tale importanza nell'interesse generale, da meritare di essere conservate fra le nazionali; e per classificare tra le comunali in virtù di leggi speciali, tutte quelle strade in cui non venisse riconosciuta l'esistenza di detti caratteri e tale importanza nell'interesse generale: in guisa che molti Comuni ascriveranno a ventura l'esser lontani da certe strade provinciali.

Era generale il lamento, potente l'ingiustizia, che per tanti anni si andasse pagando l'imposta di predj che nulla *rendevano* e che anzi erano di peso ai proprietari. Quando si osservò nei vigneti un progressivo miglioramento, quando vi poté essere la presunzione, che stante il prezzo elevato dei vini, i proprietari

⁹ Non è improbabile che il progresso delle imposte abbia raggiunto in qualche Comune la *perfezione* cui par che mirino i nostri faccendoni governativi, che è quella di pareggiarle colla rendita. A Sidi, villaggio di 560 abitanti, le somme bilanciate d'ufficio montarono a fr. 2731, tra le quali fr. 2000 per opere pubbliche! Nel limitarmi al 70 per 100 ho inteso parlare dei soli Comuni nei quali io possiedo qualche cosa; ed ho supposto un limite inferiore al vero. A Villanova Forru, per esempio, villaggio di 500 abitanti, le imposte dirette pagate nell'ultimo esercizio sono state di fr. 4450.11: vale a dire di CENTESIMI SETTANTASEI SETTECENTO ED UN MILLESIMO PER OGNI FRANCO DI RENDITA! Aprite in quel comune anche una scuola femminile, con quel decoro che ora si richiede, e l'inteso pareggiamento è forse ottenuto.

ritrarrebbero almeno il quarto del prodotto ordinario, allora venne fuori il Ministero, proponendo il condono dell'*imposta prediale regia* a quei proprietari che ricaverebbero dalle loro vigne meno della quarta parte *in valore* del relativo raccolto medio ordinario. La perizia non doveva incominciarsi prima del 5 settembre e doveva essere ultimata entro lo stesso mese¹⁰. *L'accertamento seguito in epoca posteriore non dava più titolo a buonificazione*. I Sindaci, ma i soli sindaci, dovevano rispondere delle perdite che alcuno fosse per soffrire per la loro negligenza. Gli Intendenti intesero sì bene quella legge a tranelli, che io non conosco un proprietario cui sia stato buonificato un centesimo d'imposta.

Io potrei facilmente dimostrare che tale è il carattere di tutta la nostra legislazione, doppio, gretto, diffidente da che si è preso a considerare il popolo come un partito estraneo anzi ostile, cui convenga tener soggetto, badaluccare, corrompere, mugnere, soverchiare. Mi sarebbe pur facile il dimostrare che nel preteso riordinamento dei nostri Comuni non si è riparato quasi ad alcuno dei lamentati inconvenienti, e si sono serbate fin le anfibologie che avevano dato luogo a tanti dubbj ed arbitrij. Non sono ammessi all'elettorato gli analfabeti *quando resti nel Comune un numero di elettori doppio di quello dei Consiglieri*. *Resti*, quando? dopo esclusi gli analfabeti, o dopo eletti anche i consiglieri?... *Resti nel Comune*. Ha voluto forse dire il legislatore che il prescritto *doppio* deve risultare di elettori residenti nel Comune?... *Nei Comuni dove il numero degli elettori non è doppio di quello dei Consiglieri da eleggersi saranno ammessi all'elettorato altrettanti fra i maggiori imposti, dopo quelli precedentemente contemplati, quanti bastino a compiere il numero suddetto*. In forza di questo articolo, quando il numero degli alfabeti che pagano l'imposta prescritta non è doppio di quello dei Consiglieri, possono essere ammessi gli alfabeti che pagano meno, ed escludere anche essi i maggiori imposti analfabeti?... Molti dubbj si presentano altresì circa i sacerdoti ineleggibili ecc. L'elezione poi dei Sindaci continua ad essere riservata al potere esecutivo anche nei più meschini villaggi, e senza terne od alcun'altra di quelle restrizioni non disdegnate neppure dai Re assoluti, quando vogliono andare meno a tentoni. Tanti Sindaci inetti e tanti altri che hanno finito il loro triennio alle carceri o alle galere, e tantissimi altri che avrebbero meritato di finirvelo, non hanno potuto indurre il Ministero a dimettere o limitare una prerogativa che né egli, né i suoi subalterni possono ordinariamente esercitare, che sopra informazioni prese alla ventura¹¹. Ma a che rindare i difetti di questa legge? Si può invece dimandare ai suoi fautori, dove i Comuni abbiano *realmente* migliorato. Del resto io non mi ho proposto che di eccitare l'attenzione pubblica sulla disperata condizione dei nostri Comuni, e smascherare l'ostinato proposito che nutre il governo, non solo di mantenerli in quello stato, ma di aggravarli d'avvantaggio¹². Io credo di poter passare ormai ad altre considerazioni, che a molti possono sembrare più rilevanti.

Gli uomini che da dieci anni stanno vessando quanti hanno un tratto di terra, una casa, una professione, un mestiere, un fiato di vita, sono gli stessi che mostrano di avere a cuore la libertà e l'indipendenza non solo del Regno, ma di tutta Italia. Ma siffatta impresa quanto è grande, utile, generosa, altrettanto è ardua. Noi abbiamo a superare le gelosie di mezza Europa, partiti e governi che ci osteggiano nella stessa Italia, e un potentato formidabile davanti al quale si arrestò sgomentato l'uomo audacissimo che ci aveva associato alle sue vendette. Negl'indugj che ci consiglia un ordine ineluttabile di cose che doveva fare il Governo? Ristaurare le finanze, coll'adoptare un sistema di bene intese economie¹³: rilevare il popolo di sotto ai pesi che l'opprimono, onde essere in grado di fare gli sforzi che straordinarj avvenimenti possono

10 Le Vendemmie in Sardegna solevano avere principio dopo S. Michele: ma in questi anni, se si vuol raccogliere qualche cosa bisogna vendemmiare verso la metà di settembre. L'intendente deputò un solo perito per questo ed altri sei o sette villaggi, e indugiò a spedirlo fino ai 19 o 20 settembre. La perizia dei vigneti d'un solo villaggio sarebbe bastata trattenerlo fino alla fine del mese, trascorso il quale la legge non dava luogo a buonificazione. Il perito non attraversò quindi i villaggi, che per farsi pagare le spese di trasferta.

11 Il potere esecutivo tenta invano riversare tutta la colpa sui corpi elettorali, perché ei non eleva a sindaci che gli eletti a Consiglieri. Ma prescindendo di tutt'altro, taluno può giovare in qualche modo come Consigliere ed essere pessimo Sindaco: o perciò si vede spesso, che gli elettori scartano moltissimi anche dal Consiglio, da che il governo li vuol porre a capo dell'amministrazione.

12 Ci è l'aumento del decimo cui soggiace la Sardegna pel pari che le Provincie che non pagano forse la metà delle imposte ond'ella è gravata: ci è il minacciato aumento per le spese provinciali delle quali si assume lo Stato: ci sono nuove spese obbligatorie ecc.

13 Tra tutte le economie reputo principalissima la riduzione dell'esercito, nel quale se ne va più di quello che rendano in netto l'imposta prediale, la gabella sulle carni e sulle bevande, le patenti, la carta bollata, i diritti per la vendita di bevande ecc., in somma i maggiori tormenti del popolo. E a chi pare strano, che io parlando d'indipendenza, pensi a ridurre l'esercito, dico che la Svizzera ha soldati numerosi e agguerriti almeno quanto i nostri, senza che li tenga stivati nelle *caserme*, dove apprendono ben altro che l'arte della guerra. E a chi considera l'esercito come una difesa della monarchia, dico, che le truppe nazionali, in questi ultimi tempi, non hanno salvato forse alcun principe...

imporgli: adoperarsi a fare sparire, mercé benefizi equamente ripartiti, le divisioni e gelosie che esistono tra le subnazionalità, dirò così, dello Stato: guardarsi dal provocare il risentimento degli antichi privilegiati, i quali è molto se sopportano in pace l'abolizione dei loro abusivi diritti: ordinare in somma lo Stato in modo, da essere un esempio d'ordine, di libertà, di sapienza civile e di virtù militare.

Gli è stato mai questo il pensiero dei nostri Governanti? Essi si sono condotti seco noi cavillosamente, avaramente, diffidentemente, ostilmente. Le finanze le amministrarono a guisa d'avventati giovinastri esciti di tutela: e per rifornire l'Erario non trovarono mai altro che alienazioni di rendite, balzelli, ed un incameramento d'ogni popolare diritto, compreso quello di lavorare. Nella stessa amministrazione della giustizia non videro che una speculazione finanziaria! Essi non solo alimentarono il malcontento del Clero¹⁴, ma con provvedimenti non reclamati da alcun principio d'opportunità o di giustizia, anzi neppure da alcun interesse¹⁵, fecero sì, che a Savoia partiti ostili esitino tra Svizzera e Francia; Genova ripensi alle sue tradizioni; voci di separazione siensi udite a Nizza; e Sardegna maledica alla *fusion*, e sia disposta a vedere con indifferenza qualunque cambiamento, perché sa, che nulla le può incogliere di peggio della presente amministrazione. Il nostro Governo non è che una copia del governo di luglio. E noi pure siamo in balia d'una mano d'uomini versipelli, simili a coloro che discreditarono in Francia il sistema costituzionale, e furono causa che fosse cacciato in esilio Luigi Filippo. Essi non cercano la loro forza nell'affezione del popolo, ma in tutte le intelligenze venali che conta il paese. A chiunque si prostri agl'idoli del giorno è preparato uno stipendio, un ciondolo, una dignità: e una turba di scrittori prezzolati plaude a tutti gli atti del Potere, e perseguita colle calunnie e cogli scherni i pochi che si sanno serbare indipendenti. Si è pensato a che quasi tutti i regj stipendiati se la passino non solo comportevolmente, ma decorosamente, lussoriosamente; ma non si è pensato, se dopo essersi provveduto al decoro od al lusso di tanti signori, rimanga al contribuente almeno di che vivere stentatamente. Ancora alcuni anni in questo sistema di vessazioni, di scialacquo, e di corruzione; e spenta ogni fede nelle liberali istituzioni, non sarà più possibile anche tra noi che una dittatura militare la quale sarà pur benedetta, se porrà qualche termine a questo sbizzarrire di legulei.

Ma già cotale indifferenza ha invaso la maggior parte del popolo: e i pochi che teniamo per lo Statuto il consideriamo come una teoria, e nulla più. Dopo tanti anni d'illusioni e di disinganni, ormai non sappiamo a quale argomento ricorrere per iscuotere il popolo dalla sua indolenza, per ispirargli un po' di fiducia nell'avvenire. Noi non li possiamo parlare di alcuna delle pompose garanzie di libertà sancite dallo Statuto, la quale non sia stata dismessa, stircchiata, ritorta a suo danno. Forse invocheremo noi le elezioni politiche? Esse sono state violentate, corrotte. Dopo il proclama di Moncalieri, non si è mai cessato di rappresentarci la reazione come certa ove eleggessimo deputati contrari al partito governativo. Forse le elezioni comunali o provinciali? Esse hanno perduto agli occhi del popolo ogni importanza, da che ha riconosciuto, che i suoi eletti nulla possono fare senza il beneplacito dei regj impiegati, e che non v'ha legge cui possano invocare contro i loro arbitri. Forse l'iniziativa parlamentare? Essa è stata così sistematicamente avversata dal Ministero, che i deputati non osano più proporre una legge se non riuniti in forti carovane; ed anche così riuniti, non riescono a superare il periglioso cimento. Forse la libertà della stampa? Essa non ha impedito sequestri, processi, arresti arbitrarij, e la scandalosa soppressione dell'"Italia del Popolo", del "Capricorno", del "Flagello" e di altri giornali. Forse il dritto di petizione? Il Ministero non solo ricusa di provvedere alle petizioni raccomandategli dalle Camere, ma sofistica ordinariamente a tutt'uomo perché non gli sieno neppure raccomandate. Forse la libertà personale? Essa non ha impedito che regj impiegati attentassero impunemente alla vita ed alla libertà dei cittadini ed al

14 Spero di non essere tenuto per clericale, almeno nel senso odioso della parola, se riconosco giustissimi molti lamenti dal Clero. A Sardegna, cosa incredibile, ma pur vera, ci sono stati dei vice-parrochi rimeritati dal Governo con uno stipendio annuale di TRENTANOVE FRANCHI! Ignoro il *minimum* dei presenti stipendi, ma so che a molti non si danno che 200 franchi, ed a rate per lo più scadute da mesi e mesi. In forza delle ultime leggi, quasi tutto il clero è escluso dalle rappresentanze popolari, con danno dello stesso popolo: il sacerdozio non è avuto come indizio di moralità e d'intelligenza per partecipare all'elettorato ecc. ecc.

15 Tali sono le soppressioni dell'Università e della Corte di Appello di Sassari. Per la prima il governo non ispendeva quasi nulla; in quanto alla seconda, la stampa dell'Isola aveva dimostrato, che col sopprimere la sezione di quella Corte, lo Stato veniva ad aggravarsi di maggiori spese. Vessare i popoli per far denari è cosa antica: ma aggravarsi di spese per vessarli è un onore cui pochi possono contrastare ai nostri dominanti.

pudore delle donne¹⁶; che comuni e provincie soggiacessero allo Stato d'Assedio per privati delitti. Forse il veto del parlamento alle proposte di leggi o d'imposte? Il ministero ha fabbricato di suo arbitrio leggi, decreti e regolamenti a centinaia, ed ha imposto, riscosso e speso milioni¹⁷. Ma a che io rimembro abusi sì conti al popolo, e che sono oggetto dei suoi quotidiani lamenti?...

Ora, un popolo così governato può essere forte di quella concordia che rende forti anche i piccioli Stati, può secondare il governo con quello spirito di sacrificio che si richiede, per riuscire in imprese cotanto superiori alle proprie forze? Un tal popolo può avere un buon esercito, ma egli non ne sarà mai la riserva. E dato che favorevoli avvenimenti concedano di colorire i vagheggiati disegni, non si farà opera duratura, se si vorrà continuare nello stesso sistema di governo. Credono forse i nostri uomini di Stato che tanti sieno accorsi sui campi lombardi per versare il sangue e tornarsene alle loro famiglie limosinando, o presi da affezione dinastica o perché si avesse un più grosso gregge da mugnere e da tosare? Casa Savoia non è che una bandiera: l'indipendenza non è che un mezzo di libertà: e ciò che è fabbricato dalle illusioni non tarda ad essere disfatto dal disinganno. Il passato dovrebbe servire di lezione per l'avvenire. Sulla fine del secolo scorso, vennero i Francesi in Italia, gridando indipendenza, libertà, repubblica: il popolo credette, e gli accolse quai liberatori. Ma i fatti non corrisposero alle parole: tornarono i principi spodestati e gli Austriaci promettendo mari e monti: ed anch'essi ebbero le loro ovazioni. Ma l'Austria fece mal governo del popolo, e fu causa che altri, imbalanzito della sua protezione, governasse anche peggio: ed ora una specie di anatema colpisce protettori e protetti. Io non vo' fare dei pronostici sull'avvenire; ma dico, che una libertà al 70 per 100, una libertà, che per mania di far danari, impedisce fino l'accesso ai Tribunali, che fa pagare al popolo ogni suo movimento, una libertà cotale può essere levata a cielo dai parassiti del bilancio e da uomini che vivono nelle regioni della fantasia, ma sarà cordialmente detestata dai moltissimi che devono campare dei rilievi di quest'orgia dello Stato.

E qui sia fine al mio dire. Le mie parole non fieno per trovare eco in Piemonte, perché macchiate d'una specie di peccato d'origine, come tutto ciò che esce di Sardegna: ma eccheggeranno, io ne sono certo, nel cuore di tutti i Sardi, perché la mia voce è voce di popolo, ed è voce di popolo sofferente. Il Governo piemontese, non appena posto piede in Lombardia, pensò a soddisfare ai richiami dei Valtellinesi, condonando ai meno agiati le tasse arretrate di successione, sospendendo il pagamento delle rate non scadute dell'imposta prediale regia ed ordinando la revisione dell'estimo catastale. E noi plaudiamo a quell'atto di equità e di giustizia. Ma la stessa giustizia diventa un'iniquità allorquando non è resa imparzialmente a ciascuno. Colera, critogama, mortalità di bestiame, scarsezza di raccolta non poterono mai indurre il Governo ad una qualche indulgenza inverso di noi. A noi fu negato fino un mezzo di sottrarci alle imposte dei beni erroneamente attribuitici! Un sì impari trattamento proviene egli da odio verso di noi, o da disprezzo delle nostre forze? Ma l'odio genera odio: e l'esempio della Corsica, perduta per le prepotenze dei suoi dominatori, dovrebbe consigliare il Governo piemontese ad usarci dei riguardi

16 La persecuzione mossa contro l'ex-deputato Sanna Sanna direttore della "Gazzetta Popolare", l'assassinio del direttore del "Capricorno", tentato al passeggio da un ufficiale di marina, i riguardi usati all'aggressore e l'espulsione dell'aggresso, tuttoché nato, accasato e laureato nell'Isola, sono fatti che la storia non può dimenticare. Or sono otto mesi, alcune donne volevano querelarsi contro un regio impiegato che aveva attentato al loro pudore. Io le dissuasi, e nel dissuaderle non intesi che far prova della moralità del governo. Denunziai adunque il turpissimo fatto, come il riproduco alla fine, del foglio dei 17 maggio della "Gazzetta Popolare". Un governo morale avrebbe detto all'imputato: O querelati, o via! Invece si dissimulò; e il frugatore delle donne continua a scandalizzare questi luoghi colla sua presenza! Ciò però non toglieva che il Ministro Rattazzi scrivesse in una delle sue circolari: «Il governo del più leale dei Re deve non solo essere: ma altresì parere agli occhi di tutti il più onesto e il più morale dei governi... Epperò tutti i funzionarj pubblici non lasceranno sfuggire alcuna delle occasioni che si affacceranno loro per rendere omaggio alla moralità civile». Cartelloni da teatro!

17 Chi vuol vedere il sofisma spinto fino al ridicolo, legga ciò che scrisse l'avvocato Boggio nella rivista amministrativa di agosto, per giustificare l'abuso che fa il Governo dei pieni poteri accordatigli. Il riordinamento dei Comuni e delle provincie, presentato al Parlamento, avrebbe incontrato sì gravi ostacoli negli interessi e nelle passioni locali, da rendere forse eccessivamente lungo, intricato e pericoloso un compito già di per sé difficilissimo. Bell'elogio del sistema parlamentare! Il governo in dieci anni, non riuscì a far gradire alle nostre compiacentissime Camere alcuno dei cinque progetti di legge presentati sul proposito: dunque deve fare da sé! L'unione della Lombardia è una conseguenza della guerra. L'unione di dritto dev'essere anche di fatto: questa non può non ottenersi senza una pronta e completa assimilazione legislativa e amministrativa. Dunque i pieni poteri devono estendersi a tutto ciò che occorre a rendere feconde le favorevoli risultanze della guerra! Al leggere tanti arzigogoli d'un uomo per altro, meritevolissimo, mi venne in mente quel predicatore, che volendo parlare ad ogni modo della confessione nel giorno di San Giuseppe, cominciò dal dire, che il Santo era un legnajuolo; che attesa la sua pietà, dovette occuparsi in lavorare principalmente arredi di chiesa, come candelieri, cristi, *confessionali*: e così passava a parlare della confessione.

almeno quanto ne ottiene la Provincia di Sondrio. Noi ci serbammo italiani, anche quando fummo abbandonati a noi stessi, anche quando il resto d'Italia serviva, e non sempre malvolentieri, a Tedeschi, Francesi e Inglesi: noi ci vogliamo serbare italiani. Ma si vorrà abusare senza fine di questa specie d'istinto di nazionalità che ci ha guidati sinora, si vorrà che la disperazione apra in Italia un'altra piaga difficilissima ad essere rimarginata?...


Ed ora a voi Sardi, ma principalmente alla generazione che è per occupare il campo che io sono per abbandonare, io dirò con un illustre Italiano: I nostri padroni quanto sono duri d'orecchj, altrettanto sono vaghi di lode. Se voi abbonite di separarvi da popoli che vi amano e che certo non partecipano alle offese che vi recano pochi avventati; «se i Cieli vi contendono di lottare contro la forza, perché almeno non raccontate alla posterità i nostri mali?... Scrivetel! Perseguitate colla verità i vostri persecutori... opprimeteli almeno coll'obbrobrio per tutti i secoli futuri!». Gli uomini che vi disprezzano e vi opprimono possono ben consolarsi a vicenda con larghi stipendj e con venali onori, ma finché durerà in Sardegna una qualche memoria di me, si percorreranno pure i miei scritti, e si vedrà, qual fosse lo stato dei nostri Comuni sotto Intendenti, come Massa e di Cossilla¹⁸; sotto Ministri, come Urbano Rattazzi; e sotto Consiglieri di Stato, come Sappa, Ponza, Spinola, Pernati e Mathieu.

Forru 15 Dicembre 1859.

¹⁸ Desidero che le mie parole di biasimo si riferiscano ai soli fatti da me esposti. Altra volta ho reso omaggio all'intelligenza ed all'operosità del sig. Massa. Io gli desidero tutti gli avanzamenti che merita, ma allo stesso tempo gli desidero una buona dose di circospezione.

GIOVANNI BATTISTA TUVERI

ESAZIONI E COMPULSIONI



SIGNORI!

Se malvolentieri accettai di farmi propugnatore di bagni e di ferrovie, confesserò, che essendo stato eletto a presidente della Commissione sulle rettificazioni Catastali e sulle esazioni e compulsioni (nel mentre abbandonai alla clemenza del Consigliere Serra gli autori del Catasto e i loro complici), ebbi la debolezza di riservarmi la relazione sugli esattori ed i commissarj: ed il feci, sì per trattarsi di materia che m'interessa anche personalmente; e sì perché ad un povero dicitore mio pari niun'altra relazione può tornare così gradita, quanto quella che riguarda argomenti, circa i quali si ha quasi certezza di non avere oppositori¹.

Nel farmi organo dei reclami dei Contribuenti, comincerò dai biglietti di avviso. I contribuenti si lagnano, che siffatti biglietti non indichino singolarmente le quote dovute pei diversi titoli, e che le cifre sieno spesso scritte in modo illeggibile: si lagnano, che non di rado sieno compresi nelle liste dei morosi, senza avere ricevuto i relativi biglietti d'avviso: si lagnano che giammai siasi pensato di provvedere ad un mezzo, onde far constare dell'omessa distribuzione di detti avvisi².

In quanto alla redazione dei biglietti, la Commissione è di parere, che basti nelle autorità un tantino di buona volontà, quanta ne può occorrere per fare una breve Circolare³. Per garantire poi la totale distribuzione dei biglietti, la Commissione propone, che, insieme coi medesimi, si trasmetta all'Amministrazione comunale una copia dei ruoli, e che il Sindaco certifichi di avere ricevuto, il distributore, di avere distribuito i biglietti: ovvero, che i ruoli abbiano un margine, dove, a misura che i contribuenti o quelli che li rappresentano ricevono gli avvisi, pongano a riscontro del relativo articolo la loro sottoscrizione, o sottoscriva per essi il distributore, nel caso non possano sottoscrivere.

Questo non è che uno dei molti espedienti che si potrebbero adottare per garantire i contribuenti dalle vessazioni che soffrono per la cattiva distribuzione dei biglietti. E qui devo soggiungere che ci vorrebbe troppa bonarietà per attribuire a svista o negligenza l'ommissione di tanti avvisi. Io riferirò un fatto già denunziato a questa Direzione delle contribuzioni. Uno dei più ricchi proprietarj del nostro Circondario, vedendosi da più anni, senza avere ricevuto alcun biglietto di avviso, compreso nella lista dei morosi per certi beni da lui posseduti fuori del distretto esattoriale di sua residenza, e temendo che non accadesse la solita cosa anche per l'anno in corso, mandò un suo fidato dall'esattore, onde sapere le quote da pagare ed effettuare il pagamento. Da prima si dovè vagare per trovare quell'esattore, perché vive alternativamente in due comuni. Quando finalmente fu trovato, volse in celia tanta sollecitudine, disse che vi sarebbe del tempo, diè da bere all'inviato ed il congedò. Indi a non molto, l'accennato proprietario, invece dei biglietti di avviso, ricevè quelli dell'alloggio militare⁴. Io potrei dimostrare con molti fatti, che nella distribuzione dei biglietti vi ha spesso della frode, e che certi esattori e commissarj sono nella più cordiale intelligenza riguardo a questa specie di truffa.

Siccome il maggior contingente alle liste dei morosi lo somministrano quelli che possiedono dei beni fuori del loro distretto esattoriale, sia perché riesce più difficile il far capitare gli avvisi a quei con-

1 Quando in un consesso le proposte sono considerate quai temi di chiacchiere, sofisticare, segnalarsi, la quasi certezza è di trovare oppositori anche nelle cose più ovvie. La mia relazione fu fatta stampare, perché tutti si tenessero sull'armi, quasi che io avessi letto cose strane e non mai udite: e fin l'alloggio militare ebbe i suoi oratori ed undici Consiglieri in favore, tra i quali non pochi dei così detti liberali.

2 I biglietti continuano sempre ad essere distribuiti a caso. A Sardara il Commissario aveva una nota di oltre a 300 morosi dei quali nessuno sapeva dargli notizia. Pel mio Comune io ho ricevuto in quest'anno oltre a cinquanta biglietti, i quali non si sono potuti distribuire per essere errati i nomi. Accenno un nuovo abuso. Da qualche tempo si è adottata la *pratica* di vietare ai Commissarj l'esazione del dritto d'interpellanza da quelli che pagano entro i tre giorni da che fu intimato l'alloggio militare. Per non perdere pertanto l'interpellanza, i Commissarj lasciano d'intimare l'alloggio!

3 Si aggiunga: e per farla eseguire: giacché il Governatore Mathieu lesse al Consiglio una Circolare di cui s'ignora l'esistenza. Egli si avvisava di avermi colto in fallo!

4 L'Esattore che qui accenno, sebbene famoso per truffe, e noto alla Direzione dei contributi come un truffatore, ha avuto in quest'anno una specie d'avanzamento. Dicono che la sua impunità sia dovuta ad un Magistrato, di cui era quattero, o che so io.

tribuenti, sia perché ordinariamente riesce più difficile ai medesimi il fare i pagamenti, la Commissione propone, che gli Esattori sieno incaricati di esigere dai residenti del loro distretto anche i contributi che essi devono pagare pei beni che possiedono altrove. Può darsi che questa proposta appaja a qualcuno un impossibile amministrativo, ma io non ci veggio né impossibilità, né disordine e né manco difficoltà: mentre basta che gli esattori s'incarichino a vicenda delle accennate riscossioni, e che gl'incaricati delle medesime dieno conto della loro gestione ai rispettivi loro committenti. Aggiungerò pure che la nostra proposta non ha nulla di nuovo, da che non è che un *fac-simile* di ciò che si pratica tra gli esattori ed i commissarj, colla sola differenza che essa tende a facilitare i pagamenti ed a diminuire le vessazioni⁵.

Alla cattiva distribuzione dei biglietti succedono gl'incagli che pongono gli esattori al pagamento dei contributi. Altri ricusano di accettare il pagamento a rate; altri non risiedono nel capo-luogo distrettuale; altri neppure nel loro distretto; altri non hanno residenza fissa; altri lasciano di fare le visite periodiche prescritte dalla legge; altri le fanno in modo, che non si sa del loro arrivo, se non dopo che sono partiti. Gravi disordini sono questi, i quali, incagliando i pagamenti, finiscono coll'ingrossare le fila dei contribuenti morosi⁶.

La residenza è prescritta, tra noi dall'art. 15 del Regolamento 27 dicembre 1821, dove si legge, che gli esattori sono in obbligo di avere la continua residenza nel capo-luogo del distretto, e che non se ne possono assentare senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 22 del Regio Editto dei 27 dicembre 1821, tranne che si tratti di un'assenza non maggiore di quindici giorni, nel qual caso basta il permesso dell'Intendente generale e provinciale. La facoltà di accordare tali permessi è ora attribuita al Direttore delle Contribuzioni ed all'Azienda Generale delle Finanze. L'art. 20 poi del citato Regolamento vuole, che gli esattori si portino una volta ogni trimestre in ciascun Comune, e che ne rendano avvisati gli abitanti cinque giorni prima. La Legge adunque avendo provveduto all'obbligo della residenza e delle visite, non occorre alla Commissione che di esporre il desiderio che sieno meglio circoscritti i distretti esattoriali dell'Isola. Riguardo al resto, potrebbe ripetersi che basta un tantino di buona volontà, quanta ne occorre per iscrivere una Circolare, ed anteporre le giuste esigenze di migliaia di contribuenti alle agiatezze di qualche impiegato. Ma anche di ciò noi abbiamo motivo a dubitare. Dopo l'irruzione principalmente di tanti esattori continentali, è quasi impossibile che si venga alla barbara risoluzione di confinare certi signorini in umili villaggi, dove forse troverebbero buono appena il danaro. Questa parzialità appare più scandalosa, se si riflette al niun riguardo che per ragione di clima, si ha, per esempio, agl'impiegati giudiziarij. Altro lamento dei contribuenti è, che molti esattori, dopo essersi trascurata la compilazione dei ruoli, onde mettersi al corrente, mandino quasi contemporaneamente i biglietti di avviso e quelli d'alloggio militare⁷. Poiché i contribuenti, tranne qualche eccezione, non sono obbligati a pagare le imposte, che a rate maturate, ne viene che non possano essere compresi tra i morosi pel totale del debito, se non decorso un anno a datare dagli avvisi⁸.

Passo ad accennare una truffa, di cui per altro gli esattori ed i commissarj non hanno certamente l'esclusiva: e consiste nell'esigere una somma maggiore di quella degli avvisi e delle quitanze, valendosi, massime coi rustici, della loro ignoranza, e della confusione che ha cagionato fra noi l'introduzione del sistema decimale. Circa un tale abuso, la Commissione nulla propone, perché si tratta d'un caso già previsto dalle leggi. Ma qui ricorre alla mente il noto verso di Dante... E in conferma, dirò d'un fatto

5 Su tal proposito io m'ebbi contrario quasi tutto il Consiglio. Quanto è ristretto per molti il campo delle cose possibili!

6 *Sicut erat!*

7 Se molti Comuni devono i contributi da più anni, deriva dalle lungaggini del così detto Catasto, dalla negligenza nel compilarsi ed approvarsi i ruoli, ma più dallo spesso mutare di esattori specialmente continentali.

8 Nella discussione io allegai il fatto avvenuto in quei giorni al negoziante F al quale fu intimato l'alloggio militare alcuni giorni dopo di essere stato esecutato (*impiccato, condannato, processato*). Ma il presidente m'interruppe, quasi che io stessi uscendo di questione! L'abuso di spedire l'alloggio militare pel totale del debito, prima che spiri l'anno, continua. I Capi dell'Amministrazione, che ormai non so come nominare, dopo avere autorizzato l'esazione delle somme portate dai ruoli, a rate maturate, in capo a pochi mesi, approvano le liste dei morosi presentate loro dagli esattori! Si dice, che i contributi che si esigono così a precipizio sono di esercizj già scaduti, e che operando diversamente l'esazione non potrebbe mai portarsi al corrente. Ma in primo luogo la parola almeno della legge non vieta che si esigano contemporaneamente le rate di più esercizj: poi è da considerare, che siccome la legge vieta di pagare qualunque somma prima di ricevere i biglietti di avviso, un contribuente non si può dire in mora se non dalla data degli stessi biglietti. Perciò gli Esattori omettono la data o ne esprimono una falsa!

accaduto a me stesso. Saranno dieci anni, lasciai dieci scudi nuovi alla mia vignajuola perché pagasse a certo esattore un contributo di L. 47 e 54 e l'avvertii, che le sarebbe restituito circa mezzo scudo. Ma quell'esattore si ritenne tutti i dieci scudi: e dicendo alla donna che pretendeva il resto, che non erano affari da femmette, le diede una quitanza di fr. 47 e 54 e la mandò via. Avendo parlato con altri dell'occorso, mi fu dato di trovare altri diciotto contribuenti ai quali l'esattore aveva fatto lo stesso gioco⁹. Feci causa comune con loro e scrissi un ricorso. Io non so se avremo un favorevole provvedimento: ma posso assicurarvi, che la pratica è tuttora in ritardo. E cito fatti miei, non per vanità, ché non ci può esser vanità nell'esser pelato, ma perché riflettiate, che se cotai ladri rubano a me, che posso dire qualche parola, cosa non saranno per fare coi poveri rustici, i quali non possono difendere alcun loro dritto, se non dandosi al disperato partito di gittarsi, per così esprimermi, dalla padella nelle bragie?

Altro pretesto di concussioni è la variazione dei numeri degli articoli dei ruoli. Il contribuente ha un bel mostrare la sua quitanza, ha un bel dire che non ha avuto mai che un avviso, che la somma indicata nella bolletta d'alloggio militare è la stessa stessima di quella indicata nella quitanza dell'esattore... se i numeri degli articoli discordano, bisogna tornare a pagare o soggiacere all'esecuzione.

Vengo ad una concussione in massa, non solo tollerata, ma autorizzata dalle Autorità amministrative a tutta salvaguardia e beneficio degli esattori falliti. Quando alcuno di tali esattori è chiamato a rendere conto, presenta in discarico un fascio di liste di morosi di otto, quindici, venti anni addietro, sicché non solo pareggi il carico, ma non di rado risulti anche in credito. Invano l'art. 29 del Regolamento del 1° maggio 1824 stabilisce, che gli esattori debbano porre le somme che ricevono dai contribuenti sempre a discarico dell'esercizio più antico: invano l'art. 2408 del Codice civile dichiara prescritto, col decorso di cinque anni, tutto ciò che è pagabile ad anno od a termini periodici più brevi: i capi amministrativi appongono a quelle liste uno dei loro decreti da turetto, e le liste passano. Io non so se tra le migliaia d'editti, carte, pregoni, decreti, leggi, regolamenti vi sia qualche disposizione che faccia eccezione al citato articolo: ma ho ragione a dubitarne da ciò, che essendo venuto da me nel 1856 un commissario chiedendomi non so che arretrati d'un mio zio pel 1849, ed avendogli io detto che non gli darei un soldo, sì per avere molte quitanze posteriori, e sì per essere prescritta l'azione, passò via, e non mi molestò più. Io ho conosciuto già due esattori del mio distretto liquidare i loro conti con lunghe liste di morosi: e so, che ad uno dei commissarj per quelle liste furono prodotte nella sola Villanova Forru oltre a quaranta quitanze di somme supposte per arretrate. Ma che importa? Se molti conservano le quitanze, molti pure le smarriscono: e ad ogni modo si ha il vantaggio di tirare in lungo e di sgravare sugli altri una parte del debito.

Io amo supporre che tali disordini non sieno per rinnovarsi sotto la presente Amministrazione¹⁰. Però mi duole il dire, che è tuttodì autorizzata una compulsione che io tengo per una vera concussione. E mi spiego. I contratti di censo erano stipulati in Sardegna secondo il dritto canonico, giusta il quale era vietato l'aumentar la pensione sotto pretesto di spese d'esazione. A tal patto investivano i loro denari tutti i capi ecclesiastici dell'Isola. Per l'esazione si servivano d'un procuratore che si recava annualmente nelle residenze dei censuari: qualunque contestazione in proposito era portata davanti i Tribunali ordinarj. Uscita la legge sul Riordinamento del Contributo prediale, accordavano spontaneamente anche a ritenuta del decimo.

Ma succeduto il Demanio alle sopresse Corporazioni religiose, negò la ritenuta, accordata dalla Legge in compenso dei contributi: forzò i censuarj a pagar le pensioni a mani degl'Insinuatori, vessò i morosi con cinque giorni d'alloggio militare, con ispeze di trasferta ed altre, quasiché per la mutazione della persona del censualista, fosse cambiata la natura del contratto e fossero potuti divenire più gravi gli oneri dei censuari! Tutti questi arbitrij si consumano dai commissarj, a sollicitazione degl'impiegati finanziari e coll'approvazione dei Capi amministrativi che decretano le liste dei censuari o livellarj morosi, ad onta dei primissimi elementi di dritto¹¹. Qui pure non sarà inutile l'accennare, che avendo io ereditata una

⁹ L'Esattore cui si allude, non ostanti le sue concussioni, non ostanti le sue liste di supposti morosi ecc. finì con un fallimento di più migliaia di scudi. È inutile il soggiungere che non gli fu torto un capello. Regola generale: Chi ha avuto ha avuto.

¹⁰ I disordini si rinnovarono. Taluni pensarono più ad ottenere da me quel complimento... che a meritarlo...

¹¹ Un Clericj, ricevitore demaniale, che ora si trova a San Pancrazio per affari di famiglia, avvertiva più volte in quest'anno nella "Gazzetta Popolare", tutti indistintamente i debitori verso la Cassa ecclesiastica, per canoni, censi, pensioni, annualità, prestazioni di ogni genere, interessi, capitali, fitti terreni e simili, di essere in corso di approvazione le liste di compulsione militare, onde sollecitarli al pagamento. Io avrei lodato l'avvertimento, se alcuna legge autorizzasse o potesse autorizzare il Governo a riscuotere le accennate annualità coi mezzi fiscali (parlo

piccola annualità censitica verso i Carmelitani di Mogoro, venne da me un commissario, chiedendomi la pensione con un corredo tale di spese di compulsione che quasi era più la giunta che la derrata. Gli risposi, che in quanto alla pensione era pronto a dargliela, come soleva darla al frate procuratore, ma che di alloggio militare, spese di trasferta e simili io non ne capiva punto: e mi studiai di illuminarlo. Siccome però anch'egli cercava di trarmi dalle sue col dimostrarci che le sue carte erano in regola, gli risposi che se credeva quelle istruzioni superiori ad ogni legge, passasse pure all'esecuzione, ma che in tal caso io non avrei potuto fare a meno di querelarmi di concussione contro di lui e contro chi l'aveva mandato. Dopo altre venute ed andate, si finì coll'accettare la pensione, diminuita inoltre della ritenuta da me pretesa. Ma ignoro se a molti altri sia toccata un'egual sorte.

Mercé cotali angherie gli Agenti governativi sono giunti a far rimpiangere a tutti i livellari e censuari dell'Isola l'amministrazione dei frati. E questo, in un Governo nemico dei frati, è veramente un saggio di avvedutezza politica!

Avete veduto, che senza tener conto dell'impossibilità in cui si trovano spesso i contribuenti di pagare puntualmente le imposte, molte altre cause, indipendenti da loro, bastano a costituirli fra i morosi. Questo stato di cose avrebbe dovuto suggerire al Governo di ridurre le spese di compulsione alla somma strettamente necessaria ad indennizzare lo Stato delle perdite e delle spese che deve subire pei ritardati pagamenti. Tale era il voto del popolo: tale il voto dei suoi rappresentanti.

Dopo un'aspettazione di più anni, la montagna partorì il sorcio, cioè il Regolamento dei 28 gennaio 1859, emanato dal Ministro Lanza, durante l'abuso dei pieni poteri¹². Ei basta scorrere quel Regolamento per convincersi, come non si sarebbe potuto rispondere ai voti del popolo e della Camera con un disprezzo più cinico.

Lanza non solo migliorò, ma peggiorò infinitamente l'antica legislazione, siccome desumerete dal breve confronto che sono per fare. L'unico suo pensiero pare che fosse quello di rendere più frequenti le esecuzioni, e d'impinguare i commissari alle spalle dei poveri contribuenti¹³.

Nelle provincie del Continente l'alloggio militare durava cinque giorni: Lanza lo ridusse ad uno. Secondo la tariffa stabilita nel regio Biglietto dei 15 maggio 1822, il *maximum* era di 6 fr. Lanza lo portò a 30 fr. In somma «dall'esame di questo Regolamento, dice il Deputato Brunet in una sua Relazione alla Camera, sia nel complesso, sia nelle parti, pare che non solo non venne soddisfatto un giusto desiderio manifestato dalla Camera di rendere meno gravosa la riscossione dei tributi, ma invece sostanzialmente risultò gravata la condizione dei contribuenti morosi». Queste cose diceva quel deputato riguardo agli Stati Sardi del continente. Ora parlerò io riguardo alla Sardegna.

Secondo l'art. 40 del Regolamento del 1° maggio 1824, gl'Intendenti negli ultimi giorni di ciascun trimestre, dovevano rendere avvisati i contribuenti, che non pagando nei dieci giorni successivi alla scadenza del trimestre in corso, sarebbero sottoposti all'alloggio militare. Quell'avviso serviva ad avvertire i contribuenti dell'imminente pericolo ed induceva molti a pagare le dovute imposte. Lanza abolì quella disposizione.

Secondo l'art. 41, spirati i dieci giorni, l'esattore doveva rimettere lo stato dei morosi all'Amministrazione locale. Essa confrontava il detto stato coi quinterneti, e vidimatolo, lo trasmetteva all'Intendente. Era quello un provvedimento opportunissimo per correggere gli errori nei quali fosse caduto l'Esattore. Lanza lo tolse, e stabilì, che le liste dei morosi si trasmettano al Sindaco, quando sono già approvate dall'Intendente, ed al solo effetto di pubblicarle. Secondo l'Appendice dei 21 gennaio 1827 l'alloggio militare era del tre per cento: Lanza lo portò al quattro. Nella tabella annessa alla citata Appendice, il *minimum* dell'alloggio militare era di 10 centesimi, e si dava inoltre facoltà a gl'Intendenti di ridurlo alla metà. Lanza tolse loro

delle annualità stipulate prima dell'abolizione degli ordini religiosi): ma ad una siffatta legge ostano i patti passati tra gli antichi debitori e i creditori, la legislazione vigente in quei tempi ed il principio della non-retro attività. Odo che la compulsione ebbe luogo, ed anche per prestazioni prescritte. *Unus altero peior!* Ma possibile che tanti soffrano in pace cotali concussioni!

12 L'accennato Regolamento non uscì durante la dittatura legislativa arrogata dalla ditta Rattazzi, siccome io scriveva. Ma quando il potere esecutivo si crede in dritto di statuire di un suo arbitrio su cose che riguardano sì dappresso la libertà dei cittadini, io non so che mai non si creda egli in dritto di fare in mezzo di decreti e regolamenti. Altro che le bazzecole di cui occupa sì spesso il Parlamento!

13 Un commissario mi confessò di aver guadagnato nel 1860 da tre mila e cinquento franchi. Ma un altro impiegato amministrativo mi disse, che i proventi d'un altro commissario andarono a seimila e cinquecento franchi.

questa facoltà e crebbe il *minimum* di un terzo. Il *maximum* poi portò da fr. 4,80 a 30 fr.

Prima l'alloggio militare durava per tre giorni, e dopo spirati i medesimi, i contribuenti avevano una dilazione di altri dieci giorni che gl'Intendenti potevano anche prolungare, da che i commissarj per procedere agli atti esecutivi avevano bisogno d'un nuovo ordine. Ma al presente, per essere autorizzati gli atti coattivi basta una nota che dall'Esattore passa al Direttore delle contribuzioni dirette, e da questi all'Intendente, che vi appone il suo *visto* e la trasmette ad un commissario. Ricevuta una tal nota, i Contribuenti sono abbandonati anima e corpo al commissario. Intimato che egli abbia l'alloggio, se non pagano nei successivi tre giorni, presenti sieno od assenti, *deve procedere*, sono parole di Lanza, *all'immediato pignoramento dei mobili, oggetti, crediti o frutti dei debitori renitenti*.

Ho detto, che i contribuenti, intimato l'alloggio, hanno tre giorni da pagare: ma il buon Lanza non crede potersi ammettere anche quella dilazione senza qualche restrizione. All'art. 40 infatti è stabilito, che se vi ha pericolo che i mobili possano essere trafugati, il commissario, previo permesso dell'Intendente, o del Giudice, o del Sindaco, deve contemporaneamente intimare l'alloggio ed eseguire. Questo non è un provvedimento introdotto dal Lanza in contemplazione dei soli poveri, ma anche di chiunque sia avuto in uggia dal Sindaco o dal commissario.

Secondo l'art. 10 della citata Appendice, se il debito era minore di fr. 3,84, l'Intendente era autorizzato a diminuire i dritti ed anche ad impedire gli atti esecutivi, oppure a differirli, finché in una data località se ne potessero eseguire tanti da assicurare al commissario una sufficiente indennità, senza aggravare di molto i debitori. E Lanza tolse anche quel temperamento!

Vediamo però se il Lanza può essere accusato di grettezza verso i commissarj. Oltre avere introdotto nuove formalità negli atti esecutivi, ha accresciuto tutti gli antichi dritti. L'indennità di trasferta la portò al quadruplo: l'ingiunzione da 63 centesimi a due franchi: gli atti di pignoramento da 95 centesimi a due franchi e cinquanta, senza contare la carta bollata e la scritturazione, eccedente le prime quattro facciate. Egli ha largheggiato pure coi servienti, coi testi, coi guardiani degli oggetti sequestrati. Ed è tale l'effetto delle formalità e delle spese da lui introdotte, che un commissario che conosce un poco il suo mestiere, senza esagerare molto i calcoli, può talora far pagare al debitore di pochi centesimi una cinquantina di franchi.

Quasi che però la legge non fosse abbastanza gravosa si tollerò dalle Autorità amministrative che i commissari aggravassero d'avvantaggio la condizione dei contribuenti. L'articolo 4 del Regio decreto dei 9 luglio 1859 stabiliva, che *s'intendessero dovuti secondo le precedenti norme e tariffe i dritti di compulsione e di esecuzione dipendenti da atti seguiti anteriormente al 10 agosto di detto anno*. Questo non impedì che i commissarj ponessero in esecuzione la tariffa Lanza anche per arretrati pei quali era stato intimato l'alloggio militare prima dei 10 agosto.

Al num. 4 della Tariffa Lanza si legge, che quando nello stesso giorno e nello stesso Comune vengano escussi più debitori, i quali paghino il debito prima della redazione del verbale di pignoramento, il dritto sia ridotto da due franchi alla metà. Nondimeno molti Commissarj esigono indistintamente due franchi, e dicono di essere autorizzati a tal concussione dai loro superiori. Vogliono le Autorità lavarsi le mani di questa brutta faccenda? Ordinino un'inchiesta, e facciano restituire il mal tolto¹⁴.

Siccome d'altronde il Lanza temeva che si potessero trovare dei commissarj alquanto restii a secondarlo, pensò pure a stimolare lo zelo di quegli impiegati. Se un commissario non intima l'alloggio militare, entro tre giorni dacché ha ricevuto le liste di proscrizione, sospensione: se ricade nello stesso peccato, sospensione ed anche destituzione: se indugia gli atti esecutivi oltre otto giorni o sospende le commessegli operazioni, revoca, sospensione, destituzione. Insomma per quanto riguarda ad organizzare una riscossione pronta, dispendiosa, spietata, Lanza ha provveduto a tutto.

Ma vedete di grazia se abbia posto mente all'assurdo, che lo Stato imponga l'alloggio militare pei contributi dovuti al Comune od alla Provincia, e quel che è peggio, si approprii il prodotto di quelle compulsioni? Vedete se abbia pensato a che le esazioni si facciano in tempo alquanto opportuno pei contribuenti? In questo stesso anno il Ministero ordinò, che non si desse alcuna dilazione oltre il 31 luglio:

¹⁴ L'inchiesta si sarebbe potuta affidare ai Sindaci, ai quali non occorrerebbe che di pubblicare un avviso. Ma nulla si fece: e le Autorità *si lavarono le mani di quella brutta faccenda*.

laddove ritardando l'esazione di un solo mese, avrebbe potuto evitare molte vessazioni e molte lacrime¹⁵.

In quanto all'*alloggio militare* si può chiedere se sia una multa che meriti di essere conservata. Essa pare che ripeta la sua denominazione dall'antico uso di fare stare un soldato in casa del contribuente moroso ed a sue spese fino al pagamento del debito. Prima della riforma dell'anno scorso, chi intimava l'alloggio militare in Terraferma era un garzone dell'Ufficio: ed ora, tanto colà che in Sardegna, sono gli stessi commissarj. La denominazione pertanto di questa multa è adesso un anacronismo. Il prodotto della medesima si soleva presumere per le antiche provincie di fr. 45 m. somma invero insignificante, perché si voglia ottenere a prezzo di tante vessazioni! Né so che ora sia per dare molto di più: giacché secondo l'antico sistema, il soldato non aveva che mezzo scudo al giorno, mentre il Commissario può al presente conseguire i tre quinti del prodotto dell'alloggio militare. Siffatta multa però ha questo di comune colla tassa di successione, che cresce in ragione della calamità del popolo, giacché l'una cresce pei cattivi raccolti, l'altra per la mortalità.

D'altronde se si considera come una pena, è un'ingiustizia perché colpisce un'ommissione che ordinariamente proviene da impotenza: se si considera come un'indennità delle perdite che subisce il governo, è una enormissima usura. La Commissione adunque propone che venga abolito l'alloggio militare, o che il medesimo, comunque denominato, sia proporzionato alle spese che subisce il governo pel ritardato pagamento dei contribuiti. L'ingiunzione ai contribuenti di pagare entro un dato termine potrebbero farla l'uscieri mandamentale od il comunale per 25 o 30 centesimi¹⁶.

Mi resta a parlare delle condizioni che si richiedono per essere ammessi ai posti di commissario o d'esattore: ma per non annojarvi di più, non farò che dar cenno delle malleverie e degli esami. Secondo l'art. 5 del Regolamento del 27 dicembre 1821 si ammetteva per gli esattori una cauzione di beni stabili eguale al quarto delle riscossioni. Ora non si ammettono siffatte cauzioni, né per gli esattori, né pei commissarj. Questi devono prestare una malleveria di fr. 1200 in contanti od in corrispondente rendita sul debito pubblico. La commissione è di parere, che un tal requisito equivalga ad una indiretta esclusione dei Sardi anche da questi umili posti, e propone che sia riammessa la malleveria in instabili, la quale garantisce quanto qualunque altra gl'interessi dello Stato e non obbliga gli aspiranti a darsi in braccio degli usuraj. In quanto agli esami, Lanza, tra le altre cose, ha stabilito, che quelli che aspirano al posto di commissarj abbiano non so che tintura di filosofia e di rettorica. Questo requisito potrebbe escludere qualche aspirante onesto, risponsale e sufficientemente idoneo perché mancante di nozioni che a nulla montano per la carriera che egli vuole intraprendere. Ed invero, che ha da fare un commissario principalmente della rettorica, ossia dell'arte d'istruire, commuovere e persuadere? Si può dire invece che egli non abbisogni neppure di lingua. La sua sola presenza dice abbastanza ciò che ei si vuole: O la borsa o la roba!

La Commissione, senza recedere da alcuno dei voti emessi nel corso della Relazione, si limita alle seguenti proposte:

1°. Che sia provveduto a che i contribuenti sieno garantiti dalle vessazioni cui vanno soggetti per non avere ricevuto i biglietti d'avviso.

2°. Che gli esattori sieno incaricati di riscuotere dai residenti del loro distretto, le imposte che i medesimi hanno da pagare pei beni posseduti altrove.

3°. Che i Consigli comunali debbano essere invitati ad emettere il loro voto circa il tempo più opportuno alle esazioni pei rispettivi loro comuni¹⁷.

4°. Che non si possa procedere alla formazione delle liste dei morosi, se non decorsi i termini stabiliti dalla Legge pei diversi pagamenti, a cominciare dalla data della distribuzione dei biglietti d'avviso¹⁸.

5°. Che le liste dei morosi, prima di essere sottoposte all'Autorità amministrativa, siano trasmesse

15 Il 31 luglio fu stabilito dall'Autorità amministrativa dell'Isola: ma il Ministero aveva stabilito il 31 giugno, proprio il tempo in cui il proprietario si trova stremo di tutto!

16 All'obbiezione, che tolto l'alloggio militare, i contribuenti non pagherebbero, risposi e rispondo, che ciò che forza al pagamento non è il timore di soggiacere al pagamento del 4 p. 100, ma quello dell'esecuzione.

17 La Commissione intendeva parlare delle esazioni di contribuiti arretrati. Ci ha dei Commissarj che indugiano le loro escursioni fino al tempo in cui possono prevedere che i contribuenti siano al verde. Altri se ne vanno nei villaggi abbandonati alle loro vessazioni nei giorni di maggior solennità, prendendo diletto di funestare colla loro presenza la popolare esultanza ecc. ecc.

18 Su tal riguardo ci è la legge, e non occorre che di querelarsi.

all'Ufficio comunale per essere esaminate e pubblicate¹⁹.

6°. Che l'alloggio militare sia abolito, e che l'esecuzione sia preceduta da una semplice ingiunzione da farsi dall'usciera comunale o dall'usciera mandamentale.

7°. Che le spese di compulsione sieno ridotte alla somma strettamente necessaria per compellere al pagamento i debitori morosi.

8°. Che tra l'ingiunzione e l'esecuzione trascorra per lo meno uno spazio di quindici giorni.

9°. Che i contribuenti, per cura del Sindaco, sieno avvisati cinque giorni prima della venuta degli esattori e dei commissarij²⁰.

10°. Che siano ammesse le malleverie in istabili tanto per gli Esattori che per i Commissarij.


11°. Che i Capi-luoghi dei distretti esattoriali sieno quanto più si può centrali, e che gli esattori sieno obbligati a risiedervi.

19 In quest'anno non mi furono trasmesse né anche dopo l'approvazione dell'Intendente, come prescrive l'art. 33 del Regolamento Lanza.

20 Il Governatore s'oppose ostinatamente a che si deliberasse che contribuenti sieno avvisati della venuta dei Commissarij, sul timore che i debitori trafughino un tutto. Feci osservare, che la maggior parte dei contribuenti possiede degli stabili, e che per ovviare il pericolo dei temuti trafugamenti, converrebbe eseguire tutti i morosi d'un tratto, anzi omettere la notificazione dell'alloggio militare. In quanto agli Esattori, è di legge che debbano annunziare la loro venuta.

GIOVANNI BATTISTA TUVERI

LA QUESTIONE BARRACELLARE



AI LETTORI

La questione barracellare viene alla luce un anno incirca da che fu scritta ed annunciata, perché l'editore non potè raggranellar prima, fra i seicentomila abitanti dell'isola, le sottoscrizioni che si richiedevano per le spese della stampa! E questo sia un altro saggio dell'inconaggiamento che danno i Sardi a chi prende a patrocinar i loro interessi. Quindi i novantanove per cento tra i nostri letterati non pensano che a se stessi: e pare che non la pensino male... in quanto a me, credo di far molto, quando invece di adoperarmi ad entrare tra gli scorticatori, me ne sto tra gli scorticati.

ORIGINE E VICENDE DEL BARRACELLATO

La parola *barracello*, che a molti pare una strana parola può derivare, o dallo spagnuolo *barrachel*, o dal latino *baricellus*, o dall'italiano *barigello*.

Lungo sarebbe l'indagare i significati della parola barigello o bargello. Al mio assunto basterà l'accennare, che il Bargello occupava nella repubblica fiorentina uno dei tre primarj uffizi che solevano conferirsi a forestieri; che egli ed i suoi armati erano incaricati della sicurezza interna dello Stato; e che talora esercitavano un potere discrezionale il più illimitato¹.

Al Barracellato si suole attribuire un'antichità che forse non ha. Quel che è antichissimo in Sardegna è il principio, che niuno sia in facoltà di lasciare incustodite le sue proprietà, e che i danneggiati debbano essere indennizzati. Quest'indennità, secondo il Codice della Repubblica sassarese², era garantita dallo Stato. Nella Carta di Mariano IV era imposta una multa ai proprietarj che lasciassero le loro vigne senza custodia³. Nella *Carta de logu* di Eleonora, si ordinava, che in ciascun Comune vi fosse un certo numero di Giurati, da scegliersi fra le persone più repute. Era uffizio loro lo scoprire i delitti e l'arrestare i delinquenti. La loro negligenza era punita con una multa di venti soldi. Inoltre soggiacevano insieme col Comune alla pena pecuniaria stabilita pel delitto ed al rifacimento dei furti e dei danni⁴. Nel capitolo 23 del titolo 8 delle Leggi e prammatiche raccolte da Francesco Vico, sotto il regno di Filippo III, s'imponessa l'obbligo ai Baroni, Ufficiali di giustizia ecc. sotto pena di risarcire i furti ed i danni, di dividere i rispettivi loro territori in distretti, e di preporre alla custodia di ciascun distretto un pastore od altra persona ivi residente, la quale procurasse di impedire i delitti e di scoprire i delinquenti. Da queste ed altre prescrizioni che potrei allegare è facile l'inferire, come gli elementi, dirò così dell'istituzione che poscia ebbe nome di Barracellato, si trovino nei monumenti più antichi della sarda legislazione: anzi è da presumere, che stante la deferenza che si aveva un tempo alle abitudini del popolo, i nostri legislatori non facessero che inserire tra le leggi scritte ciò che già esisteva nel dritto consuetudinario. Dubito però che il Barracellato propriamente detto sia di molto anteriore alla metà del secolo decimo settimo. Non parmi infatti, che siami occorsa parola di barracelli o negli Statuti della Repubblica Sassarese, o nella *Carta de logu*, o nella citata raccolta del Vico, od in quella che Giovanni Dexart fece degli atti del nostro Parlamento, benché quelle raccolte possano riferirsi agli anni 1633 e 1642. Il Vico, nei suoi commenti al capitolo 8 del titolo 44 delle Leggi e Prammatiche, scrive, che la custodia dei beni rurali era in quel tempo affidata a *saltuarj* o *campari*, che dei medesimi, altri erano pubblici, altri privati: e che i pubblici, dove venivano eletti dal popolo, dove dai giudici locali. Nel testo poi si parla di *vidatonargios*, *pedrargios*, *saltarios*, non mai di barracelli. Gli è certo però, che le compagnie barracellari esistevano, prima del 1662: mentre il nostro dotto giureconsulto Pietro Quesada Pilo, nella 22a delle sue dissertazioni quotidiane sostiene, che allo stipendio dei barracelli erano soggetti anche i nobili e gli altri esenti, per trattarsi d'un pagamento che non andava all'erario, ma che era destinato alla custodia dei beni ed alla sicurezza delle vie. Dallo stesso luogo si deduce, che l'elezione dei barracelli si faceva dal popolo, e che ciascuno doveva sottostare al voto della maggioranza⁵. Nella collezione delle leggi sardo-piemontesi, fatta dal Sanna-Lecca, e che va fino

1 G. Villani, *Cronica*, L. 9, C. 76.

2 Manno, *St. di Sardegna*, L. 8, Anni 1294-1296.

3 Cap. 146 della *Carta de logu*.

4 *Carta de logu* Cap. 16, 6, 7, ecc. La multa non era leggera ove si abbia riguardo ad altri luoghi dello stesso codice. Il taglio d'un orecchio si poteva evitare col pagamento di lire 25: e così l'essere scopato. Al notajo per uno stromento pubblico era fissato il salario di un soldo e quattro denari, se lo avesse fatto in sua casa: *et foras desso buttega sua, intro imperò desso terra, soddos duos*. I cavalli della milizia non dovevano valere meno di dieci lire. In tempi posteriori, il legislatore lagnandosi della carestia del bestiame, dice che il prezzo d'una copia di buoi da venti, era salito a sessanta e settanta lire. *Leyes y pragmáticas reales del Reyno de Sardena* cap. 4, tit. 44.

5 Sul principiare del secolo 19 il Clero sardo si agitò non poco per andare esente dalla tassa barracellare. Ma il Governo coadiuvato special-

al 1774, non si fa menzione di barracelli che tre volte, e per incidenza; a proposito cioè della custodia delle carceri, dei seminati, dei monti granatici e delle vacche *manalite*. Ma dalla venuta della famiglia reale nell'Isola, le Milizie e le Barracellerie furono tra i principali oggetti della nota faccenderia legislativa del Governo piemontese. Nel Regolamento dei 29 agosto 1799 si permetteva ai capitani barracellari di scegliere un quarto delle loro compagnie tra i fanti e cavalieri miliziani, esclusi però i cacciatori ed i graduati⁶. Ma un anno dopo, *Circolare dei 9 luglio 1800*, premesso che le barracellerie erano venute in decadenza e che più non corrispondevano allo spirito della loro primitiva istituzione si pensava a ringiovanirle. Tutti i Miliziani furono dichiarati barracelli. *Le popolazioni componenti un Dipartimento che somministrasse un battaglione di fanteria ed un reggimento di cavalleria, dovevano far corpo ed interesse comune, ed una sola massa di salari*; dei quali, venti porzioni spettavano al Comandante, sedici ad un Capitano di Cacciatori, dodici ad una Capitano di Cavalleria, e così si discendeva fino al Cacciatore o soldato di fanteria, che se ne prendeva sole quattro. Proporzionati così i salari ai gradi della Milizia, che per lo più erano pur quelli della poltroneria; fatta una massa dei proventi barracellari e lasciati i Comuni in arbitrio di fissare il prezzo di assicurazione (!), il Governo, *in vista dell'indubitata diminuzione di danni che il nuovo sistema doveva necessariamente produrre (!)*, stabiliva, che *dal cumulo dei salari ed altri proventi delle barracellerie fosse prelevata, prima d'ogni altra cosa, la quarta parte*, la quale dovesse servire per pagare i Cacciatori che militassero in corpi distaccati oltre a tre giorni, e per gli altri usi che piacesse a sua maestà di prescrivere a beneficio del regno e delle stesse milizie. In tal guisa, il Governo, oltre al mancare al primo dei suoi doveri, la guarentigia cioè delle cose e delle persone, sotto colore d'una riforma, che non visse pur la vita d'un giorno⁷, toglieva a defraudare dei suoi scarsi proventi una società che si assumeva di riparare all'inerzia dello stesso Governo, e sulla quale pesava un'immensa responsabilità! L'estorsione, benché cotanto impudente, non cessò che colla legge dei 15 aprile 1851. La Circolare dei 27 giugno 1805 contiene una specie di regolamento organico, che servì di base a quelli che furono fatti pel Barracellato nel 1827 e 1836. Secondo quella Circolare, la milizia di ciascun Comune doveva essere ripartita in tre Compagnie barracellari, le quali erano obbligate a prestare successivamente il loro anno di servizio. Dopo tante riforme, colle quali si pretendeva sempre di ringiovanire le nostre Compagnie barracellari, e di ridonarle allo scopo della primitiva loro istituzione, il Barracellato veniva soppresso; ed ai barracelli, col Pregone dei 10 luglio 1819, venivano sostituiti i *Cacciatori reali di Sardegna*. «La lontananza delle terre dall'abitato, si leggeva nel preambolo, l'essere queste terre aperte, la necessità di lasciare il bestiame alla campagna esigevano in Sardegna una particolare custodia, che fu origine del Barracellato. Speciosa in apparenza è questa istituzione, ma l'esperienza, maestra delle cose, ha fatto palese non solo la sua insufficienza ma puranche i gravissimi disordini, che ne derivano. Oneroso riesce l'Ufficio dei Barracelli e pericoloso: bene spesso trae seco la rovina dei Patrimonj. Inimicizie, liti interminabili, vie di fatto, risse, delitti d'ogni genere dimostrano quanto in pratica sia contrario allo scopo il confidare a' Barracelli la gelosa cura di difendere le proprietà dei Terrazzani, talvolta loro privati nemici. Quelli che non intendono di abusarne, sfuggono, quanto possono, il gravissimo incarico del Barracellato, a segno, che se ha sussistito, unicamente fu perché il Governo costringeva ad essere Barracelli coloro che se ne volevano esimere». A questa caricatura che io ho voluto riprodurre a solluchramento dei tredici del nostro Consiglio provinciale, tiene dietro un elogio dei futuri *Cacciatori reali*. «Un Corpo di Militari prescelti, soggetti ad una rigorosa disciplina, guidati dall'onore e dal dovere, scevri dello spirito di partito, degli odi e parzialità, frequenti nei villaggi, sparsi in tutto il Regno, è certamente il più adattato alle funzioni del Barracellato; tanto più, che se un Cacciatore reale deviasse dai propri doveri, facile è il ricorso, e la sempre vegliante disciplina rimedia prontamente al male». Molto ci sarebbe da osservare sui passi allegati: potrei notare essere curiose le lamentazioni sulla *rovina dei patrimoni* dei barracelli,

mente dall'ottimo Cardinal Cadello, tenne fermo: e il Clero dovette cedere. Martini, *St. eccl. di Sardegna* lib. 10.

⁶ I Miliziani equivalevano alle Guardie Nazionali d'oggi, colla differenza, che queste prestano il servizio malvolentieri, laddove la Milizia era piuttosto ambita, pei privilegi che vi erano annessi, e che si trovano menzionati principalmente nel pregone dei 27 giugno 1805 e nell'Editto del 1836. In qualche anno le milizie risultarono di 30m. fanti e 7m. cavalieri. Manno, *opera* cit. L. 11. Ma talora toccarono i cinquantamila, sebbene l'isola fosse assai meno popolata che al presente.

⁷ Ciò si deduce dall'art. 15 della Circolare dei 27 giugno 1805.

in bocca d'un Governo, che prima d'ogni altra cosa, siccome abbiamo veduto, si appropriava la quarta parte dei loro proventi; o quelle sull'eternità delle liti, quasi non fosse in suo potere il troncare il corso alle sofisticherie dei legulei o scuotere i giudici dalla loro sonnolenza! Potrei dire, che se vi ha un mezzo di garantire le nostre proprietà dai danni cui possono soggiacere a causa di *nimicizie personali*, gli è appunto il render garanti dei danni, ossia il crear barracelli quei che covano inimicizie siffatte. Se non che mi par quasi inutile il far molte parole sopra un'innovazione che non tardò ad essere condannata da quella *maestra delle cose*, che il Pregone aveva invocato contro il Barracellato, cioè dall'*esperienza*: avvegnaché non erano scorsi ancora due anni, che, col Pregone dei 7 aprile 1821, ai tanto decantati *Cacciatori reali* venivano aggiunte delle Compagnie che si volle avere la soddisfazione di denominare *Cacciatori provinciali*, invece di barracelli, ma che erano chiamati a succedere in tutti gli oneri ed in tutti i dritti del Barracellato. Forse con quel ritrovato dei *Cacciatori reali* si era pensato a fare un po' di denari, giacché nella Circolare dei 12 agosto 1819, non destinavasi al risarcimento dei danneggiati che il prodotto delle multe e delle tenture. Ma fu un conto senza l'oste. «L'esperienza di circa due anni, si legge nel Pregone dei 7 aprile, ha fatto conoscere, che il Corpo dei *Cacciatori reali di Sardegna*, benché abbia spiegato tutta quella attività ed energia, che poteva sperarsi dalla sua istituzione, non era da sé solo sufficiente per custodire le proprietà, e sorvegliare la campagna in tutto il Regno, attesa la vasta estensione del territorio e la lontananza in gran parte delle popolazioni; che non potevano i *Cacciatori reali* accusare le penali e machizie portate dai rispettivi concordati; e che non era per conseguenza il prodotto di queste bastevole per l'indennizzazione dei danni patiti dai particolari denunciati». In questo sistema di *Cacciatori provinciali* facenti da barracelli e di *Cacciatori reali* indennizzati anzi tutto i danneggiati, si dividevano i proventi barracellari in quattro parti, due delle quali andavano all'Erario, una spettava ai *Cacciatori reali* ed una era lasciata ai *Cacciatori provinciali*, che aveano però l'obbligo di rifare i Danni ed i furti del proprio, nel caso che le indennizzazioni sorpassassero i proventi.

Le Compagnie barracellari, ristabilite, benché imperfettamente e sotto mentito nome, in capo a pochi mesi dalla loro soppressione, non tardarono ad essere ripristinate in tutta la loro interezza. Col Pregone dei 4 ottobre 1827, tutta la forza nazionale del Regno era dichiarata Milizia barracellare, perché da essa prendevansi i contingenti che dovevano formare le Compagnie di ciascun Comune. Collo stesso Pregone era riservato all'Erario *la quinta in brutto* di tutti i proventi del Barracellato. Io non m'occupero in questo luogo dei particolari di quel Pregone, perché credo che le mie osservazioni sieno per tornare più opportune nei commenti che farò al Capitolo, a proposito del quale, parlerò pure di varie disposizioni dell'Editto dei 17 dicembre 1836, che può dirsi il più compiuto ordinamento in materia barracellare.

STATO DELL'OPINIONE PUBBLICA

Se io volessi dire qual fosse il contegno del popolo sotto quella pioggia di Editti, Pregoni, Circolari, Manifesti e Regolamenti, nol potrei fare se non fondandomi su conghietture. In quel tempo era necessario ubbidire, secondare il Governo, o tacere. Ma «non appena l'opinione pubblica (io scriveva nel 1850) ebbe tra noi un qualche mezzo di manifestarsi, si pronunciò da per tutto contro le compagnie barracellari. Niuna delle antiche istituzioni ebbe più nemici o meno partigiani di quella del Barracellato. Per tacere delle petizioni che contro esso si fecero al Parlamento, dell'avversione che le mostrarono i Circoli, i Giornali e varj scritti del tempo, l'averla conservata diede occasione in parecchi Comuni ai più gravi disordini. Il Governo ne decretava l'abolizione fin dal maggio del 1848: ma quel decreto arrenava presso le Autorità dell'Isola. Varii Deputati sardi la proponevano nella prima e nella seconda Camera; il Ministero la proponeva nella terza: ma quelle proposte abortivano, come tante altre, per lo scioglimento delle prime tre Camere». E soggiungeva: «Nello stato di catalessia politica in cui siamo caduti, vi ha chi teme, vi ha chi spera, che possa essere conservato fin l'odiato, l'indifeso Barracellato. Io temo, che per una male intesa utilità, si pensi a riformarlo, piuttostoché ad abolirlo: e che così tutta quanta la faccenda vada a finire in uno dei soliti pasticci. A mio parere, la riforma che vuole una tale istituzione è quella che conviensi ad un edificio che minacci minare dalle fondamenta: vale a dire, che bisogna diroccarlo, sgombrar la sua area e fabbricacene un altro di pianta». I miei tredici Colleghi del Consiglio provinciale hanno già in mano di che annoverarmi tra i loro più fervidi antesignani... *Ille ego, qui quondam!*... In quello scritto io qualificava la *regia quinta* come la più iniqua e la più scandalosa delle estorsioni: rilevava l'ingiusta sproporzione, che esisteva tra la tassa di assicurazione e la responsabilità imposta ai Barracelli; sendo moltissimi i Comuni, dove non si faceva divario tra casa e casa, tra podere e podere, tra semovente e semovente; e dove per miseri 24 centesimi il Barracellato era tenuto a rispondere, per esempio, di qualunque uliveto, anzi a pagare il doppio del danno: rilevava d'altronde, come la responsabilità barracellare fosse più immaginaria che reale; a cagione delle molte scappatoje aperte al Barracellato o dalle leggi o dai capitolati: e a proposito di scappatoje legali citava l'articolo 1989 del così detto Codice Feliciano⁸: in fine rilevava essere ingiusto, che il servizio barracellare non fosse obbligatorio per tutti, laddove a tutti era dato il profittare della garanzia procurata dal Barracellato. È inutile il notare, che le mie osservazioni ormai mancano d'oggetto. Infatti, la *regia quinta* è cessata da anni: da anni è pur cessato l'obbligo delle chiusure. Dichiarato poi volontario il servizio barracellare, l'esenzione non è più un privilegio: e quelli che volontariamente s'iscrivono debbono imputare a se stessi, se si accollano una responsabilità cui non risponde la tassa di assicurazione.

Tolte pertanto le principali cagioni di malcontento, massime per ciò che si atteneva alla giustizia, non resta che la questione di opportunità: e non è assurdo che chi un tempo avversava il Barracellato quale era, il prenda a difendere quale è, o quale non è impossibile ch'ei sia.

Non è però da supporre, che le ire contro il Barracellato provenissero sempre da considerazioni di giustizia. Altri odiava quell'istituzione perché la sua esistenza importava una spesa obbligatoria; altri perché gl'impondeva un servizio cui non voleva sottostare; altri perché vedeva in essa un freno ai furti e principalmente al pascolo abusivo; altri perché dalla cattiva condotta dei barracelli del suo villag-

⁸ L'articolo diceva: È proibito l'ingresso del bestiame nei predi altrui, purché però siano chiusi *in modo che il detto bestiame non vi possa entrare* (era inutile il privilegio!). Non essendo così chiusi, non potranno i proprietari aver dritto al risarcimento di qualsiasi danno, cagionato dall'entrarvi bestiame, anzi incorreranno la pena di lire dieci (fr. 19, 20). Questa pena era difficile ad evitare, giacché era quasi impossibile, che alcuno potesse chiudere i suoi predj in modo, che non vi potessero entrare, per esempio, dei capri, i quali montano sino sugli alberi. Se non che io non udii mai alcun barracello ricorrere a quella legge, per sottrarsi al pagamento dei danni. Un articolo, come il citato, ove avesse trovato una popolazione disposta ad usarne ed abusarne, sarebbe bastato a convertire in un deserto l'Isola tutta. Ma prevalse il buon senso e l'equità degli isolani.

gio argomentava di quella di tutti i barracelli dell'isola; altri infine per quella mania d'uniformità d'istituzioni che tanti danni ne ha già arrecato, e che maggiori ne minaccia alla patria comune.

L'utilità, e potrei dire, la necessità del Barracellato non fu mai riconosciuta, come dopo la legge dei 22 maggio 1853. Per lo passato, le Compagnie barracellari essendo obbligatorie per ciascun Comune, si sentivano gl'inconvenienti d'un cattivo servizio, ma s'ignoravano quelli che sarebbero per nascere dalla loro soppressione. Ma la legge dei 22 maggio, avendo dichiarata volontaria l'iscrizione e rimessa all'arbitrio dei Consigli comunali la formazione delle Compagnie, fe' sì, che forse tutti i Comuni restassero senza barracelli per uno spazio più breve o più lungo di tempo, e che intanto avessero agio a sperimentare non solo il vacuo lasciato dal Barracellato, ma qual servizio potesse aspettarsi dalle Guardie nazionali e dalle Guardie campestri. Allora molti Consigli comunali per allettare all'iscrizione elevarono la tassa di assicurazione ed ammisero al servizio persone che altrimenti avrebbero scartato. Tanto erano persuasi, che sia meglio avere una garanzia, benché imperfetta, che il non averne alcuna!

Siccome avete veduto, io cercava farmi forte delle manifestazioni contro il Barracellato, avvenute al principio dei nostri mutamenti politici. Ma o quelle manifestazioni, più che all'istituzione, miravano ai suoi difetti; o non avevano che le apparenze dell'opinione pubblica, od in questa è accaduta la più compiuta rivoluzione. Fin dalla tornata dei 15 novembre 1849 il nostro Consiglio divisionale si occupava della questione barracellare. Dalla relazione apparisce come i Consigli delle Province di Cagliari, Iglesias, Isili ed Oristano si fossero già pronunziati per la conservazione del Barracellato. Quel di Cagliari il voleva anzi obbligatorio pei Comuni, obbligatorio pei Capitani nominati dai Consigli comunali, obbligatorio pei barracelli designati da' Capitani. E il Consiglio divisionale aderiva unanimamente al parere del Consiglio provinciale di Cagliari, *ritenendo di assoluta necessità la conservazione delle Barracellerie in Sardegna, come uno dei mezzi di guarentire le proprietà.*

Nella tornata dei 3 dicembre 1852 lo stesso Consiglio divisionale, secondando la proposta del Consiglio provinciale d'Iglesias, ed *avvisando all'utilità delle Compagnie barracellari e al quasi assoluto bisogno che ne hanno le nostre popolazioni per la garanzia delle proprietà, replicava i voti, emessi altre volte, di conservarsi le basi su cui erano sistemati i barracellati.*

Pubblicata la legge dei 22 maggio 1853, cominciarono i dispareri: e il Governo venne fuori col suo progetto di *libera e mutua assicurazione*. Per giudicare quanto quel progetto rispondesse ai voti dell'opinione pubblica, basti il riflettere, che quasi tutti i Consigli provinciali e comunali riponevano il maggior difetto dell'accennata legge nella libertà dell'iscrizione, cui attribuivano le difficoltà che s'incontravano nel formare le compagnie. Dagli atti della tornata dei 10 novembre 1854 del nostro Consiglio divisionale risulta, che il Consiglio provinciale d'Isili era costante nel *ritenere la conservazione dei barracellati come cosa della più assoluta necessità ed importanza, come mezzo unico di preservare dalla devastazione del bestiame i prodotti agricoli*. Esso non solo respingeva la *mutua assicurazione*, ma voleva, che da che la Rappresentanza comunale avesse dichiarato di conservare il Barracellato, obbligatorio fosse il servizio ed obbligatoria la denuncia. Dello stesso avviso si pronunziava il Consiglio provinciale d'Oristano: né molto dissimile era il parere di quel d'Iglesias, il quale dichiarava «doversi meglio soffrire gl'inconvenienti della legge 22 maggio, che stabilire la libera associazione, risultando ai singoli membri del Consiglio *non esservi Comunità* che non desiderasse conservato il Barracellato come istituzione comunale, e la facoltà ai corpi municipali di dichiarare obbligatoria la denuncia». Ma il Consiglio provinciale di Cagliari, in cui, come in ogni altra sua rappresentanza, prevalevano ed ordinariamente prevarranno gli *accademici*, dichiarava di preferire la *libera e mutua assicurazione* al Barracellato. Nella quale opinione concorreva eziandio il Consiglio divisionale⁹. Ma quattro anni dopo che il Consiglio divisionale aveva preso quella deliberazione, non parendogli di saperne quanto occorreva per dir suo giudizio nella questione barracellare, creava una *Commissione permanente*, «la quale ponendosi in relazione coi Consigli comunitativi, colle Autorità civili ed ecclesiastiche, coi più distinti popolani d'ogni Comune della Divisione, potesse studiare ai mezzi di migliorare l'istituzione

⁹ Ordinariamente gli elettori badano a che gli eletti al Consiglio provinciale sieno in grado d'intervenirvi. Quindi si sogliono eleggere persone della Capitale, la quale, per molti riguardi, si trova in una condizione affatto eccezionale appetto dell'Isola. Ora che la sessione ordinaria del Consiglio deve aver luogo al tempo delle vendemmie, la mancanza di Consiglieri veramente *provinciali* si farà anche più sentire.

delle sarde barracellerie: e dei suoi studj fatto tesoro, volesse spiegare definitivamente il suo sentimento sulle medesime». Piacemi riferire le assennate parole colle quali il Consigliere Caput, nella tornata degli 11 novembre 1858, si faceva a proporre la creazione dell'accennata Commissione: «Gravissima, o Signori, come quella che si lega alla custodia ed alla conservazione della nostra proprietà, è la questione se convenga conservare le nostre Compagnie barracellari, meglio che distruggerle: se torni più utile al paese invigorirle con provvide modificazioni a vita più robusta, o meglio lasciare che per forza di età vadano quasi decrepito corpo a perire. Retaggio del senno dei nostri antichi, le nostre barracellerie, non senza imperfezioni, che ciò non è di umana cosa, ma con vantaggi reali moltissimi, servirono al santissimo fine per cui furono instituite, e uomo qualunque che senta la gravità del principio di loro istituzione, e che sia tenero degli ordinamenti de' suoi padri (conciossiaché saggio accorgimento politico sia non dispettare facilmente le costumanze di famiglia), non potria tranquillamente pronunciare la parola con che si dannassero a morte coteste nostre compagnie di assicurazione. E non volle di certo pronunciarla la vostra Commissione. Essa considerò che mentre molte popolazioni si lagnano di coteste Compagnie, altre moltissime se ne lodano: e che fin tra le prime non concordi sono le opinioni sulla conservazione o non delle medesime. Considerò che non riuscirono a bene in Sardegna le Guardie campestri. E quindi improvvido Consiglio le parve, che là dove non abbiamo in pronto un'altra istituzione che efficacemente possa proteggere le nostre proprietà, vogliamo lasciare ire a rovina o di un colpo condannare a morte quest'una che è così dire incarnata nei nostri costumi. Meglio pertanto che difetto di principio o di sistema, negli abusi che si lamentano nelle Compagnie barracellari, dubitò fortemente la Commissione non fossero i difetti contro cui si predica provenienti da vizii di persone. Volle quindi concepire fiducia, che con prudenti e saggie modificazioni potesse essere dato ai teneri del ben del paese di ridurre le Compagnie barracellari allo spirito ed alla attività della prima loro origine». Avendo allegato a sua lode le belle parole del Consigliere Caput, debbo soggiungere, che egli si rifece con usura enormissima dell'assennatezza di quel discorso colle invettive che improvvisò contro il Barracellato nella seduta dei 13 settembre 1860 del nostro Consiglio provinciale.

Il Presidente del Consiglio divisionale sceglieva il Consigliere Giovanni Siotto-Pintor a presiedere la Commissione permanente «la quale alla sua volta (sono parole del Siotto) quasi facendolo segno agli appuntati suoi strali di un'altra saetta il volle ferire, e non sofferendole l'animo, di lasciarlo come a suo capo in ozio tranquillo, un più modesto, ma insieme più faticoso ufficio gl'impose, quello di riferire, non ch'ei fosse in ciò più destro che alcun altro degli onorevoli suoi colleghi, ma acciò incuorasse in lui buona umiltà, e ribadisse nella sua mente la sentenza di che fece nel corso di sua vita rammarichevole esperimento, che cioè alla fortuna delle subite esaltazioni soglion presto succedere i subiti abbassamenti». Premessa questa tragico-comica introduzione, e affidati i Consiglieri che *ei non vuole con lungo discorso intrattenersi*, il Siotto viene alla sua relazione da oltre a venti pagine in quarto. È inutile il soggiungere che il Siotto tratta le questioni da retore. Tuttavia la sua relazione non manca d'interesse pel saggio che dà dei pareri emessi dai Consigli comunali sul progetto di mutua assicurazione e sul Barracellato. Tra gli ottanta e più Comuni della provincia d'Oristano un solo (Milis) vuole Guardie campestri invece di barracelli, *gli altri tutti col Giudice di Neonelli, dicono rovinosa all'Isola una legge che abolisca il Barracellato. Del sopprimere il Barracellato non vi ha nella Provincia (d'Iglesias) chi voglia udire parola, tranne pochi Comuni del Sulcis per le speziali loro condizioni*. Tutti i Comuni (della Provincia d'Isili) vogliono l'iscrizione obbligatoria: *tutti, Laconi eccettuato, giudicano necessario o certo opportuno il mantener le compagnie Barracellari. Tutti i Comuni della Provincia di Cagliari, fuor pochi, il più serio inconveniente della legge riconoscono nella libertà dell'iscrizione... e ben parersi, come la sentenza della necessità dei Barracellati, ordinati secondo l'antica foggia, sia nelle menti di quei popolani confitta con chiovi tenaci. In quanto alla mutua assicurazione, la maggior parte dei Comuni, perciò che vogliono mantenuto il Barracellato, respingono issofatto la società novella... I più non intendono che sia... Altri la confondono colla società che vorrebbe spenta... Non durerò fatica a dirvi di quelli che la novella società commendano ed aggradiscono senza correzioni di sorta, almeno essenziali. Contandoli, voi non arriverete al terzo*.

A queste nozioni tratte dalla relazione del Siotto potrei aggiungere, che la maggior parte dei Consigli comunali, non solo si pronunziò per la conservazione delle compagnie barracellari, ma che

riuscì pure a formarle, malgrado i tanti ostacoli che si frappongono alla loro formazione. Di tutti i comuni visitati nel 1855 dall'Intendente generale di Cagliari, un solo era senza Barracellato, ed ivi pure non tardò ad essere organizzato. Dei Comuni visitati nello stesso anno dall'Intendente d'Isili, il solo Laconi non aveva Compagnia barracellare. Dei cinquantun Comuni che formavano la Provincia d'Isili, secondo gli stati presentati dall'Intendente nel 1858, soli nove erano senza Barracellato. Stando all'asserzione di chi riferì sul Barracellato nella sessione ordinaria del 1860 del Consiglio provinciale, tre quarti dei Comuni della nostra vasta provincia avevano i loro barracelli. Come dunque il Sig. Siotto Pintor poté scrivere, che il Barracellato, dopo la legge dei 22 maggio, *sulle prime scadde a occhio veggente, quasi tocco da pestifero morbo e indi a non molto si atteggiò a mina e disperando scese in mortale languore, che è uno sfasciume che si vuole tener su colle stringhe: che ricucire, rimendare raffazzonare si potrà, ringiovanire, rinsanguinare più mai: che è cosa rimorta, cadavere meglio che quattriduano, illusione di reminiscenza, fantasmagoria dell'oggi, inutile desiderio d'un domani che mai non verrà?* Come mai qualche Consigliere provinciale poté compiacersi di queste frottole? Un'istituzione, che i Comuni, lasciati in loro balia, adottano quasi da pertutto, un'istituzione che quasi tutti i Comuni vogliono obbligatoria, onde sottrarla alle interruzioni cui può soggiacere per la libertà dell'iscrizione; un'istituzione ad ottenere la quale, vi ha Comune che s'impone volontariamente il pagamento di oltre a due mila scudi, un'istituzione che non potendosi spegnere coi sofismi e colla libertà, si vuole spegnere coll'arbitrio del legislatore, un'istituzione cotale è ella un'istituzione morta nei costumi del nostro popolo e che convenga tener su colle stringhe? Evidentemente i miei colleghi hanno confuso il Barracellato colla Guardia nazionale ed altre decantate istituzioni del costituzionalismo, le quali o sono morte anzi che nate, o non si reggono se non pel momento che il Potere le tiene su colle grucce.

Le cose esposte sullo stato dell'opinione pubblica riguardo al Barracellato mi tenterebbero a concludere che i tredici del Consiglio provinciale non rappresentano che se stessi, se non avessi presente che hanno per sé qualche Gazzettiere, nove membri del Consiglio di Laconi, la maggioranza di quel di Pirri e non so di quali altri Comuni, e che anche nei Comuni dove si vuole il Barracellato vi può essere una minoranza, che o traviata da sofismi, o perché repressa, o perché mal servita dai barracelli, trascorre ad odiare l'istituzione. I tredici adunque possono rappresentare una qualche minoranza, se vuoi, anche rispettabile, non mai l'opinione pubblica, la quale è per la conservazione del Barracellato. Or, come i miei colleghi, che sono tutti in voce di liberali, e dei quali ve n'ha pure col marchio del liberalismo ufficiale, possono conciliare coi loro principii il divieto che vogliono fare ai Comuni di provvedere come meglio stimano alla propria sicurezza? Ma qui caro Tüveri, parmi udirti rispondere, si tratta di moralità, si tratta di giustizia, si tratta altresì di libertà: e a certi principii, tu l'hai sempre predicato, deono ottemperare e popoli e governanti.

Potrei dire, che non ci ha governo assoluto, dispotico o tirannico, il quale confessi di contrariare il popolo nelle sue *giuste* aspirazioni; e che libertà non vi ha dove pochi si arrogano d'imporre violentemente al popolo ciò che loro par giusto... Ma anziché di tali astrattezze, sarà meglio occuparci delle accuse mosse contro il Barracellato e i barracelli.

OBIEZIONI CONTRO IL BARRACELLATO

Bugie, spropositi,
Asacca, a carra!

I poeti, nel dar principio ai loro canti, sogliono invocare una qualche musa, la quale li sorregga nei loro voli, onde non precipitino nelle bassure della prosa. Io, che sono cristiano, e che mi propongo di andar terra terra, nell'accingermi a far la rassegna degli argomenti dei miei colleghi del Consiglio provinciale, invocherò una virtù cristiana, la carità, perché mi faccia dimenticare lo strazio fatto ai miei orecchi da animale razionale nella luttuosa seduta dei 13 settembre, e mi aiuti a difendermi *cum moderamine incul-patae tutelae*. Ma potrò io, a guisa dei pietosi figli di Noè gittare un velo sulle vergogne dei miei amici? Ciò non mi è dato! Essi diedero alla luce i loro parti, cioè i loro argomenti, al cospetto di tutti gli oziosi che in quella seduta, fungevano le veci di pubblico e ciò che è peggio, gli diedero alla luce al cospetto di quel diavolo di Pintor-Pasella, il quale era lì a ritrarli tali quali nascevano, guerci, bistorti, cachettici, sciancati, per poi nicchiarli scrupolosamente nel suo rendiconto, quasi ad esempio di chi prende a bamboleggiare su cose serie. Che la carità pertanto mi guardi dal mandare in fascio i genitori insieme coi figli; e a me parrà di aver salvato, come si suol dire, le capre ed i cavoli.

La mania antibarracellare, di cui ora si mostrano presi molti principalmente fra gli impiegati amministrativi, è un male venutoci d'oltremare. Di colà pure ci vengono i periodici eccitamenti per pronunziarci tra le Compagnie barracellari e quelle che chiamano di libera e mutua assicurazione. L'ultimo Intendente Generale confessava ingenuamente di non aversi potuto formare un'idea precisa del Barracellato per quanto studio vi avesse posto; e chiedeva al Consiglio divisionale di essere illuminato.

Ma i nuovi Governatori di Cagliari e di Sassari crederono di potere prescindere di tai riserve e si gitarono a chiusi occhi ad osteggiare due delle nostre istituzioni le più vitali, i Monti di soccorso e il Barracellato, forse perché le trovarono disformi dalle pratiche di quel paese modello che è il Piemonte. Il Consiglio rispondeva all'Intendente col creare una Commissione; la quale conchiudeva col proporre la creazione di una Commissione permanente. Gli studi della Commissione permanente, siccome abbiamo visto, riescirono alla relazione del Siotto, dove si fa d'ogni erba fascio contro il Barracellato, ma non si osa proporre la soppressione. Finalmente il nuovo Consiglio Provinciale creava un'altra Commissione, alla quale il Vice Presidente, ad istanza del Consigliere Fulgheri, aggiungeva anche me. Dei sei che componevano quella Commissione, due, tra i quali, quegli che dal nostro Presidente era stato già nominato a relatore, si dichiararono contro il Barracellato. Certe riforme proposte in nome della Commissione bastano a dimostrare, come la maggioranza, per ispirito di conciliazione, deferisse ai dissenzienti forse oltre il convenevole... Ma venutosi alla discussione nel seno del Consiglio provinciale, il relatore passava con armi e bagagli agli oppositori, i quali, vista quella defezione, pareva che facessero a gara a chi potesse dirne più grosse. Quei che parlò con maggiore accento di gravità e di convinzione, e che propose e fece prevalere l'ordine del giorno per l'abolizione del Barracellato, fu il Consigliere Caput; giovine, che, per altro, io stimo altamente, e che desidererei mandato al Parlamento, se il Parlamento per gli uomini di carattere indipendente non fosse un rompicollo. Alcune osservazioni strappatemi dall'insistenza degli avversari rimasero tosto ingojate da quel vortice di chiacchiere. Miglior fortuna non ebbero i discorsi dei Consiglieri Sanna-Piga e Carboni. Io capii, che andavano affastellandosi tante accuse contro il Barracellato, che qualunque fosse l'esito della discussione, era necessario uno scritto che di proposito se ne occupasse. Votarono per l'abolizione del Barracellato: Dessì-Magnetti, Delitala, Sanna-Sanna, Carta-Depani, Cao, Salaris, Fulgheri, Caput, Caddeo, Pischedda, Bonino, Pintor-Pasella, ed il relatore Rossi-Vitelli. Votarono contro: Loru, Serra Luigi, Tuveri, Carboni, Sepulveda, Furas, Agus, Sanna-Piga, Piso, Ledda

e Fara. Il voto che maggiormente sorprese fu quello del Conte Cao. Ma un ricco proprietario quale egli è non poteva tardare a riconoscere le conseguenze del suo voto; e nella seduta dei due ottobre, considerando, che *l'abolizione del barracellato lascerebbe due vacui che si devono riempire, due bisogni ai quali è urgente necessità di soddisfare*, vale a dire *la tutela dell'ordine pubblico e la custodia e guarentigia delle proprietà rurali*, tra le altre cose proponeva, che «in via di esperimento si raccomandasse l'uno e l'altro servizio ad un drappello della Guardia nazionale, composto di un numero d'individui sufficiente alle esigenze delle singole popolazioni, nominati dal Consiglio comunale, mediante compenso in danaro o cereali secondo i capitoli dei soppressi barracelli, divisibile tra loro in porzioni eguali, previo risarcimento dei danni ai quali sarebbero solidariamente obbligati»¹⁰. Dei tredici adunque che votarono per l'abolizione del Barracellato, uno ritrattava il suo voto in capo a pochi giorni. E così cessò moralmente l'effimera prevalenza avuta dal partito anti-barracellare. Ma esaminiamo alla fin fine le accuse mosse contro il Barracellato.

Il Siotto crede, che il Barracellato male s'attagi alla società d'assicurazione dei popoli colti. «Si assicura, egli dice, dagli infortuni dipendenti da naturali vicende che pure possono conoscersi ed estimarsi per certe regole di probabilità. Ma quanto è della assicurazione contro gli effetti dei misfatti che rampollano da morali perturbazioni nelle umane convivenze, non v'ha calcolo d'uomo che valga a fornir loro un ragionevole fondamento. Si assicura con plausibile antiveggenza dalla grandine, dagl'incendii, dalle fortune di mare, ma giuoco vero è di fortuna riescire a porre un sistema di guarentie contro le umane tristizie, se già non sia quello procedente dalla suprema podestà del governo». *Corbellerie — Dette da trampoli!* Bisogna supporre, che il Siotto sia un grande strolago, se ei sa *conoscere ed estimare con certe regole di probabilità* i danni che dipendono dalla grandine, dalla tempesta e simili, e se fondato sulla sua *plausibile antiveggenza*, trova meno rischioso l'assicurare le proprietà dai danni dipendenti dalle naturali vicende, che rassicurarle dai danneggiatori e dai ladri. Ma chi non crede agli almanacchi non può non convenire, che i furti ed i danni si possono impedire colla vigilanza, laddove non è dato ad umana forza l'impedire che il mare, a mo' d'esempio, si sconvolga, e mandi a male le navi assicurate. Inoltre, dopo che un reato è commesso, avviene non di rado che se ne sappiano gli autori, e che se ne faccia loro pagare lo scotto: ma dacché il mare ha ingojato una nave, con chi gli assicuratori se la potrebbero prendere, se non fosse cogli strolaghi, che colle loro *certe regole di probabilità* gli avessero adescati a quei *veri giuochi di fortuna* che sono quasi tutte le società di assicurazione dei *popoli colti*? Infine, sendo di moda, che si mandi a fondo una nave e si faccia andare in fiamme una casa, all'oggetto di celare insignissime truffe, anche i naufragi e gl'incendj possono essere *effetto dei misfatti che rampollano dalle morali perturbazioni nelle umane convivenze*, per servirmi delle sesquipedali del Siotto.

Il Consiglio di Laconi, non contento *di essersi sottratto al rancidume* del Barracellato, volle giocar di filosofia per iscreditare l'istituzione. Le ragioni messe avanti da quel Consiglio parvero al Siotto sì *buone, sì splendide, sì trionfatrici, sì universali*, che non poté dispensarsi dal regalarcele almeno compendiate. Eccole: «Il Barracellato, come le tasse annuarie, raggiunge lo scopo contrario a quello cui mira, giacché, in luogo di diminuire, aumenta i furti. Attenua egli è vero le conseguenze del furto, facendone portare il danno a molti, anziché ad un solo, ma sopprimendo la più efficace delle sorveglianze, quella del proprietario, che tutto ha da perdere, e sostituendovi quella dei barracelli, che individualmente perdono poco, si rende più facile il furto e più difficile la prova». Sebbene questo passo non sia che un tessuto di asserzioni indimostrabili, pare nondimeno che alcuni Consiglieri provinciali vi attignessero le loro ispirazioni. «Senza il Barracellato, dice il Siotto, la vigilanza privata si eccita, la quale si rallenta in quel nostro sistema immoralissimo, ché il barracello, a scemare danni, viene a patti col ladro, il quale poi alla sua volta o lucra il tutto se scoperto, o guadagna in ogni modo l'oblazione se di lui si trovi traccia sicura». O in queste parole vi ha qualche errore di stampa, od io ho le traveggole, od il Siotto non ha posto mente a farsi intendere, poiché veramente non capisco come il ladro *lucra* o *guadagni*, e che sia l'*oblazione* di cui si parla.

Il Consigliere Caput, dopo aver detto che il sistema barracellare, *invece di custodi fornisce dei ladri o*

¹⁰ Il Consigliere Pintor Pasella riusciva a far rigettare a voti unanimi (io non vi era) la proposta Cao, sulla considerazione, *che le leggi in vigore provvedono ampiamente agli oggetti compresi in quella proposta*. Pure non vi ha legge che provveda, né al risarcimento dei danni, né al compenso delle Guardie nazionali!... Voti al galoppo!

soldati, i quali pajono preposti a rovinare e rubare «credè utile di far conoscere al Consiglio come un distinto impiegato giuridico di Sassari gli avesse matematicamente dimostrato diminuiti i furti da dieci anni in qua, in modo notevole, in quei Comuni dove non esistono le barracellari compagnie: ed adduceva l'esempio di Macomer e Laconi, ove non sono più furti, perché non sono più barracelli». *Si vera sunt exposita*, beati Laconi e Macomer! Essi son tornati ai tempi di Saturno! Il Barracellato è accusato di venire a patti coi ladri. Quando non vi ha Barracellato, quando i ladri non sono obbligati a comperare la loro impunità dai barracelli, allora cessano dal rubare! La è invero stravagante la genia dei ladri immaginata dai miei colleghi! Anche il Governatore, diceva di credere «che ai dati statistici risponda certamente l'opinione, che maggiori sono i furti, dove sono barracellati, e che per evitarli sarà duopo di altre compagnie per sorvegliare le prime». Soggiungeva il Consigliere Fulgheri, che a Villacidro non si rubarono più buoi da agricoltura, dacché non vi furono barracelli. Infine il Vice presidente Loru «osservava, che invece di diminuire, col sistema dei barracellati, il numero dei furti di campagna cresce, perché ha un incentivo a crescere, avvegnaché il ladro sia certo che il piccolo furto suo non sia denunziato. Il barracello non ha vero interesse proprio. Egli non ha che un lucro cessante, pochi centesimi in meno sul prodotto del dritto di custodia, e per lo interesse altrui non si acquista un nemico. Egli tace e tacerà sempre».

Io non parlerò dell'avventaggine con cui quattro o cinque avvocati di Cagliari ed un continentale sbarcato l'altrieri, trattano da ladre tutte le compagnie barracellari dell'Isola, compagnie, nelle quali a mano a mano sogliono servire i migliori di ciascun Comune, e dove niuno è ammesso se fu condannato per furto ad una pena correzionale qualunque, e se non ha il beneplacito del Consiglio Comunale, del Giudice mandamentale, dell'Avvocato Fiscale del Circondario, del Capo stazione dei Carabinieri e della superiore Autorità Amministrativa. Io scrissi altra volta, come fosse venuto in capo ad un delegato di polizia d'intentare un processo contro un Consiglio Comunale, perché aveva ammesso tra i barracelli un'onesta persona, la quale, quindici o vent'anni innanzi, era stata condannata a qualche mese di carcere per avere ricettato in sua casa certa quantità di vino e di sapa di provenienza furtiva. Certamente tra i barracelli vi possono essere ladri di oneste apparenze: ma in faccia alla legge, *in faccia alle Autorità*, essi hanno dritto alle più favorevoli presunzioni.

Ma i furti sono diminuiti dove non sono barracelli! Vi ha chi pretende che i furti sieno diminuiti da per tutto: e se un tal fatto è vero, può derivare da migliorata educazione, da discreti raccolti, da mille cause. Può essere pure, che, invece dei furti, sieno diminuite le denunce e le querele, sulle quali sogliono formarsi le statistiche. Ma poniamo, che abbia avuto luogo la pretesa diminuzione. Attribuir la medesima alla mancanza dei barracelli è argomentare col volgo: *Post hoc, ergo propter hoc*. Ammesso l'assurdo, che tutte le precauzioni che sono prescritte per fare una buona scelta di barracelli, non riescano a formare che compagnie di ladri e sempre ladri: questi ladri che quando sono obbligati a rifar del proprio i furti ed i danni che accadono, sono di continuo intenti *a rovinare e rubare*, non cominceranno a rispettare la proprietà, se non da che, cessando di essere barracelli, sono prosciolti da ogni responsabilità? E anche questa è una curiosa razza di ladri!

Ma il Barracellato aumenta i furti perché *sopprime la più efficace delle sorveglianze, quella del proprietario, che tutto ha da perdere, e vi sostituisce quella dei barracelli che individualmente perdono poco*. Così il Consiglio di Laconi. «Il barracello, dice Loru, non ha vero interesse proprio. Egli non ha che un lucro cessante — pochi centesimi in meno del dritto di custodia». Ei basta avere la più lieve tintura del Barracellato per persuadersi, che i barracelli, essendo obbligati a risarcire i furti ed i danni, sono interessati, non meno dei proprietarj, a che i medesimi non sieno né danneggiati, né dirubati. Chi opina il contrario, può colla stessa franchezza asserire che le compagnie del Continente sono indifferenti ai danni che provengono dagl'incendj, dalla grandine o dai naufragi. Né si tratta di *pochi centesimi in meno*. Non è che un anno, che l'*Eco dei Comuni* pubblicò la sentenza colla quale un Capitano barracellare fu condannato ad un'indennità di oltre a due mila franchi verso d'un solo assicurato. La tassa di assicurazione essendo quasi da pertutto moderatissima, basta un furto d'un migliaio di franchi, perché i barracelli abbiano a riporre del proprio. Si è allegata come enorme la somma di 11 mila franchi che paga il Comune di Quarto per prezzo di assicurazione: né io dirò che sia lieve, avuto riguardo a ciò che un tempo si soleva pagare. Tuttavia una tal somma, nel mentre è una prova dell'importanza che dà quel Comune alla garanzia bar-

racellare, non può neppure apparire esorbitante a chi consideri, che si tratta di una popolazione di oltre a 6,200 abitanti, avente un territorio di diecimila e più ettari, di cui una gran parte è coltivata a viti.

Che poi il Barracellato *sopprima o rallenti la custodia privata* e che così faciliti i furti, parlando in senso giuridico, è una scoperta del Consiglio di Laconi, che i Consiglieri provinciali non avrebbero fatto che perfezionare. Che se si vuol dire, che quando vi sono barracelli, il proprietario poco o nulla si cura della custodia dei suoi beni, allora i miei Colleghi mi permetteranno di far loro presente, che essi si danno la zappa nei piedi: avvegnaché questa negligenza dei proprietari sarebbe una prova della fiducia che i medesimi ripongono nella custodia Barracellare, e si avrebbe un'altra ragione a dubitare del celebre assioma: *dove non sono barracelli non sono più furti*. Del resto, converrà col Siotto, che le ragioni di Laconi sono *universali*; e che se si ha da avversare il barracellato, perché *sopprimendo la migliore delle sorveglianze, quella dei proprietari, che tutto hanno da perdere, e sostituendovi quella dei barracelli che individualmente perdono poco, facilita i furti*, maggiormente si devono avversare i vignaiuoli, i campari, i guardaboschi e simili, i quali individualmente perdono anche meno dei barracelli. Ond'io non dubito, che i Siotto, i Loru, i Caput e tutti quelli che trovano perentorie le ragioni del Consiglio di Laconi, si sieno già dati a custodire da per sé i loro poderi, i loro seminati, i loro ortaggi, non tanto per essere conseguenti, e per proprio vantaggio, quanto per impedire l'aumento dei furti, e contribuire in tal modo alla pubblica moralità.

Succede l'accusa, che il Barracellato non denuncia i furti, ma viene a patto coi ladri. Ed è tale l'aria di certezza con cui i miei colleghi parlano di quei patti, da far sospettare, che abbiano servito da notai stipulanti od almeno da testi. Il Relatore Rossi-Vitelli, in conferma dell'accennata accusa, diceva, «che tre quarti dei Consigli comunali risposero all'Autorità che ne li richiedea, che le Compagnie erano; ma alla colonna *delle denunzie*, o non risposero, o risposero *nessuna*: e che Egli non credea, che in quasi tutta la Provincia non siensi commessi reati, che siansi dovuti o potuti denunciare». Son d'avviso, che i Consigli che non risposero, si appigliarono al miglior partito, mentre erano interrogati di cosa di cui non potevano avere certezza. Senza poi mettere in dubbio la scrupolosità del Relatore nello scorrere le risposte dei Consigli comunali, e nel riferirne il risultamento, mi credo in dritto di negare la supposta mancanza di denunzie, perché mi consta del contrario. Ammetto che le denunzie sieno in numero assai inferiore ai reati; come pure, che tra i contravventori ed i barracelli intervengano spesso delle transazioni: ma questi sono due fatti, che vanno ben ponderati, onde non siano giudicati a casaccio. Nei nostri Comuni agricoli, i furti gravi, sono rari: e riguardo a tai furti, se può darsi il caso, che qualche barracello dissimuli il fatto o tenga anche mano ai ladri, sarebbe un'assurda calunnia il supporre altrettanto, non dico di tutte le compagnie barracellari, ma quasi d'un'intera compagnia: perché difficilmente può avvenire, che una compagnia sia intieramente composta di ladri o di fautori di ladri. I furti frequenti sono quei di legna, d'uva, di frutta; i furti insomma di picciol valore. E riguardo a tai furti dirò, che il Barracellato partecipa dell'indulgenza o vogliasi pure rilassatezza della Guardia nazionale e degli altri corpi popolari. Se i barracelli sorprenderanno un tapino con un fascette di legna rubata, il meneranno per avventura al proprietario, e gli terranno, o gli faranno pagare la legna: ma né essi, né il proprietario il denunzieranno. Essi, quand'anche sieno zelantissimi del loro dovere, difficilmente sapranno reggere a certe considerazioni d'umanità: cercheranno d'impedire o di scoprire i furti ed i danni, onde non abbiano a risarcirli: ma di rado si adatteranno a fare i carabinieri. Nella stessa guisa, che i partigiani dell'*ordine* odiano la Guardia nazionale, perché nelle commozioni politiche non suol dimostrare la brutale fedeltà del soldato, certuni si dilettono di mettere sulla gogna i barracelli, perché non sanno fare i *mestieranti* di polizia. Un altro reato frequentissimo, benché forse raramente denunciato, gli è quello del pascolo abusivo. I barracelli, mercé le tenture hanno un mezzo efficacissimo di reprimerlo da per sé: né sogliono fare ricorso all'Autorità giudiziaria, se non quando il reo, o ricusa di risarcire il danno, o si appalesa arrogante ed incorreggibile. Circa questi reati gli è appunto che il Barracellato viene a patti coi rei, o per meglio dire, rimette dei suoi dritti. Il barracello, siccome vedremo nel parlare delle *tenture* e *machizie*, sorprendendo bestiame in luoghi vietati, ha dritto di sequestrarlo, e di farsi pagare una multa, la quale varia da sei soldi a due scudi sardi, oppure di appropriarsene un capo, a seconda dei casi. Or io posso affermare, per una lunga e quotidiana esperienza, che le compagnie barracellari ripugnano d'ordinario a valersi rigorosamente di quel loro dritto, onde evitare la taccia, *che sono entrati nel Barracellato per mangiare*. Confesso,

che i barracelli con tutte queste condiscendenze, non siano per incutere un gran terrore nei contravventori, ma quelli che ne menano tanto rumore dovrebbero riflettere che la mancanza del Barracellato non può incutere maggior terrore. A quelli poi che gridano all'immoralità ed all'illegalità farò presente, che i barracelli, per la guarentigia cui si sono obbligati, debbono essere considerati come parti lese, che la stessa legge in molti casi invita i contravventori a conciliarsi colle parti lese, che in molti altri permette, che *vengano a patti* colle autorità, circa le pene pecuniarie che hanno da pagare per le loro contravvenzioni, e che l'oblazione di pochi franchi, se accettata, basta ad impedire ogni ulteriore procedimento. Onde supplire ad una dimenticanza del Relatore, vo ora a toccare d'un'altra ragione per cui i proprietari del pari che i barracelli, vanno a rilento nelle denunce e nelle querele. Questa ragione è la poca fiducia, che inspira la così detta giustizia.

È tale la lentezza con cui s'incomincia e si finisce il processo, tale la sbadataggine con cui vengono interrogati i testi e si seguono le tracce del reato, che il querelante, ora non fa che nimicarsi viemmaggiormente ed invano il suo offensore, ora ha da lamentare, che sia assoggettato ad un carcere preventivo più grave della pena meritata dal suo reato, e che invece della correzione, ne abbia procurato la rovina.

Se io fossi sicuro d'essere processato, griderei forte su tal proposito e non temerei di nimicarmi né Dei maggiori né Dei minori, ma siccome veggo che le accuse della stampa sono disdegnate quai ciance quando la mangiatoja è salva, per ciò mi limiterò ad alcuni miei fatti, che sebbene di poca importanza, bastano a provare il mio assunto. La prima volta che io mi querelai, fu, se non erro, nel 1842 presso il Giudice di Cabras, contro uno che mi aveva rubato delle ulive. Non furono interrogati né anche i testi! In quel tomo di tempo, il Barracellato di Forru sorprende un giovine di perduta fama rubando del legname da un mio podere. I barracelli denunziarono, io mi querelai. Non solo stetti in sul tirato col reo che mi offeriva una somma, ma vedendo che l'affare andava per le lunghe, ripetei la querela. Fiato sprecato! Aggiungerò, che contro la stessa persona, sono pochi anni, si querelarono di un tratto da dodici a quindici proprietari per aver loro usurpato qualche tratto di terreno.

I proprietari vi perdettero i passi, la carta e l'inchiestro. Il mio ladro, siccome avete veduto, sapeva ricorrere ad argomenti ai quali non tutti sanno star saldi... Appresso mi querelai contro un cotale, che mi avea distrutta una siepe viva da 25 a 30 metri. Il processo cominciò e finì colla mia querela. Altra volta mi querelai contro un *mio* domestico sorpreso dai barracelli rubando, *di notte tempo*, in una *mia* cantina, dove si era introdotto *con chiave falsa*. Dei tre testi di vista da me presentati, uno non fu interrogato: ed invece ne furono interrogati altri d'ufficio, che erano all'oscuro di tutto. Il ladro fu condannato a sei dei sette mesi che era in carcere! Per due volte i testi da me presentati, tornarono scandlezzati dell'accanimento con cui erano stati interrogati dal Giudice e degli arzigogoli ai quali era ricorso per ingabugliarli. In somma, delle dodici querele e denunce che io presentai, tre sole riuscirono alla condanna dei rei; e delle tre condanne si lasciò sempre prescrivere la pena pecuniaria.

La soppressione delle visite, che i Giudici solevano fare ai villaggi del mandamento, ha pure contribuito non poco al cattivo andamento della giustizia. L'Usciere, come gli viene il ticchio, cita al capo-luogo mandamentale una frotta di gente. Rei e testi, o partono insieme, o si raggiungono per via, o s'incontrano nel luogo d'aspettazione. Allora accadono rinfacciamenti, promesse, minacce. Il teste non subisce soltanto cotali prove, ma è spesso vessato con inutile citazioni: in guisa ché, per non essere richiesti della loro testimonianza, molti fingono d'ignorare il reato, o si recano al dibattimento indignati contro chi ve gli fa andare. Vengono infine gli arbitrari rilasci. Non è forse un anno, che una compagnia barracellare, nel far la ronda, a notte avanzata, per l'abitato, vide farsi all'uscio della sua casa un cotale, minacciando i barracelli con una pistola, e dimandando loro, che mai facessero in quell'ora nella *sua* strada. I barracelli avendo inseguito il provocatore, videro che egli avea convertito la sua casupola in una dispensa di cose probabilmente rubate: vino in quantità, uve in quantità, ulive ecc. Il luogo era pieno di fumo. Da una parte del focolare sedeva altro uomo di fama almeno dubbia; dall'altro una stuoia celava malamente un pezzo di carne mezzo arrostita, tuttora infilzata nello spiedo della quale i compagni non sapevano indicare la provenienza, e che era stata rubata da casa di certi sposi. Il provocatore fu arrestato ed accusato di furto di carne, di uva ecc. e di provocazione. In capo a poche settimane, fu rilasciato, senza che fosse stato interrogato pur uno dei testi prodotti dal Barracellato! Io potrei continuare lungamente su questo metro,

ma credo di avere provato abbastanza qual peso abbiano le accuse d'immoralità e d'illegalità, fondate sullo scarso numero dei reati denunciati dai barracelli, o sui supposti loro patti coi ladri; e come il Siotto cercasse di parlare più in punta di forchetta, che di parlar sodo, quando scriveva, che il Barracellato «è istituzione corrotta, che incita a premio sicuro di ladroncelli... che inceppa l'andamento, se non anche corrompe il senso della giustizia... che le compagnie vengono con le loro transazioni ed anche colle loro partecipazioni nei furti di campagna a corrompere la morale dei paesani... che li pretesi difensori della proprietà se ne fanno i più crudeli flagelli ecc. ecc.».

Ma torniamo al parere del Consiglio di Laconi, dal quale sembra che il Siotto abbia presa l'imbeccata: «L'istituzione del barracellato, favoreggiando l'abbandono del bestiame, urta cogli elementi principali dell'agricoltura, quello cioè di tenere il bestiame ben governato e di raccogliere il concime». I miei lettori si saranno già avveduti, che i declamatori contro il Barracellato, pongono dapprima, come cosa certa un assurdo, ed indi ne tirano un mondo di conseguenze. Così in questo caso: si suppone senza capo, né coda, che il Barracellato *favoreggi l'abbandono del bestiame*, e poi gli s'impunta la perdita del concime, il malgoverno del bestiame e l'urto cogli elementi dell'agricoltura¹¹. «E per ultimo, continua il Consiglio di Laconi per bocca del Siotto, è egli giusto, che per tutelare un infingardo, che non sa custodire il suo bestiame, né sorvegliare i suoi poderi, s'imponga un gravoso tributo all'agricoltore solerte, che vuole e può e sa e che pure ha il diritto di garantire se stesso?» E anche qui i barracelli sono rappresentati quali altrettanti boari, cavallari ecc. intenti a custodire il bestiame abbandonato! Il desiderio della garanzia barracellare viene attribuito ad infingardaggine! E si fanno le nenie, certo senza mandato, sull'*agricoltore solerte*! Ma l'agricoltore, quanto più è solerte, tanto minor tempo ha per recarsi tuttodi da un capo all'altro dei nostri vastissimi territori onde custodire le sue possidenze. E se in qualche villaggio si fa guerra all'istituzione del Barracellato, non sono gli *agricoltori solerti*, che gliela fanno, ma i sofisti, o quelli dei quali essa reprime gli abusi. Se però il Siotto è così tenero della borsa e della libertà degli *agricoltori solerti*, com'è, che conchiude la sua relazione col proporre, che non riuscendo un Consiglio comunale ad organizzare entro tutto settembre la compagnia barracellare, debba nei successivi dieci giorni, provvedere *almeno per un triennio* alla custodia delle proprietà per mezzo di Guardie campestri; e non riuscendo pure in ciò, debba essere *bilanciata d'ufficio* la spesa che può occorrere per le Guardie campestri? Ma i detrattori del Barracellato paiono condannati a vagare di assurdo in assurdo, e di contraddizione in contraddizione.

Quegli che si tolse i più gravi assunti contro il Barracellato fu il Consigliere Fulgheri. Egli affermò che il Barracellato è *incostituzionale, ingiusto, antieconomico, immorale*, contrario a tutti i nostri codici, il militare e il commerciale eccettuati, ed infine *inutile*, perché la proprietà può essere garantita altrimenti. È superfluo il soggiungere, che il mio amico provò tutti quegli assunti, come due e due fanno zero. La parte più curiosa fu quella con cui si studiò di dimostrare quanto il Barracellato sia *antieconomico*. Dopo aver calcolato a modo suo il prezzo di assicurazione, il tempo grandissimo sprecato nelle denunce, sì dalle Compagnie che dai denunzianti¹² il tempo sprecato davanti al Sindaco ed al Giudice nei verbali, il tempo sprecato nelle ronde e nell'esazione, conchiuse, che «tutte queste cose, ridotte in cifra, danno un prodotto che supera tutte le altre imposte unite insieme, e che supera di gran lunga lo ammontare dei danni che si possono commettere entro l'anno!» L'inutilità poi del Barracellato la dedusse dall'obbligo imposto alla Guardia nazionale di tutelare le proprietà. In tal guisa il Consigliere Fulgheri, per risparmiare il tempo a pochi individui, che *vogliono* sprecarlo servendo da barracelli, vorrebbe *sforzare* tutti i militi a sprecarlo in ronde, consigli di disciplina ecc. Siccome d'altronde il Fulgheri vuole che i militi *sieno moderatamente compensati dei loro servizi*, ricade nell'incostituzionalità opposta al Barracellato, quella

11 Mi rincresce il far presente a persone, che in tali materie mi possono servir da maestre, come il Barracellato, lungi dal *favorire l'abbandono del bestiame*, è forse l'unico che possa reprimerlo, mercé le tenture. L'art. 672 n. 2 del Codice penale, punisce l'abbandono del bestiame, ma solo quando è causa di danno o deterioramento. L'art. 674 (che per altro non pecca di chiarezza), dichiara contravvenzione il *pascolo abusivo*, fuor dei casi previsti nel citato articolo. L'art. 687 n. 2, 4, dichiara altresì contravvenzione il *far passare*, senza necessità, le bestie nei chiusi altrui, ed il lasciar libere ed erranti *bestie malefiche o feroci*. Se io pertanto non erro, il *semplice abbandono* di cavalli, buoi, pecore e simili, secondo la legge comune, non soggiace a penale.

12 La legge autorizza l'attuario a ricevere le denunce anche assenti i barracelli. Egli deve tenere aperto l'ufficio otto ore per lo spazio di quindici giorni. Regol. dei 17 settembre 1836 art. 23, 24.

ciò d'imporre un contributo *per una garanzia, di cui un privato può non abbisognare*. Che poi le ronde dei militi, perché non sono chiamati *barracelli* e non ne hanno la responsabilità, debbano essere nette da tutte le negligenze, connivenze e furfanterie imputate alle Compagnie barracellari, è un pronostico di cui ben pochi saranno per isperare l'avveramento.

Sulla questione legale e costituzionale si pronunziò anche il Relatore.

«L'obbligo della denuncia e della custodia, egli disse, vincola la libertà e la proprietà. È incostituzionale». Ed altrove: «È ingiusto ed illegale, che il governo imponga l'accettazione di una Compagnia di assicurazione ai proprietari». Il Consigliere Salaris proponeva quindi il seguente ordine del giorno: «Il Consiglio Provinciale, scorgendo contrario alle leggi che attualmente governano lo stato le Compagnie barracellari, ne propone al Governo l'abolizione, salvo al provvedere alla sicurezza della proprietà».

L'illegalità d'un'istituzione che esiste in forza d'una legge, una legge insomma illegale, mi parve tanto grossa, che non potei astenermi dal notare l'assurdo: né credo dovermene occupare d'avvantaggio. In quanto agli argomenti che furono adottati per dimostrare che il Barracellato è essenzialmente contrario allo Statuto, o che sono contrarie alle leggi le modificazioni che vi si vorrebbero introdurre io ne farò un'infornata nel parlare delle riforme.

Io crederei di stancare la pazienza dei lettori, se gl'intertenessi per poco d'altre cose dette contro il Barracellato dai Signori Mathieu, Siotto, Rossi-Vitelli, ecc. come, che è *un'istituzione bastarda* (non si direbbe altrettanto se ci fosse venuta dalla Francia o dal Belgio!); che è *troppo antica* (vi furono popoli che accoppavano i vecchi); che è un *rancidume*; *che è contrario alla civiltà dei tempi, che non ve n'ha esempio fuor di Sardegna e di Sicilia* ecc. ecc. Piuttosto vo'aggiungere che le declamazioni contro il cattivo servizio dei barracelli, non solo sono smentite dal fatto dei Consigli comunali, che dovunque poterono, salve rarissime eccezioni, formarono le compagnie, ma dalle dichiarazioni degli stessi consigli. Di tutti i Comuni visitati dall'Intendente d'Isili nel 1855, il solo Laconi era senza Barracellato: gli altri l'aveano, e ne erano contenti, tranne Armungia e Nureci. Dei cinquant'un Comuni che formavano la detta Provincia, secondo gli stati presentati dall'Intendente Massa nel 1858, soli nove erano senza Barracellato: ed avendone lo stesso Intendente visitato quasi la metà, trovò, che in tre soli Comuni la compagnia era *in disordine o poco regolare o non soddisfacente* ne era il servizio, laddove il trovò *regolare* in altri quattro, e nei rimanenti, *buono*. E si tenga presente, che il Massa l'aveva anch'egli col Barracellato! Io dubito assai assai, che un'inchiesta sui Giudici, sugli Esattori ecc. massime se commessa a persone prevenute contro di loro, sia per dare risultamenti egualmente appaganti.

Finirò col dire che col porre in rilievo i sofismi e gli strafalcioni degli avversari del Barracellato, non ho in mira di menomare la loro riputazione, che d'altronde non potrebbe essere menomata, per qualche scappata sfuggita nella foga d'una discussione, ma ho inteso di far vedere qual sia il valore d'una causa che uomini anche d'ingegno non possono difendere che con istravaganze.

LE TENTURE E LE PENE PECUNIARIE

Tentura viene da *tenere*, e significa, ora la *presura* del bestiame colto in luogo vietato, ora il premio stabilito dalla Legge per la stessa presura. La tentura non solo è una cotal prova della contravvenzione, ma è il più efficace eccitamento alla repressione del pascolo abusivo. Il barracello, allettato dal lucro, facilmente si passa di certi riguardi, ai quali non saprebbe serbarsi superiore per puro zelo della giustizia. Questo lucro poi torna a vantaggio comune, anche per la possibilità in cui pone i possidenti di procurarsi la garanzia barracellare con minori sacrificj. Gli è certo infatti, che i prezzi di assicurazione stabiliti nella maggior parte dei Capitolati non sarebbero accettati da persona, ove non si confidasse nei proventi delle tenture. Io conobbi taluni, che servirono da Guardie campestri, solo pel dritto di portar armi e di tenturare. Può darsi che i damerini della legislazione la pensino altrimenti: per me non v'ha riscossione più proficua e più giusta, come quella che gravita sui ladri.

Fu quindi fondatissimo il decreto dei 5 agosto 1848, col quale nel mentre si abrogava il Codice di Carlo Felice, si lasciavano *in vigore, finché non fosse compiuta la legislazione rurale, ed in quanto fossero in armonia cogli usi e sistemi attualmente vigenti in Sardegna, le disposizioni contenute nelle leggi civili e criminali per la medesima emanate, il 16 gennajo 1827, sotto il titolo delle tenture e machizie.*

La stessa riserva si conteneva nell'art. 49 della Legge degli 8 luglio 1854 nei seguenti termini: «Rimane pure in vigore per l'Isola di Sardegna il disposto dell'art. 5 del decreto reale del 5 agosto 1848, in quanto non è altrimenti disposto dalla legge 15 aprile 1851».

Ma a che pro la saviezza dei legislatori, quando è lecito ad ogni curialuzzo di torcere le leggi e di disconoscerne l'esistenza? Anche prima che venisse pubblicata la nuova legge sulla sicurezza pubblica, quella cioè dei 13 novembre 1859, vi erano dei giudici che obbligavano i barracelli alla restituzione delle tenture le più legittime. Ma dopo la pubblicazione dell'accennata legge e del nuovo Codice penale, il numero di tai giudici legislatori si è per avventura accresciuto. Forse una qualche disposizione legislativa ha abrogato l'articolo 5 del decreto dei 5 agosto? Non mai. La legge del 1854 sulla sicurezza pubblica manteneva in vigore il citato articolo 5: quella del 1859 non ne parla: dunque lo stesso articolo 5 si deve intendere per abrogato, e quindi si devono intendere anche per abrogate le tenture e le machizie. Ecco l'argomento! Ma è egli ammissibile il principio, che una legge abroghi tutte le disposizioni d'una legge anteriore, benché si tratti d'oggetti dei quali la nuova legge non ha disposto né in modo speciale, né con qualche clausola generale? Or questo è il caso in questione. Nell'art. 49 della legge degli 8 luglio 1854, nel mentre si dichiaravano mantenuti in vigore i Regolamenti di polizia urbana e rurale dove non fossero contrarii alla nuova legge, si prescriveva, che le pene sancite da quei regolamenti non potessero essere diverse da quelle stabilite dalla stessa legge o dal Codice penale. Siccome una tal disposizione poteva far nascere il dubbio, che si fosse voluto abrogare l'art. 5 del Decreto dei 5 agosto, opportunamente si soggiungeva, che il medesimo avesse a rimanere in vigore. Nella legge dei 13 novembre 1859 sulla pubblica sicurezza, si dichiara, che le contravvenzioni alla medesima, dove non è espressamente stabilita una pena, saranno punite con pene di polizia, ma non si parla delle pene da incorrersi dai contravventori ai Regolamenti locali, o dai *rei* di pascolo abusivo. Essa non provvede che circa il sospetto di abuso di pascolo. Nulla pertanto ci può indurre a dubitare che l'art. 49 della Legge degli 8 luglio 1854 non sia tuttora in vigore.

Inoltre il Legislatore, nel citato decreto, stabiliva, che le *tenture e machizie* resterebbero in vigore *sino a che non fosse compiuta la legislazione rurale.* Questa condizione si è forse avverata? O vorrebbe si trarre qualche argomento dalle disposizioni contenute nel capo 13 del titolo 1 della legge 13 novembre sulla sicurezza pubblica o nell'art. 672 del nuovo Codice penale? Ma oltreché sarebbe assurdo il prendere quelle disposizioni per una *compiuta legislazione rurale*, le medesime non sono che una ripetizione di quanto si conteneva nell'articolo 718 del Codice penale albertino e nella legge di sicurezza pubblica

del 1854, in quella cioè, che manteneva in vigore le tenture e machizie.

Altri pretende, che il titolo delle tenture e machizie, come quello che faceva parte del Codice penale albertino, si deva tenere per abrogate insieme collo stesso Codice. Ma in primo luogo le tenture e le machizie esistevano non tanto in forza del decreto dei 5 agosto 1849, quanto in forza della legge degli 8 luglio 1854. In secondo luogo se il legislatore avesse tenuto il decreto dei 5 agosto per una parte del Codice penale allora esistente, avrebbe creduto inutile il fare nell'art. 49 dell'ora citata legge una espressa dichiarazione per la conservazione delle tenture o machizie, dopo che aveva già detto, che le pene delle contravvenzioni ai regolamenti locali non potrebbero essere che quelle sancite da detta legge *o dal Codice penale*. Infine se l'art. 5 del decreto 5 agosto si dovesse ritenere per abrogato coll'abrogazione del Codice penale albertino, si dovrebbero ritenere del pari per abrogati tutti gli altri articoli dello stesso decreto: il che non credo che alcuno voglia sostenere.

Può dirsi eziandio, che sebbene l'art. 691 del nuovo Codice penale mantenga in vigore «le disposizioni contenute nei regolamenti particolari e nei bandi politici o campestri, sia rispetto alle Autorità competenti per conoscerne, sia rispetto alle pene da infliggersi», limita ciò alle *contravvenzioni non indicate nello stesso Codice*: e che nell'art. 692 si dichiarano «derogati ogni legge e regolamento nelle materie penali contemplate dal detto Codice in tutte le parti che formano oggetto di speciali disposizioni del medesimo, o che sono ad esse contrarie». Quest'obbiezione non è del tutto infondata. Niente di più facile quanto il finire i codici o le leggi con queste clausole: ma niente di più difficile quanto il guardarsi nello scrivere dal dir cosa oltre le proprie intenzioni. Chiunque abbia scorso il nostro Codice penale, sa quanto esso sia minuzioso. Finché il legislatore avesse parlato delle materie che formano oggetto di *speciali disposizioni* del codice, si potrebbe dubitare se a ciò bastassero le sei parole che si leggono nell'art. 672 sul pascolo abusivo: ma il legislatore limita le pene e le competenze eccezionali alle *contravvenzioni non indicate* nello stesso codice. Se in forza di tali disposizioni sono abrogate le tenture e le machizie, si devono pure tenere per abrogata la competenza del Sindaco nelle materie barracellari, e quasi tutte le altre pene e competenze eccezionali nelle quali c'imbattiamo ad ogni tratto. Gli articoli pertanto 691 e 692 del Codice penale non possono essere interpretati nel senso degli oppositori.

Mi resta a notare un errore assai comune anche tra i legisti, e che deve necessariamente sviare la questione che sono discutendo. Siffatto errore consiste nel supporre che la tentura sia una pena. Trattandosi d'una parola affatto nostra, il suo significato non può essere determinato che dalla nostra legislazione. Secondo le nostre leggi, incominciando dalla *Carta de logu* sino al Codice feliciano, altro è la tentura, altro il *maceddu* o macello, ed altro la machizia. La tentura, siccome ho già accennato, è il compenso che la legge accorda ai barracelli per prendere il bestiame e condurlo alla corte (*corti, accorru*), ed altresì per pagare il fitto della stessa corte. La tentura non può esser detta pena, se non in certo senso, in quanto che, vale a dire, impone una perdita, perdita d'altronde cui i proprietari non di rado si rassegnano ben volentieri, avvegnaché li salva dal pagare i danni che avrebbero fatto le loro bestie, o dall'andare lungamente rintracciandole, e forse indarno. La tentura inoltre diversifica dalla pena, perché s'incorre pel sol fatto, senza alcun riguardo alla colpa o negligenza del proprietario del bestiame. Il macello, che ormai si confonde colla tentura, è il dritto di uccidere o macellare uno o più capi del bestiame sorpreso nei luoghi vietati. Questo dritto si trova adesso limitato al bestiame minuto ed ai tori così detti di *mala fama*¹³. La pena pecuniaria nelle nostre leggi è detta *machizia*. A convincersene bastano le parole colle quali incomincia il titolo 29 del Codice Carlo Felice: «Si farà luogo alla presa od arresto del bestiame, *che dicesi tentura*, ed alla machizia, *ossia multa*, oltre la rifazione dei danni, sempreché ecc.». Quindi la machizia non s'incorreva pei reati di pascolo abusivo, ma per le aggressioni, pei furti, per le ferite ecc.¹⁴

¹³ Tori di *mala fama* si dicono quelli, che ribellatisi alla direzione dell'uomo, errano solitarij, cagionando dei guasti. L'art. 2024 del Codice feliciano, che è, e conviene conservare in vigore autorizza l'uccisione di tali tori insalvatichiti, «purché prima i Ministri di giustizia, con tre bandi distinti e successivi, da pubblicarsi in tre giorni, notificchino ai pastori e padroni loro di doverli raccogliere, sotto pena di uccidersi: nel qual caso si venderà la carne ed il cuoio per pagare il danno che avessero cagionato».

¹⁴ Vedi la *Carta de logu* Cap. 11, 12, 26, 27, 34, 167, ecc. ma principalmente i cap. 171 e 172, dove si vede la differenza tra *magheddu*, *tentura* e *machissia*. Ecco il testo: «Quaerimus et ordinamus, qui sos padrargios qui hant andare a magheddare in padru... non depiant magheddare, si non bettan boghes tres; et bettadu qui dent havere tres boghes, et su pastore non si apparit, potant bochire de sas vacas, a de die, unu pegus, su pius minore, qui bei det essere, et, a de nocte, su qui det poder: et si non abastaret a vacas x in susu, non depiant magheddare, si non quis lis fattan tentura: et si contrafagheren, paghent sos dictos padrargios pro machissia liras V... Et si sos dictos padrargios agataren

Dato pertanto che sussistano gli argomenti che io mi sono ingegnato di confutare, si potrebbero ritenere per abrogate le machizie, ossia le pene pecuniarie del Codice feliciano, non già le tenture.

Piacenti il soggiungere, che sulla legalità delle tenture mi trovo quasi d'accordo con una persona autorevolissima e per la sua dottrina, e per la carica che occupa, vò dire col Consigliere di Cassazione Giovanni Siotto, il quale avendo alcuni Comuni lamentato «lo abolito titolo e la smessa pratica delle così dette *tenture e machizie*, ossia presa del bestiame e multa, giacché il Barracellato non cura senza un utile l'accusa delle contravvenzioni» il Siotto osserva, che i lamenti di quei comuni sono senza fondamento, «essendo anzi stato colla legge 5 agosto del 1848 conservato espressamente quel titolo delle leggi di Carlo Felice». Pare però, che il Siotto ignorasse, che vi ha dei giudici che non riconoscono le tenture, e v'ha degl'Intendenti che si arbitrano di cancellarle dai Capitolati.

Le ragioni che ho allegato, se non valgono a togliere ogni dubbio, valgono per certo a suscitare anche in quelli che fossero prevenuti da un'opinione contraria. E in tale stato d'incertezza, è egli prudente il sofisticare sulle leggi, per osteggiare, abolire una pratica, la cui abolizione rallenterebbe la vigilanza dei barracelli, e non gioverebbe, alla fine dei conti, che ai ladri?

Mi si può dire: Invece di questo rancidume delle tenture, non possono essere i barracelli allettati alla repressione del pascolo abusivo coll'essere chiamati a parte del prodotto delle pene pecuniarie? Parlando in astratto si ha tutta la ragione del mondo. Ma i barracelli non risarciscono danni con astrattezze, né si possono credere compensati con astrattezze. Essi preferiscono le tenture: 1° perché vengono pagate sul contesto, ed ordinariamente senza intervento di alcuna autorità: laddove ogni pena pecuniaria dev'essere preceduta da un giudizio, la cui esecuzione si differisce moltissime volte fino ad aver luogo la prescrizione: 2° perché un tal giudizio obbliga quasi sempre i barracelli a perdere in andate più di quello che possono conseguire per l'accusata contravvenzione. Poco fa, un cotale, che vuol mettere ogni cosa in controversia, per essere lasciato in rea pace, avendo ricorso da un mio arbitrato, il Capitano e due testi barracelli furono obbligati ad andare per tre volte al Capo-luogo del mandamento, onde ottenere il pagamento di tre franchi e ottantaquattro centesimi! 3° perché vi ha dei Giudici che o per pigrizia, o per simpatia inverso i ladri, o perché affetti da mania antibarracellare, procedono in modo, da fare andare a vuoto le più fondate accuse di contravvenzione od applicano ai contravventori il *minimum* delle pene: 4° perché, se i Comuni, che devono partecipare ora al quarto, ora al totale delle pene pecuniarie, si lagnano che cotale partecipazione rimanga quasi sempre allo stato di teoria, miglior fortuna non possono augurarsi i barracelli: 5° infine, perché quegli stessi che vogliono torre le tenture ai barracelli, veggono a malincuore che partecipino al prodotto delle pene pecuniarie¹⁵. E qui, seguendo le tracce dei miei Colleghi del Consiglio provinciale, potrei discorrere bellamente di disinteresse, e dimostrare come da questo lato i barracelli lascino molto da desiderare. Ma basti per tutti il Siotto, il quale, scrive che «la libertà dell'iscrizione fa sì, che nessuno dia il suo nome, o diasi soltanto da coloro che meglio di lucro ingordo, e tal fiata disonesto sono solleciti, che da sicurezza di proprietà, e di vita sotto le leggi tranquilla». Che lo spettacolo di quattro popolani, che in capo all'anno, si spartiscono qualche decina o qualche centinaio di franchi benché a rischio della pelle, e di essere ridotti al verde, e colla giunta di essere spacciati per ladri, possa scandalizzare moltissimi, io ben lo capisco¹⁶: avvegnacché *l'ingordigia* di quei popolani mi par simile a quella

sos pastores in su bestiamine... Et (sos pastores) quoerent pagare sa tentura, qui su padrargiu, pagandeli, sa tentura non siat obligadu de magheddare: antis lis fattat possa tentura... et qui contra det fagher... paghet... pro machissia assa Corte nostra liras j». Il seguente capitolo dice: «Constitutimus et ordinamus, qui unu padrargiu solu non potat andare a magheddare, si non sunt duos, assu minus; et pro fagher tentura, unu solu: et qui contra fagheret, paghet a su Curadore boe unu, et soddos XX assa Corte nostra de machissia».

15 Darò esempio di ciò nella nota 55.

16 Fra i molti barracelli caduti a difesa dell'ordine pubblico, piacenti far cenno di Battista Tüveri, Capitano barracellare di Gonnostramazza. Venuto in cognizione, come una banda di malfattori, impadronitisi della cassa del monte mummario, stesse per mettersi in salvo, l'affrontava in compagnia di soli due barracelli, e dopo ostinatissima zuffa, riusciva a recuperare la cassa ed a fuggire i ladri. Però, nell'inseguire i fuggitivi, cadeva trafitto da più ferite. Il Governo Viceregio spontaneamente concedeva alla giovine vedova una pensione di trenta scudi, che fu puntualmente pagata sino alla proclamazione dello Statuto. Allora si cominciò dal fare intendere alla pensionaria, com'ella non avesse alcun dritto a ciò che pretendeva: ma che se le potrebbe accordare la somma a titolo di sussidio. Da quel tempo, le convenne bussare a molte porte, per ottenere il sussidio. Ora è al Ministero che si hanno gli incagli, ora all'Intendenza, ora alla Tesoreria: e quando l'anno è scorso fra tali incagli, si risponde che non si accordano sussidj arretrati. Finalmente si negò assolutamente la pensione, allegandosi il poco bisogno della petente, benché le assuntesi informazioni ne avessero fatto constare il bisogno. Così è rimeritata una famiglia, cui l'immaturo perdita del suo capo potea soltanto ridurre a far conto di quel magro sussidio: e ciò in uno Stato, che spreca dei

del topo, che vuol torsi una satolla all'esca della trappola. Ma far la giustizia per la giustizia, difendere il diritto pel diritto, l'ordine per l'ordine, è roba piuttosto da Consiglieri di cassazione, da Governatori, da Avvocati, da Intendenti ed altrettali martiri di disinteresse, che da uomini di grossa pasta quali ordinariamente sono i barracelli, e cui povertà rende schiavi dei primi bisogni della vita.

milioni in pensioni! Ma questa ingratitudine non deve sorprendere alcuno se si pensa al modo con cui il costituzionalismo va rimeritando i prodi, che gli diedero due regni ad usufruttare...

I SUCCEDANEI

Se questo fosse un libro di speculazioni politiche, invece di avvisare come ottenere una qualche guarentigia con forze private o comunali, dovrei occuparmi d'un'organizzazione sociale, per cui il Governo potesse rispondere al primo dei suoi doveri, che è quello di garantire le persone e le proprietà. Ma noi abbiamo un Governo, che tutti, o per una ragione o per l'altra, crediamo dover conservare, malgrado gli scialacqui, le grettezze, le estorsioni, le mostruose ingratitudini, le avventaggini e tutti gli altri vizj, di che di continuo l'accusiamo. E questo Governo, che vogliamo conservato, tollererà per avventura che chiacchieriamo a dilungo, o che mandiamo alla Camera qualche suo avversario, quasi a rendere più graditi gli spettacoli parlamentari, ma alla difesa dei nostri dritti non baderà, se non come ad un ramo della finanza o quanto basta per salvar le apparenze. In tale stato di cose, giudico opportuno il dare la preferenza a quelle indagini, le quali si aggirano sui mezzi più atti a garantirci da per noi stessi, e rendere men rovinoso l'abbandono in cui ci lascia il Governo.

Siffatti mezzi si possono ridurre a cinque: il Barracellato; la Società di mutua e libera assicurazione proposta dal Governo; la Guardia Nazionale; le Guardie campestri; ed in fine la Custodia privata. Io non posso parlare della *forza pubblica*, se non per accennarne l'insufficienza; o, per meglio dire, la pessima distribuzione. La maggior parte delle sostanze del popolo, nella nostra, non meno che nelle altre monarchie, ne va certo in soldati. Ma questi giovani strappati dal seno delle loro famiglie, tolti alle scuole, ai campi, alle officine, sono tenuti a vegetare e corrompersi nelle grandi città, più a sostegno del Governo, che a difesa dei cittadini. Questa difesa è commessa quasi esclusivamente ai Carabinieri. A quelli che domandarono un aumento di dett'arma, talvolta si rispose con lusinghiere promesse, ma talvolta pure con insulti; dicendosi, che di Carabinieri ce ne sono anche di soverchio; e che a far paghi i Sardi, ci vorrebbe un Carabiniere per ogni abitante. Per giudicare se le promesse sieno state adempiute, e se gl'insulti fossero fondati, basterà il citare ad esempio la stazione di Sanluri, alla quale appartiene il mio Comune. Essa è composta di quindici Comuni, facenti una popolazione di oltre a 20 mila abitanti, sopra un territorio di circa 51 mila ettari. Il Governo veglia armato alla difesa di tutti questi Comuni, con cinque Carabinieri a cavallo, compreso il Maresciallo, e con un Carabiniere a piedi! E quei pochi Carabinieri sono per lo più occupati in servigi estranei alla sicurezza pubblica. È inutile il far dei commenti!... Dirò in breve cosa sia la *Società di libera e mutua assicurazione*. Un capitolato formato dai promotori dell'Associazione ed approvato dall'Autorità amministrativa, e poi anche dalle Commissioni speciali di polizia rurale, se ve ne fossero, stabilirebbe i dritti ed i doveri dei Socj. Libero a tutti il far parte dell'associazione, eccettuati i condannati per furto, i soggetti alla sorveglianza speciale della polizia, quei che non possiedono proprietà rurali, e quei che non godono dei dritti civili: ma da che alcuno ne fosse membro, rimarrebbe obbligato a prestare il suo anno di servizio o in persona o per mezzo di altro membro della società, e sotto la propria responsabilità. Un terzo delle rendite andrebbe a beneficio della Compagnia di servizio: gli altri due terzi sarebbero riservati alle indennizzazioni, alle quali, ove non bastassero i fondi di riserva, soggiacerebbero di nuovo tutti i soci.

Molti Comuni notarono saviamente, come il ritrovato del Governo non fosse che una specie di cattivo barracellato. Pochi crederono praticabile il progetto: niuno, per quanto io so, volle farne esperimento. E sarebbe inutile il parlarne, se il Consiglio provinciale e divisionale di Cagliari, non avessero dichiarato nelle loro tornate del 1854 di preferirlo al Barracellato. Ma confidavano tanto nell'accettazione della decantata società, che proponevano contemporaneamente l'abolizione della legge 22 maggio, «per evitare un ostacolo che la medesima potrebbe frapporre allo sviluppo ed attuazione del nuovo progetto». In tal guisa, per far prevalere una novità, cui si sapeva di ripugnare l'opinione pubblica, si voleva che fosse abbattuta un'istituzione, che esisteva da secoli, onde le popolazioni rurali, veggendosi prive dell'unica

garanzia che possono avere, si gittassero, quasi per disperazione, nella società di mutua assicurazione! È il solito andazzo di quelli che vogliono sostituire i loro ritrovati al Barracellato!

Ciò che adescò qualcuno a preferire la detta società al Barracellato è la maggior libertà, alla quale pare informata. Ma questa è una di quelle libertà da accademici, delle quali il popolo non vorrà mai sapere. Vuole il proprietario godere della preziosa *facoltà di negare il suo nome* alla società? Allora ei sarà considerato dai membri dell'associazione come uno scomunicato: non che prendersi alcun pensiero delle sue proprietà, faranno molto se non vi dirizzeranno i ladri. Vuole egli sottrarsi alla sua solitudine, ai ladri e alle altre conseguenze dell'accennata libertà?

Allora non solo gli è necessario che paghi, come nel sistema barracellare, ma che si obblighi ad un servizio che, non potendo prestare, per sé, presti, sotto la sua responsabilità, per opera di alcuno dei predestinati, checché sia per costargli, e si assoggetti ad una guarentigia, della quale, ove non sia in attività di servizio, non gli è dato di diminuire i pericoli. E deve darsi tutti questi impacci, non solo per ciò che possiede nel Comune di sua residenza, ma per qualunque proprietà possiedesse altrove. Ed ecco, che la libertà che promette il progetto di mutua assicurazione, si risolve o nella mancanza d'ogni guarentigia, od in una guarentigia assai più onerosa della barracellare. Ho fatto cenno di *predestinati*. Di fatto, il Barracellato si assume la garanzia dei beni di quelli che il pagano, senza badar punto alle loro qualità personali: ma dalla *mutua e libera assicurazione* dovrebbero essere esclusi, oltre i condannati per furto, tutti quelli che non godono dei dritti civili o che sono sottoposti alla sorveglianza speciale della polizia. Or tra i rei compresi in quest'immensa caterva, l'art. 45 del Codice penale annovera, per esempio, i condannati politici: moltissimi poi possono non godere dei dritti civili, benché immuni da colpa, anzi per fatti meritevoli, come per la professione di certe regole religiose. Dalla mutua assicurazione dovrebbero pure essere esclusi quelli che non possiedono qualche proprietà rurale, e così molti soci, fittajuoli ecc. Infine, per la natura delle cose, ne andrebbero esclusi tutti i piccioli proprietari che non fossero in istato di servire personalmente, ed ai quali non potrebbe parere vantaggioso l'esporsi alle eventualità d'una surrogazione per procurarsi la garanzia di proprietà, che spesso consistono in poche are di terreno. Mi rimarrebbe a dimandare il perché le Compagnie della Società di mutua assicurazione dovrebbero essere più zelanti, più fidate ecc. delle Compagnie barracellari: ma io mi sono già occupato abbastanza d'un progetto, che forse non avrebbe avuto un voto, se non fosse stato proposto in nome del Governo.

Poco dirò sulla Guardia nazionale. Essa è da riputarsi grandemente utile, quando contribuisce a diminuire l'esercito stanziale, e le sue funeste conseguenze: od almeno è sì organizzata, da poter contrappesare le forze delle quali può disporre il potere esecutivo a danno della libertà: ma quando non corrisponde a quei due fini, io non veggio nella Guardia nazionale che una vessazione di più. Gli è pur duro, che un popolo, dopo essere stato decimato dalla leva, dopo essere stato dissanguato per mantenere un esercito enorme, anche in tempo di pace, sia obbligato a fare il soldato, onde sostenere in ozio corrompitori quelli che dovrebbero vegliare a sua difesa!

L'articolo 4 della Legge dei 27 febbraio 1859 «considera quale servizio obbligatorio per tutti indistintamente i militi che sono iscritti sul controllo del servizio ordinario la tutela delle proprietà contro i furti campestri, nei limiti del territorio Comunale». Ciò basta perché molti gridino con Caifa: *Quid adhuc egemus?* e dicano inutile i barracelli, e le guardie campestri. Ma questi che voi volete sforzare a sciupare qualche decina di franchi per fame ridicole maschere¹⁷, ed a vegliare gratuitamente alla tutela delle proprietà, ignorate voi chi sono? Sono, per lo più, agricoltori, artigiani, piccoli proprietari ai quali il quotidiano lavoro spesso non somministra di che sfamarsi e coprirsi? Che se si desse ai militi un adeguato compenso, secondo fu proposto da taluno, oltreché molti non vogliono essere distratti dalle loro faccende ad alcun patto, ne nascerebbe nel bilancio una passività, che nella maggior parte dei Comuni supererebbe la tassa barracellare; colla differenza, che in questa si possono imputare i danni sofferti. Qui pure potrei domandare il perché le Guardie nazionali, tra le quali si *scelgono* i barracelli,

17 Niente di più ridicolo, quanto il camiciotto dei merciajuoli ambulanti di Francia, soprapposto al vestito dei nostri popolani. Qual differenza, tra tali caricature, e l'aspetto pittoresco dell'antica cavalleria miliziana principalmente di Cagliari! Un Governo meno prosaico avrebbe adottato alcuno dei nostri begli abiti per qualche corpo di cavalleria leggera.

debbono suppersi immuni di tutti quei vizj che abbiamo veduto regalarsi al Barracellato. Tra le Guardie nazionali e i barracelli io non trovo altro divario, se non che questi abbracciano il servizio di proprio moto, sono soggetti a maggiori depurazioni, debbono avere un censo assai più largo e devono rispondere dei fatti proprj e degli altrui. Se tali requisiti possono essere considerati come altrettanti incentivi a malfare, io il lascio giudicare al lettore.

Vengo alle Guardie campestri. Queste Guardie, «appunto perché nella povertà del loro censo, come scrive il Siotto, non danno presa a vendetta, bene scelte, fortemente governate, fecero ovunque si ordinarono, prova felicissima». Il Caput al contrario ci assicura «che non riuscirono a bene in Sardegna le Guardie campestri». Soggiunge però, che «se finora diedero cattivi frutti, egli è perché erano mal pagate, e peggio scelte». Se la intendano!

Dopo avere proposto l'abolizione dell'antico Barracellato, io scriveva nel n. 10 dell'anno 1° della "Gazzetta popolare" un lunghissimo articolo sulle *Guardie*, che chiamava *Stanziali*, come quelle che avrebbero dovuto avere *stanza* nei distretti affidati alla loro custodia, a somiglianza dei Cantonieri. Ei mi pareva che quelle Guardie fossero in grado di prevenire i danni più d'una compagnia barracellare, tuttoché numerosa ed attiva. Ed argomentando dall'utilità dei custodi, *guardiani* ecc. diceva: «Se i medesimi ci sono sì utili, quanto più non dobbiamo sperare dalle Guardie stanziali, meglio armate, meglio disciplinate e munite di carattere pubblico?» Soggiungeva esser miglior cosa prevenire, che risarcire i danni; avvegnaché, quand'anche il risarcimento non venga contestato, od il danno non sia stimato meno del vero, il coltivatore ha tale affezione alle sue piante, a tutto ciò che egli crea, che forma oggetto delle sue cure e delle sue speranze, che non vi ha estimo che possa appagarlo. L'accennato vantaggio, benché in grado minore, è comune alle Guardie campestri, le quali, ove non sieno astrette a mercare la sussistenza in occupazioni estranee al loro impiego, possono attendere alla custodia delle proprietà più di proposito che i barracelli. Un altro vantaggio han pure le Guardie campestri, ed è, che il loro zelo è meno frenato dal timore delle vendette: mentre i barracelli, oltre alle offese personali, han da temere che alcuno commetta dei danni, onde farne ricadere il risarcimento sul Barracellato. Posso tuttavia affermare, che io conosco moltissimi villaggi, dove non si ha memoria d'un danno commesso a tal fine. Prescindendo dell'ostacolo che oppone la religione a misfatti, che essa dichiara irremissibili se non sono riparati, ordinariamente avviene, che ciò che si vorrebbe fare per vendicarsi di qualche barracello, si tralasci per riguardo del proprietario, o di amici o parenti che si ha nella compagnia. Spesso ancora avviene, che sia risparmiato il proprietario perché la vendetta non ricada sul Barracellato.

Ma quest'irresponsabilità che può rendere più ardite le Guardie campestri è appunto ciò che maggiormente osta a che sieno preferite al Barracellato. Il Siotto ha tentato di abbattere questo ch'ei reputa volgar pregiudizio. «Gli inesperti, egli scrive, e coloro che per uscire dal tracciato dei bisnonni, credono di precipitare, si ritraggono e si afforzano in quest'ultimo argomento. Il vostro sistema, dicono essi, mi guarda ma non mi guarentisce; il povero agricoltore cui il giogo s'invola, è guastato senza riparo, se non vi abbia chi lo indennizzi. Dileguasi però cosiffatta osservazione in chi ponderi l'ammontare per lunga serie d'anni, poni di trenta o più del premio di assicurazione colla perdita di quel bue che suole d'ordinario verificarsi a più lungo intervallo. Allora chi si governa con la ragione viene in questa ultima inferenza, che il derubato senza assicuratori guadagna alla lunga la differenza fra il premio di assicurazione e il valore della cosa rubata». Ed altrove, posto il caso che ad un piccolo proprietario si rubi un bue, dice: «che la somma di questo danno soltanto probabile, è da lui pagata per doppio con le annuali continue assicurazioni». Io non conosco alcun Capitolato, e ne scorsi non pochi, dove il prezzo di assicurazione dei buoi oltrepassi di molto la mezza centesima del loro valore. Sicché, per *pagare il doppio colle annuali continue assicurazioni*, ci vorrebbero quattro secoli. I villaggi dove probabilmente il prezzo di assicurazione è assai più elevato, sono quelli nei quali i furti di bestiame sono frequentissimi. Altro è poi per un povero agricoltore lo spendere due o tre franchi all'anno per prezzo di assicurazione, altro è lo spenderne tre o quattrocento d'un tratto per sostituire una coppia di buoi che gli venga rubata. La prima spesa può tornargli gravosa; la seconda può rovinarlo. D'altronde, chi mai potrebbe farsi assicuratore, se l'assicurazione non presentasse qualche probabilità di guadagno? Il Consigliere Loru riconobbe, che il pagare per essere garantiti da danni, che forse non avverranno mai, è comune a tutte le

società di assicurazione: bensì osservò, «che nelle altre assicurazioni vi ha la libera volontà dell'assicurato, mentre nel barracellato vi ha l'obbligo di pagare anche colla certezza di non essere in modo alcuno compensati». Io non so dove il Loru abbia pescato la sua *certezza!* Il Siotto è pronto a ripeterci, che è men pericoloso assicurare «contro l'incendii, le fortune di mare e la grandine, che contro gli effetti dei misfatti che rampollano da morali perturbazioni nelle umane convivenze». Ed io aggiungo, che se è atto di lodevolissima provvidenza il sacrificare qualche somma per guarentire interessi incomparabilmente maggiori, malamente s'invoca la libertà contro il legislatore, che autorizza le rappresentanze comunali a stipolare guarentigie siffatte. La libertà non ha che vedere coi capricci!

Le guardie campestri sono altresì posposte al Barracellato, perché il loro ufficio si limita alla custodia delle proprietà rurali, nel mentre i barracelli dovendo rispondere anche dei danni commessi nell'interno delle abitazioni, devono contribuire di necessità alla sicurezza delle persone. Se poi le Guardie campestri, nel procurare la repressione dei reati, non hanno da temere, come i barracelli, che vengano rovinate col risarcimento di danni fatti per vendetta, non possono essere che altrettanti cagnotti di chi le pose e le mantiene nell'impiego. Io proposi nel mio progetto sulle Guardie stanziali, che l'elezione e la destituzione di ciascuna Guardia dipendesse dai proprietari del distretto, i quali però dovrebbero pronunziarsi alla maggioranza di due terzi di voti. Se le Guardie campestri dipendessero unicamente dai Consigli comunali, le medesime cercherebbero di conservarsi la grazia dei signori Consiglieri, più che di essere fedeli al proprio mandato. Alla facilità che vi sarebbe di formarsi nel Consiglio una maggioranza contro di loro, si aggiunga il dritto che accorda la legge ad un numero qualunque di Consiglieri di deliberare in una seconda convocazione, e si riconoscerà quanto instabile dovrebbe essere la sorte delle Guardie campestri. Peggio, se fossero dipendenti dal Governo! Il Governo torrebbe a proteggerle, malgrado i più fondati reclami. Esse non sarebbero migliori dei suoi Guardaboschi e dei suoi Campari... Viene in ultimo l'idea della *custodia privata*, idea negativa, dissolvente, anarchica, desolante. Quelli che chiamarono *rancido* il Barracellato, perché vive da qualche secolo, dovrebbero chiamare rancidissima quest'idea, che rimonta ai primordi del genere umano, e che non torna a galla che nelle società in dissoluzione. Anche qui i miei amici furono presi all'esca da certe apparenze di libertà. Ma qual è la libertà che viola il sistema barracellare? Forse toglie a qualcuno la facoltà di custodire le sue proprietà? Gli nega la facoltà di ritenersi una somma più o meno grande, ma sempre inferiore alla garanzia ch'ei consegue: e gliela nega quando il Comune, per mezzo dei suoi legittimi rappresentanti, vuole cotal garanzia. Si tratta adunque d'una questione piuttosto di denaro. Or io posso dimostrare ad evidenza, che il sistema barracellare può somministrare il mezzo più economico di tutelar le proprietà. Né per ciò mi è d'uopo di lavorare d'immaginazione, ma basta che io prenda per base i prezzi di assicurazione che si trovano fissati nel Capitolato che pubblico, e che siccome ho notato, è vigente in più Comuni. Stando pertanto all'accennato Capitolato, un proprietario che abbia una casa di prima classe, due cavalli, due asini, due majali, cinque coppie di buoi, venti starelli di terreni vignati, e che semini cinquanta starelli di grano e la metà di generi secondari, supposto il prezzo di questi a 6 franchi, e quello del frumento a 9 franchi; un siffatto proprietario, che è da tenersi piuttosto come agiato, non dovrebbe pagare per prezzo di assicurazione che fr. 50, 88. E per questa picciola somma, che può essere diminuita, assorbita, superata dalle indennizzazioni, il proprietario ha una forza cui fare appello nei pericoli, una guarentigia in cui isperare in caso di perdita, è meno seccato dal servizio della Guardia nazionale, ed insomma rimane più o meno in *libertà* di attendere ai fatti suoi. Questa libertà la riconoscono anche gli oppositori, dei quali altri dice, che il *Barracellato rallenta*, altri che *sopprime la privata custodia*. Io credo che se vi ha spesa che favorisca la libertà, è quella che ne va in barracelli, Guardie campestri e simili. La cosa è più evidente ove si supponga un piccolo proprietario, il quale col prodotto d'una o poche delle tante giornate che il Barracellato il pone in grado di utilizzare, può pagare il prezzo di assicurazione.

Si dice che la più efficace *delle sorveglianze* è *quella del proprietario*: e si direbbe con fondamento, se nel proprietario, all'interesse ed al desiderio che ha di conservare inviolate le sue proprietà, fossero pari le forze: ma a che egli vigili, e vigili meglio d'ogni altro, ora osta l'età, ora il sesso, ora la complessione, ora la condizione, quasi sempre il dover trarre la sussistenza dal lavoro, non dal far giorno e notte la ronda; ma soprattutto osta il mancare del dono dell'*ubiquità*: dono assolutamente necessario a chiunque deve

vegliare alla custodia di proprietà soventi volte disseminate non solo in regioni, ma in villaggi tra loro distantissimi. *La tenuità però e la molteplicità degli appezzamenti* punto non imbarazzò un mio amico, il quale lanciandosi nel mondo, non so dei possibili o degl'impossibili, diceva ai Consiglieri provinciali, proprio a noi altri! «Facilitate le contrattazioni colla diminuzione degli enormissimi dritti d'insinuazione — dei non meno gravi di bollo... e vedrete le vendite e le permutate farsi volontariamente e presto...». Quando fossero tolte tutte le mangierie che ora incagliano le contrattazioni, comprese quelle dei notai; quando si tornasse ai tempi anteriori *alla fusione*, nei quali ignoravamo cosa fosse carta bollata, ed i contratti di stabili d'un valore inferiore a fr. 72, non ci costavano che fr. 1,68¹⁸, non sarebbe gran fatto più facile il ridurre in uno le sparse proprietà: mentre non è tanto la spesa che si frappone a tali tentativi di riduzione, quanto l'avidità, l'invidia, il capriccio di quasi tutti quelli coi quali è necessario contrattare. Io potrei citare dei proprietari, che si sono rovinati per la fantasia dei grandi poderi, e che han fatto il negozio di quel mercante, che per avere una pezza grossa grossa di traliccio, cedeva in cambio le molte sue pezzette di seta. I vantaggi d'altronde non corrispondono ai sacrificj; da che, se la riunione delle proprietà apporta economia di tempo e maggior facilità di custodia, la rendita media divien meno sicura: ed ogni successione suol dare occasione a divisioni e suddivisioni. Per facilitare la riunione delle proprietà ci vorrebbero leggi di espropriazione, e che frenassero i capricci degli eredi: ma siffatte leggi, benché conformissime ai principii di dritto, potrebbero far parte della nostra sofisticata legislazione?

Ho toccato dell'impossibilità in cui sono quasi tutti i proprietari di vegliare da per sé alla custodia dei loro beni. Ora vo' supporre, che taluno abbia salute, ozio, quanto insomma gli occorre per andare tuttodi in volta per le sue terre... Sarà egli armato come i barracelli? Avrà egli la fede, l'autorità, la forza di questi agenti della forza pubblica? od uscirà sempre coi suoi guardacorpo che lo spalleggino, e gli servan da testimonii?...

18 L'art. 426 del Codice feliciano autorizzava a farsi in scrittura privata *i contratti non eccedenti il valore di scudi quindici*. L'Editto dei 26 febbraio 1839, nell'abolire quella facoltà, stabili che si pagasse cent. 72 per l'insinuazione; e cent. 93 ai notaj dei villaggi e fr. 1,92 ai notaj delle città per la redazione dello stromento.

I REGOLAMENTI LOCALI ED IL MIO CAPITOLATO

Gl'Intendenti sono da dodici anni sollecitando i Consigli comunali a formare dei Regolamenti locali: e i regolamenti non si formano; o formati non si approvano; od approvati, non si osservano. Ciò avviene per la pretensione che hanno gli Uffici d'Intendenza d'imporre a tutto il mondo certi modelli da loro abborracciati, che sono in perpetuo divorzio non solo con ogni pregio di stile e colle abitudini del paese, ma talora, per dirla tra noi, non sono in buona armonia né anche colle leggi. Un Consiglio, di cui io faceva parte, ebbe talento nelle sedute primaverili del 1859 di avere anch'egli il suo Regolamento di polizia urbana e rurale, lo fece distendere, e lo trasmise all'Intendente provinciale Avv. Massa per gli ulteriori provvedimenti. Ma il Massa ce lo rimandò a posta corrente, perché era scritto in carta libera. Scrivemmo in carta da bollo il nostro povero regolamento, e lo tornammo ad avviare al suo peregrinaggio. Pervenuto che fu all'Intendenza generale di Cagliari, quel Consiglio ci fece carico, perché, trattandosi di disposizioni che potevano andar soggette a tante variazioni, l'avessimo scritto in carta bollata: e ci ordinò di scriverlo in carta libera ed in colonna. Il Regolamento era stato adottato dal Consiglio comunale li 26 marzo. L'Intendente generale si ricordò di rimmetterlo al Consiglio d'Intendenza il 4 agosto. E il Consiglio d'Intendenza indugiò fino ai 13 ottobre per dichiararci che la nostra fattura non era cosa da *sottoporre alla prescritta approvazione*. A dir vero, il nostro regolamento non era quale noi l'avremmo desiderato: daché, temendo dei tanti guastatori per le cui mani doveva passare, avevamo procurato di farlo similissimo ai moduli propostici. Ma la somiglianza non era perfetta, e c'incolse quel che temevamo. I motivi del decreto erano 1° che noi avevamo ommesso *l'indicazione dei capitoli afferenti alle diverse materie contemplate nel regolamento*: 2° che avevamo ommesso *non poche fra le prescrizioni contenute nel modulo, le quali per altro dovevano introdursi come indispensabili*. Ci si ordinava per tanto «di compilare un nuovo regolamento, conforme al modulo, ferma bensì la facoltà già fatta ai Municipj di omettervi quelle prescrizioni, che non fossero in armonia cogli usi e consuetudini locali, senza però intaccarlo nelle parti essenziali: e con facoltà eziandio di farvi quelle aggiunte che il Municipio ravvisasse opportune, purché però non urtassero col prescritto delle leggi». Quali fossero le prescrizioni *indispensabili, essenziali*, i Consiglieri dell'Intendenza generale nol dissero: e forse sarebbero stati imbarazzati a dirlo, giacché, negando talora la loro approvazione anche ad articoli che si trovano nei loro moduli, danno a divedere di non sapere neppure essi ciò che si vogliono. Noi non trovammo nel nostro Regolamento, se non questa postilla: *introd. l' 8, 9, 10, 11*. Erano questi gli articoli indispensabili, essenziali? Ma che avevamo a far noi delle cautele circa l'abbruciamento dei letamai, quando eravamo certi, che siffatti abbruciamanti non potevano venire in capo, che a qualche pazzo? E che avevamo a far noi del divieto di tenere del letame entro l'abitato, quando conoscevamo che niun Sindaco di quel villaggio si avrebbe assunto di fare osservare il divieto, se non avesse già perso il bene dell'intelletto? In quanto all'ommissione dell'*indicazione dei capitoli afferenti alle diverse materie*, prescindendo dell'inutilità di dividere in parti, e poi in capi, un regolamento, il quale non constava che di quaranta a cinquanta articoli, il Consiglio d'Intendenza avrebbe dovuto aver presente ciò che si legge nella Circolare del Ministero dell'Interno dei 31 dicembre 1850 n. VIII: «In ordine alla forma estrinseca, gioverà aggiungere, come *sarebbe utile, specialmente pei Comuni di maggiore importanza* che nei regolamenti fossero estese separatamente e non riunite in un sol corpo le disposizioni di polizia urbana e quelle di polizia rurale». Gli è chiaro, che il *suggerimento* del Ministero riguardava piuttosto i Comuni cospicui, tra i quali non poteva annoverarsi quello di cui si trattava. Del resto, oltre l'accennata postilla, non trovammo nel regolamento, che dei diesis, dei segni di trillo ed altre abbreviazioni musicali, ficcate qua e là dal Relatore, non sappiamo a che fine¹⁹. Il Consiglio comunale, che credeva d'aver già

19 Adir vero, pareva, che gli sgorbi fossero fatti a segno di riprovazione, perché erano apposti dove vi era qualche nuovo articolo o dove non erano trascritte fedelmente le sacramentali parole del regolamento modello. Così era notato il divieto fatto alla ragazzaglia di assem-

fatto quanto per lui si poteva per fare un buon regolamento, e che d'altronde era lasciato all'oscuro di ciò che si voleva e di ciò che non si voleva, il Consiglio comunale, ripeto, me eccettuato, mandò al diavolo il regolamento, e i Consiglieri d'Intendenza colle loro prescrizioni essenziali e colla loro musica²⁰. Né credo, che quel comune abbia a patir molto per la mancanza di leggi locali: giacché, ove il Sindaco voglia profittare della facoltà che gli accorda l'art. 125 della nuova legge di Sicurezza pubblica, può, senza tanti andirivieni, provvedere con manifesti ai più sentiti bisogni di polizia urbana e rurale.

Ho addotto questo esempio, come a saggio delle difficoltà che incontrano i Comuni nel formare i loro regolamenti locali. Quando pertanto io dico, che il capitolato che pubblico è in vigore in più Comuni, s'intende che è già passato per la trafila dei rispettivi Consigli comunali e degli scrivani dell'Intendenza: passaggio, che non si può fare senza rimanerne più o meno malconci. Ma se pure un uomo intelligente e pratico fosse lasciato in piena balia nel compilare siffatti regolamenti, la sua opera non potrebbe avere che una bontà relativa. Sebbene però un capitolato qualunque non possa essere appropriato a tutti i luoghi, può contenere molte disposizioni fornite di tal qualità. In questa fiducia è che io pubblico un progetto di capitolato. Esso, se non altro, faciliterà alle Amministrazioni comunali la compilazione dei loro capitolati. Certe dimande poi fatte da molti Consigli comunali al Consiglio provinciale, mi hanno persuaso dell'ignoranza in cui sono i petenti delle proprie prerogative, e della meschinità dei loro capitolati. Dimandarono infatti, che il prodotto delle pene pecuniarie sia diviso tra il Barracellato e il Comune; che sieno ristabilite le tenture; che il Sindaco possa deferire il giuramento; che l'esazione delle ammende si faccia dall'Esattore; che il Consiglio tassi gli emolumenti del Barracellato e determini le norme del servizio; che i barracelli prestino giuramento prima d'intraprendere il servizio; che i barracelli sieno esenti dal servizio della guardia nazionale; che i barracelli facciano prova fino a che non sia provato il contrario; che il Barracellato possa procedere a visite domiciliari; che quei che omettono di denunciare i loro beni, paghino e non sieno indennizzati ecc. Or tutte queste cose, essendo prescritte od autorizzate dalla legge, possono far parte dei capitolati. Io ho attribuito le accennate dimande all'ignoranza dei petenti: ma ci è altresì da dubitare, che non derivino che dall'ignoranza dei loro tutori; e che i Consigli suppongano proibito dalla legge, ciò che loro viene disdetto dagli uffici d'Intendenza.

L'altra ragione che mi ha indotto a pubblicare il capitolato è quella di far meglio conoscere il Barracellato; parendomi, che in tal modo, si vegga l'istituzione, per così dire, alla pratica.

brarsi in occasione di battesimi, onde dar la baja ai padrini che non se la cattivano con gittate di denari; forse perché contrario all'art. 32 dello Statuto, per certo sanissimamente inteso! La facoltà data ai macellaj di poter chiuder bottega nel venerdì e nel sabato; forse perché il Regolamento modello diceva, che le botteghe fossero *sufficientemente provviste di carne a tutte le ore del giorno*, poco del resto importando, che i macellaj, così vessati, finissero col chiuder bottega per tutte le ore dell'anno: la facoltà attribuita alla Giunta municipale di proibire in certi tempi la vendita della carne pecorina e caprina ecc. ecc.

²⁰ Quelli che ebbero l'accennato passaporto furono l'Intendente generale Di-Cossilla, il mio amico B. Murgia ed il relatore G. Delorenzo, dei quali era composto il sinedrio che aveva bistrattato il nostro regolamento.

CAPITOLATO BARRACELLARE

CAPO I

SCOPO E FORMAZIONE DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE

Art. 1. Scopo della Compagnia barracellare è la sicurezza delle persone e la guarentigia delle proprietà affidate alla sua custodia²¹.

Art. 2. Il servizio regolare della Compagnia incomincia col primo agosto e spira coi trentuno luglio²².

Art. 3. La Compagnia si forma per arruolamenti volontari. L'ultima domenica di maggio, il Sindaco, con apposito manifesto, cui va unita copia del presente capitolato, invita quegli che vogliono far parte del Barracellato a presentarsi entro venti giorni nell'ufficio comunale per fare le loro dichiarazioni²³.

Art. 4. Trascorso detto termine, il Consiglio comunale decide a maggioranza assoluta di voti sull'ammissione od esclusione di ciascun iscritto.

Art. 5. Non possono essere Barracelli - quelli che non sono iscritti nei ruoli della milizia nazionale, eccettoché si tratti di dispensati dal servizio per eccedenza di età²⁴ - i condannati per ribellione alla giustizia, per violenze ed oltraggi contro i depositari dell'autorità e forza pubblica, per usurpazione dei dritti della giustizia coll'esercizio arbitrario delle proprie ragioni²⁵, per falsificazione di monete, sigilli, bolli, impronti, cedole ed obbligazioni dello stato, di atti pubblici o scritture private, o per calunnia²⁶ - i

21 La sicurezza delle persone è una conseguenza della guarentigia delle proprietà tutte, ma principalmente di quelle che esistono entro l'abitato.

22 Così è disposto dall'art. 16 del Regol. dei 17 settembre 1836: e bene, se si ha riguardo alla facilità dell'esazione. Se però si ha riguardo a tutt'altro, l'anno barracellare non deve finire che raccolti tutti i frutti: perché quando vi sono dei frutti pendenti, si può dubitare a quale delle due Compagnie sieno da imputarsi certi danni. Ma la facilità dell'esazione è una ragione di non picciol momento. Appunto in quest'anno, un Comune si vide in pericolo di restare senza Barracellato, per avere protratto il termine dell'anno barracellare all'ultimo giorno di ottobre. È cosa da lasciarsi all'arbitrio dei Consigli comunali.

23 Tra il manifesto ed il principio dell'anno barracellare deve sempre intervenire un tempo, sufficiente a dar sesto ai molti preliminari che si richiedono, se si vuole che il servizio non sia interrotto.

24 Cominciano le esclusioni prescritte nell'art. 7 della legge dei 22 maggio. Premetterò che anche sulla scelta dei barracelli vorrei lasciati in piena libertà i Consigli comunali, i quali sono in grado di conoscere le loro pecore meglio di chiunque. Mi si dirà che in tal modo le compagnie barracellari potrebbero essere composte di gente di mal affare. Io temo siffatta gente più quando è fuori della Compagnia, che quando vi appartiene. Oltreché la responsabilità le deve servire di freno, vi ha anche nei ladri un certo punto di onore che gli spinge a dimostrarsi migliori della loro fama. D'altra parte essi conoscono i loro simili ed hanno su loro un certo ascendente. Un cotale, solito a ricettare nei suoi vasti poderi bestiame rubato, e cui facevano capo tutti i ladri del dintorno, fu eletto, son già molti anni, a Capitano di barracelli. Tostoché fu certo della sua nomina, chiamò presso di sé i suoi antichi amici, e gli ammonì, che, finché ei fosse nel servizio, badassero bene a tenere le mani in tasca. L'ammonizione non fu senza frutto: giacché in tutto l'anno non fu rubata che una cavalla; ed il Capitano tanto fece, che riuscì a ricuperarla ed a far mandare in galera due dei suoi vecchi compagni. Avviene dei ladri, mi si perdoni il paragone, ciò veggiamo tuttodì avvenire degli agitatori politici, i quali, pervenuti che sieno al potere, sono meno deferenti di quelli che hanno spostato. Premesse queste considerazioni sulle esclusioni in genere, passo a quelle prescritte dalla suddetta legge. Sono esclusi dal Barracellato quelli che non sono iscritti tra i militi. Or l'articolo 13 della legge dei 4 marzo 1848 esclude dalla Milizia nazionale, le persone che non possono concorrere nella leva militare. Tra queste, il regol. dei 31 marzo 1855, par. 28, annovera, per esempio coloro che furono condannati a certe pene per *iscritti, discorsi e fatti ingiuriosi contro il governo*. Dalla milizia sono pure esclusi le guardie campestri forestali, del fuoco, i condannati all'interdizione dei pubblici impieghi ecc. Sono tutti questi da riputarsi indegni di avere in custodia, sotto la propria responsabilità, le altrui proprietà?...

25 In questi reati possono cadere persone onestissime e della cui fede non si potrebbe dubitare.

26 Il caso d'uno che sappia falsificare le cedole dello Stato ecc. e che tolga a fare il barracello, è simile a quei casi morali, che hanno il picciol difetto di non poter quasi uscire dallo stato d'ipotesi.

condannati alla pena criminale o correzionale per reati contro le proprietà, o ad una pena oltre sei mesi di carcere per reati contro le persone - ed puniti per abuso d'armi²⁷ - quelli che non possiedono stabili - del valore di fr. 250, salvoché si tratti di figli di famiglia pei quali possa essere ammesso a rispondere il padre²⁸ - e finalmente quelli che non giustificano una condotta proba ed onesta²⁹.

Art. 6. I Barracelli dovranno essere da dieci a venti³⁰, ed avere un Capitano, un Luogotenente, un Sottotenente un Sottoufficiale ed un Caporale, da eleggersi secondo le norme prescritte per le elezioni della Guardia nazionale³¹.

Art. 7. Il Consiglio comunale, non appena avrà deliberato sull'ammissione alla Compagnia barracellare di un numero sufficiente d'inscritti, eleggerà quattro periti giurati, converrà coi medesimi sui dritti da esigere e gli renderà avvertiti dei loro doveri e della responsabilità alla quale sono soggetti³².

Art. 8. Spetta al Capitano il dirigere e rappresentare la compagnia; il formare e sorvegliare le ronde: agli altri graduati il supplirne le veci in ordine di grado. Art. 9. Seguita l'approvazione di cui nell'art. 4, la Compagnia elegge nel suo seno o fuori, a maggioranza di voti, il suo attuario³³.

Art. 10. È ufficio dell'Attuario il ridurre in atti la sua elezione, quella dei graduati e del Cassiere, lo spedire le polizze di cui nell'art. 23 e 47, il registrare circostanziatamente le denunce, gl'introiti, le emissioni, gl'imputamenti e le tenture, l'assistere il Capitano nelle sue vertenze cogli assicurati e il fare gli altri atti che gli sono demandati dal presente capitolato.

27 L'uomo il più integro può incorrere in una pena anche maggiore per reati contro le persone; se per esempio è offeso nel suo onore ecc. L'abuso poi dell'armi può consistere nel portarle oltre il tempo fissato nel permesso, nel porto d'un coltello a punta o di certi rasoj, in uno sparo fatto per gioco dalle finestre o dal terrazzo della propria casa ecc. (art. 459, 685, ecc. del Cod. pen.). In quanto ai reati contro le proprietà forse non si badò, che taluno può incorrere nella pena del carcere per l'uccisione d'un cane, d'un gatto, che aveva tutta ragione di uccidere; e per altri fatti che l'opinione pubblica per nulla condanna. Cod. pen. art. 677.

28 L'art. 9 della legge dei 22 maggio autorizza i Consigli a stabilire l'ammontare della possidenza che devono avere i barracelli.

29 Queste parole sono tolte dall'art. 7, n. 5 della citata legge e furono fatte inserire nel capitolato dall'Autorità amministrativa, sebbene sieno per lo meno superflue: avvegnaché la condotta proba ed onesta si presume, non si giustifica: e se un aspirante Barracellato bisognasse di attestati, non gli potrebbe avere che da quelli che lo ammettono al servizio. A tutte queste esclusioni prescritte dalla legge il Consiglio aveva aggiunto una disposizione che escludeva dal Barracellato i Consiglieri ed il Segretario del Comune. Il Consiglio si lusingava di andare così ai versi dell'Autorità amministrativa, la quale pochi mesi innanzi aveva negato la patente di barracello ad un Segretario comunale, e tre anni prima aveva scritto ai Municipii, «che lo stabilimento ed il capitolato barracellare dovendo essere deliberati dal Consiglio, sotto la cui ispezione e vigilanza rimane la compagnia, e rivestendo d'altronde i barracelli il carattere di agenti comunali e della forza pubblica, era conseguente allo scopo della legge, che i Consiglieri si astenessero d'iscriversi nei ruoli». Pazza lusinga! L'Autorità amministrativa ordinava di sopprimersi l'accennata disposizione perché «la legge non avendo esplicitamente pronunciata l'esclusione dei Consiglieri, non può questa pronunciarsi nel Capitolato barracellare, benché sia conforme alla stessa legge che essi si astengano dal far parte la Compagnia». Ma la legge non *pronunzia esplicitamente* né anche l'esclusione dei membri della Giunta municipale che dal Capitolato è investita della facoltà di destituire i barracelli; né anche quella del Sindaco, che è il giudice nato delle controversie tra il Barracellato ed i particolari!... E di che si dee formare un regolamento locale, se non di prescrizioni *conformi alla legge*, ed appropriate alle circostanze dei luoghi?... Questa ed altre ragioni furono fatte presenti all'Autorità amministrativa: ma indarno. Essa volle essere gelosa dei dritti dei Consiglieri, più degli stessi Consiglieri!

30 Conviene largheggiare assai nel fissare il *maximum* ed il *minimum* del numero dei barracelli, mentre l'art. 10 della legge dei 22 maggio dispone, che ove non si sia potuto avere il numero dei barracelli fissato nel Capitolato, si debba ricorrere all'Autorità amministrativa, perché possa costituirsi la Compagnia cogli individui che si presentarono. Di quante puerilità devono occuparsi gli ufficj amministrativi!

31 Dopo che la legge ha lasciato i Consigli in arbitrio di fissare il numero dei barracelli, e che per ciò, come a Baressa, si affida il servizio fino a quattro individui, è ridicolo che s'imponga l'elezione di tanti graduati. Non veggio pure, perché cotali elezioni debbano farsi secondo quelle della Guardia nazionale. In quanto al Capitano molti consigli domandarono che sia eletto dalla rappresentanza comunale, e che noi egli scelga i barracelli. Mi pare questione piuttosto di parole, giacché nulla vieta, che il Sindaco in via officiosa e d'intelligenza colla maggioranza del Consiglio, elegga il Capitano; che questi formi la Compagnia; e che il Consiglio, venuto alla formalità dello scrutinio, ammetta al servizio soli predestinati. Io vorrei che il Capitano potesse essere eletto o dai Consigli, o dalla Compagnia, col consenso dei medesimi: perché può avvenire, che la nomina preliminare del Capitano ora faciliti, ora difficolti la formazione della Compagnia.

32 Questi periti, dirò così, comunali, sono d'uso assai antico in Sardegna. Per l'ordinario se ne eleggono due: ma è meglio elegerne tre o quattro, onde si suppliscano a vicenda e la scelta dei danneggiati sia meno vincolata. In molti Comuni non riscuotono che 24 cent. per ogni apprezzamento. A tal patto possono servire essi soli, per moltitudine degli apprezzamenti che sogliono fare nelle loro visite.

33 La Circolare dei 27 giugno 1805 art. 21 proibiva che l'Attuario fosse barracello. Per l'art. 35 del Pregone dei 4 ottobre 1827 l'Attuario doveva essere anche barracello. La legge dei 22 maggio permette che possa essere scelto nel seno o fuori della Compagnia. Se non m'imponesse la difficoltà di trovare talora chi voglia o possa servire da Attuario, io vorrei che il medesimo fosse estraneo alla Compagnia, od almeno che si desse facoltà all'Autorità amministrativa di vietare, a seconda dei casi, la riunione dei due servizj nella stessa persona. Il servizio infatti dell'Attuario è per molti riguardi in opposizione coll'interesse della Compagnia. Gl'inconvenienti sono minori dove anche gli Apprezatori hanno il loro Attuario. Si può ovviare all'infedeltà dell'Attuario barracellare prescrivendo che gl'imputamenti si facciano per biglietto ed obbligandolo a restituirli col certificato di registrazione.

Art. 11. Sono a carico del Barracellato le spese tutte di Carta bollata, tranne quelle che fossero per occorrere in seguito a richiesta degli assicurati, e nelle quali non venisse condannato lo stesso Barracellato³⁴.

Art. 12. Sono scritti in registro di carta bollata da centesimi 55 gli arbitramenti fatti dal Sindaco³⁵.

Art. 13. Debbono farsi nella stessa qualità di carta le copie delle denunce dei beni, degl'imputamenti dei danni e degli arbitramenti del Sindaco, ove sieno richieste dalle parti per produrle in giudizio³⁶.

Art. 14. Sono soggetti al visto per bollo ed ammessi al visto per bollo o bollo straordinario i registri di dette denunce, imputamenti ed arbitramenti³⁷.

Art. 15. Tuttavia si potranno fare in carta libera i registri unicamente relativi all'interno servizio barracellare e le loro copie od estratti, come altresì le denunce che i fanno dei loro beni, e gl'imputamenti che i danneggiati fanno al Barracellato³⁸.

Art. 16. La Compagnia dovrà pure avere un Cassiere. Essa lo eleggerà nel proprio seno a maggioranza di voti.

Art. 17. Tanto l'Attuario che il Cassiere saranno retribuiti, se fia d'uopo, coi fondi della Compagnia, e saranno approvati dalla Giunta Municipale.

Art. 18. Spetta al Cassiere il conservare i fondi barracellari, ed il fare quelle emissioni che gli saranno ordinate dal Capitano, mediante biglietto da lui sottoscritto.

Art. 19. Ciascun introito nella cassa barracellare sarà registrato colle debite circostanze dall'Attuario e vidimato dal Cassiere. Risponderanno dei fondi barracellari il Capitano in quanto alle somme emesse di suo ordine; l'Attuario in quanto agl'introiti da lui non registrati o non vidimati, come sopra: ed il Cassiere, della differenza tra gl'introiti muniti del suo *visto*, e le emissioni eseguitesi dietro regolare ordine del capitano.

Art. 20. Il Sindaco procurerà, che i Barracelli, nell'entrare in servizio, sieno provveduti delle rispettive patenti, precisanti i connotati del patentato, e vidimate dall'Intendente del Circondario, dal Giudice mandamentale e dal Capo stazione dei Carabinieri³⁹.

34 Come era ingiusta la regia quinta, è ingiusto che il Governo, appiù di lasciarci indifesi, non s'intrometta nei nostri barracellati che per far denaro colla sua carta bollata. Questa merce, oltre all'essere piuttosto cara, bisogna procurarsela da botteghe che distano spesso una giornata. In grazia dello smercio di tal derrata, i proprietarj si veggono quasi obbligati a prescindere soventi dei loro dritti. L'Isola reclama da molto contro siffatto gravame, come contro la tassa pesi e misure che si fa pagare al barracellato, benché il medesimo non sia che una società eventuale, e possa darsi il caso, che non abbia né che misurare, né che pesare, ma riscuota i suoi dritti in denaro. Ma gli Agenti del Governo denunziano le Compagnie che non presentano alla verificazione le misure che non hanno: e i Giudici condannano spesso più severamente i Capitani barracellari, che i ladri!

35 art. 23 della legge dei 22 maggio 1853.

36 Detto art. 23.

37 Legge 9 settembre 1854, art. 31, n. 9.

38 Legge 9 settembre 1854, art. 32, n. 9. È inutile il fare osservare, che la legge dei 9 settembre è posteriore a quella dei 22 maggio, cui pare che in certo senso abbia derogato. L'Autorità amministrativa all'art. 15 del Capitolato voleva che si aggiungesse: *purché servano ad uso unicamente privato*. Ma il Consiglio, cui era fatta quella ingiunzione, rimandava l'articolo, senza nulla cambiare, facendo presente, che si trattava d'una legge, e ch'ei non si credeva autorizzato a modificare le leggi. L'Autorità amministrativa voleva smerciare carta bollata a dispetto delle leggi. Abbiamo presenti i Sindaci tali disposizioni legislative ed il par. 8 del citato art. 32: e lo spreco della carta bollata sarà assai minore di quello che è.

39 Quest'obbligo fu imposto colla circolare dei 10 giugno 1856, dall'Intendente generale A. Conte.

CAPO II

DELLE DENUNZIE DEI BENI

Art. 21. Entrata in servizio la Compagnia barracellare, il Capitano notificherà al pubblico il tempo ed il luogo in cui si avranno a fare le denunzie, indicando le proprietà che i possessori sono in obbligo di denunziare e le pene sancite dal presente capitolato.

Art. 22. Le denunzie si faranno verbalmente od in iscritto, entro quindici giorni dalla data del manifesto: salvoché si tratti di oggetti dei quali la denuncia sia diventata obbligatoria nel corso dell'anno, nel qual caso il prescritto termine non decorrerà che dal giorno della sopravvenuta obbligazione.

Art. 23. L'Attuario dovrà spedire a ciascun denunziante una polizza da lui sottoscritta, indicando la fatta denuncia e la data. Nel caso venga omessa la data, la denuncia si terrà per fatta in tempo abile per gli effetti di cui nell'articolo seguente.

Art. 24. La responsabilità barracellare incomincia dal giorno in cui la Compagnia entra in servizio⁴⁰. Tuttavia chi avrà lasciato trascorrere il tempo fissato per le denunzie, pagherà per intero la tassa di assicurazione e non avrà dritto ad essere indennizzato che pei danni avvenuti dopo la fatta denuncia⁴¹.

Art. 25. Non s'intenderà però trascorrere il tempo all'oggetto di cui sovra per la denuncia dei seminati di frumento, orzo, fave, ceci, lenticchie, cicerchie, piselli ecc. se non dal giorno in cui, finita la seminazione di quei generi, piacerà alla Compagnia di esigere apposita denuncia, mediante nuovo manifesto.

Art. 26. Entro un mese da che furono fatte, il Barracellato potrà rifiutare le denunzie che crederà inesatte, per mezzo di biglietto in cui notificherà al denunziante i motivi del rifiuto, e le rettificazioni che crederà del caso.

Art. 27. Un tale scritto sarà notificato dall'Usciere comunale, ed in difetto, da persona scelta dalla Compagnia, di accordo colla Giunta municipale.

Art. 28. L'Attuario dovrà prender nota delle denunzie rifiutate, e dovrà sottoscriverla e farla sottoscrivere dall'intimante. Nel caso che questi, od altri, da cui il presente capitolato esige la sottoscrizione, non sappia scrivere, dovrà farsi supplire da persona di sua confidenza.

Art. 29. Qualora però il denunziante creda fondata la sua denuncia, potrà richiamarsene al Sindaco, il quale, udite le parti, ed ove d'uopo anche il parere di periti, pronunzierà, dichiarando compensate le spese occorse, oppure condannando in tutte le spese la parte soccombente, nel caso risulti destituita d'ogni fondamento.

Art. 30. Malgrado il termine fissato dall'art. 26, ove le indennizzazioni da corrispondersi ad un denunziante superino ciò che egli avrebbe a pagare per l'assicurazione dei beni denunziati, il Barracellato potrà rivenire, fino al finale assestamento dei conti sull'esattezza della denuncia, all'oggetto di esonerarsi di quella parte d'indennizzazione, che corrisponderà alla parte mancante nella fatta denuncia.

Art. 31. Le denunzie si potranno fare da tutti quelli che sono in dritto od in dovere di denunziare, ed anche da qualunque altra persona per espresso o tacito consenso dei medesimi.

Art. 32. Ove si tratti dei pascoli dei terreni aperti, il Barracellato non potrà accettare la responsabilità, se il denunziante non farà constare che quei terreni non sono messi in comune⁴². Inoltre, perché i terreni

⁴⁰ Regolamento dei 17 settembre 1836 art. 21.

⁴¹ Negli art. 30 e 31 del citato Regolamento era stabilito che il denunziante moroso, che volesse godere della guarentigia barracellare, dovesse pagare doppio salario!

⁴² L'Autorità amministrativa esito alquanto nell'approvare questo articolo forse perché credette di vedervi una restrizione del dritto di proprietà. Però è da osservare, che la legge sulla proprietà perfetta non ha *effettivamente* sottratto alla comunione i terreni aperti, ma ha conferito al proprietario la facoltà di coltivarli a suo talento e di trarne un fitto. Or tutti i pascoli aperti, presi così in affitto, si sogliono

aperti riservati a pascolo possano godere della garanzia barracellare è necessario che siano attornati da qualche solco di seminati.

Art. 33. È obbligatoria la denuncia delle Vigne, dei Chiusi, delle Case, dei Buoi delle Vacche da lavoro o da latte, e dei loro Vitelli, dei Tori, dei Cavalli da sella da corsa o da tiro, delle Cavalle tenute allo stesso oggetto e dei loro Polledri, dei Maiali e degli Asini ed infine di qualunque genere di seminati⁴³.

Art. 34. È libera la denuncia dei pascoli aperti, salve le condizioni prescritte nell'art. 32, dei terreni chiusi da una cinta non interrotta di muro a fabbrico di oltre due metri di altezza, dei terreni aperti coltivati ad ortaggi, dei poderi aventi Guardie campestri, secondo la legge, dei parti delle asine, ed infine di tutti i beni non compresi nell'articolo precedente.

Art. 35. L'assicurazione del denaro e del Monte granatico e nummario è rimessa alle libere convenzioni delle parti.

godere in comune dai fittajuoli. La riserva del pascolo d'un terreno aperto è un'eccezione. Attese queste circostanze, se i pascoli riservati non avessero qualche segno per contraddistinguerli, potrebbero essere violati di buona fede, il Barracellato dovrebbe assumersi una responsabilità assai più grave, e il proprietario dopo averli dati in affitto, potrebbe pretendere di volerne garantito il pascolo.

⁴³ Tutto quanto riguarda la tassa di assicurazione ed i beni da sottoporvisi, è la parte più capricciosa e più variabile dei Capitolati. Quel che importa si è il proporzionare in qualche modo la tassa al valore dei beni da garantirsi, ma più ai pericoli di tal garanzia. In questo Capitolato non si è fatto che seguire le consuetudini dei Comuni che dovevano adottarlo.

CAPO III

DELLA TASSA DI ASSICURAZIONE E DELLE TENTURE

Art. 36. La tassa di assicurazione è stabilita come in appresso:

Per ogni Bue		<i>Fr. 60</i>
id.	Toro, Vacca, Maiale o Cavalla	<i>48</i>
id.	Asino, Vitello, Capra o Pecora	<i>Fr. 21</i>
id.	Cavallo o Cavalla col Polledro	<i>72</i>
id.	Asina col lattante	<i>30</i>
Per le case di prima classe		<i>20</i>
id.	di seconda	<i>72</i>
id.	di terza	<i>48</i>
id.	di quarta	<i>24</i>
Per ogni starello terreno cespugliato, alberato o chiuso a siepi vive		<i>24</i>
Per ogni starello terreno a viti		<i>24</i>
id.	chiuso a muro e lasciato a pascolo	<i>10</i>
id.	aperto, riservato a pascolo	<i>20</i>
id.	coltivato ad ortaggi	<i>48</i>

Per gli appezzamenti, coltivati come sovra, e d'un'estensione non maggiore 20 are, la metà della tassa

Per ogni chiusetto, coltivato a canne, ortaggi, alberi da taglio o da frutto, benché di picciola estensione		<i>24</i>
Per ogni starello di seminati in terreni aperti		<i>Litri 3</i>
id.	id. in chiusi	<i>1.50</i>

Per le vigne e generi secondari aventi speciali custodi pagati dal Barracellato, pagherà il triplo della tassa. Pei generi secondari, aventi speciali custodi pagati dai possessori, si corrisponderà il terzo della tassa.

Art. 37. La classificazione delle case sarà fatta dalla Compagnia Barracellare e sottoposta all'approvazione della Giunta municipale.

Art. 38. Nel classificare le case si dovrà avere riguardo non tanto alla loro estensione, quanto alla loro maggiore o minore sicurezza, all'agiatezza di chi le abita ed al valore degli oggetti non assicurati altramente, dei quali il Barracellato dovrà rispondere.

Art. 39. Ove il Barracellato non sottoponga alla prescritta approvazione l'accennata classificazione, si pagherà per tutte le case la tassa stabilita per quelle d'ultima classe.

Art. 40. Pel bestiame si pagherà la mezza centesima del valore attribuitogli dal denunziante all'atto della denuncia, o risultante dalla perizia provocata dal Barracellato⁴⁴. Ove però il denunziante non

⁴⁴ Forse sarebbe meglio il negare al Barracellato la facoltà di pretendere questa perizia, perché la denuncia in meno potrebbe essere motivata dal poco pericolo della cosa denunciata e se pure il valore fosse ridotto quasi al nulla, quasi di nulla la Compagnia avrebbe a rispondere. Ma

attribuisca alcun valore al suo bestiame, pagherà secondo la tassa sovrastabilita: ma in tal caso non avrà dritto ad essere indennizzato, che del valore intrinseco del bestiame denunziato, con ciò pure, che l'indennizzazione non sorpassi il ducentuplo della tassa⁴⁵.

Art. 41. Pel bestiame minuto, colto in luoghi vietati, il Barracellato potrà appropriarsi un capo per segno od esigerne il riscatto, se il segno comprenderà oltre a dieci capi: e se ne comprenderà un numero minore, potrà esigere franchi due e centesimi quaranta. Pel bestiame grosso poi, se in maggior numero di dieci capi, si potrà esigere la tentura di franchi nove e centesimi sessanta: e se in minor numero, quello di franchi tre e centesimi ottantaquattro⁴⁶.

Art. 42. Le disposizioni dell'articolo precedente non riguardano che il bestiame rude. Pel bestiame domito la tentura sarà sempre di centesimi cinquantotto per capo.

Art. 43. Si potranno pretendere immediatamente le tenture e le indennità di qualunque spesa; come pure tutto ciò che sarà dovuto o da persone non assicurate o per danni commessi dolosamente, o per furti, o in dipendenza di giudizio pronunziato dal Giudice di Mandamento in via di ricorso. Il prezzo di assicurazione però dovrà pagarsi finito l'anno Barracellare, nel qual tempo si dovranno pure corrispondere dal Barracellato le indennizzazioni dei furti e dei danni che esso non sarà in grado di riscuotere.

Art. 44. Non appena avuta la notizia della tentura, il proprietario del bestiame tenturato dovrà ritirarlo, previo pagamento del riscatto, delle spese ed anche dei danni nei casi previsti dal presente Capitolato. Non ritirandolo, od impugnando la tentura e perdendo, come sopra, soggiacerà a tutte le spese che si avessero a fare in appresso, ed il Barracellato sarà prosciolto da ogni responsabilità!

vi è da temere, che lasciando affatto libera la denuncia del valore del bestiame, proventi barracellari siano ridotti al punto, da non allettare alcuno al servizio. Si potrebbe anche dare, che certe ridicole denunce, facessero venire in capo a qualche barracello di far pagar caro al denunziante il risparmio o la beffa, ammazzando per esempio la bestia, per cui il proprietario non avrebbe che pochi soldi di risarcimento. In fine se il Barracellato assume la garanzia di certe proprietà facili ad essere danneggiate rubate, nol fa, che in grazia d'altre, che non bisognano quasi di custodia.

⁴⁵ Senza questa restrizione il proprietario che avesse dei cavalli, per esempio o dei buoi di gran valore, si troverebbe sempre in miglior condizione, tacendone il prezzo, che denunziandolo.

⁴⁶ Vedansi gli articoli 1990 e 1993 del Codice feliciano. Si noti che la tentura può essere accusata senza la presura del bestiame, secondo il citato art. 1990. Gli art. 1991, 1992, 1994 ecc. dello stesso Codice, alle tenture stabiliscono delle pene pecuniarie, o machizie propriamente dette. Quelle pene, siccome ho già osservato nel parlare delle tenture, si possono ritenere per abrogate dalle leggi vigenti. In quanto alle tenture, credo che sia giusto d'interesse comune, che cedano, almeno in parte, a beneficio di chi le fa, e non sieno egualmente ripartite tra chi dorme e si picca di fare il generoso, e chi veglia e si acquista dei malevoli col suo zelo. Ma a ciò può provvedere la stessa Compagnia. Finirò col notare, che le tenture, essendo riconosciute dalla legge, niente importa se sieno o no stabilite nei Capitolati.

CAPO IV

IMPUTAMENTO E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 45. Gl'imputamenti⁴⁷ si dovranno fare entro tre giorni, se i furti o danni saranno commessi nell'abitato; ed entro otto giorni dall'avutane scienza, se commessi fuori dell'abitato, sotto pena di decadenza: eccettoché si tratti di furto di bestiame, riguardo al quale, l'imputamento dovrà essere fatto entro le ventiquattro ore dall'avvenuto mancamento⁴⁸.

Art. 46. I furti ed i danni dovranno essere avvalorati entro tre giorni dagli Apprezatori comunali, ed in difetto, da periti, nominati dalle stesse parti, o d'ufficio: e saranno imputati o dai detti Apprezatori, o dall'Usciere o d'altro agente comunale (mediante un dritto da fissarsi dalla Giunta municipale), o dallo stesso dannificato, sia personalmente sia in iscritto⁴⁹.

Art. 47. L'Attuario registrerà e sottoscriverà ogn'imputamento, e ne spedirà ricevuta a chi glielo avrà fatto; od apporrà il suo visto al biglietto d'imputamento, nel caso che non vi sia stato apposto dal Capitano. L'Attuario, gli Apprezatori e gli Agenti imputanti dovranno rispondere dei danni che fossero per patire le parti per non avere essi adempiuto alle rispettive loro incombenze.

Art. 48. Qualora alcuna delle parti creda parziale la perizia fatta dagli Apprezatori comunali, potrà, entro tre giorni, farsi accordare dal Sindaco una contro perizia da praticarsi da periti da nominarsi dalle stesse parti o d'Ufficio, ed a spese di chi l'avrà domandata. Il Sindaco ordinerà tosto alle parti perché convengano sul giorno da farsi la controperizia. Trattandosi però di danni, che possono essere meglio avvalorati in progresso, ciascuna delle parti ha il dritto di far differire la controperizia fino al tempo, in cui, avuto riguardo alla parte non danneggiata e ad altre circostanze, possa essere meglio riconosciuta la vera perdita sofferta dal proprietario.

Art. 49. Il Sindaco potrà negare al dannificante la controperizia, ogniqualvolta il danno imputatogli non giunga alla somma di franchi due e centesimi cinquanta.

Art. 50. La controperizia escluderà ogni ulteriore richiamo, quando il valore del danno apprezzato nelle due perizie non diversifica che d'un terzo; quando, sendo pur maggiore il divario, o la controperizia fu fatta in seguito alla dilazione di cui nell'art. 48, o non si tratti di somma eccedente la competenza del Sindaco, od il danno risulti commesso volontariamente.

Art. 51. Tanto il Barracellato che i supposti dannificanti potranno o nel contesto o nei successivi tre giorni, respingere l'imputamento, giusta i modi prescritti nell'art. 47, allegando contemporaneamente i motivi sui quali fondano il loro rifiuto: passato il qual tempo, saranno a carico dell'imputato i danni e le spese d'imputamento e di perizia.

Art. 52. Ove l'imputante non creda fondato l'accennato rifiuto, dovrà entro tre giorni citare l'imputato nanzi il Sindaco, il quale, accordata, ove d'uopo, una proroga, pronunzierà, regolandosi in quanto alle

⁴⁷ Il sistema degl'imputamenti evita molte contestazioni giudiziarie. Talora il Barracellato imputa un danno a taluno per semplici sospetti: e l'imputato, ove sia reo, credendo che sussistano delle prove contro di lui, tace ed accetta l'imputamento: ed ove non sia reo, le sue risposte menano spesse volte allo scoprimento del reo.

⁴⁸ Riguardo al bestiame, il tempo dev'essere più breve, onde il Barracellato possa meglio riuscire nelle sue indagini. Secondo il Regol. del 17 settembre 1536 l'imputamento può farsi al Capitano ed all'Attuario, o solo a quest'ultimo, che deve spedirne dichiarazione (art. 42); anche nel caso che creda di dovere rifiutare l'imputamento (art. 43). Il Barracellato aveva sei giorni per accettare o rifiutare l'imputamento i privati ne avevano quindici per difenderlo, in caso di rifiuto (art. 45).

⁴⁹ Quando gli Agenti comunali sanno di non aver la privativa degl'imputamenti, sono meno esigenti nei salarj.

spese, giusta le norme prescritte nell'art. 29.

Art. 53. Le vertenze e contravvenzioni riguardanti il Barracellato e non eccedenti i cento franchi, saranno risolte dal Sindaco a voce⁵⁰. Ciascuna però delle parti è in dritto di far ridurre il verbale in iscritto: ed in tal caso, il richiedente dovrà pagare anticipatamente, oltre la carta bollata, centesimi trenta per ogni facciata di copia⁵¹.

Art. 54. Se quegli che ha dichiarato di ricorrere, o non anticiperà sul contesto le dette spese, od avuta copia del verbale e dell'arbitrato, non ricorrerà al Giudice pei successivi cinque giorni, s'intenderà di essersi acquietato all'arbitrato del Sindaco⁵².

Art. 55. Per l'accertamento delle contravvenzioni basterà, sino a prova in contrario, la deposizione, asseverata con giuramento, dinanzi al Sindaco, di un solo barracello⁵³.

Art. 56. La deposizione altresì d'un barracello, purché giurata, sarà ritenuta per sufficiente onde provare quei fatti, che possono dar luogo a tenture, sempreché l'imputato non abbia per sé almeno un teste contro cui non militi alcuna eccezione legale.

Art. 57. Sì prima che dopo l'accusa di qualche contravvenzione ai regolamenti locali il Sindaco chiamerà i contraventori davanti di sé colla parte lesa, onde tentare la conciliazione. Il verbale della conciliazione, acconsentito e firmato da ambe le parti, esclude ogni procedimento⁵⁴.

Art. 58. Quando non vi esisterà parte lesa, il contravventore potrà essere ammesso a fare oblazione nell'interesse pubblico. L'oblazione sarà accettata dal Sindaco per processo verbale ed escluderà ogni procedimento.

Art. 59. Non riuscendo l'amichevole componimento, i processi verbali, asseverati come nell'art. 55, saranno immediatamente trasmessi dal Sindaco per l'opportuno procedimento al Giudice, che ne spedirà ricevuta.

Art. 60. Le pene pecuniarie nelle quali alcuno fosse incorso per contravvenzioni al presente Capitolato, o ad altro Regolamento o Manifesto locale, in seguito a denuncia del Barracellato, cederanno per due terzi alla cassa comunale, e per un terzo ai denunzianti: ove non sia altrimenti disposto in detti Manifesti

50 L'art. 21 della legge dei 22 maggio 1853 dice: «Le contestazioni per piccoli danni e *contravvenzioni* non eccedenti le lire cento, saranno risolte dal Sindaco». Nonostante che la legge sia così chiara, ci sono dei Giudici, i quali niegano che i Sindaci possano far altro, fuorché ciò che è loro concesso dagli articoli 140, 141 e 142 della legge comunale: e vi hanno Sindaci che si acquietano a tali usurpazioni! Ma altra è la facoltà che i detti articoli concedono a tutti i Sindaci del Regno: altra è quella che la legge dei 22 maggio concede ai Sindaci della Sardegna. I Sindaci di tutto lo Stato, nei casi previsti dalla legge comunale, ricevono dagli agenti municipali le accuse di contravvenzione contro i regolamenti locali, fanno prestare il giuramento agli accusanti, procurano di conciliare le parti lese coi contraventori, e non essendovi parte lesa, sono autorizzati a *vendere*, a beneficio del Comune, l'interruzione del procedimento contro gli stessi contraventori. Ma la facoltà che la legge dei 22 maggio attribuisce ai Sindaci sardi non è di fare i pacieri, di transigere coi contraventori, ma di *risolvere le contestazioni per contravvenzioni* in materia barracellare. Io confesso che non vi ha ufficio più ingrato per un Sindaco, quanto il dover decidere siffatte controversie: ma un Sindaco che ami il popolo, di niun'altra prerogativa sarà sì geloso, quanto di questa, per cui è aperto ai suoi amministrati un cantuccio, dove far valere le sue ragioni alla buona, senza impigliarsi tra i cavilli e le vessazioni dei curiali.

51 Regio brevetto 29 dicembre 1829 (la data è un po' antica!) dove sono accordati al Segretario 60 cent, per ogni foglio delle copie delle scritture estratte dagli archivj comunali. Il Capitolato stabiliva un dritto anche per l'originale, da andare a beneficio della Cassa comunale, nel caso che il Segretario godesse d'uno stipendio maggiore di 600 franchi: ma l'Autorità amministrativa vi si oppose: e credo a capriccio.

52 art. 1116 del Cod. di Proc. civ. Il Giudice di Mandamento, secondo l'art. 22 della legge dei 22 maggio, ha tre giorni per pronunziare sul ricorso. L'art. 67 del Regol. dei 17 settembre stabiliva: che «il primo giudizio si mandasse indilatatamente ad esecuzione, anche quando la parte soccombente ne abbia interposta appellazione o ricorso, salva ragione di continuare le istanze nel giudizio di appello o ricorso, e previo atto di sottomissione con cauzione fidejussoria, o sussidiariamente giuratoria, di rappresentare e restituire la somma cadente in controversia, qualora venga rievocata la prima sentenza, non compresi però quei casi, nei quali per gli stessi capitoli della barracelleria, non si esigesse cauzione per l'esecuzione del giudicato». E l'art. 33 dice: «Nel caso che il denunziante non paghi, dovrà il Barracellato prevalersi dei mezzi che la legge gli somministra per costringere il debitore al pagamento del salario». Non ostante, un Consigliere provinciale disse, che a rifare le Compagnie com'erano, converrebbe dar loro «dritto di perquisire, di arrestare, di eseguire senza previa sentenza e senza titolo esecutivo: bisognerebbe tollerare il saccheggio delle case private al tempio delle esazioni, e le cose prese di mira sono quelle di cui i contadini maggiormente abbisognano, li stromenti agrarj onde più facilmente s'inducano i debitori a riscattarli». Tutte bajè! Come si dovesse procedere per l'esecuzione dei giudizi, l'abbiamo visto. In quanto alle visite domiciliari, non poteano aver luogo senza il personale intervento d'un Ministro di giustizia, il quale però, se richiesto, non poteva ricusarsi (Circolare dei 27 giugno 1805 art. 34). Nella nota 61 dirò degli arresti.

53 Questo articolo non è che un'applicazione dell'art. 140 della legge comunale.

54 Questo e i due seguenti articoli corrispondono agli articoli 140, 141 e 142 della Legge comunale. Essi non ci dovrebbero aver luogo, se al Barracellato non fosse commesso dall'art. 69 di invigilare all'osservanza dei regolamenti di polizia urbana e rurale: perché per quanto si attiene alle tenture ed altre vertenze barracellari, siccome ho osservato nella nota 50, il Sindaco è obbligato a *risolverle*.

e Regolamenti⁵⁵.

Art. 61. Chiunque trovi del danno nei seminati, che è per mietere o per trarre, può imputare fino a quindici litri del genere danneggiato. A provare l'esistenza del danno è ammesso, sino a prova in contrario, il giuramento, anche di un solo individuo, eccettoché si tratti di condannati per falso o per furto, oppure di ammoniti, durante gli effetti dell'ammonizione, nei quali casi il Barracellato potrà richiedere la deposizione giurata almeno di un teste⁵⁶.

Art. 62. Il detto giurato di un individuo, massime se accompagnato da qualche indizio, e nulla si possa opporre contro il giurantà, sarà altresì reputato sufficiente, sempreché si tratterà di cose tali, che per la loro natura ed altre circostanze, non se ne possa provare altrimenti la preesistenza o deficienza⁵⁷.

55 Cedono a beneficio della cassa comunale le pene pecuniarie inflitte per le contravvenzioni ai Regolamenti locali, ed alle leggi sulla Gabella e sulla Guardia nazionale. Il prodotto di tutte le altre pene pecuniarie va per tre quarti a beneficio dello Stato e per un quarto a beneficio del comune dei condannati. Vedansi la legge dei 12 giugno 1853 e le Istruzioni ministeriali dei 25 settembre 1854. Secondo l'art. 2 di tali istruzioni, dalle pene pecuniarie spettanti ai comuni sono da dedursi «le quote, che, *a mente dei relativi regolamenti*, fossero devolute ad agenti municipali od a terze persone». Benché da queste parole appaia chiaramente la facoltà concessa ai Consigli di stabilire nei loro regolamenti una quota delle pene pecuniarie a favore degli agenti municipali, l'Autorità amministrativa si rifiutò ostinatamente di ammettere in molti Capitolati lo stabilimento d'una quota qualunque a favore dei detti agenti: allegando, che «le pene pecuniarie hanno legge una speciale destinazione, e che il Consiglio potrebbe, a seconda dei casi, ed in proporzione alla maggiore o minor diligenza, gratificare competentemente gli agenti scopritori». Ma questo arbitrio del Consiglio può dar luogo a favori e disfavori: e la maggiore o minor diligenza è invocata male a proposito. Quando un agente ha somministrato prove sufficienti da far condannare il denunciato, non si sa cosa possa fare di più. Gli è certo ch'ei procederà più arditamente, ove sappia che la sua quota non può mancargli, per quanto sia influente la persona denunciata. Finirò col notare, che l'art. 94 del Regolamento-modello mandato ai Comuni dall'Intendente generale di Cagliari nel 1858, diceva: «Le ammende sono devolute a beneficio del Comune, salvo a corrispondersi agli accusatori una gratificazione, in ragione di un terzo delle ammende rispettivamente accusate e riscosse». E noto questo come una prova di ciò che già dissi, che gli scrivani dell'Intendenza non sanno neppur essi quel che si vogliono.

56 Può darsi che taluno creda assurdo, che faccia fede un sol teste. Ma una disposizione simile si trova nella legge comunale e nell'art. 50 del Regol. dei 17 settembre. Se si richiedesse una prova compiuta, il proprietario perderebbe spesso la sua indennizzazione. Non è facile che una persona di qualche moralità spergiuri per una picciola somma. In fine i Barracelli riconoscono eque siffatte disposizioni. Se i puntelli della baracca amministrativa, si ficassero bene in capo, che un capitolato barracellare non è che un patto tra il Barracellato e la rappresentanza comunale, rispetterebbero meglio la volontà dei contraenti.

57 Regol. del 17 settembre art 50.

CAPO V

COMPETENZE E DISCIPLINA DELLA COMPAGNIA

Art. 63. I barracelli sono allo stesso tempo Guardie campestri⁵⁸: e ne hanno le prerogative e i doveri. Sono quindi incaricati di ricercare ed accertare i reati contro le proprietà⁵⁹.

Art. 64. Essi arresteranno e tradurranno davanti il Giudice qualunque individuo sorpreso in flagranti reato, o che sarà stato denunziato per clamore pubblico, allorché il reato non importa pena minore del carcere⁶⁰.

Art. 65. Possono quindi essere arrestati, come sopra, quei che rubano nelle case o nei tenimenti nei quali sono liberamente ammessi per ragione del loro servizio, i ladri di bestiame, di attrezzi da agricoltura, di alveari, di legna tagliata, di grani mietati ed altri frutti separati dal suolo: quelli che senza alcun titolo cagionano guasto; danno o deterioramento qualunque nei fondi altrui, sia tagliando, abbattendo o scavando alberi, viti od altre piante, rami, innesti, seminati, raccolte, erbaggi, oppure scorzando o mutilando alberi, in modo da farli perire, sia facendovi pascolare od abbandonandovi animali; sia distruggendo, in tutto, od in parte, siepi, chiusure d'ogni genere, strumenti di agricoltura, parchi di bestie o capanne di custodi, sia appianando o colmando fossi o canali, e generalmente chiunque si rende colpevole di un reato, da potere essere represso con pene corporali, superiori a quelle di polizia⁶¹.

Art. 66. Trattandosi di furti, od anche di danni commessi volontariamente, i barracelli dovranno denunziarne subito gli autori al Sindaco, onde il medesimo possa procedere secondo la legge⁶².

Art. 67. Qualunque però sia il furto o danno di cui si sappia l'autore, dovrà essere notato in apposito registro, contenente il nome e cognome del contravventore, il luogo, il giorno, i testi e le altre circostanze rilevanti del reato. Un tal registro sarà sempre a disposizione del Sindaco; e finito l'anno barracellare, sarà depositato nell'archivio comunale, sarà depositato nell'archivio comunale⁶³.

Art. 68. Qualora il Barracellato sorprenda nelle campagne o nelle strade una persona ammonita, con legna, grano, od altri frutti rurali dei quali non sappia giustificare la legittima provenienza, potrà arrestarla e tradurla davanti al Sindaco, che rimetterla al Giudice per il processo⁶⁴.

Art. 69. Il Barracellato è in dritto d'invigilare all'osservanza dei regolamenti e manifesti relativi alla

58 Nel n. 14 anno I della "Gazzetta Popolare" io inserii le Regie Patenti dei 12 settembre 1840 circa le Guardie campestri. L'investire i barracelli delle competenze di dette Guardie produce molti effetti legali per essere le medesime riconosciute nel codice di procedura criminale tra gli ufficiali di polizia giudiziaria, e per altri riguardi. I Barracelli pertanto, secondo questo capitolato, non sono che Guardie campestri colla giunta della responsabilità.

59 Cod. di proc. pen. art. 58. Detto Codice, art. 60.

60 Detto Codice, art. 60.

61 Codice penale, art. 607, 624, 672. Cod. di proc. pen. art. 65. Si sono inserite nel Capitolato queste disposizioni legislative, perché molti si lagnano, che le leggi proteggono i malviventi. Un tal pregiudizio forse dipende dalla indolenza di certi Giudici. Le parole della legge sono sì elastiche, sì generali, che di facoltà di arrestare ve n'ha abbastanza. In quanto alle visite domiciliari, possono farle i barracelli, non altrimenti che per lo passato, sempreché si tratti di crimini o di delitti, e vi sia pericolo nell'indugio colla differenza, che prima dovevano essere assistiti da un Ministro di giustizia, ora è ammesso ad assisterli anche il Sindaco. Cod. di proced. Pen. art. 59, 64, ecc.

62 L'Intendente generale A. Conte in una sua Circolare ordinava, che i Capitolati dovessero assolutamente esprimere «l'obbligo che incombe al Barracellato intiero ed ai singoli membri che lo compongono di denunziare ai Giudici del Mandamento i furti e danni che vengano a mano a mano accertati, col nome dei ladri e contravventori, se conosciuti o sospetti; il tutto sotto pena di rimozione dal posto, e di quelle più gravi comminate in casi agli Agenti comunali e della forza pubblica». L'Intendente colla sua Circolare fece peggio che nulla: poiché, invece di convertire i barracelli in altrettanti Catoni, fé sì, che in molti villaggi nessuno volesse servire a quel patto, e che quindi non vi fosse chi denunziasse né molto, né poco. L'art. 66 del nostro Capitolato è più accettabile, e può produrre dei buoni effetti.

63 Questo registro, se non per altro, può servire per formare le liste dei sospetti ecc., e può condurre indirettamente allo scopo avuto in mira dall'Intendente Conte.

64 Legge 13 novembre 1859 art. 95.

polizia e rurale, massime quando dalla loro trasgressione può derivare qualche danno ai beni assicurati⁶⁵.

Art. 70. Il Barracellato potrà tenturare il bestiame che attraverserà gli altrui seminati o sarà introdotto negli altrui terreni, sebbene ciò sia avvenuto con permesso del proprietario, sempreché un tal permesso non sarà stato notificato precedentemente al Capitano, che vi apporrà il suo visto, e lo restituirà sul contesto a chi glielo avrà presentato⁶⁶.

Art. 71. Un permesso dato senza limitazione di tempo s'intenderà continuare fino a che non sieno nel predio nuovi generi o prodotti che possano essere danneggiati.

Art. 72. Il Barracellato potrà pure tenturare il bestiame vagante senza custodia in luoghi non proibiti, ed esigere la metà della tentura, sempreché possa facilmente trascorrere a danno dei beni assicurati⁶⁷.

Art. 73. Il Barracellato potrà altresì accusare contravvenzione contro coloro che senza permissione, entrano per qualsivoglia motivo nell'altrui fondo chiuso da muro, siepe o fosso od altro consimile riparo, o che introdurranno del bestiame negli altrui terreni tuttoché aperti e vacui: tranne il caso, che la via sia assolutamente impraticabile per colpa di tutt'altri, che di colui che passa nel fondo⁶⁸.

Art. 74. La responsabilità Barracellare si estende a tutti i beni assicurati e loro accessorj; e così la denuncia dei pascoli comprende pure le stipe; quella del grano le stoppie, e quella dei predj, le casupole o capanne ivi esistenti.

Art. 75. Il Barracellato risponde dei furti e danni commessi nelle case e loro adiacenze, purché accompagnati da guasto di porte, finestre, od altri ripari, che ne impedivano l'accesso, o da altro indizio di malefizio - aprimento di porte con grimaldelli, scalata di mura e simili, - e non si tratti di oggetti soliti a tenersi in luogo più riposto di quello, in cui furono danneggiati o d'onde furono rubati⁶⁹.

Art. 76. Il Barracellato risponde d'ogni genere di seminati: risponde pure dei covoni lasciati sul campo, purché il proprietario ne denunci il numero, e li ritiri il giorno immediato a quello in cui li può ritirare senza danneggiare i seminati circconvicini.

Art. 77. Il Barracellato risponde del bestiame, purché custodito o tenuto in luoghi, dai quali non possa evadersi solo⁷⁰.

Art. 78. Il Barracellato risponde degl'incendi avvenuti per fatto dell'uomo, e senza colpa del danneggiato: però fino all'esaurimento dei fondi Barracellari⁷¹.

65 Tale è il divieto di portar tizzoni per le strade, di fumare nelle aje, di lasciar vagare porci, capre ecc.

66 Anche questo articolo fa sul punto di essere assassinato dagli scrivani dell'Intendenza. Quali ragioni si avessero, nol dissero: ma io suppongo che fossero i dritti sacrosanti della libertà e della proprietà che essi credessero di difendere. L'Intendente Conte, nell'ora citata Circolare, ingiungeva agli Agenti comunali, che «incontrando bestiame nei terreni altrui, fossero pur di passaggio, o fermi al pascolo, dovessero sempre accusare la contravvenzione». E soggiungeva, che i proprietarj avrebbero potuto evitare tali disturbi, denunziando precedentemente all'Autorità locale i loro contratti di fitto o di comunanza. Potrei aggiungere, che i regolamenti locali devono essenzialmente limitare la libertà del cittadino, *oltre* la legge, benché non contro la legge: ma basterà il riflettere che la responsabilità che si assumono i barracelli dà loro il dritto d'ingerirsi in qualche modo nei beni assicurati. Se il Barracellato non è prevenuto dei permessi accordati dai proprietarj, avverrà che molti sorpresi col bestiame negli altrui terreni, allegheranno d'esservi introdotti coll'assenso del proprietario; e il proprietario, che d'altronde avrebbe imputato il danno, confermerà facilmente la bugia. Oltracciò la precedente notificazione del permesso risparmia ai barracelli molte inutili gite. In un progetto di regolamento pubblicato a Milano da due impiegati d'Intendenza si legge: «Nessuno potrà condurre animali a pascolare nei beni altrui, salvo sia munito di apposito permesso in iscritto del proprietario».

67 Quest'articolo fu per correre la sorte del precedente: mentre vi era già apposta la postilla: *Da eliminarsi*. E perché?... Certi sofismi si possono indovinare, perché fanno parte d'una specie di teorica, d'una specie di *Vade-mecum* degli uffici amministrativi. La legge non reprime il semplice abbandono del bestiame dunque non tocca ai Consigli comunali il reprimerlo». Ecco quale credo che fosse l'argomento! Che il semplice abbandono del bestiame non sia represso dalla legge, io l'ho già detto nella nota 11. Ma le Istruzioni ministeriali che dicono? «Che piuttosto a prevenire il male, anziché a reprimer quello già fatto sono destinate le disposizioni di polizia municipale, e che quando è necessaria la repressione, perché non è più in tempo la prevenzione, il fatto entra nel dominio della legislazione penale».

68 Oltre l'art. 687 del Codice penale, noi Sardi dobbiamo aver presente l'art. 15 della legge dei 15 aprile 1851, il quale dice: «Sarà perciò in questi terreni, *tuttoché aperti*, in qualunque tempo e anche quando non sono seminati, proibita l'introduzione del bestiame di qualsiasi genere senza il permesso del proprietario sotto le pene istesse stabilite dalle vigenti leggi per l'introduzione del bestiame nei terreni chiusi». È un articolo che certi giudici pare che abbiano dimenticato. Non parlo degli uffici amministrativi...

69 Gli antichi capitolati sogliono porre a carico del Barracellato i danni commessi unicamente *con frattura*. In tutti i Consigli dei quali feci parte procurai di bandire siffatta espressione. Io non potei mai dimenticare che la medesima servì di pretesto ad un Giudice di negarmi il risarcimento d'un cavallo che i ladri erano riusciti a rubarmi col fare uscire begli e intieri dai cardini il cancello della stalla ed il portone d'ingresso.

70 In molti Capitolati il Barracellato deve rispondere del bestiame, senza alcuna restrizione. E obbligare i barracelli a far da boari.

71 Non pochi Consigli Comunali, interrogati sulle riforme da introdursi nel Barracellato, fecero varie proposte circa l'assicurazione dagli incendi, quasi che non fosse in loro facoltà il provvedere all'uopo per mezzo dei Capitolati! Conviene però che i Consigli si guardino

Art. 79. Il Barracellato infine risponde dei furti e dei danni, anche quando ne sono noti gli autori, salvo regresso contro i medesimi⁷².

Art. 80. I barracelli potranno richiedere l'ajuto della forza pubblica dal Sindaco o da chi ne fa le veci, il quale non potrà ricusarla⁷³.

Art. 81. L'oltraggio fatto ad un barracello, con parole, con gesti, o con minacce, nell'esercizio delle sue funzioni, o a causa di esse, è punito colla pena del carcere estensibile ad un mese, e con multa estensibile a lire duecento⁷⁴.

Art. 82. Il barracello, che ricuserà di prestarsi alle richieste legalmente fattegli dalle Autorità politiche, amministrative o giudiziarie, incorrerà nella pena del carcere estensibile a tre mesi⁷⁵.

Art. 83. Il barracello che ricuserà di ubbidire al Capitano, che gli prescriverà qualche servizio di urgenza o di turno, potrà essere punito dallo stesso Capitano con una o due ronde straordinarie, e con una ritenuta di un franco e quarantaquattro centesimi a beneficio di chi ne supplirà le veci: o potrà essere denunziato al Consiglio di disciplina per l'applicazione delle pene stabilite dalla legge dei 4 marzo 1848⁷⁶.

Art. 84. In caso di recidiva, il Capitano potrà infliggere il doppio della pena, e chiedere al Consiglio comunale la destituzione del renitente; cui pure spetta di giudicare dei reclami dei barracelli contro i loro Superiori.

Art. 85. Se alcuno degli assicurati chiederà l'intervento di qualche barracello, ed il barracello lo ricuserà senza giusto motivo, il Sindaco potrà esimere l'assicurato dalla tassa di assicurazione: e la Compagnia potrà porre ogni perdita a carico del refrattario.

Art. 86. Niun barracello può dimettere il servizio, senza sufficiente motivo, da riconoscersi dal Sindaco, inteso il parere dei Graduati della Compagnia, e previa transazione sulle questioni che possono emergere circa i lucri e la responsabilità barracellare.

Art. 87. Il barracello, che abbandonerà il servizio, senza avere adempiuto agli accennati incumbenti, o che sarà destituito per reiterate negligenze o disubbidienze, perderà il dritto di partecipare ai fondi barracellari, e rimarrà soggetto, per una quota doppia, alle indennizzazioni alle quali fossero insufficienti gli stessi fondi⁷⁷.

Art. 88. Il barracello, che si troverà in grado di reprimere o d'impedire un furto od un danno e non lo reprimerà od impedirà, risponderà verso la Compagnia della sua negligenza o connivenza: ed in caso di recidiva potrà essere destituito dalla Giunta municipale, ad istanza del Capitano, o di chiunque sappia somministrare sufficienti prove del mancamento.

Art. 89. È data facoltà a chiunque di tenturare il bestiame dei barracelli, sorpreso in luoghi vietati, e di riscuotere la solita tentura.

Art. 90. È pure in facoltà di ciascuno di richiedere alla Giunta municipale la destituzione del barracello, che si sarà macchiato di furto, o che avrà pascolato volontariamente il suo bestiame nei terreni altrui, od avrà continuato a ritenere ai suoi servigj alcuno, che, per la terza volta, sia ricaduto negli stessi reati⁷⁸.

dall'imporre ai barracelli degli obblighi che gli possono rovinare senza loro colpa, e che spesso non sono accettati che per ignoranza o per leggerezza.

72 Regol. dei 17 settembre 1836 art. 49. Se i danneggiati, sapendo i dannificanti, non avessero azione contro i barracelli, non avrebbero più dritto di ricorrere al Sindaco, ma dovrebbero tenere il primo giudizio nanzi il Giudice del Mandamento.

73 Cod. di proced. pen. art. 60.

74 Codice penale art. 250, 261. Vedasi pure l'art. 64 del Capitolato. A proposito di alcuni Consigli, i quali domandarono un distintivo pei barracelli, scrive il Stotto: «Poiché il secolo grave di forti pensieri e di sante aspirazioni ci lascia qualche volta sorridere di sua vanità, non da questo quadro la mano, prima che io dica, come più di un Municipio sia piaciuto di proporre concessione di un nastro anche pei barracelli». Potrei dire, che i barracelli, essendo anche militi, possono servirsi della divisa della Guardia nazionale. Ma perché so quanto sia la ripugnanza dei nostri popolani a quella vorrei che pei barracelli bastasse una cifra in ottone al berretto od al cappello.

75 Codice penale art. 305.

76 Secondo la Circolare dei 27 giugno 1805, il Capitano poteva infliggere la pena degli arresti. La semplice *ritenuta* potrebbe essere avuta in non cale, come quella che importa una perdita futura ed anche eventuale; potendo accadere, che non vi sia che *ritenere*. La legge poi dei 22 maggio non esonera i barracelli dal servizio della Guardia nazionale, se non a patto che esercitino le funzioni barracellari. Essi non cessano di essere militi di essere sottoposti alla disciplina dei militi.

77 Senza questo aggravamento di responsabilità, un barracello potrebbe credere di suo vantaggio l'abbandonare il servizio od il farsi destituire, non appena avesse riconosciuto che i danni fossero per pareggiare o superare i proventi barracellari.

78 L'ultima parte di quest'articolo è conforme all'art. 1502 del Codice civile; e fu introdotta in considerazione di quei proprietarj i quali, sebbene sogliano essere complici dei conduttori del loro bestiame, si scusano sempre col dire che nol conducono essi. In quanto alle tenture, il Capitolato stabiliva che i barracelli pagassero il doppio della solita tentura, come era stabilito nel Capitolato precedente. L'Intendenza

Art. 91. Qualora però si tratti della destituzione di tutta la Compagnia, la risoluzione non potrà essere presa che dal Consiglio comunale, cui pure spetta di giudicare, in caso di reclamo, sulle destituzioni pronunziate dalla Giunta municipale, e di supplire alla negligenza della medesima sui reclami ad essa fatti contro i barracelli.

vi si oppose, quasiché l'exasperazione della pena non fosse consigliata dalla maggiore reità del contravventore, e l'art. 13 della legge dei 22 maggio non autorizzi i Consigli a stabilire la disciplina dei barracelli! Chi ha posto un po' mente a quanto sono andato notando nel Capitolato, si sarà accorto, che l'Autorità amministrativa, ora volle aggiunte certe disposizioni, perché prescritte dalla legge (n. 29); ora le volle eliminate, perché non prescritte dalla legge (n. 29, 42, 66, 67); ora ordinò variazioni a dispetto della legge o dei suoi stessi ordini (n. 29, 38, 55). Mi rimane a dire, che si volevano bandire dal Capitolato, come superflui, tutti gli articoli ai quali aveva già provveduto la legge. Era lo stesso che farlo perire di consunzione. Io non ignoro che vi fu sopra ciò qualche istruzione superiore: ma per riconoscere quanto gl'istruttori siensi serbati fedeli al loro principio, basterà il dare una scorsa al regolamento sul canone gabellario, a quello sulla pubblica sicurezza ecc. E se si vuole un esempio sui regolamenti locali, abbiamo il regolamento-modello, proposto dall'Intendente generale Di-Cossilla, adottato quasi identicamente, e non so se bonariamente o furbescamente, da Gestori ed altri Comuni, ed approvato da S. M., sulla proposta del Ministro dell'Interno, ed avuto il parere del Consiglio di Stato. Ora dei novantacinque articoli di quel regolamento ve n'ha da quaranta, i quali non sono che una sguaiata ripetizione di disposizioni legislative. Io non parlo di quelli, che secondo pregiudizi dell'Intendenza, farebbero a pugno colla legge, come per esempio il 90, dove è stabilito, che «per l'osservanza del regolamento sono civilmente tenuti i genitori pei figli, finché coabitano insieme», laddove l'ultimo par. dell'art. 1502 del Codice civile limita la responsabilità dei genitori al caso, in cui sono in grado d'impedire il fatto di cui debbono rispondere, e non l'impediscono. Ma è egli veramente inutile il ripetere certe disposizioni legislative nei regolamenti locali? Io nol credo. Io invece son di parere, che i Capitolati debbano essere, non solo un'esplicazione, un'applicazione, un supplemento della legge, ma una specie di manuale di quanto riguarda assicuratori ed assicurati in materia barracellare: perché ciò che si ha tuttodì per le mani nei nostri Comuni rurali non è l'immensa, l'indigesta raccolta delle nostre leggi, ma il Capitolato. Perciò, se mi fosse dato di fare un capitolato, senza i soliti incagli, procurerei di farlo in modo, che fosse superfluo il ricorrere alle leggi. Il Consiglio, cui l'Autorità amministrativa ordinava tutte quelle castrature ed aggiunte, fece presente il suo imbarazzo, anzi la sua disperazione, nel dover fare un capitolato, d'onde fosse bandito tutto ciò che è previsto e tutto ciò che non è previsto dalle leggi. Ed io, che facilmente non mi sgomento, non mi troverei meno imbarazzato, men disperato di quel Consiglio.

LA RIFORMA

In diebus illis ci era un principe, il quale avvisandosi forse di non aver che fare, pareva che andasse in busca, di ciò che men gl'importava. Una volta, al pensare alla differenza che passava tra il suo palazzo e gli abituri della maggior parte dei suoi sudditi, gli venne in capo di voler sapere se fossero contenti delle loro abitazioni, e se le volessero abbellite, riparate, rifabbricate. I babbioni, lusingandosi che le indagini del Principe fossero per menare a qualche gran tratto di munificenza, dissero ciò che era, e ciò che non era. Altri si lagnò che la sua casa desse a levante; altri che fosse esposta a tramontana; e chi la disse umida; chi rovinosa; chi ne assomigliò il tetto ad un vaglio! In somma non vi fu forse alcuno che non dichiarasse di desiderare almeno qualche abbellimento. Vi furono eziandio taluni, che avendo preso ad abitare nelle grotte, fecero un quadro tristissimo delle case tutte, e magnificarono la solidità, l'economia ecc. dei loro ricoveri. Riferiti tutti quei pareri al Consiglio dei Ministri, uno, facendo il Pilato, se ne lavò le mani: altri furono di avviso, che se qualche cosa si avesse a fare, si dovesse incominciare dalle più urgenti riparazioni: ma i più, fondandosi sulle ragioni di quei dalle grotte, sostennero, che l'unico mezzo di calmare il malcontento fosse quello di non lasciar casa in piedi. Dicevano essi: Non vedete come non ci sia persona, la quale sia paga della sua abitazione? Tutti vogliono le loro case abbellite, ristaurate, rifabbricate: vogliono, in una parola, l'impossibile. Che vadano adunque a terra questi aggregati di baracche, e si spenga il fomite di tanto malcontento! Ed a quelli che facevano presente l'impossibilità in cui erano quasi tutti di rifabbricare le loro case, dicevano, rinfocolandosi i proponenti: «Lasciate, che il proprietario sia costretto a rifabbricare la sua casa, ed ei lo farà, oh sì che lo farà, perché la necessità sveglia l'interesse, e per legge immutabile di natura, accanto al male vi hanno subito i rimedi⁷⁹».

Se alcuno fosse tentato a dubitare del senno della maggioranza di quei ministri, pensi pure a sua posta: ma per amore del cielo, si astenga dal dirlo; perché ci può andar di mezzo l'amor proprio dei miei colleghi del Consiglio provinciale. Infatti nel Pilato di quel Ministero taluno potrebbe ravvisare il Consigliere Leo, che s'astenne dal votare nella questione barracellare: nel Principe e nei suoi ministri devastatori, il Governatore coi suoi tredici apostoli (dico tredici, compreso il Relatore Rossi-Vitelli): negli abitanti delle grotte, quei Comuni che non contenti di restare senza guarentigia, si sforzano di farne restar senza anche gli altri: ed in breve, potrebbe fare della mia parabola una felicissima applicazione.

Lasciando da banda le parabole, dirò, che essendo stati eccitati i Consigli comunali a pronunziarsi sulle riforme che vorrebbero introdotte nel Barracellato, quasi tutti, come è naturale, uscirono colle loro proposte, delle quali ve ne furono delle savie, ve ne furono delle inutili e ve ne furono pure delle inammissibili. Sopra tali risposte i Consiglieri Caput e Pintor Pasella fabbricarono il seguente argomento: «Tutte le Amministrazioni Comunali, dicea Caput, che hanno senno pratico, forse migliore, in tal materia, di quanti sono i Consiglieri provinciali (ed aveva tutta ragione), non vogliono l'esistenza delle Compagnie barracellari come sono al presente, ma come erano per lo passato, e dicono in sostanza — o siano obbligatorie le Compagnie, le denunzie, il pagamento dei salari, il servizio, come nel Regolamento del 1836, o non sieno affatto — Seguendo pertanto il voto delle popolazioni è necessaria l'abolizione della legge attuale del barracellato». Ed altrove: «Le Comunali Amministrazioni vogliono sì le Compagnie; ma con tali e tante condizioni che non si possono ammettere. Se queste non possono aver luogo, è d'uopo che si rinunzi ad esse». «I Comuni stessi, ritenuti giudici competenti, diceva Pintor-Pasella, invocano in sostanza l'abolizione delle Compagnie, quando chiedono queste come erano un tempo, e come non possono a fronte delle leggi attuali più esistere, non come sono al presente. Se ostano adunque assolutamente e recisamente le leggi a che si restituisca l'antico barracellato, non riconoscendosi utile che questo solo, si abolisca senz'altro l'attuale, almeno come inutile».

Prima di tutto debbo notare un pregiudizio assai comune agli avvocati, e che li rende sì nojosi e sì perniciosi nelle popolari rappresentanze. Abituati tuttodi ad allegare, interpretare, stircacchiar leggi

79 Testuale d'un Consigliere provinciale: tranne che alle parole: *rifabbricare le case*, converrebbe sostituire: *custodire le proprietà*.

presso i tribunali, non sanno svezzarsi dalla loro abitudine, né pure quando si tratta, non di applicare, ma di creare, riformare, abolire, una legge. Certi Consiglieri provinciali, nel loro furore di legalità, giunsero a dire che il Barracellato, anche come esiste, è contrario alle leggi! Io notai il ridicolo d'una *legge illegale*, e feci eziandio presente, quanto fossero poco consentanei a se stessi coloro, i quali, nel mentre si opponeano alle più savie riforme, perché le supponevano contrarie alle leggi, non si peritavano a fare aspra censura delle leggi sul Barracellato ed a dimandarne l'abolizione! Le sofferenze del popolo derivando non tanto dall'inosservanza delle leggi, quanto dalle cattive leggi, doppio è il compito dei suoi rappresentanti: instare per l'esecuzione delle buone leggi, proporre la riforma o l'abolizione delle cattive. Niente svela maggiormente in un rappresentante del popolo l'oblio della sua dignità, e dirò pure dei suoi doveri, quanto il propugnare gli abusi esistenti, perché sanciti dalla legge, o perché la riforma non sarebbe accettata dal Governo. L'opposizione del Governo non ci può disobbligare dal tentare quanto sta in noi, e molto meno ci può autorizzare a farcene complici. E a che mai monta allegare che una riforma è contraria alle leggi? Una è la legge che noi dobbiamo tenere per immutabile, e alla quale deonsi coordinare tutte le altre leggi: lo Statuto. Ma e lo Statuto altresì conviene invocare con prudenza, dacché quando il medesimo si fa apparire come un ostacolo alle più giuste esigenze del popolo, non si fa che partorirgli discredito. Premesse queste massime, che io vorrei che si legassero bene al dito, almeno quelli che non si ammantano di legalità per ipocrisia, passo a trattare dei miglioramenti che credo potersi introdurre nel Barracellato. Secondo i Consiglieri Pintor-Pasella e Caput, i Comuni interrogati sulle Compagnie barracellari, risposero: *O sieno quali erano; o non sieno*. Ma quali erano, soggiungono i suddetti Consiglieri, non possono ristabilirsi: dunque non sieno. Io non conosco le risposte originali dei Consigli, ma ne so tanto di potere affermare, che le medesime furono frantese. Altro è riputare una guarentigia imperfetta, altro il non volerne alcuna. E poi, se i Consigli antipongono il nulla al poco, se credono di star meglio senza Barracellato, chi gli obbliga ad adottarlo? Il *non sieno* adunque non può essere che voto di chi vuole imporre altrui i proprj capricci.

Ma il Barracellato qual è, quale si desidera, è inammissibile? La maggior parte dei Comuni, onde il servizio barracellare non soggiaccia ad interruzioni, il vogliono obbligatorio. Il Consiglio divisionale di Cagliari si pronunziò nel 1854 contro siffatto obbligo. «In un Governo informato a liberi principj, si legge nel Rendiconto di quell'anno, è inevitabile la sua rejezione. Questa proposta violerebbe il principio della libertà individuale, che la legge fondamentale dello Stato ha consacrato. Oggi non vi ha Autorità che possa imporre un servizio personale obbligatorio. Non vale l'esempio addotto in contrario delle Amministrazioni comunali, della Guardia nazionale, del servizio militare, le quali cose tutte sono conseguenze necessarie di un libero reggimento che chiama i cittadini stessi alla trattazione degli affari della loro patria, alla difesa dei loro dritti, alla tutela dello Stato; il che non potrebbe dirsi del caso in questione». Si soggiungeva: «esservi la responsabilità cui niuno può essere assoggettato, se non contro ogni principio di legislazione. Infine si allegava che i Comuni troverebbero insopportabile il servizio obbligatorio, *ora che hanno assaporato le delizie della libertà*!». Questo discorso brulica di proposizioni improbabili o contraddittorie. L'esempio addotto del servizio militare e della Guardia nazionale non si può scartare con una semplice negativa. Se il servizio barracellare potesse contribuire a rendere alquanto men duro quello della leva, si vedrebbero i più preferire il far da barracelli per anni al fare i soldati per mesi. Il Barracello resta in sua casa e non si ha da battere che coi ladri: il soldato, oltre all'essere portato come palla al balzo, rovinato nei suoi interessi, e martoriato nelle sue affezioni, è sforzato a battersi anche contro coscienza. Se poi è conseguenza dei liberi reggimenti, che un cittadino sia chiamato a difendere da per sé i suoi dritti, come può dirsi contrario alla legge fondamentale il servizio barracellare che ha per iscopo la difesa delle persone e della proprietà? Ma è ormai inutile il disputare sul servizio obbligatorio: avvegnaché quest'obbligo mostruoso, siccome abbiamo veduto, si trova già imposto alla Guardia nazionale dalla legge dei 27 febbraio 1859. Però al servizio barracellare va unita la responsabilità: e dopo essere stato asserito, che oggi non vi ha Autorità la quale possa imporre un servizio personale obbligatorio, si soggiunge che la responsabilità barracellare sarebbe in opposizione con ogni principio di legislazione. Prescindendo del servizio militare, di quel della Guardia nazionale, dei Giurati, dei testi ecc. l'art. 307 del Codice penale punisce con una multa estensibile a lire cento ecc. «chiunque esercita

pubblicamente un'arte od una professione, e, legittimamente chiamato, ricusa senza giusta causa di presentarsi e dare il suo giudizio *o prestare l'opera sua*. Or come gli articoli 1501, 1502 ecc. del Codice civile rendono ciascuno responsabile del danno che ha cagionato non solamente per fatto proprio o dei suoi dipendenti, ma per sua negligenza o per sua imprudenza, è lecito concludere, che un servizio personale obbligatorio, congiunto ad una qualche responsabilità non è nella nostra legislazione quella novità che si pretende. Tuttavia io sono ben lungi dal desiderare che il servizio barracellare sia reso obbligatorio, eccetto che per quei Comuni, i cui abitanti si volessero assoggettare a un tal obbligo.

L'obbligo del servizio potrebbe apportare grandi spese a chi non fosse in grado di prestarlo personalmente. Inoltre perché si potesse imporlo giustamente converrebbe proporzione il prezzo di assicurazione alla responsabilità con aggravio delle popolazioni. Siccome infine sarebbero probabilmente esclusi dal servizio i ladri ecc. i medesimi si troverebbero in miglior condizione dei galantuomini, assurdo, che per altro, non sarebbe nuovo nella nostra legislazione. Io credo, che a prevenire la mancanza di aspiranti al servizio barracellare, sarebbero bastanti alcuni mezzi indiretti: come l'esentare per due o tre anni dal servizio dei corpi distaccati quelli che avessero servito lodevolmente da barracelli (ora il privilegio si limita al solo anno in cui servono): il privilegio, di non essere richiamati sotto le armi, durante l'anno del servizio, i militari, che essendo in congedo illimitato, si fossero iscritti in qualche Compagnia barracellare... Ma l'andazzo è contro i privilegi sebbene privilegi assurdisimi sieno stati eretti in dogmi... e inutile sarebbe che io continuassi in tali proposte.

L'obbligo della denuncia fu detto del Siotto *un impossibile giuridico*: ed a lui fecero coro altri Consiglieri, asseverandolo *ingiusto, incostituzionale, illegale, ecc.* Io ho già notato, nel parlare della custodia privata, che la questione è piuttosto di denari, che di libertà; mentre il proprietario rimane libero di custodire come meglio gli pare i suoi beni. «Ma intanto paga, mi si può dire, e paga per essere *rubato, rovinato, assassinato*. E questo non è un violare la libertà?» Io credo di aver dimostrato, che non vi ha spesa che meglio favorisca l'economia e la libertà di quella che si fa in barracelli, guardie campestri e simili.

«Sia! mi si può ripetere: ma un proprietario può crederla superflua: *può alla fin fine non volerla*». Ma io, potrebbe altri dire, non ho che fare delle vostre scuole, perché non ho figli, e se ne avessi, gli potrei istruire da per me: ma io non ho che fare della vostra condotta di acqua potabile, perché non che bisogname, ne ho da vendere: ma io non ho che fare delle vostre ambasciate, dei vostri monumenti adulatori ecc. Ah, se si avesse a tener conto, non dico dei capricci di qualcuno, ma dei giustissimi reclami di tutto il popolo, oh di quanto non sarebbero alleggeriti i suoi mali. La tassa Barracellare è ella forse una di quelle spese obbligatorie, che s'impongono ai Comuni senza alcun riguardo di opportunità, d'equità o di giustizia, come quella che Siotto, assenzienti probabilmente Loru e Caput, voleva che fosse stanziata *d'ufficio* pel servizio delle Guardie campestri; si avessero queste o non si avessero, si volessero o non si volessero? Ma si trova in tutta regola che chi vuol difendere i suoi dritti debba prezzolare uno storcileggi, che spesso il lascia indifeso, oppure il tradisce; e poi si grida al preteso monopolio della custodia! si trova in tutta regola che un proprietario sia spogliato del settanta e dell'ottanta per cento della sua rendita, e poi taglieggiato nell'esercizio d'ogni suo dritto⁸⁰; e intanto si fa un gran chiasso, quando i Consigli comunali, cedendo ordinariamente ai voti della popolazione, stabiliscono una guarentigia che obbliga i proprietarj a qualche sacrificio! Convieni che io il ripeta: i nostri popolani sono sì poco vaghi di certe libertà che loro si vogliono imporre, che in molti Comuni si dà carico al Sindaco se non nomina gli asinari, i custodi delle aje ecc. Spesso pure avviene, che taluno imprenda a custodire di suo capo qualche coltivazione; e i proprietarj, massime se abbia custodito fedelmente, gli corrispondano la solita mercede, senza ricorrere a sutterfugi che potrebbero avere un certo valore tra i curiali, ma che il buon popolo terrà sempre quai ragioni da bindolo. Aggiungo, che la libertà della denuncia sarebbe un fomite

80 Il mio opuscolo *Il Governo e i Comuni*, tra gli altri esempj d'insopportabili gravzze, allegava quello di Villanovaforru, dove io giunsi a pagare *settantasei centesimi e settecento ed un millesimo* per ogni franco di rendita, senza contare le imposte indirette, la tassa barracellare ecc. E soggiungeva: «Aprite in quel picciol Comune anche una scuola femminile, col decoro che ora si richiede; ed il pareggiamento delle imposte colla rendita è forse ottenuto». E bene! In questo momento mi capita un foglio del Vice Governatore, in data dei 10 aprile, con cui si rimanda al Consiglio di quel Comune il bilancio del 1861, all'oggetto di stanziarvi lo stipendio per la maestra se non si vuole che sia stanziato d'ufficio dalla Deputazione provinciale! Sono pure di dura cervice, e di più duro cuore quei mestatori! Se fossero lasciati un po' fare anche nelle nuove province, non tarderebbero a farvi richiamare per acclamazione i principi spodestati!...

d'immoralità. Un proprietario, che valendosi di quella libertà, ricusasse di entrare in una società invocata dalla popolazione, non potrebbe che essere preso di mira dai ladri, per la speranza che avrebbero di poter commettere i loro furti, tra l'indifferenza od anche la compiacenza degli assicuratori e degli assicurati.

Qualora pertanto si abbia qualche riguardo all'origine giuridica di tutte le imposte, la tassa barracellare, lungi dall'apparire un *impossibile giuridico*, una *violazione della libertà* ecc. è la più legittima, la più giusta e la meno violenta delle imposte; avvegnaché autorizzata dalle leggi, stabilita dagli stessi contribuenti, ed ordinata ad uno scopo santissimo. Perché essa appaja il contrario bisogna partire dall'assurdo, che nulla vi abbia di giuridico, se non ciò che è consentito ad unanimità.

Ma se io credo giustificabilissimo l'obbligo della denuncia, credo che sarebbe buono l'adottare circa il medesimo qualche temperamento. E in primo luogo, ne vorrei liberi, non solo quelli che avessero Guardie campestri, siccome era prima della Legge del 22 maggio 1853, ma che ne fossero eziandio liberi quelli che avessero vignajuoli, ortolani od altri speciali custodi. Così pure vorrei, che non fossero soggetti a denuncia i beni posseduti e coltivati dai forastieri, per la difficoltà in cui si sogliono trovare i medesimi d'imputare i danni e di sostenere gl'imputamenti. Questi due provvedimenti potrebbero riparare allo sconcio gravissimo di tassare enormemente i beni degli esteri o certe coltivazioni, le quali essendo state intraprese da uno o da pochi, talvolta estranei al Consiglio, i Consiglieri possono aggravarle in modo eccezionale, senza che abbiano a sentirne alcun inconveniente. La libertà farà che il prezzo di assicurazione sia discreto: e questa discretezza alletterà a denunciare anche quelli che non vi sono obbligati. La Commissione del Consiglio provinciale, all'oggetto d'impedire che il Barracellato diventasse un affare di consorteria, proponeva che la deliberazione dei Consigli comunali sull'adozione del sistema barracellare non avesse effetto, ove reclamassero due terzi dei proprietari. A quella proposta vi fu chi gridò allo scandalo, quasi noi volessimo tornare ai popolari comizj; e disse l'espedito inammissibile, perché contrario alla legge comunale. Pure non si trattava di riunioni che potessero dare nei nervi di chicchessia, ma piuttosto di limitare un dritto, che la legge accorda a chiunque, quello cioè di reclamare contro le deliberazioni dei Consigli comunali, sostituendo bensì al reclamo d'uno o di pochi ed all'arbitrio dell'Intendente, il voto delle popolazioni. Se la libertà non fosse un andazzo, invece di attaccarsi, a guisa d'ostriche, alla legge comunale, si procurerebbe d'introdurre nella medesima qualche riforma che valesse a garantire il popolo dalle dissennate deliberazioni dei suoi rappresentanti. Per le stesse ragioni fu combattuta l'altra proposta, che il prezzo di assicurazione non potesse essere stabilito dal Consiglio, se non coll'intervento d'un numero di maggiori imposti doppio di quello dei Consiglieri. Era una guarentigia che non violava alcun dritto. Ma la libertà per moltissimi non è che un oggetto di cavilli. Per altro io non disconosco, che le riforme ora proposte non sono che mere condiscendenze alla picciola minoranza ostile al Barracellato: mentre se è concesso, giusta la vigente legislazione, ai pochi Consiglieri intervenuti ad una seconda convocazione il gratificare se stessi, e l'aggravare il Comune con un mondo di spese senza costrutto, non si saprebbe assegnare alcuna analogia legale per giustificare gl'incagli che proponiamo circa una spesa che riguarda un servizio sì utile e sì generalmente invocato.

Ho detto abbastanza per dimostrare la giustizia e la convenienza di conservare le tenture. Credo però che debbano essere riformate. Al presente le tenture sono regolate dalla legge, come negli articoli 41 e 42 del Capitolato. Esse non sono ragguagliate al numero del bestiame, ma a quello dei segni o marchi: in guisa che tanto si paga per esempio, per undici, quanto per mille pecore, ove abbiano lo stesso segno. Trattandosi poi di greggie, che dicono *di comunità*, perché formate da molti piccioli branchi appartenenti a diversi proprietari, e quindi aventi diversi segni, il dritto di tentura potrebbe essere assai gravoso, se non fosse temperato dalla discrezione dei barracelli. Ma sono le leggi che debbono rattenere gli uomini, e non si dee aspettare che gli uomini correggano le leggi. Io vorrei, che determinato il *minimum* ed il *maximum* delle tenture, le medesime fossero proporzionate al numero del bestiame, e venissero aggravate contro i recidivi.

La legge del 22 maggio non esclude dal servizio barracellare né il Segretario, né i Consiglieri del Comune. Pure niente di più pericoloso quanto l'ammettere alla compagnia, od il Segretario, stante l'influenza che suole avere negli arbitrati del Sindaco; od i Consiglieri, che sono chiamati dalla legge a formare i Capitolati, ed a curarne l'esecuzione. Se poi furono ritenuti come stipendiati del Comune, epper ciò

ineleggibili, il catastraro comunale, benché retribuito coi soli dritti di trasporto, ed il direttore delle acque di una *bealera*, benché non avessero che le retribuzioni degli utenti, viemaggiormente si possono ritenere per salariati del Comune i barracelli. Io però non biasimo, né il silenzio della legge sull'accennata esclusione, né la tolleranza dell'Autorità amministrativa: avvegnaché un'esclusione assoluta potrebbe render difficile la formazione d'una buona Compagnia; ed il meglio, in questo, come in molti altri casi, potrebbe essere d'ostacolo al bene. Ma può l'Autorità amministrativa eccedere i limiti d'una semplice tolleranza? Può, siccome ho riferito nella nota 29, impedire, che un Consiglio si precluda l'adito al Barracellato per mezzo del Capitolato? Ciò mi par contrario allo spirito e quasi alla parola della legge, ai canoni che deonsi aver presenti nel giudicare dei regolamenti locali, ma più alla prudenza. Su questo riguardo, sarebbe da desiderare, che la legge, nel porre qual regola generale l'esclusione dei Consiglieri, del Segretario ed anche dell'Attuario dalla Compagnia Barracellare, desse facoltà all'Autorità di dispensare da quell'incapacità, ammettendo, per esempio a barracelli un numero di Consiglieri non maggiore del quinto dei membri effettivi del Consiglio.

La facoltà che la legge attribuisce ai Sindaci sardi di risolvere le contestazioni per piccioli danni e contravvenzioni in materia Barracellare⁸¹ è ritenuta da taluno come un mostro legislativo. Ma il popolo, crederà sempre più mostruoso, che il creditore d'una picciola somma debba anticipare il doppio, il triplo, il decuplo, se vuol pretenderla in giudizio. E se quelli che gridano di continuo: popolo, popolo, lo amassero di fatto, invece di arzigogolare su certe anomalie legislative, non cesserebbero dal reclamare contro questa specie di grassazione legale che si fa di chi si presenta al santuario della giustizia. Io non sono assolutista: ma non saprei che rispondere a chi mi chiedesse, che mai ci abbia dato il costituzionalismo in compenso della sindacatura cui erano sottoposti i Giudici, o delle visite che, questi dovevano ai Comuni della loro giurisdizione⁸²: in che abbiano vantaggiato i litiganti per essere assoggettati a tanti sacrifici... Ma io comincio ad uscire dalla carreggiata... Tornando alla supposta mostruosità, dirò, che quelli che alliegano, non essendosi mai curati neppur d'accennare a quei principi di dritto, od a quali articoli dello Statuto si opponga l'arbitrato concesso ai nostri Sindaci, mi è necessario anche qui di far per così dire da indovino. Forse gli oppositori trovano assurdo,

81 Si può chiedere quali sieno le contestazioni che devono essere risolte dal Sindaco. Il Sindaco deve conoscere di tutte le vertenze che riguardano l'imputamento e il pagamento dei danni, purché però i barracelli sieno attori o convenuti. Se quindi fosse stabilito nel Capitolato, che sapendosi l'autore d'un danno, cessi l'azione contro il Barracellato, la vertenza tra il danneggiato ed il dannificante non sarebbe più di competenza del Sindaco. Le contravvenzioni poi sulle quali il Sindaco è chiamato a decidere sono quelle che si commettono contro le proprietà assicurate o contro le leggi ed i regolamenti barracellari. Ove i barracelli fossero incaricati d'invigilare all'osservanza dei regolamenti di polizia, la sola qualità dei denunzianti non autorizzerebbe il Sindaco ad eccedere i limiti segnati dagli art. 140, 141 e 142 della Legge comunale: eccettoché si trattasse di prescrizioni tendenti a garantire i beni assicurati, come il divieto di fumare nelle aie, di portare dei tizzoni per le strade, di menare al pascolo, massime di notte, pecore, capre o buoi senza sonaglio ecc. Il dritto di *risolvere le contestazioni per contravvenzioni* trae seco quello di conoscere della legalità delle tenture e dell'ommissione delle denunzie: mentre le tenture sono una conseguenza di qualche contravvenzione contro le proprietà assicurate o contro prescrizioni tendenti a garantirle; e chi ommette di denunziare le proprietà delle quali è obbligatoria la denuncia contravviene non solo al Capitolato, ma anche all'art. 13 della Legge 22 maggio, da cui simili disposizioni derivano la loro forza. Forse si dirà che io, Sindaco, la stiracchio un po', e cerco di tirar l'acqua al mio molino. Ma se io la stiracchio, sono certo di stiracchiarla secondo lo spirito del legislatore. Quando il Parlamento attribuiva al Sindaco una specie di autorità giudiziaria onde risolvere le contestazioni per piccioli danni e contravvenzioni non eccedenti i venti scudi, intendeva di sottrarre le vertenze barracellari ai cavilli, alle lungaggini, alle vessazioni insomma dell'ordinaria procedura. Ora, è egli da presumere che dopo avere autorizzato il Sindaco a condannare i barracelli a rifazioni di tale importanza, abbia poi voluto astringere i medesimi a fare sino a 47 chilometri di strada (ché tanti, per esempio, ne passano tra Terranova e la sua sede mandamentale), per pretendere pochi soldi o pochi centesimi da qualche assicurato renitente? Un tal supposto è evidentemente contro l'intenzione del legislatore, per quanto infelicitamente egli siasi espresso. Del resto il titolo 14 del Codice di procedura civile ne somministra i mezzi di trarci d'impiccio. Esecuzione poi degli arbitrati del Sindaco spetta ai Giudici di Mandamento. E se i Giudici ricusano di eseguirli? V'ha un Giudice, il quale, se i Barracelli vanno da lui, ricusa di ascoltarli, allegando che ei non può pronunziare se non in via di ricorso: e se gli presentano gli arbitrati del Sindaco, principalmente se contumaciali, ricusa di farli eseguire, allegando che egli non è tenuto a porre ad esecuzione le altrui sentenze! Mi si dice che siasi ricorso contro il Giudice, e siasi ricorso invano. Fatti i conti, i contravventori stanno meglio dei barracelli. Noi preghiamo quel giudice a leggere il titolo *Dei compromessi* e principalmente gli art. 1125 e 1128 del Codice di proc. civ. dai quali può tirare qualche conseguenza. Il Giudice viola la legge, sia ricusando di fare eseguire gli arbitrati del Sindaco, trascorso il termine di ricorrere; sia pronunziando prima del Sindaco; eccettoché si tratti di somma superiore a 100 fr. È pure un ripiego contro lo spirito della legge il pronunziare su prove od eccezioni non dedotte dinanzi al Sindaco.

82 Se un Comune non fosse distante più di due ore dal capoluogo, il Giudice doveva recarvisi due volte al mese: se la distanza fosse maggiore, *quando il bisogno lo richiedesse*. In quanto alla sindacatura, dirò brevemente, che uno o più Giudici della Reale Udienza, coll'Avvocato fiscale generale, ecc. dovevano condursi in ciascun Comune, per prendere informazioni sui Giudici locali. La loro venuta era preceduta da un manifesto affisso in giorno festivo alle porte della Parrocchia due settimane prima, nel quale si dava facoltà a chiunque di accusare i Ministri della Giustizia e di allegare i suoi gravami nei tre giorni che sarebbe per durare la sindacatura.

che una persona investita di poteri politici ed amministrativi eserciti una specie di potere giudiziario. Ma la pretesa divisione dei poteri, anche teoricamente, non è che una sofisticheria; e non si sostiene, e non si spiega, se non con sofisticherie. Prescindendo della parte da leone che suole avere in tutti i governi a bilico chi è investito del potere esecutivo, il nostro Statuto non attribuisce al Senato la *facoltà di giudicare* i Ministri e gl'imputati di crimine d'alto tradimento? Queglino che hanno tanto orrore alle anomalie, io non so come tollerino in pace i compromessi, i consigli di disciplina, il giurì, il codice militare, il codice commerciale, tante parti degli altri codici, tante leggi che si discostano dalla pesta, ma che sole possono rendere la legislazione utile, razionale, corrispondente al suo fine. Non che adunque desiderare che vengano tolte ai Sindaci le facoltà delle quali sono investiti, vorrei che fossero estese d'avvantaggio: o per meglio dire vorrei, che nei Comuni alquanto distanti dalla sede mandamentale vi fossero degli arbitri legali, i quali, a somiglianza degli antichi luogotenenti, fossero autorizzati a definire le controversie di picciol momento⁸³. Io non mi occupero dei lamenti che eccitano molti arbitri dei Sindaci: perché i lamentati inconvenienti dipendono da vizj di persone: e se si avesse a far ragione anche dei lamenti che eccitano le sentenze degli uomini del *mestiere*, io non so quanti giudicanti resterebbero a scranna. Non mi farò pure a dimandare con alcuni Consigli comunali che i Sindaci sieno autorizzati a dare il giuramento. Questa facoltà è una conseguenza del dovere che essi hanno di *risolvere le contestazioni circa i piccioli danni, e le contravvenzioni in materia Barracellare*. Quando la legge gli fece arbitri di tali contestazioni, si propose di risparmiare ai contestanti spese ed andate: e non solo mancherebbe al suo scopo, ma sarebbe ridicola, se ad ogni emergente, si dovesse andare dal Giudice per prestare il giuramento. Un Consigliere provinciale asserì non potersi concedere ai Sindaci l'accennata facoltà, perché di sola competenza del potere giudiziario: ma ciò è falso: attesoché, per tacere di molti altri esempi, gli stessi Sindaci erano autorizzati dalla legge comunale Pinelli a ricevere il giuramento dei Vice-Sindaci, e furono sempre autorizzati a dar giuramento agli agenti comunali, che denunziano qualche contravvenzione ai regolamenti locali⁸⁴.

D'altronde tutta l'organizzazione giudiziaria, secondo l'art. 70 dello Statuto, dipende dalle leggi: e nel far leggi, non tanto si ha da badare ai figurini che sono in voga a Parigi od altrove, quanto alle giuste esigenze del popolo.

Avendo rilevato, a mano a mano che n'ho avuto occasione, i pregi ed i difetti del vigente sistema barracellare⁸⁵, non mi resta che fare una proposta, che credo importantissima. Uno dei maggiori disordini della nostra legislazione è la molteplicità delle leggi sopra lo stesso soggetto. Spesso avviene che una legge sia fatta senza la dovuta accuratezza. Ma per quanta diligenza vi ponga, è quasi impossibile, che il legislatore provveda a tutti i casi; che alcune parti della sua legge non diano luogo a dubitare della loro intelligenza; che altre, coll'andar del tempo, non si ravvisino difettose. Quindi una moltitudine di leggi, istruzioni, regolamenti ecc. per dichiarare, supplire, modificare quella prima legge. La nostra legislazione ha un non so che di simile a certi vocabolarj, dove chi vuol sapere il significato d'un vocabolo è indirizzato ad un altro vocabolo: e quando ha rinvenuto il vocabolo, invece di trovarvi il significato, vi trova l'indirizzo ad un altro vocabolo, che talora il lessicografo lasciò nella penna⁸⁶. La legislazione baracellare si compone di molte disposizioni delle quali spesso ignori quali sieno in vigore, quali abrogate. Il proprietario che lascia trascorrere il termine di quindici giorni, senza far la denuncia, è ancora soggetto a doppia tassa, se indi vuol denunciare i suoi beni, come è stabilito nell'Editto del 17 settembre 1836? È egli in vigore l'art. 19 della Circolare dei 9 luglio 1800, secondo il quale, «dovrebbero osservarsi i Capitolati non solo circa il quantitativo e tempo delle esazioni dei dritti di Barracelleria e soddisfazione dei danni, ma ancora *nel modo di giudicarsi* nelle controversie fra i dannificati ed i barracelli?» Io potrei continuare un

83 I nostri luogotenenti potevano giudicare fino alla somma di dieci scudi. In caso di urgenza, avevano le stesse prerogative dei Giudici.

84 Vi furono dei Consigli comunali, che dimandarono come una innovazione, che i barracelli, prima d'intraprendere il servizio, fossero obbligati a giurare di fedelmente esercitarlo. Il Siotto invece di notare, che l'art. 20 dell'Editto 1836 impone quell'obbligo ai barracelli, del pari che l'Attuario, scrive: «Se questa proposta torna in lode della religione dei proponenti, non saprei se ci debba lasciare persuasi che ei posseggano quel *sesto senso*, che appellano tatto pratico, ed è la piena cognizione del secolo in cui si vive». Io dubito, che il *sesto senso* manchi piuttosto a coloro, che non tengono conto della forza che le istituzioni possono trarre la religione. E se fossi un miscredente, non la penserei in altro modo, appunto, perché credo di non essere affatto destituito di quello che il Siotto denomina *tatto pratico*.

85 Oltre il testo, vedansi le note 13, 17, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 41, 47, 51, 56, 68, 74, 82 e 83.

86 Così nella legge dei 22 maggio, art. 17, il legislatore si riservava di provvedere a certi oggetti, col regolamento da farsi per l'esecuzione di quella legge: ma sono scorsi già otto anni; e il regolamento non ha visto ancora la luce!


pezzo in queste dimande, ma basti l'aver richiamato l'attenzione dei miei lettori sull'imbarazzo che dee provare un Sindaco, un Giudice, un Intendente in tanta farraggine di atti legislativi che si succedono da un secolo e mezzo, senza che alcuno deroghi ai precedenti se non nelle parti alle quali provvede. Egli è quindi da desiderare, che volendosi riformare il Barracellato, la nuova legge sia fatta in modo da render superflui tutti i precedenti atti legislativi.

Io non vo' finire quest'operetta senza dirigere una parola agli avversarii del Barracellato. Io ho seco loro un gran torto: io mi sono dichiarato d'opinione contraria. Io ho un torto anche maggiore: io non ho, non so se debba dire il pregio o il difetto di quell'arrendevolezza, che pregiudica spesso alla verità, ma che serve cotanto a cattivare gli oppositori. Io potrei temere delle loro prevenzioni: potrei temere, che abbattendosi essi in qualche errore sfuggitomi nel discutere le tante questioni nelle quali mi sono gittate, togliessero a disdegnare anche il po' di bene che per avventura si trova in quest'operetta. Ma io credo di convenir seco loro in un punto essenzialissimo: l'amore della cosa pubblica. Per certo, se essi osteggiano il Barracellato, il fanno, perché il credono in opposizione colla libertà e col bene del popolo. Viventi in Comuni, dove si riducono quasi tutti i mezzi di che può disporre la società per prevenire o reprimere i misfatti, mal possono apprezzare tutta l'importanza del servizio barracellare in paesi, dove non si conosce altra forza pubblica, tranne i pochi Carabinieri che accompagnano i Commissarj alle esecuzioni. Sia una Compagnia composta di ladri: noi preferiamo essere rubati da pochi individui, dai quali abbiamo speranza di ricuperare senza molte formalità, quel che ci rubano, al rimanere in preda a tutti i malviventi. La legge, col lasciare in arbitrio delle rappresentanze comunali la conservazione del Barracellato e la scelta dei barracelli, ne ha già consentito tutta la libertà, che può conciliarsi coi vigenti ordini politici ed amministrativi. Pretendere più oltre, è volere assoggettare le popolazioni al voto di mal definite minoranze. Dato che in tutta l'Isola ci fosse un solo Comune, che volesse profittare del Barracellato, con qual dritto se gli potrebbe negare questo mezzo di tutelarsi? In che la sua libertà offenderebbe gli altri Comuni? Se il Barracellato è un male, è quasi un male necessario. Ma io prego gli oppositori ad accogliere con diffidenza le chiacchiere, che si sogliono fare contro i barracelli. Il Barracellato è odiato, non tanto pel male, quanto pel bene che fa. In mezzo alle grida che si elevano contro di lui, vi sono quelle dei nemici della proprietà perfetta, vi sono quelle dei ladri. Chi presta facile orecchio a queste grida, pensi di quali persone risichi di farsi interprete, pensi a favore di quali persone sia per ridondare la sua opera, perseguitando, avvilenando, snervando l'unica forza, che vigili, quasi da per tutto, alla difesa delle persone e delle proprietà.

Intanto io griderò: si osservi la legge!

GIOVANNI BATTISTA TUVERI

ALTRI SCRITTI SULLA QUESTIONE BARRACELLARE



IL BARRACCELLATO¹

I

Sebbene la questione delle Compagnie barraccellari sia stata fra le meglio discusse, non sarà discaro ai nostri lettori il tornare sullo stesso argomento; come quello che riguarda un'istituzione, cui è affidata in gran parte, la tutela delle proprietà ed anche delle persone.

Non appena l'opinione pubblica ebbe tra noi un qualche mezzo di manifestarsi, si pronunciò da per tutto contro le Compagnie barraccellari. Niuna delle antiche istituzioni ebbe più nemici o meno partigiani di quella del Barraccellato. Per tacere delle petizioni che contro essa si fecero alle Camere, dell'avversione che le mostrarono i Circoli, i Giornali, e varii scritti del tempo, l'averla conservata diede occasione in parecchi Comuni ai più gravi disordini. Il Governo ne decretava l'abolizione fin dal Maggio del 1848: ma quel decreto arrenava presso le Autorità dell'Isola. (La quinta barraccellare frutta annualmente alla Finanza da 20 a 25 m. scudi). Varii Deputati sardi la proponevano nella prima e nella seconda Camera; il Ministero la proponeva nella terza; ma quelle proposte abortivano, come tante altre, per lo scioglimento delle prime tre Camere.

Nello stato di catalessia politica in cui siamo caduti, v'ha chi teme, v'ha chi spera, che possa essere conservato fin l'odiato, l'indifeso Barraccellato. Io temo che per una male intesa utilità, si pensi a riformarlo, piuttostoché ad abolirlo: e che così, tutta quanta la faccenda vada a finire in uno dei soliti pasticci. A mio parere, la riforma che vuole una tale istituzione è quella che conviensi ad un edificio che minaccia di minare fin dalle fondamenta: vale a dire che bisogna diroccarlo; sgombrar la sua area dalle rovine; e fabbricarvene uno di pianta.

Io non parlerò della Regia quinta. La società, che per essa esiste tra il Governo e le Compagnie barraccellari, è una vera società leonina. Nel mentre i Barraccelli sono costretti ad addossarsi una responsabilità che gli espone al pericolo di perdere ogni loro avere e fino la vita, il Governo, senza obbligarsi alla rifazione di alcun danno, si prende il quinto dei fondi assegnati alle Compagnie in grazia delle obbligazioni cui le medesime van sottoposte. Le mangierie fra noi sono molte e grandi; e ormai ci hanno ridotto all'osso: ma quella che si fa al Barraccellato è forse la più iniqua e la più scandalosa.

Basta dare uno sguardo ai Capitoli barraccellari della maggior parte dei Comuni, per vedere con che iniqua disproporzione sia ripartita la relativa contribuzione. L'eguaglianza non è nuova fra noi: i nostri padri, almeno quelli che potevano, la intendevano e se la godevano meglio di noi. *In illo tempore*, quando si trattava di portare i pesi dello Stato, i Chierici, i Nobili i Cittadini cedevano l'onore del carico a quelli, che non erano né chierici, né nobili né cittadini: e tra questi, il ricco non isdegnava di abbassarsi al livello, fin dei pezzenti. Umiltà e carità inimitabili! Un esempio di quella beata eguaglianza cel sogliono offerire gli statuti barraccellari. In molti Comuni, non si fa divario tra stabile, e stabile; tra mobile, e mobile; tra semovente e semovente. E così, tanto paga, per prezzo d'assicurazione, il povero per le nude pareti della sua casupola, quanto il ricco per la sua bella casa, fornita d'ogni genere di suppellettili: tanto l'ortolano pel suo ronzino, quanto altri pel più prezioso corsiere: tanto chi è bastantemente assicurato dalla sua povertà, quanto chi attrae quasi tutte le cure dei barraccelli. Si è perciò, che il barraccellato ha non pochi fautori tra le persone agiate: le quali, oltre all'essere in grado di far meglio valere presso i tribunali le loro ragioni alle indennità cui fossero per aver dritto, devono trovare assai vantaggioso il procurarsi una garanzia qualunque, mercé la spesa di pochi franchi. Ma quelli che non vagheggiano la conservazione del barraccellato, se non per tal vantaggio, bisogna che si ricredano. Da che l'art. 25 dello Statuto prescrive che *tutti i regnicoli con-*

¹ "Gazzetta Popolare", a. I, 9 aprile e 4 giugno 1850.

tribuiscono indistintamente ai carichi dello Stato nella proporzione dei loro averi, il modo di ripartire l'imposta barracellare è da riputarsi non solo iniquo, ma incostituzionale. Dato adunque, che il governo dia facoltà ai Comuni di ritenere il Barracellato, ciò non può essere, che colla condizione, che se ne riparta l'imposta proporzionatamente agli averi di ciascheduno.

Né basta, che l'imposta barracellare sia ripartita a termini dello Statuto, ma si richiede, che il prodotto sia proporzionato alla responsabilità, che i Barracelli devono assumersi. Se il loro servizio fosse volontario, il Governo potrebbe prescindere dall'esigere siffatta proporzione: ma per mantenerlo obbligatorio, qual è stato finora, bisogna che i patti tra gli assicuranti e gli assicurati sieno scevri d'ogni soperchieria. Or, secondo gli attuali Capitoli, non v'ha alcuna corrispondenza tra la responsabilità e i proventi barracellari. Mi fermo sopra un esempio. La Legge obbliga i barracelli a pagare il doppio del danno fatto ad un uliveto. Tuttavia, in molti Comuni il proprietario d'una vigna, quantunque alberata di migliaia d'ulivi, non paga d'imposta barracellare più di mezzo reale. Io chiedo: con qual principio d'equità il Governo può obbligare chicchessia a rispondere, per miseri 24 cent., dei danni che possono accadere in un predio, spesso del valore di più migliaia di franchi? Ei basta che un malvivente sel ponga in capo, perché i barracelli d'una compagnia, massime per mezzo degl'incendj, sieno ridotti alla più compiuta miseria. Non mancano infatti esempi di piccioli proprietarj, che perduta ogni loro possidenza in risarcire i danni avvenuti durante il loro barracellato, dovettero campare il resto della loro vita, col lavorare a giornata.

Ridotta l'imposta barracellare alle proporzioni richieste dall'equità, io credo che il barracellato sia per avere un numero assai bene scarso di partigiani.

Nei Comuni dove le accennate proporzioni sono in qualunque modo osservate, l'imposta barracellare quasi pareggia quella del Donativo e del Feudo. Ma non perciò le proprietà vi sono garantite meglio che altrove.

Quantunque però il servizio barracellare presenti tanti pericoli, molti vi ambiscono, e l'intraprendono come una vantaggiosa speculazione. Ciò prova che la sua responsabilità è più immaginaria che reale. Altri entrano nel barracellato per rubare, o per aiutare, colla loro indifferenza, chi ruba: altri, per tenere a libito il loro bestiame e quello dei loro clienti. In molti Comuni, le Compagnie barracellari allettate dalle protezioni del Tribunale, hanno adottato il sistema di rifiutare qualunque domanda d'indennità: di modo che, appena i più litigiosi riescono talora ad essere risarciti dei danni. A ciò si aggiungono le scappatoje, che le leggi generali e locali procurano ai barracelli. Secondo certi Capitoli, perché il Barracellato risponda del furto commesso in una casa o nella corte, non basta che il proprietario provi la deficienza della cosa rubata, ma è necessario, che il furto sia stato commesso *con frattura*. Chi sa, con che mura sieno cinte le corti, con che imposte e con che serrami sieno chiusi gli usci delle case dei nostri villaggi, vede di subito quanti furti si possano commettere senza che i Barracelli ne abbiano a rispondere. Una legge inserita nel così detto Codice del celebre Carlo Felice, così diceva: «È proibito l'ingresso del bestiame di qualunque sorta nelle vigne, orti ed altri predj d'altrui pertinenza, purché però sieno chiusi a muro, siepe o fosso, od altrimenti, in modo che il detto bestiame non vi possa entrare; non essendo così chiusi, non potranno i proprietarj aver dritto al risarcimento di qualsiasi danno cagionato dall'entrarvi bestiame; anzi incorreranno la pena di lire dieci, non tenendoli chiusi nel modo suddetto». Io conosco più d'un villaggio, in cui non vi ha un solo podere, che sia chiuso in modo, da essere inaccessibile al bestiame specialmente caprino.

Dal poco che abbiamo osservato è facile il dedurre, che il Barracellato non ha di buono che il fine, che è quello di assicurare le proprietà; ma che i mezzi ne sono insufficienti od iniqui. Deposto per tanto il pensiero di conservare un'istituzione così difettosa, sarà meglio che ci adoperiamo a procurare lo stesso fine del barracellato con mezzi più acconci e più giusti. In altro numero, io manifesterò qualche mio pensiero sul proposito.

II

L'istituzione, che io vorrei vedere sostituita al Barracellato, sarebbe quella delle Guardie Stanziali, dimoranti, cioè, nei territori commessi alla loro custodia.

A tal uopo, tutte le tenute comprese nella giurisdizione d'un Comune, dovrebbero dividersi in varii Distretti; nel determinare i quali, i Consigli dovrebbero proporsi di ottenere la maggiore facilità del servizio, col minor numero di Guardie.

Ma questa facilità non potrebbe di leggieri ottenersi, ove ciascun Distretto non fosse provveduto d'una Casupola. Una Guardia, che sa di avere dove rifugiarsi, vive più confidente di sé, si affeziona alla sua Stazione, ed ha minori occasioni di allontanarsene, sia per ripararsi dalle ingiurie del tempo, sia per occorrere ad un'infinità di bisogni che ognuno può immaginarsi. Siccome importa, che la Casupola domini il rispettivo territorio, così dovrebbe avere un'elevatezza sufficiente, od essere fabbricata su qualche prominenza: né sarebbe di poco vantaggio, se nella parte superiore vi fosse una specie di vedetta. Avuto altresì riguardo all'uso cui dee servire, la Casupola dovrebbe essere costrutta in modo da avere uno sporto, munito d'una feritoja, che mirasse all'uscio d'ingresso. Altre feritoje potrebbero eziandio praticarsi in altre parti. Queste non sono fantasie da poeta, come taluno sarebbe tentato a pensare, ma ritrovati affatto prosaici: e tendono alla sicurezza delle Guardie, e quindi delle proprietà loro affidate. Un tiro a proposito, è stato spesso sufficiente a disperdere una numerosa torma di assassini: e di tiri a proposito, la Guardia che giungesse a ricoverarsi nella Casupola da me ideata, potrebbe farne più d'uno; e dissipare od almeno trattenere gli assalitori: ma una stanzuccia costrutta secondo l'uso, invece di presentargli un ricovero, gli servirebbe come di trappola.

Volendo profittare delle regie Patenti del 12 settembre 1840, le Guardie Stanziali potrebbero andare armate di carabina, di sciabola e di bajonetta: potrebbero anche far uso dell'uniforme accordato alle Guardie Campestri.

Il servizio delle Guardie Stanziali dovrebbe essere ajutato, massime di nottetempo, da qualche ronda delle Nazionali; le quali dovrebbero fare delle perlustrazioni lungo i Distretti, ma non internarvisi, se non alle chiamate delle Stanziali o per altro giusto motivo. Per quelle chiamate poi, oltre i mezzi ordinari, sarebbe buono l'adottare un qualche segno di convenzione.

L'elezione di ciascuna Guardia dovrebbe essere rimessa ai Comproprietarii del relativo Distretto: e dovrebbe essere fatta alla maggioranza o assoluta o quel che è meglio, di due terzi di voti; onde riuscir più gradita all'universale. Le Guardie durerebbero in carica un anno; salvo agli Elettori il diritto di confermarle. Credo che l'elezione delle Guardie debba essere lasciata a quegli, ai quali esse devono prestare direttamente il loro servizio; perché credo che sieno, se non i soli, almeno i più interessati a fare delle buone scelte, ed a correggersi dell'errore, qualora si accorgano di essersi avvenuti in soggetti indegni. Guai se l'elezione avesse a dipendere dai Consigli comunali! Prescindendo da altre considerazioni, gli attuali Consigli, stante la legge ministrale, sotto il cui malefico influsso furono organizzati, non rappresentano i Comuni, se non per una finzione di dritto. I Consiglieri, chiamati ad eleggere, eleggerebbero a Guardie i loro aderenti; i quali, sapendo di non riconoscere la loro esistenza che dal Consiglio, intenderebbero a serbarsi il suo favore con un'inalterabile *docilità*, piucché a rendersi accetti al pubblico, mercé la lealtà del servizio. Ai Consiglieri non dovrebbe appartenere che l'elezione delle Guardie destinate ai Distretti comunali.

Dovrebbe inoltre esser libero ai proprietari il convenire colle Guardie circa la somma da darsi alle medesime per stipendio. Questa libertà però non dovrebbe farci scordare il proverbio: Qual chi paga, tal chi pinge. A certi patti non possono addossarsi certi servigi se non uomini o nulli, o già decisi a far traffico dei loro doveri.

Eccoci al guado... Le spese occorrenti per lo stipendio e per qualunque altro oggetto relativo alle Guardie, dovrebbero essere ripartite fra i proprietari, in ragione del valore delle proprietà che ciascuno possiede nei Distretti. Esse dovrebbero esigersi in più rate, sì per riuscire meno onerose, e sì per evitare almeno le truffe all'ingrosso. L'esazione non dovrebbe mai commettersi alle stesse Guardie; giacché le nimicherebbe con tutti i contribuenti morosi, e le esporrebbe al pericolo di perdere il posto senza alcun loro demerito. Io non credo che mi si voglia opporre, che i Villaggi sono sì oppressi da imposizioni, che ormai sono incapaci a sopportare qualunque nuova gravezza... Questa osservazione può essere necessaria ad altri... ma non a me che possiedo in villaggi, dove il proprietario paga annualmente d'imposte, oltre alla vigesima, non della rendita, ma del capitale; e che, in fatto d'angherie, credo la Sardegna in peggior condizione della Turchia, e di qualunque altro regno si voglia allegar ad esempio di cattiva amministrazione... Se si trattasse adunque di accollarci una nuova imposta, per provvedere a spese improduttive, io non vi avrei pur fatto cenno del mio progetto: ma si tratta di trarre un maggior vantaggio da ciò che

attualmente paghiamo per la custodia dei nostri beni. Forse ci servono gratis questi benedetti Barracelli? Forseché, volendo piantare degli ortaggi, seminar delle fave od altri generi secondarii, non abbiamo inoltre a pagare chi ce li custodisca? Le stesse vigne possono forse stare, senza speciali custodi? Or è un fatto, che la sola imposta barracellare, almeno dove si paga in proporzione degli averi, è sufficiente a stipendiare un discreto numero di Guardie Stanziali. Né vo' credere, che nella maggior parte dei Comuni, nei quali non vige quella proporzione, la custodia da me proposta sia per importare più di quello, che or se ne va in Barracelli, custodi di vigne, custodi di fave, custodi d'uliveti, custodi d'ortaggi ecc. Ma poniamo, che avessimo a contribuire qualche cosa di più... Ciò che nuoce all'interesse tanto privato che pubblico, non è già lo spendere, ma lo spendere malamente. Impiegare i denari in spese produttive, è utilizzarli: e più il bisogno ci incalza, più conviene sforzarci di utilizzare il poco che abbiamo. Or parmi, che se vi ha spesa da doversi tenere per produttiva, sia appunto quella che è necessaria a proteggere efficacemente i colti: giacché, mancando siffatta protezione, dee pur mancare la coltura; e mancando la coltura, devono necessariamente mancare i relativi prodotti. Noi abbiamo un'infinità di terreni, che o lasciamo incolti, o non coltiviamo che ogni biennio, quantunque conosciamo che dove più, dove meno, ci può tornare vantaggioso il coltivarli annualmente. Il che, se non di rado avviene per negligenza o per iscarrezza di mezzi, devesi sopra tutto attribuire a mancanza di protezione. Quando il Barracellato protesta di non volere assumersi la responsabilità di qualunque coltivazione sia per intraprendersi in certi terreni, quando quegli che ne hanno la proprietà, non possono accordarsi a destinarvi altri custodi, chi vuol coltivare il suo si vede nell'alternativa o di coltivarlo per quegli pei quali la protesta dei Barracelli è come un'autorizzazione a malfare, o di guardarlo a proprie spese che è un espediente, spesso peggiore del danno. Per quanto poco rilevante voglia supporre l'aumento di coltivazione che sarebbe per avvenire in conseguenza del mio sistema, io non posso persuadermi, che sia per essere sì poco rilevante, da non compensarci con usura dell'aumento di spese, che per avventura fosse per tener dietro allo stabilimento delle Guardie Stanziali. Fra i prodotti, giudico potersi altresì annoverare una cotal diminuzione di danni: mentre sarebbe assurdo il pretendere, che una Compagnia barracellare, tuttoché numerosa ed attiva, sia in grado di prevenire tanti danni, quanti ne può prevenire una Guardia che di continuo tien l'occhio ai terreni assegnatili. Vero è, che il Barracellato risarcisce, o per meglio esprimermi, è tenuto a risarcire i danneggiati: ma siffatto risarcimento, il più delle volte, è sì misero, che niuno, a quel patto, avrebbe voluto soffrire né anche la metà del danno. Riguardo poi ai terreni non assicurati dal Barracellato, quando pur si conviene di custodirli altrimenti, non di rado accade, che tra per gl'indugi posti alla nomina dei custodi, e tra per l'impazienza di questi, o s'incominci tardi la coltivazione, o vada perduta parte dei frutti, o si colgano ancora immaturi.

Le Guardie Stanziali riuscirebbero non meno vantaggiose ai Comuni; i quali adottando la mia proposta, potrebbero sottrarre all'uso pubblico certi terreni; darli a fitto od a società; porre a contribuzione chi vi volesse pascolare o legnare; disporne in somma, secondo che fosse per suggerire l'interesse della stessa Comunità. Questo accrescimento di rendite li porrebbe ben presto in istato di poter fabbricare le case distrettuali, incominciando da quei distretti, che fossero per bisognare di maggiore vigilanza. I Consigli potrebbero inoltre implorare dal Governo la facoltà di far concorrere nella spesa almeno quei Monti di soccorso, che fossero per trovarsi soprabbondanti di fondi: e vi è da sperare, che i loro voti non sarebbero per rimanere inasauditi; da che si tratterebbe di dar favore ad un'impresa, che tutta quanta ridonda in beneficio della classe agricola.

L'istituzione che io propongo, non è nuova né nelle leggi, né nei costumi della Sardegna. Essa è quasi in tutto derivata dalle Patenti emanate da Carlo Alberto sulle Guardie campestri, e che saranno inserite nell'Appendice, ad istruzione di quegli che volessero prendere in considerazione la mia proposta. Intanto giova il richiamare l'attenzione sì dei privati, che dei comuni, sugli articoli 14° e 2° di dette Patenti, come quei che loro presentano un mezzo di liberarsi dal giogo del Barracellato. Un'immagine poi delle Guardie Stanziali l'abbiamo nei *guardianus, castiadoris*, ecc., stati sempre in uso nell'Isola, e dei quali son bene lontano dal negare l'utilità. Ma se i medesimi ci sono sì utili, quanto più non dobbiamo sperare dalle Guardie Stanziali, meglio armate, meglio disciplinate, e munite di carattere pubblico?

Invano però si spererebbe dalle medesime tutta la sicurezza di che abbiamo bisogno. Esse non han da

tenersi che come sentinelle avanzate: il forte della difesa sta nello stesso popolo, nella sua moralità, nel suo zelo contro il male e i malvagi. Se in vece di cooperare alle nostre Guardie, le lasciassimo in una disperante solitudine, ricambiassimo con ingratitudine i loro servigi, favorissimo anzi, colla nostra indifferenza, l'ardire dei malfattori, esse ancora attenderebbero, alla loro volta, al proprio vantaggio, e sarebbero un male di più. E se tale fosse il nostro spirito pubblico, non quella, non qualunque istituzione potrebbe fruttificare fra noi, meglio che la buona semente sparsa sopra un terreno ingombro di sassi.

INCOMPATIBILITÀ FRA LE FUNZIONI
DI CONSIGLIERE COMUNALE E QUELLE DI BARRACELLO
ED IMPIEGATO MONTUARIO²

È questo l'argomento della Circolare, che il Prefetto Torre ha diretto recentemente ai Sindaci colla data dei 31 marzo.

Si legge nella Circolare, che, tra le tante questioni insorte sull'interpretazione da darsi all'ultimo alinea dell'art. 22 della legge comunale, havvi quella, se i Barracelli e gl'Impiegati montuari possano far parte dei Municipii. La Deputazione provinciale, avendo fatto oggetto di matura discussione l'accennata questione, ebbe a deliberare, che tutti quelli che appartengono al Barracellato, compreso l'Attuario, sempre quando questi percepiscano un salario sul Bilancio del Comune, debbano ritenersi come ineleggibili, e quindi debbano altresì perdere la qualità di Consiglieri comunali, qualora fossero stati di già chiamati a coprire siffatta carica. Lo stesso ebbe a deliberare riguardo agl'impiegati montuari.

Pertanto il Sig. Prefetto ordina ai Sindaci d'interpellare i Consiglieri che sono o Barracelli od impiegati montuarij, perché dichiarino quale delle funzioni giudicate incompatibili vogliono ritenere.

Se io fossi nel caso degl'interpellati, risponderei al Sindaco: *Ni uno ni otro*. E in primo luogo d'onde la Deputazione provinciale ha avuto la facoltà d'interpretare le leggi, facoltà che lo Statuto riserva *esclusivamente* al Potere legislativo?

Ma io non darò colpa alla Deputazione provinciale di avere invaso il campo del Potere legislativo, sì perché sono di parere, che l'art. 73 dello statuto sia una solenne corbelleria; sì perché l'interpretazione delle leggi è una facoltà di cui oramai tutti sono in possesso, dal Ministro al Prefetto, sino al Guardaboschi, al Commissario, all'Usciere. E chiunque non vuole giovare di rimedi, che spesso sono peggiori del male, bisogna che si rassegni alle strette interpretazioni del Ministro, del Prefetto, del Commissario, del Guardaboschi, dell'Usciere.

Bensi darò colpa alla Deputazione di non essersi condotta con quella prudenza che il Popolo ha dritto di aspettare dai suoi elettori, e di avere non solo interpretato la legge ma di aversi arrogato una facoltà che non ha né anche il Potere legislativo.

L'alinea, che fu *matutamente discusso* dalla Deputazione provinciale, dichiara ineleggibili *coloro che ricevono uno stipendio o salario dal Comune, o dalle Istituzioni che esso amministra*. Che abbiano da vedere coi Barracelli *quelli che ricevono stipendio o salario dal Comune*, io veramente non so; mentre il barracellato, tranne forse qualche eccezione, nulla riceve dal Comune. Esso non ha che un dritto *eventuale* a riscuotere la tassa di assicurazione: e questo dritto non ha verso il *Comune*, ma verso gli assicurati. In quanto agl'Impiegati montuari, sostenere che essi sono ineleggibili è lo stesso che sostenere, che i monti sieno *amministrati dal Comune*. Ma i monti sono amministrati dai Comuni?

Comuni o loro Consigli altro non fanno che *eleggere gli eleggibili* per la Commissione che *amministra esclusivamente* i fondi montuari.

Nel mio libro sul Barracellato (che, a dir vero, non iscrissi pei soli Barracelli) io trattai la questione dell'incompatibilità tra le funzioni di Barracello e Consigliere comunale: e biasimai l'Autorità amministrativa perché avesse fatto cancellare dal Capitolato di Sardara l'articolo che dichiarava esclusi dalla Compagnia i consiglieri ed il segretario del Comune. Scorrendo la "Rivista amministrativa", ed attribuendo forza di legge a tutto ciò che emana dalle Autorità, la Deputazione provinciale può trovare eziandio con che rafforzare la sua deliberazione: ma non giungerà mai a dimostrare, che l'accennata incompatibilità sia

² "Gazzetta Popolare", anno XIV, n. 97, 24 aprile 1863.

dichiarata dalla legge. Che la risoluzione da essa presa sia fondata sopra un'interpretazione, che a molti pare poco ovvia, me la prova la condotta tenuta finora dalla Deputazione e le sue *mature discussioni*. Ora in faccia al silenzio della legge, il compito d'una Deputazione che è penetrata del rispetto che deve ai dritti dei Cittadini, è di adottare l'interpretazione più larga. Facendo altrimenti, come nel nostro caso, si corre rischio di violare, allo stesso tempo, il diritto degl'eleggibili. Ciò riguarda al diritto. Riguardo alla prudenza, il solo pensare alla difficoltà di trovare in un piccolo Comune quindici individui non affatto indegni di sedere in Consiglio e poi forse altrettanti per formare la Compagnia barracellare, avrebbe dovuto consigliare la Deputazione provinciale a lasciare le cose come stavano. Ho detto che la Deputazione si ha arrogato un potere che non ha, né può avere, né anche il Parlamento, e questo consiste nel dare alla sua interpretazione una forza retroattiva, obbligando quelli che riuniscono le pretese incompatibilità, o ad uscire dal Consiglio o ad abbandonare la Compagnia barracellare. Ha dimenticato la Deputazione che i Barracelli hanno contratto degli obblighi non solo verso i Comuni, ma anche fra loro; e tali obblighi hanno avuto più che un principio d'esecuzione? E a che disorganizzare con un colpo i Consigli e le Compagnie barracellari? Per un pajo di mesi che ancora queste devono rimanere in ufficio, e durante i quali non avverrà forse di riunirsi il Consiglio, od almeno non potranno prendervi parte i nuovi eletti! Così la Deputazione provinciale, per un provvedimento di cui poteva prescindere disorganizza i consigli e le Compagnie barracellari, e farà in modo che, principalmente nei piccoli Comuni sieno formati di persone da scarto od i Consigli od i Barracellati.

SICUREZZA PUBBLICA³

Il fine primario della società civile è la guarentigia delle persone e delle proprietà. Tutte le leggi non sono che dei divieti o degli obblighi coordinati a tale scopo. Quelle sull'istruzione mirano a prevenire i reati che provengono dall'ignoranza; quelle sulla milizia, alla difesa interna esterna dello Stato; quelle sulle finanze, a porre il governo in grado di fare le spese occorrenti al mantenimento dell'ordine: le stesse costituzioni politiche non mirano che a garantire le vite e le sostanze dei cittadini, principalmente dagli arbitrii dei depositari della podestà pubblica.

Fatalmente noi, (e fossimo soltanto noi!) viviamo in una società fittizia, dove non vi ha traccia di solidarietà tra il governo ed il popolo. Dello Stato si è fatto un ente malefico, insaziabile, irresponsabile, in perpetua opposizione col popolo. I governanti colle loro migliaia di dipendenti costituiscono una specie di gerarchia sacerdotale di quel mostro divinizzato. Non vi ha quasi diritto che non sia stato incamerato, e che non si debba riscattare a contanti. Pretendere, per esempio, una cinquantina di franchi, massime se si ha da fare con avversari imbeccati da qualche storcileggi, è cosa più di puntiglio, che di vantaggio. Pocofà abbiamo veduto gli atti d'una causa in cui non si tratta che di 70 franchi: la sentenza non è ancora pronunciata; e l'attore ne ha speso di già 140! Altra volta procurammo di conciliare due testardi, di cui uno imputava all'altro di avergli usurpato, nel rifabbricare un muro, un tratto di terreno, che dalla perizia risultò del valore d'un franco. La parte perdente fu condannata in 126 franchi di spese: e la vincitrice ci assicurava, che malgrado quell'indennità veniva a perdere un centinaio di franchi.

Che se badiamo alla repressione dei reati, non vi ha querela, che per negligenza o connivenza di quelli che hanno il privilegio di procedere e di giudicare, non possa finire non solo coll'assolutoria del reo, ma colla condanna del querelante.

In quanto alla prevenzione dei reati, nel mentre lo Stato ritiene ed arma a propria difesa tutta la gioventù valida della nazione, nel mentre riserva a sé, come è suo dovere, la facoltà di garantire l'ordine pubblico, si arroga a tal uopo oltre a 200 milioni, e vieta ai cittadini l'uso delle armi, li lascia quasi indiffesi. Tra gli 8 mila comuni del Regno, ve n'ha per lo meno cinque ottavi, nei quali il governo non si manifesta che per isterzare o dimezzare le rendite degli abitanti. Vogliono salvare almeno una parte dei frutti delle campagne dai tanti ladri allettati a delinquere da una legislazione stupidamente rilassata? Ei bisogna che vi provvedano da sé, con campari, barracelli, custodi, guardie campestri ecc. Vogliono premunirsi contro gli assassini? Ei conviene, che rendano inespugnabile la loro casa. L'autorità giudiziaria, i carabinieri, la polizia non intervengono, che quando il reato è consumato. E i due o trecentomila armati, mantenuti a spese del popolo? Essi sono concentrati nei comuni popolosi, più a repressione che a difesa dei cittadini. Cosa potrebbe fare lo Stato con lievissimi sacrificj il dimostra ciò che ottengono i comuni ed i privati con pochi uomini volenterosi affatto destituiti dal prestigio della forza pubblica. I giornali di Sassari rilevano già i buoni effetti ottenuti dalla piccola guerriglia organizzata dal cav. Gallisai. Ci ha chi va dicendo: «Perché negli altri Comuni non s'imita quel lodevolissimo esempio?» Ma se dobbiamo difenderci da per noi stessi, e difenderci quasi di sfroso, a qual fine i tanti sacrificj che ci s'impongono d'oro e di sangue? La questione è questa.

³ "Corriere di Sardegna", 3 ottobre 1872.

LE COMPAGNIE BARRACELLARI⁴

I

L'argomento di cui abbiamo trattato ieri ci mena a far parola delle Compagnie barracellari, che appunto hanno per oggetto la guarentigia delle persone e delle proprietà. Da oltre venti anni a questa parte si declama contro il barracellato: ma finora i declamatori nulla vi poterono sostituire. Abortite le famose compagnie di mutua assicurazione, morta di marasmo la rachitica istituzione della Guardia nazionale, non restano che pochi carabinieri, per più a piedi, disseminati in vastissime regioni. Sicché per provvedere alla conservazione principalmente dei beni rurali, non abbiamo e forse non avremo mai miglior guarentigia delle compagnie barracellari. L'ex-deputato P. C. nel discorrere, nel 1870, in un suo opuscolo, delle condizioni del Nuorese, così scriveva:

«Nel assoluto abbandono del governo le persone migliori del paese pensarono di dissepellire una istituzione del medio evo, il *Barracellato*; a tal effetto messa in discussione l'idea, molti la impugnavano guidati dalla considerazione che l'assicurazione barracellare, importando una forte spesa, cagionerebbe una non lieve imposta ai contribuenti, imposta tanto più insopportevole, inquantoché non scemava alcuna delle tante altre gravosissime, cui senza distinzione furono sottoposti gli abitanti della Regione come tutti gli altri cittadini del Regno. Soggiungevano, che per colpa del governo, il solo tenuto alla sicurezza degli averi in forza delle tasse da tutti corrisposte a tal riguardo, questa sicurezza ci mancava, in quel caso non noi, ma lo stesso governo ne dovrebbe pagare le spese. «Conchiudevano, che dovesse rigettarsi la proposta anche per un altr'ordine di idee fondato nei nuovi sistemi, giusta i quali la compagnia barracellare, ridotta a semplice società d'assicurazione, era priva dei mezzi che l'antica legislazione le conferiva come agente di polizia per cui procedeva a perquisizioni di luoghi, e persone sospette, ad arresti e simili atti⁵; motivi per cui al passo che s'apporrebbe un nuovo onere alla popolazione non s'otterrebbe i vantaggi da tutti desiderati, l'abolizione, o la diminuzione dei furti specialmente di buoi domiti.

«Questi argomenti erano convincenti, ma la forza del male aveva siffatta violenza che spinse i più a tentare la prova a costo di qualunque sacrificio, di qualunque ragionamento; e mi ricordo, che uno degli astanti sortì in queste parole:

«Miei cari, se aspettate il governo d'Italia, che è governo di bambini, se confidate in quella gente dissennata, a null'altro buona, che a ciarlare, a intricare, a vantare i meriti degli antenati, a dissipare danari, a salire, noi scenderemo più giù di quel che siamo; io era fin qui contrario al barracellato per i motivi qui svolti e per un altro economico, vale a dire, per indurre il contadino a tenere cura del bestiame provvedendolo di ricovero e nutrimento; ma lo sgvverno di quella gente là mi fa mutare opinione e voto pel barracellato, come un mezzo qualunque, cui si appiglia il naufrago, sia pure il ferro rovente'.

«Così opinò la maggior parte; la compagnia barracellare venne tosto istituita; il paese fu sottoposto alla spese di quindicimila lire⁶, cui ascendono i diritti barracellari, e in tal modo il governo d'Italia all'inettezza sa aggiungere la crudeltà di opprimere i popoli con gravi tasse, lasciando che dessi pensino

⁴ «Corriere di Sardegna», 4, 7 e 8 ottobre 1872.

⁵ In ciò, gli oppositori s'ingannavano, dacché i barracelli sono pareggiati alle guardie campestri e quindi hanno le stesse facoltà. La Direzione

⁶ In Nuoro la tassa barracellare è del sei per cento del valore sul bestiame domito; il tre per cento sui predj di campagna; mezzo ettolitro tra grano ed orzo ecc. in ogni comune la tariffa varia secondo i regolamenti locali.

a pagarsi del proprio la sicurezza degli averi.

«Meno male che si ottenne l'intento; l'anno 1868-69, in cui vi fu la sorveglianza, e la responsabilità dei barracelli i furti di buoi domiti diminuirono del novanta per cento; il buon risultato c'indusse a formare la compagnia, che è già in esercizio per il corrente '69-'70 fin qui con buoni auspici».

Siccome vedete, chi scriveva queste cose era sì poco favorevole al barracellato da fare buon viso anche ai sofismi opposti dagli avversarij. E nondimeno confessa, che, mercé il servizio barracellare, i furti di buoi domiti diminuirono del 90 per 100. Sappiamo d'un altro Comune, dove, essendo stata ordinata una perizia, i danni fatti ai seminati risultarono di oltre 350 ettolitri. Formatasi l'anno appresso la compagnia barracellare, i danni imputati non montarono che a circa 200 lire, delle quali sole 67 inesigibili. E i risultamenti sono gli stessi da per tutto. Come adunque avviene che in molti Comuni le Compagnie barracellari sieno passate quasi in desuetudine? È questo un fatto di cui ci occuperemo in altro articolo.

II

Perché mai le Compagnie barracellari, invocate dall'immensa maggioranza di ciascuna popolazione, non si formano costantemente da per tutto?

Le ragioni sono molteplici: e noi ci proveremo ad accennarne almeno qualcuna.

Nei primordj del nostro *risorgimento*, vi fu una reazione quasi generale contro il Barracellato. Altri l'avversava perché obbligatorio; altri perché assoggettava i proprietari ad un contributo talora grave, per ottenere una guarentigia che è il primo dovere di qualunque governo; altri per quella mania di distruzione, che dopo avere fatto tavola rasa su quasi tutte le buone istituzioni che vigevano nei vari Stati d'Italia, si sforza di relegare tra le anticaglie anche la nozione d'un Ente Supremo; altri infine come un potentissimo ritegno a malfare.

Però svanite le illusioni, visto che il governo, mentre assoggettava i proprietari ad insopportabili e sempre crescenti vessazioni, si sgravava sulle provincie, sui Comuni e sui privati di quasi tutti i suoi doveri, e che non interveniva che per incagliare e guastare ciò che altri tentava fare, si tornò quasi per ogni dove alle Compagnie barracellari, benché il servizio fosse facoltativo. Rimasero tenaci avversarij del barracellato i sofisti del progresso, ed i ladri. La categoria dei ladri è più numerosa e conta fra i suoi persone di condizione civile e d'oneste apparenze, più che altri ami supporre.

Nella maggior parte dei nostri villaggi, i ladri propriamente detti sono pochi: ma se si tratta di pascolo abusivo, quelli, che si rassegnino a lasciar deperire il proprio bestiame, oppure a ritrarne un minore prodotto, anziché invadere le altrui proprietà, sono anche più pochi. Se questi ladri o conniventi di ladri giungono ad avere la prevalenza nel Consiglio comunale, addio barracellato. Peggio se alcuno di loro sia posto a capo dell'amministrazione comunale. Allora, quand'anche la Compagnia barracellare riesca a costituirsi, malgrado l'inerzia o l'opposizione del Sindaco, i barracelli, avversati da chi deve risolvere le loro vertenze ed incoraggiarne lo zelo, non possono ritrarre dal loro buon volere che perdite e dispiaceri. A chi ci dicesse che ci sono i pretori, potremmo rispondere, che se, ricorrendo ai medesimi, si può sperare che vengano riparati i parziali arbitramenti dei Sindaci, ciò non avviene senza gravissime molestie e perdite, massime se la sede mandamentale disti delle ore e si debba passare per vie intransitabili e poco sicure. Oltraciò quando si tratta d'atti che non ammettono indugio, come una perquisizione, un arresto, una perizia ecc. l'intervento del pretore riesce spesso tardivo. Ciò diciamo, supponendo dei pretori, che non sieno peggiori dei sindaci. Ma purtroppo fra tai togati ve n'ha di quelli, che si lasciano intenerire dal grugnito d'un porchetto, dal belato d'un agnello, e fin dall'odore del formaggio, più dalle voci della ragione. Amiamo supporre che tai giudici venderecci sieno pochi: ma non sono pochi quelli, che per debolezza, non usino qualche deferenza a chi gli ospita, mutua loro una qualche somma, appigiona ad essi una casa, sappia insomma cattivarseli con qualche servizio.

Prescindendo di tali giudici, ve n'ha di quelli, che avendo idee preconcepite contro il barracellato, ed essendo prefettamente all'oscuro delle leggi che lo riguardano o disprezzandole, lo tribolano in

tutti i modi possibili. Vi ha dei giudici, che non conoscono i capitolati, e che contro l'espresso divieto delle leggi, all'oggetto di vessare la compagnia, esigono tutte le formalità prescritte pei giudizi regolari, sicché conosciamo delle vertenze barracellari, che invece di essere definite entro tre giorni, durano da mesi, e per le quali si fecero da quindici a venti rimandi. Quali sentenze possano aspettarsi da tai giudici ignoranti o perversi, non occorre che il diciamo. In quanto alle contravvenzioni, conoscemmo dei pretori, che non procedevano, o tenevano il dibattimento dopo che era prescritta l'azione.

«Nominateli!» griderà qualche gaudente. Non li nominiamo, onde non procurar loro un avanzamento. Più d'una volta denunziammo fatti e persone: e nulla si fece. E forse fu un bene per noi: mentre chi avrebbe proceduto?... *Canis caninam non est*, dice il proverbio.

In altro articolo parleremo dell'ingerenza dell'autorità amministrativa riguardo al Barracellato.

III

Dichiarato facoltativo il servizio barracellare, gl'Intendenti dell'Isola facevano a gara nel promuovere la formazione delle Compagnie nei Comuni compresi nella loro giurisdizione. Ma dacché nei Consigli delle Divisioni e delle Provincie prevalsero i livellatori e i progressisti a rompicollo, il Barracellato o fu trascurato od avversato. Dopo essersi disputato per anni sui modi di poter prescindere di quella istituzione, il Governatore Mathieu trovava nel 1860 tredici Consiglieri provinciali che giungevano all'eccesso di domandare al Governo, che si vietasse ai Comuni la facoltà che ora hanno di organizzare compagnie barracellari per guarentire in qualche modo le loro persone e le loro proprietà! Dei sofismi detti in quell'occasione dai nemici del Barracellato noi ci occupammo in apposito opuscolo, e credevamo che la questione fosse finita. Ma chi sente ormai il dovere di astenersi dal sentenziare sulle cose che non conosce? Ordinata un'inchiesta parlamentare sulle cose della Sardegna, veniva creata in Cagliari una Commissione, cui udimmo di essere stati eletti anche noi, ma alla quale non fummo invitati. Or essendoci pervenuti quasi per caso gli atti di quella Commissione vedemmo, che un buon numero di quelli che la componevano, deferendo ai voti d'un cotale che ha una mania incurabile contro il barracellato, avevano insistito nello sproposito del Consiglio provinciale. Dopo ciò dovremmo esclamare desolati: *Abbiamo perduto l'acqua e il sapone!* Ma ci conforta il pensiero, che i due opuscoli che noi pubblicammo sull'argomento, se sono disdegnati da persone che amano giudicare per diritto e per traverso delle più vitali questioni dell'Isola, senza prendersi la briga di studiarle, continueranno ad avere qualche peso presso il Parlamento ed il governo, e che il Barracellato sarà conservato malgrado i voti di rappresentanti, che non rappresentano che sé stessi.

Cessata la guerra palese contro il Barracellato, la Prefettura si diede ad incagliare la formazione delle Compagnie in tutti i modi possibili e ad amareggiarne il servizio dacché riuscivano a formarsi, non badando né a leggi, né a massime d'amministrazione. Dimandava un Consiglio di tenere all'uopo una seduta straordinaria? O non si rispondeva, o si toglieva qualche pretesto per indugiare l'autorizzazione o per negarla. Lo stesso avveniva circa gli atti consigliati riflettenti la formazione delle Compagnie barracellari.

Ma il mezzo per cui la Prefettura era giunta a fare quasi sparire le Compagnie barracellari dalla maggior parte dei Comuni erano le condizioni imposte nella compilazione dei Capitolati. Secondo le sue massime, l'uso dei pascoli promiscui doveva essere illimitato, e quindi libero a ciascuno di ficcare di giorno e di notte, porci, capre, tori ed ogni sorta di bestiame anche tra le coltivazioni, se per caso vi si trovasse qualche tratto di terreno non coltivato. Inoltre i Barracelli non potevano sequestrare il bestiame colto in flagranti, ma limitarsi a denunciare i contravventori. Perché poi i denunciati non avessero che nuove perdite e seccature, si negava ad essi ogni partecipazione al prodotto delle ammende. Prescindiamo di altre massime, perché queste bastavano a rendere il servizio barracellare così gravoso, da trovarsi difficilmente chi volesse sottoporvisi. E per coonestare cotali arbitrii vi fu un Prefetto, che allegava, che quand'egli avesse approvato i Capitolati, l'Autorità giudiziaria non gli avrebbe ammessi! quasiché i regolamenti locali non abbiano forza di legge e

competa ai giudici l'ingerirsi del valore intrinseco delle relative disposizioni!

Nel 1868, dopo avere tentato indarno tutti i mezzi conciliativi per indurre la Prefettura a più equi consigli, compilammo un capitolato, senza tenere alcun conto dei suoi arbitrarii divieti. Il Capitolato, siccome era da prevedere, fu respinto: ma noi ricorremmo, ed ottenemmo piena vittoria.

Dell'opuscolo contenente l'accennata vertenza, mandammo copia a tutte le autorità primarie ed ai sindaci dell'Isola. La maggior parte dei Sindaci ci rispose con lettere di sentita gratitudine; e ci partecipò di avere riorganizzato le compagnie baracellari dimesse da anni, ma i sofisti, gli apatici e i ladri non solo non ci risposero, ma trafugarono l'opuscolo, sicché ci fu richiesto da non pochi dei loro successori. Aggiungeremo, che due Sotto-Prefetti ci pregarono di spedir loro delle copie del nostro Capitolato onde proporlo ad esempio dei Comuni da loro dipendenti.

All'opposizione delle autorità superiori è ora subentrata l'inerzia. La loro attitudine è di chi tollera non di chi incoraggia un'istituzione, che chiunque è zelante della sicurezza pubblica dovrebbe incessantemente incoraggiare. Le autorità amministrative sanno più di noi in quale stato di abbandono si trovino i nostri Comuni rurali. Esse dovrebbero eccitare i Sindaci ad adoperarsi per la formazione delle Compagnie barracellari e diffidare di quelli, che se ne mostrano non curanti: giacché quelli che si mostrano indifferenti ai disordini, ordinariamente vi partecipano.


In quanto alle autorità giudiziarie, la Procura generale non può ignorare, che per molti dei Pretori, una circolare del superiore val più della Legge. Niente le costerebbe il richiamarli all'osservanza dell'articolo 22 della legge 22 maggio 1853, ed il far loro capire, che l'autorità amministrativa è delegata dal Parlamento a dar forza di legge locale ai Capitolati, e che quindi i medesimi, approvati che sieno, non possono essere disconosciuti dai Pretori.

Saremo noi esauditi?...

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

GIOVANNI BATTISTA TUVERI

PETIZIONE A FAVORE DEI COMUNI



Signori Onorevolissimi

Nel 1848, il Ministro Pinelli, valendosi della dittatura attribuita al potere esecutivo colla legge dei 2 agosto dello stesso anno, provvedeva all'organizzazione dei Comuni, delle Provincie e delle Divisioni. Tuttoché si leggesse nel relativo decreto, che «il complesso di quelle disposizioni non avrebbe forza di legge, che provvisoriamente, e sarebbe presentato nella prima sessione alle deliberazioni del Parlamento colle modificazioni riconosciute utili nell'intervallo, per essere poi convertito in legge definitiva»; tuttoché quella legge fosse stata male accolta dall'opinione pubblica, e in molte parti, come nella nomina e nelle attribuzioni dei Sindaci, fosse avuta per men liberale dell'editto del 27 novembre 1847, le cose durarono sullo stesso piede fino al 1860.

Non è che nel frattempo non venissero presentate delle riforme: ma le riforme erano tali, che i più impazienti innovatori dovettero diventare caldissimi conservatori.

Nel 1859, il Ministro Rattazzi, valendosi anch'egli dei pieni poteri accordati per la guerra, riformava la legge comunale Pinelli. Molte erano le accuse mosse contro quella riforma, non tanto per l'impurità della sua origine, quanto per varie disposizioni che conteneva. Si lamentava, che rimanesse riservata al Re la facoltà di nominare i Sindaci anche dei più meschini Comuni rurali; che il dritto elettorale fosse esteso al contribuente di cinque franchi, e negato al sacerdote e ad altre capacità; che i Consigli comunali non potessero riunirsi senza l'assenso del Governatore; che le spese obbligatorie fossero tante e tali da esaurire le forze della maggior parte dei Comuni; che fosse lasciato in arbitrio dell'Autorità amministrativa lo stanziare d'ufficio le dette spese, senza alcun riguardo od alla condizione dei contribuenti od alla somma veramente necessaria per l'oggetto cui dee provvedersi; che i Comuni possano essere astretti ad affittare od a vendere i loro beni a patti evidentemente rovinosi¹. Questi ed altri lamenti eccitava la legge comunale Rattazzi.

Ma ai reclami del popolo non fu dato mai ascolto: e quasi che il difetto principale della nuova legge consistesse nella denominazione dei capi dell'amministrazione o nella miseria dei loro stipendj, si provvide con tutta urgenza a che fosse migliorata la condizione di tutti gl'impiegati amministrativi; gl'Intendenti fossero denominati Sotto-prefetti; i Governatori, Prefetti; e i loro assegnamenti fossero elevati fino a cento trenta mila franchi. Dopo il decreto dei 9 ottobre 1861 il Potere esecutivo si fe' innanzi con varj progetti di riforma, sui quali la vostra Commissione emise eziandio il suo parere. Ma né il Ministero, né la Commissione pensarono mai a riparare agl'inconvenienti che si lamentano. Che anzi se i loro progetti fossero accettati, la condizione dei Comuni verrebbe grandemente a peggiorare.

La migliore innovazione introdotta dal Rattazzi nell'amministrazione era la Deputazione provinciale. I suoi buoni effetti sono, a dir vero, in gran parte frustrati dal negarsi qualunque compenso ai membri che la compongono: il che fa che gli affari sieno trascurati², e che le Deputazioni sieno composte di persone del Capoluogo alle quali, se non altro, suo mancare la conoscenza pratica delle cose. Il Ministero propone una medaglia pei membri della Deputazione che non risiedono nel Capoluogo. Ma gli è con medaglie che si acquistano le cose necessarie alla vita? In questo sistema di rendere malagevole il servizio del popolo v'ha certamente della politica, perché così tutte le ambizioni non affatto disinteressate si convengono ad un punto. Ma a che giova siffatta politica se contribuisce ad accrescere il malcontento del popolo? Il Ministero adunque e la Commissione non studiarono già i mezzi di perfezionare la popolarissima istituzione introdotta dal Rattazzi, ma deferendo per avventura alle astiose relazioni delle Prefetture, non si occuparono delle Deputazioni provinciali, se non per sacrificarne le più rilevanti prerogative.

Altra delle utili innovazioni introdotte dal Rattazzi è il termine di quindici giorni fissato alle Autorità amministrative, per emettere i loro decreti sugli atti consolari, che non riguardino i bilanci. Siccome

1 Citerò ad esempio il Comune di Las Plassas, il cui salto, affittato nell'ultimo sessennio per fr. 2230, sta per essere venduto per fr. 2550!

2 La Deputazione provinciale di Cagliari giunse al punto di conferire al Prefetto, con risoluzione dei 25 febbraio 1861, la facoltà di fare nei bilanci comunali dello stesso anno tutti gli stanziamenti d'ufficio. E il Prefetto, senza udire prima i Consigli Comunali, secondo che prescrive l'art. 135 della legge comunale, rifece i bilanci a suo modo, e li rimandò ai Comuni, muniti del semplice visto, contro il disposto dell'art. 125 della citata legge.

però sembra richiesto dal vigente sistema, che ciò che si fa con una mano, sia distrutto coll'altra, il termine fissato ai Prefetti non decorre che dal giorno in cui essi dichiarano di avere ricevuto gli atti dei Consigli. Quindi le Prefetture, nell'alternativa, o di lasciare in pace i Comuni, o di porre negli affari la dovuta sollecitudine, non ispediscono quasi mai la prescritta dichiarazione³. Quindi durano mesi e mesi a pronunziarsi anche su cose urgentissime⁴ anzi talora ritardano tanto, che manca l'oggetto della presa risoluzione⁵. Sicché una disposizione, che pare favorire la libertà dei Comuni e dover contribuire al pronto disbrigo degli affari, altro non fa, che privare gli uffici comunali della miglior prova onde possano giustificare la trasmissione dei documenti, e garantirsi dalle insolenti minacce e peggiori fatti in uso nelle Prefetture per pratiche supposte in ritardo⁶.

Per chi se ne stesse alle apparenze i Consigli comunali devono sembrare liberissimi: avvegnaché l'ingerenza del Prefetto pare limitarsi ad interporre una specie di veto alle sole risoluzioni illegali, e ad interporlo entro un termine piuttosto breve. Se non che, in primo luogo i Prefetti, quando si tratti di risoluzioni che lor non talentano, e v'abbia bisogno d'una seduta straordinaria, la vietano: poi o si ritengono le prese risoluzioni senza decretarle e senza dichiarare di averle ricevute, o stracchiano qualche legge o regolamento per annullarle⁷.

In tutte le leggi comunali finora proposte la nomina dei Sindaci si vede sempre riservata al Re. Ma è egli forse il Re che nomina i Sindaci?

È almeno il Ministro, il Prefetto, il Sottoprefetto? Tranne qualche caso rarissimo, i Prefetti non fanno che riferirsi alle informazioni del Giudice del Mandamento, dei Carabinieri della stazione, degli scrivani del proprio ufficio, i quali, alla loro volta, prendono l'imbeccata da altri. Una costante indulgenza verso i disordini di tali informatori nati, un cieco ossequio agli ordini superiori, un presentuccio, sono i soli titoli che molti abbiano avuto ad essere eletti Sindaci. Quindi medici, avvocati, membri del parlamento, personaggi insomma distinti per lumi, per possidenze, per condizione sociale, posposti ad uomini zotici, immorali, e quasi nullatenenti. Quindi il contingente, che danno alle case di pena questi eletti del governo.

Io so bene, che si allega anche qui la responsabilità ministeriale e il pericolo, che lasciando l'elezione dei Sindaci ai Consiglieri od agli elettori, la direzione dei Comuni potrebbe cadere in mano d'uomini avversi

3 Durante il triennio in cui fui tollerato nella carica di Sindaco, non ricevei che due o tre di tali dichiarazioni: e sopra cose indifferentissime.

4 In Sardegna nulla di più urgente della formazione delle Compagnie barraccellari. Esse non sono indifferenti od in uggia, che ai ladri, a quelli che vedono malvolentieri quanto è antico o si discosta dalla pesta ed a chi ha nulla da perdere. Gli scrivani della Prefettura, sia per avere un affare di meno, sia perché hanno poco interesse alla conservazione della proprietà, fanno, da anni, una guerra sorda contro il Barraccellato. Un Comune aveva formato, nello scorso anno, la Compagnia barraccellare, fin dai 5 agosto. Il Prefetto rimandava, senza approvazione, tre atti consolari consecutivi. Il primo, perché un Consigliere aveva tacciato d'arbitraria una circolare, colla quale il Procuratore del Re, facendola da Parlamento, aveva dichiarato abolite, le *tenture*: il secondo, perché vi si stabiliva una gratificazione eventuale di 100 fr. a favore del Barraccellato: il terzo, perché non vi erano espresse le *generalità* dei Barraccelli, cosa non mai richiesta, e che neppur si capiva che fosse. Alla quarta risoluzione il Prefetto non provvede, se non quando il Sindaco minacciò di ricorrere, cioè agli ultimi d'ottobre. Allora la Prefettura ebbe l'impudenza di asserire, che la risoluzione non le era stata rimessa che da tre giorni! Il Comune pertanto restò per tre mesi senza ombra di forza pubblica.

5 Di questo ripiego si servono certi Prefetti riguardo alle comandate, le quali lungi dall'essere soltanto tollerate, dovrebbero essere favorite, come quelle che possono essere ripartite più equamente dei contributi, e lasciano chi vi è sottoposto nella libertà di soddisfare al suo debito, sia pagando, sia prestando il chiesto servizio. Ma per la Prefettura di Cagliari non v'ha cosa più equa, più ovvia, più giusta dei centesimi addizionali.

6 Non ci ha forse Sindaco della Provincia di Cagliari, che non sia stato minacciato o che non abbia dovuto sborsare dieci o quindici scudi a qualche Carabiniere per pratiche supposte in ritardo. A proposito di Carabinieri darò un saggio della discrezione con cui vengono mandati. Una volta me ne venne uno, verso mezzanotte, per consegnarmi un manifesto per acquisto di cavalli per conto del Governo. Un altro me ne venne alle due di notte dell'otto di non so quale mese, onde ingiungermi di assistere alla consegna delle armi che si farebbe in Cagliari ai militi mobilitati *addì undici* dello stesso mese! La notte era oscura, piovosa: e quel povero Carabiniere aveva da importunare parecchi altri Sindaci!

7 Al Consiglio di Sardara il Prefetto negò di tenere una seduta straordinaria per formare la Compagnia baraccellare. Di stracchiature di leggi non parlo, perchè sono quotidiane. Dirò di cosa, non solo contro la legge, ma contro il senso comune. Nel giugno del 1861 trasmisi al Governatore di Cagliari la lista dei debitori morosi del Monte granatico e nummario, onde le desse l'approvazione ed autorizzasse un Commissario per procedere ai soliti atti. Per due volte mi fu respinta la lista scrivendomi che «a termini dell'art. 36 del Regolamento 28 gennaio 1859, i Commissari prima di procedere agli atti esecutivi, devono intimare l'alloggio Militare». Ma come un Commissario, senza essere autorizzato e senza l'approvazione della lista dei morosi, avrebbe potuto intimare le bollette d'alloggio? Ne venne che io nel dicembre mi portai nella Prefettura per sollecitare l'affare. Ma già due debitori erano diventati insolubili.

al Governo⁸. Ma queste cieche elezioni ch'egli fa, per nulla corrispondono al fine che si propone⁹. Inoltre l'accennato pericolo e la supposta responsabilità ministeriale, ove fosse intesa in certo senso, dovrebbero indurvi a togliere l'obbligo che ha il Governo di scegliere fra i soli consiglieri. Non potrebbe trovarsi mezzo di conciliare le diffidenze del Governo col dritto e coll'interesse dei Comuni?

I mezzi soprabbondano, ove ci scostiamo da certi moduli. Io ne accennerò un solo: ed è, che le proposte dei Sindaci si facciano dai Consiglieri o dagli elettori comunali, per ischede sigillate, da trasmettersi alle Prefetture pel dissigillamento e per lo spoglio. In tal modo, il Governo, punto non limitando l'arbitrio che ora ha nell'elezione dei Sindaci, anzi estendendolo, mentre potrebbe eleggere anche non consiglieri, senza urtare col voto popolare, perché segreto, avrebbe un mezzo di fare elezioni accette al popolo, od almeno di preservarsi dal discredito che gli procaccia il sistema vigente.

Né vale il dire, che certi uomini immeritevoli non sarebbero stati nominati Sindaci, se gli elettori non ne avessero fatto prima dei Consiglieri: mentre le incompatibilità stabilite o derivate dalla legge sono tante, che gli elettori principalmente dei piccioli Comuni, dovendo eleggere un numero stragrande di Consiglieri, sono spesso obbligati a eleggere gli stessi individui; e non solo gli stessi individui, ma lo scarto delle liste elettorali. Infatti, ineleggibili sono quasi tutti i preti. Quasi sempre ineleggibili sono i medici, i chirurghi, i farmacisti, perché stipendiati dal Comune. Ineleggibili sono i maestri delle scuole comunali. Se a questi ed altri stipendiati e salariati del Comune si aggiungono i tanti che sono ineleggibili, perché ricevono uno stipendio o salario dalle istituzioni che esso amministra, e che sogliono distinguersi per probità, agiatezza e certo grado di coltura; se si aggiungono gli esclusi, perché ascendenti, discendenti, o fratelli di qualche eletto, ben vedete in quale imbarazzo si trovino gli elettori dei piccioli Comuni rurali nell'eleggere i quindici membri del loro Consiglio. In uno Stato, dove sono ammessi nella rappresentanza del popolo tanti impiegati, dove i Ministri sono ammessi a fare per così dire due parti in iscena, dove i Segretari comunali non sono esclusi dalle sedute che li riguardano, non si sa capire cotanto scrupolo nella formazione della rappresentanza d'un picciolo Comune rurale. Ma tante e siffatte incompatibilità sono richieste dei Comuni? È egli da supporre, che sia pericoloso pei Comuni servirsi in qualunque incontro dell'opera di tutti quelli, che percepiscono qualche somma sul bilancio comunale o dalle istituzioni che ne sono amministrate? A garantire il Comune non basterebbe l'escludere i suoi stipendiati o salariati dalle deliberazioni che riguardano il loro personale interesse? In quanto ai chierici, ora che sono soggetti al dritto comune, ora che non hanno altri privilegi, se non quelli inerenti al loro ordine, del pari che i magistrati, i militari ed altri corpi, ora che gli sforzate a farvi estratti per la leva, stati mortuarij per la tassa di successione e tanti altri atti estranei al loro ministero, non è egli ingiusto, che gli escludiate da corpi cui hanno dritto di essere ammessi e per le loro possidenze e per la loro educazione?

Ma il difetto principale di tutte le leggi comunali sanzionate o proposte sta in ciò, che il legislatore ponga a carico di tutti indistintamente i Comuni un numero infinito di spese obbligatorie, senza che pur si dia pensiero se sieno in grado di sopportarle. Sotto questo riguardo la condizione dei Comuni è andata sempre peggiorando. Le spese obbligatorie che nella legge Rattazzi erano tredici, nel progetto Peruzzi vanno a diciannove, senza contare la miriade che si comprende nella sacrosanta clausola: *e tutte quelle che sono poste a carico dei Comuni da speciali disposizioni legislative*¹⁰. Prima della legge dei 13 no-

8 I Sindaci, genuflessi, e posta la mano destra sui Santi Evangelisti, leggono la seguente formula: «Io chiamando Iddio in testimonio, giuro di esser Fedele a S. M. Vittorio Emanuele II Re d'Italia ed ai Suoi Reali Successori, di osservare lealmente lo Statuto e tutte le leggi dello Stato, e di adempiere da uomo d'onore e di coscienza le funzioni di Sindaco. Così Dio mi aiuti! Amen».

9 In quest'anno mi capitarono due patenti di nomine di Sindaci, spedite a due, che non si sapeva chi realmente fossero. Tanto, siffatte elezioni sono cieche!

10 L'intrusione tra le spese obbligatorie d'uno stanziamento pel servizio sanitario dei poveri pare effetto dell'agitazione che ferve da qualche anno nel campo medico, e che si manifesta con articoli, opuscoli, petizioni ecc. In tali scritti v'ha un continuo arrabattarsi per imporre allo Stato, alle Provincie ed ai Comuni una numerosissima gerarchia di medici, chirurghi e farmacisti larghissimamente stipendiati. A saggio delle pretese di siffatti agitator, trascriverò poche linee d'un giornale medico della Toscana: «Tanto i medici, quanto i chirurghi (comunalmente) non dovrebbero mai ricevere un onorario annuo minore di lire italiane 2500. I farmacisti delle campagne dovrebbero pure avere un'indennità dalle 200 alle 300 lire ecc.». Per certo quei progettisti, nel tagliare così alla grossa, erano preoccupati più di se stessi che dei contribuenti! Essi avrebbero provveduto meglio alla loro causa, se invece di volersi imporre, avessero invocato pei Comuni la libertà di contrattare coi medici: mentre molti Prefetti non ammettono alcuno stanziamento per la cura generale degli abitanti adducendo, che così viene lesa la libertà dei cittadini ed impedita la concorrenza. Ma che concorrenza vi può mai essere in un picciolo comune rurale, dove la concordia di tutti può appena rendervi possibile la residenza d'un medico? E la concorrenza impedisce forse i contratti? Se poi è violare la

vembre 1859 era libero ai Comuni il pattuire coi maestri delle loro scuole. Ora è vietato che si stipoli uno stipendio minore di quello stabilito dalla legge¹¹. Nella legge Rattazzi lo stanziare d'ufficio le spese obbligatorie spetta alla Deputazione provinciale, la quale essendo composta di persone della provincia, può usare nell'applicazione della legge qualche temperamento. Nella progettata riforma, lo stanziamento delle spese obbligatorie è dato al Prefetto, cioè ad uno, che è di passaggio nella provincia, e che, nella impossibilità di potersi ingerire di tutte le minuzie di centinaia di Comuni, è condannato a servire da prestanome a quattro o cinque scrivani, ignari di proprietà, di contributi, di quanto insomma potrebbe temperare la foga di aprire scuole, costruire strade e fare tante altre cose, delle quali non è chi neghi l'utilità, quando si possono fare senza scapito di cose più necessarie.

Ora questi *factotum* delle Prefetture è data, in certo modo, un'autorità che voi non avete. Voi state dei giorni e delle settimane a discutere una legge che toglie al contribuente il decimo, il vigesimo, il centesimo della sua rendita. E poi avete bisogno, che la vostra risoluzione sia adottata dal Senato e sanzionata dal Re. Agli scrivani delle Prefetture, per far salire l'imposta al 70 ed all'80 per 100, basta scarabocchiare qualche cifra nei bilanci comunali a titolo di spese obbligatorie¹². Al loro senno è rimesso non solo il ficcare nei bilanci comunali tutte le spese poste a carico dei Comuni da qualche disposizione legislativa, ma di fissare le somme che vogliono. E dico che vogliono, perché quando, per esempio, un Consiglio ha contrattato il suo Segretario per un determinato stipendio, e nella Prefettura se gli assegna il doppio; quando un Comune non ha bisogno di pagare pigione per casa comunale, e si stanziava una somma a tale oggetto: quando il Consiglio di Stato rettifica stanziamenti siffatti, uopo è concludere che i Comuni sono abbandonati affatto all'arbitrio delle Prefetture. Le ragioni poi d'opportunità a nulla valgono. V'ha Comune che spende oltre ad un migliaio di franchi per due scuole, dove i ricchi non intervengono per boria, ed i poveri perché distratti dai loro bisogni¹³. Con tal somma ei potrebbe pagare gl'interessi d'un capitale sufficiente a costruire un ponticello e rendere transitabili le sue vie. Ma ai furiosi dell'istruzione par minor male che la popolazione rimanga sequestrata nel suo villaggio e che affoghi chi vuole allontanarsene, di quel che sia il chiudere due scuole quasi deserte, o il provvedere all'istruzione colle economie che sono possibili!

Si dice, che la legge impone allo Stato ed alla Provincia di sussidiare i Comuni che per l'*angustia delle loro entrate e la poca agiatezza degli abitanti*, non sono in grado di sopportare le spese cui sono obbligati per l'istruzione. Ma qual legge determina il grado di povertà che dia dritto ai Comuni di ottenere siffatti sussidi? Per dimandare poi un sussidio, bisogna che il Consiglio comunale faccia un atto consolare, e che il faccia prima di luglio, che unisca all'atto *uno specchio autentico delle entrate e delle spese ordinarie e straordinarie, coll'indicazione della sovrainposta che il Comune dee pagare*, che trasmetta un tutto all'Ispettore del Circondario, che l'Ispettore del Circondario il trasmetta all'Ispettore della Provincia e che l'Ispettore

libertà il pagare a spese comuni un medico, che alcuni possono non volere, come si ammettono stanziamenti per insegnanti, campanari, musici, spettacoli ecc.? E se è lesa la libertà dei contribuenti, quando impongono a se stessi il pagamento d'un medico per le proprie famiglie, come è che ora si vuole obbligare a pagare la cura gratuita di poveri, che spesso son men bisognosi de' contribuenti? L'arbitrio è portato alla stovaganza! In Sardegna non vi sarebbe quasi Comune senza medico, e medico senza una discreta rendita, se fossero riamesse le antiche capitazioni, mercé le quali, per pochi litri di grano, riscotibili in grano dai soli morosi, ciascuno era provveduto del servizio sanitario. Al presente invece, o i piccioli comuni rimangono abbandonati a qualche flebotomo, o i medici che vi stabiliscono, non avendo niente di certo, angariano quelli che se ne servono. I Prefetti non fanno che tormentare il popolo, sia che facciano gli stringenti, sia che invocino la libertà!

11 Art. 120 del Regolamento dei 15 settembre 1860 dice: «Gli stipendi da impostarsi nei bilanci comunicativi non saranno inferiori al minimo stabilito nella tabella annessa alla legge quando anche i maestri acconsentissero volontariamente ad una diminuzione». In tal modo soltanto, dicono molti, si può assicurare ai maestri un discreto assegnamento. Ma chi assicura al povero contribuente le cose necessarie alla vita?

12 Nel mio opuscolo Il Governo e i Comuni tra gli esempi d'insopportabili gravanze, allegava quello di Villanova-Forru, dove io giunsi a pagare settanta sei centesimi e setteciento e un millesimo per ogni franco di rendita, senza contare le imposte dirette, la tassa barracellare ecc. E soggiungeva: «aprite in quell picciol Comune anche una scuola femminile, col decoro che ora si richiede; ed il pareggiamento delle imposte colla rendita è forse ottenuto». Ebbene! Nell'anno seguente, la Deputazione provinciale fece d'Ufficio anche lo stanziamento per la scuola femminile!! E notate: nell'accennata proporzione si ha riguardo alla rendita catastale, che è la media. Ponete ora un anno, come il presente, in cui i generi secondari sieno mancati, i vigneti sieno stati devastati dalla crittogama, e il frumento sia venduto a prezzi vilissimi; ponete che in un anno siffatto si riscuotano, come si sta facendo, i contributi di più esercizi, e prenderete qual sia la desolazione dei contribuenti. Ma tutto ciò poco rileva! Se quei contadini non avranno di che sfamarsi, avranno almeno il pane dell'Istruzione! In verità se tutti questi mestatori dell'istruzione dovessero sacrificare, non dico l'ottanta, ma il venti, il dieci per cento dei loro stipendi, non che chiuder le scuole, accoppierebbero i maestri!

13 L'istruzione è dichiarata obbligatoria, sotto le pene stabilite dalla legge. Ma finora non vi ha legge che stabilisca le pene comminate. Il Ministro dell'istruzione pubblica, in una sua circolare, dichiarava, che le pene sono l'ammenda e gli arresti!

della Provincia raccomandandi la supplica al Ministero. Intanto nascono dei dubbi sull'autenticità dello specchio e sul modo di farlo. E quando tutte queste pratiche riescano a buon fine, il sussidio è tanto meschino, che i Comuni non ne sentono quasi alcun sollievo. Quindi le poche dimande, benché i Comuni poveri sieno tanti. Quindi la diminuzione della somma da bilanciarsi a tale oggetto proposta dal Ministero. Quindi la meschinità delle somme bilanciate allo stesso scopo da molte Provincie. Citerò ad esempio i sussidj accordati alle scuole elementari della vasta provincia di Cagliari nel 1861. Il sussidio dello Stato era di fr. 9500, dei quali 3166,66 a favore dei Maestri, i quali *facevano constare di essersi resi benemeriti della istruzione popolare, anche dando opera alle scuole serali e festive per gli adulti*, e 6333,34 pei Comuni *che avessero spiegato maggior zelo nel provvedere all'istruzione, sia mantenendo un numero maggiore di scuole, sia istituendone di serali e festive*, soggiungendosi, che non avrebbero dritto a sussidio i Comuni che mancassero tuttora di una delle scuole, a meno che non si trattasse di facilitare la fondazione della scuola mancante. Alle stesse condizioni accordava fr. 6000 ai Comuni poveri anche la Provincia. In tal modo, dei tanti Comuni che *per l'angustia delle loro entrate e per la poca agiatezza degli abitanti*, siccome dice la legge, non tenevano aperta che una scuola, benché con gravissimi sacrificj, il Governo e la Provincia dichiaravano di non tenere alcun conto nella distribuzione di quei magrissimi sussidj! Volete voi, che la istruzione cessi di essere un flagello pei piccioli Comuni rurali? Volete voi sottrarre i dovuti sussidi ai cavilli della grettezza ed agli intrighi del favore? Fissate un maximun alle spese obbligatorie. Allora, se il Governo vorrà veramente promuovere l'istruzione in tutti i Comuni si vedrà nella necessità di sussidiar quelli, che, come ora, non potrà sopraccaricare d'imposte per mezzo dei suoi Prefetti.

Ma ai Comuni non s'impone soltanto di spender molto, si impone di spender male. Ora è un Ispettore che interdice una scuola, perché l'uscio non è in faccia ai fanciulli, e perché le finestre anziché essere a sinistra, sono a destra. Ora è una forma di lampadario d'altri arnesi che si prescrive, stracari e quasi inservibili, ma che non si trovano se non presso qualche favorito di alcuno dei tanti tutori dei Comuni. Si hanno da vaccinare i fanciulli del villaggio? Si coglie qualche pretesto per torre le vaccinazioni al medico locale, e si manda sul posto un qualche favorito del Consiglio sanitario con cento e due cento franchi d'assegnamento¹⁴. Si manca d'uno scaffale? Bisogna far risultare prima una trattativa, e poi far collaudar l'opera. E se non vi ha collaudatori nel villaggio, è gioco forza far venire dondunque sia¹⁵. Ai Comuni è vietato il fare qualunque ristaurazione a giornata. Tutto ha da essere fatto almeno a cottimo, cioè alla peggio. Per tutto ci ha da essere un calcolo ed una collaudazione. Ed almeno tutti questi incagli, tutte queste dispendiose formalità riuscissero a bene dei Comuni. Non v'hanno opere che sieno men durevoli, e che manchino, non dirò di pregi artistici, ma di buon senso, come quelle che si fanno per conto dei Comuni¹⁶.

D'altra parte pare, che siavi uno studio indefesso di diminuire l'entrate dei Comuni, sia vietando

14 Il servizio vaccinico è diventato nella Provincia di Cagliari una disonesta speculazione di pochi intriganti. Ai 20 dicembre del 1862, il Prefetto mandò una circolare ai Sindaci, onde i Comuni si provvedessero di vaccinatori, colla comminazione, che in caso contrario ne sarebbero stati nominati d'Ufficio. I Sindaci, come è naturale, risposero di avere a vaccinare il medico locale. Io feci di più; scrissi, ed impostai la risposta in presenza di testi. Dopo alquanti mesi, perveniva a me ed agli altri Sindaci un'altra circolare, nella quale si diceva, che non avendo noi riscontrato a quella del 20 dicembre il Consiglio provinciale di sanità aveva nominato a vaccinare speciale il medico ecc. coll'assegnamento di ecc., (che era quasi il triplo di quello bilanciato pel medico locale). Nel mio Comune vaccinò e fu pagato il solo medico locale: ma altri si rassegnarono a questa mangieria, ad altri, come Pabillonis, furono estorti i mandati a favore del medico intruso per mezzo di Carabinieri. E i favoriti del Consiglio sanitario, all'ombra di menzogne e di prepotenze, lucrarono forse in un paio di settimane, più che altri medici lucrino onestamente nel Corso d'un anno. Il Comune è l'Iloto del nostro Stato!

15 Anni sono, vidi il conto delle spese fatte da un Comune della Provincia di Sassari per l'acquisto d'uno scaffale. Lo scaffale non era costato che franchi quaranta; e ne erano andati oltre ad altri trenta in carta bollata, collaudazione ecc. Provvidissima tutela!

16 Alcuni Prefetti pajono presi dalla mania di fare e rifare cimiterj a qualunque costo. Essi per avventura non riflettono, che tra i provvedimenti igienici ci entra pure alcun poco l'aver e i corpi discretamente pasciuti. La fabbrica del cimitero del mio Comune fece salire l'imposta al 43 per 100. Licitato senza partecipazione del Consiglio, intrapreso secondo uno sciocchissimo Progetto non comunicato al Consiglio, tirato a termine col contrapporsi delegate di polizia e carabinieri alle osservazioni del Consiglio, collaudato nel settembre dei 1859, crollò in gran parte nel dicembre del 1860! Simile è la storia di molti altri cimiteri dell'Isola. Ho dinanzi il Progetto d'una Casa comunale. Si tratta di una sala per la Scuola, d'un'altra per le sedute, e di due stanzini per la Guardia Nazionale e per la Segreteria. Importare dell'opera fr. 19000. *All'ufficio del Genio civile per la produzione delle carte componenti il progetto*: fr. 430. – Peccato contro il buon senso: nella parte interna della scuola l'uscio che dà al cesso! – Pel cesso dell'Ospedale di Siddi, gl'Ingegneri non trovarono altro espediente che di fabbricare, a grandi spese, quasi nel mezzo della facciata, uno sporto di forse dieci metri quadrati, alto quanto l'edificio!

molte imposte che essi potrebbero levare, sia attribuendo a beneficio dello Stato quelle che si levano¹⁷.

Ora toccherò delle principali guarentigie stabilite a vantaggio dei Comuni. Nel progetto di riforma si accorda ai contribuenti che pagano il decimo delle contribuzioni dirette imposte al Comune la facoltà di *ricorrere* alla Deputazione provinciale contro le deliberazioni del Consiglio comunale. Una liberissima novità la è cotesta, per cui si fa privilegio d'un dritto che dee competere all'ultimo dei contribuenti, che si creda leso dalle deliberazioni del Consiglio! O si dirà, che alcuno, benché assistito da ragione, non abbia dritto di *ricorrere* perché non paga il decimo delle contribuzioni? Ciò che da lungo tempo vogliono i contribuenti non è il dritto di ricorrere, ma quello d'interporre il veto agli stanziamenti che superino il *maximum*, che si desidera fissato per legge.

Una maggiore importanza può attribuirsi ai ricorsi al Consiglio di Stato. Però, siccome la Corte di Cassazione non impedisce che un innocente sia impiccato, quando sono state serbate tutte le debite formalità, così il Consiglio di Stato non può impedire le vessazioni legali di che si lamentano i Comuni. D'altronde, sempreché un Comune fa alcuni di tai ricorsi, di rado avviene che il Ministro non si faccia un dovere di assumere le difese del Prefetto, e che il Prefetto non procuri di giustificare quanto sottoscrisse, forse senza esaminare. Qual esito pertanto può avere presso il Consiglio di Stato un ricorso così raccomandato, un ricorso accompagnato da informazioni che il Comune non è in grado di smentire? Quindi abbiamo veduto il Consiglio di Stato approvare gli stanziamenti fatti d'uffizio dall'Autorità amministrativa per raddoppiare lo stipendio di un segretario, col quale esisteva un contratto debitamente approvato; per pagare pigioni, tuttoché il Comune avesse fatto presente, che non vi erano pigioni da pagare: restringere insomma la sua azione all'osservanza delle prescritte formalità. E se volete avere una prova di quanto asserisco non avete che a dare una scorsa: al mio opuscolo *il Governo e i Comuni*, del quale unisco alcune copie a questa petizione, e dove vedrete di qual libertà godano i Comuni sotto la vigente legislazione, e di qual giovamento sieno i ricorsi al Consiglio di Stato.

Nel mentre fo voti onde sia preso in considerazione quanto ho esposto finora, credo dover chiamare l'attenzione delle S. V. Onorevolissime principalmente sopra le seguenti domande:

Che i Sindaci sieno proposti o dagli elettori o dai consiglieri comunali, per mezzo di schede suggellate;

Che sia fissato un *maximum* alle spese obbligatorie, cui l'Autorità amministrativa non possa oltrepassare nei suoi stanziamenti d'uffizio;

Che sia altresì fissato un *maximum* alla sovrainposta locale, e che oltrepassandosi un tal limite dal Consiglio comunale, la relativa risoluzione sia tenuta per nulla, ove reclami la maggioranza dei contribuenti;

Che i Comuni non sieno obbligati a vendere i loro beni, se non per una somma venti volte maggiore della rendita che annualmente se ne ricava;

Che i Comuni non sieno obbligati ad affittare i loro beni se non per un fitto superiore a quel che rendono, lasciandone il godimento agli stessi Comunisti;

Che i Segretari comunali non possano essere presenti alle deliberazioni che li riguardano;

Che i Comuni sieno autorizzati a fare eseguire le loro opere anche a giornata.

Avrò io la ventura di eccitare la Vostra attenzione sugli argomenti dei quali ho fatto cenno, e di mettermi in diffidenza contro un sistema, che riuscì sì fatale ai Comuni delle antiche Provincie? O vi lascerete Voi imporre dai lunghi e vasti discorsi di persone, quanto larghe nel promettere, altrettanto corte nell'attenere? Potreste mai illudervi a segno da credere che la proposta riforma sia per soddisfare ai voti del popolo, e che l'invocato discentramento sia riposto nell'accollare ai Comuni i pesi ché devono essere a carico dello Stato? Io non so se i Comuni sieno per trarre qualche vantaggio da questa petizione: ma se pure le cose rimarranno quali sono, ovvero peggioreranno, io non mi pentirò del poco che ho fatto: e mi consolerò nel pensare con un gran Re, che NON VI HA ECCESSO CHE SIA DUREVOLE.


G. B. TUVERI

¹⁷ Avendo una Giunta Municipale ritratto, per via d'abbonamento, dai macellai e dai bettolieri qualche scudo in più della gabella imposta al Comune, la Prefettura di Cagliari si fece un dovere di ammonirli!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

GIOVANNI BATTISTA TUVERI

ALTRI INTERVENTI SUL RUOLO DEI COMUNI



DELLA NUOVA LEGGE SUI MONTI DI SOCCORSO¹

I

Il 15 Maggio veniva finalmente pubblicata la nuova Legge sui Monti. Taluni, al vedere la briga che altri si dava per farla rigettare dal Senato, erano d'avviso che dovessimo anche noi lavorare d'articoli, di petizioni, d'opuscoletti ecc., onde il silenzio della Sardegna non venisse preso per un'adesione alle rimostranze che si andavano facendo in suo nome. Noi però che confidavamo nell'abilità parlamentare del Sig. Cavour, e nell'imparzialità del Senato riguardo al riordinamento dei nostri Monti, credemmo potere attendere, per così dire coll'armi al braccio, l'ultima sconfitta dei nostri avversarii; riputando inoltre che sarebbe per noi più dignitoso ed onorifico, se i loro tentativi tornassero vani anche presso un'Assemblea in cui non avessimo esercitato alcuna influenza. Né c'illudemmo. Ormai ci è dato di potere riandare con compiacenza l'intero processo della Legge. Essa vien presentata da un Ministro, dietro studj fatti da lui e da altri richiesti dei loro consigli. La Commissione alla quale la Camera ordina di esaminarla, la supplisce, la corregge, la mutila. Il Sig. Cavour, lungi dall'offendersi di quelle modificazioni, *si fa un dovere* di adottarle quasi tutte, come quei che *le riconosce opportune e tendenti ad assicurare maggiormente il conseguimento dello scopo proposto*. Sorgono a parlare contro la legge quattro dei nostri Deputati ministeriali: Grixoni, Decandia, Falqui-Pes, Angius; i quali come più avanzati negli anni, come appartenenti alla maggioranza della Camera, e per altri riguardi possono trovare ascolto più che i due deputati popolari che sorgono a difendere la Legge. Ma la Camera non dà alcun peso alle osservazioni degli opposenti; e la Legge passa con voti 96 *contro soli* 18, quasi come era stata modificata dalla Commissione. In Senato, i sedicenti uomini pratici non trovano un solo che voglia farsi organo dei loro riclami. La Legge vi è adottata, senza alcuna variazione, *alla maggioranza di 51 contro 4 voti*. Or noi possiamo dire: Se le osservazioni delle specialità montuarie, dei Deputati ai quali da taluno siamo stati incivilmente posposti, non poterono trovare accettazione né presso la Camera, né presso il Senato, né presso il Ministero, se certuni non sono preziosi che davanti a se stessi, è ella una colpa di cui noi dobbiamo portare tutto il peso? Fu scritto che Sulis, Asproni e Tuveri *peggiorarono d'assai* la legge proposta dal Ministero. Gli è strano che un tal peggioramento non sia stato scorto dalle Camere e neppure dall'autore della Legge! Perché siffatta imputazione non fosse arbitraria e conseguentemente ingiuriosa, si avrebbe dovuto istituire un confronto fra il progetto ministeriale e quello della Commissione. Inoltre la Commissione, essendo composta di sette deputati (quattro dei quali ministeriali), Sulis, Asproni e Tuveri non ne costituivano che la minoranza. Or quando mai si è udito, che si debbano imputare alla sola minoranza le deliberazioni prese da un corpo morale? Cotali imputazioni non possono escir di bocca se non ad uomini ai quali lo spirito di parte ha corrotto il cuore ed oscurato l'intelligenza. All'ingiurioso confronto di che siamo stati oggetto, noi possiamo rispondere col voto di tutti i poteri costituiti. Le ingiurie contro noi proferite ormai non possono ricadere che sopra i medesimi.

Siccome però la nuova Legge contiene delle disposizioni le quali veramente possono riuscire fatali ai Monti di Soccorso, e si può sospettare che i partigiani della medesima abbiano inteso approvare anche quelle disposizioni, incombe ai membri della Commissione, e a me principalmente che ne fui il Relatore, il dare gli schiarimenti che si convengono onde il pubblico non sia tratto in errore. Dirò adunque che io era tanto lontano dal credere perfetta la legge proposta dal Ministero, che quando fu passata all'esame

¹ "Gazzetta popolare", a. II, nn. 23, 25, 26 e 30, 10 e 24 giugno e 1° e 29 luglio 1851.

dell'Ufficio cui apparteneva, la dichiarai inammissibile, e proposi che si dessero ampie istruzioni al Relatore, onde venisse intieramente rifiuta. Era più che naturale che quella mia proposta fosse rigettata. Ma le altre proposte eziandio cho io faceva nel corso della discussione venivano accolte con sussiego, e rifiutate quasi con disdegno. Ond'io vedendo che coll'assistere a quella discussione non faceva che sprecare il tempo, mi astenni dal più intervenire. Sebbene però io avessi sostenuto delle proposte riprovate costantemente dal voto dei miei colleghi, si ebbe la stravaganza di nominarmi Relatore. In tal qualità io non poteva far altro, che mettermi di accordo cogli altri membri della Commissione, onde rendere meno difettosa la legge, mercé modificazioni, che non fossero contrarie ai nostri mandati, e che potessero essere accettate dal Ministero: giacché eravamo persuasi che presso la maggioranza della Camera attuale i nostri ragionamenti difficilmente la spunterebbero se non avessero il *placet* del Ministero. Il Sig. Cavour fu deferente più di quello che ci aspettassimo. Dove però si mostrò duro, avemmo contro noi, siccome avevamo preveduto, anche il voto della Camera. Noi cominceremo dall'esaminare le disposizioni adottate dalla Camera malgrado le nostre osservazioni. La prima riguarda i Segretari delle Giunte locali. Il Ministero obbligava le medesime ad eleggere i Segretari nel proprio seno. La Commissione riflettendo che può darsi il caso che tra i membri d'una Giunta non ve ne sia alcuno che voglia o possa disimpegnare le funzioni di Segretario, toglieva quell'obbligo, e modificava l'art. 3 così: «Le Commissioni procederanno ciascun anno alla nomina dei loro Segretari. Qualora una Commissione non trovi chi voglia incaricarsi gratuitamente delle funzioni di Segretario, potrà proporre ecc.» Il Ministero otteneva dalla Camera, che il secondo periodo fosse concepito in questi termini: «Qualora una Commissione non trovi *nel suo seno o fuori* chi voglia ecc.» Ciascuno vede che l'aggiunta ministeriale è affatto superflua, perché non dice né più né meno di quanto noi avevamo detto. Nell'art. 10 il Ministero proponeva che i Depositarii dei Monti aventi un capitale maggiore di quattro mila franchi, fossero costretti a prestare malleveria nella stessa forma che è stabilito pei tesorieri degl'Istituti di beneficenza. Pei Monti aventi un capitale minore proponeva di ammettersi a depositarii quelli che oltre alla riconosciuta responsabilità propria presenterebbero un fideiussore conosciuto e risponsale. La nostra opinione era che la suddetta malleveria non si esigesse che pei Monti i quali avessero un fondo eccedente i diecimila franchi: e ci limitavamo a questa somma per ispirito di conciliazione più che d'altro: ché del resto non credevamo necessario che si esigesse malleveria da alcun depositario che oltre all'essere risponsale, desse eziandio un fideiussore che rispondesse secolui *in solidum*. Noi eravamo indotti in quell'opinione dalla difficoltà di trovare nei nostri villaggi le pretese malleverie, ove non si volesse rendere più lucroso l'ufficio di depositario con aggravio dei Monti. Il Ministero ci si opponeva: e l'evento giustificherà se la sua opposizione fosse opportuna. Viene infine la soppressione da noi proposta dell'assegnamento di lire 44.m in favore di questo Ospizio Carlo Felice. Taluno notando quella nostra proposta vi apponeva non so quanti punti di esclamazione. Ma è più facile l'infilzare un migliajo di tali punti, che di dare una buona ragione. Si ha un bel dissertare sull'utilità di questo Ospizio, su i peritissimi agricoltori che ne usciranno a far progredire la buona agricoltura nella nostra Isola: io non vo' far questione di tali cose: solamente chiederò *a qual titolo* si pone mano su fondi creati dalle cure di certi Comuni o di qualche benefattore, e destinati ad uno scopo determinato, per favorire un Ospizio, se vuoi, anche nazionale? Se non si ha riguardo che all'utilità, io non so che avrebbero a rispondere i nostri avversarii nel caso che si volessero fare delle sottrazioni dai fondi montuarii in favore di altri istituti non meno utili dell'Ospizio Carlo Felice.

II

Abbiamo veduto che delle tre modificazioni, fatte dal Ministero al nostro progetto, la prima è superflua, la seconda rende difficile o gravosa ai Monti l'attuazione della Legge, e la terza intacca il principio dell'inviolabilità dei fondi montuarii. Ora passeremo alla disamina di altre questioni.

La disposizione che forse ha eccitato maggiori clamori è forse quella per cui la direzione dei Monti è affidata a gl'Intendenti provinciali. I nostri avversarii consentivano invero nell'abolizione di questo Censorato generale, ma volevano che si creassero tanti Censorati generali divisionali quante sono le Di-

visioni dell'Isola, e che agli attuali Censori diocesani venissero sostituiti tanti Uffizj censorili provinciali quante sono le provincie. Noi non neghiamo che un tal progetto non fosse opportunissimo ad accrescere il personale addetto alle cose montuarie, e ad introdurre un po' di vita in quel ramo di pubblico servizio, neghiamo bensì che fosse richiesto dall'interesse dei Monti. Sappiamo inoltre che lo stesso progetto ebbe in suo favore il voto di questo Consiglio divisionale: ma sappiamo pure che l'avversarono quei di Sassari e di Nuoro. Taluno ha tacciato d'inconsiderato il Ministro Cavour perché si è conformato al parere di questi Consigli, che insieme non rappresentano se non una popolazione di 270 959 abitanti, nel mentre che quello di Cagliari, oltre al rappresentare una popolazione di 276 133 abitanti, ha fondi montuarii incomparabilmente maggiori. Se noi costumassimo di notare con punti d'esclamazione le altrui stravaganze, qui sarebbe proprio il caso di ficcarne qualcuno.

Il Ministero deve ponderare le ragioni colle quali i Consigli appoggiano le loro proposte: e quando una proposta è irragionevole, ei deve rifiutarla quantunque votata da tutti i Consigli. Se egli avesse a regolarsi secondo il canone stabilito dai nostri avversarii, noi non sappiamo a che servirebbe il convocare o l'udire certi Consigli. Per giudicare adunque se noi e il Ministero abbiamo operato saviamente nel commettere a gl'Intendenti provinciali la direzione delle cose montuarie non si hanno che a ponderare le ragioni sulle quali si fondava questo Consiglio comunale onde conservare ai Monti un'Amministrazione speciale. «Prescindendo (diceva il Consigliere Falqui-Pes in nome della Commissione) prescindendo dalle estesissime incombenze appoggiate a gl'Intendenti, che per necessità non lieve inciampo dovrebbero apportare al disbrigo degli affari montuarii, ritenea la Commissione, che l'esempio del passato ci deve render cauti per l'avvenire. Le ingenti somme che dalle amministrazioni montuarie sono state dall'autorità diverte in altri usi anche quando era l'amministrazione indipendente dalle finanze, ingenererebbe quanto meno dei timori di ripetersi le stesse operazioni, e conviene per ciò allontanarne quanto più sia possibile il pericolo». Il Consiglio aderiva unanimemente al parere della Commissione «si perché molti e gravissimi affari incombono alle Intendenze, perché difficilmente vi si potrebbe por mente a questa amministrazione che esige la massima celerità dei provvedimenti, sì perché è opportuno d'infondere nei Comunisti, dalle cui obblazioni sonosi formate le dotazioni dei Monti, la certezza che quanto sovrabbonda ai bisogni del paese sarà impiegato a pro del medesimo anziché destinato a supplire così eventuale deficienza del pubblico erario». Le ragioni in somma ventilatesi in quel Consiglio sono due: 1. La difficoltà che gl'Intendenti provinciali, aggravati come sono da altre incombenze, possano provvedere all'amministrazione dei Monti colla dovuta speditezza; 2. Il pericolo che gl'Intendenti lascino distrarre ad altri usi i fondi montuari. Ambe queste ragioni non potevano mai indurre il Ministero ad adottare un sistema che portava la creazione di quattordici o quindici uffizj, e quindi una spesa, chi sa, di quante migliaia di scudi a carico dei Monti. Il Governo si appropriò un tempo ingenti somme montuarie tuttoché i Monti fossero difesi da una caterva di Censori generali, diocesani, e locali. Come provvedere a che quelle ruberie (voleva dire appropriazioni) non si rinnovino?...

Di questo Censore Generale se ne hanno da fare tre Divisionali; e i Censori diocesani si hanno da chiamare *provinciali!* Queste sono baje che non le crede né anche chi le dice. Molti si lagnano che la borsa del Popolo non sia sufficientemente garantita da duecentoquattro Deputati, e da non so da quante dozzine di Senatori, tutti inviolabili: e poi vorrete persuaderci che i vostri Censorati possano mai difendere i Monti da certe necessità di Stato? — L'altra ragione poteva avere qualche peso nel 1849: ora però è affatto insussistente: giacché si sa essere ormai mature le riforme che devono rilevare gl'Intendenti da molte incombenze circa i beni demaniali, l'Insinuazione, le esazioni giudiziarie, la polizia, il contenzioso amministrativo ecc.: senza contare il gran sollievo che deve apportar loro l'allargamento delle libertà provinciali e comunali, e la semplificazione dell'amministrazione. I nostri Intendenti, comeché incaricati della direzione dei Monti, avranno sempre meno che fare di quei del Continente. In ogni caso converrebbe accrescere il personale delle Intendenze, meglio che creare dei nuovi Uffizj. Ma ciò non sarà di bisogno: mentre la detta direzione, «per quanto il complesso della legge presenta (sono le parole dette nella Camera dal Dep. Falqui-Pes), riducesi: 1. a sanzionare, dietro triple note e proposte, alcune nomine del personale delle commissioni locali; 2. ad approvare il bilancio dei singoli Monti che per naturale costi-

tuzione di quei fondi è la cosa più insignificante; 3. a liberare il contabile dopoché i conti siano assestati dalla commissione dei conti per le opere pie». Del resto, anche da questo lato, è difficile che la condizione dei Monti sia per peggiorare. A saggio della speditezza con cui si procedeva nel sistema che è per cessare, non citerò che un fatto. Nel mentre l'attuale rettore d'Ittiri Teologo Gambella era nell'amministrazione del Monte di Tiesi sua patria, vi fu un *deficit* di due terzi dei fondi. L'affare non veniva aggiustato se non dopo DICIOOTTO ANNI, mediante una transazione, per cui il Gambella si obbligava di pagare il capitale, e il Monte rinunciava agl'interessi.

Spero di aver detto quanto basti per dimostrare che si poteva disattendere il progetto di questo Consiglio divisionale, senza farsi per nulla rei di lesa ragione: tanto più se si considera che lo stesso Consiglio non adottava l'accennato progetto se non in vista delle economie di che il lusingava l'Intendente e Censore generale don Pierico.

III

L'altra disposizione che trovò eguali e forse maggiori ostacoli si è quella per cui nei prestiti si ha da avere riguardo allo stato di fortuna dei postulanti. Anche circa questo punto, io nel mio Ufficio, masticai qualche osservazione. Dissi, nei nostri villaggi, aversi per agiato chi può mantenersi al corrente; né ciò essere sempre dato ai maggiori possidenti: ricchi o non esservene, o non ricorrere ai prestiti dei Monti da che si onerosi, che niuno vi può ricorrere senza necessità; la specolazione consistere nel torre ad imprestito nelle annate di carestia, e nel restituire in quelle di abbondante raccolto: doversi riparare a un tale abuso: la distinzione prescritta dalla Legge tra persone più o meno bisognose, potere dare occasione a molti arbitrii: le famiglie educate solere dissimulare le proprie strettezze; checché le leggi avessero prescritto, essersi quasi dappertutto costumato di accordarsi dei sussidii indistintamente: togliere d'un tratto questi sussidii anche a persone riputate agiate, essere uno sbilanciarle. Conchiudeva che volendosi adottare il principio della legge, si badasse a che sotto specie d'agiatezza non venissero escluse delle persone bisognose; e che in quanto a quelli che fossero riputati non bisognare dei Monti, non si negassero di subito i sussidii, ma se ne ritenesse ogni anno una parte, fino a che si riducessero gradatamente a nulla. Il Sig. Siotto coll'avvalorare colla sua parola alcuna delle mie proposte non faceva che partecipare al mio fiasco. I nostri avversarii però si compiacquero di considerare nella Camera la questione sotto un diverso aspetto. Essi si ostinarono a provare che l'ammettere i soli poveri è un'ingiustizia, una novità contraria all'istituzione dei Monti. Avevamo noi un bel cantare, che non si tratta di ammettere i soli poveri, ma di preferirli, nel caso che il Monte non basti a tutte le dimande: che questa preferenza non è un'innovazione, ma un privilegio sancito da tutte le leggi che si andarono facendo nei Monti dal 1767 in qua... Avevamo noi un bel produrre gli articoli di legge che confermavano le nostre asserzioni... Fatica inutile! Pareva che essi non conoscessero o non volessero conoscere quelle leggi, anzi che non avessero letto né il progetto del Ministero, né il nostro: tanto parlavano *extra chorum!* Ma un mio onorevole collega interpretava la legge da noi allegatagli: e bisogna tenere conto della sua interpretazione. «Basta leggere; ei diceva, il Pregone dell'*immortale* Carlo Emanuele III per riconoscere che il vero movente del medesimo si fu quello di sottrarre i contadini dai prestiti usurarii, ai quali, per disgraziata condizione dei tempi, erano obbligati per potere aver mezzo di preparare e seminare i loro territorii o quelli che tenevano in affitto. Se quindi nell'anzidetto pregone organico si dà ai contadini l'epiteto di poveri, non si deve già quella locuzione ritenere come una qualificazione di povertà individuale richiesta per l'ammissione al godimento della somministrazione del grano dai Monti, ma precisamente come un epiteto compassionevole di quella classe che per la coltura e seminazione dei terreni era assoggettata alle angherie dei facoltosi negozianti. A persuadervi di ciò basterà il riflettere che veramente poveri non erano sicuramente quelli i quali potessero soggiacere a prestiti usurarii, dappoiché non avrebbero avuto mezzo di guarentire ai mutuanti né il capitale mutuato, né la corrispondente usura od interesse. I veri poveri rimaneano come al presente nella condizione di semplici giornalieri o braccianti ed addetti al servizio di campagna presso i proprietari». Se il mio onorevole collega avesse letto l'art. 6 del nostro progetto, che quelli che noi vogliamo preferiti nei prestiti non sono già i nullatenenti, i braccianti, gli addetti all'altrui servizio, gli uomini privi d'ogni

credito, ma quelli, «la cui condizione di fortuna sia tale, da fare presumere, che senza quel soccorso non potrebbero procedere alla seminazione *dei loro terreni*». Le stiracchiate curiali del mio onorevole collega sono per tanto fondate sul vuoto. Che anzi se io fossi vago di simili interpretazioni, potrei sostenere che la nuova legge presa nel rigore della parola, non ammette se non i proprietari di terreni: nel mentre quella dell'*Immortale* ammetteva anche i fittajuoli.

I nostri avversarii non riuscivano meglio nel provare che il favore da noi accordato ai poveri è ingiusto: perché gli agiati concorsero a fondare e conservare i Monti forse più che i poveri. In primo luogo convien notare che quando si tratta dell'interesse della classe agricola, non bisogna prender le cose tanto pel sottile. E chi si porrà la mano sulla coscienza spero che mi darà ragione. In secondo luogo, sarebbe pure da disputare se i Monti debbano più ai poveri od ai ricchi. Egli è almeno certo, che quando si trattava di roadie, il povero agricoltore vi metteva tutto se stesso, i suoi buoi e la sua famiglia, e il ricco se la soleva tirare con qualche servo e con qualche giogo di buoi: di rado e forse mai vi contribuiva nella proporzione del povero. Infine chi tiene per ingiusto il preferire il povero nei benefizj d'un istituto fondato e mantenuto anche dai ricchi, deve avere per ingiusto che gli ammalati per esempio ed i pazzi sieno ammessi a certi ricoveri fondati e mantenuti anche dai sani. Che il Cielo guardi me e i miei onorevoli Colleghi dal partecipare a tutte le cose delle quali noi pure facciamo le spese!...

IV

La legislazione dei Monti presentava ben altri difetti che quelli dei quali piacque ai nostri avversarii d'occuparsi esclusivamente. E se il primo dovere di chi fassi a riformare un'istituzione si è quello d'investigare accuratamente le cause dei disordini ai quali si deve riparare, onde non avvenga di lasciare le cose come stanno od anche di peggiorarle, io non so se si possa lodare senza riserva alcuno di quelli che posero mano alla riforma dei Monti.

Gran causa di disordini era il mistero che circondava quanto riguardava la direzione e l'amministrazione dei Monti. Si è all'ombra d'un tal mistero che gli Amministratori potevano impunemente fare i fatti loro coi danari del Monte, presentare nei conti di discarico supposti mutuatarii ecc. ecc. Per disposizione della nuova Legge il pubblico viene ad essere informato a quanto ascendano i fondi dei Monti, e a quali persone e in che quantità si sieno fatti gl'imprestati. Questa è la riforma più utile e più rilevante che siasi introdotta nella legislazione montuaria: ed è vergognoso che per adottarla ci sia stato bisogno del nostro intervento.

Causa non meno feconda di disordini era il monopolio che la legge stabiliva in grazia specialmente dei parrochi. Delle amministrazioni locali, due membri, il censore cioè e il depositario erano elettivi e temporarii; la presidenza apparteneva al paroco durante sua vita. Né solamente il paroco era il presidente *nato*, ma poteva dirsi l'elettore *nato* degli altri membri dell'amministrazione. Gli altri elettori infatti erano il viceparoco anziano, il Censore che era per uscire d'ufficio ed il Giudice mandamentale. Si sa che i viceparocchi sono creature del paroco il quale può congedarli o ritenerli a suo arbitrio: e che un viceparoco d'animo indipendente difficilmente consegue l'anzianità contemplata dalla legge. Il Censore ordinariamente doveva il suo posto ai maneggi del Paroco: talora era altresì suo complice. Il Giudice poi, essendo per lo più forestiere, non poteva non deferire al voto di quei del luogo. Chi faceva e disfaceva gli Amministratori era adunque il Paroco.

Quando pertanto ei voleva *che le cose procedessero in regola*, faceva cadere la scelta su persone di sperimentata docilità: e perché non gli potessero guastare le facende colla loro curiosità, aveva uno speciale riguardo agli analfabeti. Di rado gli Amministratori deludevano le speranze del loro presidente. Sapevano che dipendeva da lui l'essere confermati: talora erano chiamati a partecipare dei suoi brogli: usciti d'ufficio, in grazia di lui potevano essere rieletti; e sempre potevano godere d'una larghezza di sussidj, ai quali egli non avrebbe forse condisceso qualora gli avesse trovati *insubordinati*. Si è per mezzo di questi monopolii favoriti dal segreto e dall'indolenza o dalla connivenza delle Giunte e dei Censorati che solamente si possono spiegare i tanti enormi *deficit* che si trovano nei Monti.

Sotto un tal riguardo io non saprei se la nuova legge abbia migliorato o peggiorato le cose. Io non parlerò del modo con cui han da essere create le nuove Amministrazioni. Nel riferire la Legge alla Camera,

credo di avere dimostrato ad esuberanza a quali monopoli, massime in certi villaggi, possa dar luogo, il riservare ai Consigli comunali l'elezione degli Amministratori montuarii. Ma ci ha degli uomini che ripongono la perfezione delle istituzioni nel ridurre un tutto in mani di uno o pochi individui. Anche questo Consiglio divisionale non pare affatto puro da questa specie di *demofobia*. L'Intendente Murgia proponeva che gli Amministratori dei Monti fossero eletti dal popolo. Il Consiglio rigettava *unanimamente* quella savia proposta, perché l'elezione popolare è *soggetta a molti inconvenienti; e perché trattandosi d'affare riguardante l'interesse dell'intera popolazione, rappresentata essa essendo legittimamente dal suo Consiglio Comunale, al medesimo commetter si deve la detta elezione!* quasiché ci possa essere inconveniente più grande della facilità d'un accordo tra quelli che devono essere sorvegliati e quelli che devono sorvegliare; o che Consigli eletti spesso da un centesimo e forse meno della popolazione, se ne possano dire i rappresentanti se non per una finzione legale! Inoltre il Consiglio divisionale voleva che le Giunte locali fossero composte dei Consiglieri comunali e d'altrettanti *notabili*; il cui ufficio, a quel che pare, doveva essere quello di frenare l'arbitrio dei Consiglieri. E intanto ei ne lasciava l'elezione agli stessi Consiglieri!

Ma il monopolio che è per riuscire più fatale ai Monti si è quello che la nuova legge crea in favore del depositario. Io penso che ciò che finora ha salvato i Monti sia stata la pluralità degli Amministratori, e la solidarietà che pesava sopra i medesimi. Un solo che vi fosse nell'amministrazione, il quale o non volesse compromettere il suo patrimonio, o fosse alieno dalle frodi, bastava a sconcertare i cattivi propositi dei suoi coamministratori, o a richiamare le cose all'ordine, quando le trovava disordinate. Ora il deposito dei fondi montuarii ha da essere affidato ad un individuo. E quest'individuo capace di prestare la malleveria richiesta dalla legge o non si troverà, o difficilmente potrà essere cambiato. Nel sistema che è per cessare non occorre che il depositario fosse assoggettato ad un'eguale malleveria sì perché avendo egli una sola delle tre chiavi del magazzino, e dell'archivio, il pericolo di frode era minore, e sì perché in caso di fallimento vi erano il presidente ed il censore che dovevano egualmente rispondere dei fondi del Monte. Si dirà che il nuovo depositario non è alla fin fine che un semplice magazzino dipendente in tutto e per tutto dalle Amministrazioni locali. Ma questo semplice magazzino ha, per così esprimermi, la materiale disponibilità dei fondi montuarii: e quindi ha buoni argomenti per farsi ascoltare non solo dai signori membri dell'Amministrazione, ma anche dai signori ufficiali delle Intendenze... E qual uomo di senno dopo la secolare indolenza delle Giunte locali, diocesane e generali, potrà aspettare dalle Amministrazioni locali quella continua e severa sorveglianza di che sarebbe d'uopo? I nuovi depositari, per una conseguenza della legge, non possono essere se non i più ricchi del paese e quindi i più potenti e per l'ordinario anche i più prepotenti. E il legislatore suppone che gli Amministratori diano le spalle alle loro occupazioni, non per giorni o per settimane, ma per mesi, onde spiare i passi del depositario; e che vogliano comperarsi gratuitamente delle inimicizie, onde tutelare gl'interessi d'un Istituto che non sempre vedono di buon occhio?

Ancora pochi anni: e delle Amministrazioni locali non darà indizio di vita se non il Segretario: e il Cielo voglia che la sua vitalità non si manifesti che nelle ganascie e nelle unghie... Questi Censori generali e diocesani che salirono a tanta potenza, sapete che fossero in origine? Null'altro che i segretarii delle Giunte generali e diocesane. Dal passato possiamo conghietturare dell'avvenire. Queste ed altre cose io faceva presenti nell'Ufficio 5 e nel seno della Commissione: ed in ciò non faceva che riprodurre le savie osservazioni che il Consigliere Lostia faceva presenti a questo Consiglio divisionale: ma entrambi parlammo al deserto. Io moveva inoltre un'altra difficoltà: Come impedire, che il Depositario non si approprii una porzione più o meno grande delle crescimonie? Forse che esse possono essere ridotte a calcolo? Il grano non cresce egualmente in tutt'i magazzini: e in uno stesso magazzino più cresce in un anno che in un altro. Vorrassi imputare al depositario una certa quantità a titolo di crescimonie? Allora poniamo l'interesse del depositario a conflitto con quello del pubblico, siccome ho dimostrato nel riferire l'aggiunta all'art. 11 fatta dalla Commissione. A questi dubbi si può fare una scrollata di capo, od un'alzata di spalla, ma non si darà mai una soluzione soddisfacente.

Noterò un altro difetto della Legge, il quale basterebbe a renderla pressoché nulla, quantunque fosse buona per tutt'altro verso; ma che, anziché un difetto, si direbbe un canone dell'odierna legislazione: tanto è esso in voga! Io parlo della mancanza di sanzione. Voi scorrete i 25 articoli di questa legge,

senza che vi sia dato di scorgere un premio, una pena, onde garantirne l'osservanza. Gli antichi non l'avrebbero onorata né anche del nome di legge: da che teneano per condizione essenziale della legge, che la medesima inducesse alla sua osservanza colle pene e coi premii anche quelli che si sentissero disposti a violarla. Molti però suppongono che basti che il Legislatore dica: *Si farà o Non si farà*, perché tutti si conformino ai suoi voleri: e che l'osservanza della giustizia sia premio bastante a se stessa. Questa chimerica supposizione ha reso ridicola la legge appunto presso quelli ai quali essa dovrebbe più imporre. Ma è un abbajare alla luna...

Io non vo' finire questa rapida scorsa sui difetti della Legge, senza protestare contro l'ingiustizia che essa contiene riguardo agl'impiegati addetti agli Uffizj Censorili. Ciò che ho scritto nella mia Relazione, mi disobbligerebbe dal tornare su quest'affare: ma ci ha tuttavia dei susurroni che osano incolparmi della disgrazia di quegli Impiegati. Pure consta a taluno di quei susurroni che l'unica istruzione datami dalla Commissione riguardo all'art. 20 del progetto ministeriale era quella di scrivere *20 anni* invece di *15 anni*! Io aveva proposto che quegli Impiegati fossero posti in aspettativa, e che a mano a mano che ci fossero dei posti vacanti, fossero applicati, giusta la loro capacità, a qualche ramo di pubblico servizio. Una migliore proposta faceva nella Camera il deputato Falqui-Pes, che era quella di sopprimere l'art. 20: attesoché non vi era motivo di fare una legge eccezionale. Lo scempio fattosi di quest'IMPIEGATI SARDI appare anche più rivoltante quando si considera che la Camera perdé delle intere sedute per ribassare qualche migliajo di franchi a persone che sguazzano fra le profusioni del pubblico denaro: e che quello scempio venne da uomini che si fecero campioni di dette profusioni, in nome dei *dritti acquistati* da chi ne è al possesso. Ma se il principio *dei dritti acquistati* è da ammettersi, deve valere non tanto pei *settantadue milatrecento* franchi, che, per esempio, si gode a Londra il Marchesino Enrico Tapparelli d'Azeglio, quanto pei 150 franchi che servono a calmare la fame dell'usciera del Censorato generale.

CIRCOSCRIZIONE²

I

Tanto gli antichi Consigli divisionali e provinciali, quanto quelli che succedettero ai medesimi hanno progettato non poche circoscrizioni amministrative, ecclesiastiche, giudiziarie ecc. Dubitiamo però che ve ne sia stata alcuna, la quale abbia incontrato il comune gradimento. Né di ciò incolperemo affatto quei Consigli. Molti reclami non derivano che da piccole ambizioni insoddisfatte. Pure, se si vuole venire a capo di una buona circoscrizione è necessario farsi superiori a siffatti reclami, e principalmente esaminare se le così dette posizioni acquistate possano conservarsi nell'interesse del servizio e dei Comuni dipendenti, e se il Comune che le invoca abbia fatto ciò che era in dovere di fare per avere un certo diritto a conservarle. Vi sono dei villaggi che hanno la delegazione, il mandamento o la pretura da secoli, e che non ostante nulla fecero a che gli impiegati abbiano un alloggio un po' tollerabile, e la giustizia sia amministrata in un locale alquanto decente.

Ma non tutti i reclami sono infondati. Per fare una buona circoscrizione conviene avere non poca conoscenza pratica dei luoghi, ed imparzialità. Riguardo al primo di tali requisiti i Consigli provinciali potrebbero essere i più idonei all'uopo. Quaranta persone che convenissero da ogni parte della provincia potrebbero somministrare tali nozioni da lasciar poco a desiderare. Ma la stessa legge osta in due modi a che i Consigli provinciali rappresentino effettivamente la provincia. Il 1° si è il negarsi qualunque indennità ai consiglieri non residenti; il 2° sta nel tenersi la sessione ordinaria al tempo delle vendemmie. Essendo dato a pochi di spendere qualche centinaio di franchi per assistere alle sedute ed abbandonare a chiunque una raccolta che richiede le cure speciali del proprietario, sono nominati consiglieri, o provinciali che se ne stanno a casa loro, o residenti di questa città. Quindi il Consiglio manca di quelle cognizioni pratiche che potrebbe avere, se la legge non violentasse indirettamente le elezioni.

L'imparzialità può essere scossa non solo da idee preconcepite, ma da interessi individuali di vario genere. Conosciamo una casa che il suo proprietario era lieto d'affittare per ottanta franchi. Divenuto il villaggio stazione di carabinieri, il fitto fu elevato a quattrocento. Questi ed altri vantaggi che si ritraggono dai capiluoghi producono un'agitazione che non riesce sempre indifferente nel voto dei Consigli provinciali, del Ministero e del Parlamento. Non appena infatti vien intavolata la questione della circoscrizione, consiglieri provinciali, deputati, senatori, ministri sono sopraffatti da sollecitazioni fatte spesso in senso opposto. Il comune che più si adopera a che taluno diventasse consigliere provinciale o deputato si crede in dritto di averlo a suo patrocinante: e raramente avviene che l'eletto non si creda di essere in qualche modo obbligato a secondare il voto dei suoi elettori. All'oggetto poi di far prevalere la causa d'un comune, intervengono delle transazioni coi fautori di qualche altro comune: ed è difficile che in siffatti componimenti, l'interesse pubblico non pericoli.

Talora però avvenne, che anche contro le ragioni d'economia che tanto valgono, si facessero certi mutamenti nella circoscrizione, senza che alcuno gli reclamasse, anzi contro il voto, si può dire, delle parti interessate. A quel modo, sorse il piccolo mandamento di Baressa; per fare il quale, bisognò impicciolire davvantaggio il già picciolo mandamento di Lunamatrona, e separare da Mogoro dei villaggi, i quali non ne distavano che cinque o sei chilometri. Ed abbiamo ragioni a dubitare che anche il comune di Baressa non fosse granfatto vago dell'onore impartitogli. Nel mentre facevamo parte del Consiglio provinciale, avendo noi proposto la riforma di quattro o cinque mandamenti, riforma per cui Ussaramanna sarebbe divenuto capoluogo d'un nuovo mandamento, due dei più agiati proprietari di quel comune ci scongiurarono a che non insistessimo

² "Corriere di Sardegna", a. VIII, nn. 228 e 229, 26 e 27 settembre 1871.

nella proposta. Chiesta ragione della strana preghiera, ci risposero: «La sede mandamentale può essere un vantaggio pei comuni un po' grossi, dove vi è qualche osteria od abbondano le persone che possano accogliere i forestieri che vi accorrono. Ma in un piccolo villaggio come il nostro, toccherebbe quasi a noi soli il far gli osti ai litiganti, procuratori ecc. che vi si recherebbero, non esclusi i loro cavalli ed i loro cani».

II

Il Consiglio provinciale, nella seduta del 19 corrente, ha adottato una nuova circoscrizione esattoriale, che fu pubblicata nel n° 223 di questo giornale.

Se vi fu un tempo in cui l'occuparsi di ciò fosse quasi superfluo, si è dopo la legge del 20 aprile 1870, i cui due primi articoli stabiliscono, che «la riscossione delle imposte dirette erariali e delle sovrimposte provinciali e comunali è fatta da esattori comunali, e che i comuni possono riunirsi in consorzio fra loro». L'articolo poi 103 stabilisce, che i contratti d'esattoria a tempo, vigenti al giorno della pubblicazione della legge che non contengono patto di revocabilità, continuano ad avere vigore fino alla loro scadenza; che nel primo quinquennio, il ministro delle finanze potrà, sentito il parere del Consiglio provinciale, mantenere le circoscrizioni delle esattorie quali oggi sono, e che parimenti, durante il detto quinquennio, agli attuali esattori, camarlinghi, percettori e ricevitori provinciali, ed in mancanza di questi ultimi, ai ricevitori circondariali, ove accettino i patti e le condizioni dei nuovi capitoli, formulati a termine della legge, potranno essere accordate l'esattoria o la ricevitoria, senza che abbia luogo l'incanto».

In vista di questa legge, pare che sia evidente la poca o nessuna urgenza di cambiare le presenti circoscrizioni esattoriali. Una delle allegate disposizioni autorizza il governo a conservarle quali sono, previo il parere del Consiglio provinciale. E siffatto parere, dacché fu chiesto, doveva essere per le presenti circoscrizioni; sia perché esse nulla pregiudicano ai comuni, stante la facoltà loro accordata di avere esattori comunali o consorziali; e si perché il mutarle sarebbe incompatibile con ciò che fu stabilito circa gli attuali contabili. Diffatti, i distretti di quelli coi quali esistono contratti irrevocabili, non possono essere immutati: né pare che possano cambiarsi i distretti dove saranno mantenuti gli esattori che vogliono continuare nell'impiego assoggettandosi alle condizioni imposte dalla nuova legge.

Il Consiglio provinciale, al lasciare le cose come sono, preferì riformare le presenti circoscrizioni esattoriali, e prese per norma i mandamenti. Ma perché il mandamento divenga un buon distretto esattoriale, bisogna ch'egli stesso sia ben circoscritto. Or vi hanno dei villaggi nella nostra Provincia, che distano dalla sede mandamentale 29, 33, 39 chilometri, come Talana ed Ursulei da Tortolì, ed Escalaplana da Seui. Posto pure che i mandamenti fossero ben circoscritti, col fare di due mandamenti siccome fece il Consiglio provinciale, un distretto esattoriale, si può riuscire ad una condizione intollerabile per gli esattori e pei contribuenti dei villaggi dipendenti dal vicino Mandamento. Noi non ci faremo ad esaminare la nuova circoscrizione esattoriale, perché non le diamo maggior importanza di quella che forse diede alla medesima il Consiglio provinciale, dinanzi alle disposizioni legislative che abbiamo accennato.

Nel negare per altro l'urgenza del precipitato progetto che fu adottato, siamo ben lontani dal difendere le presenti circoscrizioni esattoriali. Ad esempio, ricorderemo il distretto esattoriale di Nurri od Orroli con Villasalto, Armungia e Ballao! Basti dire che i contribuenti di tai villaggi per recarsi a pagare i contributi devono impiegare da tre o quattro giorni! Né si creda che a tale sconcio sieno un sufficiente rimedio le visite periodiche che devono fare gli Esattori; mentre essi non sono tenuti a recarsi ai Comuni del distretto se non per l'esazione di certe contribuzioni: né sempre è dato ai contribuenti di profittare della presenza dell'Esattore per pagare anche le altre, perché spesso avviene, che i ruoli non sieno tuttavia all'ordine. Il governo si lagna che ci sieno tanti contributi arretrati. Ma è evidente che un gran contingente di simili arretrati proviene dalla difficoltà in cui sono i contribuenti di pagare i loro contributi: perché, quando si tratta di dover percorrere trenta e quaranta chilometri di distanza attraverso terreni quasi impraticabili, si reputa preferibile il subire le spese d'alloggio e d'interpellanza.

LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI³

Le amministrazioni comunali, generalmente parlando, trovansi in uno stato veramente anormale. Si votano regolarmente i bilanci, ma i servizi restano per lo più sospesi, particolarmente in quei comuni, che non hanno rendite patrimoniali, ma vivono di sole imposte.

Di qui avviene che maestri e maestre non sono mai pagati a tempo, e insieme con essi gli altri impiegati comunali, eccetto per lo più i segretari. So di qualche municipio, che lasciò indietro per mesi e mesi la regolare compilazione dello stato civile, perché non avea denaro a comprare i relativi registri.

Causa di tanto disordine sono gli esattori, i quali non hanno mai fondi disponibili per soddisfare i mandati di tali impiegati. E si ha un bel ricorrere ora ai prefetti, ora a gl'Intendenti di finanza: contro la renuenza degli esattori, che si fanno forti del pretesto, che non hanno fondi pei servizi comunali, nulla essi possono: a creder loro non havvi quasi comune, che non sia debitore allo stato d'egregia somma.

Ma come ciò? Quando l'esattore riscuote l'erariale per conto dello Stato, non riscuote altresì le sovraimposte per conto dei comuni e delle provincie? Certo che sì. Come dunque avviene che i municipi non trovinsi mai al corrente delle esazioni?

La ragione la dicono riposta in ciò, che gli esattori, zelantissimi come sono del bene dello Stato, si fanno premura di versare per conto di esso tutto ciò che esigono, per qualunque siasi titolo: comuni e provincie stiano pure al verde, poco danno; maestri e maestre cedano pure a certi strozzini i loro mandati con uno sconto, che assorbe spesso il terzo della somma, che importa di ciò agli esattori? Sia ben pasciuto lo Stato; tutto il resto è nulla.

Le male lingue sogliono pur dire di certi contabili, che negozino sui pubblici denari: la accusa è troppo grave, perché possa essere accolta seriamente, massime trattandosi d'una così distinta classe d'impiegati: quel virgiliano adagio — *ab uno disce omnes* — è per me stato sempre uno strazio alla buona logica, dovendo ciascuno rispondere dei propri atti, e non degli altrui. Ma se pure un solo ce ne fosse di tal risma, dovrebbe accagionarsene il governo che mostra d'usare tanto poca vigilanza, dove è più facile il prevaricare: così bel bello si viene scalzando il credito della pubblica amministrazione. Del resto bisogna pur riconoscere che non tutti i municipi mettono tutta la buona fede nella compilazione dei bilanci; giacché amano di mantenere il vizioso sistema di lasciar sussistere nella parte attiva un fondo figurativo di prodotti accumulati da più anni, che oramai riesce d'impossibile esazione; e ciò nell'intendimento di coprire la deficienza risultante nel bilancio, e fare apparire una tenue sovrimposta locale.

Un tale sistema è pieno di tristi conseguenze: e se a siffatti amministratori calesse veramente la prosperità del proprio comune, e il benessere degli amministrati, dovrebbero curare una pronta ed esatta liquidazione di quei residui attivi da eliminarsi nel bilancio successivo, riducendoli a quelle partite, che possansi effettivamente realizzare. In siffatta guisa le amministrazioni comunali riprenderebbero un andamento più regolare.

Io non so fino a quando potrà durare questo informe stato di cose. Certo è però che a lungo andare, gran parte dei comuni dovranno dichiarare fallimento.

³ "Corriere di Sardegna", a. VIII, n. 236, 5 ottobre 1871.

DELLA CONSERVAZIONE E TAGLIO DEI BOSCHI⁴

I

Considerando i segni dai quali si ragiona il grado a cui in un paese è giunta la industria boschiva, potremmo affermare che fra noi non è ancora nata. L'avidità degli speculatori ha atterrato moltissimi alberi delle nostre foreste, spiantati o dissodati molti boschi; ma né i Comuni, né i privati, in generale, hanno curato di supplirvi con nuove piantagioni. Se il nonnulla per cui si lasciarono distruggere gli alberi mostra che i proprietari non ne conoscevano il valore; la noncuranza a ripopolarne le foreste prova il poco conto che essi fanno della industria boschiva.

La quistione della conservazione o taglio dei boschi è quistione complessa da esaminarsi sotto vari aspetti. Obbligare i proprietari a conservare i boschi può essere errore egualmente come il lasciar loro piena facoltà di dissodarli. Sono boschi che tornerebbe più proficuo surrogare con altri generi di coltura, e se ne hanno che a spiantarli riescirebbe dannoso. Una legislazione forestale che sul proposito tolga o conceda ogni facoltà ai privati è irragionevole e nociva.

Qual effetto produsse in Francia la legge di martellaggio per cui il proprietario non poteva disporre di alcun albero che nelle sue foreste o viali avesse raggiunta una certa grossezza? Per sottrarsi dal vessatorio sistema i proprietari tagliavano i loro alberi giovani e non ne piantavano più alcuno. Però in un gran numero di circondari vennero a mancare le legna da fuoco, e quasi in tutta la Francia andava mancando il legname di costruzione.

Similmente una legge che lasciasse in pieno arbitrio del proprietario di disboscare e spiantare le montagne, gli darebbe senz'altro la facoltà di fuorviare i corsi d'acqua, inaridire le sorgenti, produrre torrenti devastatori e cagionare così danni incalcolabili a sé e agli altri.

Ma una legge altresì che, senza onninamente proibire al proprietario il taglio o spiantamento dei suoi alberi, stabilisca ch'egli ciò non possa in caso alcuno fare di sua facoltà senza il permesso od approvazione di speciale autorità sottoponendolo così a vane formalità e ai possibili indugi burocratici, sarebbe pur essa irragionevole e non senza dannosi inconvenienti, sì perché le disposizioni preventive laddove non si ha che prevenire sono inutili, e sì perché nessuna legge deve ingenerare il menomo ritardo in tutto ciò che mira a industriale miglioramento qualunque.

La legge forestale che, qual ha da essere, stabilisca pei proprietari la libertà dei dissodamenti, mentre deve proibire con pene severissime la facoltà di tagliare o spiantare, senza permesso e a certe condizioni, i boschi delle vette e dei pendii e lungo i fiumi, deve loro lasciare piena e assoluta facoltà che negli altri luoghi possano, quando lo credano, sostituire ai boschi esistenti colture più produttive.

Ma non è il solo elemento topografico, la sola giacitura e situazione dei boschi che deve servire di base a una buona e utile legislazione forestale, ché bisogna sia all'uopo considerata eziandio la qualità o la specie degli alberi. Si sa che da una parte i proprietari in generale vogliono avere dai loro fondi più prontamente i lucri che possono, e dall'altra le produzioni boschive si compiono in un corso d'anni più o meno lungo secondo le specie, cui appartengono e i terreni e i climi in cui si trovano. Però il reggimento preventivo delle foreste ha qui un altro elemento che non vuol essere dimenticato.

⁴ "Corriere di Sardegna", a. VIII, nn. 274 e 275, 16 e 17 novembre 1871.

II

La libertà del proprietario vuol essere regolata a modo ch'egli per ignoranza o avidità di sùbiti guadagni non la usi a danno altrui e diminuzione del capitale comune. Come buone e savie disposizioni debbono prevenire i ruinosi guasti che proverebbero dallo spiantare i boschi delle montagne, così altre non manco sode e previdenti devono mirare al progresso della industria ed allo incremento delle produzioni boschive.

Ogni legge debb'essere accomodata ai tempi, ai bisogni cioè del paese ed ai pubblici costumi. Se la istruzione agricola e della economia fosse in Italia omai sì generale e comune, che i proprietari avessero la perspicacia di sapere scegliere le specie e qualità boschive più adatte ai varii terreni e di utilmente bilanciare i vantaggi che si possono trarre dalle speciali produzioni, non saremmo certo noi a chiedere di siffatte disposizioni che implicano una tutela la quale non può altrimenti giustificarsi che per la necessità pubblica.

Ma finché i proprietari ignoreranno i rapporti fra i boschi e la pubblica economia; finché, conosciute e distinte le qualità dei terreni, non sapranno appropriarvi le speciali colture; finché ignoreranno, exempligrazia, che i frassini e i pioppi d'America vegetano nei luoghi freschi; che il platano, il cipresso della Luisiana, l'ontano, il pioppo d'Italia amano i terreni umidi e fangosi, siccome l'acero, il tiglio, il noce preferiscono i sostanziali; finché non sapranno apprezzare il valore commerciale delle diverse materie legnose di riscontro al tempo e alle spese per produrle; finché non saranno capaci del vantaggio nel ritardo di certi tagli; pensiamo utilissima la tutela di una legislazione forestale che limiti e governi la libertà dei proprietari.

Questa tutela per altro non vorremmo fosse quella fin qui praticata; dacché la esperienza ci ha ammaestrato come spesso la goffa pedanteria di tutori cavillosi e ignoranti reca danno maggiore che non la piena assoluta libertà dei privati e la sbrigliata avidità degli speculatori. Noi vorremmo la tutela di una provvida legge, la cui esecuzione venga affidata a cittadini onesti, saputi ed esperti così, che impediscano il male promovendo il bene con opportuni consigli e direzioni scientifiche veramente utili e praticabili, fuori le diverse pastoie che senza giovarle inceppano l'esercizio dell'industria.

Quanta conoscenza pratica dei luoghi e delle abitudini che vi sono speciali debbano avere coloro cui è commesso l'esercizio di simile tutela, e in quanto facili errori possono cadere coloro che non ne sono all'uopo forniti dimostrano molti fatti dei quali ne piace recare uno che fa al caso nostro.

I ghiandiferi sono considerati qual una capitale che le precedenti generazioni legarono ai posteri perché lo usufruttassero: epperò la distruzione dei ghiandiferi, senza surrogarvi capitale almeno equivalente, implica una vera dilapidazione, la quale fa mestieri impedire sempre che torni possibile.

Nondimeno pel difetto di quella conoscenza pratica che abbiamo accennato, siffatta dissipazione non fu sempre impedita. I Comuni che non poterono ottenere dalla Deputazione provinciale la facoltà di atterrare migliaia di alberi, si rivolsero al Consiglio di Stato; il quale, ignaro che i Consigli comunali sogliono a sostegno di simili deliberazioni allegare la inutilità degli alberi perché infruttiferi per vecchiezza o perché soverchii in tratto di terreno che non può alimentarli, annullò il giudizio dei Deputati della provincia, e permise la dilapidazione di un capitale certamente produttivo.

LA LEGGE COMUNALE⁵

Ci accingiamo a trattare un argomento poco ameno, ma che dovrebbe interessare eminentemente il pubblico: mentre il benessere d'una popolazione dipende in gran parte dal modo con cui è amministrato il Comune. Quasi dappertutto infatti, i contributi comunali sui predj e sui fabbricati, malgrado le altre imposte adottate dai Municipii, eccedono ciò che si paga allo Stato. Nel trattare poi dell'enunciato argomento, ci varremo spesso d'uno scritto da noi pubblicato otto anni fa, e che non è noto in quest'Isola, che per pochissime copie.

Nel 1848, il ministro Pinelli, valendosi della dittatura attribuita al potere esecutivo dalla legge dei 2 agosto dello stesso anno, provvedeva all'organizzazione dei Comuni, delle Provincie e delle Divisioni. Tuttoché si leggesse nel relativo decreto, che «il complesso di quelle disposizioni non avrebbe forza di legge che provvisoriamente, e sarebbe presentato nella prima sessione alle deliberazioni del Parlamento colle modificazioni riconosciute utili nell'intervallo, per essere poi convertito in legge definitiva»; tuttoché quella legge fosse stata male accolta dalla pubblica opinione, e, in molte parti, come nella nomina dei Sindaci, fosse avuta per meno liberale dell'editto del 27 novembre 1847, le cose durarono sullo stesso piede fino al 1860.

Non è, che, nel frattempo, non venissero presentate delle riforme: ma le riforme erano tali, che i più impazienti innovatori dovettero diventare caldissimi conservatori.

Nel 1859, il ministro Rattazzi, valendosi anch'egli dei pieni poteri accordati *per la guerra*, riformava la Legge comunale Pinelli. Molte erano le accuse mosse contro quella riforma, non tanto per l'illegittimità della sua origine, quanto per varie disposizioni che conteneva. Si lamentava, che rimanesse riservata al re la facoltà di nominare i Sindaci anche dei più meschini comuni rurali; che il dritto elettorale fosse esteso al contribuente di 5 franchi e negato al sacerdote e ad altre capacità; che i Consigli comunali non potessero riunirsi senza l'assenso del Governatore; che le spese obbligatorie fossero tali e tante da esaurire le forze della maggior parte dei Comuni; che fosse lasciato in arbitrio dell'autorità amministrativa lo stanziare d'ufficio le dette spese, senza alcun riguardo, od alla condizione dei contribuenti od alla somma effettivamente necessaria per l'oggetto cui dee provvedersi; che i Comuni possano essere costretti ad affittare od a vendere i loro beni a patti evidentemente rovinosi. Questi ed altri lamenti eccitava la legge comunale Rattazzi.

Ma ai reclami del popolo non fu dato mai ascolto: e il difetto principale della legge consistesse nella denominazione dei capi dell'amministrazione o nella miseria dei loro stipendi, si provvide, con tutta urgenza, a che fosse migliorata la condizione di tutti gl'impiegati amministrativi; gl'Intendenti fossero denominati Sotto-Prefetti; i Governatori, Prefetti; ed i loro assegnamenti fossero elevati fino a 130 mila franchi!

Dopo il decreto dei 9 ottobre 1861, il Potere esecutivo si fe' innanzi con varj progetti di riforma. Ma né il ministero, né le commissioni parlamentari pensarono mai a riparare agl'inconvenienti che si lamentano. Che anzi, se i loro progetti fossero stati accettati, la condizione dei Comuni avrebbe di gran lunga peggiorato. La migliore innovazione, per esempio, introdotta dal Rattazzi nell'amministrazione, era la Deputazione provinciale. I suoi buoni effetti, sono, a dir vero, in gran parte, frustrati dal negarsi qualunque compenso a quelli che la compongono: il che fa, che gli affari sieno trascurati e che le Deputazioni sieno composte di persone del Capoluogo, alle quali, se non altro, principalmente, nelle condizioni eccezionali in cui è questa città, suol mancare la conoscenza pratica delle cose. Ebbene! Il Potere esecutivo, invece di studiare i mezzi di perfezionare la popolarissima istituzione introdotta dal Rattazzi, deferendo forse alle astiose relazioni di certi Prefetti, non pensò che a sacrificarne le più rilevanti prerogative. Prima d'addentrarci nelle speciali

⁵ "Corriere di Sardegna", a. IX, n. 32, 6 febbraio 1872.

questioni che offre l'argomento, noteremo un fatto; ed è l'impotenza dimostrata finora dal nostro Parlamento a dare una legge comunale od altra legge organica, non che alcun codice. Proviene forse questo fatto dal mancare il Senato o la Camera d'uomini competenti? Non già. La ragione del fatto che abbiamo accennato sta in ciò, che il potere esecutivo non sa divezzarsi da certe massime. Or essendo esso investito dallo Statuto della facoltà illimitata di annullare qualunque deliberazione del Parlamento, il medesimo è condannato a raffazzonare i progetti presentatigli dal ministero, senza il cui beneplacito, è pur difficile che riesca un emendamento qualunque. Questo privilegio attribuito al potere ministeriale fa sì, che, se anche facesse parte della Camera un Montesquieu, un Filangeri, un Barbacovi ecc., sarebbero avuti per un nonnulla; e che all'incontro, gli uomini i più volgari, pervenuti che sieno al ministero, non facciano che improvvisare ed impor leggi a casaccio. Di leggi comunali ne abbiamo già tre; e tutte emanate dal potere esecutivo. Il progetto presentato alla Camera dal ministro Lanza fin dal 1° dicembre dello scorso anno non contiene che modificazioni alla legge vigente. Noi ci occuperemo non tanto di ciò che si propone di modificare, quanto di ciò che s'intende di conservare. Intanto diremo, che quello che ha impedito sinora una riforma radicale, si è l'aver smarrito lo scopo che deve proporsi chi si fa a provvedere all'organizzazione dei Comuni. Né di ciò daremo colpa ai soli Ministri. Gli uomini, per esempio, di parte nostra non pajono intesi ad altro, che ad estendere sempre più il dritto elettorale e ad emancipare i Comuni quasi da ogni tutela. Ma se il dritto elettorale è sì poco apprezzato, ora che il suffragio ha qualche restrizione, che sarebbe, se divenisse universale? In quanto alla così detta autonomia dei Comuni, è più facile l'invocarla che il ridurla ad atto. Nel sistema vigente, la rappresentanza comunale ora è dipendente, ora indipendente più del dovere. Ma al vero Comune, cioè al popolo rappresentato non è chi badi. Eletto che abbia i suoi rappresentanti, ei deve avergli addosso per un quinquennio. Qualunque bestialità essi facciano, purché il Prefetto trovi la risoluzione regolare nella forma e non contraria alle leggi, al popolo non resta che il dovere dell'ubbidienza. La sua dipendenza cresce in ragione dell'indipendenza della sua rappresentanza dalle Autorità amministrative. Il concetto pertanto cui dovrebbe informarsi una legge veramente liberale non è di rendere i consigli comunali sempre più indipendenti, ma di accordare al popolo dei mezzi legali, onde non essere vittima di una rappresentanza che abusi del proprio mandato.

L'ESPROPRIAZIONE DEI TERRENI COMUNALI⁶

I

Uno dei più gravi inconvenienti di quello che dicono il quarto potere dello Stato, cioè del giornalismo, gli è che i pretesi organi dell'opinione pubblica sono ordinariamente estranei agli interessi delle popolazioni rurali. Ve ne ha che riescono a diventare anche ricchissimi, facendo mercato di chiacchiere: ma non è alle specolazioni agricole, che essi sogliono applicare i capitali. Ci ha pure di quelli che si danno a scrivere di agronomia, ma che non conoscono i campi che sui libri, e i cui esperimenti si riducono a coltivazioni fatte sui testi. Quindi l'andazzo di certe massime, che talora buone in sé stesse, sono feconde di gravissimi mali ove non si tenga conto delle circostanze. Tra tali massime v'ha quella che riguarda le proprietà dei corpi morali. Il Comune per esempio, non ha da possedere dei terreni, specialmente incolti. Quindi si vendano a qualunque patto, si ripartano anche gratuitamente; ma non si ritengano. Più volte noi discorremmo di tale argomento; ed ora ci dà occasione di tornarvi la proposta di legge fatta già qualche tempo del senatore Torelli.

Noi ammettiamo che dove la popolazione spesseggia e vi ha una vasta estensione di terreni incolti e suscettibili di coltura, sia opportuno agitare la questione sul come meglio utilizzare quei terreni. Quasi senza avvedercene abbiamo accennato già alcune delle condizioni alle quali hassi ad avere riguardo. Una si è l'esuberanza della popolazione; l'altra la qualità dei terreni. Se le braccia scarseggiano per coltivare le terre che sono già in commercio, noi non vediamo la ragione economica di aumentare, massime con danno del Comune, la massa dei terreni privati. Questo aumento riesce vieppiù fatale, quando i terreni comunali, o per la loro distanza o per la loro qualità, sieno quasi insuscettibili d'una coltura che compensi le spese. Ora tale è la condizione dei terreni comunali dei trenta o quaranta comuni che noi pienamente conosciamo; e stando alle relazioni, non molto diversa è quella della maggior parte degli altri, perché le coltivazioni e le usurpazioni quasi dappertutto non si arrestarono, che dove il coltivare o il chiudere i terreni non ne valeva la spesa. Gli esempi che ci si potrebbero allegare di lande ridotte a vigneti, ad oliveti ecc. sono eccezioni che punto non si oppongono alle massime che propugniamo. A questi esempi noi potremo contrapporre assai più numerosi di salti comunali improvidamente ripartiti e divisi i quali dopo infelici tentativi di coltivazione, fatti con pregiudizio di terreni migliori, furono abbandonati al pascolo promiscuo, o quel che è peggio, furono venduti fino a quindici franchi l'ettaro per formare dei grandi chiusi, i cui naturali prodotti si vendettero poi a prezzo di zafferano.

Abbiamo detto che ove i terreni comunali sieno ubertosi e la popolazione ne scarseggi, si possa provvedere a meglio utilizzarli. Su di che non conviene perdere di vista altre massime di buona amministrazione. Il Comune non si ha da avere come un ente diverso da quei che lo compongono: ma appunto perché l'ente deve rappresentare l'interesse generale, non può ammettere quelle ripartizioni gratuite nelle quali, secondo l'editto del 1839, dovevano essere preferiti i meno abbienti. Ripartiti i beni, all'ente manca una rendita che equivale ad un aumento d'imposta sui contribuenti, ed i medesimi perdono gli utili che ritraevano dai terreni comunali.

Peggio, ove si tratti di boschi o di selve. I nuovi acquirenti, o per bisogno, o per avidità di lucro, vendono in breve le piante a forestieri, e la popolazione rimane priva di combustibile e d'altri prodotti, oltre al danno generale che deriva dal diboscamento dei terreni posti in pendio.

⁶ "Corriere di Sardegna", a. X, nn. 209 e 210, 5 e 6 settembre 1873.

Noi non ci occuperemo di quelli che vedono nei beni comunali il fomite del pascolo errante. Il pascolo errante è una conseguenza d'inveterate abitudini, del nostro metodo di rotazione agraria, e vieppiù delle nostre condizioni atmosferiche. Quindi sussiste anche nei Comuni che non possiedono un metro di terreno; colla differenza che dove esistono terreni comunali, sono più rispettate le coltivazioni; e dove furono ripartiti, la necessità spinge i pastori a devastare le proprietà private.

II

Nell'esaminare il progetto di legge comunale presentato alla Camera dal ministro Lanza, notammo tra gli altri assurdi, l'arbitrio concesso alle Deputazioni provinciali dall'art. 113, di sforzare i Comuni ad alienare i beni incolti, senza che sia dato ai municipii di valersi di ragione di sorta. Vi sono infatti non pochi salti comunali che è difficile l'alienarli, senza impigliarsi in un mondo di liti coi proprietari dei beni dominanti. Altri hanno tali pendenze, che coltivandoli, perderebbero in pochi anni il leggero strato di terra onde sono appena coperti. Quando poi, anche incolti danno o possono dare al Comune una rendita del cinque, del sei e talvolta del dieci per cento del loro valore, non vediamo il vantaggio di tali alienazioni forzose, che spesso non vengono in mezzo che per avidità di prevalenti combriccole. Pare vi furono delle Deputazioni provinciali che o imposero od approvarono le vendite le più disastrose dei beni comunali: e noi, altra volta, allegammo l'esempio d'un piccolo villaggio della Sardegna, dove il salto comunale fu venduto ad un prezzo, che superava di sole circa lire 300 la rendita che si era giunto a ricavarne; sicché la sovrimposta di quel Comune fu aumentata di quasi 2 mila lire!

Sebbene la legge non imponga alcun limite all'arbitrio che hanno le Deputazioni provinciali di sforzare i Comuni ad alienare i beni incolti, il Consiglio di Stato, riguardo a queste come ad altre assurde disposizioni legislative, si arrogò il compito di temperarle. E le leggi sono tali, che spesso ci tocca in certo modo di applaudire a quelli che le violano o le lasciano cadere in desuetudine. Egli, per esempio, non ammise, che le sole passività onde è gravato il Comune bastino ad imporre l'alienazione dei terreni incolti. Questo solo esempio basterebbe a dimostrare che secondo le massime del Consiglio di Stato, le decisioni delle Deputazioni provinciali possono essere annullate, quand'anche sieno sussidiate da qualche apparente ragione. Se però molte Deputazioni secondarono od altresì imposero lo sperpero dei beni comunali, molte altre usarono da buoni amministratori del potere discrezionale loro concesso dalla legge.

Ed una prova ne è la legge abborracciata dal senatore Torelli.

Il progetto è questo:

«Art. 1. Le proprietà incolte e prive di vegetazione arborea di ragione dei comuni situati in monti od in collina, dovranno venire alienate entro 3 anni a datare dalla promulgazione della presente legge».

«Art. 2. La vendita si farà mediante asta pubblica a cura delle autorità comunali. Le proprietà da alienarsi dovranno venir suddivise in quel maggior numero di lotti che comporta. La Deputazione provinciale potrà permettere che si prescindano dall'asta pubblica, qualora circostanze speciali consiglino tale deroga alla norma generale. Insorgendo dubbio intorno alla qualifica *incolto* rispetto ad una determinata località, verranno sciolti dalla Deputazione provinciale».

«Art. 3. Le proprietà sov'indicate dei comuni, che dopo il termine prefissato non saranno state alienate, si venderanno a cura di ispettori forestali provinciali per conto dei comuni e mediante pubblica asta». Noi non ci faremo a discorrere della forma di questo abbaruffato progetto. Diremo invece qualche parola degli scopi che il Torelli si propose e dei mezzi e del modo di conseguirli. Nel preambolo del progetto il Torelli parla dei danni prodotti dalle piene, rese tanto frequenti dal diboscamento dei declivii. Si vede che il proponente parte dal supposto, che i monti e le colline diventando proprietà private, sieno per diventare boschi e selve. E tale supposto pare a lui sì naturale, che l'adempirvi lo lascia in piena balia dei nuovi possessori. Ma data pure l'ipotesi, a che sforzare i Comuni a vendere i monti e le colline, od i loro pianori, mentre basterebbe vendere i soli versanti? Però il vero scopo del Torelli non è che di sforzare i Municipii e le Deputazioni ad espropriare comunque i terreni. Ciò si deduce dalle alienazioni imposte a tamburo battente, e dall'arbitrio concesso alla rappresentanza provinciale di determinare quali sieno i beni contemplati dalla legge, e di venderli anche a trattativa privata. Se tai faccendieri non fossero presi

da una certa mania contro le proprietà dei corpi morali, avrebbero trovato nelle Istruzioni dell'8 aprile 1839 delle norme d'utilizzarle, senza farne scialacquo. Il D'Emarese, che non solo è pregiato come autore di opere di diritto amministrativo, ma come amministratore, ci racconta, che avendo indotto vari Comuni del Chiabese, a far coltivare 2000 giornate di terreni incolti, le rendite comunali salirono a 35 m. franchi, il bestiame crebbe del doppio, ventotto Comuni furono posti in grado di sopperire alle spese, e furono indi imitati da altri che dapprima si erano mostrati indifferenti od avversi a quei miglioramenti. Ma molti non pensano che a distruggere, poco curando se non sieno per lasciar che rovine.

IL SUICIDIO DEI COMUNI⁷

Ministri e Deputati, al vedere i piccioli Comuni, non solo incapaci di correre nella via del *progresso*, ma già soccombenti sotto il peso delle tante spese obbligatorie loro imposte, non pensarono ad alleggerirli e sorreggerli, ma vanno di continuo esortandoli ad ammazzarsi. E siccome pochissimi se la davano per intesa, il Ministro Lanza introduceva nella sua legge comunale l'articolo 14° che è del tenore seguente: «I Comuni contermini, che hanno una popolazione inferiore a 1500 abitanti, che manchino di mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali, che si trovino in condizioni topografiche da rendere comoda la loro riunione, potranno per decreto reale, essere riuniti, quando il Consiglio provinciale abbia riconosciuto che concorrano tutte queste condizioni».

La prima condizione è che i Comuni da riunirsi sieno contermini. Se fosse stabilito che gli abitati fossero contermini, od almeno che non fossero distanti fra loro, che qualche centinaio di metri, alla buon'ora: ma se si tratta dei territori dei Comuni, ci ha delle popolazioni in Sardegna che distano dalle limitrofe 30 e 40 chilometri. Meno male, che si ha da avere riguardo anche alle condizioni topografiche.

La seconda condizione è, che i Comuni abbiano una popolazione inferiore a 1500 abitanti. Anche tal criterio è fallace. Ciò che rende importante una popolazione non è tanto il numero dei suoi abitanti, quanto la loro coltura, l'estensione e la feracità del suo territorio, il facile smercio dei suoi prodotti, l'affluenza dei forestieri ecc. ecc. L'insufficienza poi dei mezzi a sostenere i pesi comunali donde deprenderla? Forse dalla necessità di oltrepassare il *maximum* dei centesimi addizionali? Forse dallo sbilancio tra le rendite e le spese? Ma quali Comuni, a tal riguardo, si trovano in peggiori condizioni di Roma, Napoli, Firenze ed altre città capitali? Mentre molti capiluoghi di provincie non solo hanno esaurito tutte le risorse, ma anche il credito, ci sono migliaia di piccoli Comuni, i quali non solo non che avere un soldo di debito, hanno dei fondi di riserva. Un picciolo Comune, ove abbia un vasto salto comunale e sappia bene amministrarlo, può sopperire colle sue rendite a quasi tutti i pesi impostigli dalla legge. Nell'opuscolo del Sacchi vi è indicato un piccolo villaggio del capo settentrionale, in cui la sovrimposta non eccedeva una ventina di lire. Si dirà che la legge richiede, non una, ma tutte le accennate condizioni. Ma chi è chiamato a giudicare del valore delle medesime? Non certo il Comune interessato, che dee saperne qualche cosa; ma il Consiglio provinciale, un'assemblea cioè, composta di persone, che spesso non delibera che sulle infide informazioni di qualche membro parteggiante per l'aggregamento. Pei Comuni aventi una maggiore popolazione abbisognano le deliberazioni di tutti i Comuni interessati, ed è concesso anche agli elettori ed ai proprietarj di fare opposizione. Ma a che valgano siffatte condizioni, se fanno il grosso e prospero Comune dei Corpi Santi incorporato a Milano, i tanti incorporati a Genova ecc. ecc. Quando un Comune è vicino ad una gran città, molti elettori sendo forestieri, è facile che di forestieri sia pur composta la maggioranza del Consiglio, e che la medesima ne abusi a danno della popolazione di cui ha la rappresentanza legale.

La legge comunale non concedeva al governo di potere imporre siffatte aggregazioni, che per un quinquennio. Colla legge del 1870, quella facoltà fu prorogata d'altri cinque anni, che ha da spirare col 30 giugno. Il Ministro Cantelli, nel mentre pensa ad impetrare dal Parlamento un'altra proroga, con sua recente Circolare, esorta i Prefetti a profittare del tempo che rimane, onde promuovere la riduzione del numero dei Comuni. Noi speriamo che le autorità saranno per guardarsi dall'abusare delle enormi facoltà concesse loro dalla legge. In quanto ai Comuni, è quasi superfluo che noi gli sconsigliamo dal por fine alla propria esistenza. A guardarneli, basta la naturale ripugnanza, che i corpi, come gl'individui, sentono pel proprio annientamento. Che se fossero tentati dalla lusinga di decantati vantaggi, l'esempio dei Comuni soppressi serve loro di lezione. Quasi sempre i Comuni annessionisti non aspirano ad an-

7 "Corriere di Sardegna", a. XII, n. 32, 8 febbraio 1875.

nettersi i loro vicini, se non per proprio vantaggio: gli stipendi, i salari, tutte le spese dei Comuni riuniti vengono aumentate: e se anco il Comune soppresso spendesse di meno, spende per servigi che gli tornano più o meno inutili. Anche fra le parti d'una stessa città, ve n'ha delle favorite e delle diseredate. Che pensare di frazioni, che distino sia pure un solo chilometro dal maggior centro di popolazione?

I BENI ADEMPRIVILI⁸

L'origine giuridica dei beni demaniali è per lo più oscura, se non evidentemente turpe. Né la cosa si passa diversamente presso di noi. La Sardegna aveva, un tempo, il triplo, il quadruplo e forse più della presente popolazione. Sussiste la memoria di centinaia di Comuni distrutti: ma i ruderi nei quali ci avveniamo ad ogni tratto dimostrano come tutta quanta fosse gremita d'abitanti. Ora è assurdo, che in tanta frequenza di popolo esistessero estesissimi territorj non occupati da persona.

Pesti frequenti, guerre secolari riducevano la popolazione a quasi 200 mila individui. Quindi la coltivazione era ristretta ai terreni più vicini agli abitati e che men difficilmente potevano essere lavorati e conservati. A mano a mano però, che la popolazione tornava a crescere, privati e corpi morali riaccupavano gli abbandonati terreni, senz'altro titolo, che quello di primi occupanti. Un tal stato di cose dura tuttavia in varj villaggi, dove appena comincia a sorgere la vera proprietà.

Vano poi sarebbe l'indagare l'origine dei terreni demaniali in un'isola soggetta per tanti secoli a continue guerre e conquistata da tanti popoli. I conquistatori disponevano delle sostanze dei vinti come di cosa propria. Essi ne erano larghi coi rinegati, coi propria soldati, con quanti avevano cooperato alla conquista. Basti dire, che furono venduti vastissimi feudi per due mila scudi. Se si voleva attirare l'immigrazione, si fondava un villaggio, una città, e si dotavano i nuovi venuti coi terreni degl'indigeni. Quale idea si avessero dei nostri diritti quegl'invasori, il dimostrano le formole colle quali erano concessi i feudi, non solo dai re di Spagna ma dai principi di Savoia. Risulta da quei documenti, com'essi si ritenessero come arbitri, non solo dei terreni, ma degli abitanti e di quanto era di loro spettanza. Il vero proprietario era il solo Stato, cioè il Principe; e i suoi sudditi non erano che usufruttuari. Questa teoria, che è sostenuta da non pochi pubblicisti inglesi, fece capolino anche nella nostra Camera: e le nostre leggi tributarie, e quelle di conversioni, incameramenti, confische ecc. ne sono una conseguenza.

Ma i nostri padri erano men docili di noi. Le popolazioni disconoscevano le ragioni del Demanio e dei suoi concessionari, e rispondevano alle loro pretese coll'abbattere le cinte, incendiare i boschi ecc. ecc. Quindi il *modus vivendi* che infine prevalse: il *nec mihi nec tibi, sed dividatur*, che fu riconosciuto anche dal Parlamento colla legge sugli *ademprivii*.

Noi non ci occuperemo di quella legge, ma solo dell'obbligo assurdo che imponeva ai Comuni di alienare i terreni loro lasciati, entro il perentorio termine di tre anni. Il semplice buon senso detta, che le popolazioni sono in grado di conoscere quel che loro convenga, più che altri. Secondo però le idee in voga, l'intelligenza degl'interessi cresce a misura delle distanze dagl'interessati. I Consigli comunali ne sanno più dei loro mandanti; i Consigli provinciali più dei Comuni; il Governo più di tutti. La legge di cui parliamo fu pubblicata nell'aprile del 1865. Quello ed i successivi tre anni furono sì funesti per l'agricoltura e la pastorizia, che i più attempati non videro gli eguali. Sicché i proprietari, non che essere in grado di fare dei nuovi acquisti, fecero molto se conservarono quel che avevano.

Colla legge dei 18 agosto 1870, il termine fu prorogato di altri tre anni: ed ora si propone nel Parlamento una nuova proroga.

Però non è di proroghe che si abbisogna, ma d'una legge che tenga conto della varietà dei casi che consigliano varietà di provvedimento. Ripartire i terreni! Ma se le braccia non bastano a coltivare i terreni che già si hanno. Eppoi vi sono dei territorj, che ripartiti, non servono quasi a nulla, nel mentre ora alimentano grossissime greggie. Venderli! Ma queste vendite imposte a precipizio equivalgono ad uno sperpero. Ad ogni modo converrebbe prima esaminare se la rendita del prezzo che si potrebbe ottenere sia per compensare i vantaggi che ora si ritraggono da quei terreni, massime se bene ammin-

⁸ "Corriere di Sardegna", a. XII, n. 74, 29 marzo 1875.

istrati. Noi siamo contrarii alle facoltà attribuite alle Deputazioni provinciali dagli articoli 112 e 113 della legge comunale: ma come un male minore, vorremmo che fossero estese ai beni ademprivili: e ci maravigliamo come niuno dei nostri deputati non abbia mai pensato a fare quest'accettabilissima proposta, la quale si fonda sulle stesse considerazioni che consigliarono i citati articoli.

LA LIBERTÀ COMUNALE⁹

Lo Statuto che pare promettere tante altre cose, tace sulla libertà comunale. Solo nell'art. 74, dice, che le istituzioni comunali e provinciali sono regolate dalla legge.

Sebbene il potere esecutivo non si avesse riservato di emanare che le leggi sulla stampa, sulla milizia comunale, sulle elezioni e sul Consiglio di Stato, il ministro Pinelli si affrettava a riorganizzare provvisoriamente le provincie e i comuni. Quel provvisorio durava dal '48 al '59; cioè fino a quando l'antico regno di Sardegna cessava d'esistere.

È superfluo il riandare i difetti della legge del 1848: né quelle del '59 o '65 furono gran fatto migliori. In tutte traspare la diffidenza verso il popolo: e quando si pensò a renderle alquanto più larghe, si partì dal concetto, che la libertà provinciale e comunale fosse riposta non nel preservare gli amministrati dagli arbitrii di chiunque, ma di sostituire l'arbitrio delle rappresentanze comunali e provinciali a quello delle autorità amministrative. Ora crediamo di avere dimostrato altra volta, che poiché ci ha da essere un potere discrezionale, gli è meglio attribuirlo al governo che a rappresentanze, le quali, spesse volte, non rappresentano che sé stesse o le proprie fazioni. Quindi quelle amministrazioni non furono mai sì corrotte e sì scongiolate, che dal tempo in cui fu incagliata l'autorità tutoria.

Ormai però siamo giunti al punto che le rappresentanze comunali, in quanto che le deliberazioni dei bilanci che sono la parte più rilevante dell'amministrazione, sono diventate un'irrisione. Le spese obbligatorie che erano già gravi nella legge comunale del 1848, andarono sempre aumentando colle leggi posteriori. Poi vi sono le leggi speciali, che impongono ai Comuni nuovi obblighi massime per provvedere a servizi da prestarsi allo Stato. Né s'impone soltanto ai Comuni un'infinità di servizi, ma si tassano gli stipendj, si incaglia la scelta dei loro stipendiati e salariati. Il solo divieto di non avere che segretarij patentati impose ai Comuni lo sciupio di non pochi milioni: e diciamo sciupio, perché laddove un tempo si avevano dei buoni segretarij, i quali sendo residenti nel villaggio ed avendo qualche possidenza si contentavano di poco, ora bisogna pagar caro la nullatenenza e la presunzione. La stessa scelta delle guardie campestri va soggetta a tali condizioni, che non pochi Comuni ne deposero il pensiero.

Ciò da una parte. Dall'altra, crescendo le necessità dell'Erario, a mano a mano che nuove e floride regioni venivano a far parte del Regno, s'incamerava, ora taluna, ora tal'altra rendita comunale. Ed il sistema adottato pei Comuni, si seguiva pure riguardo alle Provincie, sicché le imposte provinciali che un tempo erano insignificanti, minacciano di diventar gravi quanto le comunali; colla differenza, che se vi ha molti Comuni, che ne sono compensati, ve n'ha pur di quelli pei quali le imposte provinciali sono affatto perdute, perché impotenti a giovarsi dei sussidj, che potrebbero ottenere dalle Provincie. Nella nostra Provincia le imposte comunali e provinciali già si pareggiano: in quella di Firenze da 14 cent, l'imposta provinciale è salita, in quest'anno a 47. E l'avocazione dei centesimi addizionali sui fabbricati non è avvenuta che per un terzo! Bologna, Perugia, Pesaro-Urbino, Lucca, Siena ecc. sono in peggiori condizioni.

Per porre i Comuni in istato di essere tosati di prima e di seconda mano dal Governo e dalle Provincie, oggi, sono esortati all'economia, sono rinfacciati di dilapidatori; domani sono tacciati d'inerti e retriivi, perché si mostrano impari all'altezza dei tempi! Ordinariamente però i predicatori non sanno che sia pagare e sono come il fra Pasquale di Pignotti.

Ma ciò che spicca soprattutto è la contraddizione delle nostre leggi. Fissare un *maximum* ai centesimi addizionali è un bene: ma è un male quando si fissa al solo scopo di lasciare che arraspere per ispesa non comunali. Inoltre, dacché difficilmente non si eccede il *maximum*, anche limitandosi alle spese obbligatorie, perché non lasciare ai Comuni il deliberare sulla convenienza di prescindere di alcune di quelle spese? E se i contribuenti che hanno a sopportare il peso dell'eccedenza, reputano, che una strada, od

⁹ "Corriere di Sardegna", a. XII, n. 101, 29 aprile 1875.

altra spesa anche non obbligatoria è di tale importanza da meritare il relativo sacrificio, perché legare loro le mani? Questa non è tutela: o se è tutela, non è qual si conviene ad uomini di sano intelletto. Fatto sta, che la libertà non esista fra noi che per finzioni legali. La libertà si ripone nell'arbitrio delle autorità amministrative o dei consigli provinciali o dei comunali; giammai nel voto di quelli, che sono i giudici più competenti di ciò che veramente loro interessa.

STATO DEI COMUNI¹⁰

Alla fine del 1873, erano, in Italia 8381 Comuni. Quanti sieno ora non sappiamo. Dopo la facoltà data ai Comuni grossi d'ingoiarsi i deboli loro vicini; ed a questi, di suicidarsi, anche il numero dei Comuni è divenuto instabile come tante altre cose.

Ciò che è stabile, cronico, è il loro andare di male in peggio. Il che proviene non tanto dagli uomini, quanto dalle istituzioni. Si suol dire, che chi vota le spese sono alla fin fine i consiglieri; che i consiglieri sono nominati dagli elettori, e che quindi poco ci abbiano da entrare le istituzioni. Ma prescindendo d'altro, non è egli facile che gli elettori sieno ingannati dalle apparenze dei candidati, e che molti, quantunque inappuntabili come persone private, riescano cattivi consiglieri? Or non è egli da attribuirsi alla legge se le conseguenze d'un equivoco elettorale abbiano a sopportarsi per cinque anni? Se i consigli fossero rinnovati annualmente per un terzo, una maggioranza inetta o sleale sarebbe facilmente spostata alla prima elezione. Invece per la diuturnità dell'amministrazione, ov'essa si faccia stromento d'interessi parziali, che sono assai più potenti dei generali, va a perpetuarsi coi suoi stessi abusi.

A ciò si aggiunge la nomina dei Sindaci stabilita in modo, che i ministri, e prefetti, e sotto prefetti devono ordinariamente deferire a relazioni non sempre fedeli. Quindi si vide, anche in Sardegna, all'udire la nomina del nuovo Sindaco, tutti i suoi colleghi dare le dimissioni, e gli elettori scartarlo, non appena vien loro dato di farlo. Le quali dimissioni avverrebbero con frequenza, se quelle almeno d'un terzo portassero la dissoluzione del Consiglio: ma il Sindaco e i suoi aderenti rimangono, e coll'influenza che dà la loro carica, possono anche riuscire a scartare qualche loro avversario. Mercé poi l'assurda facoltà attribuita ai consigli di giudicare della validità delle elezioni, e la massima che i non rieletti debbano rimanere in carica fino a che non sieno convalidate le elezioni, la legge somministra un altro mezzo di prolungare un'amministrazione già reietta dal corpo elettorale.

Ma ci sono altre leggi che guastano le amministrazioni comunali o le fanno apparire improvide, quantunque studiosissime del bene degli amministrati. Non passa quasi mese, che una qualche legge non tolga qualche rendita ai comuni, o non addossi loro qualche peso dello Stato. Si cominciò col torre loro il dazio consumo, che era il prodotto principale di molti Comuni, e non si stette a quel che produceva, ma si richiese una somma a capriccio. Un'altra rendita non indifferente erano i centesimi addizionali sulla Ricchezza mobile. Ed anch'essa fu tolta, onde rimanesse un più largo margine a beneficio dello Stato. Ma nel mentre quella classe di contribuenti era esonerata dal contribuire alle spese comunali, si attribuì alla medesima l'elettorato. In tal modo i consigli furono invasi da un numero più o meno grande di membri, che anche votando qualunque spesa impazzata, tutto hanno da guadagnare, nulla da perdere.

Il riandare tutte le leggi, che hanno ridotto al verde le amministrazioni comunali, ci trarrebbe assai lungi dalle proporzioni d'un articolo, e quindi ci limiteremo a dare un qualche saggio degli effetti che ne dimanano.

Alla fine adunque del 1873, tra gli accennati 8381 Comuni, se ne annoveravano ben 3415, aggravati da un debito complessivo di 535,109,733, fruttanti un'annualità di 27,646,745 lire. Quando le condizioni finanziarie erano alquanto floride, e prima che la Cassa depositi e prestiti subisse la nota *riforma*, i comuni trovavano dei mutui anche al 5%: ma poi dovettero prendere 170 milioni ad un interesse che va fino al 7; e 18, che l'oltrepassa. Cagliari, per esempio, se non siamo male informati, ha dei mutui anche al 10%. Le grandi città, come quelle abbondano di consiglieri che nulla pagano e di gazzettieri gridanti di continuo, *progresso*, si distinguono per debiti: Firenze deve 104 milioni; Napoli ha un debito di 69 milioni; Milano di 62; Roma di 30; Genova di 24; Torino, Bologna e Livorno di 10; Pisa di 9; Venezia e Palermo d'8; Lucca di 5 ecc. E quasi tutte quelle città stanno accattando altri denari. La sola Firenze vor-

¹⁰ "Corriere di Sardegna", a. XII, n. 132, 7 giugno 1875.

rebbe contrarre un altro debituccio di 30 milioni! Tenuto conto della popolazione, la quota dei prestiti va in Torino a L. 40 per testa; in Bologna, ad 87; in Genova, a 191, in Siena, a 195; in Milano, a 201, in Firenze, a 620!

Ma ci sono 4966 comuni senza debiti. Noi ignoriamo se per molti di tai comuni retrogradi non sarebbe stato meglio il contrar qualche debito, che il vendere i loro beni comunali, a prezzi, ordinariamente, vilissimi. Però sono essi in miglior condizione degl'indebitati? Ci sta innanzi il prospetto d'un comune, che non fece un metro di strada, che ritrae una rendita non indifferente dal suo salto comunale, che applicò le imposte sui cani, sui domestici, sul bestiame da lavoro, sul dazio consumo, sugli esercizj e rivendite, che si restringe nel compilare il bilancio ad inscrivervi le spese obbligatorie, che lesina su tutto: ebbene? Ecco la prediale per ogni lira di rendita:

Erariale:	19,08511;
Provinciale:	8,47603;
Comunale:	8,022178;
Totale:	<u>35,583318!</u>

Aggiungete il dazio consumo, il macinato, le imposte locali ecc. ecc. ecc. e converrete che la supposta rendita media è più che dimezzata, e che quando è assai inferiore alla presunta, non resta ai proprietari neppure di che sfamarsi. Può durare questo stato di cose?...

CENTRALIZZAZIONE E SCIALACQUO¹¹

I

L'ex-ministro Sella, in certo suo discorso mostrava di lusingarsi, «che i posteri comprenderanno, come per comporre l'Italia con mille bisogni non soddisfatti dai precedenti governi, colla necessità di poderosi armamenti, si dovesse trovare un disavanzo enorme». Noi dubitiamo che i posteri sieno per essere sì benigni alle fazioni predestinate al potere, come se gli augura l'ex-ministro Sella. Posta la necessità degli armamenti, forse si esaminerà, se il nostro sistema militare concilii l'economia collo scopo. Quando spesi già dei miliardi, si finisce con Novara, Lissa e Custoza, ed il più lieve insuccesso diviene irreparabile, noi non sappiamo, se gli armamenti saranno considerati come un mezzo di garantire i diritti e la dignità della nazione, ovvero come un mezzo di vessare impunemente il popolo. E riguardo altresì alle opere pubbliche forse si esaminerà, se la loro importanza corrisponda agl'immensi sacrificj che s'incontrarono. Almeno ai profani pare fin d'ora, che sotto una buona amministrazione, un'opera non si subappalta più volte, sempre con guadagno, e che i milionari non vi sorgano come funghi.

Ottenutasi, mercé il concorso d'imprevedibili circostanze, l'unità d'Italia, il primo sistema d'amministrazione che si offeriva si era quello di conservare le esistenti autonomie amministrative. In tal caso, si aveva nel 1860-61 una spesa di 798 milioni; un'entrata di 759, e quindi un *deficit* di 39. Adottandosi questo sistema, le singole autonomie avrebbero potuto migliorare col tempo i loro organismi e provvedere opportunamente alle loro opere pubbliche: né le spese di guerra sarebbero state aumentate di molto, dacché il numero degli uomini sotto le armi era forse maggiore.

Vi era un altro sistema, quello delle piccole autonomie provinciali; sistema utilissimo sotto tutti i rapporti, stante l'intervento e la sorveglianza diretta degl'interessati. Ma non si volle né l'uno né l'altro; e si preferì di accentrare un tutto, sicurezza pubblica, milizia, istruzione, giustizia ecc. Conseguenza naturale di tal sistema era la demolizione degli antichi edifizj e la costruzione del nuovo. Il dispendio per questa costruzione fu enorme, spaventevole. Essa non procedé che attraverso la più viva opposizione dei tanti interessi e diritti locali che venivano ad essere calpestati. Quindi le continue crisi ministeriali. Dal 12 giugno 1861 al 10 luglio 1873, cioè, in 13 anni, avvennero undici crisi, con otto ministri di finanze, vale a dire: Bastogi, Scialoia, Depretis, Ferrara, Rattazzi, Cambray-Digny, due volte Minghetti, e tre Sella. Delle Camere poi, niuna morì di morte naturale.

Gli effetti di quell'edifizio, innalzato sul gusto di Francia li provano tutti, sicché non ci ha regione, tranne le dominanti, che non sia malcontenta. Né il loro malcontento è infondato. Ci spiegheremo con qualche esempio, giovandoci della Relazione della Direzione generale del Tesoro pel 1872. In detto anno furono spesi in tutto, omesse le frazioni, 1,366 milioni e 900 mila lire, dei quali, direttamente dal Tesoro centrale, per servizj generali, come debito pubblico, dotazione della Corona ecc. 675 milioni e 500 mila. Rimanevano per l'amministrazione delle 69 Province 695 milioni e 200 mila lire. Di questi si spesero per la città e provincia

di Napoli	82,200,000	di Genova	41,500,000
di Torino	72,800,000	di Milano	32,200,000
di Roma	62,500,000	di Palermo	31,900,000

11 "Corriere di Sardegna", a. VIII, n. 141, 16 giugno 1871; "Corriere di Sardegna", a. XII, n. 136, 11 giugno 1875.

formanti una popolazione di 5,061,673 abitanti. E quanto rimase per l'amministrazione delle altre 63 provincie, la cui popolazione somma a 21 milioni 739,481 abitanti? 372 milioni e 300 mila lire!

Ecco in tutto il suo splendore l'edificio della centralizzazione: 63 provincie, costituenti una popolazione di quasi 22 milioni d'abitanti, sacrificate al ben essere ed agli sfarzi di pochi centri, i quali assorbono non solo gli accennati 323 milioni, ma la maggior parte dei 671 milioni pagati direttamente dal Tesoro! Diciamo la *maggior parte*, riguardo ad altre provincie, perché in quanto alle nostre, la partecipazione ai benefizj che possono ridondare dalla lista civile, dagli appannaggi, dalle spese d'armamenti, di costruzioni navali ecc. ecc. si riduce a zero. Però se noi siamo i diseredati, anche altre provincie non crediamo che abbiano a tenersi contente di questo stato di cose. Quella di Bergamo, per esempio, contribuiva allo Stato, nel 1872, 9,100,000 lire e non ne riceveva che 2 milioni 700,000; in quella di Siracusa lo Stato spendeva 3 milioni 800,000 e ne ricavava 7,600,000. I nostri deputati, prima di determinarsi a fare un'interpellanza, dovrebbero fare il conto del dare e dell'avere, non d'un anno, ma *ab ovo*. Essi che hanno mano in pasta possono consultare i documenti che occorrono all'uopo. Forse con un tal conto alla mano cesserebbero dall'accattare delle spese reclamate dalla giustizia, ed avrebbero del buono in mano per combattere le tergiversazioni dei nostri avversarj, e per rincacciar loro in gola la taccia d'incontentabili e d'ingrati che ci si vuol dare.

II

Ci ha non pochi, che sono economi dell'altrui come del proprio: ma questa virtù non è nella natura dell'uomo. I più sono propensi a largheggiare, a misura che il peso che ne deriva va ad essere ripartito in un maggior numero d'individui. Epperò si vedono molti, che nell'amministrare le cose loro sono non solo economi, ma taccagni, non istare molto sul tirato nel sopraimporre centesimi a centesimi, quando si tratta dei bilanci comunali. Tuttavia, i biglietti d'avviso, che recano un'imposta superiore di un quinto, di un quarto ecc. a quella dell'anno precedente, sono un buon *memento-homo*, almeno per quei consiglieri che pagano: ma questo *memento-homo* perde assai della sua eloquenza pei consiglieri provinciali; e non ne ha quasi alcuno pei senatori e pei deputati. Peggio, se l'aumento delle imposte sia per chi ha da votarle di nessun pregiudizio, od anche un mezzo di avvantaggiarsi. Ad un Sindaco, a mo' d'esempio, è difficile che l'aumento dell'imposta gli tolga un quarto, un terzo di ciò che percepisce a titolo di spese di rappresentanza, prescindendo dei lucri che può carpire, come affarista. Poi vi è la vanità di avere fatto grandi cose (a spese altrui), durante il tempo del suo sindacato, ed altresì la prospettiva d'una coroncina, d'una crocetta ecc. Che se egli, o i suoi colleghi nulla paghino, allora il *progresso* non ha alcun intoppo.

Questi moventi estranei od opposti all'interesse generale si manifestano con più forza nei Consigli provinciali. Anche quando un consigliere contribuisca alle spese, che è una decina, un centinaio di franchi, se, per esempio, gli venga fatto di avere una strada, per cui possa andare in vettura alla sua villa, al Comune dove ha i suoi beni, dov'egli risiede?

I moventi che abbiamo accennato, sono poi potenti, più che altrove, nel Parlamento. Pare che molti considerino l'erario dello Stato come inesauribile, pur vedendolo già esaurito.

Il contribuente di beni fondiari poco ordinariamente si cura, che sieno aggravati il capitale fruttifero, lo scambio o la trasformazione dei prodotti, siccome gli affaristi, i professionisti ed altri che non hanno un palmo di terreno, né un tetto quanto un parasole, votano facilissimamente e decimi a josa sulla proprietà fondiaria e perequazioni, ecc. ecc. Indi ci è l'interesse della propria regione, della propria provincia, del proprio collegio, del proprio comune. E quando, coll'alzarsi insieme coi ministri, o rispondere sì o no costantemente coi medesimi si può collocare sé stessi, procacciare una posizione ai figli, ai nipoti, diventare cavalieri, commendatori, conti, ci pare che l'economia debba assai zoppicare.

Ma ci è l'opinione pubblica, ci è il terribile giudizio delle urne!

Proviamo una certa pena a non trattare tali spauracchi come imposture o cose da limbo. Per ogni decina di giornalucci che ringhiano contro la servilità dei rappresentanti comunali, provinciali o nazionali, ve n'ha per lo meno, un centinaio che gridano alleluia.

In quanto agli elettori, sono tanti gl'interessati a che le cose corrano come corrono, tanti gli stupidi che si lasciano menare pel naso dagl'intriganti, che da quando mondo è mondo, (parliamo del nostro mondo parlamentare) non mai avvenne che uscisse dalle urne una maggioranza, che desse al governo un diverso impulso. Se i ministerj sono per lo più effimeri, non si deve, che ad ambizioni che scindono a quando a quando le fazioni predestinate al monopolio della cosa pubblica: ma sono sempre i caporioni di quelle fazioni, che si avvicendano sulla scena politica: epperò gli attori si scambiano, ma il repertorio resta lo stesso.

E poi, dato che l'opinione pubblica avesse quella forza che si suppone, che importa ad un deputato, che gli elettori non gli confermino un mandato che gl'impone il sacrificio di 2 o 3 mila lire, senza contare la lontananza dalla famiglia, l'abbandono dei suoi affari domestici, se gli fu dato di provvedere, mercé la deputazione, al proprio avvenire? Ei farà come l'usuraio d'Atene, che vedendosi fischiato dal pubblico, si consolava col far tintinnire le monete che aveva accumulato. Ma in Italia non ci ha da temere né anche di siffatte tribolazioni. Il volgo stupido o corrotto, e sono volgo 99 centesimi dell'umana razza, si curva dinanzi a chiunque sia divenuto potente, non importa come. Esso fa come l'imperatore Traiano, che vedendosi punzecchiato dai cortigiani per un contributo imposto sulle cloache, diede loro a fiutare una moneta ritratta da quell'imposta, perché dicessero se sentisse di cesso.

LA MALARIA¹²

I

Scorrendo gli antichi scrittori di Grecia e di Roma, vediamo, che nel mentre i Greci ci rispettano od anco ci esaltano, i Romani sogliono disprezzare l'Isola e i suoi abitanti. Noi non neghiamo che a ciò conferisse non poco la lingua venale e mordace di Cicerone: ma crediamo che quei giudizj derivassero anche da altre cause. La Sardegna aveva sostenuta una guerra di settanta anni contro i Romani e dopo soggiogate le pianure, una parte degli abitanti rifuggiatisi nelle montagne, non lasciava dall'infestare colle sue scorrerie i conquistatori e i loro aderenti: i Sardi, fatti prigionieri, erano sì indocili, che non vi era chi non esitasse a comperarli, anche a vil prezzo. La Sardegna era avuta bensì per uno dei granai di Roma: ma se ne temeva il clima. Strano alternarsi delle vicende umane! I figli d'Amsicora ora applaudono alla loro dipendenza da Roma: ma molti rifuggono di risiedere nella eterna città, a causa appunto della malaria!

Il timore che avevano i Romani del clima della Sardegna proveniva da ciò, che essi occupavano le pianure più fertili, le quali sogliono essere altresì le più malsane. Quasi tutte le più cospicue città della Sardegna erano site in quelle pianure. Tunis, Olbia, Tarros, Othoca, Nora, Usellis, quasi tutte le città insomma che solevano essere frequentate dai Romani non potevano certo essere apprezzate pel clima. La stessa Cagliari, estendentesi, per parecchie miglia, come una striscia, lungo un litorale d'acque stagnanti od ingombro d'alge in decomposizione, era lontana dalle condizioni igieniche che può vantare al presente.

Non possiamo per altro meravigliarci delle esagerazioni messe in voga dai Romani e poi dai Piemontesi riguardo al nostro clima, mentre, se vi furono dei Sardi, che presero l'arduo assunto di difendere l'Isola dalla taccia di malaria, ve ne fu qualcuno che cadde nell'eccesso opposto. Un distinto medico isolano, in un suo elegante discorsetto letto a Firenze, disse le febbri che imperversano in Sardegna, peggiori del colera e non ricordiamo di quali altri malanni: rappresentò le popolazioni sparute, cadenti; i campi abbandonati ecc. ecc. Com'egli potesse tenere le febbri intermittenti che dice di facilissima guarigione, per peggiori del colera o del tifo, noi veramente non sappiamo. Ci torna altresì nuovo che sieno lasciati dei terreni incolti a causa della malaria e delle febbri. Chi scrive frequentò per una decina d'anni, parecchi villaggi diffamati per la malaria; e quindi crede di poterne parlare con cognizione di causa. Nel mentre in certe regioni d'Italia sonvi estesissimi tratti, che, pel clima pestilenziale che vi domina, sono lasciati a pascolo o che si coltivano quasi di sfroso, perché pericolosi per gli stessi contadini, in Sardegna non conosciamo un paese che si trovi in tali condizioni. Nei comuni i più screditati, le febbri non cominciano ad inferire che a state assai inoltrata, quando cioè la raccolta dei cereali è ordinariamente fatta. In quei paesi, il clima nuoce nei primi anni di vita. I bimbi e i fanciulli che abbiano sortito dalla natura una costituzione alquanto difettosa, difficilmente resistono: ma superato che abbiano quel primo stadio, gl'indigeni poco o nulla si risentono degli effetti del clima. Ei non è facile il trovare in Sardegna una popolazione più sana, più robusta, più vivace di quelle di Oristano, Cabras, Santa Giusta ed altri paesi citati ad esempio di cattivo clima. L'esperienza pure c'insegna che la salubrità del clima non pare che influisca granfatto né nella bellezza delle forme, né nelle qualità intellettuali. E se i paragoni non fossero odiosi, potremmo farne dei curiosi tra popolazioni poste in posizioni salubri ed altre dimoranti sotto

12 "Corriere di Sardegna", a. XI, nn. 29 e 30, 4 e 5 febbraio 1874.

climi ritenuti per micidiali. Ma basterà il notare la supremazia che ebbero lungamente in Sardegna gli abitanti d'Oristano, sia per le armi, sia per gli studj.

II

Sebbene si esageri tanto sulla generalità della malaria in Sardegna, quanto sui suoi effetti, non può negarsi che in gran parte dell'Isola, chi è abituato ad un clima salubre non debba usare certe precauzioni per preservarsi dalle febbri, almeno in alcuni mesi d'estate e d'autunno.

Donde procede siffatta insalubrità? Se la medesima procedesse dalla natura del suolo, siccome asseriscono certi medici, il male non si potrebbe riparare affatto per opera dell'uomo. Ma ammessa anche l'accennata teoria, non si possono disconoscere molte altre cause che contribuiscono a peggiorare il clima. Una di queste sono i grandi depositi di materie in decomposizione che si conservano entro il popolato. Ci ha villaggi la cui posizione offre tutte le desiderabili condizioni igieniche: ma come il clima può essere salubre, quando in ciascuna casa vi è un cumolo di concime, quando ad ogni tratto si trova una fossa d'acqua corrotta pei maiali, quando le vie e i cortili sono coperti da strati di lordure lasciatevi da bestiame d'ogni sorta? Non pochi villaggi, copiando certi moduli di regolamenti di polizia rurali raccomandati dalle autorità amministrative, od hanno vietato la dimora delle greggie entro l'abitato, od hanno altresì vietato che non si potesse deporre del letame che a centinaia di metri dal popolato. È inutile il notare che questo divieto rimase lettera morta. Si fa invece osservare talora quello di lasciare entro l'abitato il bestiame rude. Qual nettezza però si possa conseguire con tale provvedimento, nel mentre centinaia di buoi, asini, cavalli e maiali sono ritenuti nelle abitazioni e quasi in ogni cortile esistono mucchi di letame, è facile l'immaginarlo. Tali inconvenienti sono una delle conseguenze del nostro sistema agricolo, e quindi difficilissimi a sradicare, tanto più che i contadini al vedere che molti vivono vita sana e longeva, tuttoché abitanti nei luoghi i più infetti, prestano poca fede a ciò che loro si predica sui vantaggi dell'igiene. L'unica cosa che troverebbe minori ostacoli sarebbe l'obbligo di trasportare settimanalmente le spazzature fuori dell'abitato, destinando dei siti da servire da concimaje, per quelli almeno che non avessero terreni all'uopo.

Ma la causa che più contribuisce alla malaria sono le acque stagnanti. Nei paesi, dove i corsi d'acqua sono alimentati da sorgenti abbondanti e perenni, sono uno dei più grandi benefizj della Provvidenza. In Sardegna sono quasi una disgrazia. I nostri fiumi o ruscelli, ad ogni acquazzone, diventano torrenti ed allagano, recando danni gravissimi. Cessate le piogge si riducono al loro letto od anche inaridiscono, abbandonando, coperti da materie in decomposizione, o di pozzanghere, i terreni che avevano occupato. Di rado i nostri corsi d'acqua servono per forza motrice o per irrigazioni, o perché profondi, o perché mancano quando più abbisognano, o perché diventando torrenti, distruggono le opere che occorrono per utilizzarli. Invece è difficile trovare un paese screditato pel clima, che non sia vicino ad uno stagno, ad una palude, ad un ruscello od un fiume.


I ben pensanti non possono disconoscere i sommi vantaggi che deriverebbero dal regolarizzare ed utilizzare le acque, dalle arginature, dai prosciugamenti e dalle piantagioni. Ma le più utili aspirazioni s'imbattono in una questione, che può dirsi la questione pregiudiziale che si affaccia quasi per ogni dove, quella cioè dei denari. I privati poco possono e le opere alquanto rilevanti non possono effettuarsi senza il concorso di più comuni ed anche delle due province. Ma e Comune e Province sono ridotti al verde: e lo Stato, malgrado i mille e trecento milioni che toglie ai contribuenti, non si trova in migliori condizioni.

In tale stato di cose non si può pensare che a miglioramenti di piccolo rilievo: ma anche questi non si fanno: anzi non si costruisce una strada, che per qualche risparmio di spesa nei movimenti di terra, non sia fiancheggiata da nuove pozzanghere. Noi pertanto poco o nulla speriamo anche riguardo ai provvedimenti che potrebbero migliorare il nostro clima: mentre, dove ostano inveterate abitudini, dove lo sciupio che si fa dei capitali di cui potremmo disporre.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

GIOVANNI BATTISTA TUVERI

DELLA LIBERTÀ E DELLE CASTE



INTRODUZIONE

1. Quelli che trattano delle cose dell'Indostan sogliono rappresentarci gl'Indu come divisi in quattro caste. La prima è dei Bramini, che sono i prediletti del Nume, i suoi sacerdoti, i suoi oracoli, i consiglieri nati dei principi. Essi devono vivere delle altrui elargizioni. Le loro persone, le loro proprietà sono inviolabili. Il bando è la pena più grave che possa infliggersi contro di loro. La seconda casta è dei Csatrii, nelle cui mani stanno il governo e la forza pubblica. Costituiscono la terza casta i Vaisii, che sono proprietari territoriali o commercianti. Nell'ultima casta infine sono relegati i Sudri; i quali si suddividono in molte altre caste, tutte impure e più o meno esecrate. Il Sudro è destinato ai più umili e faticosi servigi inverso le caste privilegiate. Egli è tenuto anche da meno degli insetti: avvegnaché un Bramino si farà un sacrosanto dovere, stante il dogma della trasmigrazione delle anime, di salvare una zanzara, una mosca, un cimice, che sieno per annegare; ma si guarderà bene di stender la mano ad un Paria che si trovi nello stesso pericolo, perché il toccarlo potrebbe contaminare la sua sacra persona. Perciò, un Paria, che si avvicini di troppo ad alcuno delle caste privilegiate, può essere impunemente accoppato. Ed anche parlando a qualche distanza, deve porsi la mano od altro riparo alla bocca, onde non contamini coll'alito i suoi privilegiati collocutori.

2. Gli Europei, all'aspetto di queste ed altrettali nefandezze, sogliono esser presi da un fremito d'indignazione; e fortemente si maravigliano, come un sistema sì assurdo, sì iniquo, e che colpisce tanta parte di quei popoli, siasi potuto conservare per tanti secoli. Io però credo, che non abbiamo a maravigliarci gran fatto delle ineguaglianze invalse fra gl'Indiani, se per poco ricordiamo le nostre istituzioni sociali del medio evo. Io non istarò a far qui un parallelo tra i Bramini, i Csatrii, i Vaisii, i Sudri dell'Indostan, e i nostri Chierici, i nostri Feudatari, i nostri Cittadini, i nostri Villani d'un tempo. Il lettore che scorrerà quest'opera il potrà fare da per sé. E se egli saprà sottrarsi alquanto al giogo dell'abitudine, riconoscerà pure, quanto tuttavia rimanga delle antiche distinzioni castali, anche nelle monarchie le più limitate di Europa. Ed invero, che sono esse mai, se non una casta dominante, coteste famiglie che si spartiscono i popoli europei, e che, pel solo fatto della nascita, pretendono di signoreggiarli; che non soggiacciono ad alcuna sanzione penale; che non hanno coi loro sudditi comunanza di connubi, d'interessi, di aspirazioni; che occupano, coi loro agenti, tutte le pubbliche cariche; che dispongono di milioni d'armati; che si appropriano, a titolo di lista civile, quanto basterebbe al sostentamento di migliaia e migliaia di plebei¹ E che sono mai, se non una casta condominante, i Lordi della Gran Bretagna ed i membri ereditarii d'un Parlamento qualunque? Che, la nobiltà ereditaria, anche meramente onorifica?

Ho creduto dover chiamare l'attenzione del lettore su questo stato di cose, onde non gli torni affatto paradossale la distinzione che io faccio tra governi popolari e governi castali.

3. Premessi questi cenni, passo ad esporre le questioni che saranno argomento di quest'opera.

L'uomo può, sotto qualunque forma di governo, conseguire quella libertà, cui è in diritto di aspirare?

O v'ha invece dei governi *essenzialmente* incompatibili col suo pieno conseguimento? Il solo fatto della nascita può, salva la libertà, erigersi in modo *assoluto* di acquistare e conservare un diritto?

4. V'hanno non pochi, i quali, se parliamo al cuore, ci tacciano di declamatori: e se ci facciamo a discutere le questioni sul campo della scienza, dicono viete, inutili ed inopportune le nostre discussioni. Ma se la libertà non è un vano nome, se all'incontro è come l'adito al godimento di tutti i diritti, se è un bisogno innato, perenne dei popoli, se il contrariarlo, il deluderlo, li pone in quello stato convulsivo da cui li veggiamo sì spesso travagliati, l'agitare le proposte questioni non può parere inutile od inopportuno,

¹ A scanso d'equivoci, devo notare, che Vittorio Emanuele s'intitola *re per volontà della nazione*, che la lista civile gli fu fissata dal Parlamento ecc. ecc.

se non a chi ha interesse a che non vengano agitate. Molte certamente si è scritto sui governi: ma quando veggiamo un Montesquieu riporre la libertà nei soli governi all'inglese, quando veggiamo un Romagnosi insegnare, che la democrazia è governo di parte, quando veggiamo un Gioberti spacciare, in tuon cattedratico, che il governo popolare non può sussistere, se non si puntella sulla depressione o sulla schiavitù d'una parte del popolo, quando veggiamo uomini sì reputati farsi maestri di tali fole e trovare un'eco in cotanti, uopo è concludere, che molto resti tuttavia da fare, perché anche le più incontrastabili verità politiche acquistino il debito predominio.

Che il brontolio pertanto dei nostri avversari c'incuori a continuare nella nostra via! E poiché essi pizzicano più o meno di conservatori, incominceremo dalle tradizioni.

CAPO I

TRADIZIONI

5. Chi affermasse che libertà e monarchia² sono incompatibili, non farebbe che enunciare un'opinione antichissima e comunissima. Allorquando gli Ebrei deliberavano di reggersi a monarchia, il profeta Samuele si fe' a distorneli, rappresentando loro le sciagure che avevano ad aspettarsi da un siffatto governo, alle quali una infine ne aggiunse, che può dirsi il compendio di tutte le altre: *E voi sarete schiavi del Re.*

6. Gli antichi repubblicani Greci ed Italiani professavano circa la monarchia altre massime che oggidì possono parere anche più esaltate. Noi reputiamo tirannide l'abuso o l'usurpazione del potere specialmente monarchico: essi reputavano tirannide fino il possesso di questo potere. Da che un cittadino era pervenuto ad occupare il seggio della legge, a fare ammutire dinanzi a sé ogni opposizione legale, a sottrarsi ad ogni sindacato, non attendeano, per giudicarne, l'uso buono o reo ch'ei sarebbe per farne: riteneano per un attentato lo stesso potere, e additavano alla pubblica vendetta, qual sovvertitore della società civile, colui che se n'era insignorito.

7. Quest'avversione al governo monarchico era il principio eminentemente conservatore di quelle repubbliche, più che lo stesso entusiasmo di libertà, la quale altramente si sarebbe potuta riporre, come avvenne in progresso, anche nel seno della schiavitù. Uno sprezzo, che talora trascorreva in odio, si aveva quindi per quei popoli che volontariamente si sottomettevano al governo regio: se ne sentiva come di quei cittadini corrotti od imbecilli, che vendevano altrui la propria libertà.

8. Che se tali erano le opinioni che prevalevano fra quei repubblicani, i sudditi delle monarchie erano lontani dal tenersi per liberi. Nelle antiche monarchie, siccome oggidì nelle orientali, i più grandi personaggi dello Stato si chiamavano schiavi nobili. Sazievole era l'abbiezione, che, colle parole e col portamento, esternavano ai loro re: più sazievole l'ostentazione che ne facevano, parlando della loro servitù, con quell'alterezza, con cui i repubblicani di Grecia o di Roma solevano parlare della loro libertà. Allorquando Temistocle volle presentarsi al re di Persia: «O forestiere, gli disse uno dei cortigiani, differenti sono le leggi degli uomini: ed altre ad altri sembrano tornar bene: ma torna bene a tutti il conservare e mantenere in pregio quelle del proprio paese. È fama, che voi sommamente estimiate la libertà e l'uguaglianza, dove noi, tra le belle e molte leggi che abbiamo, bellissima reputiamo quella di venerare il re, e di adorare in lui l'immagine di Dio».

9. Nel secolo XVI l'antica opinione sull'incompatibilità della monarchia colla libertà era ancora in tutto il suo vigore. Io mi ristringerò ad un esempio. Nel 1530, la Repubblica fiorentina, mal potendo reggere alle armi ed alle insidie di Clemente VII e di Carlo V, si arrese. Fra i patti della resa, vi era altresì, che gl'invasori potessero riordinare lo Stato, *salva però la libertà.* L'aver indi quei principi sostituito in Firenze il governo monarchico al repubblicano fu ritenuto, per ogni dove, come un tratto di nera perfidia, un'infrazione del patto *salva la libertà*, stipulato nella resa: sendo «certo, ed è Carlo Botta che così scrive, che, a quei tempi, quelle parole non potevano avere altro significato, se non questo, che la città si reggesse a repubblica, e che niun principato si avesse a introdursi, non che ereditario, a tempo, non che assoluto, temperato con leggi... Chiamavansi allora governi liberi quelli, in cui non vi era principe, con qual nome egli si appellasse, ed, in tal modo, tutti, o ragione o torto che si avessero, intendevano la parola libertà».

² I regni costituzionali, in certo senso, non sono monarchie, ma poliarchie, cioè governi di più. È un'osservazione fatta anche da altri.

10. Sebbene il sistema monarchico domini da secoli in tutta Europa, e il governo repubblicano sia stato quindi il bersaglio dei furori sconsigliati o venali d'un'infinità di scrittori, le tracce di quella massima, dirò così tradizionale, non si sono affatto dileguate: anzi stando a certe nostre locuzioni, potrebbe inferirsi, che noi la pensiamo coi Greci e coi Romani. Noi infatti diciamo, al par di loro, che un popolo ha perduto la sua libertà, quando è passato dal governo repubblicano al monarchico: ed all'opposto, che l'ha acquistata, quando, scosso il giogo dei suoi monarchi, adotta la repubblica. E così, che Giunio Bruto fu autore della romana libertà, e che la stessa libertà perè a Filippi: perché Giunio Bruto cacciò i re da Roma, e perché, a Filippi, il partito repubblicano, venuto a cimento col monarchico, vi soggiacque irreparabilmente. Richiamate un poco alla memoria i nomi dei Tell, dei Washington, dei Bolivar, di tutti quelli insomma che fondarono un governo popolare sulle ruine del governo monarchico: voi gli udrete sempre acclamati quai liberatori. Questo è il linguaggio di tutti i tempi, di tutti i luoghi, degli stessi fautori dei governi castali, sempreché un avveduto spirito di parte non consigli loro un linguaggio più consentaneo agli errori che essi professano.

CAPO II

SE LA LIBERTÀ CONSISTA NELLA FACOLTÀ DI FARE
CIÒ CHE SI VUOLE, O NELL'OPINIONE

11. Geremia Bentham, Felice Berriat-Saint-Prix ed altri, ripongono la libertà nella facoltà di fare ciò che si vuole.

Io credo, che non debbano occorrere molte parole, per dimostrare l'insussistenza di questa definizione. Perché la libertà così definita potesse avere un valore giuridico, converrebbe supporre, che la nostra volontà sia sempre conforme al diritto. Questo supposto non potendo ammettersi, ne viene, che la facoltà di fare ciò che si vuole, è la negazione della libertà, o non è, che la libertà del più forte. Posta infatti, di continuo, la nostra *volontà* a petto di chiunque sia per *volere* altrimenti, noi non potremo fare ciò che *vorremo*, anche volendo ciò che siamo in diritto di *volere*, se non avremo una forza che basti a superare chi *vuole* impedirci di fare ciò che *vogliamo*.

12. Affine a questa sentenza è l'altra che fa consistere la libertà nell'opinione. «Gl'Inglese non sono liberi, scrisse un celebre pubblicista: ma si credono liberi: e basta».

L'errore dei sostenitori di questa sentenza proviene dal confondere il possesso della libertà colla coscienza di possederla: quasiché altri sia libero o non libero, secondoché ha idee sane o strambe sulla libertà! Perché un cittadino abbia il pieno *godimento* della libertà, è invero necessario, che non solo la possedga, ma che abbia la coscienza di possederla. Siccome ei non si duole di non isvolazzare per l'aere, a guisa degli uccelli, perché è persuaso di non avere sortito dalla natura un'organizzazione atta al volo; del pari, ove sia conscio di avere raggiunto la meta cui gli era lecito di aspirare, non si affannerà più, dietro a menzogneri fantasmi: ma, lieto di sua libertà, procurerà di conservarla e di avvantaggiarla. E se egli sarà giusto, farà, in certo senso, quel che vorrà: avvegnaché, non essendo la giustizia, che la costante disposizione di adempiere ai nostri doveri; e le vere leggi nulla potendo contenere di avverso a tale disposizione, un uomo giusto non può volere, se non ciò che vogliono le leggi. Quindi quel di San Paolo: «La legge non è pei giusti, ma per gl'ingiusti:» i quali, sebbene effettivamente sien liberi quando hanno un governo conforme alla verità ed alla giustizia, possono dirsi schiavi, nel senso che può dirsi povero un avaro, frammezzo ai suoi tesori. Forse non è inopportuno il ricordare a questo proposito anche il profondo detto di Cristo: «Se voi vi serberete fedeli alla mia parola, sarete veramente miei discepoli, e verrete in cognizione della verità: e la verità vi farà liberi». E la verità si è perciò, che noi apostoli della libertà, dobbiamo adoperarci senza posa a diffondere fra gli uomini, chiamando di continuo la loro attenzione, non solo sui vantaggi che procura il governo libero, ma sui mali d'ogni sorta, che accompagna la tirannide comunque inorpellata.

13. Se però la coscienza della propria libertà, in chi veramente è libero, conferisce cotanto a ch'ei riconosca l'eccellenza delle istituzioni della sua patria e vi riposi fidente e tranquillo, non è a dirsi altrettanto in chi illuda se stesso sul vero suo stato. Che anzi io penso, che un popolo, il quale è diventato sì indolente, da reputarsi libero nella sua schiavitù, sia precipitato all'imo dell'abbiezione, e lasci poca speranza di vederlo un dì rilevarsi. *Gl'Inglese si credono liberi: e basta!* Sarà egli vero, che le illusioni, in quanto agli effetti, poco o nulla differiscano dalla realtà? O non è invece l'erronea coscienza, che i popoli hanno della loro libertà, la causa principale della durata della loro schiavitù, e della vanità dei tentativi che talora fanno per sottrarsi alle sue ineluttabili conseguenze? Allo scorgere certi popoli anelare ai frutti

della libertà e perseverare allo stesso tempo in una stupida venerazione verso gli avanzi della tirannide, in un odio accanito contro i propri liberatori, mi si risveglia l'idea di quegli animali, i quali, invece di darsi a rodere od a spezzare come meglio possono i loro legami, si avventano contro chi si avvicina per liberarli, e si slanciano storditamente al corso od al volo, e in mille guise si contorcono e si travagliano, finché, quasi consci di avere esaurito tutti i mezzi di liberarsi si acquetano alla loro sorte.

14. Io non vo' finire senza richiamare per poco la vostra attenzione sugli effetti di siffatte illusioni in un gran popolo, il quale, rimesso dell'odio giurato contro i re, accoglie nel suo seno la monarchia, sotto nome d'imperio, e si lusinga di poter continuare a fruire dei benefizii della libertà. Voi vedete questo popolo, traviato dagli adulatori, augurarsi, ad ogni nuovo imperatore, i bei tempi della repubblica, e finire col precipitare dal trono l'oggetto dei delusi suoi voti. Ma che? Gli stessi che prorompevano in piazza coi ferri grondanti del sangue del tiranno invece di abolire una carica, che destava, esasperava tante ambizioni, tante dissensioni, che pervertiva, intorpidiva i migliori, che vedevasi, quasi senza interruzione, occupata da uomini divenuti proverbiali nei fasti dell'umana nequizia, acclamavano ad imperatore tal altro, cui l'impossibilità di conciliare libertà e dominio e di soddisfare alle smodate pretensioni dei suoi partigiani dovea preparare la catastrofe del suo antecessore. Quando il governo d'una repubblica si è corrotto in guisa, che il governarla importi la facoltà di fare impunemente quel che si vuole, esso non solo si è cangiato in monarchico, ma ha per suoi fautori tutti quelli, che sebbene non aspirino al supremo potere, sperano di profittarne o coll'innalzarvi un dei loro, o col corteggiare chi ne è già al possesso. Tuttavia i beneficati dalla tirannide e quindi i veri interessati a sostenerla dovendo esseri pochi, la sua esistenza rimane incerta, finché il popolo, malgrado i suoi travimenti, serbasi fedele alle antiche massime e presta un sincero omaggio alla verità. Allora uno o pochi buoni, richiamandosi agli stessi suoi principii, possono ritrarlo dal precipizio, e facendosi forti dalla sua forza, possono conquistare la tirannide e i suoi satelliti. Ma il popolo romano avea subito anche l'estrema delle corruzioni, la corruzione dei principii: dacché gli si era fatto credere, che l'unico mezzo di salvare la repubblica fosse il rimettere il governo nelle mani d'un solo; che l'unico porto in cui potesse ricoverarsi dalle tempeste che lo agitavano fosse il potere illimitato del principe; che sotto il principato potesse essere egualmente libero, che sotto la repubblica. Il popolo romano adunque lusingato da tali illusioni, si abbandonò in braccio alla monarchia. Ma una pianta qualunque non può produrre che i frutti che ne son proprii: Roma avea sperato da' suoi Cesari pace, e giammai, per lo innanzi, era stata così straziata dalle fazioni: ne avea sperato potenza, e divenne il ludibrio dei suoi antichi soggetti. Che ottenne pertanto dal credersi libera nella sua schiavitù? Tutti i mali della tirannide, congiunti ad una stupida acquiescenza agli ordini stabiliti, o ad un più stupido dilaniarsi, non per abbattere la tirannide, ma per cambiar di tiranni.

CAPO III

SE LA LIBERTÀ SI TROVI NEI SOLI GOVERNI MISTI

15. Montesquieu era preso da tanta ammirazione per la costituzione inglese, che reputava grande stravaganza l'andare indagando un'altra forma di governo libero. Quindi quel suo motto su Giacomo Harrington, il quale, benché inglese, aveva investigato nella sua *Oceana* il punto più alto di libertà cui possa portarsi una costituzione: «Si può dire di lui, che non è andato in traccia di questa libertà, se non dopo di avercela lasciata addietro: e che ha fabbricato Calcedonia, nel mentre gli stavano in faccia le sponde di Bizanzio».

Male egli adunque sentiva di tutti i governi puri: e sebbene si addimostrasse più avverso alla monarchia ed all'aristocrazia che alla democrazia, ne escludeva in pari modo la libertà.

Ma qual senso dava egli mai a questa parola, quando scriveva, che le donne, nelle repubbliche, sono libere per le leggi, schiave però pei costumi, perché ne è bandito il lusso, e con esso ne sono esclusi la corruzione ed i vizii? Non confondeva egli in tal modo la libertà colla licenza? Trattandosi però dell'opinione d'un uomo, che rappresenta, dirò così, il pensiero d'un secolo, io mi guarderò bene dal giudicarne da questa e simili scappate. Io procurerò invece di seguire il filo delle idee che il menarono a concludere, che la libertà non si trovi se non sotto i governi all'inglese.

16. Siccome abbiamo veduto, Montesquieu riponeva la libertà nella facoltà di fare quel che le leggi permettono, perché, ei soggiunge, se si potesse fare quel che esse vietano, dovendo da ciò nascere un conflitto di arbitrii, non vi potrebbe essere più libertà. Dal principio, ammesso anche da noi, che la libertà non può stare senza leggi che riconoscano e garantiscano i diritti, dedusse, che la libertà stia tutta quanta nell'esercizio delle facoltà legali. Gli è lo stesso che dire, che viviamo soltanto d'aria, perché non possiamo vivere senz'aria! Montesquieu pertanto non andò al di là della libertà legale e direi pratica: e spesso considerò le leggi più da magistrato, che da legislatore; più da commentatore, che da filosofo. Egli fu abbastanza indipendente per riconoscere alcuni diritti del popolo, come quello di farsi rappresentare, d'ingerirsi della cosa pubblica, di avere dei mezzi costituzionali con che garantire le sue legali prerogative, ed altri: ma non ebbe la forza che gli occorreva per assidersi imparziale tra il popolo e le caste, onde esaminare i titoli coi quali queste pretendevano venire a competenza col popolo, avere un'esistenza da esso lui separata e garantirla con mezzi costituzionali anche superiori a quelli dello stesso popolo. Ritenendo ei pertanto quei diritti irrefragabili certe prerogative del clero, della casta dominante, della nobiltà e del popolo; e vedendo d'altronde, nelle pseudo-teocrazie, dominare arbitro il clero, nelle pseudo-aristocrazie, la nobiltà; nelle monarchie, il principe, dovea necessariamente creder lesa la libertà in tutti questi governi: e lesa altresì dovea crederla nella democrazia, la quale, non che somministrare alle caste mezzi legali, da far valere, suo malgrado, le loro pretensioni, è essenzialmente incompatibile coll'esistenza di qualunque casta. «La democrazia e l'aristocrazia, scrive egli, non sono, di loro natura, stati liberi. La libertà si trova nei soli governi moderati: e non sempre. Ella non vi si trova, se non quando non si abusa del potere. Ma è un fatto costante, che chi è costituito in potere è tentato ad abusarne, e va innanzi, sino a trovare dei limiti. Strano a dirsi! La stessa virtù ha bisogno di limiti! Perché non si possa abusare del potere, è necessario, che le cose sieno talmente disposte, che il potere arresti il potere».

17. Ma, e qual governo è più atto della democrazia a questa disposizione di cose? Ripugna ella forse, *di sua natura*, alla distribuzione dei poteri che osservasi in Inghilterra? O nel volere conferire, sindacare, trasferire

il potere ha da rispettare, come in Inghilterra, le pretese di caste, che se ne arroghino la maggior parte, indipendentemente dalla loro idoneità, e senza rispondere dell'uso che sieno per farne? Non è questo, che intendeva dire Montesquieu. I poteri, nelle democrazie, possono vicendevolmente temperarsi: ma sempre nell'interesse popolare o sociale, e non in quello delle caste: non potendo queste, in una costituzione democratica, avere tanta parte, da essere in grado di tutelare le loro abusive prerogative con un semplice *veto*; checché il popolo o i suoi rappresentanti sieno per deliberare. E che questo, e non altro, fosse il pensiero di Montesquieu, si può deprenderne da ciò che egli scrive, nel farsi a provare la necessità d'una rappresentanza composta di soli nobili. «V'ha in ciascuno Stato, scrive l'autore, delle persone distinte per la nascita, per le ricchezze e per gli onori. Se esse fossero confuse col popolo, e se esse non avessero che una voce al par d'ogni altro, la libertà comune sarebbe la loro schiavitù. Esse non avrebbero alcun interesse a difenderla, perché la maggior parte delle risoluzioni si prenderebbero contro di loro». Se quelle persone, distinte per nascita, onori, ricchezze, si reputassero libere per l'inviolata facoltà di esercitare i loro veri diritti, non avrebbero certo a reputarsi schiavi per la libertà comune, la quale non può stare, se non sono riconosciuti e protetti i veri diritti di ciascuno, e quindi anche i loro. Da essa nulla han da temere gli onori proposti e conferiti al merito, nulla le ricchezze onestamente acquistate e conservate. Temono quelle persone distinte, nella comune libertà, per gli onori proposti o conferiti dal capriccio, temono pel monopolio delle grandi cariche, temono per le ricchezze iniquamente acquistate o conservate. La libertà cui esse intendono è una libertà diversa da quella del popolo: una libertà arbitraria: una libertà che lucra loro il pacifico possesso delle loro abusive facoltà legali. Credersi schiavi, perché viene tolta loro questa libertà, dice a tal proposito Destutt De Tracy, è come se uomini grandemente forzuti si tengano per oppressi, perché impediti dall'adoperare le loro forze a bistrattare i loro simili ed a fargli lavorare violentemente in loro vantaggio.

Partendo da tai principii, in qual governo poteva mai parere illesa a Montesquieu la facoltà di esercitare quelle prerogative, ossia la libertà, com'ei la intendeva? In un governo siffattamente costituito, che il re, il clero, la nobiltà, ed il popolo potessero mantenersi in una specie di *statu quo*: in un governo, in cui, la conservazione e l'esercizio dei poteri usurpati dalle caste non dipendano già dalla ragione sociale, la quale presto o tardi deve pronunziarsi contro di loro, ma dall'arbitrario assenso o dissenso di chi è interessato a conservarli ed esercitarli.

18. Ed ecco a che si riduce quel tanto decantato equilibrio proprio dei governi ibridi, nel quale Montesquieu ripone la libertà, e che Carlo Botta denomina *felice assetto*, per cui, il re, a suo dire, può solamente quel che è utile; e l'aristocrazia e la democrazia, sempre emule e piene di gelosia l'una contro l'altra, non possono unirsi contro la corona, ed in una delle quali la corona stessa troverebbe appoggio, se minacciata dall'altra, corresse pericolo di soccombere... Dal che si vede, ei continua, che il vero fondamento della forza e della stabilità del governo d'Inghilterra e della libertà degli inglesi sta nella gelosia tra la nobiltà ed il popolo... Accomunate questi due corpi, e fate l'egualità politica: e tosto avrete lo squilibrio, lo scompiglio, il dispotismo e la ruina».

Ma un equilibrio, per cui, il diritto e l'usurpazione rimangono ad un livello, agli occhi del popolo, di tutti quanti, o interesse di casta, od abitudine, o pochezza d'intelletto non fan travedere, deve apparire un vero squilibrio. La bilancia dee sempre preponderare pel diritto: e questo è il fine della società civile. Che se un tempo i popoli vagheggiavano l'equilibrio di cui la costituzione inglese offre il tipo, ciò avveniva, perché era tale per ogni dove la preponderanza delle caste, che si credeva far molto, quando si giungeva a rimettere la bilancia in bilico. Quando adunque i costituzionali inglesi vi parlano di equilibrio e di libertà, intendeteli nel loro gergo: intendete sotto quei nomi la difficoltà in cui è il popolo di emanciparsi costituzionalmente dai poteri usurpati dalle caste; intendete i mezzi che esse hanno dalla costituzione di conservarli ed esercitarli, malgrado il voto del popolo. Tacciandoci essi di ambiziosi, perché non ci appaghiamo di tale equilibrio, rassembrano a colui che, vendendo con una bilancia, la quale non dà il debito peso della merce se non ha la tratta, spacciasse per avido il compratore, che non si mostrasse soddisfatto di vederla in bilico.

CAPO IV

SE L'UOMO POSSA ESSERE LIBERO SOTTO QUALUNQUE GOVERNO

19. Funestissima, quanto altra mai, è l'opinione, che il popolo possa essere libero sotto qualunque governo. Quest'opinione, che può parere, dettata da spirito di conciliazione, non è in effetto, che una rivelazione di debolezza, un mezzo avvedutamente immaginato per troncare ogni discussione, per attutire ogni liberale aspirazione, per rendere i popoli liberi, indifferenti alla conservazione dei loro governi. Essa ingenera nel corpo sociale il peggiore dei mali onde possa essere affetto: l'apatia politica: e nuoce a tutti i governi, castali sieno o popolari: ma più a questi, perché richiedono intelligenza, virtù ed operosità, laddove i governi di casta riposano, non tanto sulla violenza dei privilegiati, quanto sulla corruzione e sulla stupidità dei soggetti.

20. Per giudicare se vi abbia qualche forma di governo che, di sua natura, sia incompatibile con tutta la libertà cui abbiamo diritto è necessario in prima sapere in che questa libertà sia riposta, e quali sieno le condizioni essenziali di ciascun governo, quali le accidentali; indi è d'uopo riconoscere, se tra le condizioni, per la cui mancanza un governo perde la sua essenza specifica o è lesa in parte vitale, ve ne sia alcuna, che sia incompatibile col riconoscimento, l'esercizio, o la guarentigia di qualche diritto. Perocché ad escludere un governo dal novero dei governi liberi, non basta lo scorgervi dei fatti o delle leggi, anche organiche, in opposizione colla libertà, ma conviene esaminare, se quei difetti provengano da vizio organico, ed essenzialmente organico dello stesso governo.

21. Or, che ci oppongono i fautori della sentenza che abbiamo preso a combattere? Fatti, considerati relativamente ad una libertà spesso fallace, leggi liberali, tratti di viver libero di alcune monarchie; leggi arbitrarie, tratti di servitù di alcune repubbliche. Ma, a che siffatte obiezioni? Forse noi pretendiamo, che vi sieno governi, i quali *essenzialmente* escludano *ogni* arbitrio od *ogni* libertà? Noi soltanto indaghiamo, se vi sieno governi, che, per la loro essenziale costituzione, non possano riconoscere, in tutta la loro pienezza, i diritti dell'intelligenza, del merito, della conservazione, della proprietà, del progresso; alcuno insomma dei diritti, il cui inviolato esercizio costituisce la libertà. Noi volentieri concediamo, che talora si videro menare una vita più libera i sudditi d'una monarchia, che i cittadini d'una repubblica: siccome eziandio concediamo, che, tranne una pubblicità, che ormai non rattiene persona, ed un reclamare quasi altrettanto vano alla tribuna ed alla stampa, noi abbiamo poco da invidiare a certi stati dispotici, quali almeno ce li dipinge la storia. Ma se pur concedessimo, che i popoli sien vissuti mai sempre più liberamente sotto i governi castali, che sotto i governi popolari, non perciò questi si avrebbero a tenere per meno liberi. Avvegnaché, sebbene la libertà vi possa essere grandemente lesa, e per difetto d'organizzazione e per fatto dei governanti, nondimeno essendo gli stati popolari sempre in grado, senza cambiar d'essenza e divenire castali, di adottare tutti i mezzi che possono conferire ad assicurare ed estendere la libertà dei cittadini, quanto vi si appalesa in opposizione col viver libero dee ritenersi come *accidentale*.

22. Ma la monarchia può sottrarre al caso o ad ambizioni sovvertitrici la collazione del potere sovrano; può subordinarne la durata al fine per cui fu conferito; può invigilarne, sindacarne l'esercizio; prevenirne, punirne l'abuso; può riconoscere l'eguaglianza di *tutti* i cittadini in faccia alla legge; e non annientarsi, e non comunicare a più persone la sovranità, e non trasformarsi da governo monarchico in poliarchico, e non ridurre il principato ad una magistratura repubblicana? O che altro si fa mai nelle monarchie che si

vogliono rendere meno intollerabili, se non minarle, snaturarle, atteggiarle a repubblica?

23. Nel mentre pertanto i governi popolari, elevati alla perfezione che la loro essenza comporta, possono rendere liberissimi i cittadini, non solo fra loro, ma al cospetto altresì dei governanti, il cui potere nulla impedisce che sia temperato come meglio detta il fine della società, la libertà che può conciliarsi coi governi castali, massime se monarchici, è, di necessità, imperfetta, perché, tai governi sono una negazione dell'intelligenza sociale, un'infedazione del potere sovrano, una perenne violazione dei diritti del merito, una consacrazione dell'arbitrio. E questa libertà è altresì precaria, perché dipende dal placito del principe³. Or, come ho più volte osservato, a determinare la condizione libera o servile d'un uomo o d'un popolo, non basta il vederli sciolti od impediti nell'esercizio dei loro diritti. La schiavitù, anziché dall'attentato, risulta dall'arbitrio di attentare, autorizzato o tollerato dalla società. Per lo che, uno schiavo, anche lasciato dal padrone in tutta sua balia, non può ritenersi per libero: così non può ritenersi per libero un popolo, quantunque il principe non usi della sua onnipotenza che a beneficio dei sudditi. Un uomo, un popolo non sono liberi, se non quando i loro diritti, verificati nel modo il men soggetto ad errore, sono garantiti dal potere più intelligente, più benefico e più forte che agli umani consorzi sia dato d'organare. Prendendo per libertà le condiscendenze dell'arbitrio, dovremmo ritenere per liberi i sudditi e gli schiavi meno bistrattati dai loro despoti o dai loro padroni: scambiando col dominio le ingiurie represses dalla legge, dovremmo ritenere per ischiavi i cittadini i più liberi che soggiacciono a quelle ingiurie.

³ Romagnosi, rispondendo a Gibbon, che qualificava di monarchia assoluta il governo imperiale, perché tutta la forza armata dipendeva dagl'Imperatori, non dissente da lui sotto un tal punto di vista: «ma, posto questo criterio, soggiunge egli, si dovrà qualificar anche il governo inglese e qualunque altra monarchia fin qui conosciuta col nome di monarchia assoluta e *più assoluta* della romana. Assoluta *come* la romana, per la dipendenza e per la direzione della forza armata dall'unico monarca regnante. *Più* assoluta poi della romana, perché l'amministrazione giudiziaria, economica, civile, militare e finanziaria viene disimpegnata da delegati del re, ed in nome solo del re...». Ed appresso: «Parlando dell'Inghilterra, voi mi obietterete le carte costituzionali. Ma che cosa è una carta costituzionale senza il potere della forza, e contro il potere della forza? Voi mi citerete le congregazioni parlamentarie. Ma che cosa sono queste congregazioni, senza il potere della forza e contro il potere della forza? Che cosa sono a fronte del re, che le può sciogliere a suo beneplacito? Che cosa sono, quando si vendono apertamente al Gabinetto che paga questa farsa, per far passare gli atti della sua reale potenza? In mano di chi sono le armi, il tesoro, le cariche, le onorificenze?».

CAPO V

SE LA LIBERTÀ CONSISTA NELL'OSSERVANZA DELLE LEGGI

24. Scrisse un celebre antico: «Perché possiamo esser liberi, perciò serviamo alle leggi». E quel detto acquistò l'autorità d'un assioma: né a torto: avvegnaché, senza leggi, che determinino e garantiscano i dritti, la libertà non può stare.

Ma da questa verità, che io credo quasi incontrastabile, nacque per avventura l'errore di quelli, i quali fanno consistere la libertà nella facoltà di fare ciò che le leggi permettono. L'incontro che ebbe questa speciosa definizione presso Montesquieu, D'Ayala ed altri anche più intolleranti fautori dei governi castali, dovrebbe bastarci a diffidarne: mentre gli è appunto un indizio, come una libertà così definita non sia incompatibile cogli abusi da essi propugnati. Infatti, se dobbiamo avere per liberi quelli che possono fare ciò che le leggi permettono, quali avremo per non liberi? Non vi ha popolo in Europa che ormai non abbia sue leggi. Supponetemi pure uno schiavo: o la sua condizione è effetto delle leggi; ed egli dovrà ritenersi per libero nel senso della libertà testé definita: od è effetto di arbitrii che le leggi sono disposte a reprimere; ed ei dovrà ritenersi egualmente per libero, perché un'offesa né autorizzata, né tollerata dalle leggi, non può cambiare l'ingenua condizione di chicchessia.

25. Come poté dunque avvenire, che scrittori di principii disparatissimi adottassero la definizione che abbiamo preso ad esaminare? Ciò avvenne, perché gli uni astraggono la legge da quanto l'arbitrio, la malizia o l'ignoranza dell'uomo può intrudervi, e, per così dire, la divinizzano, rappresentandosela, come un'emanazione perenne della volontà dell'Essere supremo, come un'espressione costante dei veri bisogni sociali; gli altri errano perpetuamente nella bassa sfera delle istituzioni che li circonda, erigono in legge quanto piaccia al principe di comandare, e se ammettono la giustizia tra i requisiti della legge, o la suppongono inseparabile dai comandi del principe, o si arrestano a quella giustizia relativa, fattizia, che altro in somma non è, che la convenienza coi principii spesso immorali della legislazione o della costituzione in vigore.

26. Del resto non è da dissimulare, che una legge qualunque non potendo non limitare in qualche modo l'arbitrio, deve produrre un cotal grado di libertà, che io chiamerò *legale*. E se gli Stati fossero sì organizzati, che le leggi, oltre ad essere garantite nel miglior modo possibile dagli attentati dei governanti e dei governati, dovessero emanare dall'opinione più pura, più libera, più illuminata, più devota agl'interessi del popolo, forse non sarebbe assurdo il riporre la libertà nell'inviolato esercizio delle facoltà legali: perocché le leggi degli Stati siffattamente organizzati, o sarebbero giuste, opportune, onnipotenti, o se talora deludessero l'aspettazione, ciò dovrebbe attribuirsi a quelle emergenze, onde non può andare affatto immune un'istituzione qualunque di esseri imperfetti quali noi siamo. Ma quando veggiamo le leggi così prostitute, che la facoltà di fare ciò che esse permettono altro non sia, che la facoltà di fare ciò che vogliono i principii; e veggiamo cotali assurdi proclamati dai più grandi giureconsulti, commentati servilmente dai loro interpreti, insegnati dogmaticamente nelle scuole, diventati idee abituali del popolo⁴, possiamo noi ritenere le leggi quai termini estremi, insormontabili, della libertà cui siamo in diritto di aspirare? Investigare se siamo liberi non è già investigare, se possiamo esercitare senza ostacolo le facoltà conceduteci dalla legge: gli è investigare se tante ce ne abbia concesse, quante doveva e poteva; se nel limitare la nostra libertà, il faccia per secondare le smodate pretese di alcuni, anziché per serbarne inviolati i dritti.

⁴ È una specie di dogma del diritto romano imperiale l'abbietta massima d'Ulpiano: *Quod Principi placuit legis habet vigorem*.

27. Per giudicare adunque, se un popolo è libero, conviene sollevarsi al di sopra delle sue istituzioni: mentre, se senza leggi, non può darsi vera libertà, la vera schiavitù non può essere eziandio che effetto loro. Ove infatti esse permettano al principe delle facoltà non richieste dal fine della società, rendono il popolo più o meno schiavo; ed ove consentano cotali abusive facoltà a qualche privato, violano la libertà di coloro, sui quali quelle prepotenze legali si possono esercitare. Senza l'autorizzazione o la connivenza delle leggi, non v'ha che fatti, pei quali può solo aver luogo una servitù impropria, una servitù di fatto, un'interruzione temporanea dell'esercizio dei dritti, cui ben altro che nella vera schiavitù, l'autorità continua a riconoscere ed a proteggere. E così la schiavitù, lungi dal doversi assolutamente tenere per un abuso illegale, può dirsi la condizione di quelli, che la legge assoggetta ad un potere abusivo: il quale, secondoché è limitato od illimitato, diminuisce od annienta la libertà. Ma, a che più parole su questo fantasma di libertà? Se ci vengono decimate, sterzate, dimezzate le rendite; se si toglie ai nostri orfani, alle nostre vedove il frutto dei nostri risparmi, con tasse, con inventari, con una spogliatrice e stupida ingerenza; se abbiamo da mantenere ed impinguare una moltitudine sì numerosa di pretesi servitori dello Stato; se ci è vietato l'accesso ai tribunali; se si è fatto un monopolio fin della difesa dei nostri dritti; se non possiamo quasi muoverci, ove non paghiamo a contanti ogni nostro movimento, non è forse in forza di qualche legge, che sofferiamo queste e tante altre vessazioni? E i soprusi, ai quali trascorrono impunemente gli agenti del governo, non sono da imputarsi alle leggi, che o non provvedono, od inefficacemente provvedono alla garanzia dei nostri diritti?

CAPO VI

DIGRESSIONE
SULLE CASTE RELATIVAMENTE ALLA LEGISLAZIONE

28. L'esistenza della società civile suppone una mente che la informi, ne renda armoniose le membra, le subordini al fine cui dee servire. Le leggi non sono che le volizioni o nolizioni della volontà di questa mente. Dovendo elleno esercitare un irrefragabile imperio sulle coscienze, né essendo ciò dato che al diritto, è necessario che sieno buone assolutamente e relativamente; vale a dire, che sieno l'espressione sincera dei bisogni individuali e sociali, giustamente ed opportunamente intesi. Laonde il potere legislativo, considerato in concreto, è un potere secondario, il cui ufficio altro non è, che di ridurre in formole gli umani diritti, promulgarli, assumerne la guarentigia: e quelli che lo esercitano, non sono, per così esprimermi, che i banditori ed i ministri della giustizia.

29. Ma la giustizia non si pronunzia sì chiaramente in tutti i casi del civile consorzio, che coloro, cui è riservato l'interpretarne o il riferirne gli oracoli, non possano, per imbecillità o per malizia, fraintenderli o travisarli: epperò, per una cotale imperfezione delle umane cose, il potere legislativo non può mai organizzarsi in modo, che sia bandito ogni arbitro. Nelle monarchie, l'arbitro è il monarca; nelle poliarchie, la maggioranza. Convien però avere riguardo ad alcune disparità che occorrono tra arbitrio ed arbitrio, perché la massima, da me or ora enunciata, fu allegata più volte a favore del dispotismo. Io vo' concedere, che la maggioranza di un governo democratico, sia non meno assoluta di quella di una poliarchia castale, o del capo d'una monarchia. Ma quando principalmente è da temersi l'arbitrio dei governanti? Quando è maggiore il pericolo, che il *vogliano* e il *possano* ritorcere in proprio vantaggio, con danno comune. Un politico, se non dee supporre tutti gli uomini cattivi, come pretende qualche pessimista, non dee supporli né anche impeccabili. Ei dee ritenerli per quel che sono, vale a dire, per esseri soggetti ad errore ed inchinevoli al male; epperò facili ad anteporre il proprio all'altrui vantaggio.

30. Cotali io reputo indistintamente tutti i governanti. Se non che quelli delle democrazie, perché eletti liberamente dal popolo, si possono ragionevolmente presumere come eletti tra i cittadini più probi, più intelligenti e più disinteressati; tra quelli cioè, che, per errore o per malizia, sieno per essere meno disposti a *volere* leggi ingiuste od inopportune. Inoltre, rimanendo essi popolo, e non differendone alquanto, se non temporalmente e personalmente, e dovendo perciò presto o tardi, sentire in se stessi gli effetti d'una legislazione iniqua e sconsigliata, è altresì da presumere, che almeno per proprio interesse non sieno per *volerla* tale.

31. Né mi si oppongano gli esempi che ci offrono tuttodi le così dette rappresentanze popolari dei governi ibridi, d'onde piovono a furia le più dissennate leggi del mondo, ed al popolo che si lagna d'un aggravio, vien risposto con un aggravio maggiore: avvegnaché siffatte assemblee, nate fra le minacce e i raggiri d'una fazione onnipotente, in tanto sono tollerate, in quanto servono a tenere il popolo a bada, e sono disposte a legittimare tutti gli arbitrii del governo. Che se fossero altre da quel che sogliono essere, verrebbero immantinenti cacciate via con un libello di malservito ed un rabbuffo agli elettori, siccome avvenne alle prime tre Camere degli Stati Sardi. Tra un popolo inerme, discorde vivente a stento di ciò che avanza alle orgie della fazione governativa, abbandonato da tutti gl'indifferenti, da tutti i timidi, da tutti gli ambiziosi, da quanti hanno una posizione sociale da conservare o da acquistare, ed un potere, avente a sue disposizioni le armi, i tesori, le cariche, gli onori, tutti i mezzi di corrompere e

di atterrire, può suppersi una lotta se non ridicola? O varranno a rimettere l'equilibrio alcuni giornalisti indipendenti, alimentati unicamente dall'obolo dei loro lettori, sempre esposti al pericolo d'arbitrarie carcerazioni, e i cui scritti, ad arbitrio eziandio, possono essere trafugati per le poste, sequestrati e confiscati? Posto poi che una rappresentanza veramente popolare potesse nascere e sussistere fra tanto scapestrare di prepotenze e di corruzioni, in primo luogo, nel farsi a secondare i voti del popolo, essa avrebbe a lottare contro le tergiversazioni e i sofismi degli agenti del potere regale, i quali par che abbiano fatto professione di opporsi ad ogni buona proposta, sicché o non venga, o venga quanto più smozzicata e guasta si possa: indi avrebbe a superare l'opposizione di un corpo, che suol essere come una specie di succursale della monarchia in tutte le sue tendenze stazionarie e regressive: infine avrebbe ad ottenere la sanzione del Re. Ma qui non finiscono i guai: perocché, commessa l'esecuzione di quelle riforme sì smozzicate, sì guaste, ad un potere che le avversa, vengono non di rado snaturate d'avvantaggio con circolari, decreti, regolamenti, ed indi sì sconciamente applicate, che il popolo le abborre quanto un tempo le aveva invocate, e dà quasi ragione a chi da principio le aveva impuginate⁵.

32. Le presunzioni adunque, che stanno a favore dei legislatori delle democrazie, non possono in alcun modo valere pei legislatori delle poliarchie miste, e molto meno per quei delle monarchie propriamente dette. Un monarca, che sia di regia stirpe, sia pervenuto al trono senza essere passato per qualche trafila di guai, e che abbia allo stesso tempo una sufficiente conoscenza degli uomini e delle cose, è un portento, che quasi non può arrivarsi neppure coll'immaginazione. Poiché, fin da quando un re in erba schiude gli occhi alla luce, quanti il possono appressare pongono ogni loro studio ond'ei non veggia il mondo se non di profilo. Simili ad una compagnia di magici lanternai, ascondono nelle ombre se, e ciò che li circonda; e non lasciano libero il varco, se non al raggio di falsata luce, che serve a rischiarare i loro pregi. Nel loro linguaggio, nei loro visi, in tutto il loro contegno, nulla che non abbia l'impronta del timore, dell'adulazione e della servitù. Che se un principe intraprende un viaggio pei suoi stati, non crediamo già che egli esca per ciò dal suo mondo fantasmagorico: egli non fa che procurarsi il piacere d'una rappresentazione più svariata, d'una mascherata più numerosa. Quelle famiglie cenciose, affamate, sparute, assiderate, che accoccolate nelle loro annerite e ruinoso casupole, mormorano crucciose il suo nome fra le imprecazioni e i lamenti, quelle terre isterilite dal fiato della sua tirannide, quelle acque erranti a danno degli uomini e delle campagne, tutte quelle fedeli immagini del suo governo desolatore ei non le vede. Vede cacce, e pescagioni, e corse, e baldorie, e turbe vestite a festa, che suonano, cantano, danzano, e in mille guise tripudiano, ed assordano l'aere coi plausi lor suggeriti: valica i fiumi su ponti eretti per lui, viaggia per istrade agevolate pel suo passaggio, alberga nelle più comode abitazioni, ha alla sua mensa quanto le acque e la terra possono somministrare di più appetitoso. Pare che le popolazioni gareggino a fare scordare al loro incomodo ospite, com'ei non siasi dipartito dalle beate regioni del suo Olimpo. Così vivono e muoiono i monarchi. Strapparli a cotal serie di illusioni, è inquietare una bestia feroce nell'impeto dei suoi amori.

33. Intanto, quest'esperienza, questa scienza delle umane cose, della quale i principi sogliono essere così digiuni, si è appunto la sola per cui un legislatore può essere in grado di dare una legislazione opportuna. Ma io dico poco: essa non è meno necessaria al conseguimento della scienza specolativa, nella quale è impossibile ogni notevol progresso, senza una sufficiente cognizione dei fatti generali del mondo fisico, intellettuale e morale, e delle cause dei fenomeni che vi si appalesano: onde non solo far servire al fine della società il bene, ma rivolgere in suo vantaggio i mali che paiono doverla sovvertire o turbare.

34. Quelli che, al par di me, faranno consistere queste due scienze nella sincera investigazione dell'ordine inteso dall'Intelligenza suprema, e dei mezzi più adatti a stabilirlo e conservarlo, riconosceranno altresì meco, che, a riuscire in tali indagini, oltre una mente privilegiata dalla natura, è necessario che chi vi si accinge abbia tale spirito di giustizia e di carità, tale annegazione di sé, tal sentimento dei diritti e

⁵ Benché sia quasi impossibile, che la lingua non dia, a quando a quando, dove il dente duole, i miei lettori avranno presente, che io parlo in astratto, e che quindi non posso occuparmi di certe anomalie. Talora il ministero si mostra più liberale, non solo dei deputati di sua parte, ma di quelli altresì dell'opposizione democratica: e ciò è avvenuto anche fra noi. Ma io parlo di quel che dee succedere secondo l'ordine naturale delle cose. Come poi accada, che l'opposizione democratica dei governi misti soglia essere così falotica e così aliena dalle aspirazioni del popolo, è un assunto, di cui mi occuperò nella mia opera *Della Conservazione degli Stati*.

della dignità dell'umana famiglia, che soffra coi sofferenti, goda coi godenti, che nulla giudichi dovere o potere pretendere o ricusare, che, nel suo caso, non giudichi doversi o potersi pretendere o ricusare dal minimo dei suoi simili. Poiché, qualunque sia il principio cui crediamo dovere ottemperare, è d'uopo che soggiaccia all'arcano sindacato di quel giudice che appelliamo coscienza: e quando essa è pervertita, la giustizia non ha più cui richiamarsi dalla nostra ribellione, più non trova accettazione appo noi, che pei suoi lenocinii o pei suoi terrori.

35. Or tu pensa, o lector mio, se un essere, come i monarchi, assediato, fin dalla culla, da una torma d'uomini e di femmine, che si recano ad onore di essere lo strumento d'ogni sua voglia, di patire in sé le sue stesse contaminazioni, che vanno continuamente in traccia di quanto può fomentarne l'ignavia, l'orgoglio, la libidine, la dissipazione, la gola, i più bassi appetiti, sia per aver mai quell'anima sì meditativa, sì zelante, sì giusta, sì generosa, quelle qualità sì eminenti di cuore, che possono in qualche modo supplire al difetto dell'ingegno e dell'esperienza! Non pochi principi tratteggiarono mirabilmente se stessi e i loro pari, «Io riguardo gli uomini, scriveva Federico II a Voltaire, come una frotta di cervi, destinati a popolare il parco d'un gran signore». Era il re filosofo, che scriveva in tal modo ad uno dei caporioni della filosofia! Io non ricorderò, né l'*Utinam!* di Caligola, né l'*Immo vivente me!* di Nerone, né il *Caeteros contemnite* di Settimio Severo⁶, né tanti altri tratti, che rivelano lo spirito orgoglioso e malefico di queste terrene divinità, perocché, laddove parlano i fatti, è quasi superfluo l'occuparsi di detti e di conghietture. E i fatti ci addimostano i monarchi sì ostinatamente ribelli ad ogni diritto, che il loro potere si può ritenere come una negazione del diritto. Qual è infatti il diritto, che lasciati in propria balia, non disconoscano? Forse il diritto alla perfezione? Essi il disconoscono, negando al popolo la facoltà di costituirsi come meglio detta il fine della società civile, sostituendo alla sovranità nazionale, la patrimoniale; alla coscienza sociale, l'individuale; al popolo, l'individuo. Forse il diritto del merito e dell'idoneità? Essi il disconoscono, arrogandosi come un retaggio ciò che appena si addice ai migliori, istituendo e conservando la nobiltà ereditaria, riservandosi la facoltà di conferire ad arbitrio gli onori e le cariche dello Stato. Forse il diritto della proprietà e del lavoro? Essi il disconoscono, appropriandosi fin la metà delle rendite dello Stato, sotto nome di lista civile⁷, e dissipando il rimanente in un esercito di mercenari d'ogni genere. Forse il diritto alla conservazione? Essi il disconoscono, col pretendersi immuni da ogni sanzione penale, e col riservarsi la facoltà incondizionata di graziare i delinquenti. Ma a che più oltre insistere in questo assunto? Essi non riconoscono alcun diritto che non emani dalla loro volontà⁸. E se vi pare che io esageri, non avete che por mente ai preamboli ed alle conclusioni delle costituzioni che concedono ai loro sudditi. Voi vedrete che essi sogliono spacciarle come un tratto di loro condiscendenza. Intanto, che ci si promette alla perfine in siffate costituzioni? Che siamo, in qualche modo, eguali in faccia alla legge; che siamo imposti in proporzione dei nostri averi; che non siamo arrestati affatto ad arbitrio; che abbiamo qualche ingerenza nel maneggio della cosa pubblica; che possiamo manifestare i nostri pensieri, entro i limiti impostici dalle leggi; che i ministri debbano rispondere dei loro atti... Proseguite: e in queste costituzioni, delle quali i principi, quando sono deboli, si fan tanto belli, ma che sempre malvolentieri sopportano, e che di continuo, or minano colla frode, or attaccano colla violenza, non troverete per avventura una disposizione, la quale non sia, che una restrizione, benché imperfetta,

6 Si sa che Caligola infuriato, un giorno, contro il popolo romano, esclamò: «Volesse il cielo, che avesse una sola testa». Avendo un cotale esclamato, in presenza di Nerone: «Morto me, vada il mondo in fiamme!», l'Imperatore soggiunse: «Anzi, nel mentre vivo io!». Severo, sentendosi morire, disse, tra le altre cose, ai suoi figli Geta e Caracalla: «Vivete in pace tra voi; siate larghi coi soldati; degli altri non vi date pensiero». Colpito dalle abitudini delle monarchie e dei monarchi, il presidente della conferenza anglo-americana Tomaso Jefferson scriveva nel 1787 al colonnello Carrington: «In Europa sotto pretesto di governare, sono state divise le nazioni in due classi: i lupi e le pecore. Io non esagero punto. Egli è lo stato d'Europa»: ed al colonnello Humphreys: «Noi dovremmo tutti assediare, colle nostre preci, il trono di Dio, perché estirpi dalla faccia della terra, tutta la razza di queste tigri, di questi leoni, di queste mammuti in umana sembianza che hanno nome di re. Perisca ogni uomo, che non dirà d'essi: Signore, liberaci da questo flagello!»

7 Così nei ducati di Parma e d'Altenburgo.

8 Nelle così dette costituzioni delle monarchie miste si suol leggere: «La giustizia emana dal re». Questa proposizione, di cui quasi niuno par che abbia da ridire, può essere tacciata d'empietà. I rappezzatori d'ufficio dicono, che deve intendersi nel senso, che la giustizia è amministrata in nome del re, e da giudici da lui nominati. Ma il rappezzo non quadra: mentre nelle stesse costituzioni si suole altresì leggere, che il re nomina a tutte le cariche dello Stato, e che la giustizia è amministrata in suo nome dai giudici, che egli istituisce. In una lettera inserita nella *Historia dei Levantamiento, Guerra y Revolucion de España* di Toreno, Carlo IV di Spagna scriveva al suo figlio Ferdinando: «Tutto deve farsi pel popolo, niente per mezzo del popolo». Ecco gl'istinti dei re nei loro accessi di beneficenza...

dell'arbitrio di attentare, o direttamente od indirettamente, alle persone ed alle proprietà dei soggetti. È il principio anarchico, ex lege, il principio monarchico, che vede in qualunque ritegno un attentato contro la propria esistenza, e che perciò s'impenna e recalcitra contro ogni legge.

36. Per dimostrare, che i difetti intellettuali o morali dei monarchi, poco o nulla possono influire nella legislazione, si dice, che i principi, quand'anche sieno assoluti, non fanno quasi legge, senza il parere dei primi personaggi dello Stato⁹; e si allega l'esempio di principati, ai quali punto non nocque l'essere retti da principi stupidi, pazzi, od alienissimi dalle cure del regno.

37. Però quest'esempio di monarchie fiorenti, sotto re imbecilli o spensierati, come pure sotto feminette o feminacce, sotto ragazzini o ragazzacci, e fin sotto principi morti¹⁰, è una implicita confessione della superfluità della ruota più costosa ed apparentemente più rilevante di tutta la macchina monarchica. Ma i nostri avversarii, nel mentre si sbracciano nel rappresentare il governo regio, come l'unico garante dell'ordine sociale, come il più conforme alla ragione dei tempi, par che poco si curino delle conseguenze che noi possiamo tirare dalle loro premesse. E in ciò fare, sono più inconseguenti di quei sacerdoti, i quali nulla credendo alle divinità dell'Olimpo, ne propugnavano tuttavia il culto; avvegnaché, se le reputavano statue e nient'altro che statue, almeno noi dicevano, laddove i partigiani del governo regio ne ripongono l'eccellenza, appunto nella nullità del capo. È noto l'assiona dei costituzionali. *Il re regna e non governa*, il re, dice Hello, non può né errare, né far male, perché non può far nulla. Perciò dev'essere inviolabile. Per soddisfare alla vanità ed alle pretensioni dei re, scrive Felice Berriat-Saint-Prix, «fu immaginata una finzione, menzognera, come ogni finzione, ma ingegnosa. Si separò la realtà del governo: il re, inviolabile e sacro, fu considerato come estraneo agli atti dei suoi ministri: regnando, ma non governando, ei non può fare né bene né male... In siffatto sistema, dice con ragione Destutt-Tracy, il re non serve, che a riempire un posto funesto alla pubblica tranquillità, e di cui ogni ambizioso vorrebbe insignorirsi, se non fosse già occupato, perché ci è l'abitudine di vederlo esistere. Ma se quest'abitudine non ci fosse, o se si potesse perdere, è evidente, che non si penserebbe a creare un tal posto, perché, malgrado la sua esistenza e la sua perniciosa influenza, si mette assolutamente in disparte, sempreché si tratta di affari: si stabiliscono delle discussioni o delle trattative tra il ministero ed il parlamento: e quando cangia o l'uno o l'altro, tutto cangia, benché il re, vero *fainéant*, in tutto il rigore del termine, vale a dire, fannulla, resti sempre lo stesso»¹¹.

38. Su questo principio, che un re costituzionale debba regnare e non governare, si fondavano i tanti rimproveri che si facevano contro il così detto *governo personale* di Luigi Filippo, il quale veramente mal sapeva acconciarsi a far sempre le parti del primo mangiapane del regno.

39. Si dice, che anche i Re assoluti non fanno quasi legge, senza il parere dei primi personaggi dello Stato. Ma chi sono questi *personaggi*, sulle cui buone intenzioni il popolo abbia tanto a fidare? Possono essere altro, che popolani rinnegati, caporioni delle caste privilegiate, uomini che godono, per eccellenza, dei servidini della legislazione? Volete voi sapere come sieno potute sussistere per tanti secoli la tortura, la servitù della gleba, il diritto di stupro, e simili enormità legislative o consuetudinarie? Badate a chi era immune, ed a chi profittava di quegli abusi. Quando un disordine sociale giova od è indifferente ai nobili, ai chierici, ai cittadini, agli avvocati, a quanti possono influire nella legislazione, non è da maravigliare che duri, ma piuttosto che cessi quando che sia. Che poi quelli, che i re sogliono chiamare ai loro consigli, sieno persone estranee agli interessi del popolo, è un fatto fondato sulla natura delle cose.

40. Ma al di là dei consiglieri ufficiali di questi Giovi da scena, evvi sempre qualcuno da cui ogni principe suol prendere l'imbeccata. E questo suggeritore, questo agente principale, questo *factotum*, sotto Tiberio, è un Sejano; sotto Nerone, è un Tigellino; sotto Giacomo I d'Inghilterra, è un Buckingham;

9 Ad esempio dell'ascendente che hanno i consiglieri della corona sopra un principe testardo, riferirò un fatto della storia ecclesiastica. Una volta certo papa, più per procurarsi dei complici, che per avere dei consigli, interrogò i cardinali su ciò che andava mulinando. I cardinali furono quasi tutti di parere contrario. Tuttavia il papa insisteva. Ed essendogli stato fatto presente, come con lui non avesse convenuto che un cardinale, il papa interruppe bruscamente: «E bene! quell'uno la pensa meglio di tutti voi, ed io non devo numerare i voti, ma pesar le ragioni, ed attenermi al parere più sano».

10 Avvenne più d'una volta, che i cortigiani tennero per più giorni occulta la morte del re, senza che il popolo si avvedesse della gran perdita.

11 Il libro in cui Destutt-Tracy scriveva queste e peggiori cose delle monarchie, fu stampato in Napoli nel 1828. Noto ciò, onde i regi procuratori d'Italia non si lascino vincere intolleranza dai revisori di Francesco Borbone.

sotto Gian Gastone Medici, è un Giuliano Dami; sotto Carlo IV di Spagna, è un Godoy; sotto principi sanguinari, un assassino; sotto principi bacchettoni, un tartufo; sotto principi avidi, un predone; sotto principi dissoluti, un uomo da bordello; sotto un principe qualunque, un uomo simile a lui, un uomo, che ne seconda e ne fomenta quasi sempre tutte le malvage tendenze.

41. Né la cosa si passa molto diversamente nei regni costituzionali, dove se i nobili ed i chierici hanno la facoltà di apporre il *veto* alle leggi, non vi ha quasi abuso favorevole alle loro caste, il quale non assuma un certo carattere di perpetuità. Quando gli Inglesi cesseranno di contribuire da 220 a 230 milioni di decime al loro clero ufficiale? Quando il loro Parlamento sarà spazzato dai Lordi specialmente spirituali. Quando la condizione di popolano cesserà in certi Stati costituzionali dell'Alemagna dal rendere infami le nozze coi nobili; e dall'essere annoverata tra gl'impedimenti dirimenti? Quando sarà posta giù la camera dei *signori*. Quando nei ducati costituzionali del Mecklemburgo sarà tolta ai *signori* la facoltà di bastonare gli abitanti delle loro campagne? Quando quegli che possono essere bastonati potranno stare in faccia ai loro bastonatori¹². Quando ciò avverrà? Quando gli oppressori perderanno i mezzi di corruzione e di terrore di cui ora dispongono; quando non saranno puntellati dal soldatame straniero; quando gli oppressi avranno coscienza dei loro diritti e della loro forza; quando i popoli si considereranno come solidarii. Sperare intanto una buona legislazione da governi interessati ad impedirli, è la più pazza delle lusinghe. E quelli che ci allegano in contrario l'esempio di certe buone leggi vigenti sotto governi castali, o ci appongono pretensioni che noi non abbiamo, o si hanno fatto un concetto assai meschino di ciò che deve intendersi per legislazione: mentre le leggi che noi crediamo quasi impossibili sotto gli accennati governi sono soltanto quelle, che o direttamente od indirettamente, sono in opposizione coll'interesse dei dominanti. Sotto il nome di legislazione poi, noi intendiamo tutti gli atti, coi quali la pubblica podestà può influire nella libertà personale e reale dei cittadini.

42. Considerando la legislazione in tutta la sua ampiezza, è agevole il riconoscere, quanti ostacoli si abbiano a superare nel volere introdurre in una monarchia tutte le leggi che valgono a promuovere o garantire la libertà del cittadino, anche quando l'elemento castale non sussiste che nella famiglia regnante. Altrove ho dimostrato, come l'irresponsabilità od inviolabilità del capo della casta dominante, e il diritto illimitato che egli suole avere di graziare i delinquenti, sieno incompatibili con una perfetta sanzione penale, che è quanto dire, colla possibile garanzia delle persone e delle sostanze dei cittadini. Prescindendo di questi diritti attribuiti sistematicamente a tutti i re, siccome *l'eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge*, che ora suolsi proclamare da tutte le costituzioni dei governi ibridi, è contraria all'indole ed alle tradizioni monarchiche, si cerca di eluderla nella pratica coi mezzi indiretti; tra i quali basterà l'accennare il monopolio d'intentare e sostenere l'accusa riservato ad agenti governativi, l'arbitrio dato a pochi giudici di rovinare gli accusati col carcere preventivo, o di troncargli in segreto ed inappellabilmente il corso del processo, ed infine la facoltà che hanno, massime le Corti d'appello, di infliggere pene disparatissime ai rei d'uno stesso reato¹³.

43. Ma il male sta, non tanto nella legislazione, quanto nei pregiudizi, fomentati dallo spirito del governo, e che sono comuni, ed a quelli che devono por mano alle leggi, ed a quelli che devono subirle. Attesi questi pregiudizii, il processo d'un membro della casta dominante, che abbia insultato, ferito un popolano, ne abbia stuprato la figlia, o gli abbia recato un'offesa qualunque, malgrado la pretesa eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, non ha mai luogo, se il re stesso non incoraggia sottomano le autorità giudiziarie contro il delinquente¹⁴.

44. L'opinione pubblica, sotto siffatti governi, è sì corrotta, che il processo d'un gran personaggio, anziché edificare, scandalizza. L'Inghilterra ha leggi, che gli altri governi costituzionali non hanno osato

12 Poco fa (1864) i signori del Mecklemburgo, interpellati dal Ministero sulla convenienza di abolire il loro preteso diritto, risposero con un rifiuto, allegando, che colla proposta innovazione verrebbe ad essere scalzata la loro autorità.

13 Di questo argomento m'occupai in un mio scritto sul Giury.

14 È più facile serbare l'eguaglianza nell'imporre, che nel punire. Nondimeno, vediamo i costituzionali all'opera. L'articolo 25 dello Statuto dice: «Tutti i regnicoli contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato»; l'art. 20: «Il re può disporre del suo patrimonio privato, senza essere tenuto alle regole delle leggi civili, che limitano la quantità disponibile. Nel rimanente il patrimonio del re è soggetto alle leggi che reggono le altre proprietà». Malgrado questi articoli, l'art. 8 della legge del 14 luglio 1864, stabilisce, che saranno esenti dall'imposta sulla ricchezza mobile *la dotazione della Corona e gli appannaggi dei membri della famiglia reale*. Ometto altri esempi.

ancora imitare. Tuttavia, quando qualche grosso pesce incappa nella rete, non vi ha cavillo, cui non si ricorra per sottrarlo alla legge. Pellegrino Rossi racconta d'un gentiluomo, sottoposto a processo, per avere aizzato i suoi soldati di scorta contro un carradore, che fu lasciato sulla strada, tutto coperto di sangue. La Corte, dopo molte tergiversazioni, condannò il delinquente alla multa di venti lire, ed inzuccherò la sentenza, presso a poco, in questi termini: «La Corte si conduce sempre senza passione, e senza accezione di persone, qualunque sia il grado del querelante e dell'accusato. Essa avrebbe visto con piacere, in un caso come questo, che le parti avessero comunque transatto: mentre, qualunque multa s'infligga all'imputato, né un obolo solo sarà per entrare nelle tasche del querelante, ma tutto andrà a beneficio della corona. Gli è sempre penoso il pronunziare una condanna: ma qualunque sia per essere quella che è per essere pronunziata, la Corte si fa premura di dichiarare, che la pena non intaccherà per nulla la posizione sociale dell'imputato, e come gentiluomo, e come uno degli ufficiali più distinti, che sono al servizio di Sua Maestà». Così nella *libera* Inghilterra; contro un delitto di sangue; da giudici, che ciascun anno condannano speditissimamente alla forca oltre a 200 per abigeati spesso di picciol momento, e quasi altrettanti, per furti domestici, non maggiori di cinquanta franchi! Le abbiette sdolcinature, che abbiamo riportato, ributtano: pure i giudici inglesi non hanno altro particolar torto, che di dire schiettamente, quel che i giudici di tutti i governi castali sogliono sentire ed operare.

45. In quanto alla libertà reale, ossia alla facoltà di disporre liberamente delle proprie cose, le liste civili, gli appannaggi, le doti, i dovarii, gli eserciti permanenti, la centralizzazione, gli impieghi per impiegare, la lautezza degli stipendii, tutte le vanità, tutte le profusioni, tutti i mezzi di governo, proprii delle monarchie, devono necessitare quel sistema d'imposte, per le quali, il popolo, nel rifornire le sempre esauste finanze, par condannato al supplizio delle Danaidi, affaccendantisi di continuo ad empire d'acqua il fatal vaglio. Che tali sieno, anzi debbano essere almeno i governi costituzionali, nol dissimulano neppure i loro più sfegatati partigiani. Quando un deputato dell'opposizione enunciò nella nostra Camera, che un governo libero dev'essere a buon mercato, non pochi della torma governativa risero dell'asserzione, e taluno sorse pure a confutarla. E la sentenza era veramente erronea, se per governi liberi s'intendono quelli che dei governi liberi non hanno che lo schiamazzo. Ora, un governo prodigo, è essenzialmente tirannico; perché le prodigalità non si possono sostenere senza intaccare l'altrui; né sempre è dato d'intaccare l'altrui, senza ricorrere alla violenza. Egli avviene dei governi, quel che avviene degli individui che vogliono vivere alle altrui spalle; che cominciano colle frodi e coi furti, e finiscono colle rapine e cogli assassini.

46. Quando dico, che non è nello spirito delle monarchie una legislazione equa, imparziale, parca delle sostanze dei sudditi, sollecita della loro incolumità, s'intende, che il re, in cui s'incarna per così esprimersi lo stesso spirito, debba essere opposto ad una legislazione che abbia gli accennati caratteri: avvegnaché, contrariare lo spirito d'un governo, è minarne l'esistenza; e per un re, minare l'esistenza della monarchia, è lo stesso che minare la propria esistenza politica. I re che regnano e non governano, i re automati, i re burattini, e costantemente burattini, sono finzioni immaginate dai furbi per sottrarre i loro idoli ad ogni responsabilità. Spingete anche un cretino verso un precipizio: l'istinto della propria conservazione il muoverà ad aggrapparsi a quanto il può rattenere nel suo pendio; e se gli sarà dato d'aggrapparsi ad un ramo di quercia, non si aggrapperà certo ad una macchia di rovo. Del pari, un principe, veggendosi condannato dalla sua insufficienza a sottoscrivere macchinalmente la maggior parte dei provvedimenti che emanano in suo nome, concentrerà tutta la sua attenzione nel riconoscere ciò che può nuocere o giovare al suo potere. Egli, per esempio, non saprà di arte militare, abborrirà, se vuolsi, dalla milizia, riconoscerà i danni che le truppe stanziali apportano alle pubbliche e private fortune, alla popolazione, alla morale; ma, non ché secondare, prenderà forse in uggia chi si farà a parlargli della convenienza di sciogliere l'esercito; perché riguarnerà l'esercito, come il miglior pegno di sua conservazione. Lo stesso movente gl'inspirerà una specie d'orrore contro tutto ciò che può frenare il suo potere: e se l'ambizione od il timore gli strapperanno una costituzione, procurerà di concepirla in modo vago, e di lasciarvi qua e là degli addentellati, pei quali, cessata l'effervescenza, si possa venire senza grandi scosse, ad una ristaurazione almeno parziale. Se le antiche caste saranno tuttavia influenti, procurerà, salva l'integrità del suo potere, ed a seconda della loro influenza, che una parte almeno dei loro privilegi sia garantita

dalla costituzione. Se però le sue naturali alleate avranno perduto ogni prestigio, procurerà d'interessare alla sua conservazione, cogli onori, col numero e colla lautezza degli stipendii, colla prospettiva di subiti e mostruosi guadagni, e fino coi debiti. Quali leggi possano nascere dal concorso d'uomini, i quali non che sentire i dolori del popolo, ne fanno osceno mercato, è facile a ciascuno l'arguirlo. Da noi, per esempio, prevalgono i capitalisti: e le nostre leggi si risentono pur troppo di questa prevalenza. L'imposta sulla ricchezza mobile non venne, che sedici anni dopo la proclamazione dello Statuto, e venne colla condizione, che «in niun caso l'imposta assegnata ad un contribuente possa essere superiore ad un decimo del reddito proveniente da ricchezza mobile, che si è voluto imporre». Si ebbero gli stessi riguardi pei redditi agrarii? Essi sono imposti nel proprietario, imposti dallo Stato, imposti dai Consigli provinciali, imposti dai Consigli comunali, imposti dalle Prefetture, imposti in chi li prende in affitto, imposti nei fittaiuoli di seconda mano, imposti nello smercio, imposti nel bestiame che ne è alimentato, imposti senza alcun limite; sicché vi ha proprietà, che non producono quanto se ne paga di contributo.

47. Si dirà, che, omesse le parzialità che possono nascere dalle eventuali prevalenze che abbiamo notato, i legislatori, i ministri, i consiglieri di stato, il re stesso, tutti quelli insomma che possono influire nella legislazione, tutti pagano i loro contributi, e sono per ciò interessati ad aggravare, quanto men si possa, i contribuenti. Ma le prevalenze, che io ho rilevato, sono esse eventuali? Inoltre, che è pei mestatori d'un principato il pagare qualche centinaio, qualche migliaio di franchi a titolo di contributo, quando, ad altro titolo, possono riaversi ad usura; quando possono saziare le loro ambizioni; quando possono procurare un collocamento ai loro parenti ed aderenti?

48. A chi poi mi opponesse, che questi inconvenienti sono comuni a tutti i governi, risponderei, che nei governi puramente elettivi, tutto, mercé le elezioni, può cambiare di faccia, laddove nelle monarchie le più limitate, resta sempre il principe colle sue affezioni personali, coi suoi pregiudizii, colla sua camera vitalizia od ereditaria, col suo diritto di sciogliere la rappresentanza nazionale, con tutti i suoi mezzi di corrompere e di soverchiare. Né resta solamente il principe, ma si può dire, che le elezioni non sogliano influire radicalmente neppure nella scelta dei ministri. Voi infatti vedrete i ministeri dei principati costituzionali sempre occupati dai membri di due o tre consorterie: consorterie composte d'uomini, che, o non mai furono col popolo, o che non diventarono *possibili*, che dal giorno che ne rinnegarono la causa.

49. A chi infine persistesse nello spacciarmi i principi costituzionali quai burattini del parlamento, io dimanderei d'onde provenga l'aspetto così diverso che ci presentano la Francia sotto Carlo X e Luigi Filippo, e l'Inghilterra sotto Maria ed Elisabetta, sotto gli Stuardi e i d'Orange. Non che pertanto essere i principi costituzionali quasi altrettanti ventaruole che si muovano a seconda dell'aura che spira dai parlamenti, sono invece i parlamenti che sogliano secondare tutti gli arbitrii dei principi. Non ci ha forse parlamento che sia tanto indipendente quanto il parlamento inglese. Tuttavia, sotto Enrico VIII, si giunse a bandire la pena di morte contro le spose del re, che da lui non fossero trovate vergini! Luigi Buonaparte non aveva i poteri d'un re: ma ne aveva. Ciò bastò perché la repubblica venisse prima prostituita, e poi annegata nel sangue.

CAPO VII

DELL'EGUAGLIANZA E DELL'INEGUAGLIANZA FRA GLI UOMINI

50. Tutti gli uomini, fatta astrazione dalla società civile, nascono eguali: e tutti nascono ineguali: eguali, per ciò che hanno d'identico, come esseri della stessa specie; ineguali, per ciò che hanno di proprio come individui.

51. Si è per queste eguaglianze ed ineguaglianze che io chiamerò *naturali*, che la Provvidenza intese introdurre fra noi quell'armonia che stabilì fra le membra del nostro corpo. Su di che, così scriveva San Paolo ai Corinti: «Il corpo non è un solo membro, ma molti... Se il corpo fosse tutto occhio: dove l'udito? Se tutto udito: dove l'odorato?... Le membra sono molte: uno il corpo. E non può dire l'occhio alla mano: Non ho bisogno dell'opera tua: o similmente il capo, ai piedi: Non siete necessari per me... E se un membro patisce, patiscono insieme tutte le membra: e se un membro gode, godono insieme tutte le membra». Questa similitudine, con cui l'Apostolo alludeva alle eguaglianze ed ineguaglianze dei membri della società cristiana, si affa ai membri di qualunque altra società. Il Creatore, coll'impartire inegualmente i suoi doni, col variare le nostre attitudini, col fare che niuno basti a se stesso, volle renderci vicendevolmente necessari, stringerci in una mutua dipendenza, disporci ad un costante commercio d'uffizi. Ci formò poi a sua somiglianza, ci diè lo stesso principio, ci ordinò allo stesso fine, onde non presumiamo di volgere a dominare i nostri simili i doni che ei ci largisce per proteggerli ed aiutarli.

52. Siccome però spesso avviene, che la maggiore attitudine, onde sono dotati certi organi del nostro corpo, serva appunto a turbarne l'economia, così avviene, che chi prevale d'intelletto o di forza, ne abusi ad ingannare o violentare i suoi simili. Quindi la necessità di un potere, che operi nella società quel che la ragione opera in ciascuno di noi. A che pertanto deve servire un siffatto potere? A nient'altro, che a conservare l'armonia tra le membra del corpo sociale: il che non può effettuare, se non facendosi ministro dell'ordine prescritto dalla natura. Or, e l'eguaglianza degli uomini in quanto alla specie, e la loro ineguaglianza in quanto alle qualità individuanti, sono fatti dell'ordine naturale, fatti alle cui condizioni il potere sovrano non può mancare, senza che manchi al suo fine. Poiché ribellandosi alla legge dettata dall'eguaglianza specifica degli uomini, gli pareggia ad un aggregato di esseri di diversa specie, da usufruttuarsi da chi meglio sappia aggirarli od atterrirli: e ribellandosi all'incontro alla legge dettata dalle loro ineguaglianze individuali, disconosce i mezzi più valevoli al fine, ordina gli organi del corpo sociale a funzioni cui la natura non gli ha ordinati, e, in cotal modo, ne perturba tutta l'economia.

Il potere sovrano adunque deve intervenire, non per alterare l'eguaglianze o l'ineguaglianze naturali, ma per riconoscerle, secondarle, comporle, serbarle nelle rispettive ragioni. Allo stesso tempo che deve procurare ai cittadini la libertà di manifestare e di svolgere le loro attitudini, deve mantenere inviolati i diritti della naturale eguaglianza. A nulla può arbitrarsi la ragione sociale circa gli organi della società, come a nulla può arbitrarsi la ragione individuale circa gli organi dell'individuo. Forseché noi possiamo camminar colle mani egualmente che coi piedi, o strisciare per terra a guisa di rettili, o annasare colla bocca, o mangiar colle mani, o servirci, in una parola, delle membra, contro la loro naturale destinazione?

53. E qui è da avere presente, che l'identità della specie, ossia l'eguaglianza naturale, pone, per se stessa, gli uomini tutti in uno stato di eguaglianza davanti alla legge: laddove le ineguaglianze che essi hanno sortito dalla natura, perché gli diversifichi nella società, è d'uopo che si manifestino e sieno riconosciute dal potere sociale. E quindi, finché ciò non ha luogo, la legge non deve vedere nei cittadini, che esseri della stessa specie, insigniti delle stesse prerogative. Donde consegue la necessità di assegnar loro una sfera graduale di azione in

cui possano indistintamente appalesare e svolgere le loro individuali idoneità, affinché la società non proceda a caso nell'estimazione dei cittadini, e si esponga al pericolo di ledere i loro diritti. Avvegnaché essa li lede, sia che trascuri le attitudini che si sono manifestate, sia che impedisca alcuno dal manifestarle: e quindi li ledono di loro natura i governi castali, i quali, o riservano alle caste privilegiate le più importanti cariche dello Stato; ovvero nel mentre pongono ogni studio nel tenere il popolo in una perpetua infanzia, si lusingano di giustificare il loro monopolio, coll'apporre ai popolani quell'inettezza cui essi stessi li condannano.

54. Dall'armonioso collegamento delle eguaglianze ed ineguaglianze naturali, dall'integrità dei loro rispettivi attributi nasce pertanto quell'eguaglianza tanto da noi invocata, e che io non saprei meglio denominare, che *eguaglianza sociale*: poiché la parità appunto che i soci si propongono, non è già assoluta, ma esclude solamente quelle disparità, per le quali è lesa la proporzione tra quel che ciascun socio conferisce alla società, e quel che ne ritrae.

55. Può dirsi adunque, che l'eguaglianza, che devono produrre le società civili consiste nella libertà garantita indistintamente a tutti di manifestare i loro valori sociali, e nell'equa e costante proporzione tra i valori che ciascuno manifesta, e l'estimazione che la legge è disposta a farne. È inutile il soggiungere, che una siffatta eguaglianza non può effettuarsi compiutamente sotto quei governi, la cui essenza ripugna al pieno svolgimento della libertà: dacché, ogni attentato inferito alla medesima è inseparabile dalla lesione di un qualche diritto ingenito od acquistato, e quindi di quella proporzione, senza la quale, non dassi vera eguaglianza.

56. Che è pertanto quell'*eguaglianza dei cittadini davanti alla legge*, proclamata ormai da tutte le costituzioni delle poliarchie miste, di quei governi cioè, dove il popolo è ammesso al potere, insieme con qualche casta? È dessa per avventura quell'eguaglianza che noi diciamo *sociale*, quell'eguaglianza che deve essere partorita dalle vere società civili? Non già. Essa è incompatibile con tutte le distinzioni che non hanno per base un positivo o negativo valore sociale: e quindi è incompatibile col diritto ingenito, assoluto d'una casta ad onori, a cariche, ad emolumenti, a prerogative insomma, che richiedono in quelli che hanno da esserne investiti, meriti ed attitudini, cui, stante l'identità della specie, non può mai bastare a far presumere il solo caso della nascita. Or tali costituzioni, allo stesso tempo che ampollosamente dichiarano tutti i cittadini come eguali davanti alla legge, non solo infeudano la sovranità alla casta dominante, ma garantiscono la conservazione della nobiltà ereditaria, d'una casta cioè, la quale, pel solo caso della nascita, o partecipa alla sovranità, o gode di privilegi e di onori, cui i popolani, malgrado i più segnalati servigi, non hanno diritto a pretendere.

57. Che è pertanto, io ripeto, l'eguaglianza che procurano le poliarchie miste? Se dessa non è la vera, che altro mai può essere, fuorché un'eguaglianza mentita? A dispetto delle massime che or predominano, io il ridirò: l'eguaglianza che procurano siffatte costituzioni è un'eguaglianza mentita, un'eguaglianza fondata su false basi, un'eguaglianza di cui, fino a certo punto, possono vantarsi i sudditi, delle più assolute monarchie o poliarchie castali. Poiché, o si assume per principio, che le gradazioni che si possono introdurre nella società, senza ledere la vera eguaglianza, sieno soltanto quelle, che procedono dalle graduate qualità aventi un valore sociale, che, supposta la libertà del concorso manifestano i cittadini, ed allora niuna casta può godere onori, poteri, emolumenti, distinzioni, senza ledere la stessa eguaglianza: o si parte dal principio, che i cittadini non lascino di essere eguali, tuttoché le leggi favoriscano una qualche casta, indipendentemente da ogni suo fatto, ed allora i sudditi delle poliarchie miste possono invero reputarsi eguali, ma in forza d'un principio, per cui, siccome ho accennato poc'anzi, possono dirsi eguali anche i sudditi delle più dispotiche monarchie o poliarchie castali. Quest'asserzione parrà forse strana: ma io dimando: Perché i sudditi d'una monarchia, dove il clero, la nobiltà, la cittadinanza hanno dei privilegi, non si ritengono per eguali dinanzi alla legge? Forse pei privilegi che i chierici, i nobili, i cittadini conseguono in vista delle loro attitudini e dei loro servigi? o non piuttosto pei privilegi arbitrariamente pretesi, arbitrariamente conferiti? Or, finché le distinzioni arbitrarie saranno diminuite non tolte, l'eguaglianza sarà meno violata, non inviolata: i cittadini saranno eguali, per esempio, davanti alle leggi civili, non davanti alle leggi politiche: saranno eguali in parte, non in tutto: saranno meno ineguali, non eguali: poiché a rendergli eguali è necessario che la società riconosca tutti i dogmi dell'eguaglianza sociale; a renderli poi ineguali, basta che anche un solo ne disconosca.

CAPO VIII

ORIGINE E FINE DELLA NOBILTÀ EREDITARIA
E DI QUAI GOVERNI SIA PROPRIA

58. Dacché fuvvi chi, stimolato dal piacere o dal dolore, adoperossi a domare la natura materiale e sforzolla a prestargli il tributo impostole dal Creatore, fuvvi eziandio chi mal comportando, la vita d'espiazione cui fu dannata l'umana famiglia, preferì le subite e speciose fortune dell'usurpazione agli umili e stentati successi della fatica. Due partiti fra loro inconciliabili sorsero fin d'allora, dei quali l'uno recavasi a ventura il preservarsi dall'oppressione; l'altro, il non potere opprimere; l'uno riponeva la libertà nella conservazione del proprio, l'altro nell'invasione dell'altrui. Il ladro, che con mal piglio, vi chiede la borsa, e per tutta ragione vi brandisce il pugnale davanti agli occhi, manifesta con una schietta malvagità a quale dei due partiti appartenga. Ma se infinito è il numero di quelli, che, sfrenati nei loro desiderii, o restii alla fatica, vagheggiano l'altrui, pochi furono sempre quelli, che isolandosi dalla società, si schierassero sfrontatamente sotto le insegne del delitto, e bravassero in una la forza privata e la pubblica. Che anzi i più avveduti nulla trovarono così acconcio ai proprii disegni, quanto l'unirsi a quelle stesse associazioni onde l'umanità tentava dappertutto schermirsi dagli attentati dei malfattori. Avvegnaché, richiedendo esse una direzione comune, un deposito di mezzi, una forza prevalente a disposizione dei direttori, ben videro, che recandosi in mano un tal deposito e sottraendone l'uso e la collazione all'ispezione dei depositanti, si avrebbero procacciato possanza tale, da essere in grado di soddisfare alle loro ambizioni, non solo impunemente, ma colle autorevoli sembianze della giustizia. Ed essendo nella natura delle cose, che chi poco scrupoleggia sull'onestà del fine, poco eziandio scrupoleggi su quella dei mezzi, non è da stupire, che sieno sorti per ogni dove quei tanti governi alla Nemrod, quei tanti governi, la cui perfezione, altro spesso non è, che una transazione dell'usurpazione coll'usurpazione, od, al più al più, una qualche condiscendenza col diritto.

59. Or quei governi, per la cui essenza, il fine della società civile deve essere subordinato al potere dei governanti, non possono avere lo stesso principio vivificante, lo stesso movente di quei governi, per la cui essenza, il potere dei governanti deve essere subordinato al fine della società civile: epperò non possono battere la stessa via i fondatori degli uni e degli altri. I fondatori infatti d'un governo libero, per procurarsi la forza sufficiente a superare la comune ripugnanza a sopportare i pesi dello Stato e la non men comune tendenza ad appropriarsene i compensi, ad impedire che alcuno tragga dalla società più di quel che vi conferisce, a contenere infine le tante pretensioni della malizia o dell'ignoranza, debbono rendere il popolo conscio dei suoi diritti, onde, nel farsene propugnatori, non manchino della sua cooperazione. Un fare misterioso, proficuo a tutt'altri, è ad essi nocivo, perché li rende sospetti: e un popolo, educato a libertà, allora soltanto coopera con tutta efficacia ai suoi governanti, ché vede in essi i mezzi più atti di conseguire il fine delle vere società civili.

60. Ma i fondatori degli altri governi possono riconoscere, proclamare i diritti del popolo, ispirargli entusiasmo per la libertà, chiamarlo a testimone della loro condotta, e non temere, che veggendoli intendere più al privato, che al pubblico vantaggio, sia per ricusare ben presto la sua cooperazione? Per afforzarsi nel potere, è necessario, che essi solletichino un interesse alieno dal sociale, un interesse privato, un interesse cercato, non nel servire la società, ma quelli che ne hanno il monopolio. Quando pertanto un ambizioso perviene a distruggere le istituzioni di un popolo libero, se pur quelli che lo aiutarono alla

mala opera, non gli contendono il potere ed il forzano a gittar le basi d'una poliarchia castale, divengono i favoriti, i privilegiati, i nobili insomma del nuovo governo. Essi debbono essere distinti dagli altri, non per prerogative confortate da giusti titoli, perocché una siffatta distinzione, non essendo esclusivamente propria nel nuovo stato di cose, non gli interesserebbe e conservarlo, ma per prerogative che sieno per andar perdute col ripristinarsi del governo libero. Or niente più ripugnando all'eguaglianza partorita dalla libertà quanto le distinzioni dipendenti dal solo caso della nascita, e d'altronde niente ambendo di più l'uomo quanto di assicurare uno stato distinto alla sua posterità, l'usurpatore, che naturalmente vorrà tramandare il principato ai suoi posterì, per interessare i più potenti nei suoi disegni e radicare in essi un odio ingenito contro i governi liberi, non avrà da far altro, che lusingare nei medesimi quell'ambizione di stirpe, porre a base dell'esaltamento delle loro famiglie l'esaltamento della propria, e vincolarle insieme con una specie di parentela politica.

Spero che questi cenni sieno bastanti ad indicarvi l'origine ed il fine della Nobiltà ereditaria e delle altre caste dominanti o privilegiate. Che se richiamerete al pensiero i tratti storici che si riferiscono ai tempi nei quali i popoli ebbero a lottare contro la tirannide per conservare, estendere o riacquistare le loro libertà, agevolmente vi persuaderete, che esse, o radamente, o mai, hanno mancato al fine della loro istituzione.

61. V'ha pertanto governi essenzialmente incompatibili coll'esistenza legale della Nobiltà ereditaria; e sono i popolari. Negli altri, o domina sovrana, o è a parte della sovranità, o è meramente privilegiata. Io non parlerò delle pure poliarchie castali, perché le credo oramai impossibili: parlerò solo di quei governi che la civiltà dei tempi ha fatto più o meno dimettere della loro barbarie. «La Nobiltà, scrive saviamente Montesquieu, entra in certa guisa nell'essenza della Monarchia, la cui massima fondamentale è: *Non monarca, non nobiltà; non nobiltà, non monarca*. Abolite, ei prosegue, le prerogative dei Signori, del Clero, delle Nobiltà e delle Città; voi avrete bentosto uno Stato, o popolare, o dispotico». Quando dicesi, che la Nobiltà ereditaria è in qualche modo essenziale alla monarchia, ha da intendersi che è naturale conseguenza della sua organizzazione, che è secondo il suo spirito, che è atta a fare apparire meno assurdo il modo onde vi si tramanda la sovranità, ad operare nei cittadini scissure a lei vantaggiose, a renderli con vane gare indifferenti od ostili ai governi liberi; che è uno dei suoi principali espedienti, che è insomma alla sua vita politica quel che sono alla nostra vita animale i cibi che noi denominiamo di prima necessità. E qui giova ricordare quanto ho detto poc'anzi sull'origine e sul fine della nobiltà ereditaria, poiché la monarchia è appunto tra quei governi, in cui l'interesse sociale, dovendo spesso posporre all'interesse individuale o familiare dei governanti, questi non possono avere la cooperazione di chi intende a libertà, e sono costretti a condursi come una fazione. Scopo infatti della società civile è che niuno si arroghi od onori, o poteri, od emolumenti, se non per titoli riconosciuti validi dalla stessa società. Ma i fondatori della monarchia che fanno? Invece di opporsi virilmente alle ambizioni che minacciano ad ora ad ora d'invadere il deposito della società, sono i primi a porvi mano: e per far fronte allo spirito pubblico, sempre facile ad insorgere contro di loro, piaggiano lo spirito d'individuo e di razza, ed interessano nelle loro usurpazioni quanti per fisici o morali poteri hanno qualche ascendente sul popolo. Dove non vi ha caste, ne creano; dove un governo libero le ha abbattute, le rialzano. I loro favori sono in ragione della forza dei loro favoriti. Quando il Clero e la Nobiltà erano i soli che potessero competere colla Corona, i re abbandonarono i popoli alla loro discrezione: e l'umanità fu condotta a quella miserabile condizione, cui, confortati dalla concorde testimonianza degli storici, peniamo a dar fede. Quando venne in potenza la Cittadinanza, ed essa fu ammessa allo spoglio dei più deboli. E quando il popolo poté pareggiare le Caste, i re si accostarono ad esso, non tanto per rivendicare i suoi diritti, quanto per ampliare le prerogative della Corona, pronti a rappattumarsi colle Caste, sempreché si accingesse a rivendicarli egli stesso. Questa cooperazione antisociale è sì necessaria alla monarchia, che dove il clero ha perduto i suoi privilegi e la nobiltà non ritiene che vani titoli, si centralizza un tutto; e mercé la miriade d'impiegati che richiede la centralizzazione, si procura di interessare alla conservazione del governo *tutte le intelligenze venali che conta il paese*, e di supplire in tal modo all'indifferenza degli antichi privilegiati. Ma l'insistere sulla proposta questione è quasi superfluo, perché tanto i repubblicani, quanto i realisti convengono, che la Nobiltà sia necessaria alla Monarchia, colla differenza, che gli uni ne la lodano, gli altri ne la incolpano.

62. Ho detto che i governi popolari sono *essenzialmente* incompatibili coll'esistenza legale della Nobiltà

ereditaria, perché la nascita non può essere oggetto di special favore, dove la legge ritiene per eguali tutti i cittadini, e quei soltanto rimunerata od eleva al potere, che han meritato della società. Nella repubblica fiorentina, i Nobili erano anzi ritenuti come una casta inferiore. Allorquando nel 1343, alcuni suoi alleati intercederono perché fossero ammesse nel popolo alcune schiatte di grandi *meno possenti e non malefici*, come dice Giovanni Villani, la repubblica nel discendere alla dimanda, sottopose gli ammessi ad una specie di noviziato, e volle, «che i detti grandi e Nobili recati a beneficio di essere popolani non potessero essere né dei priori, né dei dodici, né gonfalonieri di compagnie, né capitani di leghe del contado, infra cinque anni; e se alcuno dei detti, infra dieci anni, appensatamente facesse omicidio, o tagliasse membro, o desse fedita enorme ad alcuno popolano, dichiarandosi per consiglio del popolo, dovesse essere a perpetuo rimaso dei grandi». Questi provvedimenti che possono parere alieni dall'eguaglianza cittadina, erano consigliati dal carattere rapace e sanguinario d'una fazione, quasi sempre in istato di guerra contro la società. I Nobili di quei tempi erano come i principi dei nostri giorni, i quali dacché cessano di soprastare alla legge, uopo è che sieno posti fuori dalla legge. I costituzionali sono più ipocriti, non più tolleranti degli altri.

63. Quantunque però i governi popolari sieno essenzialmente incompatibili coll'esistenza legale della Nobiltà ereditaria, ciò non fa che nelle democrazie succedute ai governi castali si dilegui immantinentemente ogni vestigio del passato. Rimangono le famiglie nobili, e con esse, le loro pretensioni, fiancheggiate dalle ricchezze, dal nome, dall'abitudine, dalla stupida venerazione del volgo. Ma la nobiltà, prescritta dalla legge, presa di mira dall'opinione, più non può riscuotere un culto pubblico: e i superstiziosi od ipocriti, che, piucché a lei, si serbano devoti alla sua fortuna, disertan pur essi, se questa le volge le spalle. Essa non tarda a diventare nelle democrazie quel che divennero in Grecia ed in Italia le fallite divinità dell'Olimpo. Non rappresentando i Nobili un potere legale, perdono i vantaggi materiali che ne dipendono, e quell'aureola di gloria, onde una legge, anche capricciosa, circonda sempremai i suoi favoriti. Che vedeste avvenire fra voi dei figli d'un uomo, che prevalse nelle lettere o nelle arti, quando la legge non diè loro un'estimazione fattizia? Una favorevole presunzione gli accompagna alcun po'; ma se infine la smentiscono, altro non resta loro, che l'onta di avere degenerato dagli esempi paterni. Io non potrei darvi una più fedele immagine della sorte, che nei governi popolari, sovrasta ai nobili, che riposano inerti sulle glorie dei loro antenati.

CAPO IX

ESAME DELLE DOTTRINE D'ALCUNI SCRITTORI

64. Per gli uomini accecati da spirito di parte, inutile è il discutere; siccome inutile è il predicare ai sordi; e non vi ha sordo peggiore di chi non vuole ascoltare. Essi possono essere contenuti colla forza; convertiti non mai. Per gli uomini intelligenti però e di buona fede, basta il destare la loro attenzione, perché rinneghino gli errori che seguono più per abitudine che per elezione. Ma v'ha non pochi, i quali, mal sapendo strigarsi dai sofismi dei nostri avversari, tentennano di continuo tra l'errore e la verità. Gli è perciò che io seguo il metodo di prendere a quando a quando in esame le dottrine che si oppongono a quelle da me propugnate.

65. Fra gli scritti dell'eminente pubblicista Geremia Bentham pubblicati da Stefano Dumont, havvi un opuscolo, che può dirsi una collezione di sofismi contro le verità le più evidenti. Un articolo della *Dichiarazione dei diritti e dei doveri dell'uomo e del cittadino*, fatta, nel 1795, dalla Convenzione nazionale francese, dice: «L'eguaglianza consiste in ciò, che la legge è eguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca. L'eguaglianza non ammette, né distinzioni di nascita, né successione ereditaria del potere». A proposito di tal formola, ecco ciò che scrive il Bentham: «L'eguaglianza non si arresta ai limiti postile dai nostri legislatori. Essa si estende a tutto. Essa esige l'appianamento universale, il livellamento delle condizioni. Finché si lascia sussistere la distinzione delle fortune, che è quella che più umilia la moltitudine, è assurdo parlare d'eguaglianza. Non più distinzioni di nascita! Come ciò? Tutti gli uomini nascono in Francia dallo stesso padre e dalla stessa madre? L'onnipotenza democratica impedisce ella i Montmorency di discendere da una sequela di antenati noti ed illustrati dall'origine della monarchia francese?».

Qui il Bentham, non dissimile dalla maggior parte dei nostri avversari, finge di fraintendere, esagera le altrui dottrine, per renderle odiose ed assurde. L'eguaglianza, per chi non vaneggia, o, con insigne malafede, non ama supporre che vaneggi chi parla evidentemente da senno, è un diritto: e questo diritto risponde al dovere che ha il potere sociale di stimare i cittadini a seconda dei loro meriti o demeriti individuali. Tutti gli uomini, né in Francia, né altrove, non nascono dallo stesso padre e dalla stessa madre; ma tutti nascono da maschi e femmine della stessa specie, aventi perciò gli stessi diritti¹⁵, senza alcun merito o demerito che possa contraddistinguergli dinanzi al potere sociale.

Il livellamento di chi poltrisce o dissipa il frutto del proprio lavoro, con chi, colla sua operosità e coi suoi risparmi, provvede all'avvenire di sé e dei suoi, non può essere richiesto da un'eguaglianza che si fonda sulla più rigorosa osservanza della giustizia distributiva, e che per ciò deve essere sempre in relazione coi veri diritti di ciascheduno. La moltitudine non vede di mal occhio le ricchezze onestamente acquistate ed impiegate, ma quelle fortune subite, misteriose, provenienti da truffe, furti, usure, aggioaggi, dai disordini insomma tollerati o fomentati da un'amministrazione dissennata e parziale.

Ai Montmorency niuno può togliere l'aver avuto illustri antenati.

Quella famiglia si distinse e doveva distinguersi più di milioni di famiglie popolane, non solamente non

15 Il Bentham nega anche ciò. «Se tutti gli uomini, egli scrive, sono eguali in diritti, ei non v'ha più diritti: mentre se tutti hanno lo stesso diritto ad una cosa, non vi ha persona che vi abbia diritto». In questo arzigogolo si suppone, che non vi abbia diritto che non sia esclusivo, non cosa cui tutti possano partecipare: supposto assurdo, che è quasi superfluo il confutare. Prescindendo delle tante cose d'uso pubblico, quale incompatibilità può esistere circa i diritti inerenti all'eguaglianza sociale da noi propugnata (55, 56, 74 ecc.)?

favorite nello svolgimento delle loro attitudini, ma addette, più o meno direttamente, ad occupazioni affatto meccaniche. Ma non è il lustro d'una famiglia qualunque che si vuol togliere. Ciò che ci vuole si è, che questo lustro non sia conservato coi favori del potere sociale; che un Montmorency (dacché ci si allegano i Montmorency) perché Montmorency, non sia creato ammiraglio, a diciassette anni, come fu Enrico II da Luigi XIII; che un Montmorency, se malvagio od inetto, non sia pareggiato o preferito ad un popolano che si chiarisce migliore di lui. Ecco ciò che richiede la nostra eguaglianza.

66. Un conte di Ficquelmont, nel suo libro *Lord Palmerston, l'Angleterre et le Continent*, scrive: «Malgrado il frontispizio della costituzione che ficca la parola eguaglianza tra quelle di libertà e di fratellanza, v'ha egli eguaglianza tra un pecoraio ed il presidente dell'accademia?».

Se può esistere divergenza nel determinare le attitudini che debbono essere favorite dalla podestà pubblica come aventi un valore sociale, niun uomo di sano intelletto può mai pretendere, che i dotti sieno pareggiati assolutamente agli ignoranti; avvegnaché siffatto pareggiamento sarebbe contrario all'eguaglianza da noi propugnata, la quale suppone parità di diritti. Ora, un uomo che ha dato saggi del suo sapere ha un titolo, che non può competere a chi si mostra solamente abile a guidar delle pecore. Ma che per ciò? Quest'uomo del popolo ha diritto, non meno degli accademici, alla propria conservazione e perfezione, a non essere imposto se non in proporzione dei suoi averi, a non essere punito se non proporzionatamente ai suoi reati, a non essere in somma posposto agli altri, se non in ciò che essi si sieno dimostrati migliori di lui. Le ineguaglianze contro le quali noi reclamiamo sono quelle che si fondano sulle genealogie e sui certificati di nascita; le ineguaglianze, che, in una monarchia, avrebbero per avventura condannato a consumarsi nelle officine i Franklin, i Lincoln e tanti altri illustri personaggi della gran repubblica americana.

67. Gualtiero Scott, fidando nella fama acquistata come romanziere, si lusingò di combattere con qualche successo le idee di libertà, che dappertutto irrompevano. La prolissità di quello scrittore mi vieta di riferire per intero quanto egli scrisse sulle dottrine dell'eguaglianza: ma ne riferirò forse più che abbisogni: «Nel senso proprio, egli scrive, l'eguaglianza dei diritti, l'eguaglianza in faccia alla legge, una costituzione che accorda la stessa protezione agl'individui di tutte le classi sono indispensabili all'esistenza reale della libertà». Questo preambolo non può illudere se non chi ignora il gergo amfibologico con cui sogliono esprimersi i partigiani dei governi castali. Essi hanno una nomenclatura coordinata agli abusi che sogliono patrocinarne. Essi affastellano i veri diritti coi privilegi abusivi, le classi che provengono dallo svolgimento delle individuali attitudini, colle caste. Nel parlare poi d'eguaglianza in faccia alla legge, fanno sempre astrazione dalle leggi politiche (56, 57).

«Ma è un errore grossolano e ridicolo, continua l'autore, il voler sottomettere tutta la massa del popolo allo stesso livello sotto il rapporto delle abitudini, dei costumi, dei gusti e dei sentimenti, ed è lo stesso che non conoscere i progressi necessari della società. Invano si agirà contro le leggi della natura. Nella guisa che essa ha variato la faccia del globo con montagne, valli, torrenti, laghi, foreste, pianure, ha egualmente modificato il corpo umano, sotto le forme diverse, le fisionomie differenti e i gradi di forza o di debolezza fisica che noi li vediamo. Si diceva altre volte, che la natura aveva orrore del vuoto: si potrebbe dire con altrettanta ragione che essa ha orrore della eguaglianza». E qui l'A. continua a discorrere della disparità delle foglie, dell'ineguale risplendere delle stelle; delle varietà infinite che presentano le passioni, il genio, i pregiudizi; delle modificazioni, che producono nell'individuo le differenze di clima, di governo, d'educazione ecc. Che, noi, nel propugnare l'abolizione delle istituzioni castali, intendiamo *sottomettere tutta la massa del popolo allo stesso livello sotto il rapporto delle abitudini, dei costumi, dei gusti e dei sentimenti*, è un sogno dell'A. Tutta la sua chiacchierata sulle ineguaglianze individuali, se valesse a qualche cosa, varrebbe a dimostrare l'assurdo delle distinzioni da lui difese. Ed invero, se passa tanta ineguaglianza tra individuo ed individuo, se le loro diverse attitudini non possono rivelarsi che col progredire degli anni, su qual principio d'equità o di giustizia può fondarsi questa distinzione del popolo in famiglie privilegiate e diseredate; come predestinare i nascituri d'una famiglia a regnare, a fare i legislatori, ed essere il semenzaio delle cariche più lucrose ed onorifiche dello Stato; come attribuir loro dei titoli, che la monarchia non suol concedere né anche ai più meritevoli?¹⁶ «Una parte della nazione,

16 Non parmi, che il governo italiano, malgrado le sue velleità democratiche, abbia mai dato lo scandalo di conferire i titoli di principe,

mercé i suoi talenti o circostanze fortunate, s'innalza sopra la superficie; un'altra cade nel fondo, come il fango; ed una terza occupa uno spazio intermedio. L'ineguaglianza delle classi si forma a misura che la società fa dei progressi. Potrà dunque, dopo ciò, sostenersi, che qualunque eguaglianza, fuori che quella dei dritti, possa esistere fra quelli che pensano e quelli che lavorano; fra quelli, il linguaggio dei quali è quello d'un bue, e quelli che hanno il tempo di studiare le vie della sapienza?». Quanto più un governo favorisce la manifestazione e l'esercizio delle individuali attitudini, tanto più ha luogo nella società una fluttuazione, dirò così, di gradazioni. Ma che han da fare siffatte ineguaglianze colle distinzioni arbitrarie dei governi castali? E le ineguaglianze partorite dalla varietà delle individuali attitudini importano forse, che il saggio sia pareggiato a chi appena diversifica dai bruti? Questo è invece effetto dei governi di casta, i quali, tirando su le famiglie privilegiate, tenendo basse le popolane, fan sì, che regni taluno, che sorti dalla natura mente ed istinti asineschi.

«I legislatori francesi vollero giungere a quest'eguaglianza di gradi abbassando le classi superiori al livello della classe media e, provandosi ancora, ciò che era più assurdo, a far discendere e confondere questa stessa fra gli ultimi ranghi della società. Regola generale: in ogni stato in cui la civilizzazione è inoltrata, l'ineguaglianza dei ranghi è naturale ed indispensabile. Se qualcuno deplora questa necessità, la filosofia lo consolerà colla dimostrazione, che la somma dei beni e dei mali è in egual modo ripartita sopra la terra; e la religione c'insegna, che vi è un'altra vita, in cui la natura umana purificata non sarà soggetta alle varie distinzioni di questo mondo». Perché i legislatori francesi abolirono la nobiltà e la monarchia ereditaria, vollero abbassare i sommi agl'infimi! Se l'A. non avesse avuto le traveggole, avrebbe riconosciuto, che l'assemblea non abbassò che gli uomini volgari, la cui superiorità si riduceva ai titoli dei quali gli aveva insigniti la monarchia; che gli ex-nobili distinti pei loro meriti e che godevano della fiducia del governo, continuarono ad occupare i più alti posti militari e civili della repubblica, e che distinzioni bandite dalla Svizzera e da altri floridissimi stati non sono, né naturali, né indispensabili. L'A. si atteggia pure a filosofo ed a teologo: ma egli col filosofare e col richiamarci alle cose dell'altro mondo, anziché d'un filosofo e d'un teologo, mi ha l'aria d'un giocolare, il quale per meglio riuscire nelle sue gherminelle, balocca con chiacchiere il rispettabile pubblico, e si studia d'attirare l'attenzione degli spettatori su qualche punto lontano. Se presso i privilegiati valgono tanto le beatitudini dell'*umana natura purificata*, a che pongono il mondo a soqquadro, per conservare o riacquistare le misere ed inique prerogative di questa terra? E se lo stato di povertà e d'umiliazione in cui giace la moltitudine diseredata è compensato da consolazioni siffatte, da doversi reputare eguale a quello dei prediletti della monarchia, a che non rinunziano essi spontaneamente al diavolo ed a tutte le sue pompe? Del resto, né la filosofia ci dimostra, che *la somma dei beni e dei mali è in egual modo ripartita sopra la terra*; né la religione c'insegna, che le sofferenze di questa vita bastino ad assicurarci un migliore avvenire.

«Per riuscire in questa grande esperienza sull'umana natura, l'assemblea abolì tutte le distinzioni onorifiche, tutti gli stemmi...». Anche i titoli di senatore, d'accademico, di generale, di professore, di dottore, ecc. ecc.? Anche gli stemmi delle città, delle fabbriche, delle botteghe ecc. ecc.? Fatto sta, che l'assemblea non abolì che i titoli nobileschi, titoli che dovevano la loro origine, non tanto al merito, quanto a prostituzioni, a violenze, a delazioni, a lenocini, a cause turpi insomma, od al capriccio dei re, e che non perduravano, che pel caso della nascita.

«Per quest'eguaglianza, che è impossibile ottenere, l'assemblea commise un errore funesto: questo fu la soppressione delle antiche istituzioni di cavalleria. Sotto il punto di vista filosofico, esse sono poca cosa, senza dubbio: ma tolti i mezzi d'esistere e d'istruirsi, ove sono i beni, che il vero filosofo non debba guardare con indifferenza?... La stima accordata alla nascita, per quanto illusorio voglia supporre il principio, ha almeno il vantaggio di servire di contrappeso alla stima fondata unicamente sulla ricchezza».

Se questa semplicissima filosofia potesse diventare filosofia del popolo, se esso cioè si contentasse di trascinare comunque la vita e d'apprendere l'abbicci, sarebbe una gran ventura pei privilegiati e pei loro patrocinatori, i quali potrebbero in tal modo abbandonarsi in santa pace ad una filosofia di più ampie vedute. Ma passiamo su ciò, e veniamo ai vantaggi delle distinzioni castali considerate come contrappeso al prestigio che sogliono avere le ricchezze. Poche parole faranno ragione di questo argomento che ci si

di duca o di marchese, né anche ai più benemeriti popolani della monarchia.

suole allegare sì spesso. Le ricchezze, o sono onestamente acquistate ed impiegate, o no. Nel primo caso è ingiusto, che la stima di che deve godere un uomo operoso e benefico, sia soverchiata da distinzioni onorifiche indipendenti da ogni merito personale; nel secondo, posto che un avaro, un usuraio, un corruttore, un ladro giunga ad essere avuto in qualche stima, non si sa in che vantaggi il popolo nel contrapporre a quella falsa stima le arroganti pretensioni d'una torma d'uomini volgari. Egli è aggiungere ad un equivoco, dirò così, dell'opinione un male peggiore e più duraturo.

68. Un *comte d'Ayala*, nella sua opera *De la Liberté et de l'Égalité*, premesso che gli uomini nascono ineguali, e che «se sotto certi riguardi, siamo tutti eguali nello stato sociale, siccome certamente siamo, il dobbiamo alla legge e nient'affatto alla natura», fa il seguente argomento: «Se l'eguaglianza è effetto della legge, sta alla medesima il definirla, il modificarla, il regolarla secondo i principii fondamentali della costituzione, il naturale andamento dei costumi e lo stato delle società, nelle quali s'insinuano le ineguaglianze, malgrado la vigilanza del governo. Se l'eguaglianza è un beneficio della legge, la legge non fa torto a persona, quando stabilisce le ineguaglianze di nascita, di condizione, di grado, sia per legare fra loro, con una dipendenza reciproca e graduata, i membri della Società, sia per remunerare i meriti e i servigi dei cittadini senza alcun aggravio dello Stato... Questo beneficio ridonderebbe al certo in svantaggio dei cittadini, se fosse esteso come l'intendono i fanatici apostoli dell'eguaglianza. La costituzione che stabilisse rigorosamente i loro principii, rovescerebbe quegli della giustizia distributiva... dacché sarebbe ingiusto accordare gli stessi vantaggi indistintamente a tutti i cittadini, nel mentre ciascuno dev'essere ricompensato o punito secondo i suoi meriti».

Gli uomini non nascono soltanto ineguali, come par che supponga l'A., ma nascono anche eguali: avvegnaché, se l'uno diversifica dall'altro per le sue qualità individuali, tutti nascono eguali, come esseri della stessa specie (50). Ed a questa eguaglianza sono connaturali certi diritti, laddove le individuali attitudini a nulla valgono, se non sono riconosciute dal potere sociale (53). Dire che siffatto potere non faccia torto a persona estimondole a casaccio, perché sta ad esso il riconoscerle, gli è dire, che un giudice, perché investito della facoltà di giudicare, non faccia torto a persona, comunque giudichi delle ragioni dei litiganti. I vincoli che veramente ci legano in un'amorevole dipendenza sono quelli che si formano per la soddisfazione dei bisogni in cui ci pone la diversità delle attitudini (52). Le distinzioni indipendenti dai valori individuali fomentano l'orgoglio dei favoriti, provocano ad indegnazione i diseredati: indegnazione, che spesso dissimulata per timore od abiezione, erompe in violente reazioni, tosto che si risveglia il sentimento dell'umana dignità ed è dato contrapporre la forza alla forza¹⁷. Né è vero, che le distinzioni che noi combattiamo costino nulla allo Stato, ove lo Stato non sia un ente immaginario estraneo al popolo. Ma se lo Stato, il popolo, e gl'individui presi collettivamente sono la stessa cosa, può egli sostenersi, che le esenzioni dalle imposte, la parziale distribuzione delle pubbliche cariche, la noncuranza del merito, l'impunità dei privilegiati, ecc. ecc., non sieno di peso a persona? Che, infine, i legislatori francesi dell'89 mirassero a sovvertire i fondamenti della giustizia distributiva, è un sogno dell'A., dacché, nella *Dichiarazione dei diritti dell'uomo in società*, essi si spiegarono in modo da non

17 A saggio dell'orgoglio della nobiltà francese, ricorderò due tratti: «Nel 1614, scrive Felicita Lamennais, nel suo libro *De l'esclavage moderne*, il Terzo stato (ossia la rappresentanza popolare), avendo osato dire, che i tre ordini erano fratelli, la nobiltà rispose, che non v'era fratellanza di sorta tra essa ed il Terzo; che i nobili non volevano essere chiamati fratelli da figli di calzolai e di ciabattini; e che fra gli uni e gli altri passava tanta differenza, quanta tra il padrone ed il servo. Ed essendosi presentato a Luigi XIII un delegato della nobiltà, così disse al re: 'Io mi vergogno, o Sire, di riferirvi le parole, onde, poco fa, siamo stati oltraggiati da quei del Terzo. Essi paragonano il vostro stato a una famiglia composta di tre fratelli, dicendo, che il clero è il primogenito, la nobiltà il secondo genito, ed essi i minori! In qual deplorabile condizione saremmo caduti noi, se ciò fosse vero! E che! I tanti ed immemorabili nostri servigi, i tanti onori, le tante dignità trasmesse di padre in figlio, e meritate colle nostre azioni e colla nostra fedeltà, invece d'elearci, ci avrebbero talmente abbassati, da essere col volgo nel più stretto vincolo che sia tra gli uomini, quel della fratellanza? Ciascuno riconosce, che essi non possono, in alcun modo, paragonarsi a noi'».

Un prete di Saint-Pol de Léon, così cantava, nel 1780, contro gli *uomini nuovi*: «Cantiamo alcune strofe! Io le dedico alla nobiltà. È una canzone fresca, fresca, come quei che me la ispirano — Vipere che smettono la vecchia pelle, e si abbelliscono all'uscire del fango in cui nacquero. Damigelle dalle bassure, chi vede sulle vostre fronti ondeggiare coteste cuffie di merletti dee sputarvi sul viso. Lasciate cotali acconciature alla nobiltà, cui si convengono, e serbate le avete eleganze. Figlie della canaglia, malgrado i vostri travestimenti, v'ha chi si degni di badare a voi, in mezzo alla vostra illustre famiglia d'ammazzaporci, pizzicagnoli e tessitori? Ormai non ci ha chi venda granate e polenta, che non abbia sete e creponi. Inseguite coi fischi questa comediaccia ridicola!». Emilio Souvestre, che riporta questa canzonaccia nella sua opera *Les derniers Bretons*, nota, che i *parvenus* vi risposero col 1793...

poter essere fraintesi. Svolgendo infatti il dogma dell'eguaglianza, proclamavano tutti i cittadini essere ammissibili a tutte le dignità, posti, impieghi pubblici, *secondo la loro capacità, e senz'altro distinzione, che quella della loro virtù e dei loro talenti*. Se il non ammettere alle dignità e cariche pubbliche se non chi si distingue per intelligenza, capacità ed onestà, può parere una massima sovversiva ai *fanatici apostoli* dei privilegi castali, non può parere così ad alcun uomo imparziale.

Io non continuerò nell'esame delle dottrine di simili scrittori. Io non farei che riprodurre le stesse obbiezioni; ripetere le stesse confutazioni. Sofisticanti più o meno verbosamente, a guisa di ragazzi colti in fallo, si rassomigliano tutti quanti nell'ignoranza delle questioni che imprendono ad agitare, nei tentativi di spostarle, nell'esagerare malignamente i nostri principii, nell'apporci intenzioni che mai ci vennero in capo. La slealtà e l'inettezza dei mezzi che adoperano chiariscono la ragionevolezza della causa di cui si fanno sostenitori.

CAPO X

SE L'ESISTENZA DELLE CASTE PRIVILEGIATE
SIA FAVOREVOLE ALLA LIBERTÀ

69. L'esistenza delle caste, supponendo in loro certe prerogative, che i re, in qualche modo, sono obbligati a rispettare, non può che essere d'ostacolo al dispotismo. Il che indusse non pochi ad opinare, che la nobiltà e gli altri corpi privilegiati sieno favorevoli alla libertà.

«Quanto il potere del clero, scrive Montesquieu, è pericoloso in una repubblica, altrettanto è utile nelle monarchie; e vieppiù in quelle, che tirano al dispotismo. A qual punto sarebbero la Spagna ed il Portogallo, dopo perdute le loro leggi, senza la potenza del clero, che solo limita la possanza arbitraria? Barriera sempre buona, quando non ve ne ha un'altra: poichè, il dispotismo, apportando mali orribili all'umanità, anche il male che il limita diventa un bene».

70. Il dispotismo è certo un male, e male gravissimo: ma non perciò diventa assolutamente un bene il male che il limita. Ei conviene riconoscere, se il limite garantisca dalle irruzioni dell'arbitrio l'esercizio d'un diritto, ovvero assicuri a qualche individuo od a qualche classe il godimento d'ingiuste prerogative.

Nel primo caso, il limite è un bene, e per sé, e pel fine, e per gli effetti; nel secondo, è un male, sotto tutti i riguardi. Ed invero, qual vantaggio pel popolo, che una classe di cittadini possa stare a tu per tu col despota? Forse che egli ne è dominato meno dispoticamente? Egli, appiù di restare in balia dell'arbitrio, deve soggiacere ai pesi, dai quali sono esonerati i privilegiati; ed averli indifferenti od ostili qualora tenti d'emanciparsi. Noi vedemmo appunto il Portogallo e la Spagna combattere lungamente per le loro libertà. Or dove il dispotismo accattò le sue armi, se non in quelle classi, le quali, perchè favorite, più sbrigliato e più disastroso il lasciavano trascorrere a danno delle altre? Per certo era limitatissimo il potere dei re feudali, ma non perciò si condussero sconsigliatamente quei popoli, che gli aiutarono a divenire dispotici. Perocché un despota, se vuole il bene, ha tutta la libertà di farlo: e se abusa dei suoi sconfinati poteri, ha da lottare con un popolo colpito e spesso affratellato dalla stessa sventura.

I limiti adunque, che le caste privilegiate sogliono opporre al dispotismo, anziché favorire la libertà del popolo, sottopongono il medesimo ad una schiavitù più grave e più durevole; né rendono liberi i privilegiati; dacché la libertà consiste nell'inviolato esercizio dei diritti, e non nel godimento d'ingiuste prerogative.

CAPO XI

DEI PRIVILEGI CASTALI, CONSIDERATI QUAL RICOMPENSA

71. «Quegli che sono presi dalla mania di bandire dalla società ogni ineguaglianza, dicono nel loro gergo i nostri avversari, al vedere nobilitato qualche immeritevole, invece di condannare un tale abuso, trascorrono a condannare l'istituzione, e ne pretendono l'abolizione. Ma se cotai fantastici livellatori riflettessero, che l'affetto verso i nostri figli suole agire in noi più potentemente di quello che abbiamo verso noi medesimi, e che niente più ci alletta, quanto il tramandar loro il nostro stato e quasi continuare in essi la nostra esistenza, non vorrebbero al certo privare la società d'una specie di ricompensa, la quale, nel mentre è la più atta ad eccitare i sudditi ad utili servigi, è la più economica che possa immaginarsi».

72. I re di Macedonia, d'Israele, di Persia e d'altri stati, per certi delitti, sterminavano, insieme col reo, la sua moglie, i suoi figli, i suoi parenti, fino al quarto grado. Gl'imperatori Arcadio ed Onorio, nel mentre dichiaravano di risparmiare la vita ai rei di maestà, *per un tratto di loro speciale imperatoria benignità*, dacché, *potendo imitare gli esempi paterni, dovrebbero perire del supplizio del padre*, volevano che fossero ridotti a tale, che menassero una vita peggiore della morte, e che la morte attendessero come un sollievo. Or ha mezzo secolo, la filosofia non era ancor giunta a far cessare del tutto quelle scelleratezze legali. E che dicevano i legulei? Dicevano espedientissime essere quelle pene; solere i figli ritrarre dai loro genitori; doversi temere in essi gli esempi paterni; i grandi scellerati potersi più facilmente atterrire nelle persone dei figli, che nelle proprie... Se gli apologisti dei privilegi ereditari ci paiono meno assurdi di quelli che difendono le pene ereditarie, gli è, perché l'esaltazione d'un uomo inetto c'indegna meno dell'oppressione d'un innocente. Ma l'eredità dei premi e delle pene trae origine dallo stesso sofisma. Gli uni, nel sospetto che i figli sieno per cadere nelle colpe dei padri, gli perseguitano, ed anche gli uccidono; gli altri gli premiano, nella speranza, che sieno per imitarne le virtù: per un preteso vantaggio sociale, gli uni poco si curano che sieno premiati uomini senza merito; gli altri, che sieno puniti uomini senza colpa: gli uni e gli altri si fondano sur una presunzione spesso smentita dai fatti e l'assumono a norma; badano, non a ciò che è giusto, ma a ciò che è utile, e giudicano della bontà del mezzo dalla sua attitudine al fine.

73. Quando un governo favorisce chi conosce per indegno, fa un male; e quando favorisce chi non gli è noto per alcun merito, fa un altro male. I privilegi ereditari adunque, anche preceduti dai meriti del primo che ne è investito, sono sempre viziati nel titolo: ed il loro vizio non istà nell'abuso, ma in ciò che essenzialmente gli distingue dalle ricompense personali, vale a dire, nell'essere ereditari, e nel dover quindi trapassare a persone delle quali s'ignorano le qualità. Non basta.

74. I privilegi ereditari, considerati come ricompensa, sono soggetti ad un altro gravissimo inconveniente: ed è, che tra la filza di privilegiati cui dà luogo un diploma, chi meno se ne avvantaggia nell'opinione pubblica gli è appunto quegli che se lo ha meritato. Perocché la nobiltà è come gli oggetti di archeologia, i quali tanto più sono pregiati, quanto più sono antichi: e quindi, siccome, a mo' d'esempio, una scodella od altro più abietto utensile d'una grande antichità, la vince sul più bel vaso dei nostri giorni, così i nobili di antica data, tuttoché degeneri dalle virtù del fondatore della loro prosapia, ottengono una stima di gran lunga superiore a quella in che sono avuti i nobili nuovi. La sorte di questi, anche quando sono nobilitati pei loro meriti, suol essere non molto dissimile dalla cornacchia, che, secondo la favola, si era abbellita delle penne del pavone. Mercé una grande modestia, potranno forse calmare le mormorazioni di cui i piccoli gli fan segno per invidia, i grandi, per orgoglio; potranno per avventura farsi perdonare la

loro nuova qualità; ma guai, che ne affettino per poco lo stile! La prima cosa che si rinfaccerà loro sarà la novità del casato. Dopo che la legge gli ha assolti da quella specie di peccato originale, che, nei governi castali, ciascun popolano contrae col suo nascere, rimane l'ontoso ricordo di avere appartenuto ad una casta, che la monarchia ritiene per inferiore; ricordo, che al solo tempo è dato di cancellare.

75. La società, se vuole, che i suoi membri cooperino efficacemente e sinceramente, dee guardarsi, per quanto è possibile, dal porre a conflitto l'interesse privato col pubblico. Quando si mostra ingrata al merito, quando lascia morire nell'inedia la famiglia del cittadino che si è sacrificato per la patria, essa ha fatto abbastanza, perché ciascuno pensi più ai fatti propri, che a lei: perocché l'eroismo è da pochi. Lungi pertanto dall'avversare, senza necessità, l'interesse privato, la società deve secondarne le tendenze, e studiarci di volgerle a proprio vantaggio; ma non fino al punto, che, per avvantaggiarsene, secondi nell'individualismo ciò che può esservi di perverso. Potentissimo a scuotere l'uomo dalla sua inerzia si è l'amore dei suoi: e un padre, che, nel servire la patria, sa di procurare l'incremento di sua famiglia, può fare le grandi prove. Ciò non si nega. Ma un cittadino, il quale, in premio dei suoi servigi, pretende, che i suoi discendenti, malgrado le loro qualità personali, sieno preferiti ad altri più meritevoli, ha egli una pretensione, da potersi soddisfare, senza che si manchi a quel culto verso la verità e la giustizia, del quale la pubblica autorità deve essere un inalterabile esempio?

76. L'onore è la moneta più preziosa e più ovvia che la società possa avere per remunerare gli altrui servigi. Il che vuol dire, che, avvilirla, è lo stesso, che produrre la necessità di altre ricompense, le quali, oltre ad essere meno idonee, ridondano in aggravio dei cittadini. E un governo l'avvilisce, l'esaurisce questa moneta, quando l'eroga alla cieca: e l'eroga alla cieca, quando, fra i titoli a conseguirla, ammette il caso della nascita. «Il governo, esponendo un fantoccio, alla pubblica venerazione, scrive a questo proposito Melchior Gioia, 1. Scema il di lei pregio, e ne indebolisce il desiderio in coloro, che la meritano per giusti titoli; 2. Le dà una storta direzione ed un'erronea abitudine di vedere, che si può paragonare alle guardature losche e false». Ora, perpetuando il governo gli onori nella discendenza d'un uomo, quantunque meritevolissimo, è impossibile che non si esponga al pericolo di presentare alla pubblica venerazione, non un fantoccio, ma una turba di fantocci; che non iscemino il pregio delle distinzioni onorifiche, e ne corrompa, per così dire, il linguaggio. Le corone, onde Roma, Atene e le altre antiche repubbliche fregiavano i loro cittadini, non solo simboleggiavano il merito, ma il caratterizzavano. Quanto studio noi poniamo, perché le leggi determinino il grado di pena da infliggersi ai delinquenti, altrettanto se ne poneva in quegli stati per sottrarre all'arbitrio la collazione dei premii. A saggio dell'importanza che gli Ateniesi davano a queste cose, basterà ricordare un solo fatto. Quando un cittadino acquistava nella repubblica una pericolosa preponderanza, essi ne lo allontanavano per un certo tempo. Questa specie di bando, cui chiamavano *ostracismo*, solendo colpire i più illustri personaggi, onorava grandemente chi lo sofferiva. Avvenne però, che dovendosi radunare il popolo, per dare lo sfratto ad uno dei più potenti cittadini, e macchinando certo Iperbolo, di far cadere l'ostracismo sur Alcibiade o su Nicia, questi, deposto ogni malumore, se la intesero fra loro, e tanto si adoperarono, che fecero bandire il loro avversario. Di che, se prima gli Ateniesi risero e si compiacquer non poco, ebbero poscia a provare sommo rincrescimento, riflettendo, che si era invilito un esilio, reputato, sino a quel tempo, onorifico, e da infliggersi ai Tucididi ed agli Aristidi, anziché ad un uomo tristo e dappoco, qual si era Iperbolo, che sarebbe divenuto più cattivo e più vano. Le quali considerazioni tanto valsero nei loro animi, da indurli ad abolire la pena dell'ostracismo. Attesa questa vigilanza nell'ovviare a tutto ciò che potesse alterare l'opinione pubblica circa l'onore, non dobbiamo stupire, che si incorrotti se ne serbassero i simboli. Ma potrà un uomo di sano intelletto sostenere, che le crocette, i legacci, le chiavi, i don, i lord, i titoli insomma ed i ciondoli nobileschi simboleggino assolutamente il merito; che per sé soli ci additino, in chi ne è insignito, il difensore della patria e non lo sgherro della tirannide; il zelante patriota, e non la spia; l'uomo d'alto sentire, e non il ruffiano di corte; il figlio delle sue opere, e non l'opera del favore o del caso? Io non vo' ricordare la turpe origine di molte famiglie nobili. Io non vo' pur intingere in cotanto lezzo... Cose conte son desse: e d'altronde potrebbe oppormi che furono difetti più accidentali, che essenziali; difetti più degli uomini, che delle istituzioni. Ma si vorrà pretendere, che non sia dell'essenza dei privilegi ereditari, che debbano trapassare di padre in figlio, e che, in tal modo,

divengano il patrimonio anche degli esseri nulli o spregevoli, che il caso della nascita può favorire?

77. Un'ultima osservazione. Non solo i privilegiati ereditari ottengono degli onori indipendentemente dalle loro qualità personali, ma le distinzioni onorifiche, che la monarchia accorda al merito, in tanto sono avute in qualche stima, in quanto sono comuni a quei privilegiati. Che se sono proprie del solo merito, sono sì poco pregiate, che i nobili si recano quasi ad onta il fregiarsene. Duro ad udirsi è ciò che dico: ma non è men vero: e chiunque sarà per convenirne, se per poco rifletterà qual sia lo stato dell'opinione pubblica circa le distinzioni cavalleresche e certe medaglie accordate al merito, massime se civile.

78. Se l'istituzione pertanto dei privilegi ereditari confonde i benemeriti cittadini con altri, che punto non si distinguono dal volgo o se ne distinguono per azioni malvage; se anzi fa, che a questi vengano posposti; se avvilisce il vero onore; se l'onore è una ricompensa; se avvilirlo è togliere o diminuire ciò che si deve al merito; se per riparare a tal detrimento, è d'uopo ricorrere ad altre ricompense ridondanti in aggravio dello stato, è chiaro, che dessa è essenzialmente contraria alla giustizia. Riconoscere siffatti inconvenienti, e poi pretendere, che la monarchia possa conservare le sue ontose distinzioni, è lo stesso che pretendere, che un governo possa, a suo libito, alterare il valore della moneta. Ma pure l'opinione pubblica è sì corrotta, sì assuefatta a vedere rimessa all'arbitrio la collazione degli onori, a considerare le distinzioni onorifiche come un mezzo di remunerare chi, per vie storte o diritte, sa acquistarsi il favore del potere, che le verità più evidenti possono aversi in conto di ridicole sofisticherie.

CAPO XII

DELLE CASTE RIGUARDO AI DELITTI ED ALLE PENE

79. Sarebbe superfluo il dimostrare, come i governi popolari non ripugnano, di loro natura, ad essere organizzati in guisa, che ciascuno debba rispondere della sua condotta e possa essere punito delle sue colpe: e che quindi responsabili e punibili sieno eziandio i primi magistrati dello Stato. Che se circostanze straordinarie richiedano, che un cittadino sia investito di poteri illimitati, niente del pari ripugna, che, finita la sua dittatura, abbia a render conto del modo con cui l'ha esercitata.

80. All'incontro, l'irresponsabilità del capo della casta dominante è così propria dei governi monarchici, che vi perdura, anche allora, che, colla distrazione di qualche parte della sovranità, hanno perduto il loro carattere più specifico, e sono divenuti poliarchici. Né io so, che siavi monarchia, che in qualche modo possa meritare un tal nome, e non proclami, tra le sue leggi fondamentali, l'irresponsabilità del monarca.

81. Questa prerogativa però, detta comunemente *inviolabilità*, e che dovrebbero dire *impunità* (poiché la *violazione* non potendo concepirsi disgiunta da ingiuria, tutti i cittadini sono o devono essere *inviolabili*), non è già un diritto, una condizione imposta dall'essenza della società civile; sì bene un fatto, una conseguenza dell'indole speciale della monarchia, la quale, coll'escludere ogni potere, che non sia esercitato o dipendente dal monarca, esclude di necessità ogni mezzo ordinario, con cui supplire o correggere i suoi difetti.

82. Nelle monarchie pertanto, comunque raffazzonate, la guarentigia dei cittadini deve necessariamente mancare di una compiuta sanzione. Essi rimangono sempremai esposti, non solo agli attentati del principe, ma di quanti possono farsi impunemente esecutori dei suoi voleri, stante il diritto che ha di graziare i suoi complici, e di cambiare le pene pronunziate contr'essi, in altre, di cui può facilmente compensare il danno.

83. Io non mi fermerò a dimostrare quanto queste prerogative sieno contrarie alla libertà, dappoiché a convincersi di ciò, basta il rendersi alquanto superiore ai pregiudizi dell'abitudine. Inoltre, in quest'opera, io mi propongo di discorrere, non tanto della Caste dominante, quanto delle Caste privilegiate, e principalmente della nobiltà ereditaria. Noi abbiamo veduto i governi castali violare, per quest'istituzione, i diritti del merito: noi li vedremo violare, per la stessa istituzione, la proporzione che deve passare tra i delitti e le pene. Scopo delle pene è la sicurezza dei cittadini, la quale esse procurano, col presentare a chi è tentato a turbarla, l'imminenza d'un male, che valga a superare le lusinghe della tentazione. Esse sono una conseguenza del diritto di difesa; una difesa preveniente. La necessità, siccome giustifica l'esistenza delle pene, così ne giustifica il grado. Quanto è maggiore l'importanza del diritto che si viola, quanto è maggiore la malizia del violatore, tanto maggiormente possono aggravarsi le pene. A questi capi, in certo senso, sono da rinvocarsi tutti i motivi che impongono una gradazione di pene.

84. Ma è forse di queste ineguaglianze così motivate, che i legislatori dei governi castali intendono parlare con quell'ontosa clausola, *secondo la qualità delle persone*, colla quale finiscono quasi ogni legge penale? Questa clausola, che nei codici informati all'eguaglianza cittadina, allude all'età, al sesso od a qualche altra qualità, in cui si verifica alcuna delle condizioni determinanti l'intensità della pena, nelle monarchie, spesso altro non indica, che la nascita nobile o plebea del delinquente o dell'offeso. Mi fermerò sur un passo notissimo del giureconsulto romano Giulio Paolo, il quale, nel libro V delle sentenze, così scrive: «Quelli che inciteranno il popolo alla sedizione ed al tumulto, secondo la loro condizione, saranno impiccati, od

esposti alle bestie, o confinati in qualche isola». Fra l'essere impiccato o l'essere esposto alle bestie, io non so se possa apparire gran divario. Ma tra questi atrocissimi supplizi, riservati alla bassa gente, ed il confine, vi è il divario che passa tra una morte che si appresentava alla mente del condannato, carica d'obbrobrio, lenta, dolorosa, amareggiata dagli scherni degli spettatori, ed un'esistenza, resa lieta dalla speranza, e che poteva essere confortata da quasi tutti i comodi della vita. Se le pene, in tanto son giuste, in quanto sono un mezzo necessario di difesa, se in tanto è giusta la loro gravità, in quanto è imposta da questa necessità, in quanto è proporzionata al dolo del delinquente e all'importanza del diritto che fu violato, all'aspetto di pene così ineguali, è ovvio il seguente argomento: o la pena riservata ai grandi è conforme agli accennati canoni, ed allora pecca d'eccesso quella inflitta ai plebei; o questa è quel che dev'essere, ed allora pecca di difetto la pena dei grandi: il che vuol dire, che la legge non provvede efficacemente all'incolumità dei cittadini, e che vincola arbitrariamente la loro libertà difensiva.

85. Io mi sono rimasto ad una legge d'un giureconsulto del secolo III, ma per darvi esempi di sì inique disuguaglianze, non era certamente necessario di ricorrere agli antichi codici. Secondoché insegnavano i legulei, fino al secolo XVII, un nobile, insultato da persona *vile*, poteva schiaffeggiarla, percoterla ed anche ammazzarla impunemente. Al contrario, un plebeo, che ingiuriasse un nobile, doveva essere mandato al remo, mutilato, e fino impiccato. Negli atti dell'antico Parlamento sardo, trovo la seguente petizione, fatta dai nobili al re di Spagna Filippo II. «Com algunes voltes, alguns de baxa condicio, per illur superbia, tenten posar ma, ò injuriar de paraula ò ab armes, no dubtant nafrar à alguns del Stament Militar, sens esser castigats, supplica lo dit Stament à Vostra Real Magestat, que mane provehir, que si tals de baxa condicio tenteran ab armes de injuriar à ningu del dit Stament Militar, è no trauran sanch, que tal, sens misericordia ni composicio, perda lo puny, è si traurà sanch, que tal sia penjat, salvo en defensio de sa persona». Nel Codice che ebbe nome dal fu Carlo Felice, e che fu in vigore in Sardegna fino al 1848, voi trovate i nobili esenti dalle pene infamanti, dalla galera e dalla forca: voi vi trovate l'infamia, la galera, la forca pazzamente e ferocemente prodigate per ogni delittuzzo dei popolani. Un solo esempio basterà a farvi apprezzare l'equità del legislatore, o di chi fungeva le veci della sua testa. Un nobile, senza alcun riguardo alle sue qualità personali, poteva portare impunemente delle pistole all'arcione. Un popolano, non colto sul fatto, ma denunciato di avere portato, non una pistola, ma un'arma da fuoco d'una misura inferiore a 91 centimetri e 87 millimetri e mezzo, e non carica, ma anche sì sguernita, da non poter servire, un popolano, reo di tanto misfatto, doveva essere, colla testa rasa, menato a spettacolo per le vie, e condannato a cinque anni di galera: che è quanto dire, doveva essere condannato ad una pena, che basta ad umiliare un'intera generazione. Per una legge durata fino al 1827, la pena dell'accennato delitto era di dieci anni di galera, estensibile anche alla morte!

86. V'ha chi dice, che una pena può bastare a distogliere dal delitto certa classe di persone, e non cert'altra... Ed io convengo, che una buona indole, perfezionata da una buona educazione, può rendere le pene quasi superflue, almeno per molti: ma questi non possono indicarceli, né il caso della nascita, né i gradi dell'accademia, né gli ordini del chiericato, né in somma alcun segno sensibile ed invariabile. Inoltre, a che ir dietro alle conghietture, quando si tratta di determinare la pena contr'uno, che ha dimostrato col fatto di avere in non cale la legge, e si tratta di determinarla, giusta le condizioni nelle quali egli medesimo spontaneamente si è costituito? Questi fallaci supposti furono un mal seme di tutti i tempi: epperò i grandi, o pretesero di andare immuni dalle pene capitali, come in Aragona ed altrove, o si arrogarono tai privilegi, da potersi facilmente evadere, non che alla condanna, al giudizio. Alla stessa impunità legale aspirò anche il chiericato: e vi riuscì. «Finché un ecclesiastico, scrive Guglielmo Robertson, era rivestito del carattere sacerdotale, era sacra la sua persona, e se prima non era degradato, la mano profana del giudice laico non ardiva stendersi sopra di lui. La podestà di degradare apparteneva alle sole curie ecclesiastiche; e quindi necessariamente avveniva, che per la difficoltà di ottenere tal sentenza, e per le grandi formalità che l'accompagnavano, i colpevoli rimanevano quasi sempre impuniti. La nobiltà di Germania altamente si querelava, che quegli *unti malfattori*, com'ella diceva, si sottraevano quasi sempre all'ultimo supplizio». Intanto, se vi ha uomini, i quali paiono di dover avere minor bisogno di leggi repressive, sono appunto i chierici. Pure si potrebbe facilmente dimostrare, che l'impunità di cui godevano, li rese dappertutto più o meno pericolosi alla Società civile. Così, quando Tomaso Becket,

secondoché scrive Sismondi, nella sua *Storia de' Francesi*, venne a contesa con Enrico II, riguardo a certo prete, che aveva stuprato una nobil zitella e ne aveva scannato il padre, gli omicidii commessi impunemente dai chierici, nella sola Inghilterra, avevano oltrepassato già i cento. L'abuso giunse a tale che molti scellerati si facevano preti, per godere dell'impunità garantita in certo modo alla loro casta.

87. Io mi farò incontro ad un'obbiezione, già da me toccata, e che, modificata in più guise, fu riprodotta da pubblicisti recentissimi e di gran merito. La sostanza ne è questa: Una persona di condizione, sendo abituata alle agiatezze della vita, e dedita ad occupazioni, che snervano ed ammoliscono il corpo, sente le impressioni del dolore fisico più d'un plebeo, il quale ordinariamente veste, alberga, mangia, fatica in modo poco dissimile da quello d'un uomo di pena. Più d'un plebeo sente altresì il peso dell'infamia, stante il sentimento più vivo della sua dignità e dell'opinione, e la maggiore attitudine alla riflessione. Laonde, se un delitto viene punito collo stesso grado di pena, senza alcun riguardo alla condizione delle persone, è facile che accada, che in taluno rimanga quasi impunito, in tal altro, sia punito oltre il convenevole¹⁸.

88. A chiarire però l'insussistenza di quest'obbiezione, credo che sieno per bastare le seguenti considerazioni: 1. La facoltà di sentire è relativa all'attitudine degli organi sensorii a ricevere le impressioni degli oggetti esterni: 2. Quest'attitudine è un fatto naturale, che originalmente per nulla dipende dalla condizione bassa od elevata in cui è, o sarà per essere l'individuo: 3. La natura non opera in modo sì costante e sì pronunziato, da poter dare al legislatore una norma sicura onde essere in istato di proporzionare il grado della pena alla sensitività del delinquente: 4. Certi generi di vita possono perfezionare o deteriorare detta attitudine; ma essi, né sempre, né solamente seguono la bassezza o l'elevatezza della condizione: e così la caccia, la cavallerizza, il nuoto, la ginnastica, la milizia ed altri esercizi eminentemente cavallereschi sono atti ad invigorire ed indurare i corpi, più delle professioni del sarto, dell'oriuoloia, del compositore, del musico, del ballerino, del cantante, del tavernaio, del pittore e di molte altre, esercitate da persone, che i nostri avversari non vorranno sicuramente annoverare fra quelle di qualità: 5. Il maggior numero dei nobili in Italia, come altrove, si trova disseminato nei comuni rurali, e vi mena una vita poco diversa da quella degli altri campagnuoli di pari fortuna. L'ultimo cavaliere decapitato in Sardegna era un servo porcaio. L'alta maestranza, i musici, negozianti, i grandi proprietari, il servidorame di lusso, e gran parte del basso popolo delle città sono assuefatti ai comodi della vita più dei suddetti nobili; e quindi devono sentire più vivamente le privazioni e i disagi che sogliono accompagnare le pene: 6. Ai professori di molte arti, e massime ai letterati, la prigionia, come quella che è meno opposta alle loro ordinarie abitudini, deve riuscire meno gravosa, che agli agricoltori, ai boscaioli, ai pastori ed a tutta la gente di campagna: 7. Quando Montesquieu diceva che il villano non ha onore, e che quindi pei delitti onde un nobile è punito nel nome, un plebeo deve essere punito nel corpo, parlava più secondo i pregiudizi della sua casta, che secondo i dettami della filosofia. I pretesi grandi, parlando dei popolani, come di essere meno senzienti al dolore ed all'infamia, somigliano a grossi animali, che camminano sbadatamente sur un suolo coperto di piccoli insetti, che fuggono, si contorcono, muoiono inosservati sotto i loro piedi. Il sentimento dell'infamia dipende dalla coscienza che abbiamo dei nostri doveri, la quale ci fa concepire una proporzionata vergogna di apparirne trasgressori. Ma questa coscienza non è un privilegio dei nobili, e neppure dei letterati. La rozza Lucrezia sdegnava sopravvivere all'adulterio cui era stata violentata dal principe reale: le coltissime e nobilissime drude di Luigi XIV e di altri re menavano in trionfo le loro adulerie tresche. Il plebeo Virginio preferiva vedere esangue la figlia al vederla contaminata da un supremo magistrato dello stato: i grandi di certe corti si videro fare a gare per prostituerli le loro mogli e le loro figlie.

89. Io non niego, che certo genere di studi non sia vevolissimo a formare la coscienza di cui ho parlato poc'anzi; ma credo ancora innegabile, che ad ispirarci, per esempio, un alto rispetto per l'altrui talamo, per l'altrui innocenza, per l'altrui proprietà, per l'onestà dei patti, e farcene riguardare la violazione come ontosa ed illecita a farci concepire tutto il peso d'una condanna di adulterio, di furto, di stupro,

18 È questo un sunto di ciò, che dice in più luoghi delle sue opere il conte Vigilio Barbacovi, scrittore, per altro, assai benemerito della filosofia legale. Ei fu tratto a propugnare la diversità delle pene per le persone *nobili o bennate* e per le persone *vili, abbiette, plebee*, da ciò, che la pena deve essere proporzionata al reato, e che la stessa pena può essere inegualmente sentita da colpevoli dello stesso reato. Ma la sensibilità che rende più grave la pena è ella un retaggio di tutte le persone nobili o bennate, o delle sole persone nobili o bennate? Qui sta la questione. E poi, dove finisce, per la monarchia, la caterva delle persone malnate? Se avessimo a proporzionare le pene secondo le diverse abitudini dovremmo escludere, per esempio, i vagabondi dal carcere e dalla reclusione, gli oziosi dai lavori forzati.

di peculato, di truffa, non occorre una scienza fornita di quelle apparenze, che possono essere oggetto della considerazione dei giudizi. Or, dove si ammette la professione delle lettere come una condizione qualificante, di quale scienza si tiene conto? Della scienza, dirò così patentata, della scienza dei dottori, dei cattredanti, dei letterati, in somma, di mestiere, i quali, o si occupano di studi, che punto non migliorano l'uomo, o, per lo più, se ne occupano come d'una parte da scena. Sarò io ingiurioso ad alcuno, se dirò, che la santità delle promesse, per tacer d'altro, ottiene un culto più generale e più sincero presso i negozianti, che presso i curiali, e che un imbroglione troverà appena chi il giustifichi presso gli uni, e appena chi non ne assuma il patrocinio presso gli altri?

90. Finalmente, supponetemi pure un uomo il più favorito dalla natura, il più ingentilito dall'educazione, il più geloso del suo onore: supponetemi un tant'uomo tentato a commettere un assassinio... Non è egli vero, che attesa la facilità che ha a trasportarsi col pensiero nella persona dei suoi simili, a far suoi i loro patimenti, sentirà un'estrema ripugnanza a bruttarsi le mani nel loro sangue? Non è egli vero, che eloquentemente si faranno a distornelo le voci della religione, della ragione, dell'opinione, e l'apparato dei supplizi, e l'onta del suo nome, e l'afflizione ed il rossore della famiglia? E se, malgrado cotanti clamori, ei vi sia determinato colla stessa malizia, con cui vi si suole determinare un uomo del volgo, tratto spesso al delitto dall'ignoranza o della miseria? Or, se la pena deve essere proporzionata alla malizia del delinquente, se questa è in ragione degli ostacoli principalmente interni, che egli ha da superare, posto che il nostro assassino senta più gravemente la pena della legge, più gravemente ancora ha egli mancato contr'essa¹⁹. Da tutte queste considerazioni è facile il rilevare, che l'avversa teoria in parte è falsa, in parte presenta tante anomalie, da dover essere rigettata da ogni savio legislatore.

91. Conchiuderò con le parole del cardinale Giovanni Battista De Luca, tenuto dai più come un praticone, ma che, pel suo libro *Conflictus legis et rationis*, merita un posto distinto fra i filosofi legali. Ciò che egli scrive sui privilegi del chiericato, vale non meno pei privilegi delle altre persone *qualificate*. E volentieri il cito, avvegnaché di rado mi avverrà di poter confermare le mie teorie coll'autorità d'un curiale, d'un prete, d'un cardinale d'or fa due secoli. «Il volgo dei criminalisti (scriveva adunque il De Luca) e la pratica, fondata su certi canoni, vuole, che un chierico reo di delitti, pei quali altri è dannato a morte, sia punito più mitemente, cacciandolo in un monastero, o dannandolo al carcere, all'ergastolo, o mandandolo, siccome suolsi, alle galere pontificie; sicché, per lo stesso delitto, il laico sia impiccato, ed il chierico sia dannato al remo. Quanto un sì diverso trattamento sia irragionevole, appare, dal vecchio e dal nuovo testamento, dove Dio stesso dispose, che chi pecca più gravemente, più gravemente sia punito. E siccome è fuori di dubbio, che, supposto lo stesso delitto, un chierico, è assai più reo d'un laico, mentre al fatto onde entrambi sono rei aggiunge la violazione delle leggi ecclesiastiche e lo scandalo, e l'onta che reca al suo ordine, perciò ogni ragione esige, che sia più severamente represso».

¹⁹ «A ciò io rispondo, scrive il citato Barbacovi, che quand'anche il nobile e bennato dovesse dirsi più colpevole dell'uom della plebe e maggiore in esso fosse la nequizia o pravità dell'animo, rispondo, dico, che la punizione di questa maggior pravità, qualunque ella siasi, alla divina giustizia s'aspetta e non all'umana, la quale non altra pena ha diritto d'imporre, se non quella che basti e sia necessaria ad impedir il delitto; e noi abbiamo già dimostrato, che la pena della prigione in un castello o fortezza imposta al nobile, ha equal forza, e non è punto inferiore a quella della galere o dell'ergastolo imposta al plebeo». Parmi che la risposta non meriti risposta.

CAPO XIII

DELLE CASTE
RIGUARDO ALLA LIBERTÀ POLITICA

92. Un popolo è politicamente libero, quando è sì costituito da potere riformare le sue istituzioni nel modo che più si affaccia al pieno riconoscimento dei diritti ed alla loro più perfetta garanzia. Quando un popolo è così costituito, allora egli è veramente sovrano.

93. Dopo quanto ho scritto in questa ed in altre mie opere, è quasi superfluo il soggiungere, che se possono darsi delle repubbliche, dove i diritti, o non sieno pienamente riconosciuti o non sieno efficacemente garantiti, ciò dipende da vizio affatto accidentale delle loro istituzioni: mentre tutti i provvedimenti che possono escogitarsi in ordine al libero esercizio dei diritti, lungi dall'essere in opposizione col governo repubblicano, non fanno che renderlo più perfetto. Una repubblica può ammettere il suffragio universale, può temperarlo con ragionevoli restrizioni, può conferire il potere supremo ad uno o più individui, può rendere responsabili e revocabili tutti i suoi magistrati, può insomma adottare tutti i provvedimenti che sono consigliati dalla ragione e dall'esperienza. E sebbene alcuni di tali provvedimenti, come il conferire ad un individuo poteri diuturni e preponderanti, ripugnino all'indole delle repubbliche e minaccino la loro esistenza, pure anch'essi possono essere adottati, senza alterarne la forma. Sicché, non v'ha governo che, come il repubblicano, possa ammettere tanta varietà d'istituzioni. Tranne infatti lo stabilimento di magistrature irrevocabili, ed irresponsabili, e d'onori e poteri ereditari, non vi ha quasi istituzione che sia incompatibile coll'essenza di siffatto governo.

94. Siccome la repubblica è essenzialmente incompatibile con un potere non soggetto a sindacato ed irrevocabile, perché il medesimo escluderebbe la sovranità del popolo, ossia il diritto che gli compete di correggere, a suo libito, i vizi delle persone e delle istituzioni, così lo stabilimento di tal potere costituisce il carattere distintivo delle monarchie. Quindi i re, nel perseguire per tanti secoli, coi sofismi e coi supplizi, il dogma della sovranità popolare, furono, se non altro, conseguenti, avvegnaché questo potere sovremenente perenne, costituente, che non rivendichiamo pei popoli, è una negazione di quello che si arrogano i re.

95. Quelli che si adoperano a palliare le magagne della monarchia, ci allegano in contrario l'esempio di costituzioni monarchiche, nelle quali si proclama non so che sovranità popolare. Su di che converrà, in primo luogo, osservare, che niun re, per quanto io ricordi, non che di proprio moto, né anche in procinto di perdere il trono, riconobbe mai la sovranità popolare. Le pochissime costituzioni, che ci si possono opporre, furono imposte dalla rivoluzione a principi che le dovevano il trono. Così la costituzione spagnola del 1812, fu imposta a Ferdinando VII; la brasiliana del 1823, a Pietro I; la francese del 1830, a Luigi Filippo I; la greca del 1827, ad Ottone di Baviera; la belga del 1831, a Leopoldo di Sassonia Coburgo. E di quei re, Ferdinando seppellì la costituzione nel sangue; Luigi Filippo, Pietro ed Ottone dovettero essere cacciati dal trono a cui erano stati inalzati.

96. Del resto, se scorriamo quelle costituzioni, non tardiamo a convincerci, che il dogma che vi si proclama, è una delle tante imposture del sistema costituzionale. Così la costituzione belga, che pure è una delle più larghe costituzioni monarchiche, dopo avere stabilito, all'articolo 25, che tutti i poteri emanano dalla nazione, coll'articolo 29, conferisce al re il potere esecutivo; coll'articolo 63, dichiara il re irresponsabile; coll'articolo 69, gli attribuisce l'arbitrio di annullare le deliberazioni del parlamento;

coll'art. 71, quello di mandar via i senatori ed i rappresentanti; coll'art. 68, il comando delle forze di terra e di mare, il diritto di dichiarare la guerra e di trattare colle potenze straniere; cogli articoli 65, 66, 67, 75, 76, 99, 101, la collazione dei titoli nobileschi, dei gradi militari, degl'impieghi d'amministrazione generale e di relazioni estere, dei giudici di pace e dei tribunali, la nomina e revoca degli ufficiali del pubblico ministero; coll'art. 73, il diritto di rimettere e ridurre le pene; coll'art. 131, quello d'opporci a qualunque riforma costituzionale; coll'art. 60, infine, tutte le prerogative, che la costituzione conferisce al re eletto, sono dichiarate ereditarie nella discendenza diretta, naturale e legittima di S. M. Leopoldo Giorgio Federico di Sassonia Coburgo, di maschio in maschio, in ordine di primogenitura.

97. A fronte di queste e simili prerogative ritenute ormai come inseparabili dalla regia dignità, che deve apparire la ricognizione della sovranità popolare a chi non vuol essere gioco dei ciarlatani della monarchia? Una menzogna irrisoria: una dichiarazione dei diritti dell'uomo, inserita nell'atto, nel quale alcuno si rendesse altrui schiavo: un ripiego immaginato per legittimare una dinastia, cui non suffraga la così detta legittimità monarchica, e tendente, al par d'essa, a rendere irrevocabile ed irresponsabile il potere supremo.

98. Ciò in teoria. In quanto al fatto, queste stesse apparenze di libertà non hanno altra guarentigia che la volontà del regnante. Ed invero, lasciata al capo dello stato la facoltà di perpetrare impunemente qualunque reato; posto in grado di pervertire l'amministrazione della giustizia colle amnistie, le grazie o per mano di accusanti, processanti, giudicanti da lui dipendenti; fatto arbitro di convocare, prorogare, congedare la rappresentanza nazionale, a seconda dei propri interessi; cattivate le ambizioni servili con un'infinità di posti lucrosi od onorifici; vietato l'organizzarsi, l'armarsi a difesa delle patrie libertà; e per l'incontro, organizzata, munita dei più potenti mezzi di distruzione, resa ostile ai suoi consudditi, ciecamente devota al potere, la gioventù valida della nazione; che resta egli al popolo, a questa specie di sovrano *fainéant*, posto su, quasi per beffa, da certe costituzioni monarchiche? Ciò che resta allo schiavo contro la brutalità del suo padrone: la forza contro la forza. Però, non una forza autorevole, organizzata, prevalente; ma moti parziali, incomposti e quindi, deboli contro un nemico che può disporre di quasi tutti i mezzi materiali e morali della nazione.

CAPO XIV

DELLE CASTE
RIGUARDO ALLA LIBERTÀ CIVILE

99. Per riconoscere l'indole d'un governo, conviene osservarlo nello stato in cui può abbandonarsi liberamente ai suoi naturali istinti; non quando la prepotenza delle cose il costringe a mascherargli. La storia nota la ripugnanza di non pochi re a concedere delle leggi scritte: dacché un re si tiene per la legge viva, perenne dei sudditi: e una legge qualunque impone un qualche limite all'arbitrio. Questa ripugnanza è comune a tutte le caste. Si sa quai conflitti dovè sostenere il popolo romano contro i nobili, per avere un corpo di leggi scritte.

100. Divenuti però quai dogmi delle monarchie certe massime anarchiche, per le quali la legislazione si conciliava cogli arbitrii del principe, le leggi piovvero a dirotta. Altrove ho osservato, che il diritto imperiale romano, il quale, fino al nostro secolo, era il diritto comune di quasi tutta Europa, era informato alle massime: *Ciò che piace al principe è legge — Il principe è sciolto dalle leggi — È una specie di sacrilegio il dubitare, se sia degno colui che fu eletto dal principe*²⁰.

101. Questa e simili massime diventarono anche dottrine religiose, se religiose possono dirsi le opinioni di teologi, i quali, anziché ispirarsi agl'immutabili principii del vero, secondano servilmente le pretensioni dei potenti e dei loro adulatori. «Il legislatore (e doveva dire il principe) non è tenuto, scrive Gabriele Antoine, alle leggi dei suoi predecessori in forza delle stesse leggi, perché non è loro suddito; avendo identica, anzi pari podestà: né è tenuto alle sue leggi, perché non è suddito di se stesso; niuno potendo essere suddito e superiore di se stesso, né comandarsi o vietarsi alcuna cosa (1. 51 ff de recep. arb.). Il legislatore poi non può obbligare che i sudditi. Quindi quel della legge 31 ff. de legibus: *Il principe è sciolto dalle leggi*».

102. Nei regni costituzionali durano le stesse massime, benché alquanto temperate e diversamente formulate. I re vi sono prosciolti da molte leggi civili, dalla maggior parte delle leggi d'imposte e da tutte le leggi penali. Se in tali regni non tutto quello che piace al principe è legge, non può esservi legge, che a lui non piaccia. Egli è in arbitrio di farle spietatamente eseguire o di lasciarle cadere in desuetudine. E se non è qualificato di sacrilegio il dubitare del merito dei suoi eletti, è punito come un grave reato il manifestare, che colla scelta, per esempio, di cattivi generali, abbia posto a repentaglio lo stato. Chi ha da rispondere di tutto, se non davanti a leggi, che ordinariamente non esistono, ma davanti ad una stampa servilmente arrogante, sono i ministri, anche quando si tratti di cose, alle quali sono e devono essere estranei.

103. V'ha chi opina, che la libertà politica, come noi la intendiamo, sia veramente incompatibile colla monarchia, ma che i regni costituzionali possano ammettere tanta libertà civile quanta possano ammetterne le repubbliche. Però non è egli assurdo il supporre, che governi anarchici, ombrosi, parziali, scialacquatori, oppressivi, in perpetua opposizione col popolo, minacciati di continuo nella propria esistenza, e non aventi per sé, che l'interessata devozione dei partecipanti ai loro favori e la cieca cooperazione delle truppe, possano ammettere tutte le guarentigie, onde risulta la libertà dei cittadini? Quelli che, di buona fede, così opinano, sono illusi da certe apparenze. L'arbitrio, in tali stati, può parere

20 Quod Principi placuit, legis habet vigorem (Ulpianus). Disputare de Principali iudicio non oportet: sacrilegii enim instar est, dubitare, an is dignus sit, quem elegerit imperator. (Imp. Gratian. Valent. et Theodos). Princeps legibus solutus est (Ulpianus).

infrenato da catene di ferro. Ma chiunque scorra siffatte catene, non tarderà a scorgere qua e là degli anelli, che non hanno maggior forza d'un cerchietto di vetro o di cartapesta.

104. Un breve esame delle leggi che riguardano, tra noi, la libertà civile basterà a dimostrare, quanto la medesima sia precaria. La libertà individuale e domiciliare è garantita nel nostro regno dagli art. 26 e 27 dello Statuto, così concepiti: «La libertà individuale è garantita. Niuno può essere arrestato o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme che essa prescrive». Qui giova avere presente un'osservazione fatta anche riguardo alla libertà della stampa. Il fine precipuo d'una costituzione politica si è quello di sottrarre certi diritti fondamentali all'arbitrio dei legislatori. Ciò è vieppiù necessario dove si è incontro ad un potere preponderante, estraneo al popolo, e, di sua natura, invadente. Quando pertanto, massime in una costituzione monarchica, si rimette alle leggi, come si fa nei citati art. 26 e 27, la guarentigia d'un diritto, gli è segno, che non si vuole costituzionalmente garantirlo. C. G. Hello, che è un sincero costituzionale, uno di quegli alchimisti cioè, che non disperano di cangiare, coi loro crogiuoli e coi loro lambicchi, in oro anche le scorie, non dissimula l'assurdo dell'articolo 4 della carta francese del 1830, di cui l'art. 26 del nostro Statuto non è che una traduzione. «Se la libertà individuale, egli scrive, non è che una questione di diritto positivo, io mi assumo, colla formola dell'art. 4, di giustificare la legge dei sospetti. I sospetti non erano forse arrestati nei casi previsti dalla legge, colle forme prescritte dalla legge, da un potere autorizzato dalla legge? Col testo della carta alla mano, io reputo in tutta regola le prescrizioni del '93»²¹.

105. Ho detto, che, nelle costituzioni monarchiche, il potere legislativo deve essere meno libero che nelle repubblicane; perché, in una monarchia qualunque, le leggi dipendono più o meno direttamente, dal principe. Secondo il nostro Statuto, per esempio, il re non può fare alcuna legge, senza la camera ed il senato.

Ma i senatori sono nominati da lui, e se riuscissero contro le sue previsioni, può alterarne la maggioranza, stante la facoltà che gli attribuisce l'art. 33 di nominarli nel numero che vuole. Resta la camera. Essa, secondo l'art. 100 dell'editto organico dei 17 marzo 1848, può essere composta, per un quarto, di *funzionarii* o *d'impiegati regii stipendiati*; e secondo l'art. 66 dello Statuto, possono farne parte anche i ministri. Ora, è da presumere che tra i voti e le mene di migliaia di persone influenti, che partecipano ai favori della monarchia od aspirano a parteciparvi, tra tanti corpi morali che attendono dal governo strade, ponti, sussidi, sedi di pubblici uffici, sia per mancare al potere esecutivo la maggioranza? Lungi dal mancargli la maggioranza, i faccendieri della così detta opposizione costituzionale fanno un gran chiasso, quando riescono a ficcare nei seggi della camera una mano di disperati, i quali ad altro non servono, che a rendere più svariati gli spettacoli parlamentari. Le rappresentanze popolari d'una monarchia qualunque potranno mettersi in opposizione con qualche ministero; ma non saranno mai indipendenti.

Anche la camera sarda del 1849, cacciata via col famoso proclama di Moncalieri, era un'assemblea la più innocente del mondo. Basti dire, che quando si fecero le proposte di dichiarare Carlo Alberto benemerito della patria e d'innalzargli una statua, o fui lasciato solo, o non ebbi con me che altri tre o quattro; non saprei, se veramente perché ripugnassero a quelle abiettezze, o per non prendersi l'incomodo di levarsi in piedi. A questa preponderanza assorbente che i principi hanno nella legislazione, si aggiunge il *veto* che possono opporre alle leggi, che riescono contrarie ai loro propositi, il privilegio di farle eseguire e l'arbitrio che si arrogano di modificarle o snaturarle, con decreti, circolari, regolamenti ecc. Attese le quali cose, è facile il deprenderne, qual guarentigia costituzionale abbia un diritto, quando la costituzione d'una monarchia il rimette alla discrezione del parlamento.

106. Se però lo Statuto non garantisce la libertà civile, non la garantiscono d'avvantaggio le nostre leggi²². Il giudice incaricato dell'istruzione, dice l'art. 142 del Cod. di proc. pen., sulla istanza del pubblico ministero, od anche d'ufficio, potrà procedere a perquisizioni, sia *in qualunque altro luogo o domicilio*, quando esistano gravi indizi, che vi si possano trovare oggetti utili allo scoprimento della verità». È vietato invero di fare perquisizioni, se non di pieno giorno: ma cessa il divieto, *se vi sia pericolo*

21 Anche il Bentham, nel suo *Examen partiel*, scriveva: «Non v'ha cosa sì illusoria, come una dichiarazione, che autorizza a ritorni ciò che mi dà. Così concepita, essa potrebbe essere ricevuta in Marocco e in Algeri, senza fare né male, né bene».

22 Il regno di Sardegna, dopo proclamato lo Statuto, stette per più anni sotto i codici, le leggi di polizia ed altre, che vigevo al tempo della monarchia assoluta. E il popolo si credeva libero perché quelle leggi si applicavano rimessamente o si trasandavano!

nell'indugio. E chi giudica della gravità degl'indizi e dell'imminente pericolo nel ritardo? Chi è in diritto di fare le perquisizioni. E chi è in diritto di farle? Per l'art. 59, fin le guardie campestri e gli agenti di sicurezza pubblica, purché accompagnati da un delegato od applicato di sicurezza pubblica, o da un ufficiale o basso ufficiale dei carabinieri o dal Sindaco. E i sindaci, in forza dell'art. 110 della legge comunale, non possono essere chiamati a render conto dell'esercizio delle loro funzioni, fuorché dalla superiore autorità amministrativa, né sottoposti a procedimento per alcun atto di tale esercizio, *senza autorizzazione del re*, previo il parere del consiglio di stato²³. Nel caso di flagrante reato, che debba essere punito con una pena superiore a tre mesi di carcere, i sullodati applicati, delegati, sindaci, ufficiali, bassi ufficiali, possono procedere a perquisizioni, non solo nel domicilio degl'imputati, ma *d'ogni altra persona sospetta di connivenza*. Senza parlare delle visite domiciliari autorizzate dalle leggi daziarie ed altre, basta il già detto per concludere, che la decantata inviolabilità di domicilio dipende dall'ignoranza o dalla malevolenza d'un giudice istruttore, d'un Sindaco e d'una turba d'altri agenti governativi.

107. In quanto ai processi ed agli arresti, la è una faccenda abbandonata alla discrezione dei procuratori del re, dei giudici istruttori, dei menzionati ufficiali di polizia giudiziaria, anzi di qualunque depositario della forza pubblica; cioè di chi gli paga, e può promuoverli, sospenderli, destituirli, e, in certo senso, deportarli; di chi insomma può favorirli o perseguitarli: agenti gli uni e gli altri nelle tenebre.

108. Il giudice istruttore, spontaneamente, o sur una querela, o sur una denuncia anche anonima, i cui autori si danno spesso per testi, e che sono interrogati in segreto e senza giuramento, ove si tratti di delitti che si supponga doversi punire con pena maggiore di tre mesi di carcere, o di crimini che si supponga meritare maggior pena dell'interdizione, può rilasciare mandato di cattura, se *sospetti*, che l'imputato possa rendersi latitante. Ma se si tratti di denuncia ufficiale, *accompagnata da verbali* o da altri documenti che somministrino bastevoli indizi di reità, ei può ordinare l'arresto dell'imputato, benché non vi sia sospetto di fuga (art. 182, 186). Il mandato di cattura dice l'art. 181 è l'atto che ordina di procedere all'arresto dell'imputato e di farlo tradurre nelle carceri, *per essere interrogato dal giudice*, sull'ascrittagli imputazione, o perché il corso dell'istruzione rende necessaria la sua detenzione. Rilasciato il mandato di cattura, l'imputato non può querelarsi contro i suoi calunniatori, se non si costituisce in carcere; salvoché abbia ottenuto la libertà provvisoria: la quale può negarsi pei crimini punibili colla morte, coi lavori forzati, colla reclusione o colla relegazione; e deve assolutamente negarsi per crimini contro la sicurezza interna od esterna dello stato e per altri (art. 106, 205, 206). La libertà provvisoria può essere eziandio arbitrariamente negata, sia esigendo una cauzione, che l'imputato non è in grado di prestare, sia esagerando la qualificazione del reato. Col quale ripiego, possono estendersi i mandati di cattura e gli arresti, anche a casi non contemplati dalla legge. E queste alterazioni della qualificazione del reato, non solo sono possibili, ma frequenti. Ora infatti vediamo attenuarsi la qualificazione del reato per favorire il reo o per evitare i giurati; ora vediamo presentati alle corti d'assisi degl'imputati, che vengono assolti, o condannati a pochi giorni di carcere, od altre pene minori. In caso però di flagrante reato, se è vietato agli ufficiali di polizia giudiziaria d'ordinare l'arresto di chi non abbia incorso una pena maggiore di tre mesi di carcere, è imposto ai depositari della forza pubblica di arrestare, anche senz'ordine e per qualunque reato (art. 64, 65). Or, secondo l'art. 1 del cod. pen. qualunque violazione della legge è un reato.

109. Poco io dirò degli oziosi, dei mendicanti, dei vagabondi e delle altre persone sospette, dacché qualche cosa ne dissi in altro mio scritto²⁴. I nostri legislatori non si occupano di tali persone, che per vessarle, aggravarne le pene, togliere loro le guarentigie concesse agli altri sudditi, per porle quasi fuori della legge. «Si avranno per oziosi, dice l'art. 435 del cod. pen. coloro, i quali, sani e robusti, e non provveduti di *sufficienti mezzi di sussistenza*, vivono senza esercitare professione, arte o mestiere, o *senza darsi a stabile lavoro*». Ma chi garantisce a quelli che vogliono lavorare la stabilità d'un lavoro corrispondente alle proprie attitudini, e non disdetto dai nostri pregiudizi sociali? E come stabilire, se non per arbitrarie presunzioni, se ciò che alcuno e la sua famiglia possono procacciarsi con piccole e svariate industrie o i sussidj impartiti da una mano benefica sieno sufficienti alla loro sussistenza? O

23 I Sindaci che si credessero garantiti al par dei Prefetti, per ricredersi, non hanno che scorrere la sofistica circolare emanata da un Eula, in nome del Ministro di grazia e giustizia, addì 23 dicembre 1864.

24 *La Polizia e le sue leggi*.

gente che ozia alle spalle del popolo può essere in grado di misurare la parsimonia e le privazioni di cui può essere capace un uomo onesto, prima d'umiliarsi o contaminarsi?

110. Si avranno per vagabondi continua l'art. 436: 1. Coloro, i quali non hanno, né domicilio certo, né mezzi di sussistenza e non esercitano *abituamente* un mestiere od una professione; 2. Coloro che vagano da un luogo all'altro, *affettando* l'esercizio d'una professione o d'un mestiere, ma *insufficiente per sé* a procurare la loro sussistenza; 3. Coloro, che fanno il mestiere d'indovinare e spiegare sogni per ritrarre guadagno dall'altrui credulità. Taccio dei Truffatori di cui al n. 3, i quali hanno tanto che fare coi vagabondi, quanto il senno legislativo cogli autori di siffatte scempiaggini. Riguardo agli altri supposti vagabondi, non ci vuol molto a rilevare, quanto costi ad un povero denunziato lo strigersi dai laccioli tesigli dalla legge. Il seguente dialoghetto tra un popolano ed un Delegato di polizia ricorda pur troppo la nota favola del lungo e dell'agnello:

D. Possiedi tu qualche cosa?

P. Io non ho che queste mani, qualche arnese... e Dio!

D. Il tuo domicilio qual è?

P. Io vivo dove trovo di che occuparmi. E quando il lavoro mi manca, vado a procacciarmene altrove.

D. Non lavori tu dunque abitualmente?

P. Non a tutti è dato, o signore, di potere utilizzare tutti i giorni dell'anno!

D. Mi sapresti dire qual è il tuo mestiere?

P. Io poto, innesto, faccio margotte, e mi adopero in altri lavori riguardanti la coltivazione delle piante fruttifere.

D. Sarà! ma, dato pure, che tu ti occupi di tutte queste bazzecole, i mestieri, che tu affetti d'esercitare, non ti possono somministrare quanto abbisogni per vivere.

P. E di che vivo io adunque, se non del lavoro delle mie mani! Io ho qui notati nel mio taccuino, tutti i comuni nei quali lavorai. Che la S. S. s'informi: e vedrà, che io non fui altrove, e che, dovunque fui, non si parla di me, che con parole di benevolenza.

D. Non importa! La legge non bada soltanto a reprimere, ma anche a prevenire i reati. Tu non hai domicilio certo; non possidenza: non lavori abitualmente, e i lavori che affetti di esercitare non ti possono somministrare sufficienti mezzi di sussistenza. Le tue stesse parole mi ti rivelano per un vagabondo: ed io, in forza dell'art. 66 del cod. di proc. pen. ti dichiaro in istato d'arresto.

E dove esistono queste leggi ispirate da temerarie presunzioni, punienti come reato una condizione risultante da disgrazie, da attitudini individuali, da un ordine ineluttabile di cose? Sotto un governo, che si aggrava sulla produzione come un vampiro; che annualmente costringe migliaia di persone, non che a vagare, ad espatriare; che abitua all'ozio dei quartieri tutta la gioventù valida della nazione; e che, fomentando le borie di famiglia ed aprendo gli scrigni dello stato a tutte le ambizioni servili, distrae tanta parte di popolo dalle occupazioni più oneste e più necessarie.

111. I pubblicitari poco o nulla si curano di questa specie di paria dei quali io discorro, forse perché credono se stessi fuori di questione. Ma oltre i vantaggi che può trarre dai citati articoli una polizia zelante, vi è l'art. 447 del cod. pen. che ritiene per *sospetti quelli che sono diffamati per crimini o per delitti*. Prescindendo delle vicende cui può soggiacere la fama la più onesta per le detrazioni della calunnia, v'ha nel nostro codice penale una filza di detti e fatti contro la sacra persona del re, la sua famiglia, le nostre istituzioni ecc. tutti qualificati per crimini o per delitti. Se quelli pertanto che dimostrarono comunque d'aspirare ad un migliore avvenire sociale riflettessero in che odore sieno presso gli uffici di polizia, dei procuratori del re, dei giudici istruttori e simili, riconoscerebbero qual sia l'importanza del citato articolo.

112. Quasi che però, malgrado queste ed altrettali leggi, il governo non fosse abbastanza sciolto per fare il bene, propose più volte al parlamento l'adozione di leggi eccezionali, che sospendevano le supposte franchigie costituzionali, ora in tutto, ora in gran parte dello stato. È superfluo il soggiungere, che quelle proposte furono e saranno sempre adottate; mentre a superare le velleità d'opposizione che possono manifestarsi, basta il calunniare le vere o supposte agitazioni, o lo spacciarle sobillate da partiti che non hanno alcun eco nella camera. Così, ora che le idee di legittimità, d'autonomia di clericalismo sono in ribasso, basta spacciare, che un'agitazione qualunque è ordita da frati e da preti, perché i voti vengano a josa.

113. Ma vi ha di più: vi sono gli stati d'assedio: la sospensione cioè, d'ogni legge — la proscrizione in massa — la violenza in tutta la brutalità dei suoi impeti — i saturnali della fazione dominante, della soldatesca, dei poliziotti, dei delatori, dei mercanteggianti sulle sciagure del popolo — gli stupri, i saccheggi, gl'incendi, gli assassinj, i più enormi misfatti autorizzati o dissimulati dall'autorità pubblica. Né a quest'irruzione d'arbitrii è d'uopo che la società sia in gran pericolo. Un parapiglia, una cospirazione vera o supposta, spesso fomentata da agenti provocatori, sempre ingrandita dalle apprensioni della paura o dalle iattanze di chi passa per averla prevenuta o repressa, basta per porre fuori della legge intere popolazioni. Ma che parlo io di cospirazioni e di tumulti? Il ministro Rattazzi pose nel 1855 in istato d'assedio un comune della Sardegna, per la misteriosa morte d'un oscuro ingegnere piemontese.

114. Ho dimostrato, qual sia nel nostro regno la libertà civile garantita dallo Statuto e dalle leggi alle quali si riferisce. Né molto dissimile è la condizione degli altri regni d'Europa: avvegnaché il diritto disgiunto dalla forza è un'illusione²⁵, e le stesse cause debbono partorire dappertutto gli stessi effetti. Epperò, se in qualche monarchia la libertà civile pare più rispettata, gli è da attribuirsi, più alla rassegnazione dei sudditi ed alla conseguente temperanza dei governanti, che ad una necessità imposta dalle istituzioni. Per ogni dove, le stese scappatoie, gli stessi tranelli.

115. Che se non tutti i miei lettori possono essere in grado d'inseguire la tirannide negli andirivieni tra i quali si aggira, d'ingolfarsi nelle questioni da me accennate, non vi ha chi non possa formarsi un giusto criterio delle cose, argomentando dai fatti, che ha di continuo davanti agli occhi. E i fatti, anche in tempi normali, quai sono? La fama la più illibata posta in forse da una delazione: processi, arresti arbitrarii: traduzioni spettacolosamente umilianti degli arrestati: detenzioni che si prolungano per giorni, per mesi e per anni, e che poi finiscono coll'interruzione del processo o coll'assoluzione: famiglie in preda all'angoscia ed alla miseria: la fama intaccata, la salute magagnata, le fortune stremate o rovinata... E giammai un atto di riparazione, un compenso neppur pecuniario!

²⁵ *Fieri contra vim, sine vi, nihil potest*, scriveva Cicerone. Ma i furbi fingono di pensarla altrimenti: e i semplicioni gli seguono...

CAPO XV

DELLE CASTE RIGUARDO ALLA LIBERTÀ RELIGIOSA

116. La storia delle religioni ci offre i fatti seguenti. Dove l'opinione pubblica tollerava l'antropolatria, i re si spacciarono per dei, od almeno per loro consanguinei od affini. Dove il monoteismo rendeva vane o pericolose quelle follie, si arrogarono qualche attributo della divinità. Da per tutto si sforzarono d'acconciare le altrui credenze colle proprie inclinazioni: e, in tale intento, or favorirono, or abbandonarono, or perseguitarono il sacerdozio.

117. Si legge nel libro della Sapienza, che i primi ad adorare i simulacri degli uomini furono i sudditi dei re e gli schiavi «Così, conchiude quel libro, precipitò nell'errore l'umana vita, mentre gli uomini, o per secondare il proprio affetto o per ingraziarsi coi re, diedero al legno ed ai sassi il nome incomunicabile»²⁶.

118. Scrive Cirillo alessandrino, che il primo re fu del pari il primo fra gli uomini, che riscuotesse onori divini²⁷. Di quest'attinenza del potere reale coll'antropolatria parlano altresì Lattanzio Firmiano, San Cipriano, Giulio Finnico, Minuzio Felice ed altri antichi scrittori del cristianesimo. La loro opinione è confermata dal fatto, che Saturno, Giove, Osiride e quasi tutti i dei del politeismo erano re o loro congiunti o favoriti, e che innumerevoli re tentarono di passare per dei. Il che si verifica, tanto nei popoli culti, quanto nei barbari, tanto nell'antico quanto nel nuovo mondo. Si sa infatti, che gl'Inca del Perù pretendevano di essere figli del sole, e che per non imbastardire la loro razza, si accoppiavano colle proprie sorelle.

119. Della stessa attinenza della monarchia coll'antropolatria abbiamo un esempio convincentissimo nella storia di Roma. Romolo, il primo a regnare sui Romani, si vantava di essere figlio di Marte. Spento, probabilmente perché aspirava al dominio assoluto, fu non di meno adorato qual Dio.

120. Cacciati i re ed abolito il potere reale, non si ha esempio d'un'apoteosi, benché tanti personaggi preclarissimi illustrassero quella repubblica nei 460 anni di sua esistenza. Alla morte inopinata di Valerio Publicola, fu concessa a lui ed ai suoi discendenti una sepoltura distinta, le matrone vestirono spontaneamente a lutto per un anno, e ciascuno s'impose la contribuzione d'un quadrante per le spese dei funerali. Ecco quanto fece, secondo Plutarco, il popolo romano nei suoi trasporti di dolore, d'ammirazione e di riconoscenza pel più stimabile ed istimato tra i suoi cittadini! Un tristo, vedendo il partito che può trarre dalla corruzione ingeneratasi in quel popolo, si propone di abbattere la repubblica. E quel tristo si spaccia per discendente di Venere. Riuscito nei suoi perversi propositi, gli adulatori d'ogni condizione gareggiano a colmarlo d'onori. Egli è chiamato *Divo*, *Giove Giulio*, ha altari, templi, sacerdoti; è adorato, in somma, qual Dio. Gli stessi onori, tuttavia vivente, ha il suo successore Ottaviano. Undici città dell'Asia, siccome abbiamo da Tacito, si contendono l'onore d'inalzare un tempio a Tiberio. Caligola, più avventato dei suoi predecessori, introduce il bacio del piede: e non solo pretende di essere tenuto per

26 «Supervacuitas... hominum... (idola) advenit inorbem terrarum. Acerbo enim luctu dolens pater, cito sibi rapti filii fecit imaginem, et illum, qui tunc, quasi homo, mortuus fuerat, nunc tamquam Deum colere coepit, et *constituit inter servos suos sacra et sacrificia*. Deinde, interveniente tempore, convalescente iniqua consuetudine, hic error, tamquam lex, custoditus est, et *tyrannorum imperio colebantur figmenta*. Et hos, quos in palam homines honorare non poterant, propter hoc, quod longe essent, et longinquo figura eorum allata, evidentem imaginem regis, quem honorare volebant, fecerunt: ut illum qui aberat, tamquam presentem colerent sua sollicitudine... Et haec fuit vitae humanae deceptio: quoniam, at affectui, at *regibus deservientes homines, incommunicabile nomen lapidibus et lignis imposuerunt*».

27 «Primus regnavit, in Assyriorum terra, vir superbus et arrogans, Arbelus (Nembrod), qui et primus hominum, dicitur, nomen Deitatis accepisse. Perseverarunt igitur Assyrii et finitimae illis gentes, sacrificantes ei et adorantes».

Dio, ma si reca ad onta il culto degli altri Dei. Galba, succeduto ai Cesari, si dà per discendente di Giove e di Pasife, e quindi anche del sole. Domiziano si fa intitolare *il signore Iddio nostro*. Superfluo e noioso sarebbe l'insistere in siffatti esempi, dacché è noto, che sotto la monarchia, non solo venivano divinizzati gl'imperatori, ma anche i loro drudi e le loro drude²⁸.

121. La storia greca non conferisce al nostro assunto men della storia romana. Gli uomini che si adoravano in Grecia erano un retaggio degli antichi regni. Immensa era l'ammirazione dei Greci per Solone, Armodio, Aristogitone, Epaminonda, Timoleone, Trasibulo e molti altri loro illustri concittadini; ma a niuno venne mai in capo di farne degli dei. Il primo, secondo Plutarco, ad ottenere nelle repubbliche greche onori pressoché divini, fu lo spartano Lisandro: e ciò in un momento di terrore. Alessandro Macedone, insuperbito per le conquiste e corrotto dalle monarchie che aveva conquistato, volle passare per figlio di Giove. Ma i Greci si ridevano di quella follia. Gli Spartani, eccitati, secondo Ebano, a pronunziarsi sul proposito, decretarono: «Giacché Alessandro vuol esser Dio, che il sia». Demade poi avendo proposto agli Ateniesi di annoverare quel re fra gli dei, fu punito con una multa di cento talenti: multa che probabilmente pagò lo stesso Dio in erba, mentre è difficile, che l'adulatore fosse in grado di pagare oltre a mezzo milione di franchi. Pure, se vi era un uomo che potesse allucinare i popoli fino a perdere ogni sentimento della propria dignità, era appunto Alessandro. Egli era il più gran conquistato che mai fosse apparso nel mondo: egli era l'arbitro della libertà della Grecia. Ma come potevano i Greci secondare quelle arroganze, essi che punivano coll'ostracismo i più specchiati cittadini, che per una prevalenza comunque acquistata, diventavano pericolosi per la repubblica? Come avrebbero potuto i Romani divinizzare Publicola, essi che avevano cominciato ad alienarsi da lui per un palazzo che aveva fabbricato, e che quell'impareggiabile cittadino fece quindi, entro una notte, abbattere dalle fondamenta? Questo modo di pensare delle repubbliche greche influiva anche nei regni finitimi. I Macedoni, lungi dal prestarsi alle pretensioni d'Alessandro, si beffavano dei vili omaggi che egli riceveva dai popoli barbari: il che, più d'una volta, fece andar sulle furie quel bestione. Cassandro, scrive Plutarco, veggendo alcuni barbari adorare il re, e non avendo veduto ancora siffatta cosa, come quegli che era allevato alla greca, si mise a ridere sgangheratamente. Per lo che Alessandro, fieramente adiratosi, l'afferrò pei capegli, e con amendue le mani, gli percosse il capo, con grand'impeto, nella parete. Un'altra volta, al riferire di Curzio, nel mentre Alessandro stava banchettando, un Persiano, nell'adorarlo, si prostese in modo, che toccava la terra col mento. Poliperconte, il quale era sdraiato presso il re, al vedere quell'atteggiamento ridicolo, esortò beffardamente il Persiano a che battesse ben bene la terra col mento. Allora Alessandro, già seccato del contegno dei Macedoni, voltosi a Poliperconte, *Tu adunque*, gli disse, *non mi venererai? O ti par egli, che siamo degni di esser beffati?* E in sì dire, il trasse da letto. E siccome era caduto boccone, il re esclamò baldanzoso: *Beh vedi, che hai fatto ciò, che po' anzi ridevi che altri facesse*. Dopo quella bravata, fece arrestare il reo e congedò i convitati. Benché però Alessandro, nella sua mania, non si limitasse a quelle facchinate, ma, secondoché scrive Giustino, assassinasse Callistene ed altri illustri Macedoni, apponendo loro falsi delitti, non riuscì mai ad essere adorato dai Greci.

122. Dimostrata l'attinenza del potere regio coll'antropolatria, resta a spiegare questo fatto che può dirsi comune a tutti i popoli. Il culto d'un pianeta, che vivifica, abbellita il creato, d'un fiume, che or feconda, or deserta le nostre campagne, il culto insomma delle grandi manifestazioni della natura materiale si spiega da sé. Ei sarà sempre il culto di quanti non sanno sollevarsi al dissopra degli enti sensibili, fino a riconoscere una causa prima, moderatrice, suprema. Ma come spiegare il culto d'uomini scelleratissimi; come spiegare la continuità d'un culto contro cui si pronunciano più o meno il cuore e la mente? La spiegazione è facilissima. Quando un uomo è reso arbitro delle vite e delle sostanze d'un popolo; quando si è incontro ad un potere irresistibile dai cui cenni dipende il rendere altrui il più felice od il più infelice sopra la terra, allora non ha più limite, né l'orgoglio del dominante, né l'abbiezione

²⁸ La storia ci offre esempi di stravaganze anche maggiori. Iside, regina d'Egitto volle, siccome scrive Diodoro Siculo, che avessero gli onori divini fino i genitali di suo marito: al qual effetto, ne fece collocare l'effigie nei templi, ed institui iniziazioni e riti e sacrifici per essi: e così (non sono io che parlo) gli rese degni di grande venerazione». Quindi il culto fallico dei Greci e d'altri popoli. Erodoto, parlando delle feste di Bacco tra gli Egiziani, scrive: «Sed loco phallorum, ed est, ficulneorum veretrorum a collo pendentium, sunt ab eis escogitatae statuæ cubitales et nervis compactae, quas faeminae circumferunt, mentula quae propemodum instar est reliqui corporis in ventre, et tibia praeeunte, quam faeminae, Bacchum canentes, sequuntur».

dei soggetti. Esaurite tutte le onorificenze, tutte le bassezze, colle quali l'uomo può manifestare la sua devozione all'uomo, vengono le pretese e le umiliazioni che sorpassano l'umana natura. Narra Dione Cassio, che Caligola era sul punto di dichiararsi re. Ma essendogli stato fatto presente, che imperatore era dappiù di re, gli venne il ticchio di farsi dio. «A questa sua follia, scrive Filone giudeo, ecco come, per quanto è fama, fu tratto. Si diede egli ad intendere, che come i pastori dei greggi, i bifolchi, i caprai, non sono, né buoi, né capre, né arieti, ma uomini, per ogni rispetto, di tali animali di gran lunga più eccellenti; così chi presiedeva al gregge nobilissimo dell'uman genere, dovesse reputarsi maggiore dell'uomo, e porsi nel numero degli dei». E quando vide il suo culto un po' in voga il prese invidia degli altri dei, e scapezzati i loro migliori simulacri, vi soprappose delle teste ritraenti le sue sembianze. Di questo successivo pervertirsi degli ambiziosi a mano a mano che le loro ambizioni sono soddisfatte, addurrò un esempio, che credo poter supplire ai tanti altri che si potrebbero trarre dalla storia antica o moderna. «L'ambizione di Napoleone era sì vasta, scrive Marmont nelle sue *Memorie*, che la terra gli pareva ormai troppo angusta. Il sentimento manifestato alla sua incoronazione, si afforzò sempre più in lui, sino ad ispirargli qualche credenza ad un'origine celeste. Il giorno dopo quella solennità, conversando familiarmente col ministro della marina Decrès, che indi a poco mi riferì quel colloquio, esclamò: 'Io son venuto troppo tardi: gli uomini sono troppo illuminati: non ci è più nulla a fare di grande!'. 'Come, Sire, gli rispose Decrès, mi pare, che la vostra sorte sia ben seducente. E che vi ha di più grande, che, da semplice ufficiale d'artiglieria, passare al primo trono del mondo?'. 'Ne convengo... soggiunse Napoleone: ma, qual differenza coll'antichità! Vedete Alessandro! Dopo conquistata l'Asia, si annunzia ai popoli per figlio di Giove: e tranne Olimpia, la quale sapeva che vi era sotto; tranne Aristotele e qualche pedante d'Atene, tutto l'Oriente gli presta fede. Or bene, se io mi dessi oggidì per figlio del Padre eterno, sarei fischiato sin dall'ultimo pescivendolo'».

In faccia ad un Napoleone mulinante siffatte idee, in mezzo ad una generazione scettica o monoteista, le pazze ambizioni dei re dell'antichità appaiono quasi un nonnulla. Egli però s'ingannava a partito sul successo d'Alessandro, non meno che sulla propria impotenza. I tanti demagoghi della rivoluzione da lui trasformati in suoi divotissimi servitori erano un esempio di quanto possa la seduzione, il timore e l'immitazione²⁹.

123. Del resto, queste esorbitanze dell'orgoglio difficilmente sarebbero state secondate anche nei tempi antichi, senza i mezzi di terrore e di seduzione dei quali può disporre un monarca. Morta Drusilla, il suo fratello e drudo Caligola volle farne una dea. Il senatore Livio Geminio giurò, al riferire di Dione Cassio, di averla vista salire al cielo e conversar cogli dei: ed, invocando tutti gli dei e la stessa Drusilla, soggiunse: «Se io dico il falso, non possa avere mai bene coi miei figlioli!». L'Imperatore gli donò mezzo milione di sesterzi. All'incontro, trucidò un povero popolano, accusato di aver venduto acqua calda, quasiché, col vendere quella bevanda assai gradita ai Romani, avesse disprezzato la dea ed insultato al pubblico lutto. Or qual meraviglia, che sotto un furioso, fornito di tali argomenti, il Senato facesse decreti a furia, per instabilire il nuovo culto, e che tutte le città rendessero onori divini a quella donna incestuosa?

124. Se per poco ci facciamo ad investigare la causa principale delle persecuzioni alle quali soggiacquero il Moseismo ed il Cristianesimo, la troveremo nella ripugnanza dei seguaci di quelle religioni a rendere ai regnanti degli omaggi, che equivalevano ad una specie d'antropolatria. Sotto Assuero, i Giudei furono sul punto d'essere sterminati, perché un di loro aveva ricusato d'adorare il ministro del re. Egual pericolo corsero sotto Caligola, per non avere accettato nel tempio il suo simulacro.

Quando la religione dominante consiste nel culto d'una moltitudine d'uomini, morti da secoli, e divinizzati per le loro beneficenze, il loro coraggio, la loro saviezza, è naturale la tolleranza pel culto di chiunque siasi distinto per le stesse virtù: epperò non ha nulla d'assurdo l'idea che si attribuisce a Tiberio di aver voluto ammettere Gesù Cristo fra i dei dell'impero: avvegnaché quell'imperatore, non dissimile da uno strapotente scellerato dei nostri giorni, aveva i suoi accessi di bene: ma quando la religione si fa complice della tirannide, quando si prostituisce a quelli, che, per così dire, ne sono l'incarnazione, allora l'empietà, massime se riguardi quelle viventi divinità, è punita come un delitto di stato.

29 Il nostro Vincenzo Monti cantava già: «Bonaparte, il maggior dei mortali / Che geloso fa Giove lassù. / Bonaparte ha nel Cielo i rivali / Perché averli non potete quaggiù». E non si era ancora fatto imperatore!

125. Però, né i terrori, né le seduzioni basterebbero a perpetuare siffatte abiettezze senza la continuazione d'un potere egualmente esorbitante, ed ispirato agli stessi principii e agli stessi interessi; senza la continuazione, in somma, della monarchia ereditaria. Ciò che più conferì a fare attecchire in Roma il culto dei Cesari fu la durata del potere imperiale nella stessa famiglia per più d'un secolo. Una volta, il senato romano, durante l'impero, ebbe qualche velleità di libertà; e fu, quando, spento Caligola, deliberò di ristabilir la repubblica. E quella volta, siccome si legge in Aurelio Vittore, si pensò subito ad abbattere i monumenti eretti in onore dei Cesari ed a spegnere quanti maschi e femine tuttavia rimanevano di quella stirpe esiziale. Nel mentre però il Senato perdeva il tempo in deliberare, il popolaccio ed il soldatame, abituati al fasto ed agli scialacqui dei Cesari, gridarono imperatore Tiberio Claudio. Assunto egli il potere, malgrado il voto dei senatori, dei consoli e dei tribuni, e cattivatisi i soldati coi doni, si oppose a che il Senato dichiarasse infame Caligola e ne abbattesse le statue; e benché la sua morte, al dire di Dione, gli fosse tornata gradita, punì, coll'ultimo supplizio, chi l'aveva ucciso. Con lui pertanto continuarono le tradizioni della monarchia, e quindi quelle esagerate ostentazioni di devozione, che parevano accrescere il prestigio dell'autorità imperiale.

126. Succeduto il cristianesimo al politeismo, se i re smisero la pazzia di spacciarsi assolutamente per dei, conservarono le genuflessioni, le prostrazioni, il baciapiede e simili omaggi pretesi da Diocleziano ed altri imperatori politeisti. Essi pure furono i soli fra i governanti che si tenessero per ministri immediati di Dio, negassero al popolo ogni diritto circa l'esercizio e la rivendicazione del potere supremo; si arrogassero, insomma, titoli, prerogative ed onori, che suppongono qualità sovrumane. Costantino, nel ricevere i suoi fratelli in Cristo, non era meno esigente di Diocleziano. Costanzo, morto a 45 anni, non contento di chiamarsi *padrone del mondo*, siccome riferisce Ammiano Marcellino, si chiamava anche *eterno*³⁰. Nella *Storia segreta* di Procopio, abbiamo un saggio del ceremoniale prescritto nella corte di Giustiniano I e di Teodora. Chiunque voleva presentarsi all'Imperatore od alla già meretrice sua moglie, poneva di subito la fronte a terra, e, puntellandosi coi piedi e colle mani, doveva baciare i piedi dell'augusta copia. E se alcuno, anziché chiamarli Signore e Signora, gli avesse chiamati *Imperatore* ed *Imperatrice*; od, invece di *Servi*, avesse chiamati *Principi*, secondo l'antico costume, i primi personaggi dello stato, era cacciato via come uno screanzato, e quasi come un fellone³¹. Tra quegli'imperatori ed i re di Persia vi era una gara a chi più si gonfiasse con qualificazioni ridicole. Sapote, trattando col *padrone del mondo ed eterno* Costanzo, s'intitolava: *Re dei re, partecipe delle stelle e fratello del sole e della luna*. Giustiniano I, prendendo il nome anche da genti delle quali era tributario, s'intitolava: «Imperatore, Cesare, Alemanno, Gotico, Germanico, Francico, Alanico, Antico, Vandalico, Africano, Pio, Felice, Inclito, Vincitore e Trionfatore, sempre Augusto». E Cosroe, nello scrivergli, siccome si legge nella *Storia* di Menandro Protettore, cominciava così: «Il divino, buono, pacifico, sommo principe, Cosroe, re dei re, felice, pio, benefico, cui gli Dei concessero un vasto impero con grandi ricchezze, gigante dei giganti, fatto ad immagine dei Numi, a Giustiniano Cesare, nostro fratello, salute». Gli imperatori Giustino, Giustiniano, Arcadio, Teodosio, Onorio, Valentiniano, ecc. chiamavano se stessi il *nostro nume*, siccome i re moderni, chiamavano se stessi la *nostra maestà*. Scorrendo il Codice giustiniano, vi vediamo ad ogni tratto sciupati i titoli di *sacro* e di *divino* a quanto riguardava gli imperatori. Divine le loro case, le loro indulgenze; divini i loro riguardi, i loro rescritti ecc.; sacri i loro palazzi, i loro scrigni; sacre le loro largizioni, le loro lettere ecc. Quindi un profluvio di sacrilegi spietatamente puniti. Anche il dubitare se fosse degno colui che godeva dei favori del principe, fu dichiarato dall'imperatore Graziano per una specie di sacrilegio. Del resto, nel secondare queste stravaganze del loro orgoglio, altro non facevano che seguire le tradizioni della monarchia. Fin dai tempi di Tiberio, era delitto capitale il cambiarsi le vesti davanti a qualche statua d'Ottaviano; l'andarsene ai lupanari e alle latrine pubbliche con monete od

30 Tra le opere di S. Lucifero di Cagliari evvi una lettera scritta a quel vescovo dal maestro degli uffizi Fiorenzo, nella quale si legge: «Ti conviene adunque rimandare il libro onde possa essere ripresentato a sua *Eternità*» (la quale non era che l'imperatore Costanzo!).

31 Dai bei commenti del Compagnoni al Procopio, si rileva, che i papi, non che gli altri chierici, si prestavano a quelle bassezze. In una lettera di vescovi e monaci a Giustiniano, si legge:

«Larcivescovo della vecchia Roma, Agapito, il quale è stato ammesso alle vestigia dei vostri pii piedi ecc.». San Saba diceva all'imperatore Anastasio: «Io venni per adorare le vestigia della vostra pietà». Fozio vescovo di Tiro scriveva a Marciano: «Priego adunque prostrato ai vostri piedi». Ed Agatone papa a Costantino: «Vi supplico, innanzi a voi prostrato, come se vi fossi presente, e ai piedi vostri prosteso».

anelli che ne avessero improntata l'effigie; il dire od il fare alcuna cosa contro quanto aveva detto o fatto quell'imperatore.

127. «Dagl'imperatori, scrive un anonimo³², parlando delle genuflessioni e simili cerimonie, la moda passò ai re; e dai re, a tutti gli altri sovrani. Nelle corti dei vari principi che governavano la Spagna, il cerimoniale arrivò ad una specie di codice: e la fu dove si cominciarono a misurare le riverenze ed i passi³³. Dalla Spagna, questo cerimoniale, conosciuto sotto nome d'etichetta, fu trasferito in Germania sotto i due fratelli Carlo V e Ferdinando I d'Austria. Più volte era stato detto al gran Federigo re di Prussia, che tali usanze erano un avanzo della più rancida barbarie, conservate nel codice dell'orgoglio umano che solo si appaga dell'esteriore. Compresa una tal verità, egli era stato il primo ad ordinare, che si abolissero nella sua corte tutte le specie di genuflessioni, e che non fosse più ai suoi popoli un delitto il presentarsi avanti il suo trono senza genuflettersi: anzi proibì espressamente l'inginocchiarsi davanti a lui, portando per motivo, che gli uomini non dovevano esigere quegli atti di culto e di venerazione, che erano solo dovuti a Dio». Soggiunge l'A, che l'esempio fu ben tosto immitato da Giuseppe II, dal suo fratello Leopoldo, ed indi, da altri regnanti. È tuttavia da credere, che ciò che contribuì maggiormente a guarire i re da siffatte pazzie, non tanto fu il proprio rinsavire, quanto il ridestarsi della coscienza dei popoli. E non gli guarì ancor tutti. Non ha molto, il vivente imperatore di Russia, essendosi degnato di fare una visita al Sindaco di Mosca, questi il ricevè alla porta, ginocchioni.

128. Anche nelle monarchie che ci si rappresentano come rigenerate dal battesimo costituzionale, la divinità dei loro capi non lascia qua e là di trapelare. Essi si proclamano per sacri ed inviolabili. E questa inviolabilità, secondo il gergo costituzionale, non significa già guarentigia di qualche diritto, avvegnaché in tal senso ciascuno dee ritenersi per inviolabile, ma impunità, anzi assoluta irresponsabilità: il che suppone, siccome altrove osservai, od esseri privi dell'uso della ragione, od esseri infallibili ed impeccabili. Dal complesso della legislazione di siffatte monarchie si rileva, che in esse, il solo ente ritenuto, in certo modo, per necessario, è il regnante, e che le offese commesse contro un bamboccio qualunque della famiglia reale, sono punite più di quelle che si commettono contro la rappresentanza nazionale e la stessa nazione³⁴.

129. Resta a parlare dell'ingerenza dei regnanti nella religione. Nel che procurerò di restringermi, come ho fatto sinora, entro i limiti impostomi dall'economia di quest'opera: mentre a trattare un po' distesamente del vastissimo argomento che ho per le mani, occorrerebbero più volumi. Coll'elevazione di Costantino all'impero, ebbe luogo il fatto, che ad un celebre padre della chiesa pareva impossibile vale a dire, che un cristiano potesse essere imperatore, o che un imperatore potesse essere cristiano³⁵.

130. Costantino e Licinio, nel loro celebre editto riferito da Eusebio, altro non fecero da principio, che concedere ai cristiani, come *a tutti gli altri loro sudditi*, la libertà di seguire la propria religione. Era la tolleranza vagheggiata da Tertulliano, Lattanzio e dagli altri antichi apologisti del cristianesimo³⁶. Ma

32 *Vita e fasti di Giuseppe II imperatore dei Romani.*

33 Filippo II si faceva parlar ginocchioni. Filippo III si può dire che morisse martire del cerimoniale di corte. Preso dai vapori d'un braciere che era nella sua stanza, fu lasciato morire asfissiato, perché non si trovò l'ufficiale incaricato del servizio dei bracieri. Quei cortigiani conoscevano il loro compito più di chi salvò l'imperatore Basilio (nota).

34 Addurrò ad esempio alcuni articoli del nostro codice penale: «153: L'attentato contro la sacra persona del re è punito come il parricidio. 154: L'attentato contro le reali persone che compongono la famiglia regnante è punito colla morte. 159: Vi è attentato dal momento che siasi dato principio ad un atto qualunque d'esecuzione... 155: La sola cospirazione diretta ad uno dei crimini in cui negli art. 153, 154, è punita coi lavori forzati a vita. 160: Vi è cospirazione dal momento in cui la risoluzione di agire sia stata concertata e conchiusa fra due o più persone, quantunque non siasi intrapreso alcun atto di esecuzione». Chi all'incontro porta le armi contro la patria, si collega coi suoi nemici, serve loro di spia, anche abusando della sua carica, li seconda, in somma, con tutti i mezzi possibili, non incorre che nella pena dei lavori forzati a vita, stabilita dall'articolo 169.

35 *Caesares credidissent super Christo, si aut Caesares non essent soeculo necessarii, aut christiani potuissent esse Caesares, scriveva Tertulliano.*

36 «Non potendo vincere colla ragione, ricorrono alla violenza... e dicono far ciò, onde difendano i loro dei. Però, se sono dei... non hanno bisogno d'essere difesi e patrocinati dagl'uomini: ma sapranno ben difender se stessi. O quale aiuto può sperare l'uomo da loro, se non sono buoni né anche a vendicare le proprie ingiurie? Cosa stolta e vana è il farsi vindice degli dei, ed è confessare la loro impotenza: avvegnaché chi toglie a patrocinare il suo dio dà a vedere d'averlo per un nonnulla... Ma io vorrei sapere la ragione di siffatte violenze, e per chi si facciano. Se per gli dei, essi non possono gradire un culto estorto coi tormenti: se pei violentati, gli è uno strano beneficio cotesto, che si ricusa anche con pericolo della vita... Non v'ha cosa libera come la religione: dacché essa sta tutta nella volontà: né ad alcuno si

un monarca difficilmente può essere tollerante, tranne che sia scettico o creda la diversità dei culti e l'irreligione indifferenti od opportune alla conservazione del suo potere. Ed invero, la tolleranza nasce o dal sentimento della propria impotenza e dell'instabilità delle umane vicende, o da indulgenza verso i veri o supposti erranti: non mai dal riconoscere che essi sieno in diritto di dire e di fare altramente da quel che noi crediamo nostro dovere: avvegnaché una tolleranza siffatta implicherebbe contraddizione. La tolleranza illimitata suppone uno scetticismo, anzi un indifferentismo assoluto, il quale dubito che possa darsi. Or, quando un uomo è investito d'un potere irresistibile, quando la così detta legittimità monarchica garantisce questo potere non solo a lui, ma ai suoi discendenti, cessa uno dei più efficaci moventi di tolleranza; vale a dire, il timore, che i dissidenti sieno per essere egualmente intolleranti: in essi non si vede, che una fazione caparbia, perversa e pervertitrice, degna di tutto il rigore delle leggi. Così la tolleranza di Costantino e di Licinio non tardò ad apparire, che come una specie di saggio. Licinio, che nell'accingersi a combattere il politeista Massimino, faceva recitare ai soldati una preghiera, che pretendeva di avere appreso da un angelo, divenne poscia furioso persecutore: e nell'accingersi a combattere contro il cristiano Costantino, diceva ai soldati: «Ecco, o amici, numerosi e possenti Dei che adoriamo. Il nostro nemico gli abbandonò tutti, per un Dio dispregevole, il cui segno, che segno è di patibolo, disonora le armi romane,... Combattiamo... e, dopo la vittoria, che non può mancarci, annientiamo fino il nome degli empi snaturati che abiurarono i Dei della loro patria».

In quanto a Costantino, simile al famoso *Re Tentenna* del nostro poeta, variava a seconda delle influenze che il dominavano. Giurava di avere visto nell'aria la croce che indi assunse ad insegna dei suoi eserciti, e di essergli apparso in sogno anche Gesù Cristo: ed intanto differiva il battesimo fino alla morte, ed il riceveva probabilmente da un ariano. Affettava disprezzo pei sacerdoti del politeismo: e ne assumeva il pontificato, e consultava gli aruspici. Or, tutto fervore pel concilio di Nicea, deponeva, multava, bandiva i vescovi ariani, ed ordinava che fosse posto immediatamente a morte chi solo ritenesse qualche scritto d'Ario; or, secondando i concilii di Gerusalemme e di Tiro, riponeva nelle loro sedi quei vescovi, e perseguitava, tra gli altri, il patriarca Sant'Atanagio, che era tenuto come il più costante e sincero rappresentante della chiesa cattolica. Da un lato, si opponeva ai fanatici che volevano distrurre i templi degl'indoli, raccomandava ai suoi sudditi di tollerarsi a vicenda, ed esortava i politeisti ad abbracciare il cristianesimo, dichiarandosi, per altro, alieno da ogni violenza, per propagare il culto d'un Dio, che altro non voleva che l'omaggio dei cuori; dall'altro, vietava il lavoro nel venerdì e nella domenica, faceva abbattere i templi degl'idoli e ne confiscava le rendite a favore dei cristiani.

131. A Costantino successe suo figlio Costanzo. Benché si dimostrasse ardente cristiano, fu battezzato anche egli da un Ariano, quando si sentì presso a morire. Il suo lungo regno fu un continuo affaccendarsi circa le questioni religiose, massime all'oggetto di favorire l'arianesimo e di sbarazzarsi di Sant'Atanagio, nella cui persona s'immedesimava, per così dire, la dottrina ortodossa. A tal fine, egli si serviva dei concilii, come i re costituzionali si sogliono servire dei parlamenti. All'ombra d'un concilio, caccia dal patriarcato di Costantinopoli San Paolo e v'insedia successivamente gli ariani Eusebio e Mucedonio. Il patriarca legittimo, stentando a morire di sofferenze, viene strozzato. All'ombra di un altro consiglio di novantasette vescovi convocati ad Antiochia, depone dal patriarcato d'Alessandria Sant'Atanagio e gli sostituisce un uomo nequitoso, che dopo un giorno di strazj, è bruciato, sotto Giuliano, da una moltitudine tumultuante. Il Concilio, che Costanzo convoca a Sirmio, riesce pure a seconda dei suoi propositi. Del pari, non solo riesce a far condannare Sant'Atanagio da quasi tutto il concilio d'Arles, ma trae anche dalle sue il legato del papa. Dei pochi vescovi renitenti, altri è bandito; altri strangolato. Nel concilio di Milano, cui intervengono più di trecento vescovi, propone una professione di fede in senso ariano e la condanna di Sant'Atanagio. A San Dionigio vescovo di quella città ed ai sardi Sant'Eusebio di Vercelli e San Lucifero di Cagliari, che cercano di giustificare il loro dissenso, l'imperatore risponde veramente da re: «Ma ciò che io voglio deve servire di regola!». E siccome gli oppositori non si lasciano

può imporre di volere ciò che non vuole. Ei potrà forse fingere; non volere». Queste sentenze, che potrebbero essere attribuite ad alcuno degl'interlocutori delle *Ruines* di Volney, sono di Firmiano Lattanzio, d'uno, cioè, dei più antichi padri della Chiesa. Ed ei le scriveva, sotto Costantino detto il grande, che gli aveva affidato l'educazione del principe imperiale. Chi vuol vedere i testi nella loro integrità legga i capi 52, 53, e 54 dell'*Epithome divinarum institutionum*.

piegare, egli trae contro di loro la spada, gli svillaneggia e minaccia di mandarli immantinenti al supplizio. Ilario di Sardegna, legato del papa, è staffilato nudo tra gli scherni dei suoi avversari. In fine il concilio cede: e i vescovi riluttanti sono confinati in luoghi malignamente scelti. A Liberio poi, rapito da Roma, e confinato in una città della Tracia, sostituisce un altro papa. Costanzo convoca altresì contemporaneamente due concilii a Rimini e Seleucia; dove intervengono oltre cinquecento sessanta vescovi, ordinando, che ciascuna di quelle assemblee gli mandi dieci deputati colle adottate risoluzioni, onde riconoscere se sieno conformi alla scrittura, e quindi degne della sua approvazione. I deputati del concilio di Rimini non tardano ad essere pervertiti: e tra le minacce e le seduzioni, cede l'intero concilio. Altrettanto avviene dei deputati e del concilio di Seleucia: ed i più rilevanti provvedimenti adottativi sono tosto annullati da un altro concilio tenuto a Costantinopoli. Osio, vescovo di Cordova, che, per la sua età pressoché centenaria, pei suoi sessantanni d'episcopato, per la sua costanza sotto Massimiano, per la sua illibatezza, la sua operosità, la sua dottrina, era ascoltato come un oracolo, cede anche egli. Lo stesso papa Liberio acconsente infine a scomunicare Sant'Atanagio e sottoscrive una formola di fede, che Bossuet ed altri sinceri cattolici non dubitano di qualificare d'eterodossa³⁷. In somma, tutta la chiesa ufficiale, per così esprimersi, pareva, in qualche modo, convenire con una setta, che mirava a negare il dogma fondamentale del cristianesimo. Epperò, a ragione scrive Berault-Bercastel, che Costanzo «fece più male alla chiesa, che i persecutori infedeli». Dopo questi brevi cenni della sua intolleranza verso i cristiani dissidenti, si può deprenderne com'ei si conducesse verso i seguaci delle altre religioni.

132. Giuliano succeduto a Costanzo, da freddo cristiano, divenne zelante politeista. Egli cominciò col ringraziare tutti i condannati per religione, dichiarando, essere degno più di compassione che d'odio, chi s'inganna sur una cosa sì rilevante. Ma un principe infatuato delle vaghe corbellerie del politeismo, non poteva durar molto nella sua tolleranza verso quelli che di continuo si adoperavano a screditarle. I suoi buoni istinti erano in perpetuo conflitto colla sua monomania religiosa. Quindi favorito oltremodo il politeismo; osteggiato il cristianesimo, con una persecuzione beffarda, sofistica, e, se si crede a San Gregorio Nazianzeno, a Teodoreto, ed agli altri scrittori cristiani, anche sanguinaria. Pur prescindendo della testimonianza di quegli scrittori, il suo breve regno non fu che una specie di rappresaglia del politeismo contro il cristianesimo, benché temperata da luminosi tratti di longanimità e di tolleranza. I cristiani chiamavano *gentili*, *idolatri*, *pagani* i seguaci dell'antico culto: Giuliano volle, che i medesimi fossero chiamati *ellenisti*; e che, all'incontro si desse ai cristiani il nome di *Galilei*, da un'oscura provincia della Palestina. Egli vietò ai cristiani l'insegnamento delle lettere profane, allegando, che chi sentiva sì male della religione d'Omero e degli altri illustri idolatri, doveva limitarsi a spiegare ai suoi confratelli le eleganze di Luca e Matteo. Se spogliava qualche chiesa delle più preziose suppellettili, diceva con ciò conferire all'osservanza della povertà evangelica. Sofisticando del pari sul disprezzo delle cose terrene predicato nell'Evangelo, escludeva i cristiani dalle cariche lucrose e onorifiche. A quando a quando insorgevano contro i cristiani idolatri e giudei, e facevano scempio specialmente di quelli, che si erano distinti per fanatismo contro la religione giudaica, e l'idolatria. Giuliano dissimulava, agiva dimessamente contro quei disordini: talora ricordava pure irrisoriamente ai reclamanti la pazienza evangelica e la beatitudine dei sofferenti. Una volta, vide una gran moltitudine affollarsi presso una grotta, dove si era ritirato certo romito. Giuliano trovò assurdo, che uno che si era dedicato alla solitudine, bazzicasse con tanta gente: e perché potesse darsi senza distrazione alla vita contemplativa, fece murare l'ingresso di quella grotta, dove il solitario morì di fame. Checché sia di questo e simili fatti, i quali se fossero avvalorati da testimonianze irrefragabili, basterebbero a infamare non solo Giuliano, ma anche i suoi panegiristi, gli è certo, che sotto di lui, non erano liberi di seguire la propria religione, che i suoi correligionari ed i giudei. Se si pensa che ciò che avveniva sotto un principe dotato delle più eminenti virtù, avveniva altresì sotto Marco Aurelio, Traiano ed altri lodatissimi imperatori, uopo è concludere, che sotto tali mostri di potere, la libertà religiosa è sempre in pericolo.

Gioviano, nei pochi mesi che regnò, prese a disfare quanto aveva fatto il suo predecessore; fu favorevole alla chiesa Ortodossa: ma non fu persecutore. Il suo successore Valentiniano, benché cattolico, si mostrò alieno dalle tante contenzioni religiose che agitavano quei tempi. Non appena giunto a Milano, furongli

³⁷ San Pietro Damiano tratta da sedizioso ed eretico lo stesso papa.

attorno cattolici ed ariani: gli uni per dirgli che Ausenzio, vescovo di quella metropoli, negava la divinità di Gesù Cristo; gli altri per rappresentargli Sant'Ilario vescovo di Poitiers ed altri illustri cattolici come sediziosi ed accattabrighe. Nella conferenza che egli fece tenere per conciliarli, Ausenzio dichiarò di credere in Gesù Cristo vero Dio, della medesima divinità e della medesima sostanza del Padre. I cattolici vollero una dichiarazione in iscritto: ed ei scrisse all'imperatore, siccome si legge nel Fleury: «Credetti e credo in un solo vero Dio, Padre onnipotente, invisibile, impassibile, immortale, e nell'unico suo Figliuolo Signor Gesù Cristo, nato dal Padre innanzi a tutti i secoli e innanzi ad ogni cominciamento; Dio vero Figliuolo d'un vero Dio Padre ecc. ecc.». L'imperatore, senz'altro, ritenne per cattolico Ausenzio: e siccome Sant'Ilario insisteva nel dimostrarli, come quella professione di fede fosse subdola, e come con essa si prendessero a gabbo gli uomini e Dio, egli il cacciò da Milano.

133. Il suo fratello e collega Valente fu al contrario, un ariano furioso. Il patriarca Eudossio, che era di quella setta, nel battezzarlo, gli aveva fatto promettere con giuramento, di perseguire senza posa i suoi avversari. Della fedeltà con cui attenne la promessa basterà addurre un solo fatto. Nel mentre si trovava in Nicomedia, gli fu mandata una deputazione di circa ottanta ecclesiastici, onde reclamare contro la persecuzione che andava soffrendo la chiesa ortodossa. I reclamanti non fecero che vieppiù esasperarlo: e volentieri ne avrebbe fatto immediatamente macello: ma meglio avvisandosi, commise al prefetto Modesto di spacciarli di soppiatto. Si pensò pertanto di bandirli e di bruciarli colla nave che doveva accoglierli. Così fu fatto. Appiccato il fuoco, i marinari scapparono sugli schifi, e tutti quei chierici perirono tra le fiamme. Valente non solo favorì l'arianesimo nei suoi stati, ma per mezzo del vescovo Ulfila, l'impose in certo modo ai Goti; che indi il diffusero tra molti popoli barbari, con danno immenso dell'impero, non men che della chiesa ortodossa.

134. In queste sue preoccupazioni contro i cattolici, che erano i soli che potessero contendere di prevalenza colla sua setta, Valente lasciò in pace gli altri dissidenti. Ma il fatto che sono per accennare dimostra quanto quella pace fosse precaria. Alcuni malcontenti dell'imperatore vollero sapere per via delle sorti chi avesse a succedergli. A tal fine, premesse varie cerimonie posero, sotto un anello pendente da filo sottilissimo, un bacino, in cui era improntato l'alfabeto greco. L'anello saltellando, indicò le lettere *theta epsilon omicron e delta*, che riunite, formavano la parola *Theod*. E veramente un gran personaggio, che molti reputavano degnissimo dell'impero, si chiamava Teodoro. Il fatto, venuto in chiaro, per delazioni ed immani torture, diede occasione ad un'immensa carnificina, accompagnata dalle solite confische. I rei o sospetti, dopo essere stati lungamente tormentati, venivano fatti a brani, bruciati vivi o spenti con altri orribili supplizi. E per sospetti si avevano quanti avevano un nome, un prenome, un nomignolo incominciante colle fatali lettere; quanti erano accusati di pratiche divinatorie, che pur facevano parte dell'antico culto; quanti l'ignoranza o la malignità poteva far passare per maghi. Tra i filosofi straziati e morti come maghi, vi fu eziandio quel Massimo, di cui Eunapio³⁸ scrisse la vita, e che era stato in gran venerazione presso gl'imperatori Giuliano e Gioviano. Quindi non che professarsi filosofia, si evitavano sin le apparenze di filosofo. In quell'imperversare d'un potere rozzo, ombroso, feroce, furono fatti bruciare monti di libri estranei per lo più alla teurgica: e ciascuno, fuori di sé, pel terrore, dava pure segretamente alle fiamme quanti libri si aveva. «A dir breve, scrive uno storico di quei tempi, tutti andavam carponi, come in mezzo alle tenebre, e con tale paura in corpo, come se stessimo sotto le spade, sospese un dì da Dionigi siracusano, sul capo ai suoi convitati».

135. Poco io dirò di Valentiniano II, imperatore a quattro; tra i più, a diciannove anni. Il mondo romano, sotto la monarchia, era caduto sì basso, che quando la soldatesca non disponeva dell'impero, i popoli erano ripartiti, a guisa di greggie, tra i figli dell'ultimo regnante. E si vedevano non di rado fatti arbitri dell'onore, della vita e della roba dei sudditi, femine ed eunuchi, agenti impunemente in nome di ragazzi e di bimbi. Così, quando Simmaco e Sant'Ambrogio agitarono la causa del politeismo nanti Valentiniano, egli non aveva che undici anni. Le leggi pubblicate in suo nome variavano a seconda delle persone dalle quali riceveva l'imbeccata. Inspirato dalla madre Giustina, pubblicava, nel 386, una legge

38 Eunapio era un pio sacerdote pagano. I suoi scritti benché in se stessi di poco conto, meritano di essere letti, per vedere, come la pensasse il volgo dei devoti del politeismo, e qual fosse la loro angoscia in quella reazione poco cristiana contro gli antichi persecutori.

a favore degli ariani³⁹: circa un anno dopo, bisognando della protezione di Teodosio contro l'imperatore Massimo, bandiva i medesimi dalle città, e vietava loro non solo di tenere delle assemblee, a anche di ricorrere. Graziano suo fratello e collega continuò l'opera degli imperatori ortodossi. Però anche riguardo a lui, conviene avere presente, che dichiarato augusto ad otto anni, divenuto imperatore a sedici, non visse neppure cinque lustri: e che, nell'età appunto in cui, ove non fosse stato alieno dalle cure dello stato, avrebbe potuto, in qualche modo, governare da sé, si assunse a collega un uomo del quale non poteva essere che il prestantome.

136. Il collega di quei due giovani imperatori era Teodosio, cui tratti di virtù domestiche, militari e civili, violenta ortodossia, inettezza di successori, ed anche adulazione, fecero passare colla qualificazione di *grande*. Egli sarà sempre il tipo dei principi vagheggiati da coloro che ripongono la politica nell'uso opportuno dei mezzi i più ripugnanti di governo, ed il maggior compito del principato, per quanto si attiene alla religione, nella persecuzione dei dissidenti, ed in una deferenza quasi illimitata verso i ministri del culto. Per ferocia d'istinti, ei ritraeva dal padre⁴⁰. Senza la religione che professava, e massime senza l'autorità che sopra lui esercitava massime Sant'Ambrogio, ei non sarebbe stato per avventura meno intollerante, ma sarebbe stato indubitatamente più sanguinario. Alienò dai fortunosi cimenti della guerra, non solo lasciò che Massimo, spento Graziano, regnasse tranquillo, per cinque anni, sulla Spagna, la Bretagna e le Gallie, ma l'accettò a suo collega ed alleato; ed il fece altresì proclamare Augusto in Egitto. Ma quando, invasa l'Africa e l'Italia, il vide intento a spodestare anche Valentiniano, egli preferì regnare con un ragazzo, anziché avere a collega un uomo ambizioso e potente. Massimo, vinto in battaglia e tradito dai suoi, fu menato dinanzi a lui, a piedi nudi e colle mani avvinciate dietro alle spalle. Egli il caricò di rimproveri: ma non osò porre a morte un uomo, che pel potere lungamente esercitato e per la sua spietata ortodossia, si aveva acquistato tante aderenze. Egli lasciò che quel suo antico commilitone e collega fosse trucidato dai soldati insieme col figliolino che aveva associato all'impero. Reso più potente da tal vittoria, non istimò dovere usare gli stessi riguardi con Eugenio, che, dopo la morte di Valentiniano, era stato proclamato imperatore, e che d'altronde si mostrava tollerante verso il politeismo. Egli invero accommiatò con lusinghiere parole e con ricchi doni i legati del nuovo imperatore, ma non dissimulò, che per prepararsi alla guerra. Sconfitto da prima, colla perdita di 10,000 uomini, ottenne piena vittoria in una seconda battaglia, massime pel tradimento del generale Arbezio. Eugenio, strascinato dai traditori dinanzi al vincitore, se gli prostrò supplichevole. Teodosio inveì acremente contro di lui, ed ordinò che tosto gli fosse mozzato il capo. Morto lui ed Arbogasto, che forse erano i soli che potessero dargli ombra, si dimostrò clemente verso gli altri. Ei pare, che ai continui e superflui atti di servizie, Teodosio preferisse quei grandi esempi di terrore, i quali lasciando traccia indelebile di ciò che il principe sia disposto a fare per la causa dell'ordine, bastano non di rado per tutta la durata d'un regno. Nel 387, gli abitanti di Antiochia, vedendo che erano posti alla tortura quelli che non pagavano le imposte di che erano stati gravati per mantenere e gratificare l'esercito, se la presero contro le immagini e le statue della famiglia imperiale. Pensando poi alle conseguenze di quella ragazzata, caddero in tale scoraggiamento, che la città divenne una solitudine. Si diceva infatti, che l'imperatore avesse in pensiero di bruciarli insieme colle case, di confiscarne i beni, di spianare la città e di passarvi sopra l'aratro. Teodosio però, cedendo alle esortazioni principalmente di S. Flaviano, non solo desistè dagli incominciati procedimenti, ma si dimostrò commosso alla desolazione di quegli abitanti. Due o tre anni dopo, accadde in Tessalonica un tumulto anche più grave. Sant'Ambrogio e molti altri vescovi intercessero per quella città, come avevano già interceduto per Antiochia. Ma intanto che essi si congratulavano del buon esito della loro mediazione, Teodosio s'intendeva coi suoi cortigiani sull'esempio da darsi. Secondo pertanto le avute istruzioni, ciurme di soldati assieparono i Tessalonicesi che erano radunati nel circo, e gittatisi su loro, ne trucidarono da sette mila, nelle tre ore che durò la carnificina. Un padre offrì se stesso e quanto denaro si aveva, per salvare i suoi figli. I soldati, impietositi, risposero non poterli risparmiare entrambi, atteso il pericolo che fosse per mancare il prescritto numero delle vittime: ne scegliesse uno. Durando indeciso,

39 Questa legge inserita nel codice teodosiano ha i nomi dei consoli Evodio ed Onorio, il quale era tuttora in fasce. Tali erano i successori che la monarchia dava ai Pubblicola, ai Cincinnati, ai Ciceroni, ai Fabi, ai Pompei! Ma Onorio era figlio di Teodosio.

40 Chi vuole avere un saggio della crudeltà di costui legga il capo V. del libro 29 d'Ammiano Marcellino.

gli furono sgozzati tutti e due davanti agli occhi. Ciò prova, che, od era stato fissato il numero di quelli che si dovevano trucidare, o che, calcolato ad un dipresso il numero degl'intervenuti allo spettacolo, era stato ordinato di trucidarli tutti. Così Teodosio si condusse verso una città, che era stata sua residenza, e dove, fatto imperatore, aveva ricevuto il battesimo. Vedendo che Sant'Ambrogio persisteva nell'escluderlo dalla sua comunione, se prima non espiava pubblicamente il peccato, dopo essersi astenuto per otto mesi dall'entrare in chiesa, vi apparve in fine, senza gli abiti imperiali, prostrato in terra, percotendosi il capo, strappandosi i capegli, piangendo e gridando misericordia. In grazia di quelle mostre di penitenza, le vittime di Tessalonica, o furono dimenticate, o non se ne fece cenno, che per lodare la pietà dell'imperatore⁴¹. Teodosio può dirsi il Giuliano del cattolicesimo, meno la pedanteria, l'avventaggine, e la filosofia dell'imperatore politeista. Le loro vite offrono tai punti di confronto, da poter dar luogo ad un perfetto parallelo alla Plutarco. Entrambi mostrarono qualche ripugnanza ad accettare l'impero, ed allegavano di averlo accettato per ispirazione divina. Giuliano scriveva di avere avuto presagi da Giove, e d'essergli apparso, mentre dormiva, il genio di Roma: Teodosio diceva, aver veduto in sogno il patriarca San Melezio tuttavia vivente imporgli la corona imperiale. Giuliano, prima d'accingersi a qualche impresa, consultava gli oracoli e gl'indovini d'ogni sorta: Teodosio soleva consultare un anacoreta della Tebaide, detto Giovanni d'Egitto. L'uno riferiva i suoi successi alla protezione degli dei, e si adoperava a rendersene sempre più benemerito col ripristinare l'antico culto; l'altro credeva di non potere in miglior modo dimostrare la sua riconoscenza verso Cristo e di renderselo propizio in ogni incontro, che col perseguire le religioni dissidenti. Non appena chiamato a parte dell'impero, fece rivocare ai suoi colleghi le leggi di tolleranza che poc'anzi avevano emanato. Quindi cominciò dall'ordinare, che i *pazzi* che dissentissero dalla fede seguita dai vescovi di Roma e d'Alessandria, Tomaso e Pietro, avessero l'*infame* denominazione d'eretici, e che, oltre alle pene dell'altra vita, s'intendessero soggetti a quelle, che gli verrebbero ispirate dall'alto. Seguì un profluvio d'altre leggi menzionate da Socrate, Zosimo, Sozomeno ed altri scrittori, ed inserite, in gran parte, nei codici giustiniano e teodosiano. Per esse, furono chiusi, confiscati od abbattuti gli edifizj inservienti ai culti proscritti; tolte le loro rendite, vietato il fabbricarne dei nuovi; banditi i dissidenti, confiscati i loro beni, vietato il dare o ricevere per testamento o per donazione, il ricorrere, il riunirsi; dato arbitrio a chiunque d'impedire le loro riunioni; confiscate le case, che avessero servito a quegli assembramenti; i sagrifizj d'animali, gli aruspici, puniti di morte; confiscate, non solo le case, dove fosse stato praticato qualche atto idolatrico, ma anche le terre, dove fossero stati appesi nastri agli alberi, o fossero stati innalzati altari di piote; comminata la pena di morte contro una moltitudine di sette dissidenti, tra le quali gl'idroparastati od acquariani, detti così, perché, nel loro orrore pel vino, anche nell'eucaristia, non si servivano che d'acqua. A proposito delle quali sette, Teodosio ordinava a Floro, prefetto del pretorio d'Oriente, di stabilire degl'*inquisitori*, per la ricerca e repressione dei rei⁴². La distruzione dei templi durò per più anni: e fu allora, che vennero atterrati, fra gli altri, i famosi templi di Giove in Apamea, e di Serapide, in Alessandria d'Egitto. Fra i devastatori si distinsero, Teofilo, patriarca d'Alessandria, che, quasi per beffa, convertiva gl'idoli di metallo in caldani e simili utensili; e San Marcello vescovo d'Apamea, che colto solo dagl'idolatri, nel mentre presiedeva alla distruzione d'un tempio, fu bruciato vivo. Talvolta Teodosio pareva rimettere del suo fervore, e pareva altresì disposto a reprimere gli eccessi dei suoi correligionari. Ma poco bastava a rinfervorarlo contro i dissidenti, come a placarlo verso i loro oppressori. Un giorno se gli presentò S. Anfilocolo col proposito di rinfacciargli la sua rilassatezza principalmente verso gli ariani. Fatte le solite riverenze all'imperatore, finse di non curarsi d'Arcadio, il quale, benché non avesse che sei anni, era stato già dichiarato augustus, e gli sedeva dallato. Avvertito dall'imperatore, s'appressò al principino e si fe' a carezzarlo ed a parlargli come avrebbe fatto con un fanciullo qualunque. Allora Teodosio, tutto incollerito, ordinò che gli fosse levato d'innanzi quel vecchio screanzato. Nel mentre il vescovo era spinto verso la porta, si volse all'imperatore, e in tuono grave gli disse: «Se tu, o Signore, non puoi tollerare che si manchi di rispetto al

41 Così, nella vita di Teodosio attribuita a Sesto Aurelio Vittore, non si fa pur cenno del fatto di Tessalonica.

42 Si sa, che Teodosio era spagnuolo. Strana coincidenza! Il paese in cui l'Inquisizione fu più sofistica, più feroce e più diuturna, diede i natali all'imperatore che stabilì i primi inquisitori contro gli eretici; e ad Itacio ed Idacio, che furono i primi vescovi, che implorassero le torture, le confische e i supplizi contro i dissidenti. Ma lo spirito della chiesa era ancor tale, che quei vescovi furono deposti e scomunicati, come instigatori della persecuzione mossa dall'imperator Massimo contro i Priscillianisti.

tuo figliolo, come puoi credere, che il Padre del Verbo incarnato, sia per vedere con indifferenza, che si neghino al figliolo gli onori che si rendono a lui?». Teodosio ringraziò il vescovo della lezione, e prese ad inferire più che mai contro gli eretici e gl'idolatri. Altra volta, avendo egli ordinato, che fosse rifabbricata una sinagoga a spese d'un vescovo accusato d'averla fatta dare alle fiamme, e che fossero puniti i monaci, che, per vendicarsi delle insolenze di certi eretici, ne avevano saccheggiato e bruciato il tempio, S. Ambrogio gli scrisse tosto una lunga lettera, la cui sostanza è, che i fedeli avevano sofferto anche maggiori danni, senza che fossero stati indennizzati; e che obbligare quel vescovo ad indennizzare i giudei, era, o farne un martire, se ricusava, o farne un apostata, se ubbidiva. L'imperatore non arrendendosi, S. Ambrogio gli fece una predica in piena chiesa: né desistè, fino a quando l'ordine non fu rivotato⁴³.

137. Interrompo a malincuore questi saggi storici, dacché, continuandoli, mi sarebbe facile il dimostrare i miei assunti colla più perfetta delle induzioni. Però col prolungare, oltre ogni proporzione, questo capo, altro non farei che riprodurre pressappoco la storia, or dei tentennamenti di Costantino, or dell'intolleranza di Costanzo, di Valente e di Teodosio a favore delle proprie sette. Ed invero, scorrendo la storia dei principi, non si tratta che della loro ingerenza a favore d'una setta anziché d'un'altra; di questo loro intrammettersi, o per coscienza, o per debolezza, o per ignoranza, o per politica; e di leggi più o meno oppressive contro i dissenzienti dalla religione da essi professata. Levigildo ed Evarico in Ispagna, Genserico, Unerico, Gontamondo, e Trasamondo, in Africa, non furono ariani meno feroci di Costanzo e di Valente. E ciò che essi fecero per far prevalere Parianesimo, gl'iconoclasti Leone Isaurico, Costantino Copronimo, Leone Cazaro, Leone Armeno, Michele il Balbo e Teofilo il fecero per far prevalere la più impopolare delle sette. Né l'impero fu meno funestato per la parte che presero gl'imperatori ai dissidj insorti a cagione, or dell'eutichianismo, or del monotelismo, or degli ambiziosi che si contendevano le prime sedi episcopali, or degli scismi che provenivano da quelle ambizioni. Se a Costanzo riuscì a rendersi complici numerosissimi concilii, bastò all'imperatore Basilisco una lettera circolare per far condannare da 500 vescovi il concilio di Calcedonia e S. Leone papa. Delle decisioni di numerosi concilii si valevano pure Costantino Copronimo, Leone l'Armeno ed altri principi eterodossi. Gli stessi papi, quando non erano della tempera di Liberio, di Vigilio e d'Onorio⁴⁴, venivano trattati come i più volgari fra i malfattori. Di che basterà ricordare l'esempio di papa S. Martino I, uomo, che, alla fermezza d'un martire, accoppiava rara benignità di natura. Da prima si pensò d'assassinarlo nel mentre si appresserebbe all'esarca Olimpio per comunicarlo; poi di suscitargli uno scisma, pel quale fosse deposto. Falliti quei progetti, fu levato, malato com'era, dalla chiesa, in cui si trovava ricoverato, e gittato in una nave, dove fu lasciato, per quindici e più mesi, quasi di continuo. Giunto infine a Costantinopoli, fu condannato ad essere fatto in pezzi, e consegnato ai carnefici che non gli lasciarono addosso che una tunica, squarciata pure da ambi i lati, benché fosse di pieno inverno. In tale stato, e con un collare di ferro al collo, non potendosi reggere in piedi, fu strascinato qua e là, nel mentre l'imperatore guardava lo spettacolo dalle gelosie. Finalmente, forse per raffinamento di crudeltà, più che per altro, fu confinato in Chersona, dove, dimenticato anche da quelli che aveva colmato di benefizj, irriso dai fanatici, stremo di tutto, cessò di vivere, dopo ventisette mesi di patimenti. Or, che aveva fatto quel buon vescovo, per essere deposto e perseguitato a quel modo? Il suo vero delitto stava nell'aver ricusato la sua adesione al così detto *tipo* dell'imperatore Costante.

Riguardo a Teodosio, se innumerevoli principi cattolici il pareggiarono od anche il superarono per intolleranza, molti d'essi o non rispettarono la chiesa se non in quanto la medesima si mostrò deferente verso di loro; o, per politica, fomentarono negli altrui stati le stesse sette, che ferocemente reprimevano nei proprii.

Riguardo infine alla maestà cattoliche, cristianissime, apostoliche, fedelissime ecc. del nostro secolo, parmi, che, nella loro condotta verso la chiesa ed il chiericato, ritraggano dal fare sofisticato o beffardo di Giuliano,

43 I figli del S. Marcello, di cui abbiamo fatto cenno volevano che si procedesse contro gli uccisori del loro padre. I vescovi della provincia vi si opposero, allegando essere ingiusto il punire chicchessia per una morte, di cui invece si doveva ringraziare Iddio. Da ciò si vede che quei vescovi arzigogolavano anche a favore di chi gli arrostiva.

44 Di papa Liberio ho fatto già cenno. Papa Onorio fu anatemizzato come eretico dal VI concilio ecumenico e dal papa S. Leone II. In quanto a Vigilio, S. Pietro Damiano il teneva per uomo empio e scellerato: né a torto. Andato in missione a Costantinopoli, nel mentre non era che diacono della chiesa romana, promise all'imperatrice Teodora di dichiararsi per gli eretici da essa favoriti, a patto di 700 libbre d'oro e del pontificato.

più che da altri: colla differenza, che l'imperatore politeista, ricordando la perfezione evangelica per escludere i cristiani dal diritto comune, il faceva evidentemente per beffa, laddove i principi d'oggi confidano tanto nell'altrui semplicità, da lusingarsi d'essere presi sul serio.

138. Prima di concludere questo capo vo' toccare dell'opinione di quei teologanti politici, i quali par che ripongano quasi tutta la loro fiducia nella protezione dei principi: epperò fanno causa comune colla monarchia specialmente assoluta, spacciandola come l'unica guarentigia dell'ordine religioso e morale. Siffatta alleanza ebbe naturalmente principio all'aspetto dei benefizj procurati al cristianesimo dalla conversione di Costantino. Se non che, trent'anni appena erano scorsi dalla sua morte, e già S. Ilario vescovo di Poitiers inveiva contro quell'ibridismo, per così esprimersi, di tirannide di religione. «La è pur deplorabile, scriveva egli, la miseria dei tempi che corrono, e l'errore; dacché si crede, che Dio abbisogni di essere protetto dagli uomini, e si ricorre ai potenti della terra, perché difendano la Chiesa di Gesù Cristo. O voi, che vi tenete per vescovi, ditemi, in grazia, di quale appoggio si valsero gli apostoli, per predicar l'evangelo; con quali possanze si collegarono nell'annunziare il nome di Cristo, e nel sostituire, quasi da per tutto, il culto di Dio a quello degl'idoli? Quando in carcere, tra i ferri, flagellati, scioglievan cantici a Dio, chiamavano forse qualche ministro di corte? S. Paolo ordinava forse la chiesa cogli editti imperiali, egli, che era fatto spettacolo nei teatri? Io credo, che si sostenesse colla protezione di Nerone, di Vespasiano, o di Decio, il cui odio fe' più risplendere la celeste dottrina. Quando si mantenevano coll'opera delle loro mani, quando si riunivano in segreto, sotto i tetti, quando scorrevano i borghi, le città e quasi tutte le nazioni, per mare e per terra, malgrado i decreti del senato e gli editti dei principi, io credo, che allora non avessero le chiavi del regno dei cieli. All'incontro, non si mostrò la possanza di Dio contro l'odio degli uomini chiarissimamente in questo, che quanto più si proibiva che fosse predicato Gesù Cristo, tanto più veniva predicato? Oimè! che, nel secol nostro, la protezione rende bella la fede; e cercando di autorizzare il nome di Gesù Cristo, si dà a credere, che egli sia debole per se medesimo. La Chiesa minaccia esilio e prigione, e vuole, che le sia creduto per forza, poichè mise la sua autorità negli esilii e nelle prigioni... Tale è ora la chiesa, in comparazione di quella, che fu a noi affidata, e che noi presentemente lasciamo perdere»⁴⁵.

139. Quest'ambizione di regie protezioni può procedere da spirito d'orgoglio e di vendetta, da appetito d'esenzioni, di ricchezze e d'onori, e da altre basse o colpevoli mire; ma può eziandio essere ispirata da zelo disinteressato, e dal timore dei mali che sogliono accompagnare la molteplicità delle credenze. Però, l'unità religiosa procacciata col terrore e colle seduzioni non può essere che apparente, e cessa colle cause che l'hanno prodotta: avvegnachè la religione, od è spontanea, od è peggio che nulla, cioè una simulazione. Scriveva S. Atanagio, che colle continue minacce di bando e di morte, non si fanno che degl'ipocriti; e che Gesù Cristo si limitava a dire: «Se alcuno vuol tenermi dietro, mi segua». Pareva ai zelanti del politeismo, che dopo la persecuzione di Diocleziano e dei suoi colleghi, il cristianesimo fosse scomparso dal mondo: ma bastò un editto di tolleranza di Costantino e di Licinio, perché i cristiani riapparissero per ogni dove in tal numero, da fare stupire i loro nemici. Pareva del pari, che, sotto Costanzo, tutto l'impero e principalmente Costantinopoli, retta per quarant'anni da vescovi ariani, avessero abbracciato l'arianesimo. Ma al terzo giorno in cui prese a regnare Teodosio, quella metropoli ridivenne cattolica. Perché un tal fatto riferito dagli storici appaia un po' meno assurdo, uopo è supporre, che, o fosse simulato l'arianesimo sotto Costanzo, o fosse simulato il cattolicesimo sotto Teodosio. In fine, per tralasciare molti altri fatti consimili, pareva, che l'esempio, le vittorie e le persecuzioni degl'imperatori cristiani avessero prostrato per sempre l'idolatria. Ma quando Licinio, Eugenio, Gildone si mostrarono propensi all'antico culto, posero su tali eserciti, che le vittorie dei loro nemici furono attribuite a miracolo. «Un popolo che si governa da sé, scrive lo storico americano Bancroft, ordinerà istituzioni, le quali, soventi volte, non saranno perfette, ma sempre saranno proprie, perché esse sono la rappresentazione esatta dell'essere di quel popolo; e solo possono riuscire a male, quando la società sia cattiva in sé: né più né meno, come un vestito non può andar bene ad una persona mal fatta». Ciò che scrive il Bancroft delle istituzioni civili può dirsi altresì delle istituzioni religiose. Un popolo, che sia retto veramente a repubblica, avrà una religione assurda, ma sarà quella che gli sarà dettata dalla coscienza. Ove alcuno sorga

⁴⁵ Ho tratto in parte dalla cattiva traduzione del Fleury, che passa sotto il nome dell'elegantissimo Gasparo Gozzi. Chi vuol conoscere il testo originale, che fu tradotto assai liberamente tanto dal Fleury che dal Berault-Bercastel, veda *Sancti Hilarii pictaviensis episc. opera*, pag. 594, tomo 2, Veronae, 1730.

a predicare una dottrina più consentanea alle aspirazioni della mente e del cuore, progredirà più o meno lentamente, a cagione degli ostacoli che gli susciteranno la malizia e l'errore: ma quelli che il seguiranno, il seguiranno certo spontaneamente. Prescindendo della moderazione che deve consigliare in uno stato puramente elettivo la temporaneità delle cariche e l'instabilità delle vicende elettorali, ciascun proselito potrà influire nelle elezioni, nella stampa, nelle deliberazioni delle assemblee, e scongiurare, colla sua voce, il pericolo il più imminente. Quando gli apostoli furono tratti dinanzi al sinedrio, si pensava già di porli a morte. Ma Gamaliele, fatti ritirare gl'imputati, disse ai suoi colleghi: «O Israeliti, pensate bene a quel che siete per fare riguardo a questi uomini. Perocché, prima di questi giorni, vi fu Teoda, il quale, spacciandosi per qualche cosa, fu seguito da quasi quattrocento persone: ma egli fu ucciso, ed i suoi seguaci, furono annichilati. Poi venne su Giuda Galileo, e trasse dietro a sé il popolo: ma anch'egli fu ucciso; ed il suo partito, disperso. Ed ora io vi dico: lasciate in pace questi uomini: dacché, se ciò che essi pensano e fanno viene dagli uomini, sarà disfatto: ma se viene da Dio, vani saranno i vostri conati». E le parole di quel saggio salvarono la vita agl'innovatori. In uno stato dove la libertà religiosa è efficacemente garantita, la pluralità delle credenze non può dar luogo a ribellioni ed a guerre civili. Poniamo che un cattolico contravvenga alle leggi della propria religione. Se egli non avrà rinnegato la fede, procurerà di espiare i suoi falli e di riconciliarsi colla chiesa. Ma se la religione che si supponeva di professare avrà perduto ogni autorità sopra di lui, egli non farà caso delle sue promesse, delle sue minacce e delle sue pene, più che un cristiano qualunque si curi delle promesse, delle minacce e delle pene che se gli annunziassero in nome del Corano, del Zendavesta o dei Vedi. La Chiesa, escludendolo dalla sua comunione, farà cosa, per lui, indifferentissima; ed essa in certo modo, non subirà alcuna perdita; giacché il membro perduto, effettivamente non faceva parte del corpo di lei. Gli è ciò che vediamo accadere nella gran repubblica angloamericana. Colà, ciascuno è libero di seguire la religione che gli è ispirata dalla coscienza. E sebbene il cattolicesimo non sia proclamato religione dello Stato, come nel nostro Statuto; sebbene non sia qualificato per reato, come nel nostro codice penale, *qualunque fatto di sua natura da offendere la religione od eccitarne il disprezzo, e produca scandalo*; sebbene la maggior parte della nazione sia eterodossa, la chiesa cattolica ed il suo clero, per quanto si attiene alla sua gerarchia, ai suoi istituti religiosi, alle sue possidenze, gode di tutte le facoltà che sono concesse dal diritto comune agli altri corpi ed individui: e se i chierici non hanno dei privilegi, non sono neppure esclusi, come da noi, da alcuna carica della repubblica. È la chiesa veramente libera in istato veramente libero.

140. Poniamo all'incontro, che il principe s'intrometta da settario per favorire i suoi correligionari e per perseguire i dissidenti. Corrotto il movente religioso, le professioni di fede non saranno per molti, che ciò che sono la devozione monarchica ed il ministerialismo nelle monarchie: un andazzo, un espediente consigliato dall'ambizione o dalla paura: e la chiesa si empirà d'una moltitudine di simulatori che la deturperanno coi loro costumi. Il periodo più splendido della chiesa fu appunto quello in cui essa, appena tollerata dai principi, non si propagava e si conservava, che colla virtù della parola e dell'esempio. Ma venute le regie protezioni, colla stessa rapidità che vide accrescere il numero dei suoi seguaci, il cristianesimo decadde dalla sua primitiva purezza e da quello spirito di fratellanza, di cui abbiamo un saggio anche nel *Peregrino* di Luciano. Passarono due secoli e mezzo, senza che la chiesa contasse un antipapa. Dacché però l'episcopato partecipò ai vantaggi delle grandi cariche dello stato, le ambizioni eruppero da per tutto in iscismi e violenze. A proposito dei gravi tumulti che insorsero in Roma nel 366 tra le fazioni di Damaso e d'Orsino, e nei quali perirono 137 persone nella sola chiesa, detta oggidì di Santa Maria maggiore, Ammiano Marcellino scriveva, trovar naturalissimo, che i cristiani trascorressero a quegli eccessi per conseguire la sede pontificia: «avvegnaché, quando l'abbiano conseguita, ei soggiungeva, sono sicuri d'arricchire per le offerte delle matrone; vanno per la città in cocchio, splendidamente vestiti; ed attendono a mangiare sì lautamente, che neppure i banchetti dei re vincono le loro mense». E che i papi di quel tempo avessero rimesso dell'antica povertà evangelica, si può inferire dalla risposta, che Pretestato, secondo S. Gerolamo, fece a papa Damaso, che lo esortava a convertirsi: «Se mi cedi il tuo posto, mi fo immantinenti cristiano». E Pretestato era uno dei primi personaggi dell'impero, e fu anche prefetto di Roma. Le persecuzioni poi fanno, che ciò che non si ammetteva come erroneo, per esse, sia detestato come tirannico. Le sette si rendono quindi irconciliabili, se pure non diventano più numerose. Dopo l'eccidio di Priscilliano e dei principali fra i suoi seguaci, la sua setta, al dir di Fleury, si afforzò e si estese. Così avvenne degli Hussiti,

dopo il supplizio di Giovanni Hus. Niuna setta fu perseguitata come quella dei Manichei: e nondimeno essa durò oltre a dieci secoli. Le persecuzioni di Maria la sanguinaria, e il parteggiare dei cattolici per la ribelle dinastia che gli favoriva, finirono di perdere il cattolicesimo in Inghilterra. I dissidenti delle Fiandre non dimenticheranno mai i diciotto mila loro concittadini che Fernando Alvarez, più noto sotto il nome di duca d'Alba, si vantava di aver fatto perire per mano dei carnefici, né lo stocco ed il cappello benedetti mandati da papa Pio V a quell'uomo nequitosissimo.

Questa ferocia contro i dissidenti, provenga da religione od irreligione, ha radice nell'ignoranza o nell'impaziente esame delle altrui ragioni. L'uomo veramente saggio e che crede per elezione, non transigerà certo sui principii, ciò che sarebbe scetticismo, ma facilmente ammetterà, che i suoi avversari possano essere di buona fede. Il che basterà a scongiurarlo da qualunque violenza. Or l'*ultima ratio* di questa intolleranza di principii è la scomunica. E questa pena, siccome abbiamo osservato, non può, per se stessa, spingere i rejets a turbare lo stato. Ma quando alla scomunica s'aggiunge il bando, la confisca, il rogo, è naturale che essi facciano di tutto per sottrarsi a tanto danno, e cerchino pure di vendicarsi, massime col trarre alla propria setta chi è investito della forza pubblica. Questo affaccendarsi delle sette a provocare l'intervento dei principi nelle questioni religiose, e l'avvicinarsi di persecuzioni e sanguinarie reazioni che ne seguiva, fecero sì, che, sulla fine del V secolo, non vi fosse altro principe cattolico che Clodoveo. E qual cattolico!⁴⁶

141. V'ha non pochi, i quali, tenendo se stessi per ortodossi purissimi, veggono con compiacenza od almeno con indifferenza, le sevizie contro i dissidenti. Però il fanatismo è cieco: ed armato ch'ei sia, non v'ha purità di fede o di costumi, che possa andare immune dai suoi colpi. Per Itacio, vescovo fanatico e dissoluto, e che fu uno dei principali persecutori di Priscilliano, erano priscillianisti quanti menavano vita studiosa ed austera; o che, come San Martino di Tours, s'interponevano a favore di quell'infelice. Nella storia di monsignor Llorente, si veggono processati dall'Inquisizione di Spagna un S. Ignazio di Loiola, un S. Giovanni di Dio, una S. Teresa di Gesù, un S. Francesco Borgia, un S. Giuseppe Calasanzio ed altri santi e venerabili, ai quali, se difetto poteva apporsi, non era certo quello d'irreligione. In tempi a noi recenti, un professore che insegnasse dottrine, le quali, benché tollerate dalla chiesa, non andavano a verso di chi poteva, rischiava di perder la cattedra e di soggiacere eziandio ad altre persecuzioni.

142. E qui porrò fine a queste forse troppo lunghe disquisizioni: ma non senza richiamare l'attenzione dei teologanti alla De Maistre sui risultamenti da loro ottenuti. Intenti a ricondurre un passato ormai irrevocabile, noi li vedemmo, ora propugnare la legittimità del dominio maomettano sulla Grecia cristiana, ora quella della scismatica Russia o della protestante Inghilterra sui cattolici di Polonia e d'Irlanda, ora macchinare contro il legittimo governo dal Messico per sostituirgli un detestabile avventuriere, ora inneggiare fino all'immane grassazione del 2 dicembre; quasi da per tutto farsi complici di chiunque, affettando religione, tentava sottrarsi ad ogni legge. E da per tutto, o soccombere, come con don Carlos in Spagna, con don Miguel in Portogallo, con Carlo X in Francia, con Massimiliano nel Messico, o non avere che effimeri successi, seguiti da violente reazioni e da un perenne discredito della causa in cui nome parlavano. Collo spacciar di continuo quai nemici dell'altare e del trono quanti intendevano a migliorare o distruggere gli ordini monarchici, resero effettivamente nemici della religione moltissimi che solo odiavano la tirannide. E il clero perdé anche dell'autorità, che i ministri d'un culto qualunque hanno su coloro che lo professano. Or quegli, dai quali s'accarta il favore, non potendo favorire la religione per ispirito religioso, dacché vera religione non può annidare in uomini orgogliosi, violenti, rapaci, rotti ordinariamente alle libidini e ad altri vizi, fanno i divoti, collo stesso intento, con cui fanno i demagoghi: per rivolgere cioè in loro vantaggio le forze vive della nazione. Epperò il clero, venuto in uggia al popolo e quindi debole, non solo fu abbandonato, ma ridotto, in qualche stato, mercé la prevalenza propria del potere reale, alla condizione d'una casta diseredata. Nondimeno i teologanti dei quali è parola, nel mentre mordono rabbiosamente i flagelli, continuano a carezzare la mano che gli percuote!...

⁴⁶ Prescindendo d'altro, questo re era sì materiale, che quando vide la chiesa in cui doveva essere battezzato, tutta parata a festa, disse a S. Remigio: «Gli è questo il regno dei cieli, che tu m'hai promesso!».

CAPO XVI

DELLE CASTE RIGUARDO ALLA LIBERTÀ REALE

143. La semplicità delle vesti, la mancanza di favoriti, la domestichezza del tratto, la frugalità della mensa, la modestia delle fortune, la povertà stessa, lungi dall'invilire, suole esaltare la dignità dei magistrati repubblicani. Il che avviene, perché sono organi d'una forza morale, perché godono di quella prevalenza, che determinava in loro favore i liberi suffragi dei cittadini, perché sono, per così esprimermi, una personificazione della maestà del popolo. Giorgio Washington, che vive in una piccola casa, e che non ha che una fantesca per introdurre da lui chi va a visitarlo, ispira più rispetto d'un principucciaccio, tintinnante di ciondoli, e seguito da un codazzo di gallonati ed impennacchiati poltroni.

144. Nelle monarchie però, potendo la sovranità cadere, pei capricci del caso, in mano d'un imbecille, è necessario che il medesimo accatti dall'impostura quella dignità che per sé non ha. Le virtù adunque, che sogliono cattivare maggior venerazione ad un magistrato repubblicano, sarebbero spesso pregiudiziali ad un re, perché disvelerebbero la sua nullità, e il perderebbero infallibilmente. Se pertanto ei vuole sfuggire alla sorte del re travicello, che, secondo la favola, fu dato un giorno alle rane, ei deve segregarsi quanto più può dal popolo, smarrirsi nei recessi del mistero⁴⁷, imporre colla pompa degli abiti, colla lautezza dei banchetti, colla magnificenza dei palagi; ma soprattutto deve crearsi un sacerdozio che solo lo appressi, che ne tenga lungi i profani, che ne annunzi gli oracoli, che abbia interesse a celarne la nullità, a propagarne il culto, che infine sia un vivo esempio della munificenza, onde sono rimeritati gli adoratori del nume. Cotai sacerdoti però non devono essere tratti dal popolo, ma da una casta, che sia iniziata ai misteri del culto, che abbia succhiato col latte l'indifferenza a vedere dei fantocci a capo della cosa pubblica, che sia educata ad apprezzarli per le elargizioni che gliene vengono, che sia siffattamente informata, che l'adulazione, l'orgoglio, la simulazione, l'intrigo, la servilità, sien divenuti in essa una seconda natura, che infine, essendo parto del favore e del caso, epperò infingarda ed inetta, non le facciano senso i difetti del principe, né abbia alcuna coscienza dei sacrosanti diritti del merito.

145. Il lusso è come il cemento e rintonaco di quest'edifizio innalzato dall'impostura, per tenere i popoli a bada. «Il lusso, generalmente parlando, scrive il devotissimo realista Alberto De Simoni, è proprio e necessario singolarmente nelle monarchie, nelle quali lo splendore del trono e la maestà del principe devono influire nello spirito della nazione e dei popoli, per ispirare nel loro animo un certo intimo sentimento di quel profondo ossequio e venerazione, che li rende vieppiù sommessi, obbedienti e rispettosi». Il lusso adunque, per confessione degli stessi realisti, è uno degli elementi conservatori della monarchia: e il lusso che occorre alla monarchia, non è già quello, che consiste nel provvedere anche agli agi, dopoché si è provveduto al necessario, all'utile ed ai casi dell'avvenire. Questa specie di lusso fu abbastanza giustificata da Melchior Gioia e da altri scrittori di nostra parte. Il lusso necessario alla monarchia è quello che finisce col dare in balia dei banchieri e degli usurai le sorti dei privati e delle nazioni: lusso di fabbriche, lusso d'arredi, lusso di cani, lusso di femine, lusso di maschi... soprabbondanza in somma di quanto può immaginarsi per secondare la mania di grandeggiare, stragoderere, scialacquare⁴⁸.

⁴⁷ Molti re antichi, come Erodoto racconta del Medo Deioce, si richiudevano coi loro tesori e colle loro femmine, in luoghi inaccessibili. Era delitto fino il guardarli. Siccome le loro mogli o concubine partecipavano della loro divinità, erano tutelate dalle stesse leggi.

⁴⁸ La storia delle monarchie è storia d'estorsioni e di scialacqui... Ma qualche saggio vò darne. Filippo II di Spagna spese nell'*Escuriale* 32 milioni di franchi. Mohammed II dell'Indostan 11, pel mausoleo della sultana Nur-Mahl, 14 per gli arredi del suo nuovo palazzo di Dheli; Luigi XIV di Francia più di 100 in Versailles; Alessandro il Macedone aveva destinato da 53 a 54 milioni pei funerali d'Efestione. Luigi

A caratterizzarvi il lusso, che è a lei necessario, io vi addurrò uno dei più illustri realisti, il quale, colla Scrittura alla mano, si fa ad ispirare al suo regio allievo quella che egli dice politica rivelata: io vi addurrò Monsignor Bossuet. La modestia dei giudici, che governavano sovranamente il popolo ebraico, è a tutti nota. Essa era, qual suol essere presso tutte le nazioni, non ancora corrotte dal regio fasto. Finalmente, pel pregiudizio tanto comune, che ci fa vedere in ogni novità un principio di miglioramenti, malgrado le proteste e i sinistri presagi dei profeti, gli ebrei si diedero un re. Saulle, il primo che regnasse fra loro, poco rimise dall'antica semplicità. La Scrittura cel rappresenta riconducendo dal campo i suoi bovi. Pare che Isboeth, suo figlio, non gli fosse dissimile, dacché Rechab e Baana, andati di pien meriggio ad ucciderlo, poterono penetrare nella stanza ov'ei riposava, senza avvenirsi, se non in una femmina, che gli serviva da portinaia, e che era stata sorpresa dal sonno, mentre era intenta a nettare del grano.

Viene appresso David: e sebbene tratto anch'ei dalla mandria, le cose cambiano aspetto. La figlia non veste come le altre cittadine, neppure quando attende alle faccende domestiche. Fra lo stuolo dei figli, che gli partorirono le diciotto mogli o concubine che per lo meno si avea, ne veggiamo due, che hanno dei cocchi e dei cavalieri, e che si fanno precedere da una mano di cinquanta uomini. Artefici e materiali stranieri si adoperano a fabbricare la sua casa. Quando volle menar seco alla corte il vecchio Berzellai: «Di che età son io, gli risponde questi, che men vada col re a Gerusalemme? Io ho ormai ottant'anni: i miei sensi sono eglino assai vegeti per distinguere il dolce dall'amaro? o può egli il tuo servo trovar suo piacere nel mangiare e nel bere; o stare ancora a sentire le voci dei cantori e delle cantatrici?». Io potrei provare con molti altri passi, che lo spirito monarchico, sotto il regno di David, si era grandemente diffuso, e che altrettanto si era alterata l'antica semplicità dei costumi.

146. Qualunque però si fosse la magnificenza di quel re, essa appare una miseria in paragone di quella del suo figlio Salomone, le cui dissolutezze e le cui profusioni hanno del favoloso. Mille donne, tra mogli e concubine, immolate alla sua libidine: dodici mila cavalli da sella, quarantamila da cocchio. Ciascun giorno, per la sua casa, da trecento sessanta, a cinquecento quaranta ettolitri di farina; trenta buoi, cento montoni, senza contare l'uccellame, i cervi, i daini ed ogni sorta di selvaggina⁴⁹. Il suo regno fu invero l'epoca aurea della monarchia ebraica: ma la floridezza delle monarchie rassomiglia, il più delle volte, alla sontuosità dei sepolcri; è la cuccagna dei lenoni, delle meretrici, dei poeti di corte, di tutti gli scrittori, di tutti gli artisti parassiti: è l'aureo regno di Luigi XIV! I popoli si lagnavano, tumultuavano, andavano dicendo: «farsi di loro il più aspro governo, insopportabili essere i balzelli ond'erano stati aggravati, ad un giogo durissimo, ad una schiavitù dolorosa essere stati sottoposti». Ebbene? È nella storia del re Salomone, che Bossuet rintraccia gli esempi d'una magnificenza conveniente alla maestà del trono, e degna da proporsi all'imitazione del Delfino! «Le spese di magnificenza e di dignità, egli scrive, nel loro genere, non sono meno inevitabili di quelle di necessità, per sostenere la maestà presso i sudditi e presso gli stranieri. Ei sarebbe non finirla più, se si volesse fare un quadro di tutte le magnificenze di Salomone...

Tredici anni interi furono impiegati per fabbricare il palazzo del Re a Gerusalemme, col legname, colle pietre, coi marmi, coi materiali i più preziosi... Vi si ammirava principalmente il trono, tutto risplendente d'oro... Il seggio era d'avorio, incrostato d'oro purissimo: i sei gradini, pei quali si saliva al trono e gli sgabelli pei piedi, erano parimenti d'oro. Tutti gli ornamenti del trono (tra i quali quattordici lioncini), erano pure d'oro massiccio... Salomone fabbricò, allo stesso tempo, il palazzo della regina sua moglie, la figlia di Faraone, dove tutto scintillava di pietre preziose. Per fare quei bei lavori, egli avea fatto venire, anche dall'estero, gli operai i più rinomati... Il re era servito in vasellame d'oro: d'oro erano tutti i vasi del palazzo di Gerusalemme... Dio riprovava l'ostentazione ispirata dalla vanità... ma intanto

XVIII di Francia, nelle spesse e lunghe passeggiate che soleva fare in carrozza, impiegava oltre a 300 cavalli. I soli colombi delle uccelliere d'Alessandro Severo sommarono a 20 mila: i cani di Bernabò Visconti a 5 mila: colla differenza, che l'imperatore romano si studiava di non essere a carico d'alcuno, laddove il principe lombardo ripartiva i suoi cani tra i sudditi: e guai a chi non gli avesse tenuti ben netti e ben grassi! Lessi, che il vivente imperatore ottomano Abdul-Aziz-khan, avea, pochi anni fa, 3 mogli e 900 concubine con una torma di 2300 ciambellani, paggi, cocchieri ecc: sicché doveva imbandire da 500 mense al giorno. Sesto Aurelio Vittore scrive, che Ottaviano *inter duodecim catamitos totidemque puellas accubare solitus erat*. In quanto ai 300 pagati da Giangastone Medici a non so quanti ruspi al mese, è meglio che il lettore consulti il libro 38 della *Storia* di C. Botta in continuazione a quella di F Guicciardini.

⁴⁹ Ciò che si legge di Salomone non può recar meraviglia a chi conosce alcun poco la storia, massime dei principi orientali. Si legge in Plutarco, nella vita di Crasso, che Surenra avea nell'esercito dugento cocchi per le sue concubine, ed un codazzo di diecimila uomini. E non era che un generale dei Parti!

voleva che la corte dei re fosse splendida e magnifica, per infondere nei popoli un certo rispetto. E anche adesso, alla consagrazione dei re, (secondo il cerimoniale francese), la chiesa fa questa preghiera: *Possa la gloriosa dignità e la maestà del palagio fare spiccare agli occhi di tutti il grande splendore del potere reale, in guisa che la sua luce, non altrimenti che un lampo, tramandi i suoi raggi per ogni dove*. Parole tutte acconce ad esprimere la magnificenza d'una corte reale, voluta da Dio, come un sostegno necessario della realtà». A costo di annoiare qualche lettore, ho voluto riprodurre i brani più notevoli del discorso di Bossuet, onde si veda come la pensino delle esigenze della monarchia, i suoi più illustri fautori, quando per mancanza di contraddittori, si può dire che parlino quasi in famiglia.

147. Sendo pertanto di tal fatta l'indole della monarchia, qual meraviglia, che le spese annuali della corte di Luigi XVI, malgrado l'estrema povertà dell'erario, montassero quasi a trentadue milioni; che altrettanti ne sciupassero i ristorati Borboni; e che la corte di qualche piccolo principato assorbisca pressoché la metà di tutte le rendite dello Stato? Né è pure da meravigliare, che sendo cotanto diverso l'indole dei governi popolari, cotanto diversi nei sieno altresì i risultamenti. La Francia repubblicana dava al suo presidente uno stipendio di 600 mila franchi. Era uno stipendio esorbitante e poco dicevole a repubblica, la quale deve evitare tutto ciò che può fomentare immoderate ambizioni ed introdurre tra i cittadini prevalenze pericolose. Ma era una repubblica, cui era toccato il retaggio delle corruttele monarchiche: era un parto ingenerato da genitori infettati. Tuttavia, malgrado le velleità, le perfidie, le ostilità degli uomini del giorno, i governi popolari esercitano sempre un influsso più o meno benefico. Se lo stipendio del presidente della repubblica francese mal si conveniva al capo d'uno stato democratico, ei non raggiungeva la cinquantesima parte di ciò che la Francia monarchica pagava a certi suoi re; non eccedeva la metà degli appannaggi di ciascuno dei principi della costituzionale Inghilterra. I 120 mila abitanti di Sassonia Altenburgo pagano al loro Duca poco meno di quel che davano al loro presidente quaranta milioni di Francesi. E i 450 mila abitanti dei ducati sottoposti a Maria Luigia pagavano a quella femmina, oltre il quadruplo di detta somma. Qual è poi il principotto, il duchino d'Europa, che si contenti dello stipendio del presidente della confederazione angloamericana? Il presidente di quella repubblica, che ha già oltrepassato i trenta milioni d'abitanti, non riceve che un assegnamento di 25 mila dollari. E il duca di Lucca ne emungeva quasi il doppio dai suoi 180 mila sudditi! Che più? Le sette antiche città della Sardegna, *per le spille* della vedova di Carlo Felice, pagavano una somma pressoché eguale al detto assegnamento!

148. Lo spirito monarchico all'incontro non lascia esercitare il suo malefico influsso né anche nei principati emanati dalle rivoluzioni popolari, siccome vediamo nel Belgio, in Grecia, in Isvezia ed altrove. Supponete pure una costituente composta di repubblicani. Se essa avrà a fissare una lista civile, le parrà per avventura grettezza il rimanersi ad una somma, che stimerebbe mostruosa per tutti i magistrati d'una repubblica. Niun re salì sul trono, con sì favorevoli auspici, come Luigi Filippo. Egli era un modestissimo cittadino. Egli si era battuto per la repubblica contro i più vitali interessi di sua famiglia. Egli era stato profugo ed infelice. Egli continuava sempre a rendere omaggio all'eccellenza del governo repubblicano. Il suo regno era preconizzato da La Fayette e da altri immaginosi repubblicani, come la migliore delle repubbliche. Ma i sogni non tardarono a dileguarsi. Luigi Filippo, nella foga dei suoi accessi democratici, aveva detto: «Per un re cittadino, con sei milioni di lista civile, ve n'ha d'avanzo». La pretensione, che per la sua esorbitanza avrebbe dovuto scandalezzare qualunque uomo spregiudicato, parve moderatissima a quanti argomentavano dalle dilapidazioni delle altre Corti⁵⁰. Quando però si fu al nodo, gli aderenti del

50 Un pubblicista francese riepiloga nel modo seguente le spese che costarono alla Francia i quattro principi che essa ebbe tra la prima e la seconda repubblica:

Napoleone, dal 1804 al 1814	250,000,000
Luigi XVIII e Carlo X, dal 1814 al 1830	520,000,000
Luigi Filippo, dal 1830 al 1848	220,000,000
Totale	990,000,000

E ciò, senza contare i tanti milioni sprecati per pagare i debiti contratti dai Borboni, pei funerali di Luigi XVIII, per la consacrazione di Carlo X, pei matrimonii del duca di Berry, del duca d'Orleans, della regina dei Belgi, ecc., per appannaggi, dovarii, feste ecc. ecc. ecc. A proposito di feste, citerò ad esempio ciò che recentemente si è fatto pagare al picciolo ed oberato Portogallo per la nascita e battesimo del principe reale. Il *Diario di Lisbona* del 27 luglio 1863 annunziava la sanzione data dal Re alla legge, colla quale le Cortes gli avevano

nuovo re, cominciarono a vociferare, che la lista civile non potrebbe essere ridotta a meno di 18,533,500 franchi. Allora vennero i lamenti ed i confronti. Si diceva, che era un pretendere trentasette volte più del primo Console, e centoquarantasette volte più del presidente degli Stati Uniti. Ma quei confronti, se calzavano bene in bocca dei repubblicani, erano una scempiaggine in bocca dei realisti: avvegnaché, chi vuole un fine, uopo è che ne voglia anche i mezzi. Finalmente le pretensioni della Corte, come scrive Luigi Blanc, furono riassunte nel modo seguente: «Una lista civile di 18 milioni, 4 milioni di rendite in terreni e foreste, undici magnifici palazzi, una proprietà di mobili sontuosi, 2,594,912 franchi di appannaggio, e il patrimonio privato». Curiosissimi sono gli allegati presentati per giustificare la necessità di stanziare la somma che si pretendeva. Pei minuti piaceri del Re: 4,268,000 franchi; per medicinali: 80,000; per livree, galloni e passamani: 200,000; pel servizio personale del Re: 3,773,500; per riscaldare le stufe sotterranee della Corte: 1,200,000; per trecento cavalli, a mille scudi l'uno, 1,500,000; ecc. ecc. A tal proposito, il citato Blanc fa notare, che un cavallo delle regie scuderie veniva ad essere trattato come un Consigliere della Corte reale e due volte meglio d'un membro dell'Istituto⁵¹! Se però gli allegati della lista civile di Luigi Filippo sono così curiosi, quanto più curiosi non sarebbero gli allegati della lista civile di Luigi Buonaparte, che costa alla Francia una somma tre o quattro volte maggiore⁵²?

149. A sostegno di queste mostruose mangerie, si allega, che l'opulenza dei Re è opulenza del popolo; che la lista civile dev'essere considerata come una sorgente d'incoraggiamento e di beneficenze; e che per ciò, sarebbe da desiderare, che fosse, in certo modo, inesauribile. «Quando il lusso, esclamava enfaticamente nella Camera, uno dei ministri di Luigi Filippo, sarà bandito dal palazzo del re, non tarderà eziandio a sparire dalle case dei sudditi!». Infine non si dimenticano le ragioni nelle quali abbiamo veduto cotanto insistere monsignor Bossuet, sulla necessità di rendere imponente la maestà reale.

150. Ma che razza di maestà la è questa, che, per tenersi su, ha d'uopo di andar pelando tutto il mondo, onde avere di che spendere e di che spandere? Noi veggiamo di presente un uomo, ammirato, venerato, più di qualunque principe; un uomo, al cui genio, s'inclinano, benché ringhiando, anche i suoi nemici: e quest'uomo vive povera vita in una deserta isoletta della Sardegna!

151. Dato poi, che i principi fossero quei liberaloni che si suppone, chiunque non è accecato da spirito di parte deve convenire, che sia meglio lasciare a ciascuno il prodotto del suo lavoro, che estorcerglielo, forza di commissarii e d'uscieri, per mettere altri in grado di fare il magnifico. Quest'idea per altro di principi mecenati, di principi soccorrenti ad ogni infortunio, è un'idea che ritrae da tempi, nei quali, sendo essi arbitri di tutte le rendite dello Stato, potevano secondare le loro tendenze, senza rischio di sorta. Dacché però furono ridotti alla condizione di stipendiarii, e che lo stesso loro potere, stante il progredire della civiltà, è ritenuto come transitorio, si vede in essi uno studio più o meno dissimulato di formarsi una fortuna indipendente dalle vicende politiche. Quando pertanto i principi d'oggi vogliono favorire qualcuno, il favoriscono con crocette, con collari, con medaglie, con cordoni, con titoli ovvero con impieghi e con pensioni a carico dello Stato, con mezzi, in una parola che a loro costano neppure un centesimo. Nell'incoraggiare poi le scienze, le lettere o le arti, o nel soccorrere i pubblici o privati infortunii, a spese della loro *cassetta*, sono sì modesti, che si lasciano spesso sopraffare anche da semplici

accordato 20 milioni di reis, pari a 12,500,000 franchi, per la nascita e battesimo del primogenito! I principi, le loro nozze, le loro nascite, e i contribuenti, mi richiamano sempre alla mente la favola del sole, che era in sul prender moglie; e delle rane, che non sapevano darsene pace: perocché, dicevano esse, se affoghiamo pel caldo, ora che non abbiamo che un sole, che sarà di noi, dopo che avrà figliato?

51 La così detta *Casa militare* del re d'Italia e dei principi del *sangue* non costa, tra tutto, che 709,766 franchi, ed è a carico del Ministero di Guerra. Essa è come segue: Casa militare del Re: Ufficiali 22, Cavalli 98; Del Principe ereditario: Ufficiali 9, Cavalli 38; D'Amedeo e d'Odone: Ufficiali 5, Cavalli 22; D'Eugenio: Ufficiali 7, Cavalli 22.

Sono incluse nell'accennata spesa 94 guardie del Corpo e 224 guardie di Palazzo, compresi 9 ufficiali. I soli cavalli, calcolati alla stregua di quei di Luigi Filippo, dovrebbero importare 900 mila franchi. Del resto vorrei persuasi principalmente i procuratori del re, che io reputo il re ed il regno d'Italia come un'eccezione, e che quindi meriti dei riguardi ai quali forse non ha diritto alcuna altra monarchia.

52 Quando la parola cade su Luigi Bonaparte, è difficile che non ricorra alla mente il suo contemporaneo Soulouque, che sotto nome di Faustino I, fece da imperatore ad Haiti, fino al dicembre del 1858. Nei pochi anni in cui fu tollerato dagli Haitiani, aveva già acquistato cento case, ed aveva accumulato da 23 a 24 milioni, investiti in gran parte in varie banche d'Europa. In quanto al Bonaparte, ei non è caduto che da poco (7. bre 1870), e già il governo del *Salvatore* della Francia si rivela come un ingente ed ordinato ladroneccio. Appiù dei tesori che quello scellerato si aveva fatto assegnare dai suoi complici, a titolo di lista civile, ei rubava annualmente alla nazione una cinquantina di milioni, che, figuravano esauriti in ispece sopposte. Si comincia pure ad avere la chiave della divozione, che molti dimostravano verso l'impero, nei milioni che appaiono dati *sottomano* ai Persigny, ai David, ai Granier de Cassagnac e simili.

popolani. E riguardo ai loro incoraggiamenti, qualunque si sieno, conviene ritenere, che quasi sempre hanno più nociuto, che giovato alla causa della giustizia e della verità: mentre un governo di sua natura stazionario, un governo che non si fonda sopra un titolo veramente giuridico, che non si conserva, se non colla violenza e col secondare interessi antisociali, e che, siccome abbiamo più volte osservato, si può dire una negazione del diritto, non può incoraggiare che gli scienziati, gli artisti, i letterati, i quali, o prostituiscono i loro talenti, o gli applicano ad oggetti, che non toccano gl'interessi e i pregiudizi dei dominanti. Quindi veggiamo la poesia, in mano dei favoriti dei principi, diventare un frivolo passatempo; la storia, da processo, tramutarsi in panegirico. In quanto agli apostoli della morale politica l'assolutismo gl'incarcera, gli martoria, gli spegne; il costituzionalismo, appena gli tollera⁵³.

152. Quegli adunque, che allo stato attuale delle cose, sogliono profittarne, quasi esclusivamente, della lista civile, è l'alto ed il basso servidorame di corte, sono i suoi provveditori, sono insomma quegli, che coi loro prodotti, colla loro opera, *colle loro persone*, servono a soddisfare i bisogni, i capricci, i vizii del principe. Ma quanti sono questi avventurati pecchioni, che una dissennata amministrazione mette in grado d'impinguarsi delle sostanze già estorte al popolo? E qualunque sia il loro numero, che importa, per esempio, al popolo inglese che alla balia del regio bimbo si sieno date oltre a 40 mila franchi, tra stipendio e gratificazioni? che importava al popolo francese, che nel 1852, si consumassero all'Eliseo 550 libbre di carne per pasto? che importa a qualunque popolo, che le regie drude possano gareggiare di fasto colle più opulenti matrone⁵⁴? Che i cuochi, i barbieri⁵⁵, i palafrenieri ed altri servitori di corte sieno pareggiati ai primi impiegati dello Stato? Ma che parlo io di cuochi e di barbieri, quando i cavalli dei principi, siccome abbiamo visto, hanno dei trattamenti invidiati dalla maggior parte dei membri della magistratura?

153. Da quanto abbiamo osservato possiamo concludere, che l'opulenza dei principi, lungi dall'essere una sorgente di beneficenza è una sorgente di estorsioni, di scialacqui, e di corruzioni; e che se il popolo ha da essere grato delle elargizioni dei principi, conviene dire, che debba essere grato anche colui, che, cacciato dalla sua tavola, è ridotto a passarsela cogli ossicini e coi rilievi avanzati agli stravizii di chi ne lo aveva cacciato.

154. Le imposture e gli altri mezzi dei quali ci siamo occupati finora, poco o nulla ormai giovano alla monarchia, se pure non producono un effetto opposto al loro scopo. Un principe, che, come gl'Incas del Perù od i re di Persia, si spacciasse per figlio o per fratello del sole, lungi dal passare per un corpo celeste, rischierebbe di essere tenuto per roba da spedale. Le genuflessioni e le prostrazioni, solite a pretendersi anche dai re europei, fino al secolo XVIII, li renderebbero più odiosi che venerati.

I nobili ed i chierici, ridotti dai principi alla condizione degli altri sudditi, non tanto per ispirito di giustizia, quanto per intolleranza d'opposizione, sono divenuti quasi indifferenti alla conservazione della monarchia: e se poco possono nuocerle, poco eziandio possono giovarle. Le profusioni non possono cattivare che pochissimi, avuto riguardo a quegli che scontentano e scandalizzano. Alla monarchia pertanto non resta quasi altro, per tirare in lungo la sua esistenza, fuorché la forza brutale e la corruzione. A questa conferisce principalmente la prospettiva d'una miriade di posti lucrosi ed onorifici, riservati ai devoti del

53 «Le scienze morali e politiche, scrive M. Gioia, sono sempre sospette ai governi, in ragione della loro tirannia. Leone X che sparse a piene mani i suoi favori sopra i pittori, i poeti e gli antiquari, non protesse alcun filosofo; e Luigi XIV proscrisse Fénelon per aver predicato, nel suo *Telemaco*, i doveri dei re, ed aver condannata l'ambizione ed il fasto».

54 Un tempo i re donavano alle loro concubine, delle città. Nel libro dei Maccabei si legge, che Mallo e Tarso insorsero, per essere state donate da Antiocho Epifane alla sua concubina Antiochide. Così, ad una regina d'Egitto furono concesse le entrate d'una cospicua città pei suoi sandali. «Narrasi, scrive Cicerone, essere costume dei barbari re di Persia e di Siria di avere più mogli, e che loro assegnino delle città, in guisaché l'una provvede all'acconciatura del capo, l'altra al collo od ai capegli: e così hanno i popoli tutti, non solo conscii, ma ministri, delle loro libidini». Questo vezzo di regalare delle città alle loro prostitute durò nei re fino a che durò il feudalismo. Luigi XV, innamoratosi della figlia d'un beccaio, già maritata, se la prese per sé, e ne confinò il marito ad Avignone. Richiamatolo, gli diede impieghi da fruttargli 100 mila ducati d'argento, colmò di favori il padre della druda, ed a lei donò il marchesato di Pompadour; al fratello, quello di Marigny.

55 I cuochi ed i barbieri furono sempre tra i personaggi più importanti delle corti. Si dice che Enrico VII d'Inghilterra fu sì contento dei cibi apprestatigli da una cuoca, che le regalò tutte le rendite d'un convento. Tra le migliaia di servitori che aveva l'imperatore Costanzo, ve n'erano da duemila fra cuochi e barbieri, tutti regalmente trattati. Morto lui, il suo successore Claudio Giuliano, siccome riferisce Ammiano Marcellino, avendo chiamato un barbiere per radersi, se gli presentò un cotale sì splendidamente vestito, che l'imperatore il prese, o finse di prenderlo, per un gran personaggio. Chiestogli in appresso che rendite si avesse, il barbiere rispose, avere, oltre un pingue stipendio e le gratificazioni, ciò che potesse occorrere per venti uomini e venti cavalli. Giuliano, che aveva del filosofo, cacciò di corte il fastoso barbiere e tutti i suoi pari.

governo; prospettiva resa più seducente dalla tristissima condizione dei proprietari e di quanti vogliono camparsela, applicandosi ad occupazioni oneste ed indipendenti. Né poco altresì vi conferiscono le ingenti somme che si arroga la fazione governativa, a titolo di appannaggi, lista civile, spese segrete ed altro: il che fa, che, per esempio, un giornalista venale ritragga talora da un suo articolaccio, più che uno scrittore indipendente dalla migliore delle sue opere. La forza brutale poi è rappresentata dai milioni d'armati, dei quali i principi possono disporre, e che, disnaturati da una diuturna e corrompitrice disciplina, acquistano l'abito di considerare il popolo come un nemico da combattere e da reprimere, perdono quasi ogni sentimento di patria, di libertà, di dovere; o ripongono tutti i doveri in una cieca ubbidienza agli ordini dei loro superiori; sempre però nell'interesse dei regnanti, e dei soli regnanti. Né devono muoverci a pensare altrimenti certe insurrezioni militari, fatte in senso liberale, od il patriottismo che affettano le truppe nei regni costituzionali; mentre, oltretutto le eccezioni non invalidano, ma confermano la regola, la soldatesca fu tratta quasi sempre a quelle insurrezioni da una falsa estimazione delle cose; e l'omaggio che par che renda talora alla libertà, se ben si considera, non è che un atto di servitù. Non rispettando essa infatti nelle costituzioni una formola dei diritti del popolo, ma un editto del principe, in tanto affetta liberalismo, in quanto crede di andare ai versi ai regnanti: ma se questi accennino a voler rompere i ritegni che loro oppone la legge, si risveglia nella soldatesca l'odio per così dire, ingenito, che essa ha contro gli ordini civili e le persone da toga, e coopera alla rinascita tirannide con una spontaneità, che rivela tutti i suoi istinti. Da quale entusiasmo per la causa nazionale non parevano animate le nostre truppe nel 1848? Pure bastò il susurrare fra loro, come la guerra fosse opera dei rivoluzionari, e come il re non fosse che vittima delle loro macchinazioni, perché si sbandassero in faccia al nemico; e perché tanti soldati, da campioni d'indipendenza, si convertissero in effertati saccheggiatori.

155. Io non mi fermerò qui a rilevare tutte le deplorabili conseguenze delle truppe perpetue. Ei mi parrebbe di adoperarmi a dimostrare i mali della testa o di tal altro flagello. E a chi non sanguina il cuore, allo spettacolo di tante migliaia di giovani strappati annualmente alle scuole, alle officine, ai campi, al proprio avvenire, alle tenerezze ed alle speranze delle loro famiglie, denudati, palpeggiati, cacciati innanzi a guisa di greggia, stivati nei regi quartieri a guastarsi anima e corpo, a servire da strumento all'oppressione dei loro conservi, a sacrificarsi per le vanità, per le ambizioni, per le prepotenze dei loro padroni? E chi può disconoscere il perturbamento economico, che deve introdurre nelle famiglie, il condannare all'ozio tanta parte di gioventù, nel periodo più incantevole, più operoso della vita, quando potrebbe apprendere un'arte, una professione, procacciarsi un capitale? E qual uomo alquanto sensato e di buona fede può dare qualche peso alle così dette costituzioni monarchiche, finché quelli, dei quali devono contenere l'arbitrio, sono investiti di tali forze, da potere ad ogni istante soverchiare impunemente i limiti che si pongono incontro a loro?

156. Se però credo superfluo il fare dei lunghi discorsi per porre in rilievo i mali delle truppe perpetue, credo altrettanto superfluo il far caso di quelli che spacciano le medesime come un mezzo potentissimo di civiltà, come l'unico ostacolo a che l'umanità non ricada in non so qual barbarie⁵⁶: imperocché, se è vano l'argomentare dell'esistenza delle tenebre e della luce con quei che vedono, non è meno vano l'argomentare con quei che non vedono o chiudono gli occhi per non vedere. Riguardo a quelli, che magnificano i vantaggi delle truppe perpetue, basterà notare, che essi sono tra i partigiani più o meno sfegatati delle istituzioni castali, e che perciò ripongono le barbarie nella piena sparizione delle medesime. Essi chiudono gli occhi per non vedere, che la Svizzera, sebbene si regga a repubblica da cinque a sei secoli, e non abbia mai avuto truppe stanziali, è tuttavia il paese più religioso, più costumato, più incivilito, più agiato d'Europa: e che i pugnalatori, gl'incendiarii, i comunisti ed altri settari, che sono come i prodromi d'una società in dissoluzione, sono frutto di Russia, di Francia e d'altre monarchie, dove, al certo, non è penuria di soldati.

157. Si vuole impaurirci con pronostici di barbarie! Ma ha egli molto di civile lo spettacolo che ci offrono le monarchie d'Europa? Alcuni feudatarii si allontanano a mano a mano dai loro covili, e, coi

56 Un celebre regressista, o conservatore spagnuolo scrive: «Licenziare in tutto o nella maggior parte le armate permanenti, sarebbe la rovina dell'intera società; perché le armate permanenti sono le sole, che oggidì impediscono alla società di affogarsi nella barbarie». Questa sentenza si legge quasi identica negli scritti d'un nostro ex-ministro, decantato per italianismo e liberalismo.

tradimenti, colle violenze, colla corruzione, ovvero, per matrimonii, abiettezza di popoli, o patti con altri usurpatori, si fan largo, si afforzano, ingrandiscono, diventano indipendenti. I feudatarii cambiano il feudo in principato sovrano, la bicocca in reggia, le loro masnade in eserciti; a vece di viveri e di vesti, donano ai loro parassiti e aderenti pensioni e crocette. Diventati duchi, principi, re, imperatori, essi invero non appaiono sì violenti, qual prima; non si azzuffano corpo a corpo per isvaligiare i passeggeri, per rapire qualche fanciulla; perché di fanciulle e di roba ne hanno a bizzeffe. Ed a che fine le violenze, quando possono fare *civilmente*, per mezzo d'uscieri e di commissarii, quel che già facevano armata mano coi loro bravi? ma i loro istinti sanguinari e rapaci non sono mutati. Sei tu, per esempio proprietario d'un vigneto? Benché esso poco o nulla ti produca, tu hai da pagarne il 20, il 30, il 70, il 100 e più per 100 della supposta rendita⁵⁷. E se il volessi cedere al governo, non puoi, se non sei stremo di tutt'altro. Gli agenti finanziarii ti vuoteranno la casa d'ogni masserizia, e ti lasceranno il vigneto. Vuoi tu affittarlo? E la sua rendita sarà nuovamente tassata come ricchezza mobile, nel fittaiuolo, il quale per ciò ti pagherà un fitto minore di quel, che d'altronde ti avrebbe pagato. Vuoi tu distillare il tuo vino, introdurlo altrove, venderlo all'ingrosso od al minuto? Checché tu voglia fare, t'imbatti sempre in un agente finanziario, che ti tassa, in ogni incontro, il tuo prodotto: e se non vuoi accettare il nonnulla che te ne offrono quelli ai quali il governo ha accordato il privilegio della vendita, e il vuoi vendere tu stesso, bisogna implorare il beneplacito di due o tre Autorità, e rassegnarti ad essere iscritto in quattro o cinque ruoli d'imposta. Ciò che ho detto dei proprietari di vigneti, si verifica più o meno in tutti i fortunatissimi sudditi delle monarchie, dai quali si possa arraspicare qualche cosa. E il peggio si è, che tali governi, nel mentre ci tassano ogni dritto, ogni prodotto, ogni movimento, non garantiscono il poco che ci avanza, e neppure le persone, anzi ci vietano che ci garantiamo da per noi stessi⁵⁸. Gli uomini addetti alla polizia sono riservati alle popolazioni, dove si teme, che possano formarsi e manifestarsi partiti avversi al sistema vigente; e intendono a spiare le opinioni politiche, anziché a prevenire i reati comuni. La soldatesca poi è destinata a favorire il commercio di certe città, ed a servire da retroguardia agli agenti finanziarii, ove il popolo non si lascia piluccare, siccome detta la legge. Alle popolazioni rurali non è chi pensi, salvo che per espilarle. Se vogliono istruzione, giustizia, sicurezza, bisogna che vi provvedano a proprie spese: e né anche sul modo di provvedervi si lascia loro alcuna libertà. Esse non sono che per pagare, e sempre pagare! Che paura possono pertanto incuterci i nostri avversarii coi loro tristi presagi? I governi, che essi vogliono conservare o ristaurare, non sono che l'organizzazione del disordine!

158. Con maggior apparenza di ragione, argomentano coloro i quali ripetono la necessità delle truppe stanziali da quella della difesa esterna dello Stato. Per quelli che così opinano, l'indipendenza d'un popolo non può essere garantita che dal soldato-macchina. Secondo loro, a niuno è dato di aspirare al vanto di vero militare, se non passa parecchi anni in quartiere, onde abituarsi a muoversi a compasso, e ad ubbidire ciecamente ai suoi superiori. Quindi il disdegno per tutte le forze popolari, comunque organizzate. Pure l'esperienza c'insegna, che i soldati di mestiere sono sempre battuti da quelli che prendono le armi per un'idea: e che quando riescono vincitori, non è che per la prevalenza del numero e delle armi. E per certo, se da un lato mi ponete alcune centinaia d'insorgenti, male armati, mancanti di tutto, e tra popolazioni, che pagano col saccheggio ogni atto di simpatia verso di loro; e dall'altro mi

57 In altro mio scritto notai, che il contributo prediale, in un comune dove io possiedo qualche stabile, salì pressoché a settantasette centesimi per ogni franco di rendita. Ma questo è quasi poco, in confronto di ciò che diceva nella Camera il deputato Zanardelli riguardo a certe parti della Lombardia: «Nella provincia di Brescia l'imposta assorbe il 60 per 100 della rendita effettiva. Questa è la media. Ora, se questa è la media, è chiaro, che vi sono di quelli che pagano anche di più. Vi sono infatti proprietari, i quali pagano allo Stato l'intera rendita effettiva: vi sono anzi proprietari, nella Valtrompia e nella Valsabbia, che pagano assai più della rendita reale. Vi hanno, ripeto, privati e comuni i quali hanno i loro fondi affittati: ebbene, io ho veduto le scritture di affittanza, ho veduto le ricevute esattoriali, ed ho rilevato, come quello che essi ricavano dalle affittanze non basta a pagare le imposte... Lo stato di cose, che vi ho narrato, si risolve in una spogliazione, in una negazione assoluta del diritto di proprietà, in un comunismo, effettuato dallo Stato, per mezzo dell'imposta». Così parlava il Zanardelli: e parlava ai sordi!...

58 Nella maggior parte dei Comuni, per esempio, della Sardegna, non si conosce quasi altr'arma tranne quella dei Carabinieri, che vi si lasciano talora vedere, massime per iscortare i Commissari alle esecuzioni. A quattro o cinque individui di quest'arma sono assegnati dieci e quindici comuni, sparsi sopra una superficie spesso più estesa di certi stati sovrani. Sicché, la sicurezza pubblica, in quasi tutti i Comuni rurali, è affidata a compagnie di *Barucelli*, i quali sono volontari, che, mediante una retribuzione, ordinariamente assai tenue, si obbligano di rispondere dei furti e dei danni. E bene! V'ha una specie di gara tra le Autorità amministrative e giudiziarie per impedire che quelle compagnie si formino, e per amareggiarne il servizio, dacché esse si sono formate!

ponete migliaia di soldati, rinnovantisi di continuo, e forniti di tutti i mezzi dei quali può disporre uno Stato, le forze popolari non possono tardare ad essere soverchiate. Ma, a parità di circostanze, anche la ragione c'insegna, che chi impugna le armi per quanto ha di più caro, debba ispirare maggior fiducia d'uomini, presi a forza dai loro focolari, e che ordinariamente stanno uniti e si fanno avanti, per timore di essere fucilati, o mandati agli ergastoli⁵⁹. Gli eserciti composti di tali elementi, ove per poco perdano l'unità che li rende imponenti, difficilmente si riordinano e riprendono animo. Per lo che, basta spesso una sconfitta, perché gli Stati, i quali si affidano unicamente sulla soldatesca da mestiere, si trovino alla discrezione del nemico. Carlo Alberto, dopo il fatto di Novara, non desiderava che alcune migliaia d'uomini disposti a combattere, per ritirarsi su Genova od Alessandria. Ma egli non poté avere neanche quella piccola forza, benché il suo esercito fosse tuttavia numerosissimo. Egli aveva soldati: ma non aveva ormai combattenti!

159. Io non vo' passar oltre senza far cenno d'un sofisma dei panegiristi delle truppe stanziali. Essi sogliono fare i lunghi discorsi sulla prevalenza di truppe subordinate, instrutte, bene armate, sur un'accozzaglia di gente inesperta, sfrenata e nuova ai disagi ed ai cimenti guerreschi. Con ciò essi mostrano di dare per ammesso, come tutte le belle cose, che occorrono a formare un buon militare, non si possano acquistare che nei regi quartieri. Essi dimenticano, anche a questo proposito, che la repubblica Svizzera, benché non abbia truppe stanziali, può opporre a chi tentasse d'invaderla, un esercito, agguerrito quanto altro mai, di 150 a 200 mila combattenti, e che è in grado di difendersi più delle monarchie, non dico di pari popolazione, ma che ne abbiano il triplo od il quadruplo. E la repubblica Anglo-Americana, perché non ha truppe stanziali, par ella ai nostri avversarii un boccone, che sel possa facilmente ingojare il primo ghiottone, cui ne venga l'uzzolo?

160. Ciò che si richiede in un esercito è, che sia composto di gente che sappia e voglia battersi, e sia guidato da capi che abbiano e meritino la fiducia dei loro commilitoni. Perché un soldato acquisti l'istruzione che gli è necessaria, non abbisognano certo degli anni. Perché poi si batta volentieri, è d'uopo ch'ei vegga nella guerra un mezzo di evitare un male e di conseguire un bene, che talmente il preoccupino, da fargli disprezzare la vita.

Fatalmente, tutto cospira, nelle monarchie, a rendere il soldato indifferente alle sorti della patria; se patria può dirsi che egli abbia⁶⁰. Non parlerò di libertà. Un Re non è mai sì pettoruto, sì prepotente, quanto dopo una vittoria. Le piaghe del popolo, lungi dal rimarginare, inciprigniscono⁶¹. Or dove il soldato moderno non è mosso da vaghezza di libertà, manca quasi d'ogni altro stimolo, che il possa fortemente eccitare. Il vincitore, non è adescato, come un tempo, dalla speranza del bottino: né al vinto soprasta il pericolo di perdere fin la sua personalità. Le antipatie nazionali vanno, di giorno in giorno, dileguandosi. Il soldato non si sente neppure infervorare gran fatto al nome del *suo re*; perché l'antica devozione monarchica è ormai più simulata, che sentita: e se un re vuole avere una vera autorità sulle sue truppe, conviene che si batta.

161. Non resta pertanto, che il timor della pena, e la speranza di conseguire qualche grado o qualche medaglia. Ma il timor della pena svanisce col moltiplicarsi dei rei: ed in quanto alle ricompense, anche le monarchie che più liberaleggiano si sogliono mostrare sì matrignanti coi popolani, da fare abortire nei medesimi le ambizioni le più legittime. Gli esempi di popolani trasmutati, in breve, in generali, o posti a capo degli eserciti a ventiquattro o venticinque anni, non ce li somministrano che le repubbliche,

59 In Italia i soldati possono essere ispirati da due pontentissimi motivi: timore di ricadere sotto governi peggiori; speranza di potere ammigliorare il governo nazionale, cessato che sia il pericolo di straniere ingerenze. Prescindendo però da questi ed altri casi straordinari, i sudditi delle monarchie devono sentirsi inclinati a pensarla come Francesco Guicciardini, il quale scriveva: «Non vi affaticate a quelle mutazioni, che non partoriscono altro, che mutare i visi degli uomini: perché, che beneficio ti reca, se quel medesimo male o dispetto, che ti faccia Pietro, ti faccia Giovanni?». Per la qual cosa, io soggiungo, se i nostri uomini di Stato vogliono affezionare il popolo alla causa nazionale, conviene che si guardino dal seguire le pedate di Pietro.

60 Vittorio Alfieri almeno scriveva: *Luogo, ove un, solo contro tutti basta / Patria non è, benché natio terreno.*

61 Le prime vittorie delle armi italiane furono susseguite dall'aumento, perpetuamente *provvisorio*, del decimo di tutte le imposte: e così ad ogni ventura nazionale tennero dietro nuove angherie. «Se volete libertà e indipendenza, ci gridano dalla greppia, bisogna non badare a sacrifici!». Ma intanto i sacrifici li fanno fare a noi popolo: ed essi si raddoppiano la profonda. Gli stessi ministri i quali, abusando dei pieni poteri, aggravavano le imposte di un decimo, aumentavano largamente gli stipendi di migliaia d'impiegati ed imponevano ai loro successori il non lieve sacrificio d'intascare da dieci mila franchi in più dello stipendio, che fino a quel tempo avevano percututo.

o qualche monarchia in istato anormale⁶²: perchè le monarchie sono radicalmente una negazione dei diritti del merito; epperò mal sanno svezzarsi, nella distribuzione degli uffici, dalle loro naturali affezioni; o tutt'al più, non prestano qualche omaggio, che alla pedanteria dell'arte. Ora il genio non segue le regole, ma le crea: e, se pur vi si attiene, le modifica in guisa, che le diventano quasi un'altra creazione. Le medaglie poi che si accordano al merito, qual valore possono avere in una monarchia, frammezzo a tanti crocettoni, collari, cordoni ed altre grandi bazzecole, che i re profondono coi loro favoriti?

162. Né meno si fondano sul falso gli apologisti delle truppe stanziali, quando suppongono in esse non so che abitudini guerresche; e in riguardo di tal supposizione, le antepongono a qualunque altra forza; quasiché basti ad acquistare quelle abitudini il vestire la divisa del soldato, o il dimorare nei quartieri, o l'esercitarsi nelle mostre dei tempi di pace; e quasiché l'entusiasmo non soglia trasformare in guerrieri coraggiosi e pazienti anche i più imbelli! Le abitudini veramente militari, non si acquistano che sui campi di battaglia: e perciò, ci ha migliaia e migliaia di giovani in Italia, in Ungheria, in Polonia ed altrove, i quali giammai furono soldati, e che nondimeno sono da reputarsi più agguerriti di tutta la soldatesca di certi principati, i cui fasti guerreschi si riducono a qualche scarica fatta sul popolo. Quando la Francia, sulla fine dello scorso secolo, la ruppe colla monarchia, una parte dei soldati disertò, ed un'altra passò dai nemici. La repubblica quindi dovè rifare i suoi eserciti con giovanotti, nuovi affatto alle armi. Pure si fu con quei soldati e con quei generali improvvisati, che essa, non solo contenne, ma umiliò l'Europa monarchica. I veterani della tirannide si consolavano col rilevare i supposti difetti di tattica e di strategia degli eserciti repubblicani: ma intanto i soldati della libertà trionfavano; e i loro nemici fuggivano, benché colla testa piena degli aforismi di Montecuccoli, di Federico II e degli altri migliori maestri dell'arte militare.

Le stesse consolazioni si danno ora certi barbassori riguardo al nostro Garibaldi: ma intanto niuno ha dimostrato di saper più di lui l'arte del vincere, e di far grandi cose, con piccoli mezzi. E al vedere la persecuzione, or sorda, or palese, che si fa a tant'uomo, e quella persecuzione proceder dall'alto, un tristo presentimento mi assale sui destini d'Italia, e mi ricorre sempre alla mente ciò che scriveva Macchiavelli, vale a dire, che quando una nazione è per essere condotta a grandi rovine: e se vi ha alcuno che vi possa ostare, o viene ammazzato, o viene privato di tutte le facoltà da potere operare alcun bene.

163. Ho toccato della necessità in cui sono, più o meno, le Caste dominanti, non solo di avere in armi un numero sterminato di soldati, ma di aiutarsi a vicenda, per conservarsi e disporre a proprio libito.

Si può dire, che non vi ha principato, il quale, da settant'anni in qua, sia nato, o sia stato ripristinato pei *liberi* suffragi del popolo. Non vi ha forse dinastia, la quale possa dire: «Io sono stata sempre coi miei soggetti: io non ho mai chiamato ai loro danni il soldatame straniero!». Maria da Gloria chiamava gli stranieri contro i Portoghesi; Carlo Felice, contro i Piemontesi; Ferdinando VII, contro gli Spagnoli; Ferdinando I, contro i Napoletani; Carlo Leopoldo, contro i Badesi; Francesco Giuseppe, contro gli Ungheresi; Luigi XVIII, contro i Francesi; Federico Augusto, contro i Sassoni; Leopoldo II, contro i Toscani, per tacere di tanti altri. Dove non fu intervento, avvenne, o perché si temè del popolo contro cui si sarebbe voluto intervenire, o perché il contegno dei principi stranieri, la brutalità della soldatesca indigena e le mene degli interessati ai favori del principato bastarono a conservarlo o ristaurarlo. Qual radice però abbiano ormai nel popolo le dinastie il dimostrarono pur di fresco quelle di Napoli, Parma, Modena e Toscana, non appena fu, per così esprimermi, neutralizzato il soldatame principalmente straniero, su cui si puntellavano. In Venezia, in Genova, in Ragusa, in Cracovia, come già in Firenze, in Siena e in tutte le repubbliche del medio evo, il principato non sorse che colla violenza e colla frode. Con quei mezzi si fondino e protraggano oggigiorno le monarchie la loro odiosa esistenza, il veggiamo nel Messico⁶³.

62 Nella monarchia francese, poco prima della rivoluzione dell'89, tutti i gradi militari fino a quello di sottotenente, erano riservati alla nobiltà. Succeduta la repubblica, Hoche ed altri popolani divennero generali, al quinto o al sesto lustro. Uno dei migliori generali, che ora abbiano gli Stati-Uniti, era sarto. Negli Stati Sardi, era difficile, che un popolano pervenisse al grado di sottotenente; difficilissimo a quello di tenente o di capitano: e quand'ei vi perveniva, si pensava a scartarlo, col dargli un comando di piazza, od altro simile impiego. Così durarono le cose, fino allo Statuto. In quanto alle ricompense, basti ricordare l'esempio di Pietro Micca, che si era sacrificato per conservare la corona in capo ai Duchi di Savoia. La sua famiglia fu ricompensata con due razioni di pane! Dei 1342 ufficiali superiori che contava, nel 1868, l'esercito prussiano, 8 erano principi del sangue, 5 granduchi, 28 principi di sangue esteri, 12 duchi, 12 principi, 45 conti, 80 baroni, 824 nobili, 328 borghesi! E vi ha popolani che parteggiano per la monarchia!!!

63 Queste cose io scriveva sul Messico e San Domingo sullo scorcio del 1864. Si sa, che in entrambi i paesi, la causa popolare finalmente

Proteste di rispetto per l'indipendenza del popolo, che si aveva in animo di ridurre in ischiavitù: masnade che di continuo si succedono per riparare le perdite dell'esercito invasore: colleganza con tutti i rinnegati, con tutti i tristi della repubblica: cariche, onori, oro a profusione, per procacciare adesioni ed applausi al principe importatovi dagli aggressori, per disorganizzare le forze dei patrioti, per ricompensare i traditori della causa nazionale: menzogne, diffamazioni assiduamente propalate nei due emisferi... La repubblica, così attaccata, insidiata, tradita, non è più in grado di contrapporre un esercito alle truppe che può gittarvi una Francia: ma intanto i campioni della monarchia non osano affidare il loro neonato imperatore alla soldataglia che vi raggranellarono i traditori, e vanno in busca di mercenari, in tutte le parti d'Europa, per avere una forza da sostituire all'esercito d'occupazione. Essi neppur tentarono, malgrado le loro promesse, di fare appello ai comizii elettorali, dacché videro, che era difficile, in quel vastissimo paese, l'assiepare siffattamente gli elettori di sgherri e di spie, da rendere certo l'esito dei suffragi⁶⁴. Ancora è tanta virtù in quella tribolata repubblica, che le più cospicue funzioni del governo intruso, lungi dall'esservi ambite vi sono imposte sotto pena del carcere⁶⁵.

164. Che se volgiamo lo sguardo alla ristaurazione della monarchia in San Domingo, essa non ci presenta, che come l'opera d'una serie di perfidie e di violenze. E se in quella parte dell'Isola prevarrà il principato sul governo popolare, non sarà mai sostenuto da forze indigene, né avrà per sé alcun onesto isolano, ma continuerà a sussistere, siccome è nato, per la prevalenza delle armi spagnuole e per le arti d'uomini senza onore e senza coscienza.

165. Agli aggravati adunque di che son causa le dilapidazioni delle Corti, le truppe stanziali ed i tanti impieghi fantastici per soddisfare le intelligenze da conio, bisogna aggiungere gl'interventi, dei quali le monarchie hanno d'uopo, per continuare impunemente nei loro scialacqui e nelle loro estorsioni⁶⁶. Pei popoli retti a monarchia non vi ha mezzo: o lasciarsi tosare fino al vivo, o cimentarsi col soldatame di più *Cugini*, colla quasi certezza di soccombere. Né il gioco fia per cessare fra breve, se i popoli, che per avventura riusciranno ad emanciparsi, anziché dar fede alle simulazioni di benevolenza dei loro naturali nemici, e contentarsi d'un'esistenza di continuo insidiata, epperò precaria, non si daranno ad abbattere per ogni dove i complici dei loro tiranni⁶⁷.

166. Rilevato l'influsso che esercita la monarchia sull'aumento delle imposte, colla sua corte, colla sua burocrazia, colle sue truppe stanziali, resta a far cenno del vacuo che deve lasciare nella produzione il ritenere nell'ozio dei regi quartieri quasi tutta la gioventù valida della nazione. L'Austria per esempio, ha ridotto il suo esercito, pel 1865, a 416,973 uomini, con 62,933 cavalli. Posto che quegli uomini, lasciati in propria balia, non dessero al giorno che il prodotto di due franchi per testa, ne risulta una perdita di 304,390,290 franchi all'anno.

Ma se si pensa al danno che soffre una famiglia col mancarle un membro, che spesso è l'unico suo

prevalse, e che Massimiliano d'Austria, il così detto imperatore del Messico, pagò col capo, la pena dei suoi misfatti li 19 giugno 1865.

64 L'Assemblea che votò l'impero era stata nominata da una giunta creata dal Generale Forey, il quale emanò indi un proclama, che cominciava: «La Nazione si è pronunziata per mezzo dei suoi Rappresentanti, istituiti col mio decreto del 16 giugno». Una rappresentanza nazionale, decretata da un generale straniero! L'impudenza non poteva essere portata più oltre! La nostra *Gazzetta Ufficiale* scriveva: «A Messico, la popolazione, rappresentata da una Giunta di notabili, si persuase, che dalla monarchia si può avere altrettanta libertà quanto dalla repubblica, e più stabili ordinamenti; e proclamò l'impero». La condotta di quella Gazzetta, sia riguardo all'occupazione del Messico, sia riguardo alla guerra degli Stati Uniti, non deve recare alcuna meraviglia, se si pensa, che è organo d'un governo, il quale non si vergognò di fare i suoi complimenti per la resa di Puebla...

65 Il generale Castagnary, comandante di Monterey, nel nominare un prefetto e venti altri funzionarii, minacciò di sei mesi di carcere quelli che non accettassero l'impiego!

66 Per dare un saggio dei tesori che i re gittano in siffatti interventi, basteranno due esempi. Quello che Luigi XVIII fece nel 1823 per ristabilire in Spagna il potere assoluto cagionò la spesa di quasi 200 milioni di reali. La fantasia venuta in capo a Luigi Bonaparte di imporre al Messico un governo monarchico costò alla Francia la spesa di L. 365,150,000: ma altri, forse con più ragione, la fa ascendere a 1,000 milioni. L'assassinio poi della repubblica romana e la successiva occupazione, posto che abbia a cessare nel 1866, si crede, che, tutto compreso, venga a costare alla Francia circa 230 milioni di franchi. Aggiungete i milioni che vi spese l'Austria e la Spagna, e vedrete quanto sia costato quel misfatto agli oppressori ed alle vittime.

67 Quando Ferdinando II, nel maggio del 1848, pose al ferro e fuoco la città di Napoli, fu a congratularsi con quel re anche il rappresentante della costituzionale Inghilterra. Quando Puebla cesse alle insidie ed alle armi di Luigi Bonaparte, non furono gli ultimi a fare le loro congratulazioni i re di Svezia, del Belgio ed altri che l'adulazione strombetta quali liberaloni. Che avevano fatto a quei re i napoletani od i messicani, per ringalluzzarsi alle loro catastrofi? Napoli era insorta contro le solite tergiversazioni del costituzionalismo; Messico respingeva la monarchia: ecco tutto!

sostegno; se si pensa all'incremento che le arti e le scienze riceverebbero forse da tanti che sono distratti dalla loro vocazione, per farne dei cattivi soldati; se si pensa, che moltissimi, o perché spostati, o per malattie od abitudini contratte nei regii quartieri, diventano, per tutta la loro vita, membri inutili della società, i mali economici, che la monarchia arreca all'umanità colle sue truppe stanziali, ci presentano un abisso, che non è dato di poter misurare⁶⁸.

167. Può parere a qualche lettore superficiale o mal prevenuto, che io, avendomi proposto di rilevare l'influsso dei governi castali sulla proprietà, non istia molto al mio proposito, parlando, così a di lungo, di profusioni monarchiche e di truppe stanziali. Però, se un governo, quando scialacqua, non iscialacqua, che le sostanze del popolo, se il ritenere nell'ozio dei quartieri il fiore della gioventù, appiù di nuocere alla produzione, fa che la proprietà soggiaccia ad enormissime imposte in tutti i suoi molteplici aspetti, io credo di non essermi punto scostato dal mio proposito, nel trattenermi a dimostrare, che le truppe stanziali e le lamentate dilapidazioni sono una necessità delle monarchie, e delle sole monarchie. Non avendo esse infatti alcuna ragione d'essere, né nella coscienza, né nell'interesse dei popoli, è necessario che si conservino colla violenza e colla corruzione: ingannando, cioè, i semplici, aprendo un mercato a quanti si vogliono vendere, e violentando i rimanenti. Se i mezzi di conservazione adoperati dalla monarchia, fossero di quegli che sono necessari alla conservazione anche dei governi razionali, come il dritto di punire, il dritto d'imporre e simili ineluttabili esigenze sociali, nell'imputare ad un governo qualunque quelle esigenze, non solo farei opera vana, ma antisociale: avvegnaché, né la società può passarsi di governo, né il governo può prescindere di ciò che è richiesto dalla sua esistenza. Era io pertanto in obbligo di dimostrare, che le profusioni della monarchia, e le vessazioni che ne conseguono, sono frutti naturali di quella forma di governo.

168. Abbiamo veduto, che le truppe stanziali, non che servire a conservare l'ordine nell'interno, servono ad organizzarvi e perpetuarvi il disordine. Abbiamo veduto altresì, che esse non sono necessarie, né anche alla difesa esterna dello stato. Dico di più. Esse sono il principale ostacolo alla vera indipendenza dei popoli. Se questa infatti deve riporsi nella libertà di governarsi come meglio detta il fine della società, tale libertà non manca che pei milioni d'armati che i re tengono di continuo accampati contro i loro soggetti, e degli aiuti che a vicenda si danno, sempreché le proprie truppe si trovino insufficienti al bisogno. Senza questa permanente e gigantesca congiura, che esiste contro i popoli, che sarebbe delle tante dozzine di principi e principotti che vessano l'Alemagna? Donna Maria da Gloria sarebbe morta sul trono di Portogallo? La Grecia sarebbe andata accattando alle Corti d'Europa un ragazzone qualunque, per avere una seconda edizione del governo che aveva poc'anzi disfatto? E l'impero austriaco, lo stesso grande impero austriaco, non sarebbe andato in frantumi, nel 1849, sotto i colpi della rivoluzione ungherese?

169. Intanto l'unica facoltà, che talvolta non ci sia contesa, si è quella di cambiar di padroni. Epperçì, se un popolo vuol conseguire, non dico l'indipendenza, ma l'unità nazionale, e non è disposto a cimentarsi col soldatame di più re, bisogna che si dia in balia di qualche membro delle caste sovrane, il quale anteponga il suo ingrandimento alle ragioni dinastiche, ed abbia la forza o l'abilità di farsi tollerare dai suoi *cugini*. Ma la vera indipendenza, l'indipendenza dei popoli, i principi, né l'hanno, né possono, né vogliono averla. Non l'hanno, né possono averla, perché non può risultare, che dalla devozione del popolo: ed il popolo è, per essi, indifferente od ostile. Non la vogliono, perché l'indipendenza, come io l'intendo, è la negazione dell'eredità del potere.

170. Or che abbiamo veduto le abitudini e certe esigenze della monarchia, passerò ad alcune particolarità che riguardano direttamente il mio assunto. Ho già notato, che in certi piccioli Stati, i loro principi, si pappano, a titolo di lista civile, pressoché la metà delle pubbliche rendite. Il che vuol dire, che se quegli Stati avessero un governo meno ladro e meno prodigo di quel che sono e possono essere i governi monarchici, i contribuenti potrebbero essere allegeriti quasi della metà delle imposte, e rimarrebbero ai loro bisogni, ai loro agi, alla produzione, le ingenti somme, che ora pagano per saziare

68 Secondo il giornale della società di statistica di Parigi la popolazione d'Europa, nel 1865, era di 372 milioni; la soldatesca di 4735782: un soldato cioè per ogni 57 abitanti. Supposti fr. 600 per ciascun soldato, si aveva un totale di fr. 2841409000. Dopo quell'anno, si può dire, che *crescit in dies singulos numerus hostium*. Il giornale nota i vantaggi che deriverebbero dalla riduzione degli eserciti. Ma un giornale, diretto da un alto impiegato del governo più violento e più provocante d'Europa, poteva indicare la vera causa del male, e proporre il rimedio? Chi vuole una causa è necessario che ne subisca gli effetti.

l'ingordigia dei loro padroni.

171. Quando però diciamo che un principe si arroga, per le spese della sua casa, quasi la metà delle rendite dello Stato, siamo assai lungi dal vero: 1. Perché le rendite presunte spesso sono minori delle effettive⁶⁹; 2. Perché una parte delle rendite, per essere stata già alienata, non è che apparente; 3. Perché un'altra parte delle rendite se ne va in aggi, stipendii, fitti di locali, spese d'ufficio ed altre che servono alla riscossione, conservazione ed impiego delle stesse rendite⁷⁰. Sicché, quando si dice, che un principe spende per la sua casa la metà delle rendite d'uno Stato, si può ritenere, che egli spenda più di due terzi della rendita netta.

172. Togliamo adesso a campo delle nostre osservazioni un principato di cinque milioni, che ormai *appartiene alla storia*, vo' dire il regno di Sardegna. Le spese della Corte, nell'anno in cui fu pubblicato lo Statuto, erano le seguenti:

Lista civile	F. 4, 633, 235.67
Appannaggio del Duca di Genova	F. 225,000.--
Appannaggio del Principe di Savoia-Carignano	F. 200,000 --
Dovario della regina Maria Cristina	F. 262,648.04
Guardie del corpo	F. 175,976.10
Guardie del Regio Palazzo	F. 76,855.99
Giubilati della Real Casa	F. 163,746.47

Queste spese, nelle quali, con ridicola grettezza, si vedono annotati perfino i centesimi, sommavano a fr. 5,737,462.27, senza contare le rendite immense che la nazione avrebbe potuto ritrarre dai beni urbani e rurali riservati alla Corona, e le spese straordinarie di viaggi, matrimoni, ed altre. Dando uno sguardo all'attivo, si rileva, che le sole rendite in contanti, assegnate alla famiglia reale, superavano d'un milione, cento quattro mila, due cento ventisei franchi, e ventisette centesimi ciò che produceva *in brutto* la più odiosa delle imposte, cioè la Gabella accensata, equivaleva quasi alla metà del prodotto, parimenti in brutto, del contributo prediale, ed era di poco superiore a quanto si ricavava in netto dalla carta bollata, dalla tassa patenti, dai proventi dell'istruzione, dagli emolumenti delle sentenze, e dai diritti sugli atti giudiziarii. Confrontando poi le spese della real casa con quelle dei vari ministeri, si ha che erano pressoché eguali a quelle dei tre ministeri, Esteri, Grazia e Giustizia ed Istruzione pubblica, si avvicinavano a quelle del ministero Interni, e superavano, senza le ferrovie, quelle del ministero Lavori pubblici.

173. Lasciando da un lato i piccioli principati, e prendendo ad esempio i più grossi, i ragguagli che abbiamo preso a fare non colpiscono nello stesso modo, ma non si prestano a meno gravi considerazioni. E così, quel che Luigi Buonaparte si fa dare dalla Francia supera le spese che occorreano sotto Luigi Filippo, ai Ministeri dell'istruzione pubblica, di giustizia, d'agricoltura e commercio e degli esteri, ed assorbe il *prodotto netto* di varie impopolarissime imposte. Se i popoli comportano quasi in pace le

69 Ciò si verifica specialmente nei principati costituzionali. Ivi i regi ministri, per carpire un'approvazione qualunque ai bilanci, suppongono rendite esagerate, e stanziato, per le spese, somme inferiori al bisogno. E in tal modo, non solo riescono ad un apparente pareggiamento del passivo coll'attivo, ma anche a fare risultare un'attività più o meno grande. Quando il tranello viene in chiaro, non è più tempo di rimediarsi. La gherminella riuscì in quest'anno (1865) ad un *deficit* di 200 milioni, cui i regi ministri proposero di sopperire coll'aumento di varie imposte, e con richiedere dai proprietari, entro pochi giorni, la bagattella di 124,630,000 franchi, colla minaccia di multe, e di porre i loro beni all'incanto, il tutto mercé una legge da votarsi, coll'orciuolo alla mano. La premura che tosto dimostrarono le province, i municipii e i privati per sollevare i contribuenti dall'immanissimo incubo, e per iscongiorare il malcontento che andava invadendo anche i più affezionati alla causa nazionale, la fazione governativa se la prese per atto di devozione al sistema vigente! La rassegnazione, cui ci forza l'impresa dell'indipendenza, non potrebbe essere più spudoratamente e più enormemente sfruttata!

70 Il buon Filangieri faceva già le maraviglie che dei 750 milioni, cui giungevano, in Francia, le imposte, sotto Luigi XIV, non ne entrassero nell'erario che 250. Pei governi, che non sono nati dal popolo, che non sono col popolo e che non esistono pel popolo, è sempre caluto ben poco, che un contribuente, per un franco che entra nelle casse dello Stato, ne metta due o tre in contanti, e venti o trenta in seccature. Ponendo da banda le astrattezze, quanto non costa agli abitanti della maggior parte dei nostri Comuni rurali di provvedersi d'un foglio di carta bollata, che alla fin fine non importa all'erario neppure cinquanta centesimi? quanto il registrare un contratto verbale, spesso di nessuna entità, presso uffici, posti a più ore di distanza? E gli utenti pesi e misure non sono costretti, ciascun anno, a recarsi alla sede del mandamento, perché lo Stato lucrì una tassa, che per molti non è che di quaranta centesimi?

spogliazioni di che sono causa le dilapidazioni delle caste dominanti, gli è, parte perché vi sono abituati, parte perché non sanno quasi concepire un governo diversamente organizzato, parte perché le mangierie dei loro padroni sono confuse con altre spese d'indubitata necessità od opportunità. Ma se si levasse un'apposita imposta per sopperire alle spese delle case reali, se i popoli fossero persuasi che possono prescindere benissimo delle case reali, io non so quanto sarebbe per durare cotanto scialacquo. Per un principe del genere mammoth lo scialacquare dieci, quindici, trentamila scudi al giorno non è gran cosa. Ma sapete, che vuol dire mandare in secesso, in femmine, in malora, dieci, quindi, trentamila scudi al giorno? Vuol dire scialacquare quotidianamente il contributo prediale di dieci, quindici, trenta Comuni rurali: e non dei più piccoli⁷¹. Or, se richiamate per poco alla memoria i giorni luttuosi, nei quali un povero Comune è abbandonato in preda ai regi Commissari alle esecuzioni, qual desolante spettacolo non vi si para dinanzi! Un affollarsi di contribuenti che vogliono vendere e che o non trovano compratori, o non gli trovano che a patti iniquissimi; contribuenti, che, non sapendo a che por mano, impegnano ad empì usurari i frutti dell'avvenire: contribuenti, ai quali vien tolto il picciolo capitale riserbato alla coltura dei proprii terreni: contribuenti, cui non si lascia neppur quanto è necessario per sostenere, per un giorno, se stessi e le loro famiglie: l'Ebreo della leggenda, che cade, privo di forze, nella sua via, e la spietata voce che gli grida: *Cammina!* E pensare, che il frutto di tanti sudori e di tante lagrime, il prodotto di estorsioni che gittano nella desolazione o nella miseria una pacifica e laboriosa popolazione non basta spesso a pagare una nottolata d'una bagascia di Corte! Dicono i regolatri, che queste sono declamazioni, e che poco dee rilevare se un popolano anche il più misero, contribuisca un paio di franchi. Ma chiunque vive la vita del popolo sa, che moltissimi popolani, per non ispendere una piccola somma in medicinali, per non perdere una giornata di lavoro, per guadagnare o per risparmiare in una parola un paio di franchi, soggiacciono a lunghe malattie e spesso anche alla morte, e lasciano la loro famiglia in preda alla miseria ed ai mali che sogliono accompagnarla.

174. Se però l'insaziabile avidità delle famiglie regnanti è di tanta jattura per le pubbliche e per le private fortune, non è la sola, e neppure la principal cagione delle vessazioni che soffrono i popoli retti a monarchia. Ed invero che sono elle mai le somme che i Re rubano ai loro soggetti per alimentare le proprie dilapidazioni, od anche per corrompere la parte intelligente della nazione, in paragone di quelle

71 Per esempio, il comune in cui vivo, benché abbia circa un migliaio di abitanti, non paga allo Stato, per contributo prediale, che fr. 3855. 85. Nel 1853 pagava soltanto fr. 2551. 50. Ora che avremo il così detto conguaglio, e che, sotto colore di discentramento, saranno addossate alle provincie ed ai comuni, molte spese che sono e devono essere a carico dello Stato, pagheremo forse il doppio di quel che pagavamo già dieci anni. Per quelli che credessero leggero il contributo regio di cent. 16,35027, che paghiamo al presente, per ogni franco di rendita, debbo soggiungere, che bisogna non dimenticare la sovraimposta provinciale e comunale, e che tutto compreso, benché il comune non abbia un metro di strada, e si conduca in tutto, non solo con parsimonia, ma con ispilorceria, la proporzione tra la rendita e l'imposta, dalla riforma del catasto, risulta come segue:

1853:	per ogni franco di rendita,	cent.	17,160212	d'imposta
1854:	»	»	16,39604	»
1855:	»	»	20,68710	»
1856:	»	»	42,078562	»
1857:	»	»	26,366363	»
1858:	»	»	27,454081	»
1859:	»	»	20,64903	»
1860:	»	»	27,049892	»
1861:	»	»	27,404087	»
1862:	»	»	26,917038	»
1863:	»	»	25,68011	»
1864:	»	»	22,49857	»
1865:	»	»	23,03543	»
1866:	»	»	26,9454	»
1867:	»	»	28,71227	»
1868:	»	»	30,5530	»
1869:	»	»	31,15152	»
1870:	»	»	31,539626	»

Ab uno disce omnes!

che costa la soldatesca, che tengono di continuo in armi contro i loro popoli? Alcuni cenni sui bilanci del regno di Sardegna per l'anno che precedette la seconda guerra dell'indipendenza, credo che possano tener luogo di lunghi ragionamenti.

<i>I proventi ordinari del 1858 si supponevano nel relativo bilancio di</i>	F	143,959,854,51
<i>Dai quali dedotti</i>	»	78,235,872,94
<i>per ispeze della Real Casa, rendite alienate ed altri pesi, posti a carico del Ministero di finanze, per la riscossione ecc. delle imposte e delle altre rendite dello Stato, non rimanevano che</i>	F	65,723,981,57
<i>Dalla qual somma dedotti</i>	F	32,657,475,99
<i>per le spese ordinarie del Ministero di guerra, si aveva un residuo di soli</i>	F	33,066,505,58

per tutte le spese occorrenti ai Ministeri Grazia e Giustizia, Istruzione pubblica, Esteri, Interni, Lavori pubblici e Marina. E notate, che le spese del Ministero di guerra sono affatto improduttive: laddove gli altri Ministeri provvedono, almeno in parte, al loro servizio, coi propri proventi. Così l'amministrazione della giustizia, avuto riguardo ai soli proventi che risultano dal bilancio⁷²,

<i>non costava che</i>	F	2,286,922,80
<i>Istruzione pubblica</i>	F	1,689,569,03
<i>Il Ministero Interni</i>	F	6,523,047,38
<i>Quello degli Esteri</i>	F	1,084,317,76
<i>E quel della Marina</i>	F	3,125,764,04
<i>In tutto</i>	F	14,709,621,01
<i>Se da tal somma si deducono</i>	F	3,658,442,97

che fruttava all'Erario, detratte le spese, il Ministero dei Lavori pubblici, abbiamo, che si sopperiva a quasi tutto il servizio degli altri Ministeri col terzo incirca di ciò che costava l'esercito: anzi con meno, se teniamo conto dei proventi da me non calcolati, come quello della carta bollata, che importava circa 6 milioni, e della quale gran parte serviva per gli affari giudiziari.

Aggiungendo ai F. 32,657,475,99 che costava l'esercito F. 4,875,146,40 che costava la Real Casa, si ha un totale di F. 37,532,622,39 senza contare le perdite che sofferiva l'Erario per l'esenzione di cui godeva la stessa Casa, e per le rendite di milioni di stabili di mano morta, facienti parte della dotazione della Corona, Or con un governo diversamente organizzato, e che avesse potuto fare a meno di truppe stanziali, si sarebbero potute diminuire della metà le seguenti imposte:

72 Ecco il ragguaglio delle spese e dei proventi che si riferivano all'amministrazione della giustizia, che pure è un servizio, su cui qualunque governo alquanto onesto abborrirà sempre dal mercatare:		
Ministero: <i>Personale e spese d'ufficio</i>	L.	109,800 00
Corte di Cassazione: <i>Personale e spese d'ufficio</i>	»	220,900 00
Corte d'appello: <i>Personale e spese d'ufficio</i>	»	1,173,931 00
Tribunali provinciali: <i>Personale e spese d'ufficio</i>	»	925,610 00
Giudicature: <i>Personale</i>	»	840,900 00
Tribunali di commercio: <i>Personale e spese d'ufficio</i>	»	16,300 00
Spese di giustizia criminale ed altre per giudizi d'interdizione	»	629,000 00
Fitti	»	14,681 80
Riparazioni ai locali occupati dalle Corti	»	10,000 00
Stipendi, pensioni, sovvenzioni e spese, a carico dei proventi delle segreterie	»	1,00,000 00
Totale delle spese	L.	4,941,122 80
I proventi sommavano a 2,654,200 00 risultanti dai seguenti articoli:		
Dritti di emolumento	L.	1,300,000,00
Deposito per le cause di revisione	»	23,000,00
Ricuperamento delle spese di giustizia	»	31,200,00
Proventi delle segreterie delle Corti ecc...	»	1,000,000,00

In guisa che le spese occorrenti per l'amministrazione della giustizia si riducevano alla somma accennata nel testo. E forse sparirebbero, se ne detraessero i proventi di multe di carta bollata ed altri, dei quali io non ho tenuto conto.

<i>Prediale</i>	F	16,725,523,36
<i>Insinuazione</i>	F	12,000,000,—
<i>Successioni</i>	F	5,200,000,—
<i>Carta bollata</i>	F	6,200,000,—
<i>costituenti in brutto, un totale di</i>	F	40,125,523,36
e si sarebbero potute sopprimere affatto queste altre odibilissime imposte ⁷³ :		
<i>Gabella sulle carni, sulla foggietta, sull'acquavite e sulla fabbricazione della birra</i>	F	6,170,690.—
<i>Tassa Patenti</i>	F	3,050,000.—
<i>Diritti per la vendita di bevande e derrate non soggette al diritto di vendita al minuto e diritti di permissione</i>	F	650,000,—
<i>Diritti d'emolumento</i>	F	1,300,000,—
<i>Proventi dell'istruzione pubblica</i>	F	454,000,—
<i>Proventi delle segreterie delle Corti di Appello dei Tribunali e delle Giudicature</i>	F	1,000,000,—
<i>Ricupero di spese di giustizia</i>	F	331,200,—
<i>Depositi per le cause di revisione</i>	F	23,000,—
<i>Libretti degli Operai e delle persone di servizio</i>	F	3,000,—
<i>Alle quali somme, aggiunta quella di</i>	F	20,062,761,68

che sarebbe derivata dalla riduzione delle accennate imposte, si avrebbe avuto un *deficit* di 33,040,65168; *deficit* che sarebbe stato colmato coi 37,532,622,39 che costava l'esercito e la Corte, rimanendo inoltre un residuo di 4,481,970,71 che sarebbe stato più che sufficiente per gli stipendi del corpo sovrano e per aumentare la forza pubblica. E dico *aumentare*, dacché bisogna aver presente, che nel bilancio di cui ci occupiamo, si trovano stanziati franchi 876,624,85 a carico del Ministero Interni, per ispe di *sicurezza pubblica*.

175. Se abbiamo avuto siffatti risultamenti senza intaccare le parti secondarie del sistema, quei risultamenti non avremmo, se ci dessimo a ricercare quanto ci si offre d'inutile in tutti i servizi dello Stato? Erano, forse necessari i tanti *factotum* dell'istruzione? Un governo veramente popolare avrebbe avuto la necessità di stanziare 200 mila franchi per *ispese segrete*? Avrebbe sciupato da 6 a 700 mila franchi nelle così dette Legazioni, ed oltre ad un milione in impiegati, la cui principale occupazione par che sia d'intralciale l'azione dei Comuni, senza costruito al mondo? Con un diverso sistema penale e di procedura, sarebbe stato necessario di spendere più di 3,680,000 franchi nelle carceri giudiziarie e di pena?

73 Di queste imposte è difficile il determinare qual sia la peggiore, mentre, altre impediscono l'accesso ai tribunali od all'istruzione, altre creano il monopolio, e, con esso, la carestia. Un governo, il quale si contentasse di far denari, senza vessare, s'indurrebbe facilmente ad accettare abbonamenti dei Comuni, per indennizzarlo della perdita che gli verrebbe dal togliere gl'incagli che or si pongono alla vendita di certe derrate di prima necessità. E i piccoli Comuni guadagnerebbero immensamente nel procurare, mercé una somma, per lo più, assai tenue, che quelle derrate potessero essere vendute da chi le produce.

CAPO XVII

DELLA LIBERTÀ DELLA STAMPA

176. La libertà della stampa, considerata come un mezzo di conseguire o conservare i diritti, come un mezzo di perfezionamento, od anche come un innocuo passatempo, è ella stessa un diritto.

177. Ma appunto una siffatta libertà deve essere più o meno imperfetta sotto governi, che non sono fondati sulla verità e la giustizia. Sotto tali governi, la stampa potrà essere licenziosa, non libera.

178. La monarchia, governo assurdo, misterioso, parziale, prodigo, rapace, non può non ripugnare alla pubblicità. Luigi XII ed Enrico II di Francia bandirono la pena di morte contro chi facesse uso della stampa. Altri re più avveduti vi scorsero un'arma potentissima di difesa e d'offesa, e se ne arrogarono il monopolio. Nel mentre essi ed i loro complici si riservavano l'arbitrio di corrompere il popolo colle più assurde dottrine, e di perseguitare colle calunnie i proprii avversari, i banditori del vero non potevano fare udire la loro voce, che col placito di gente venduta a tutte le voglie del potere, od avventurandosi ai più gravi rischi. Carlo Alberto, il messia dei liberali, comminava, coll'editto dei 20 maggio 1833, contro chi stampasse, pubblicasse, introducesse, disseminasse scritti contrarii alla religione, alla morale, ed alla monarchia, multe gravissime, il carcere, la catena, ed anche la galera e la forca, ove tendessero a provocare certi reati previsti dalle generali costituzioni del regno. E se pure alcuno gli avesse ricevuti senza sua partecipazione e non gli avesse immediatamente consegnati alle autorità, incorreva nella pena del carcere estensibile a due anni. Ai delatori poi si prometteva la metà delle multe ed il più alto segreto. In quanto alla Sardegna, fino al 1848, non era tollerato che un giornaluccio politico, il quale, benché scritto da persone devotissime al governo, non poteva essere pubblicato senza passare per la trafila di tre o quattro censure.

179. All'aspetto delle insistenti, benché pacifiche dimostrazioni del 1847, Carlo Alberto alla fin fine si avvide, che il senno e l'istruzione dei suoi sudditi non eran da meno di quello degli altri Italiani, e nello scopo di favorire in ogni modo la diffusione dei lumi e l'incremento delle lettere e delle scienze, si lusingò dar loro una novella prova della sua giusta confidenza colle regie lettere patenti dei 30 ottobre di quell'anno. Per esse era «permessa la stampa di qualunque scritto, non esclusi quelli che trattassero di pubblica amministrazione, mediante la precedente autorizzazione dell'Autorità incaricata della revisione. La quale autorizzazione era da concedersi per la stampa di tutte le opere o scritti che non offendessero la Religione ed i suoi ministri, la pubblica morale, i diritti e le prerogative della sovranità, il Governo ed i suoi Magistrati, la dignità, e le persone di Regnanti anche esteri; le loro famiglie ed i loro rappresentanti, e l'onore dei privati cittadini; e che non potessero pregiudicare il regolare andamento del Governo nei suoi rapporti sì interni che esterni».

I revisori erano nove nella capitale e pronunziavano in grado d'appello; da tre a cinque nei capiluoghi di provincia. Erano nominati dal re; duravano in carica tre anni e potevano essere confermati. Uno scritto rigettato da un ufficio di revisione non poteva essere sottoposto ad un altro. Per l'istituzione delle pubblicazioni periodiche era necessaria l'autorizzazione del re. La supplica «doveva essere corredata da un programma indicante i titoli del giornale, le materie da trattarsi, i mezzi di sostenere l'impresa, il nome del direttore e dei principali collaboratori, il numero delle pubblicazioni e la quantità dei fogli di ciascuna d'esse». Pei giornali politici abbisognava inoltre fare un deposito di due a tre mila lire, né poteva stamparsene fuorché nei capi-luoghi di divisione.

180. Tal fu la libertà della stampa strappata dal popolo a Carlo Alberto colle più lusinghiere dimostrazioni: libertà di pubblicare ciò che piacesse a tre revisori eletti dal re, ed agenti sotto le sue ispirazioni. Per quell'editto, veniva sottratto ad ogni discussione, non solo il titolo e l'esercizio del potere reale, ma il modo altresì con cui i suoi dipendenti fossero per esercitare le funzioni loro commesse. Ma se quelle grette concessioni potevano parere un gran progresso a gente abituata, come i sudditi sardi, ad introdurre di contrabbando persino dei libri stampati e circolanti liberamente nel Lombardo-Veneto, nelle Due-Sicilie e nella Toscana, non potevano essere ritenute che per un'illusione da quelli che vogliono la libertà della stampa come un mezzo di correggere i difetti degli uomini e delle istituzioni.

181. Però le revisioni siffattamente foggiate essendo sparite da quasi tutta Europa, sarà meglio occuparci delle leggi che regolano la libera manifestazione del pensiero nei così detti governi misti. E per parlare meno in astratto, torremo ad esame quelle che riguardano la nostra stampa. Né ciò sia per riescire indifferente pei sudditi degli altri regni costituzionali: avvegnaché dei medesimi può a un disprezzo ripetersi quello che Vittorio Alfieri scriveva di certi nostri vicini d'oltremonti:

*Di costor, visto l'un, visti n'hai mille,
Visti gli hai tutti...*

Le regie lettere patenti delle quali ho fatto parola, siccome gli altri ripieghi escogitati dai principi per iscongiurare il pericolo, ebbero vita incerta ed effimera. I popoli italiani, dove, minacciavano di troncane le tergiversazioni della monarchia; dove, insorgevano e prevalevano: sicché da pertutto fu forza venire a quelle transazioni, che sono come l'ancora dei principati. E in questa bisogna, non si fe' che adottare le subdole istituzioni già sfruttate dal governo di luglio, poc'anzi proscritte dalla nazione francese. La libertà della stampa è garantita in Italia dal l'art. 28 dello Statuto dei 4 marzo 1848, così concepito: «La stampa sarà libera: ma una legge ne reprime gli abusi». Siccome una costituzione politica ha per iscopo di sottrarre all'arbitrio dei legislatori certe libertà fondamentali, una disposizione costituzionale che si fa dipendere da una legge, non solo è un assurdo, ma non offre alcuna guarentigia (104). E che i faccendieri della monarchia, nel concepire l'articolo in quel modo, volessero lasciar l'adito a ristabilire la revisione a qualche cosa di simile, si può arguire da ciò, che nel mentre copiavano servilmente tanti altri articoli della carta francese del 1830, mutilavano l'art. 7, che era del tenore seguente: «I francesi hanno diritto di pubblicare e fare stampare le loro opinioni, conformandosi alle leggi. *La censura non potrà essere ristabilita giammai*». Gli è forse per brevità, che si omettevano le ultime sette parole?

182. Inoltre, coll'art. 83 dello Statuto, Carlo Alberto si riservava l'arbitrio di fare certe leggi organiche, tra le quali quella sulla stampa, che effettivamente emanò da lui, addì 26 marzo 1848. Or sa ciascuno, che una legge, dacché è fatta, è impossibile il riformarla senza l'assenso del potere esecutivo, il quale, se toglie a modificarla, non è ordinariamente, che per peggiorarla. Così avvenne della legge dei 26 marzo. Essa non fu toccata che una volta, quando cioè, per deferire alle arroganti pretensioni di Luigi Bonaparte, fu adottata la legge dei 20 Giugno 1858, per cui furono stabilite delle pene per chi cospirasse contro la vita dei capi dei governi stranieri, od approvasse l'omicidio politico, od anche cercasse soltanto di giustificarlo⁷⁴.

Questa fu la gran riforma che si fece d'una legge, che dura da 22 anni e che eccita tanti lamenti! Ma fermiamoci alquanto ad esaminare questa legge. Gli articoli 7, 42, e 58, bastano a dimostrare, come sia garantita tra noi la libera manifestazione del pensiero. Essi prescrivono, che, «al momento della pubblicazione del giornale, il gerente faccia consegnare copia, da lui sottoscritta in minuta, all'avvocato fiscale, sotto pena di lire 500»; e che, del pari, sia presentata la prima copia degli altri stampati sotto pena di lire 300. Dopo ciò, la diffusione dello stampato dipende quasi affatto dalla discrezione d'un solo individuo, vale a dire, del giudice istruttore, il quale, sur un'istanza o querela qualunque, «può immediatamente ordinare il sequestro degli scritti o stampati che vi abbiano dato luogo». Spesso viene pure arrestato lo scrittore od il gerente, e si lascia dei mesi in carcere, onde in caso d'assoluzione, abbia almeno un a conto della pena, cui si vorrebbe che fosse condannato: più spesso, si lascia prescrivere

74 Quest'opinione, che è più facile perseguire col carcere e colle multe, che confutare, fu da me abbastanza discussa nella mia opera sul *Diritto dell'uomo alla distruzione dei cattivi governi*.

l'azione e si dichiarano confiscati gli scritti⁷⁵. In ogni caso, il supposto reo, pel fatto impunito d'un solo individuo, soffre un jattura più o meno grave nei suoi interessi. Facendo il parallelo tra la libertà della stampa del 1847, ed il *non plus ultra* del 1848, si hanno i seguenti risultamenti. La revisione era affidata ad una commissione, la quale non poteva deliberare, se non v'intervenivano almeno tre membri: alla repressione basta un solo individuo. A revisori, Carlo Alberto, almeno da principio, nominava letterati e scienziati generalmente accetti al popolo: i giudici istruttori sono spesso dei legulei, abituati ad uccidere la parola collo spirito e lo spirito colla parola della legge. Sotto la revisione, uno scrittore, qualunque fosse il parere dei revisori, non correva alcun pericolo, ed emendando il suo scritto, gli poteva pure esser dato di pubblicarlo. Sotto le leggi vigenti, uno scrittore che non sia un costituzionale ortodosso *secundum Carolum Albertum*, un suddito cattolicissimo, fedelissimo, ossequiosissimo, è sempre esposto a sequestri, confische e carcerazioni arbitrarie, quand'anche si tratti di scritti pubblicati liberamente in altra parte del regno. Fatti i conti, la vigente libertà di stampa non offre altro vantaggio, fuorché la probabilità, che tra il farsi la querela o l'istanza, e l'ordinarsi e l'eseguirsi il sequestro, sia sottratto alle unghie del fisco un certo numero di copie del malcapitato stampato. Ma questo vantaggio, anziché essere nell'intenzione del legislatore, non è effetto che d'un gioco di destrezza tra gli agenti del governo e gl'interessati alla diffusione dello scritto.

183. Ora daremo una scorsa alle frutta vietate di questo paradiso terrestre, dischiusoci dalla libertà della stampa, guardandoci però dall'addentarle; ché n'andrebbe il ranno e il sapone. Lo scotto per chi non si astiene dall'albero della scienza del bene e del male è questo: Provocazione ad attentare o cospirare contro il re o la famiglia reale, lire 4000 di multa e due anni di carcere: né più, né meno; ad altri crimini, *mxm*, lire 2000 di multa ed un anno di carcere; a delitti, lire 500 di multa e tre mesi di carcere; a contravvenzioni, lire 100 di multa, arresti ed ammonizione.

Per chi impugna formalmente l'inviolabilità del re, l'ordine della successione al trono e le autorità costituite del re e delle camere, tassa fissa di lire 4000 e due anni di carcere.

«Chiunque farà risalire alla sacra persona del re il biasimo o la responsabilità degli atti del suo governo, dice l'art. 20, sarà punito col carcere da un mese ad un anno, e con una multa da lire 100 a 1000».

Le stesse pene sono stabilite contro chi oltraggia la Camera od il Senato; col correttivo, che pel re e per la sua famiglia, si procede d'ufficio; pel Senato e per la Camera abbisogna la querela del corpo oltraggiato. E siccome quelle assemblee, o per dignità o per un cotale scrupolo di coscienza, non si querelano, la pena almeno in pratica, si riduce a zero. La stessa pena incorrono quelli che fanno pubblicamente atto d'adesione a qualunque altra forma di governo, o manifestano voto o minaccia della distruzione dell'ordine monarchico costituzionale.

184. Molte osservazioni io potrei fare sulla ragione giuridica di questi ed altri divieti riguardanti la stampa, come pure molti confronti tra le sanzioni penali stabilite contro l'illegale manifestazione del pensiero e quelle stabilite contro reati relativi alle persone od alle proprietà: ma la legge che mi sta innanzi mi rincaccia le parole nella strozza, e m'obbliga a rifuggirmi alcun po' nel campo delle astrazioni. Perché una legge qualunque non sia arbitraria, gli è d'uopo che sia la formola d'un diritto, una necessità sociale, un dogma razionale. I diritti poi ed i doveri, sendo correlativi, dove non v'è vero diritto, non vi può essere dovere. Una

75 Provocato villanamente, nel 1849, dal giornale governativo di cui feci già cenno (178), mi proposi, con una serie d'opuscoli, di farlo andare in conunzione, siccome effettivamente mi riuscì, in quello stesso anno. Sur una querela irregolare, furono sequestrate non meno irregolarmente 1.200 copie d'uno di quegli opuscoli. Lasciata prescrivere l'azione, chiesi ed ottenni dalla camera di consiglio del tribunale (Lai-Cabras Semidei e Meloni), malgrado le requisitorie del signor avv. fiscale Emanuele Ravot, che si ordinasse la restituzione delle copie sequestrate. Ma questi avendo fatto opposizione all'ordinanza, la sezione d'accusa del magistrato d'appello (Alasia, Campus ed Amaretti), relatore il sostituto avv. fiscale generale Salvatore Lostia, dichiarò confiscate le copie sequestrate. Queste cose, massime a chi ignori il contenuto dell'opuscolo, possono parere indifferentissime: ma non possono parere egualmente indifferenti i sofismi pei quali si volle giustificare la rapina. «L'art. 544 del cod. di pr. cr. (1847), diceva il Ravot, prescrive, che se l'imputato è stato assolto o si è dichiarato non farsi luogo a procedimento, gli oggetti sequestrati gli saranno restituiti, purché non siano tali, che debbano essere confiscati a termini delle leggi penali... L'art. 479 del cod. pen. (1839) prescrive poi, che ha sempre luogo la confiscazione dei libri, degli scritti delle figure, delle immagini ed altri oggetti sequestrati». Quest'articolo, anteriore alla libertà della stampa, parlava di scritti ecc. stampati ed introdotti senza il permesso dei revisori; si riferiva cioè ad un tempo, in cui, la stessa stampa, senza un tal permesso, era un reato. L'articolo poi 544 del cod. di proc. crim. riguardava le cose di cui la legge proibisce la ritenzione, l'uso od il porto, come armi, commestibili o bevande nocive, misure false e simili. Così intendevano ed applicavano la legge i suoi *onatori* ed i membri d'uno dei primi magistrati del regno! Sebbene con qualche ripugnanza, adduco ad esempio fatti personali, perché ho per le mani i documenti che li riguardano.

legge arbitraria pertanto non obbliga: e la forza che s'impiega per farla eseguire non è che una violenza. Egli è un errore il credere, che un popolo possa darsi qualunque governo, che il governo possa essere tramandato ed esercitato comunque, che un governo, comunque nato ed esercitato, abbia diritto ad esistere, e quindi ad adoperare i mezzi che sono in sue mani per difendersi e conservarsi. Un governo usurpato, un governo irrazionale, quand'anche sorto pel voto unanime d'un popolo illuso o corrotto, un governo in somma, che non sia conforme alla verità ed alla giustizia, può avere le apparenze, non la forza morale del diritto. Porre i governi ad un livello, senza alcun riguardo al loro valore giuridico, è attribuire le stesse facoltà a chi vuol serbare o riavere il suo ed a chi vuole appropriarsi o ritenere l'altrui. In una delle opere scritte del conte Giuseppe De Maistre, per propugnare l'assolutismo politico-religioso, si ha la seguente scappata: «V'ha egli cosa più stravagante in teoria della monarchia, ereditaria? Noi ne giudichiamo per l'esperienza: ma se non si fosse udito mai parlar di governi, e si avesse a sceglierne uno, sarebbe preso per un pazzo chi se ne stesse a deliberare tra la monarchia ereditaria e l'elettiva. Non ostante, soggiunge egli, l'esperienza c'insegna, che, un tutto considerato, nulla si può immaginar di meglio della prima; nulla di peggio, della seconda». Ma se la monarchia ereditaria è teoricamente la cosa più stravagante del mondo, che sono i fatti che costituiscono la vostra *esperienza*, se non disordini provocati da stupida abitudine, da insoddisfatte ambizioni, da perversità, insomma, o da ignoranza? E se alcuno, migliorando la mente ed il cuore dei suoi consudditi, tenta di diminuire gli ostacoli che si frappongono a che i pronunciati della ragione divengano una realtà, è egli giusto, che voi il vessiate o lo strozziate? Ma ogni governo ha i suoi diritti! «Curiosa giustizia, sclamava il gran Pascal, che ha per confini un monte od un fiume!» Misfatto oggi, virtù domani: misfatto al di qua, virtù al di là del buco del Moncenisio!

185. Ma torniamo alla legge che abbiam per le mani. Essa è dura, insidiosa, irrisoria; arbitraria nei divieti, arbitraria nell'esecuzione. Essa invero non vieta, che uno scrittore gitti decine, centinaia, migliaia di franchi, per istampar checchessia, purché, se pare al sig. giudice istruttore, la cosa si passi tra chi scrive, chi stampa, chi accusa e chi sequestra. — Libertà di parlare: ma una mazzata a chi apre bocca, senza che *debba* intervenire un giudizio per riconoscere se il colpito abbia parlato a dovere!

186. Se questa legge non appare in tutta la sua nudità, gli è, perché non è rigorosamente eseguita. Stante le sue perpetue contese col sacerdozio, il governo ha creduto rafforzarsi, scatenando la stampa irreligiosa: sicché la repressione dei reati, che riguardano la religione ed i suoi ministri, sarebbe quasi avuta come un abuso. La generale rilassatezza dei costumi fa sì, che sieno andando in desuetudine le leggi stabilite contro gli scritti e gli stampati immorali. Non pochi scrittori, stampatori e librai fanno, da anni, impunemente, bottega di corruzione. Per le provocazioni a commettere reati, si procede di rado, tranne che mirino a turbare lo stato. Anche per gli scritti politici, parlo sempre, avuto riguardo alle leggi vigenti, si usa qualche moderazione, e si bada più alla forma che alla sostanza. La libertà con cui io scrivo, da oltre vent'anni, è una prova della tolleranza del governo, almeno per le disquisizioni scientifiche, benché oppostissime ai suoi intendimenti. I reati, pei quali non si dà quartiere, sono quelli che riguardano la sacra persona del re. In ciò, molti accusatori pubblici e giudici istruttori, non ché rigorosamente, come è loro mestiere, procedono all'impazzata⁷⁶.

187. Né solo dipende dal governo, che la legge non sia puntualmente osservata, ma eziandio che non sia peggiorata. E chi infatti potrebbe impedirgli (105), che sieno stabilite enormi malleverie, che sieno aggravate le pene, che gli stampatori sieno sottoposti a tali vessazioni, che non osino stampare alcuno scritto alquanto sospetto⁷⁷? Questi e simili provvedimenti, aggiunti all'arbitrio che ora hanno i giudici istruttori d'impedire qualunque pubblicazione, ridurrebbero la stampa politica a quelle questioni entomologiche, che sono di già il pane quotidiano dei devoti lettori del giornalismo veramente legale. In

76 Sebbene io mi sia sempre studiato di non dare appiccio a tale accusa, l'unica volta che fui adunghiato per causa politica, si fu appunto per offesa alla sacra persona del re. In un mio articolo pubblicato nel 1864, ribattendo un pretesto per cui si nega qualunque compenso ai deputati, io scriveva: «Se l'onore compensa tutto, com'è, che il re, che è il più onorato, ha da 16 a 17 milioni di lista civile; com'è, che i principi, che pure sono sì onorati, hanno centinaia di migliaia d'appannaggio; com'è, che i Ministri, che hanno onore da vendere e da sprecare... hanno portato il loro stipendio da 15 a 25 mila franchi?». L'articolo, pubblicato liberamente a Genova ed altrove, fu ghermito a Napoli. Né si procedette oltre. Ed invero, era difficile il rinvenire sette giurati di vista sì acuta, come i due maniaci che avevano manipolato il sequestro.

77 Senza che si ricorra a siffatti eccessi, bastò il timore di essere esclusi dalla cuccagna della stampa governativa, perché non si potesse trovare in Cagliari un tipografo, che volesse continuare la pubblicazione d'un giornale, di cui io era collaboratore.

quanto alla repressione della stampa militante pei governi razionali, la cosa andrebbe costituzionalmente a piene vele. La perfezione politica è detestata dal vero partito monarchico; il quale, se si mostra talora ingrugnato colla monarchia, non è perché la vada innanzi, ma perché non si tira bel bello indietro, almeno fino al 1815: è indifferente al partito monarchico-democratico, partito composto d'uomini senza principii, eternamente opportunisti, promettenti fichi dal rovo, mulinanti di continuo dei palliativi che mitighino e perpetuino il male, e non divisi fra loro, che per darsi di gambetto, e per continuare, quando sieno venuti su, l'ineluttabile incesso di quelli che furono soppiantati.

Col popolo e col re del par cattivi!

Posto ciò, che è una libertà, che si restringe o si allarga, a seconda degl'interessi o dei capricci di quelli, contro i quali dee servire principalmente di schermo? Non ha molto, l'ormai famoso ministro Michele Pironti faceva vedere, come ei potesse fare amministrare la giustizia, mercé le molle che sono in mani del potere esecutivo per muovere i procuratori del re, gl'istruttori ed i giudici. Se egli, come si mostrò furioso tabaccaio, avesse voluto addimostrare altrettanto zelo per la religione e per la monarchia, ci avrebbe fatto provare come sappia di sale la nostra legge sulla stampa.

Può una monarchia qualunque ammettere la libera manifestazione del pensiero, riconoscere il diritto di discutere l'origine giuridica delle sue prerogative, di censurare gli abusi da chiunque commessi, restringere i divieti e la repressione, agli eccessi condannati dalla coscienza del genere umano? Non mai! Essa può ammettere, siccome ha fatto quasi da pertutto, la libertà di stampare, ma non la libera *manifestazione* del pensiero: e questa libertà deve coordinarla alle sue pretensioni, fondate, or sur un possesso comunque acquistato, or sur una transazione comunque intervenuta. Essa può allentare questo freno posto alla libera manifestazione del pensiero; non abbandonarlo. Solo i governi razionali possono riconoscere e garantire efficacemente tutte le libertà che non ripugnano alla ragione.

RIMEDI

188. Io qui non intendo parlare dei mezzi, pei quali un popolo possa essere posto in grado di riformare le proprie istituzioni secondo gli assoluti principii di verità e di giustizia: mentre di ciò mi avverrà trattare più a proposito in altra mia opera. Io suppongo il popolo arbitro di se stesso; libero cioè da quel potere soverchiante, che crea e conserva le odiose distinzioni delle quali ci siamo occupati.

189. Dei mezzi di abbattere le caste, altri sono diretti, altri indiretti. I mezzi diretti consistono in leggi abolitive e repressive. Per l'abolizione basta un articolo di legge. Ma ci vuole una semplicità, che può essere sospettata fin di simulazione, per ispacciare, che privilegi radicati nelle viziate abitudini del popolo ed ambiti da persone orgogliose e di continuo intente a riacquistare il sopravvento, sieno per isparire in faccia ad un articolo di legge. Le grassazioni sì fortunate dei 18 brumaio e dei 2 dicembre hanno abituato i nemici del popolo a ritenere la vera eguaglianza sociale come transitoria. Perché l'abolizione dei privilegi castali divenga un fatto nelle relazioni pubbliche e private, è d'uopo di tutta la costante e severa oculatezza del legislatore, massime riguardo a quelli, che sono incaricati di fare osservare le leggi. Se i restauratori d'uno stato debbono guardarsi dalla mania omicida dei terroristi francesi del 1793-94, debbono guardarsi altrettanto dalla bonarietà di quelli, che, nel 1848, ristabilirono in Francia il governo repubblicano. A rendere efficace l'abolizione possono conferire le pene contro chi dà o si arroga titoli vietati; il sequestro delle corrispondenze postali, dirette a persone, che, per la loro qualificazione, devono ritenersi per non esistenti, la nullità, allo stesso oggetto, delle schede elettorali ecc. ecc. In quanto alle pene, parmi, che le più appropriate sieno le multe, il confino, l'esilio e l'interdizione dai pubblici uffizi. Le multe, se gravi, coll'assottigliare le sostanze dei rei, gli rendono meno pericolosi. L'esilio ed il confino giovano a purgare lo stato dai suoi nemici domestici: ma per le persone influenti deve preferirsi il confino: avvegnaché l'esilio le inasprisce, le rende più interessate ad abbattere l'ordine stabilito, e le pone in grado di calunniare, macchinare e fare molte altre cose impunemente. Non ha molto, abbiamo veduto, quanto abbiano nociuto alla repubblica messicana gl'intriganti che essa aveva ributtato dal suo seno. Infine l'interdizione dai pubblici uffizi è un freno efficacissimo per gl'impiegati, i notai, i causidici e simili.

190. Ho detto, che per rendere efficace l'abolizione dei privilegi castali è d'uopo di tutta la severa e costante oculatezza del legislatore, nel reprimere, non tanto le infrazioni dei privati, quanto la connivenza dei pubblici uffiziali. Ma è egli da sperare, che in uno stato elettivo, e cui la monarchia ha tramandato tanti germi di doppiezza, d'abbiezione, di vanità, di corruzione, si trovino sempre gli uomini zelanti che occorrono, e che, se pur si trovino, sieno preferiti a quelli, che passati dalle anticamere ai comizi, affettano sentimenti che in cuor loro detestano? Or, una legge è come una macchina, la quale, per quanto sia perfetta, diviene ben presto un inutile arnese in mani di persone malevole od imperite.

191. Atteso pertanto il pericolo, che una legge rigida, o non duri, o non sia severamente eseguita, credo, che i restauratori d'uno stato debbano prendere in seria considerazione l'uso dei mezzi indiretti, i quali, sebbene meno franchi, meno pronti, meno conformi alle esigenze del diritto, producono effetti più durevoli, come quelli che hanno radice nella natura dell'uomo⁷⁸.

192. Il conte Vittorio Alfieri, in un'invettiva contro i nobili di Roma, pone in bocca d'Icilio le seguenti parole:

«Maligni, ai lacci

«Porgon le man, purché sia al doppio avvinta;

«La plebe: il rio servaggio, il mal di tutti

«Vonno, pria che con noi goder divisa;

«La dolce libertade: infami, a cui

⁷⁸ Vietare, come fece la Svezia, coll'art. 108 della costituzione del 1814, l'erezione di nuove contee e baronie, è accrescere il prestigio dei baroni e dei conti. Gli è poi vano il confidare nell'opera distruttiva degli anni. La Francia, per esempio, al tempo della gran rivoluzione, fra i suoi 25 milioni d'abitanti, annoverava 110 mila nobili. In Sardegna ce ne ha da 7 ad 8 mila.

«La nostra gioia è pianto, il dolor gioia. Se le maligne tendenze rinfacciate dal poeta alla nobiltà romana possono dirsi comuni a tutti i nobili, non può d'altra parte negarsi esser pur troppo connaturale all'umana razza il misurare la propria felicità dall'altrui miseria, ed il pregiare ed invidiare cose per sé indifferentissime, dacché se ne fa un privilegio. Questa stranezza si rivela anche nelle pene. Un povero condannato a morte, altro non dovrebbe desiderare, che di finirlo col minore dolore possibile. Ma la cosa non va così. In molti paesi la decollazione e la fucilazione sono avute come un favore. Questi stessi supplizi sono avuti come un aggravamento di pena, dove la strangolazione è riservata alle alte classi sociali. Per siffatto modo di apprezzare le cose, una prerogativa, benché in sé pregevolissima, perde del suo pregio, in ragione del numero di quelli che ne partecipano, sicché riesce quasi indifferente, ove sia divenuta comune, o ne partecipino persone volgari. Per ciò il titolo di professore perdette assai del suo prestigio, dacché ci furono professori di musica, professori di pittura, professori d'abbici, dacché insomma non solo si diede ad artisti, letterati o scienziati volgari, ma sel prese chiunque il volle. E che avverrebbe del titolo di *don*, se, per legge, dovesse essere dato ufficialmente a tutti i chierici? Che, di quello di *Cavaliere*, se dovessero essere così qualificati tutti gli ufficiali di cavalleria? Che, dei cognomi feudali, se gli spuri dovessero essere cognominati coi nomi dei luoghi in cui videro la luce o del santo del giorno della loro nascita⁷⁹? Che di tutti i titoli nobileschi, se solo si tollerasse di darli od assumerli a libito? Egli avverrebbe di siffatti titoli ciò che avvenne di quel di *signore*, che, nel mentre Ottaviano il respingeva con affettato disdegno come più arrogante di quello d'*imperatore*, ed i cristiani ricusavano di darlo ai suoi successori, anche fra i più atroci supplizi, ora si dà al primo venuto; anzi è avuto in ispregio da chiunque abbia titoli accademici o nobileschi.

193. Si aggiunge, che i fondatori d'uno stato libero, nell'adottare i provvedimenti che ho accennato, hanno a trovarsi in un terreno già preparato. Nobili e chierici, che, come in Francia, sulla fine del secolo XIX, disertino a migliaia, provochino ai danni della patria tutta quanta Europa, e non instiano dal macchinare e dal combattere, sino a che non sia dato loro di rimpatriare colle armi straniere, è un fatto, che, per avventura, non si vedrà più. Forse non manca la volontà: ma manca il movente a tanta sceleraggine, manca la fiducia nelle proprie forze, mancano le aderenze, mancano i mezzi, manca la speranza del successo. Il clero è prostrato: alla nobiltà non restano che titoli, che vanno diventando sempre più volgari. La monarchia, parte per premiare il merito, parte per gratificare la servilità dei suoi aderenti o per procacciarsene dei nuovi, parte per secondare le sollecitazioni, or dei ministri, or delle ganze di corte, or d'altri, ha fatto un vero sciupio dei titoli cavallereschi⁸⁰. Nel nostro stato, essa fece di più. Nel 1861, il ministro Pietro Bastogi proponeva una legge, per cui erano resi venali i titoli di nobiltà. Era naturale, che la proposta fosse avversata dai partiti sinceramente monarchici: avvegnaché il rendere accessibile la nobiltà anche ai non opulenti, ne diminuiva il prestigio, e toglieva quasi la necessità di aspirarvi con bassezze. Ma avvenne ciò che suole avvenire: i democratici si mostrarono più monarchici del re e dei suoi ministri. Una commissione composta dei Deputati Bottero, Tonelli, Mancini, Pepoli, Susani, Gallozzi, Cini, Bertea e Sanguinetti, secondando il voto degli uffizi, nel mentre accettava una filza di tasse gravitanti sull'industria, si dichiarava unanime nel respingere la tassa sulla vanità. E la camera assentiva, quasi senza discussione, al parere della commissione.

194. Né solo la proposta veniva disdegnosamente respinta dai furbi e dai fannulloni della camera, ma non pochi campioni della così detta stampa democratica diedero colpa al Bastogi di quel radicalissimo tentativo. Uno scrittore di gran fama, ma di idee più negative che positive, in un discorso letto nel 1864, in commemorazione di Carlo Bini, diceva: «Anco l'onore diventò mercanzia; comprasi e vendesi: e fu proprio di Livorno e popolano colui, il quale non si vergognò proporre al Governo nostro ne aprisse bottega». Passo sulla circostanza aggravante, che la proposta fosse stata fatta da un popolano. In quest'invettiva ci ha certamente dell'enfasi: ma la gravità delle parole diventa quasi ridicola ove si ponga mente al sofisma che vi si asconde. Il *vero* onore non può, né comprarsi, né vendersi e neppur conferirsi da chicchessia; perché dipende affatto dall'apprezzamento del merito. Ma l'onore ufficiale, il così detto onore, che le monarchie mettono in corso, come una falsa moneta, fu, è, e sarà sempre roba, non che da mercato, da mercimonio. Od è assurdo, che sia posto in vendita un onore, che fu prezzo di delazioni, di lenocinii, di stupri, della cooperazione alle più mostruose tirannidi; e che, se non altro,

79 Questo espediente è tanto buono, che nel vigente regolamento dei 15 novembre 1808 sullo stato civile, è espressamente ordinato ai sindaci di *astenersi dall'imporre ai nati illegittimi nomi di città come cognomi*.

80 Secondo una statistica pubblicata recentemente in Spagna, vi hanno in quel regno 144600 persone insignite d'ordini cavallereschi. Ora è venuta la volta della nuova dinastia. Siffatta profusione è un bene od un male? È un bene, perché la merce ribassa: è un male, perché forse i nove decimi dei popolani così decorati sono altrettanti rinnegati della causa popolare, se mai l'ebbero a cuore.

viene trasmesso ereditariamente come una roba qualunque? E non era, a contanti, che i re, anche da noi, sino al secolo XIX, vendevano i titoli feudali, *coi boschi, colle greggie, cogli uomini, cogli asini, colle femine, coi pascoli, coi villaggi*, che dovevano costituirne la dotazione?

195. Fallita la proposta Bastogi, il ministero non si perdé d'animo, ma si studiò di riprodurla in modo da eludere la vigilanza degli arghi della stampa e del parlamento: e la venalità dei titoli nobileschi, benché di straforo, passò quasi inosservata, nella tabella annessa alla legge dei 26 luglio 1868.

196. Gli stessi nostri avversari adunque ci hanno spianato la via, col rendere gli antichi privilegiati quasi indifferenti ai titoli loro serbati. E a che i nobili porrebbero ormai a repentaglio vita e sostanze, combattendo l'eguaglianza da noi propugnata? Tranne i favori, cui possono aspirare col prostrarsi agl'idoli del giorno, sono vittime, non meno dei popolani, delle estorsioni e degli altri soprusi dell'ordinato disordine che si chiama governo. Ad essi, nella maggior parte d'Europa, non furono lasciati che vani titoli; i quali, accomunati, come sono, a persone volgarissime e quasi sopraffatti da distintivi e reali vantaggi prodigati all'intrigo, se possono essere avuti in qualche conto da chi non luccica che per quel po' di vernice che dagli la monarchia, non possono essere gran fatto apprezzati dalle famiglie veramente illustri. Che poi sia dell'apprezzamento di siffatti titoli, nel mentre la loro esistenza è un'onta pel popolo, apporta non pochi mali agli stessi privilegiati: avvegnaché non solo gli contraria nella più preziosa delle libertà nella scelta cioè dello stato; non solo gli rende odiosi e sospetti ai loro concittadini; ma, allontanandogli da molte occupazioni produttive e sforzandogli a spese non consentite dalle loro fortune, va sempre più immiserendogli.


197. In quanto ai chierici, se v'ha corpo il quale per lo meno, debba essere indifferente alla conservazione delle prevalenze che noi avversiamo, gli è appunto il clero. Cessati i rilevanti vantaggi che offeriva il ministero ecclesiastico, i grandi cessarono altresì dal dedicarvi quegli tra i loro figli che non sapevano come meglio collocare: sicché il chiericato si compone ora quasi affatto di persone d'umile condizione. Epperò ripugna alla natura l'imbrancarsi dei chierici fra quelli che maggiormente imbestialiscono contro quanto sa di repubblica. Nel che, non solo si mostrano snaturati, ma perversi eziandio ed imbecilli: perversi, perché i governi, pei quali parteggiano, sono irrazionali ed oppressivi; imbecilli, perché da siffatti governi poco o nulla possono sperare, né per la religione, né per la morale, e neppure per sé. Affievolita la forza della religione e conseguentemente quella dei suoi ministri, i principi non possono avere il movente, che un tempo gli spingeva a favoreggiarli, se pure non veggono nell'abbassamento del clero un mezzo di rendersi popolari. Così in Italia, tolta alla chiesa ed ai suoi istituti la personalità legale coi diritti che ne conseguono, non solo i chierici furono ridotti a stipendiarii dello stato, ma si videro, per esempio, curati sardi, retribuiti con uno stipendio annuo, inferiore a franchi quaranta. Riguardo al diritto elettorale, il sacerdozio è avuto per un nonnulla: e un bovaro, che paghi 5 fr. d'imposta, è prescritto ad un chierico, che ne paghi 4 e 99. O per un verso poi, o per l'altro, i chierici sono esclusi, in gran parte, dai consigli provinciali e comunali e dalla rappresentanza nazionale. In uno stato informato ai nostri principii, potrebbero essi soggiacere a cotali esclusioni? E se queste e simili carezze non bastano a fare rinsavire il clero politicante, che si aspetta egli mai?

198. Mi sono adoperato, con questo libro a propugnare la causa della libertà, a dimostrare l'attinenza che essa ha con quella della verità e della giustizia; a smascherare i regolari ladronecci che non hanno di governo, che certe parvenze e la forza. Ma, per questo od altro libro qualunque, fia per cessare la dissennata opposizione degli uomini almeno di buona volontà, e che spesso sono anco vittime del male comune? Sarebbe pazzia lo sperarlo! Se l'umana razza potesse governarsi coi ragionamenti, sarebbero inutili i manicomii e le carceri. La parola del filosofo è come la semente della parabola evangelica: or cade sulle vie, or sulle rocce, or su terreni sterili od uggiosi. Dovremo per ciò disperare dell'avvenire dei popoli; rinunciare al nostro apostolato? Non sempre la parola di verità si spegne inascoltata. Essa germina in molti la coscienza dei propri diritti e la virtù del sacrificio. Insorta la tempesta, la direzione delle nave non può mancare ai valenti. Il resto non è che numero o zavorra, che il nocchiero dispone a suo senno...

GIOVANNI BATTISTA TUVERI

SOFISMI POLITICI

La verità vi farà liberi
Detto di Cristo



Il titolo di questo libro non è nuovo, mentre è lo stesso d'un notissimo opuscolo di Geremia Bentham: ma dove l'eminente pubblicista inglese sciupava il suo ingegno per sofisticare contro irrepugnabili verità politiche, io intendo valermi delle mie deboli forze per combattere i sofismi dei falsi od incauti amici del popolo. Fedele alle abitudini di tutta la mia vita, io non piegherò, né a destra, né a sinistra: e sia pure per farsi notte, innanzi sera, su questo mio libro.

Collinas (Sardegna) maggio 1882.

G. B. TUVERI

ANFIBIOLOGIE POLITICHE

Se gli uomini convenissero sul significato delle parole, non ci sarebbero che due partiti: l'uno di quelli che intendono a soprastare, onde poltrire, grandeggiare, lussureggiare, all'ombra di pretesi servigi; l'altro di quelli che si contentano di utilizzare le loro attitudini e di godere in pace i frutti del proprio lavoro. Né le vicende dei peccatori dell'arnia sociale sarebbero diverse da quelle degli assassini e dei ladri volgari.

Ma avviene delle parole *ordine, religione, libertà*, e delle altre che implicano i più gravi interessi dell'umanità, ciò che delle monete aventi un valore commerciale, che i falsari si adoperano di continuo a contraffare, mischiandovi anche metalli preziosi, onde meglio sorprendere la fede pubblica.

Accingendomi a scrivere un libro nel quale mi discosto a quando a quando dalla corrente, reputo quindi opportuno premettere qualche spiegazione su certe voci, dal cui abuso provengono non pochi errori. L'uomo nasce per la *Società*. Gli istinti sessuali, la lunga inerzia della prole, l'ineguaglianza delle attitudini, le infermità, l'insufficienza delle forze individuali a procacciarsi i mezzi di conservazione e perfezione, un'infinità, in somma, di bisogni materiali e morali, tutto cospira a trarci dalla solitudine. Ora una società qualunque importa un accomunamento di mezzi, una reciprocità di servigi, una proporzionale compartecipazione ai vantaggi sociali, un potere che coordini un tutto al bene della medesima e dei suoi membri. Ed è questo potere, che, nelle *Società civili*, dicesi *Governo*. Dovendo il medesimo riconoscere, utilizzare i valori sociali, incoraggiare il merito, prevenire, reprimere gli abusi, provvedere, non solo all'incolumità, ma alla felicità dei cittadini, è chiaro che, oltre di dovere essere fornito d'un'intelligenza corrispondente ai suoi compiti, debba mostrarsi eminentemente giusto e benefico. Ma che si suole intendere sotto nome di governo? La parola fu sempre mai prostituita a significare qualunque potere sia giunto a rendersi arbitro delle sostanze e delle vite d'un popolo. I titoli di tali governi sono la violenza od un assenso carpito colle minacce, colla frode, o le fedi di nascita. Le qualità personali dei dominanti, del pari, che la loro condotta, sono fuori di questione. I governi si dividono anzi tutto, in monarchici, o d'un solo, ed in poliarchici, o di più; e questi, in aristocratici e democratici. La *Monarchia*, come ora s'intende o dovrebbe intendersi, è quella forma di governo, per cui l'esercizio del potere sovrano, più o meno illimitato, risiede ereditariamente in un individuo legalmente irresponsabile. Disputavasi un tempo, qual sia la primitiva forma di governo: e i monarchici pretendevano essere stata la monarchia, come la più naturale. Ma essi travedeano un monarca in qualunque capo. Fra popoli rozzi ed armigeri, la prevalenza di qualcuno dipendeva affatto dalle sue qualità personali e dalle circostanze; ed il suo potere stava tutto quanto nella cooperazione del popolo: e quando quei capi tentavano d'imporsi con una forza ad esso estranea, erano tenuti e perseguitati quai tiranni. Se si pensa ai mezzi, coi quali, i principi, dopo essere stati per secoli alla mercé o de' loro armigeri o delle caste condominanti, giunsero a garantirsi il predominio di cui ora godono, è facile il riconoscere, se fossero possibili in circostanze cotanto diverse. Quelli che spacciano Platone ed altri antichi filosofi quai partigiani di monarchia, scambiano il primato civile da loro vagheggiato, col potere monarchico, che solevano porre ad un fascio colla tirannide. I loro re filosofi avrebbero avuto minor potere di certi presidenti delle odierne repubbliche. San Tommaso d'Aquino imbevuto delle sane massime dell'antichità, ecco come la pensava riguardo alla monarchia: «Pel popolo non ci sarebbe governo migliore del regio, se non si corrompesse: ma pel gran potere concesso al principe, facilmente degenera in tirannide, tranneché il medesimo sia perfettamente virtuoso: dacché solo gli uomini di tal fatta possono contenersi nella prosperità: ma la virtù perfetta è da pochi». Quindi conchiudeva, che l'ottimo tra i governi è il misto, quello cioè in cui i migliori comandino sotto la presidenza d'un capo, eletti l'uno e gli altri dal popolo e tra il popolo¹. Per

¹ I. 2. q. 105 a. 1.

Aristocrazia s'intendeva un tempo governo degli ottimi: ed in tal senso era esaltata dai saggi dell'antichità, massime in opposizione alla democrazia, all'oligarchia, alla timocrazia ed all'oclocrazia, che reputavansi degenerazioni della poliarchia. Anche l'autore poc'anzi citato era aristocratico nello stesso senso. Ma vennero su uomini ambiziosi, i quali, nel loro disdegno pel popolo, stimarono se stessi ed i propri discendenti, come predestinati al governo, e si arrogarono il potere sovrano. E questo monopolio della cosa pubblica, invece di essere denominato oligarchia ereditaria, ebbe il nome di aristocrazia, quasiché le virtù dell'uomo di stato potessero essere privativa d'una famiglia qualunque! Ora di siffatte pseudo-aristocrazie sovrane non resta che un odioso ricordo; e i legislatori *ex-utero* che tuttavia esistono nella Gran Bretagna ed in altre monarchie, non sono che una succursale della così detta Corona.

Anche le *Democrazie* appartengono ormai alla storia. In esse, tutti i cittadini sono membri del corpo sovrano². Il popolo fa le leggi e governa, per mezzo di agenti, soggetti al suo perenne sindacato. Qui non è il luogo di rilevare i pregi od i difetti di tal governo. Non lascerò però di notare, che sincerissimi repubblicani svizzeri l'avversavano: ma non furono sì avventati da commettere affatto le proprie sorti a supposti rappresentanti. Il popolo svizzero si riservò il *veto*: e con ciò garantì la sua libertà, senza gl'inconvenienti quasi inseparabili dalle assemblee popolari.

Ma dacché il popolo ebbe un po' di voce in capitolo, chi vuol farsi largo, almeno nei comizi elettorali e nella stampa, bisogna che faccia i conti anche con essolui: epperò vediamo, per ogni dove, sfegatati monarchici battezzarsi da democratici: ma la loro è una democrazia con un principe ereditario, investito di tutti i mezzi di sedurre e di soverchiare; con un'assemblea, creata da lui od ereditaria; con una rappresentanza, a lunga scadenza, se docile; congedata a libito, se indipendente; con una gerarchia di angeli, arcangeli, troni e dominazioni, non riconoscenti la loro prevalenza che dal caso della nascita; con un popolo in preda ad ogni sorta di arbitrii, e che non può dar segno di vita, che il giorno in cui piace di chiamarlo alle elezioni; con tutte le negazioni, in somma, d'un governo, che, in qualche modo, possa dirsi democratico. La democrazia da essi affettata è una democrazia *ad usum Delfini*, una democrazia che dia loro il destro di truffare i suffragi del popolo ed i favori del principato.

Ma di niuna parola si abusò mai tanto, quanto di quella di *Libertà*. Che intendevano per essa le caste privilegiate d'un tempo? Null'altro che l'integrità degli abusi di cui godevano — partecipazione quasi esclusiva ai vantaggi sociali — esenzione dalla maggior parte degli oneri — impunità — arbitrii sui proprii soggetti, ed altri privilegi che si risolvevano in aggravio del popolo.

Se mi chiedeste però una definizione, vi confesserei, che sebbene discorra di libertà da oltre trent'anni, dubito di averla mai definita; perché, a definirla, avrei dovuto riferirmi a parole, forse più indefinibili. Convenite, a mo' d'esempio, sul significato delle parole diritto, giustizia; ed io soggiungerò, che la libertà è il risultamento della mutua osservanza della giustizia; ovvero che è riposta nel pieno riconoscimento e nell'efficace guarentigia di tutti i diritti. Ma, per molti non esistono che diritti positivi, fondati, su leggi, consuetudini o convenzioni arbitrarie; ed è famosa la definizione, per cui la giustizia sta nel dare il *suo* a ciascuno. E che era questo *suo* pei feudatarii di Francia, di Scozia, d'Inghilterra e di tanti altri regni? Fino il *diritto* di deflorare le fidanzate dei proprii feudi!³ Se per altro, anche le più irrepugnabili verità non lasceranno mai di essere argomento di controversia, chiunque non è traviato dai sofismi della scienza, o pervertito da interessi personali, o reso ebete dall'abitudine, sente ciò che è giusto e ciò che è ingiusto, e terrà qualunque ingiustizia, come un'offesa alla libertà. Intanto che niuno surge ad impugnare la definizione da me data della libertà, per quanto riguarda l'argomento di questo libro, i miei benevoli lettori possono giudicare, se tutti i loro diritti sieno riconosciuti ed efficacemente garantiti: e se molti dei medesimi fossero disconosciuti, o non avessero che una guarentigia illusoria, dovranno concludere, che hanno un numero maggiore o minore di libertà, non la libertà.

Quantunque però ogni violazione della libertà equivalga a quella di qualche diritto e sia quindi un disordine, i sofisti della tirannide sogliono contrapporre l'*Ordine* alla libertà. Ciò avviene, perché si

² Nel Cantone di Schwitz, ciascun cittadino era membro dell'Assemblea sovrana, a 16 anni compiti, età stabilita pel servizio militare. Molti possono ridere, e non a torto, di quei sovrani imberbi: ma altri potrebbe ridere da vantaggio delle Maestà e delle Altezze a 16 od a 18 anni.

³ Nè pei soli feudatarii. Niccolò Boerio, giureconsulto del secolo XVI, ci tramandò la memoria d'un parroco, il quale, geloso del suo diritto sulle fidanzate della parrocchia, si appellò dalla curia ordinaria a quella di Bourges, la quale, non solo respinse le sue pretese, ma proscribbe l'oscena consuetudine (dec. 262).

hanno foggiate una nomenclatura politica a proprio uso e consumo. Abbiamo veduto poc' anzi, com' essi, quand'erano in fiore, facessero consistere la loro libertà nell'altrui schiavitù. Ingerirsi poi dei titoli, pei quali pretendono disporre della libertà, delle sostanze e della vita dei sudditi, aspirare ad un governo, in cui niuno prevalga, se non pei suoi meriti personali, riconosciuti dal suffragio dei suoi concittadini; resistere alle loro vessazioni, sono per essi altrettanti disordini e ribellioni, da reprimersi col ferro, col fuoco, colla mannaia o col capestro. L'ordine non regna, che dove gli oppressi sono ridotti all'impotenza; ed è stabile, quando la rassegnazione agli arbitrii è divenuta quasi una seconda natura. Victor Hugo chiamava Luigi Bonaparte *brigante dell'ordine*. La frase è felice: ma veramente briganti di tal fatta non ce ne può essere. I grassatori dei popoli io gli chiamerei invece briganti dell'ordinato disordine. Fra i campioni dell'ordinato disordine vengono in prima linea i *Retrogradi* i quali vorrebbero tornare al di là del 1789 od almeno del 1830. Ad essi tengono dietro i *Conservatori*. Temendo, malgrado i loro esercitoni, che, col troppo tirarla, la si strappi, si contentano di conservare, per quanto possono, i ruderi del passato. Vengono appresso i *moderati*. La moderazione è una delle virtù più necessarie all'uomo di stato. Ma perché sia tale, bisogna, che, informata a verità e giustizia, non versi che sull'opportunità dei mezzi. Com'è adunque che il nome di moderato è sì screditato in Italia? Ciò avvenne perché se l'appropriarono uomini avidi, scialacquatori, intolleranti; ed il pubblico passò loro quell'impostura. Contro tutti costoro, per tacere d'altri, stanno i *Liberali* ed i *Radicali*. Il liberale è un essere multiforme, il quale sfugge a qualunque classificazione. Ei può dirsi amico di libertà, nel senso che sono dette cristiane moltissime sette, le quali si fecero un cristianesimo a loro modo, cominciando dal fabbricarsi un evangelio. Non farò che accennare i Radicali monarchici, dacché mi paiono poco o nulla dissimili dai pseudo-democratici dei quali ci siamo occupati. Se essi credono davvero di potere pacificamente trasformare il principato in una repubblica, sono roba da limbo. Se poi la loro credenza è affettata, ci saranno grati della cortesia, se ci asteniamo dal qualificarli. Ad ogni modo, i loro sradicamenti non hanno per oggetto che le barbe e serbano gelosamente il fittone, dove altri vorrebbe piantare l'albero della libertà. Del resto, le parole delle quali abbiamo discorso, non hanno che un valore relativo alle condizioni politiche di ciascun popolo. Dove imperversa un governo arbitrario e feroce, la nomèa di liberale è assai a buon mercato. A mano a mano però, che il popolo riacquista la coscienza dei propri diritti e della propria forza, chi oggi è tenuto per liberale, in capo a pochi giorni, viene spesso in uggia come retrogrado, senza che le sue opinioni abbiano punto cambiato. Che fu in Italia, nel 1848, dei riformisti idolatrati pochi mesi prima? Il popolo è un gran creditore: e se, quando ignora il suo credito, può ringraziare i monopolisti della cosa pubblica anche delle briciole che cadono dalle loro mense, non può appagarsi neppure di qualche partecipazione al banchetto, quando riconosce che fu imbandito affatto a sue spese. Ai Radicali conscienciosi, non a quelli che mirano a sterpare qualche barba, onde la pianta prosperi davantaggio, ricorderò la massima di Machiavelli: «Regola che mai, o raro falla: Non si muti, dove non è difetto, perché non è altro che disordine. Dove però tutto è disordine, meno vi rimane del vecchio, meno vi rimane del cattivo». Epperò non giunsi mai a capire un radicalismo in Svizzera. In quanto agli altri Stati, ed anche a certi regni-modelli, vedranno i loro felicissimi sudditi, se nulla, o poco, o molto, o tutto sia da mutarvi.

CAPO I

SOSTANZA CI VUOLE,
E NON FORMA!

Nel 1872, un giornale di Torino, che un suo confratello di Milano qualificava *di tinta molto accesa*, pubblicava un articolo intitolato: *Una semplice domanda ai repubblicani*. Esso era del tenore seguente: «Ogni qualvolta i nostri onorevoli avversari, i repubblicani, ci hanno voluto tirare sul terreno della disputa relativa alla forma del governo, noi ci siamo sempre ricusati di seguirveli — Perché? — Perché reputiamo, che se vi è disputa oziosa, inutile, puerile, inconcludente, l'è appunto quella. Infatti la forma d'un governo è nulla; la sostanza è tutto — le prove abbondano. — Senza andare a cercare gli esempi nella storia del passato, tal reggimento monarchico, assiso su basi solide ed amplissime, com'è quasi l'italiano, e come lo diverrà compiutamente, quando i voti e gli sforzi dei progressisti pari nostri saranno coronati da successo — il che presto o tardi non può mancare, — non val'esso forse dieci mila volte meglio d'una repubblica *conservatrice* ad uso quella che esiste ora in Francia, e che sulla via dell'indietreggiamento e del reazionarismo, chi sa dove andrà a fermarsi? — Ai repubblicani convinti, leali, sinceri, la risposta».

Parecchi giornali si affrettavano a ripubblicare questo articolo o per farne oggetto di critica, o nella lusinga d'indurre ad un *confiteor*, almeno, i repubblicani *leali*. Io il tenni in serbo, qual tema di più ampia discussione, reputandolo come un epilogo dei sofismi che tuttodi ci si oppongono dai nostri avversari meno intolleranti.

Nell'accettare però la sfida, ci sia concesso di premettere che noi non risponderemo, come vorremmo e potremmo: dacché, nel mentre i nostri avversari possono spiattellare ciò che si vogliono, colla speranza di esserne anco rimeritati, noi arrischiamo due anni di carcere o di confino, tre mila lire di multa, o per lo meno un processo od un sequestro.

Comincerò dal rilevare che la massima ond'è informato l'articolo in questione non pecca certo di rigorismo: ed a taluno può parere strano, come politici che così la pensano si accalorino cotanto pei governi ibridi. Se la forma è nulla, essi dovrebbero reputarsi contentoni sin del governo turco; nella fiducia, che il Divano sarà per essere composto di *progressisti loro pari*. E se il Sultano, anco per venti o trent'anni, mostrasse una costante ripugnanza pei progressisti loro pari, non ammettesse ai suoi consigli che rinnegati della causa popolare, e non si diletta che di lupi o di volpi, non perciò dovrebbero smarrirsi d'animo, fidenti nelle ipotetiche buone disposizioni di alcuno dei suoi successori.

Ma questa indifferenza di molti dei nostri avversari non è effettivamente che una simulazione, e mira ad ingenerare lo scetticismo politico, che è uno dei precipui sostegni della tirannide. Infatti noi vediamo, e destri e sinistri, non altrimenti che tori nei circhi di Spagna, imbizzarrire alla vista d'un nastro, d'una bandiera, di qualunque manifestazione sospetta di eterodossia politica, e provocare, ed avventarsi, ed arrestare, e processare a casaccio. Né solo imbizzarriscono contro di noi, ma si accapigliano fra loro sull'unicità, la pluralità, la costituzione delle assemblee parlamentari, sulla larghezza o ristrettezza del suffragio, e tante altre modalità della forma da loro prediletta.

Ma che è, alla fin fine questa forma alla quale noi diamo tanta importanza e che i nostri illogici avversarii affettano di avere in non cale? La forma è il risultamento delle leggi o delle consuetudini che determinano il titolo, l'estensione, la durata dei poteri pubblici e le guarentigie dei cittadini, e per le quali un governo diversifica essenzialmente da un altro. Violate le condizioni specifiche d'un governo, si avrà, od una

monarchia, la quale non si sosterrà che colla violenza e colla corruzione, od una repubblica inquieta ed effimera. Pei repubblicani davvero non ci han da essere né poteri, né onori pubblici ereditarii. Unico titolo al potere è il merito, riconosciuto, mercé il suffragio del popolo: ed il potere, non solo dev'essere infrenato in modo da non isconfinare, ma temporario e revocabile. Pei monarchici, non ci ha merito, non ci ha suffragio che tenga: il diritto al potere supremo è una questione di genealogia: e questo potere è di sua natura incomunicabile, irrevocabile, e quindi irresponsabile. E se avvenga che anche un popolano, escluso sin dai comizii elettorali del suo villaggio, sia ammesso all'elezione del principe, il candidato l'ha già sul collo, o non ha da votare che per accollarsi il predestinato ed i suoi discendenti per *omnia secula seculorum*.

Ho detto che il potere monarchico è di sua natura assoluto. Un principe infatti può abbassarsi a transazioni che il sollevino dalle cure dello Stato ed il sottraggono alla responsabilità morale cui soggiacciono i despoti, ma non si rassegnerà mai a lasciarsi legare effettivamente le mani: e quelli che fantasticando non so che monarchia repubblicana, tentarono di porla in pratica, non tardarono a pentirsi della loro dabbenaggine. *Naturam expellas furca, tamen usque recurret.*

Il tipo delle monarchie ora in voga è questo: Un principe ereditario, con tesori che il pongano in grado d'imporre collo sfarzo e colle profusioni, con una soldatesca soverchiante, colla facoltà di disporre di tutte le cariche pubbliche e degli onori ufficiali, con un'ingerenza, più o meno dissimulata, nell'amministrazione della giustizia, con una legislazione ambigua in quanto riguarda i diritti dei cittadini, almeno in faccia al potere, con un'assemblea di sue creature o di legislatori *ex utero*, e quindi cointeressati, con una rappresentanza popolare convocata, sospesa, congedata, a libito, col diritto assoluto di apporre il *veto* a qualunque deliberazione del Parlamento, colla parola imbavagliata anche quando il generalissimo-nato mandi in rovina la nazione colle sue avventaggini, con una chimerica responsabilità ministeriale, con tutti i mezzi in somma di corrompere e di atterrire, e di fare, per vie oblique, ciò che parglì non dover fare per vie diritte.

Dire pertanto che la forma nulla rilevi, equivale a dire, che nulla rilevino l'intelligenza e la moralità dei governanti, nulla i mezzi legali di prevenire e reprimere i loro abusi, nulla la facoltà di perfezionare pacificamente le istituzioni, nulla, in una parola, le garantigie di libertà. Il balordo sofisma del quale ci occupiamo si fe' tanto largo tra i semplicioni e i corrotti, per l'esempio di repubbliche in preda agli arbitrii e di principati ben governati. Ommesso, che l'argomento varrebbe altresì contro i costituzionali, dacché la virtù eziandio d'un despota può supplire al difetto di buone istituzioni, chi ha mai preteso che basti sopprimere l'eredità dei poteri e degli onori ufficiali, proprii della monarchia, e sostituirle una poliarchia elettiva, perché si abbia issoffatto il migliore dei governi possibili? Anzi un despota può attuare d'un tratto riforme che, a mo' d'esempio, nella Gran Bretagna, attesa l'opposizione degl'interessati, o non riusciranno mai, o non riusciranno che dopo anni ed anni. E sarebbe un disconoscere la storia il negare, che non pochi principi assoluti governarono i sudditi meglio delle centinaia di legislatori d'oggi: ma prescindendo delle tare che si possono fare ai panegirici di quei principi, la stessa storia c'insegna, che i successori distruggevano spesso il bene operato dai loro predecessori e ne perseguitavano i consiglieri.

Preferire pertanto la condizione d'un popolo governato ad arbitrio, ad un popolo che non sa valersi della propria libertà, è lo stesso che preferire lo schiavo sguazzante nell'abbondanza, all'uomo libero, che, per la sua poltroneria o pei suoi vizii, finisce sin coll'attendere ai suoi giorni.

Veniamo al parallelo tra il nostro regno *in spe* e la repubblica francese quale era nel 1872 e qual si prognosticava che fosse per divenire. Non ci occuperemo delle *basi solide ed amplissime* attribuite al nostro regno, perché ignoriamo se la solidità si faccia consistere nelle migliaia di cannoni, nelle centinaia di migliaia di soldati, nel numero e nell'influenza degli uomini da conio, nella devozione del Parlamento, ecc., ovvero nell'amore del popolo, che un tempo si riteneva per la base più larga e più solida dei governi. Piuttosto amiamo fermarci sull'accennato parallelo, ora che ci è dato giudicare della veracità dei fatti prognostici.

Al grassatore del 2 dicembre, sprofondato nel sangue e nel fango, succedeva un'assemblea, la quale, eletta sotto l'incubo d'inopinate catastrofi, allo scopo di liberare il territorio, si arrogava non solo il potere legislativo, ma il costituente. Accozzaglia di livree di vario colore, la maggioranza di quell'assemblea dissimulò sulle prime i suoi propositi; ma soffocata nel sangue l'insurrezione parigina che essa aveva provocato col suo contegno, e sbarazzatasi di Grévy e di Thiers, credette potere tutto osare. Il nuovo presidente Mac-Mahon non fu che il capo d'una fazione cospirante di continuo contro quanto sapeva di repubblicano; e se la repubblica non

soggiacque sotto gli attentati dei Buffett, dei Broglie, dei Fourtou, dei Batbie, degli Ernoul ed altrettali, si fu perché quegli uomini d'anticamera, quanto erano all'unisono nel loro odio contro la libertà, altrettanto erano discordi circa il padrone da imporre alla Francia. Non potendo quindi ristaurare immediatamente la monarchia, crearono una specie d'interregno che le servisse come d'addentellato. Ed è cosiffatta repubblica che i nostri avversari possono lealmente contrapporre al regno dalle basi solide ed amplissime? Tuttavia, anche quella falsata repubblica c'insegna quanto valga la forma. Fu chi disse che la forma tira a sé la sostanza: ed è un detto, che, per me, ha il valore d'un assioma: mentre dipende dalla forma che un popolo abbia una maggiore o minore coscienza dei proprii diritti e maggiori o minori mezzi di propugnarli, o non ne abbia affatto. Ed invero, chi può negare di buona fede, che le aspirazioni dei cittadini di una repubblica sieno assai più alte di quelle dei sudditi di una monarchia qualunque, e che siffatte aspirazioni sieno fomentate dai diritti e dalla forza concessa ai medesimi dalla costituzione? Ora quando un popolo ha la coscienza di sé, può perfezionare le proprie istituzioni e cambiare di governanti senza affrontare la forza soverchiante d'un potere fatale, gli abusi non possono perpetuarsi. Il popolo francese aveva bensì un larghissimo suffragio, ma di repubblicano non aveva che la soppressione dell'eredità del potere sovrano. Ebbene! Questo solo bastò a che giungesse in pochi anni, non solo ad avere nell'assemblea popolare una maggioranza non ostile alla repubblica, ma a modificare nello stesso senso il Senato — la prediletta creatura dei costituzionali di Versailles. Mac-Mahon, vedendo quasi ad ogni elezione, diradarsi le fila dei suoi complici e non avendo l'audacia dei grassatori del 18 brumaio e del 2 dicembre, abbandonava dispettoso il seggio che indegnamente occupava. I Francesi avrebbero ottenuto pacificamente quei risultamenti, ove avessero avuto a fronte un sovrano ereditario, rafforzato dalle simpatie dei *cugini*, dall'idolatria del volgo, dalla cieca cooperazione della soldatesca ecc.? Per conservare un'illusoria libertà di stampa sotto Carlo X, per ottenere una modesta riforma elettorale sotto Luigi Filippo, abbisognarono due sanguinose insurrezioni: per sottrarsi al malfattore del 2 dicembre, vi volle la catastrofe di Sédan.

Resta a dire qualche parola sul regno, che, massime in avvenire, si prediceva dover valere diecimila volte più della Repubblica francese. Dopo più di tre lustri in cui il nostro Stato rimase infeudato ad una consorteria fatua, avida, intollerante, violenta, impostaci da un tiranno straniero, finalmente si ebbe un ministero di sinistra, capitanato però da un uomo, che pare predestinato a fare tra i partiti l'ufficio della favolosa rêmora. Esso cadde senza aver lasciato quasi traccia di sé, tranne qualche nuova imposta. A quel ministero ne succedeva un altro, composto in parte, d'uomini di buona volontà. Ma non appena parve disposto a rispettare alquanto la libertà dei cittadini, a disturbare la cuccagna degli affaristi, fu schiacciato da una maggioranza di 363 voti, dei quali, solo 110 di destra. Della Sinistra in un libro stampato nel 1871, io scriveva: «La perfezione politica... è indifferente al partito monarchico-democratico, partito composto d'uomini senza principii, eternamente opportunisti, promettenti fichi dal rovo, mulinanti di continuo dei palliativi che mitighino e perpetuino il male, non parteggianti, che per dar il gambetto a chi si trova al potere, e per continuare, quando sieno venuti su, l'ineluttabile incesso di quelli che furono soppiantati»⁴. Riproduco queste parole colla compiacenza colla quale un profeta ricorda le sue avverate profezie. Mentre scrivo (1880) un ministero così detto di sinistra è tuttavia al potere: ma non vive, vivacchia; e non vivacchia, che accattando il *placet* d'uomini sciupati e *continuando l'inevitabile incesso di quelli che furono soppiantati*. Se avessimo dato retta ai nostri avversarii, avremmo dovuto prescindere di questa discussione, perché, a detta loro, se ci ha disputa *oziosa, inutile, puerile, inconcludente*, si è appunto quella che riguarda le varie forme di governo; ed avremmo dovuto perciò convenire, che Mosè, Solone, Platone, Aristotile, Cicerone, Montesquieu, Machiavelli, Filangieri ed altrettali non vedevano al di là d'una spanna, e che i grandi uomini del mondo antico e moderno, i quali si sacrificarono per conservare o fondare governi liberi, non erano che fanciulloni, scambianti le lucciole colle lanterne. Ma noi la pensiamo altramente, ed altramente eziandio la pensano, tanto gli amici, che i falsi amici del popolo.

Concludiamo. La forma non è tutto: ma, senza la forma, non può aversi la sostanza. Nei governi puramente elettivi, se non si ha in atto, si ha in potenza: nelle monarchie ereditarie, comunque raffazzonate, non può aversi; e se potesse aversi, sarebbe precaria: ma anche precariamente non può aversi che in parte; ove non si tengano per un nonnulla la facoltà di costituirsi secondo che detta la ragione e l'interesse sociale, la repressione degli abusi *dondunque* vengano e simili. Ora nel pieno riconoscimento dei diritti e nella loro efficace guarentigia sta appunto la libertà.

⁴ *Della libertà e delle caste*, 187.

CAPO II

PANE E NON POLITICA!

Se l'uomo non vive di solo pane, non è pure chi possa far senza delle cose necessarie alla vita, le quali si compendiano nella parola *pane*. Volere camparsela onestamente, è la più giusta, la più modesta, la più innocua, la più comune delle ambizioni. Su ciò m'auguro che si convenga da tutti.

Ma quando si viene ai mezzi d'ovviare alle ineguaglianze, per le quali, tra qualche migliaio di gaudenti che rischiano di crepare d'indigestione, esistono milioni di sofferenti esposti a morir di fame, altri per furberia, altri per ignoranza, spacciano le istituzioni politiche, come estranee alla questione. È questo un errore gravissimo, di cui, se i sofferenti giungessero a ricredersi, non resterebbe forse un mangiapopoli in tutto il globo terracqueo. Quindi ho creduto dovermi occupare di tale argomento, non tanto per gli uomini dalle orgie e pel loro grasso servidorame, ché n'andrebbe il ranno e il sapone, quanto per coloro che stentano la vita, per fare le spese della cuccagna.

La politica cadde in discredito, per l'abuso che principalmente ne fecero i governi ereditarii, o che aspirano a divenir tali. Fu tempo, in cui non mancarono scrittori, che ebbero l'impudenza d'insegnare l'arte di procacciarsi e conservarsi un retaggio d'uomini. Organizzare una forza indipendente dal popolo, fomentare la discordia tra i sudditi, anzi rendergli irreconciliabili, col dividerli in caste, imporre loro col fasto, pervertirli, favorire i complici, atterrire coi supplizii i malcontenti, non rifuggire dagli spergiuri, dai tradimenti, dagli assassinii, da qualunque mezzo immorale che potesse conferire allo scopo, ecco quale era l'arte che chiamavano politica. Ma tanto differisce da un libro veramente politico, il *Principe*, a mo' d'esempio, di Machiavelli, quanto un manuale di pirateria da un manuale di commercio.

Ora non è più chi osi dar lezioni di tirannide; e i principi non sarebbero gli ultimi a riprovare quelle dottrine: ma il silenzio imposto su quanto li riguarda, i milioni di soldati che tengono accampati contro i popoli, la loro costante avversione contro l'eguaglianza cittadina, la loro parzialità circa la ripartizione degli oneri e dei favori dello Stato, le loro feroci vendette, le loro cospirazioni, i loro interventi contro i popoli che tentano darsi un governo libero, le loro guerre a scopo di conquista, le loro simpatie, il loro concorso per le grassazioni di Luigi Bonaparte, di Massimiliano d'Austria, ecc. tutto dimostra, come la loro politica, non informata ad alcun principio morale, miri solo a conservare ed aumentare le loro greggie d'uomini.

Se una tattica da ladroni non merita il nome di politica, non può interessare gran fatto quella che è in voga negli Stati costituzionali. In essi la perfezione radicale delle istituzioni è posta fuori di questione dall'essenza del governo. Quella pertanto che chiamano politica si riduce ad una gara, fra gli uomini *possibili*, di ministeri, segretariati generali, prefetture, ecc. Fra il 1861 ed il 1873, avemmo in Italia undici crisi ministeriali — quasi una per anno! E dal 1848 al 1881, ottantaquattro? E quali beni arrecarono al popolo? Dilapidazioni su dilapidazioni e pesi su pesi. Quando si pensa, che le gare elettorali e parlamentari di più lustri finirono, per tacere degli uomini affatto degni di gogna, coll'aver un Depretis ai ministeri, ora dell'interno, ora delle finanze, ora dei lavori pubblici, ora del commercio, ora della marina, non so se si abbia più da ridere, che da piangere su questa politica da acrobati. Può supporre che si debba alle agitazioni che io disprezzo l'avvenimento della Sinistra al potere. Io ringrazierei invece la Provvidenza di avere liberato il mondo dal Bonaparte detto il terzo e di avere favorito il consolidamento della repubblica in Francia. Senza quei fatti avventurosi, non si sarebbe andato, se pure vi si è andato,

al di là del Depretis; d'un uomo, vale a dire, che ricorda la vecchierella, le sue candele, il diavolo e sant'Antonio. E questa sinistra, qualunque sia, dopo cinque anni che è al potere, è sempre all'abbicci delle riforme, e continua a godere delle spogliazioni e degli arbitrii, che un dì riprovava. A sanare le piaghe d'Italia, ci vuole ben altro, che allargare più o meno il suffragio ed abolire il macinato ed il corso forzoso! La vera politica ha per base la verità e la giustizia. Essa è la scienza applicata alla conservazione e perfezione della società e dei membri che la compongono. Essa ha per oggetto il bene materiale, non meno che il morale del popolo. La sua oculatezza spicca soprattutto nella scelta dei mezzi più conferenti allo scopo e nel rivolgere a comune vantaggio anche le ambizioni le più parziali. Istruzione, educazione, annona, industrie, commerci, ripartizione dei tributi, buon uso della sostanza pubblica, incolumità dei cittadini, prevenzione e repressione dei reati, tutto quanto insomma può interessare le persone di qualunque condizione, tutto è oggetto della politica.

Per dimostrare come sia stupida l'indifferenza di quelli che gridano dal ventre: *Pane e non politica!* basta il riandare un po' gli effetti dell'impari dualismo politico vigente in Italia. Proponendomi di rilevare nel capo XI di questo libro, quanto la falsa libertà costi cara, e come ad un sistema di scialacqui debba di necessità corrispondere un equivalente sistema di estorsioni, mi limiterò qui a far toccare con mano, che d'un tale stato di cose devono subire le conseguenze anche quelli, che non hanno che fare cogli strozzini finanziarii. A chi, in Italia, possiede qualche tratto di terreno, si toglie il terzo, la metà ed anche più della supposta rendita. Uno stupido giornaliero può assistere impassibile agli oppignoramenti ed alle subaste dei mobili e degli stabili dei contribuenti morosi: ma quando ai proprietari, non che avanzare un capitale per coltivare e migliorare i loro poderi, manca anche il necessario alla vita, allora i terreni rimangono incolti o sono coltivati alla peggio. Quindi diminuzione e caro dei prodotti, minore ricerca e deprezzazione dei lavori a gaggio. Né l'estorsioni perpetrate contro l'agricoltura, massime in un paese eminentemente agricolo, nucono soltanto agli addetti ai lavori campestri, ma ai mestieri e professioni che paiono ad essa più estranee.

I proprietari di fabbricati pagano una tassa equivalente, per lo meno, al 25% della pigione effettiva o supposta. E su chi si rivalgono essi di ciò che pagano? Naturalmente sui pigionali. Questi successivi aumenti di pigioni a causa dell'imposta, e dell'aumento della medesima, per l'aumentarsi delle pigioni, han fatto sì, che ora un bugigattolo costi più di quel che costasse un appartamento, 25 o 30 anni fa.

Anche quelli che ritraggono la propria sussistenza unicamente dal lavoro non possono fare a meno d'una veste qualunque: ma si illuderebbero a partito, se si lusingassero, che nel prezzo della merce non sieno comprese la tassa di ricchezza mobile, quella sugli esercizi e rivendite, e le tante altre che aggravano i commercianti.

Ma veniamo al dio, il cui culto va sempre più estendendosi, vo' dire al ventre. Nei Comuni di prima classe, compresa la soprattassa, cui, attese le spogliazioni del governo, le rappresentanze comunali sono sforzate a ricorrere, abbiamo un dazio di 60 lire sur ogni bue; di 37,50, sur ogni vacca o toro; di 24, sur ogni majale; di 10,50 sur ogni ettolitro di vino, e di 5,25 sulla stessa quantità di vinello⁵. Il dazio adunque aumenta il prezzo del vino di cent. 10 ½ per litro: e posto, che per la carne si adotti il peso, la medesima, a cagione del solo dazio, viene a costare 18 cent. e 75 mill. in più, per ogni kilo. A questi ed altri dazii già esistenti, il benefico Scialoja, abusando dei pieni poteri, aggiungeva, nel 1866, 2 lire per quintale sulle farine, pane e paste di frumento; 1,40 sulle farine, pane e paste d'altre qualità, 2 sul riso; 8 sul burro, olio vegetale ed animale di qualunque sorta; 4 sul sego e sugli olii minerali; 2 sui frutti e semi oleiferi, e 10 sui zuccheri. Ma quando si tratta di beneficiare il popolo, ministri, deputati e senatori, nel mutare e rimutare le leggi, non hanno requie. Così la tassa sull'acquavite, che per la legge del 3 luglio 1864, era di 20 lire per ettolitro, fu elevata, con quella del 28 giugno 1866, a 40, e con quella del 31 luglio 1879 a 50. In quanto ai zuccheri, la legge del 25 luglio 1879 elevò la tassa a lire 53 pei greggi ed a 66,25 pei raffinati. A quelli poi, che si maravigliano, come il prezzo del caffè sia raddoppiato, farò presente, che sul medesimo gravita una lira di dazio per kilogrammo. Queste e simili

5 Nel 1879, il mosto nella maggior parte dei villaggi della Sardegna, si vendeva all'ingrosso a 4 lire l'ettolitro, prezzo inferiore al dazio governativo de' Comuni chiusi di 1ª classe, ed eguale a quello dei Comuni chiusi di 2ª classe. Sfido io ad indicarmi una scuola comunistica che porti a tal punto le sue teorie...

tasse che raddoppiano, triplicano, il costo delle cose più usuali, parmi che debbano interessare anche quelli che non si curano che del ventre: ma ve n'ha altre, che almeno per la moltitudine degli oggetti che ne sono colpiti, debbono interessarli da vantaggio: e sono le comunali. Quand'anche i municipii non sieno in balia di faccendieri avidi di godimenti e che imitino le vessazioni e le dilapidazioni del governo, i Comuni furono conciatì in modo, che chiunque è posto nella necessità d'imporre tasse su tasse — tasse o soprattasse sui commestibili, sulle bevande, sui combustibili, sulle pigioni, sui materiali di fabbricare od arredare una casa, su quanto insomma occorre alle necessità, all'utile od al diletto della vita. Ed è di tal fatta la coerenza dei nostri liberi-scambisti, che, nel mentre declamano contro le dogane internazionali, ne ficcano ad ogni tratto, tra Comuni e Comuni! Continuiamo. Un governo insaziabile, non appena veda sorgere qualche nuova industria, come quella dei zuccheri indigeni, del caffè-cicoria ecc. le si attacca a guisa di sanguisuga: e gl'intraprenditori falliscono; e quelli che ne traevano la sussistenza sono messi alla porta. La macinazione dei cereali era la più antica, la più radicata delle industrie. Nel mentre si deliberava la tassa sul macinato, un gran giornale di Firenze, coll'impudenza propria dei giornali da greppia, osava spacciare, che mercé quella tassa, il popolo avrebbe avuto pane migliore ed a più buon mercato. Intanto migliaia di mugnai, non potendo sopportare il nuovo balzello, chiudevano bottega, abbandonando il mestiere di che vivevano; e si vedevano frotte di popolani, fare ore di viaggio coi sacchi in ispalla, in cerca d'un mulino dove macinare il grano, che a stento si avevano procacciato.

La quistione tra la monarchia e la repubblica, non solo è eminentemente politica, ma economica. La ragione e l'esperienza c'insegna, che i governi ereditarii non possono ormai sussistere senza una forza soverchiante; laddove la medesima sarebbe per una repubblica un'abberrazione ed un pericolo. La popolazione degli Stati Uniti, secondo l'ultimo censimento, va a circa 50 milioni. Il Congresso, attese le frequenti irruzioni dei selvaggi, deliberava, che l'esercito fosse portato a 30 m. uomini: ma questo effettivamente non ne conta che 24,214. La Svizzera, circondata, com'è, da stati militari, uopo è che si tenga pronta a qualunque evento: ma il suo esercito, che al 1° gennaio del 1880, annoverava 215,663 uomini, non le costa che da 13 a 14 milioni di franchi. Quindi il bilancio della confederazione, al 31 dicembre 1879, presentava un attivo di 43,669,843 contro un passivo di 32,331,284; e quindi una eccedenza di 11,338,559.

Abbiamo visto qual sia l'esercito della più grande repubblica del mondo — esercito che i generali Sherman e Sheridan reputano insufficiente, anche a contenere i selvaggi. Vediamo ora qual sia l'esercituzzo della più grande monarchia d'Europa. Secondo una recente statistica, la Russia ha in tempo di pace, 989 mila uomini, 1646 cannoni, e 172 mila cavalli; in tempo di guerra, 2,500,000 uomini, 3986 cannoni, e 405 mila cavalli. La spesa che nel 1865 era di 547 milioni, saliva nel 1879 a 912. Di pari passo andarono nell'aumentare gli eserciti e le spese tutte le monarchie d'Europa. Così la Germania, che nel 1865 non spendeva che 248 milioni, nel 1879 ne spendeva già 534; e per quest'anno la spesa somma a quasi 560. E per omettere altri esempi, le spese militari delle monarchie europee crebbero, nell'accennato periodo, da 2940 a 4000 milioni: ma v'ha chi le fa ascendere a 7. Nella stessa proporzione aumentano le imposte ed i debiti. Questi, che nel 1865, erano di 66013, si elevavano nel 1879 a 108062 milioni. E il *crescendo* minaccia di continuare! Gli è vero, che nella sola America gli emigrati tedeschi, irlandesi, ecc. si noverano a milioni; che non è molto vedemmo i campagnuoli russi disfare sin le capanne per alimentare il bestiame e dato fondo a tutto, vendere i figli o darsi la morte; che in Irlanda, in Silesia, in Armenia ed altrove, basta uno scarso raccolto, perché gli abitanti muojano di fame a migliaia: ma i loro imperatori, i loro re, i loro principi, i loro granduchi, i loro duchi, hanno soldati abbastanza per farli stare a segno. Queste migliaia di milioni estorti al lavoro e sciupati in ispele improduttive dovrebbero bastare a rendere poco benevoli ai governi soldateschi quanti non partecipano alla cuccagna, conservata appunto dalla soldataglia: ma il militarismo cagiona altri danni materiali e morali non meno esiziali. Ciascun anno, 65 mila giovani in Italia, 140 mila in Germania, 168 mila in Francia, 210 mila in Russia, ecc. vengono strappati alle officine, ai campi, agli studii, alle cure delle famiglie, e cacciati nelle caserme, a guisa di bestie da macello. Dopo un periodo più o meno lungo di tempo, i superstiti vengono rilasciati da quelle bolgie; ma come diversi da quel di prima! E intanto, quali dolorose perdite, massime per le famiglie che non avevano altro sostegno? Quanti giovani, che per la loro costituzione, avrebbero avuto vita sana e longeva, o che

pei loro talenti, sarebbero riusciti eccellenti in qualche professione o mestiere, divengono di peso a sé stessi ed inutili od anco pericolosi alla società? Abbiamo visto, che i principi e le loro immancabili maggioranze parlamentari accumulano bilioni su bilioni di debiti, non tanto per isfoggiare e gratificare i proprii aderenti, quanto per conservarsi in grado di reprimere il malcontento dei popoli. Essi in tal modo ipotecano non solo il presente, ma l'avvenire delle nazioni: e in ciò fanno della politica a modo loro. Da una parte infatti interessano alla propria conservazione i creditori dello Stato, i quali tremano ad ogni grido di libertà; dall'altra, rendono difficilissimo il consolidamento d'un governo libero. Quanto giovi ad una monarchia l'avere creditori dovunque, il dimostrò la pena che si prese principalmente il governo inglese per tenere su l'impero turco nell'ultima sua guerra colla Russia. Dal 1854 al 1873, in cui i più avidi strozzini cominciarono a far senno, il sultano aveva tolto a prestito 2,760,400,000 franchi, obbligandosi però, come qualunque operato mortale, a restituire 4,447,760,000 ed a pagarne intanto gl'interessi. Figuratevi la ressa dei re a denari e di tutti i poltroni che avevano qualche capitale in serbo, a quelle emissioni, al 50 ed anco al 55%: e figuratevi la loro disperazione, quando videro il sultano, già impotente a soddisfare ai suoi impegni, ora alle prese coi propri sudditi, ora colla Russia! Si lusingarono di sonare la Turchia, e furono sonati; ma coi loro strilli contribuirono non poco all'intervento che finì col pasticcio di Berlino. Se i principi però possono trar vantaggio anche dai debiti, almeno chi non ne profitta dovrebbe riflettere, che se mercé i medesimi, molti possono diventare milionarii o poltrire impiegando così i capitali, le migliaia di milioni impiegate in tal modo, mancano alla produzione ed alla riproduzione, e quindi al lavoro. Ma pare che il liberalismo non miri che a distrarre i capitali dal lavoro ed a favorire l'ozio dei denarosi. Al ministro Cavour, cui dobbiamo la prostituzione legale, dobbiamo altresì la *libertà* dell'usura. Non ignoro i sofismi di certa scuola economica: ma altro è tollerare un disordine, altro l'erigerlo in legge e sforzare i tribunali a farsi esecutori dei più iniqui contratti. E anche in ciò il liberalismo non si mostra molto coerente; dacché, nel mentre dà facoltà ad un ribaldo di prendere, per così esprimermi, la miseria per le gavigne, ammette la rescissione per causa di lesione, nega qualunque azione pei debiti, derivanti da giuochi o scommesse, ecc. Io potrei lunga pezza insistere sull'argomento; discorrere, a mo' d'esempio dell'amministrazione della giustizia, resa pressoché inaccessibile ai meno abbienti, pel mercimonio finanziario che se ne fa⁶; delle professioni liberali, divenute quasi un monopolio per gli agiati e gl'influenti, mercé la stupida molteplicità degli esami su materie disparatissime, le tasse scolastiche, ecc.⁷ ma se quanto ho già scritto non basta a dimostrare, come una politica che subordina un tutto all'interesse d'una casta, sia incompatibile col bene morale e materiale del popolo, l'insistere d'avvantaggio sarebbe opera spreca.

6 Il liberalismo, nella sua sistematica grettezza verso il popolo, sopprimeva fin dal 1865 gli uffizii di patrocinio gratuito, imponendo un tal servizio agli avvocati. Prescindendo dallo zelo con cui può essere prestato questo lavoro forzato, di rado avviene che i convenuti non sieno condannati prima d'ottenerlo, ove, nel frattempo, non sostengano a proprie spese, le loro ragioni.

7 Le tasse scolastiche, secondo la legge del solito Sella, degli 11 agosto 1870, sono queste: Giurisprudenza, medicina ed ingegneria: tassa d'ammissione lire 60, complessiva 720; Filosofia, lettere, scienze fisiche e naturali: tassa d'ammissione 40, complessiva 360; Licei: tassa d'ammissione 40, d'iscrizione annua 60, di licenza 75; Ginnasi: tassa d'ammissione 5, d'iscrizione pei primi tre anni 10, per gli ultimi due 30, di licenza 30, ecc. Artesi questi e gli altri incagli, il cui cenno ci trarrebbe troppo a lungo, l'istruzione è divenuta un monopolio dei ricchi e dei domiciliati nei capiluoghi.

CAPO III

L'UNITÀ E L'INDIPENDENZA,
ANZI TUTTO!

Da Dante, a Machiavelli, a Mazzini, furono sempre in Italia uomini insigni, che ne vagheggiarono l'unità. Pieno delle memorie dell'impero d'Ottaviano, coi suoi Mecenate, coi suoi Virgilio, coi suoi Orazio, il poeta fiorentino scriveva il sofisticato e noioso libro *De Monarchia*, ed indirizzava lettere abbiette all'imperatore Arrigo VII, onde spegnesse le repubbliche che allora fiorivano in Italia. Inetto cortigiano, non meno che alieno delle virtù che si convengono al cittadino d'una democrazia, non solo non sentiva ammirazione per i patrioti che erano caduti a difesa della Repubblica romana, ma cacciava Bruto e Cassio nel fondigliuolo del suo *Inferno*. Ei non vedeva, che il fasto, le profusioni e la grandezza dei Cesari — grandezza che d'altronde proveniva dagli spiriti vitali della prostrata repubblica.

Machiavelli non è da confondersi con Dante. Egli amava la libertà: ma non dominato da alcuna idea morale, ora rilevava con ammirazione l'eccellenza delle antiche repubbliche e condannava anche i governi misti⁸; ora compreso dall'imponenza dei grandi Stati, si faceva consigliere di tirannide, ed accattava la salvezza d'Italia da una famiglia che finì col chiamare gli stranieri a danno della sua patria, per soggiogarla ed insozzarla.

Mazzini non è da porsi a paro, né col sognatore della monarchia universale, né coll'autore del *Principe*: ma anche egli fu visto invocare la salvezza d'Italia da Carlo Alberto, da Pio IX e fin da Francesco IV di Modena. A quei tentativi era certamente indotto dalle circostanze: mentre, con principi disposti a collegarsi fra loro a danno dei popoli, con un potentato d'oltre 30 milioni, che li teneva uniti e li rafforzava, era quasi impossibile lo sciogliere contemporaneamente le questioni d'indipendenza e di libertà. Non restava adunque, che allettare alcuno di quei principi, mercé l'ambizione di più largo dominio, a rompere quella tirannica colleganza, a servire di punto di appoggio alla rivoluzione ed esserle quasi di passaporto presso l'Europa monarchica. Roma infatti, che tentò di sciogliere, in una, ambe le accennate questioni, fu invasa da una crociata non solo d'Austriaci, Spagnuoli e Francesi, ma altresì di Napoletani: e poco mancò, che per impulso principalmente del furioso Gioberti, le armi sarde prendessero parte a quella vigliacca aggressione ed intervenissero anche in Toscana, a favore dell'espulso Leopoldo. Alla monarchia ed al parentado della nostra colla dinastia napoleonica dovemmo l'efficacissima cooperazione della Francia nel 1859.

Il Bonaparte si proponeva invero di umiliare ed indebolire l'Austria, come aveva già tentato per la Russia, e tentò dappoi per la Germania, di toglierci da un lato, ciò che avremmo acquistato dall'altro, di ristaurare i principati napoleonici nella Penisola, di sostituirsi in somma agli Asburgo. Ma sebbene, vedendosi guastato l'affare, si ritrasse a mezza via, la sua potente alleanza ci salvò probabilmente da un'altra catastrofe⁹. Nel rilevare tai cose, non intendo certo fare il panegirico della monarchia e dei suoi

8 «Nessuno Stato si può ordinare che sia stabile, se non è, o vero principato, o vera repubblica; perché tutti i governi posti intra questi due sono difettivi... Principato vero, o repubblica... Tutte le altre cose sono vane e di brevissima vita», *Sopra il riformare lo Stato di Firenze*.

9 Dalle *Memorie* di Oscar Meding apprendiamo, che Luigi Bonaparte, vedendosi guasto l'affare, intavolava trattative col duca di Chambord, esibendogli, tra le altre cose, di spazzare i Garibaldini ed i Sardi dal Napoletano, e, se si potesse, anche dal Parmigiano, a patto, che il riconoscesse qual suo successore legittimo, in Francia, invece degli Orléans. Quindi il suo intervento a Gaeta nel 1860. Ma lo Chambord respingeva il mercimonio di quel bindolo. E fu nostra ventura, dacché i volontari non avrebbero potuto tener fronte ai Francesi, ai Napoletani ed ai... Sardi.

piccoli grandi: intendo dire, che ciò che essi ottennero, malgrado le loro doppiezze, le loro scempiaggini e le loro bassezze, non l'avremmo forse ottenuto noi, se anco avessimo rinnovate le gesta dei Greci, degli Spagnuoli, dei Polacchi o dei Magiari.

Se la saviezza però d'un uomo di Stato non può andare disgiunta dalla scelta di mezzi più opportuni a conseguire lo scopo, sarebbe un errore fecondo di gravi conseguenze l'erigere in principio assoluto un espediente d'opportunità. Per chi non ama illudersi, né illudere, il fine supremo dei popoli ha da riporsi nella libertà, e quando un tal fine si scambia coi mezzi, e mezzi spesso fallaci, non si possono raccogliere che disinganni.

L'indipendenza non coordinata alla legge morale ed ai mezzi necessari a farla valere, è una idea negativa. Tale si è l'indipendenza dei selvaggi e delle orde, le quali non seguono la direzione di alcuno, se non quanto basta a ben riuscire nelle loro scorrerie.

L'indipendenza può prendersi per autonomia del popolo: ed allora implica, tanto la libertà che direi internazionale, quanto l'interna ossia la facoltà di costituirsi, secondo che meglio detta la ragione sociale. L'indipendenza infine può consistere nell'autonomia della casta dominante: e tal sorta d'indipendenza, pei popoli soggetti, suol essere nulla, e peggio di nulla. Quanto più infatti un governo di privilegio è in grado di fronteggiare e superare le forze straniere, altrettanto può braveggiare il malcontento dei sudditi. Fra i principi che dominano in Europa, niuno è più indipendente di quello di Russia: ma niun popolo ha più che fare quant'esso per sottrarsi al giogo che l'opprime. Deplorabile condizione dei popoli monarchici, che anche gli allori ottenuti col proprio sangue, si convertano per essi in catene, e che talora si avvantaggino più delle sconfitte, che delle vittorie dei loro padroni! L'indipendenza pertanto cui deve mirare un uomo coscienzioso ed intelligente è quella che equivale a libertà, tanto nelle relazioni estere che nelle interne. E poiché questa ha da essere lo scopo supremo di tutto, ne viene, che quando non possiamo conseguirlo altrimenti, dobbiamo sacrificargli anche le simpatie di linguaggio e di razza. Se alcuno ci beneficia, non disdegniamo certo il beneficio, perché il benefattore ci parla un linguaggio inintelligibile: e se altri vuol toglierci la roba o la vita, non gli diamo il benvenuto, perché parla il nostro dialetto. Anzi, le offese ci riescono tanto più gravi, quanto maggiori sono le attinenze che ci legano all'offensore. A udire però non pochi, le ragioni etnografiche debbono prevalere su tutto. I popoli, per altro, sogliono tenere poco conto di tai sofismi sentimentali. Per certo, i Tedeschi, i Francesi e gl'Italiani della Confederazione elvetica non dimostrano molta fregola a separarsene, onde far parte, o della *gran patria germanica*, o della *gran nazione*, o del nostro *regno modello*. Siccome la tirannide è il più forte dissolvente morale e rese odiosa l'Inghilterra agl'Inglese degli Stati Uniti, la Spagna agli Spagnuoli di America, i Russi ai Polacchi, gli Spagnuoli ai Portoghesi, i Napoletani ai Siciliani, i Piemontesi ai Sardi, ecc., così la libertà affratella i popoli più disparati per stirpe, per lingua e per religione. Di che abbiamo un esempio nella gran repubblica americana, dove vivono in pace milioni d'uomini, usciti da nazioni, che in Europa, per fatto dei loro padroni, sono sempre sull'avventarsi.

Ma a garantire l'indipendenza abbisogna la forza. E qui, altri equivoci. Si suppone, che uno Stato sia tanto più forte, quanto è più numerosa la sua soldatesca ed il suo governo concentra in sé stesso tutta la vita della nazione. Pure, ciò che rende veramente forte un popolo, non è l'unità materiale, ma la morale, e la coordinata direzione di tutte le sue forze. In nessuna monarchia d'Europa, l'unitarismo era forse portato tant'oltre, come nella Francia imperiale: e nondimeno essa soggiacque alle armi d'una neonata confederazione ad essa inferiore, per territorio, ricchezza e popolazione. Il governo succeduto all'intruso, memore delle eroiche gesta della gran rivoluzione, tentava un ultimo sforzo, ed otteneva altresì qualche successo: ma che poteva aspettarsi da soldati scoraggiati dalle sconfitte e ligi al Bonaparte; e come, cittadini abituati a fuggire dinanzi alle sue soldatesche, avrebbero potuto far fronte ad un nemico che le aveva fugate? La Svizzera è altresì una confederazione di piccoli Stati: ma niuno stato unitario, che abbia anche il doppio ed il triplo della sua popolazione, ha l'importanza militare, che essa ha avuto mai sempre.

Un esercito monarchico non avrà mai il popolo a retroguardia; non perché molti fedelissimi sudditi non sieno disposti a farsi ammazzare anche pei capricci dei proprii padroni, ma perché questi disdegnano le forze popolari e diffidano più d'esse, che di quelle degl'ingrognati loro *cugini*. Quelli che non sono del mestiere hanno da assistere impassibili alle gesta delle soldatesche; e se prendono le armi a difesa della

patria, sono trattati quai briganti. Niun popolo, massime dopo le giornate di Milano, era sì pieno di sé, sì disposto a qualunque sacrificio, come l'italiano nel 1848. Carlo Alberto, temendo che in Lombardia fosse proclamata la repubblica, accorreva col suo esercito, allo scopo di afforzare, dirigere e trarre a suo pro la rivoluzione: e i patrioti lombardi non potevano non accogliere a braccia aperte un soccorso, che li poneva in grado di organizzare le forze nazionali. Ma da quell'intervento, la rivoluzione prese il carattere compassato, diffidente, ondeggiante delle guerre dinastiche. Invece di utilizzare l'entusiasmo popolare, si cercò di paralizzarlo. Personaggi insigni per fatti militari non furono ammessi né anche come gregarii, solo perché si dubitava della loro ortodossia monarchica. Per lo stesso motivo venivano disdegnosamente respinti i soccorsi della Svizzera e della Repubblica francese. *L'Italia farà da sé*, soleva dire Carlo Alberto: ma l'Italia, che forse avrebbe potuto fare da sé, non era l'Italia stivata nei regii quartieri. Di che sarebbe stato capace il popolo, non iscorato, non impigliato da quelle diffidenze, il dimostrarono Milano, Brescia, Roma, Venezia e Garibaldi dovunque, sebbene, per così esprimermi, fosse tenuto quasi al guinzaglio.

Come finissero le campagne del 1848 e 1849, il sappiamo pur troppo. Perdite, che nelle guerre d'indipendenza d'Olanda, d'America, di Grecia, di Spagna ecc. non avrebbero per nulla disanimato i patrioti, bastarono a porci a piè del nemico. Né quelle catastrofi, né l'annegazione dei repubblicani valsero a fare rinsavire i partiti servili, ad ispirar loro fiducia nel popolo, a renderli grati a coloro, che all'unità ed all'indipendenza della patria avevano sacrificato anche le più care loro opinioni. Avversanti qualunque iniziativa che non venisse da loro, ultimi ai pericoli, gittantisi quai corvi sulle province annesse, davano il calcio dell'asino a chi dovevano quasi tutto. Garibaldi, la personificazione della forza e del disinteresse del popolo, era il principale oggetto delle loro diffidenze e dei loro rancori¹⁰. Essi non rifuggirono né anche dall'assassinio! Come stieno loro a cuore l'indipendenza, l'unità, l'integrità della patria, quando sono sinonime di libertà, il diedero a vedere i loro comparì di Francia, durante la gran rivoluzione, e recentemente i Bonapartisti, e i Borbonici bianchi o tricolori, col loro ingrato cinismo verso lo stesso Garibaldi, accorso a difesa della Francia repubblicana.

I grandi Stati! Fu chi disse, che un grande stato è un grande male; e se intendeva alludere agli Stati unitarii ed all'amministrazione interna, si potrebbero allegare in conferma non poche buone ragioni. Se poi la forza d'uno Stato si avesse a ripetere dalla sua grandezza, dovremmo ritenere l'Impero Celeste pel più forte potentato del mondo. Fatto sta, che la forza e quindi l'indipendenza d'uno Stato, non tanto proviene dalla vastità del suo territorio e dal numero dei suoi abitanti, quanto dalla loro cooperazione, dalle condizioni economiche della nazione, dall'organizzazione dell'esercito e dal genio dei suoi capi. Quindi vediamo le nazioni fiorire militarmente e decadere, senza alcun riguardo alla loro grandezza. La Russia ha oggidì, quasi il doppio della popolazione della Francia, della Germania e dell'Austria: ma le peripezie della sua ultima guerra contro i Turchi dimostrarono la sua relativa debolezza. All'incontro, vediamo rifulgere per gloria militare Stati comparativamente piccoli. Quando la Svizzera mercatava le sue alleanze, i più grandi potentati gareggiavano ad averla per sé: le imprese militari della Svezia stordirono un tempo l'Europa: la Repubblica d'Olanda contese lungamente all'Inghilterra il primato sui mari: il duca Carlo Emanuele I di Savoia passava la vita facendo il gradasso, ora contro la Francia, ora contro la Spagna, ora contro altri: ed anche al presente, vediamo il principe del Montenegro parlare più alto di certi Re, che hanno più soldati che quel piccolo Stato abbia abitanti.

Ma chi dimostrò maggiormente, quanto valga per la potenza d'uno Stato un governo intelligente, è la dinastia degli Hoenzollern. Nel 1688, la Prussia non contava che 2 milioni d'abitanti; ma aveva un esercito agguerrito di 30 m. uomini ed una riserva di 8 milioni e 700 mila dollari — tesoro ed esercito, per quel tempo, rilevantissimi. L'esercito che nel 1740, era di 70 m. uomini, nel 1786, cioè alla morte di Federico II, giungeva a 200 m. E sebbene quel Re avesse dovuto sostenere più guerre, lasciava una riserva di oltre 70 milioni di dollari. Fu tempo in cui pareva che egli avesse dovuto assolutamente soccombere, e fu quando, per porre termine ai suoi maneggi ed alle sue aggressioni, si collegarono contro di lui

¹⁰ Nel 1860, Garibaldi entrava in Napoli a bandiere spiegate, sulle quali era scritto: *Italia e Vittorio Emanuele*; e si congratulava col Villamarina dell'entrata delle regie truppe nelle Marche e nell'Umbria. Il generale Fanti, capo di quella spedizione, all'incontro, in un suo proclama, diceva: «L'Europa saprà ora, che la sorte dell'Italia non dipende dal beneplacito del primo *avventuriere* venuto». I politici della monarchia avevano talmente scisso, snervato, coi loro intrighi il popolo romano, da assistere impassibile all'espugnazione della città. E si proponevano di spacciare di averla dovuta occupare, per preservarla dalla rivoluzione!

l'Austria, l'Inghilterra, la Sassonia e l'Olanda: ma la guerra finì coll'annessione della Slesia alla Prussia. Non meno avventurosa fu la guerra, detta dei sette anni, che egli dovette sostenere contro la Russia, l'Austria, la Sassonia, la Svezia, la Polonia, ecc.: ma anche da quel guaio se la cavava onorevolmente. E il suo Stato non aveva una popolazione superiore a quella del re di Sardegna! Quando penso a quegli esempi ed a ciò che siamo, coi nostri 30 milioni d'abitanti e coi nostri 1512 milioni d'entrate, sono tentato a brontolare: *Nos numeri sumus!*...

Del resto per quanto uno Stato sia forte, difficilmente può resistere a due o più Stati collegati contro di lui. Se l'Austria, nel 1849, non poté resistere ai Magiari, che sarebbe di quell'impero, ove fosse invaso dagli eserciti di Russia, di Germania e d'Italia? La stessa Francia, quantunque strapotente e comandata dal primo generale del secolo, dovette finalmente piegare il capo sotto il giogo dei Borboni. Contro le alleanze non possono valere che le alleanze: e sono ambite anche quelle dei piccoli Stati, quando possono contribuire a dare il tratto alla bilancia¹¹.

Ho già accennato, altra essere l'indipendenza dei popoli; altra, quella dei loro padroni; ed ho soggiunto che questa suole essere nulla e peggio che nulla. Mi resta a giustificare la verità di ciò che ho asserito. Noi poveri mancipii discorriamo a dilungo di sovranità popolare, di diritti inalienabili, imprescrittibili, indipendenti dalla volontà di chicchessia, d'unità, d'indipendenza nazionale, ecc. Pel volgo dei re però, queste che a noi paiono verità dogmatiche, non sono che fellonesche scempiaggini. Essi non riconoscono alcun diritto che non emani da loro, e tengono per beneplaciti quelli che noi reputiamo doveri invero di noi. Essi tengono per una loro *emanazione* sin la giustizia! Ora non è forse chi osi spiatellare tutte le accennate massime, ma i fatti dimostrano, che la monarchia non ha per nulla rimesso dalle sue pretese. Di che abbiamo un esempio costante nell'arbitrio che si tolgono i principi di modificare od abrogare a libito le leggi fondamentali. Le divisioni poi del regno tra i propri figli, i villaggi che vendevano a contanti o che regalavano ai favoriti ed alle drude, provano ad evidenza, che essi tenevano i popoli come un retaggio qualunque.

Non di rado però avveniva, che anche senza esservi astretti dalla forza, non solo smozzicassero lo stato, ma abdicassero a favore di qualche principe straniero, rendendosi suoi vassalli. La sovranità che Gregorio VII, Bonifacio VIII, Innocenzo III ed altrettali papi vantavano su tutti gli Stati del globo terraqueo, e principalmente sulle Isole, su Francia, Alemagna, Ungheria, Spagna, Svezia, Danimarca, Bulgaria, Russia, ecc. si fondava, non tanto sulla podestà spirituale, intesa a modo loro o sulle donazioni di Pipino, Carlomagno, Luigi il buono, Matilde ecc., quanto sulle abdicazioni che allegavano essere state fatte a loro favore da non pochi principi¹². Il solo Innocenzo III ne accettava due, quella cioè d'Aragona, fattagli, nel 1204, da Pietro II, e quella dell'Inghilterra e dell'Irlanda, fattagli nel 1213 da Giovanni Senzatterra. Era questi un uomo tristissimo, dissoluto, rapace, sanguinario. Egli braveggiava le scomuniche e gl'interdetti dei papi, del pari che il malcontento dei sudditi: ma quando vide, che il violento Innocenzo, deposto lui e conferiti i suoi regni a Filippo Augusto di Francia, non solo gli aizzava contro quel re, ma i fanatici e gli uomini di rapina e di sangue di tutta Europa, si rassegnava alle condizioni che gli venivano imposte ed inoltre si rendeva vassallo del papa. Nel che, la reverenza per le sante chiavi aveva sì poca parte, che nel mentre trattava coi preti, trattava altresì segretissimamente col re del Marocco, esibendogli, ove il soccorresse, l'alta sovranità dell'Inghilterra e dell'Irlanda, colla giunta di farsi musulmano. Ma bastarono tali proposte, perché quel re, tenendolo per uomo dappoco e senza carattere, rimandasse disdegnosamente gl'inviati. Ed allora si dava al papa: il quale, oltre di prenderlo sotto la sua protezione, inibiva a lui, sotto pena di scomunica, di osservare la Carta strappatagli dai suoi sudditi, ed a questi d'insistervi.

Può dire taluno, che per denigrare la monarchia, vo ricordando fatti che ai nostri tempi, hanno

11 Sull'argomento di questo capo, vedasi il capo 2° del mio *Trattato teologico-filosofico del diritto dell'uomo alla distruzione dei cattivi governi*.

12 Ecco come argomentavano quei *domini dominantium*: Nel regalare ai Pisani l'isola di Corsica, Urbano II, scriveva nella sua bolla del 28 giugno 1091: «Dappoiché tutte le Isole sono di jus pubblico (?), certa cosa è, che l'imperatore Costantino (!), le donò in proprietà a San Pietro ed ai suoi Vicarii... e secondo le massime delle leggi e dei canoni, né la divisione dei regni, né il lungo possedimento altrui possono tòrre alla Chiesa i suoi diritti». Innocenzo III, nel pretendersi arbitro della corona imperiale scriveva: «Ciascun re ha il suo regno: ma Pietro ha la preminenza sopra tutti, essendo vicario di colui, al quale appartiene il mondo tutto e quanti vi sono abitanti». E Gregorio VII, in una sua lettera al vescovo di Metz, scriveva: «Un esorcista ha maggior potere di qualunque signore laico: imperocché i re ed i principi che non vivono cristianamente sono schiavi del demonio. Se dunque gli esorcisti hanno avuto la facoltà sui demonii, quanto maggiore non devono averne sui loro schiavi, e quanto più non devono averne i vescovi?».

dell'incredibile. Ebbene! Verrò a fatti meno remoti. Carlo IV di Spagna non era che un mangiapane. Trovandosi a mensa con Napoleone, così delineava la sua vita da regnante: «Tutti i giorni, d'inverno, e d'estate, io me ne stava a caccia, sino a mezzodi: poi pranzava; ed indi ripigliava la caccia, sino a sera. Emanuele (il suo favorito Godoy) mi recava le notizie delle cose di governo: ed io mi coricava per ricominciare la stessa vita nel giorno seguente, se pure non era impedito da qualche importante cerimonia». Non di meno, li 2 maggio 1808 scriveva al principe reale. «Tutto deve farsi pel popolo; nulla per mezzo del popolo». Quel *factotum* fannullone pertanto, dopo avere ridotto l'erario al verde, disorganizzato l'esercito e lasciato che Napoleone occupasse gran parte del regno, finiva nel 1808, coll'abdicare a suo favore, mercé un assegno di 30 milioni di reali, il castello di Chambord, ecc. Indi a poco abdicava anche il suo figlio Ferdinando, riservandosi 50 mila iugeri di terreni, 400 mila franchi di rendita perpetua ed altri 600 mila sua vita durante. Napoleone si obbligava inoltre di provvedere agli altri sempiterni infanti. A quel mercimonio, gli Spagnuoli insorsero: ma a rincacciare lo straniero, abbisognò una guerra sterminatrice di sei anni: e forse avrebbero soggiaciuto, senza l'intervento armato dell'Inghilterra.

Anche ai nostri giorni, abbiamo avuto non pochi fatti, i quali dimostrano, come i re si tengono sempre quai proprietari dei popoli. Il principe di Monaco vendeva una parte del suo Stato alla Francia, quantunque gli abitanti volessero far parte dell'Italia. Molti principi tedeschi vendettero del pari i loro Stati alla Prussia. Nel 1859, il nostro governo, partendo dalla grande idea, che dalla Lombardia avrebbe potuto ritrarre più soldati e più denari che da Nizza e Savoia, barattava queste provincie coll'alleanza de Bonaparte: e partendo sempre dalla stessa idea, mulinava di cedergli la Sardegna e non so che parti di Piemonte e di Liguria, onde ne fosse aiutato ad *unificare* l'Italia. L'ultimo omaggio reso dai dei maggiori all'autonomia dei popoli fu il regalo da essi fatto della Bosnia e dell'Erzegovina a Francesco Giuseppe d'Austria, ed in forza del quale, il medesimo si credette in diritto di sterminare chiunque fosse per opporsi all'usurpazione. Ai tartufi di Berlino parve potere colorire la cosa, qualificandola per occupazione, ma guardandosi dall'apporvi alcuna condizione: la cessione di Nizza e Savoia invece fu fatta, come si addiceva a Luigi Bonaparte e ad uomini della sua scuola. Il nostro governo, trattava sino all'ultim'ora, da calunniose, le voci che correvano sul proposito. Intanto favoriva la propaganda bonapartista. Infine rappresentando la cessione come un fatto irrevocabile, e prevenuta qualunque velleità di opposizione, chiamava il popolo alla farsa del plebiscito.

Finirò con un'osservazione, che tengo per perentoria. Se l'indipendenza consiste nella facoltà di riformare le proprie istituzioni e quindi di eliminarne anche l'eredità del potere, è chiaro che questa è incompatibile coll'accennata facoltà, e che i popoli schiavi che vogliono valersene, non solo hanno da affrontare un impari cimento col principe, ma esporsi ai facili interventi stranieri. Sono noti quelli provocati dagli Stuardi contro gl'Inglese, dai Borboni contro la Francia repubblicana ed imperiale e contro i costituzionali Spagnuoli e Napoletani, dai Braganza contro il Portogallo, dagli Asburgo contro gli Ungheresi ed in somma da tutti i principi spodestati od intolleranti delle condizioni imposte loro dai sudditi. Ei bisogna, che almeno gli uomini imparziali si ficchino d'una volta in capo, che unità, indipendenza, sono pei principi parole vuote di senso, ove non s'intendano subordinate all'interesse delle loro dinastie, e che semprequando questo sarà in pericolo, saranno disposti a mandare tutto in rovina, purché sia loro dato di continuare a regnare, sia pure sui ruderi d'un lembo del loro regno.

CAPO IV

CRISTO REPUBBLICANO!!!

Ci ha chi si scandalizza, come d'una bestemmia, all'udire qualificato di repubblicano il fondatore del cristianesimo. Ma di tale qualificazione non possono scandalizzarsi che coloro i quali bistrattano la teologia per farla servire ai governi di casta.

Che nei venzette libri del nuovo testamento non occorra pur una volta la parola repubblica, si può concedere ben volentieri: e se anco vi si leggesse ad ogni tratto, nulla rileverebbe, mentre in quei tempi, la medesima non significava una specifica forma di governo e meno quella cui ormai non possono non aspirare tutti i veri ed intelligenti filantropi. Ma se badiamo alle massime dell'Evangelo ed alle antiche tradizioni della Chiesa, le troviamo in continua opposizione coi principati exlegi, orgogliosi, fastosi, rapaci, violenti, ai quali è tuttavia in preda tanta parte dell'umana famiglia; ed invece vi troviamo i principii vivificanti del governo repubblicano.

Il dogma fondamentale d'una vera repubblica è la prevalenza del merito, e quindi l'esclusione d'ogni onore o potere ereditario. Una costituzione repubblicana può, senza alterare la sua essenza, ammettere una o più assemblee, una maggiore o minore larghezza di suffragio, una maggiore o minore libertà di stampa, di culto, di riunione, cariche più o meno durature; ma se ammetta dei predestinati agli onori ed ai poteri pubblici, sarà una poliarchia mista, una monarchia mascherata, non mai una repubblica come ora s'intende.

Nelle monarchie invece, per quanto camuffate a democratiche, vedete ottimati, legislatori, generalissimi, governanti *ex utero*: e le attitudini che si attribuiscono a siffatti predestinati sono tali, che nel mentre si richiedono fin 40 anni per far parte d'una greggia parlamentare e 21 per amministrare un poderuccio qualunque, per essi, o non si richiede età di sorta, o si suppone che sieno capaci di governare lo Stato fino a 14 anni.

Ben so, che anche nelle repubbliche meglio ordinate non sempre prevalgono i migliori: ma tra le immeritate prevalenze dipendenti da equivoci elettorali e quelle, proprie della monarchia, passa tanto divario, quanto tra le monete coniate e poste in circolazione da monetari falsi, e le false monete coniate e poste in commercio dall'autorità pubblica.

Vediamo ora quali fossero le massime e la condotta dei fondatori del cristianesimo. Essi non tenevano alcun conto dei vincoli del sangue e delle ineguaglianze sociali che non provenissero da meriti o demeriti personali. «Non v'ha Giudeo, né Greco, scriveva San Paolo ai Galati, né servo, né libero, né v'ha maschio, né femmina». A quelli, che interrompendo un suo discorso, gli annunziavano come sua madre e i fratelli l'attendessero di fuori, Cristo rispondeva: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?» e accennando i suoi discepoli, soggiungeva: «Questi sono la madre ed i fratelli che io ho». E San Giacomo scriveva: «Non vogliate, fratelli miei, avere la fede in Cristo ed essere accettatori di persone. Perocché, se entrerà nella vostra adunanza un uomo in candida veste ed avente l'anello d'oro, e vi entrerà pure un povero in sordida veste; e rivoltivi a colui che è splendidamente vestito, gli direte: «Siedi qui a tuo agio»; ed invece direte al povero: «Tu sta ritto costì», ovvero: «Siedi sotto lo sgabello dei miei piedi», non venite voi a far distinzione entro voi stessi e diventate giudici d'iniquo pensare?... Voi umiliate il povero... E non sono essi i ricchi che vi opprimono e vi strascinano ai tribunali?...». Lo stesso San Paolo nell'istruire Timoteo circa le qualità da richiedersi negli eligendi all'episcopato, scriveva: «Ei conviene che il vescovo

sia irreprensibile, che non abbia preso più d'una moglie, che sia sobrio, prudente, modesto, pudico, ospitale, capace d'insegnare, non dedito al vino, non violento, non litigioso, non interessato, che governi bene la propria casa, educi bene i suoi figli e goda buona reputazione anche presso gli estranei». Di requisiti di nascita e di ricchezza, neppure cenno. Dovendosi eleggere un apostolo in luogo di Giuda Iscariote, si estrasse a sorte uno dei due, che l'assemblea aveva già nominato. I fedeli elessero del pari i primi sette diaconi. Quelli che Cristo chiamò all'apostolato erano tutti di bassa estrazione; e ad essi prepose Pietro, a preferenza dei suoi strettissimi congiunti. Queste massime e questi esempi fecero sì, che in tempi nei quali non valeva che la forza bruta, ed i plebei erano tenuti quasi per bestie, fossero elevati sino al pontificato moltissimi che avevano passato la loro fanciullezza nelle officine e nei campi. Prevalendo quasi da per tutto le monarchie ereditarie, anche il governo ecclesiastico ne contrasse le magagne, tra le quali quelle che vennero sotto nome di nepotismo: ma erano contro lo spirito della Chiesa e non poterono attecchire.

Per Cristo, il governo della Chiesa era un servizio. Ai discepoli, tra i quali era insorta qualche gara di preminenza, diceva: «I principi delle nazioni la fan da padroni sovr'esse, e si chiamano con grandi nomi: non così voi: ma chiunque vorrà essere maggiore, sarà vostro servo; e chi vorrà essere il primo, sarà il servo di tutti». I capi della chiesa trattavano tutti come fratelli e si facevano una legge d'imporre più coll'esempio che coll'autorità: volevano l'ubbidienza spontanea, non forzata¹³. Né erano insofferenti di opposizione. Pietro accettava con umiltà i reclami d'uno che non era dei dodici e che era stato invece persecutore¹⁴. Insorgendo qualche controversia, decideva l'assemblea. Niuno era irresponsabile: ed è noto come vari pontefici non solo furono processati, ma deposti. Altra volta, lo stesso Pietro, anziché sfoggiare autorità, giustificavasi presso quelli che gli rimproveravano la sua tolleranza per gl'incirconcisi¹⁵.

Gli apostoli avevano in grande onore il lavoro, e da esso si sforzavano di trarre la sussistenza, non volendo che il loro ministero fosse preso per un pretesto di vivere alle altrui spalle. «Voi sapete, scriveva San Paolo ai Tessalonicesi, come dobbiate imitar noi... che non mangiamo a ufo il pane altrui, ma con fatica e stento, lavorando di e notte, per non essere di peso ad alcuno di voi, per darvi un esempio da imitare, mentre, quando eravamo anche tra voi, vi dicevamo, che chi non vuole lavorare, non mangi»: ed altrove: «Al bisogno mio e di quelli che sono con me servirono queste mie mani... poiché Gesù Cristo disse: 'È maggior ventura il dare che il ricevere'».

Queste massime d'eguaglianza, di fratellanza, di filantropia, di sudditanza filiale, di superiorità paterna, di scambievolezza d'uffici, congiunte alla comunanza del lavoro e dei beni, nel mentre furono oggetto dei maligni commenti del cortigiano Ernesto Rénan, si cattivarono la venerazione sin di Giampaolo Marat. «L'evangelo, scrive di lui Alfonso Lamartine, stava sempre aperto sul suo tavolino. 'La rivoluzione, diceva egli a quelli che se ne mostravano maravigliati, è tutta quanta in questo libro. In nessun luogo la causa del popolo è stata più energicamente patrocinata; in nessun luogo si scagliarono peggiori maledizioni contro i ricchi ed i potenti di questo mondo. Gesù Cristo, ripeteva spesso (e s'inclinava nel nominarlo) è il nostro maestro in tutto'».

Ora un po' di parallelo. Il governo repubblicano è puramente elettivo: il monarchico è di sua natura ereditario: e se creato a tempo, è sì insofferente di legge, sono tali le ambizioni che desta, che il popolo finisce col rassegnarsi a chi ne fa un retaggio.

Nelle repubbliche il lavoro e l'onesta povertà sono in onore, e se si tratta di elevare alcuno, anche alla magistratura suprema, non si cerca da chi sia nato, ma chi è. Noi vediamo succedersi nella presidenza degli Stati Uniti un Lincoln, un Johnson, un Garfield che avevano passato la loro adolescenza nelle officine: e Benito Juarez, il salvatore della Repubblica messicana, non era che un povero campagnuolo. Aristide, che dopo avere comandato gli eserciti ed amministrato i tesori della repubblica, muore sì povero, che le sue figlie sono dotate dallo Stato; Lamacco, che dopo ciascuna spedizione di cui egli era condottiero, dava conto sin delle piccole spese occorse per vestirsi e calzarsi; Cincinnato, che dal consolato, dalla dittatura, dal comando degli eserciti, dall'interregno, torna sempre a coltivare il suo

13 1. Petr. v. 23. Galat. II. Atti XX, XXI.

14 *Ibidem*.

15 *Ibidem*.

poderetto, erano venerati, più per la loro povertà che per le loro vittorie. Anche ai giorni nostri, non pochi repubblicani che si distinsero nelle guerre nazionali cercarono la loro sussistenza nel lavoro delle proprie mani. Nelle monarchie tutto tende a deprimere il lavoro veramente produttivo e la povertà quantunque onesta: anzi se essa proviene da indipendenza di carattere o da fedeltà alla causa del popolo, è avuta in uggia. Quanti in esse prevalgono, o scialacquano nell'ozio, o non si occupano che d'arti di diletto, o si danno a servigi d'utilità problematica, quando non consistono nel dar mano a tener basso ed angariare il popolo. L'aver tra gli antenati un artigiano od un agricoltore, è una macchia, che non si dilegua, se non col perdersene la memoria. Per lo passato, i così detti grandi avevano a disdegno le lettere: il prediletto loro mestiere era quello di ammazza-uomini, nel quale avevano il monopolio di tutti i gradi. Fino alla grande rivoluzione francese, i popolani erano esclusi sin da quello di sottotenente. Anche da noi, prima dello Statuto, difficilmente pervenivano al grado di capitano ed erano tenuti come altrettanti intrusi. Dopo trent'otto anni dall'accennata rivoluzione, il re Carlo Felice credeva poter dichiarare nel Codice Sardo, che il notariato non derogherebbe alla nobiltà. Ma il gran riformatore non lasciava per ciò di provvedere a che «si mantenesse in ogni tempo illeso ed illibato il lustro e splendore delle famiglie d'antica e generosa nobiltà, stabilendo, che qualora da alcuna persona d'esse famiglie venisse a contraersi un matrimonio inconveniente ed indecoroso, non solo i contraenti fossero privi dell'onore di essere ammessi alla corte, ma fossero puniti con pene arbitrarie». Quindi pochi anni prima dello Statuto, veniva espulsa dalla corte viceregia una dama d'antico legnaggio, perché vedova d'un non nobile, quantunque ufficiale del regio esercito. Abrogate le leggi, resta l'ambiente e lo spirito della monarchia: ed è più facile il trovare fra i privilegiati, ladri, truffatori, falsari e simili, che farmacisti, maestri di scuola, flebotomi, chirurghi, veterinari ecc. Nei regni costituzionali, sendo i principi nella necessità di dissimulare più o meno le proprie simpatie ed antipatie, si rassegnano ad accettare, anche a ministri, uomini nati comunque: ma allora sogliono fare come i malati schifiliosi: questi indorano le pillole; ed essi cercano d'illudersi, coll'ornare di fronzoli quei popolani. Ma a più dell'ambiente, resta, siccome ho accennato, lo spirito della monarchia; e questo si rivela nelle leggi. Non si richiede forse, per esempio, nel nostro regno-modello, per gli aspiranti alle cariche diplomatiche, da chi sieno nati e quanto possedano? Donde si può concludere, quanto si mostrassero improvidi gli Anglo-americani, nell'affidare la causa della nascente repubblica ad un Beniamino Franklin. Gli è vero, che egli giungeva a guadagnarle le corti di Francia, di Prussia e di Svezia: ma non si distingueva nei ritrovi galanti, non aveva addosso un ciondolo, si appoggiava ad un bastone di melo salvatico, e, quel che è peggio, aveva passato non pochi anni della sua vita, ora fabbricando sapone e candele, ora lavorando nelle tipografie. I più insigni politici di tutti i tempi convengono sulla necessità delle virtù cittadine per la conservazione dei governi popolari: e la storia c'insegna, che quando una repubblica è corrotta, non tarda ad essere preda di qualche ambizioso. Il barone di Montesquieu, nell'indagare il principio dei vari governi, riponeva quello delle repubbliche nella virtù specialmente politica, la quale, «richiedendo un costante sacrificio del proprio al pubblico interesse, genera le virtù particolari, delle quali dessa non è che la preferenza». Contentarsi del poco, non parteggiare che nell'interesse della cosa pubblica, non ambire le magistrature che come un servizio e non aspirarvi che coll'esemplarità della vita, tollerare immeritate preferenze, anzi servire sotto emoli ed avversari, sempreché si mostrino fedeli al proprio mandato, ecco gli esempi che ci danno i veri repubblicani antichi e moderni.

Ed anco in Italia non vedemmo migliaia di repubblicani combattere per l'unità ed indipendenza della nazione, sotto un governo diffidente e presuntuoso, e colla certezza di non esserne corrisposti che con ingratitudine? Attesa la necessità poc'anzi accennata, i legislatori delle antiche repubbliche di nulla si mostravano più preoccupati quanto di formare e conservare i costumi del popolo. E poiché tenevano quai fomiti di corruzione l'opulenza del pari che la miseria, limitavano gli acquisti, proscrivevano il lusso, emanavano leggi suntuarie e punivano severamente mancanze che ora si hanno per indifferenti. Scorrendo la storia, vediamo Rufino espulso dal Senato, perché possedeva dieci libbre di argento lavorato; Manlio perché aveva baciato la moglie in presenza della figlia: e sebbene al tempo di Lucio Cornelio Silla i costumi dei Romani fossero assai degenerati pel loro contatto colle corrotte monarchie dell'Asia, continuavano ad essere egualmente in obbrobrio, secondoché scrive Plutarco, e chi dilapidava

le sue sostanze, e chi non sapeva tollerare la povertà dei suoi maggiori. In quanto alla moderazione dei magistrati repubblicani, è evidente, che essa è loro imposta dalle temporaneità e responsabilità dei poteri e dalla benevolenza che devono cattivarsi presso i cittadini gli aspiranti alle magistrature.

Nelle monarchie il principe può dire, per servirmi della frase biblica: «Io sono chi sono, e non v'ha altri che me». Egli è veramente lo Stato. Egli è arbitro della guerra e della pace. Tra lui ed i suoi sudditi non può esistere vera reciprocità di diritti e di doveri. Egli ne è come l'anima. Essi sono assolutisti, costituzionali, empì, bacchettoni, scettici, fanatici, a seconda del vento che spira dall'alto. Anche le scienze, le arti, la moda s'informano ai gusti della corte. Sul suo esempio, non solo le galanterie, ma gli stupri, gli adulteri e le più mostruose libidini divengono di moda. Il citato Montesquieu riponeva il principio delle monarchie nel punto d'onore: ma questo il faceva consistere «nei pregiudizi di persona o di classe. La virtù, egli scriveva, non è già il principio del governo monarchico... Che si scorra ciò che gli storici di tutti i tempi scrissero sulle corti dei monarchi, che si richiami alla mente ciò che dissero gli uomini di tutti i paesi sui cortigiani: ei non sono cose speculative, ma d'una dolorosa esperienza. L'ambizione nell'ozio, la bassezza nell'orgoglio, l'avidità d'arricchire senza lavorare, l'avversione per la verità, l'adulazione, il tradimento, la perfidia, l'abbandono di tutti gl'impegni, il disprezzo dei doveri, il timore della virtù del principe, la speranza di avvantaggiarsi delle sue debolezze, formano, io credo, il carattere della maggior parte dei cortigiani di tutti i luoghi e di tutti i tempi. Ora è difficilissimo, che i più tra i maggiori sieno bricconi e gl'inferiori sieno gente dabbene; che gli uni sieno bindoli, e gli altri si lascino sempre abbindolare». Ed io soggiungo essere non meno difficile, che un uomo allevato, consigliato da personaggi di quella risma, conversante di continuo con essi, sia per essere il rovescio della medaglia. Uno degli effetti più exlegi, più anticristiani e più deplorabili del falso punto d'onore, nel quale Montesquieu riponeva il principal movente delle monarchie, è la mania dei duelli. Il generale ateniese Temistocle, alla villana minaccia dell'ammiraglio Spartano Euribiade, rispondeva: «Batti, ma ascolta». Il generale romano Caio Mario ad un Teutono, che l'aveva sfidato, faceva dire, che se aveva voglia di morire, poteva benissimo impiccarsi. In certi Stati della Confederazione anglo-americana, la legge ritiene i duellanti quai mentecatti, e li sottopone all'interdizione. In Italia, fu finalmente stabilita contro i medesimi qualche sanzione penale: ma in uno stato militare, come sono di loro natura le monarchie, l'ambiente può più delle leggi. Per ciò sogliono rimanere inosservate; anzi ci sono appunto i militari, i quali corrono minor pericolo nel violarle, che nel richiamarsi all'autorità pubblica contro certe provocazioni. E ci sono scrittori, i quali, pur condannando il duello, spacciano tuttodì come un assioma, che la pazienza è virtù da somari. Somaro adunque un Temistocle! Nel parlare dei principi e dei magistrati delle repubbliche intendo parlare di ciò che ha da essere secondo l'ordine naturale delle cose. Ammetto le eccezioni, senza che mi si alleghino, ma ripeto, che la sua onnipotenza, l'eredità e l'irresponsabilità del suo potere, le adulazioni delle quali è oggetto, la forza soverchianta di cui dispone ed il silenzio imposto su qualunque suo disordine non sieno per ispirare ad un re quella moderazione che devono imporre al capo d'una repubblica l'origine, la qualità e la durata della sua carica ed il perenne sindacato dei suoi concittadini.

Dopo questo breve parallelo che potrei confermare colla testimonianza di molti scrittori anche monarchici, quale uomo di buona fede può disconoscere, che i dettati di Cristo, quanto sono conformi alle massime d'una bene ordinata repubblica, altrettanto sono alieni da quelli d'una monarchia qualunque?

CAPO V

STABILITÀ E FORZA CI VUOLE!

Fra le tante declamazioni che si fanno contro le repubbliche, è pur questa, che desse sono torbide; e quindi deboli ed effimere. A detta dei nostri avversari, non v'ha, né pace, né stabilità, né forza, se il popolo non s'infeuda in sempiterno ad una famiglia, ponendo in mano del suo capo tutti i mezzi di seduzione e di terrore.

Ad esempio di discordie intestine, ci ricordano Roma, Atene, Firenze, le repubbliche antiche, in somma, e del medio evo, ed infine le contemporanee d'America. Potremmo osservare, che dalla cacciata dei re all'eccidio di Tiberio Gracco e dei suoi seguaci, trascorsero ben 376 anni, senza che avvenisse in Roma alcun sanguinoso conflitto; che altre repubbliche ebbero non brevi periodi di pace; che le discordie delle repubbliche greche erano fomentate principalmente dai re di Persia, e quelle delle italiane, dagl'imperatori; ma senza entrare in lunghe disquisizioni storiche, basterà richiamare l'attenzione allo stato in cui si trovavano i principati contemporanei. Cadute le repubbliche greche per opera dei re macedoni, le nazioni furono di continuo dilaniate dall'ambizione dei successori di Alessandro. Si sa qual pace interna godessero i Romani sotto gl'imperatori. Nel mentre i partiti delle repubbliche italiane venivano spesso alle prese per primeggiare o per non essere soverchiati, gli altri popoli erano in preda ai Borgia, ai Pallavicino, ai Polenta, ai Visconti, ai Carrara, agli Ezzellini ed altre schiatte di furfanti, sempre in guerra fra loro. E che valevano i torbidi delle repubbliche del medio evo a paragone delle guerre dinastiche, che talora sopravvivevano alla generazione che le aveva intraprese? Le repubbliche dell'America spagnuola sarebbero state più tranquille, se avessero parteggiato, come la Spagna, per Ferdinando VII o per Giuseppe, per Carlo V o per Cristina, per Carlo VII o per Isabella, per l'assolutismo o pel sofisma della libertà? Né pure è da ammettersi, che le discordie intestine indeboliscono sempre gli Stati. A proposito di quelle della Repubblica romana, Montesquieu scriveva: «Tra queste guerre civili, che durarono sì lungamente, la potenza di Roma andò sempre crescendo. Sotto Mario, Silla, Pompeo, Cesare, Antonio, Augusto, Roma, terribile più che mai, finì di distruggere i re che ancora rimanevano. Ei non v'ha stato che minacci cotanto l'altrui indipendenza quanto quello che è negli orrori d'una guerra civile. Nobili, borghesi, artigiani, agricoltori, tutti vi diventano soldati: e quando le forze si riuniscono, quello Stato ha grandi vantaggi sur altri, che non hanno che cittadini. D'altronde, nelle guerre civili sogliono formarsi grandi uomini; il merito ha l'occasione di manifestarsi ed occupa il posto che gli compete; laddove nei tempi normali, i posti sono assegnati, e quasi sempre, al rovescio»¹⁶. L'Autore adduce non pochi esempi in conferma del suo assunto: ma se fosse vissuto al tempo della gran rivoluzione francese, avrebbe visto viemeglio, quanto valga un popolo animato dal soffio di libertà contro qualunque nemico interno od esterno. Del resto, la supposta debolezza delle repubbliche è smentita dalla storia di tutti i tempi; la quale invece c'insegna, che a parità di circostanze, sono più forti delle monarchie, le quali non possono avere che mercenarii od uomini presi a forza dalle loro famiglie. Ma di ciò ho già discorso nel Capo III di questo libro.

Della longevità delle monarchie, a paragone delle repubbliche, non farò questione. Ei sarebbe revocare in dubbio la maggior durata dei corpi inorganici, od anco di molti vegetali, a petto di quella degli animali. La ragione per cui le repubbliche durano meno delle monarchie ce la dà l'Autore poc'anzi

¹⁶ *Grandeur et décadence des Romains*, Chap. XI.

citato. «Se gli Stati liberi, egli scrive, durano meno degli altri, si è, perché tanto la prospera che l'avversa fortuna fa quasi sempre perdere loro la libertà; mentre i buoni successi ed i rovesci confermano del pari la condizione dei popoli schiavi»¹⁷. L'origine infatti delle grandi monarchie dell'Asia si perde nella notte dei tempi. Così la Persia, sotto i Mahabadi, o i Pisdadi, o i Cagianidi, o i Medi, o i Macedoni, o gli Arsacidi, o i Sassanidi, o i Mongolli, o i Califfi, od altri, o mutilata od ingrandita, o conquistata od autonoma, restò sempre monarchica: e resterà tale, chi sa fino a quando; dacché, tra popoli abietti, corrotti ed inconsci dei propri diritti come dei mezzi di garantirli, la monarchia viene e si perpetua da sé, non altrimenti che le erbe nocive nei campi non fecondati dal sudore dell'uomo. Inferire però la eccellenza delle istituzioni dalla loro durata, sarebbe come concludere, secondoché scrive Chateaubriand, che il dispotismo della Cina e dell'India, ove nulla si cangiò da tremila anni, sia la cosa più perfetta di questo mondo. Si aggiunge, che la monarchia, favorendo tutte le ambizioni che possono giovarle, ha nei suoi potenti favoriti un mezzo potentissimo di prolungare la propria esistenza. E se pensiamo quale interesse avessero a conservarla nella sua forma connaturale, la nobiltà, il clero, le città, quanto insomma valeva per armi, ricchezza ed influenza morale, dobbiamo maravigliarci anche delle trasformazioni da lei subite.

I nostri avversari, nelle loro ciancie sulla breve durata delle repubbliche, sono simili a colui, che sconsigliasse da qualunque cura un uomo gravemente ammalato, facendogli presente il pericolo d'una ricaduta, e che, anche non ricadendo, un'altra malattia sarà per levarlo, quando che sia, parimente dal mondo. Ma è egli vero, che le repubbliche sieno state sempre effimere? E quelle che caddero, degenerarono forse in monarchia, perché popoli la ritenessero, come un rimedio ai loro mali? Carlo Ludovico De Haller, nelle sue aberrazioni in otto volumi, intitolate: *Ristaurazione della scienza politica*, allo scopo di dimostrare la breve durata delle repubbliche asserisce, che Cartagine, da Didone ai Romani, durò 744 anni; Atene, da Solone (!) ad Antipatro, 272; Roma, dalla caccia dei Re a Giulio Cesare, 465, Genova, dal 1528 (!), al 1797, 269; Olanda, dall'unione d'Utrecht al 1795, 207; Svizzera, dal 1356(!) al 1798 (!), 427. Secondo l'Autore, la libertà della maggior parte delle repubbliche italiane del medio evo, disparve prestissimo: e forse per ciò non menziona Firenze, Siena, Pisa, ecc. quantunque durassero non pochi secoli. Concede alla Repubblica veneta una durata di 1343 anni; ma l'attribuisce affatto alla felice situazione della capitale¹⁸. Ad accertare i primordii delle repubbliche del medio evo, attese le perpetue pretese dell'Impero, occorrerebbero indagini penose e forse senza costrutto; mentre, anche ammessa la spropositata cronologia del nostro Autore, avremmo non un'effimera, ma una continua, che non imprecheremmo neppure ai più bugiardi, più irragionevoli, più arrabbiati fra i nostri avversari.

In America, non esiste ormai che una monarchia. La più grande delle repubbliche di quel continente dura da oltre un secolo; né pare disposta a cercare pace, stabilità e forza in una testa di legno. Una questione umanitaria, ma che implicava gravi interessi economici, finiva con una deplorabile guerra civile. Anche quando però i Separatisti fossero riusciti nel loro proposito, non avrebbero certo imitato le rane della favola. Le altre repubbliche americane esistono da 60 a 70 anni. Non poche d'esse sono spesso travagliate da insurrezioni, favorite dalla vastità dei territorii e dalla difficoltà delle comunicazioni; ma i partiti più ostili concordano in un punto; ed è di fucilare i *salvatori* alla napoleonica.

In Europa, le repubbliche sono invece un'eccezione: ma niuna invidia la sorte dei felicissimi sudditi di alcuna monarchia. L'opinione che gli Stati popolari cadano per fatto dei propri cittadini non ha alcun fondamento nella storia. A giustificare, per esempio, i furfanti che distrussero la Repubblica romana, i loro degni apologisti sogliono allegare, che la medesima non avesse più alcun elemento di vita. Alfonso Lamartine, dopo avere assomigliato tai sofisti a coloro, che tenessero per ben fatto l'assassinio d'un uomo, affetto da malattia supposta insanabile, esclama: «Ma è egli vero, che di virtù, d'energia e di repubblicani mancasse la romana repubblica, quando Cesare, volgendo contro di lei le legioni ed i barbari della Spagna e della Gallia, mosse, a spegnerla nella sua culla, entro le mura di Roma? E che sono adunque i settecentomila cittadini romani, le quattordici legioni di Farsaglia, le quattro d'Egitto, le dodici d'Africa, e le dodici di Spagna, che per lei combattono, sino all'ultima

¹⁷ *Ivi*, Chap. IX.

¹⁸ Ho notato con punti ammirativi i più grossi spropositi dell'Autore. La repubblica genovese, per esempio, aveva avuto origine nel secolo X e cadde nel 1805. Nel 1528 fu soltanto riformata da Andrea Doria, non dirò, se in peggio od in meglio.

goccia di sangue? Che sono adunque i Pompei, i Bibuli, gli Scipioni, i Cassii, i Bruti, i Catoni, il popolo e l'intera nobiltà di Roma, che abbandonano le case, i beni, i sacri templi, l'Italia, anziché rassegnarsi alla schiavitù della Repubblica, e vanno errando per sette anni, d'una in altra spiaggia d'Europa, d'Africa, d'Asia, ovunque è dato loro di combattere e di morire? Una repubblica che si difende con tanto valore, ed i cui cittadini pugnano per la libertà sino all'ultimo respiro, e non cede se non dopo un'eroica agonia, dopo infinite morti e suicidi d'illustri personaggi, era ella una repubblica senza vita, senza volontà di difendersi, senza energia e senza virtù? I patrocinatori della tirannide lo dicono: ma sorge a protestare il sangue di tante migliaia di cittadini romani, fra i quali, i più insigni per nascita e per virtù. Scavate nelle vaste campagne di Farsalo, di Tapso e di Munda; e sulle ossa di quei valorosi repubblicani troverete scritta la vera storia della vita ancora robusta, rigogliosa e tenace della Repubblica. Cesare non la seppellì, la sgozzò. Ecco la verità»¹⁹. La Repubblica di Firenze non cadde parimenti da sé, ma soverchiata dalle armi e dalle insidie di Carlo V e di Clemente VII. Essa non si arrese che dopo nove mesi di assedio, in cui erano periti otto mila dei suoi difensori, senza contare i saccheggi, le devastazioni e le stragi patite dagli abitanti del suo territorio. E si sarebbe conservata tuttavia libera, se quei principi nequitosissimi non avessero violato i patti della resa. Ma il papa si aveva proposto di appaiare il suo bastardo Alessandro ad una bastarda dell'imperatore; e l'Atene d'Italia doveva servire d'appannaggio a quei rampolli delle loro libidini. Al tradimento seguirono orrori non mai visti nei periodi più luttuosi della Repubblica: i migliori, o perirono tra i supplizii, od esularono; e la monarchia snervava, corrompeva, immiseriva in modo quel popolo privilegiato, che dopo quasi quattro secoli, serba sempre non poche tracce della degenerazione subita sotto la tirannide dei Medici.

La caduta della Repubblica sanese non fu meno eroica. L'imperatore di Germania, il re di Spagna, il papa, il duca di Toscana ambivano tutti di farne preda, e non ristavano dall'accagionarla dei disordini che vi fomentavano. Alle insidie successe l'aggressione delle masnade del solito Carlo V e di Cosimo I di Toscana. Alla difesa di Siena prendevano parte anche migliaia di donne d'ogni condizione. E sebbene ridotti dalla fame a scheletri ambulanti, quei cittadini non si arrendevano che a patto che fosse conservata la repubblica. Ma *parola da Re!* La repubblica fu assoggettata alla truce signoria dei Medici: la città già ridotta dalla guerra quasi al settimo della sua popolazione, fu stremata da vantaggio colle proscrizioni: e nel mentre un tempo era giunta fino a 180 mila abitanti, anche adesso non ne conta che 25 mila.

Il mezzo impiegato da Oliverotto, per insignorirsi di Fermo, fu più spiccio. Invitati ad un banchetto i magistrati e tutti i primarii personaggi della città, gli fece trucidare dai suoi sgherri, nel meglio del convito.

Giacomo da Carrara non fu meno spiccio, ma più economo. Postosi a capo d'una ciurma di ribaldi, s'impadronì dei principali cittadini di Padova, spense, carcerò, bandì quanti gli davano impaccio; e così fondò un altro principato. Io non continuerò in questi saggi; mentre, nel far cenno della caduta di quasi tutte le repubbliche antiche e moderne, non potrei che ripetere le stesse cose.

Sullo scorcio del secolo XVIII, molte repubbliche sparirono invero non appena nate: e ciò confermò il pregiudizio sull'innata caducità degli Stati popolari. Ma quelle repubbliche furono travolte dallo stesso turbine che aveva sbalzato antichissime dinastie dai troni di Francia, Napoli, Piemonte, Olanda, Toscana, Spagna, Portogallo, ecc. E se Napoleone avesse saputo profittare del malcontento dei popoli ed avesse favorito la loro emancipazione, o la monarchia sarebbe scomparsa da quasi tutta l'Europa civile, o sarebbero state sciolte quelle forzate aggregazioni di razze che rendono sì potenti certi monarchi. Ma egli preferì grandeggiare fra i regnanti ed essere l'Erostrato, anziché il campione dell'autonomia e della libertà dei popoli.

Anche ai giorni nostri abbiamo avuto varie repubbliche altrettanto effimere. Ma è da riferirsi a debolezza od a difetto d'organizzazione, se l'Ungheria soggiacque agli eserciti collegati di Francesco Giuseppe d'Austria e di Niccolò di Russia; se Venezia dovette finalmente cedere alle armi d'una delle più grandi monarchie di Europa; se la neonata Repubblica romana fu soverchiata dalle aggressioni di Luigi Bonaparte, di Francesco Giuseppe, di donna Isabella e del Borbone di Napoli? Dire, che quelle repubbliche non fossero vitali, perché spente quasi in sul nascere, è lo stesso che attribuire a vizio organico la brevità della vita d'un uomo, assassinato nel fiore degli anni. Noi non ignoriamo, che una repubblica

¹⁹ *Vita di G. Cesare*, in fine.

in Europa è simile ad un viaggiatore attraversante deserti infestati dai Beduini. La questione però non è sull'esistenza di tali pericoli; ma se chi è interessato a fare quei viaggi, non abbia altra alternativa, che o di astenersene, o di darsi anima e corpo ai signori Beduini, onde non cimentarsi con loro. Se in Europa però le repubbliche sono precarie, a cagione dei tanti governi cointeressati a rimettere sotto il giogo i popoli che se ne sottraggono, l'esistenza dei principati dipende affatto dal beneplacito delle loro soldatesche. Quindi basta che le medesime esitino alquanto, perché i principi cedano anche al romoreggiare di poche migliaia di malcontenti. Gli eserciti li mantengono, gli eserciti li ripongono sui troni. In meno d'ottant'anni, il trono fu abbattuto in Francia ben sei volte, tra i sudditi che combattevano, plaudivano o rimanevano indifferenti: ma il popolo non cercò mai la sua *salvezza* nel ristabilimento della monarchia. I Bonaparte dovettero sempre la corona alla fellonia della soldatesca; Luigi Filippo ad una gherminella d'intriganti; e quella di Luigi XVIII fu riportata in Francia col bagaglio delle truppe straniere. Finirò col rilevare un fatto storico, che conferma vieppiù quali sieno le simpatie dei popoli che hanno qualche coscienza di sé, verso il governo monarchico. Tranne il caso in cui i grassatori dei popoli credano superflua o nociva qualunque simulazione, la monarchia fu introdotta dovunque come merce di contrabbando. Essi si fecero sempre largo gridando libertà. I Cesari, non solo si guardarono dall'assumere l'odioso nome di re, ma simularono lungamente di rispettare le istituzioni repubblicane, contentandosi, a guisa dei principi costituzionali, dei mezzi di soprastare alla legge. Abbiamo visto, che gli aggressori di Firenze e di Siena, all'oggetto di facilitarne l'occupazione, promettevano di conservare la repubblica. Napoleone, nel mentre macchinava la distruzione del governo cui tutto doveva, gridava: «Questo stato di cose non può durare. Prima di tre anni, ci menerebbe al dispotismo. Salviamo la libertà! Salviamo l'eguaglianza!». L'invasione della Repubblica romana, perpetrata da Luigi Bonaparte, fu preceduta dalle solite perfidie. Il suo degno ministro Odilon-Barrot, ai Rappresentanti che lo interrogavano sullo scopo della spedizione, rispondeva: «Noi non andremo in Italia per imporre un governo agli Italiani, sia repubblicano od altro. Bisogna che non ci sieno equivoci su questo proposito. Noi non adopereremo le forze della Francia, che per salvare la Repubblica romana dalla crisi fatale che la minaccia». E 395 Rappresentanti, o complici od illusi, contro 283, votavano l'assassinio politico d'un popolo, che non aveva altro demerito, che di volere esser libero. Anche il generale Oudinot rispondeva agli inviati del governo di Roma: «Noi vi domandiamo ospitalità: accoglieteci come amici: noi non siamo incaricati di restaurare il passato, né di opporci al libero voto del vostro popolo: mille tradizioni di gloria ci uniscono: i nostri padri combatterono insieme per quelle idee, che la civiltà dei nostri tempi ha tradotto in atti». Il sullodato Luigi Bonaparte, nel suo proclama del 2 dicembre 1851, diceva: «L'attuale situazione non può durare... Il patto fondamentale non è più rispettato da quegli stessi che continuamente l'invocano; e gli uomini che hanno già perduto due monarchie, vogliono legarmi le mani, affine di atterrare la Repubblica. Il mio compito è di salvare il paese».

Tra le repubbliche più recenti, niuna ebbe meno elementi di vita della spagnuola; e non perché difettasse d'uomini insigni, ma perché informata al più dissolvente liberalismo. Quasi che le masnade carliste incoraggiate da tutto il monarcume europeo, non le dessero abbastanza che fare, essa scatenava contro di sé tutti i partiti che l'osteggiavano. Seguendo poi la pratica dei regni costituzionali, senza averne il *quos ego*, i ministri non facevano che apparire nella scena politica, e sparire. E nondimeno la Repubblica tenne fermo, sinché il Castelar, nei suoi sogni di conciliazione, non diede anche l'esercito in mano d'uomini venduti, che non tardarono a pervertirlo. Gli agenti però del ragazzo diciassettenne di donna Isabella, finché non furono affatto sicuri, continuavano a simularsi repubblicani, dicendo di volere soltanto sottrarre la Repubblica ai suoi eccessi. Ma a che più esempi? La tattica di tali *salvatori* fu sempre la stessa... Anche i ladroni volgari, non sempre vengono *ex abrupto* al dilemma: *O la borsa o la vita!* ma sogliono cominciare colle moine: e le stoccate non le danno che per isputarla o per giunta.

CAPO VI

RISPETTO ALLA VITA PRIVATA!

Quanto più negli uomini e nelle istituzioni di uno Stato è del marcio, altrettanta è la ripugnanza alla censura pubblica. I governanti che non ripetono il loro potere da un titolo veramente razionale non omettono mai di proclamarsi irresponsabili, ossia, com'essi dicono, inviolabili. Qualunque loro enormità pubblica o privata deve essere dissimulata sotto comminazione di pene gravissime. Lodarli o tacere: ecco la libertà che essi lasciano ai proprii sudditi; ed anco il silenzio non è sempre senza pericolo.

Ammetto che niuno debba ficcar naso in fatti che non ledono i suoi diritti o che non interessano la cosa pubblica: ma le guarentigie concesse dalle nostre leggi alle azioni più turpi e più perniciose non han quasi limite. Esemplichiamo.

Se alcuno, imbattutosi in istrada nel ribaldo che gli corteggia la moglie, o che sotto parola di matrimonio gli sedusse la figlia, *inveisca* contro di lui, sia pure alla presenza di due sole persone, è punito per lo meno come diffamatore, coll'aggravante della pubblicità. Può dire qualche ingenuo, che ci sono gli oratori della legge: ma se la fanciulla, quando fu sedotta avesse compiuto i suoi diciott'anni, e il padre si richiamasse alla così detta giustizia, vi riporrebbe le spese: e se un marito ha la grata sorpresa di cogliere da solo gli adulteri in flagranti e non è in grado di produrre lettere od altri scritti che comprovino la tresca, la sua querela può essere punita come una calunnia, e la sola imputazione come una diffamazione qualificata, implicando un fatto determinato, che importa da tre mesi a due anni di carcere. L'art. 485 del Cod. pen. parla chiaro: «Tranne il caso in cui il complice sia stato sorpreso in flagrante adulterio, non possono ammettersi contro di lui altre prove, che quelle risultanti da lettere od altre carte dal medesimo scritte». Sicché gli analfabeti, perché paghino lo scotto, bisogna che facciano le cose *coram testibus*. Del resto, se il coniuge tradito non può neppure aprir bocca contro il suo cauto collega, l'art. 94 del citato codice e viepiù l'invalsa giurisprudenza ben l'autorizzano ad infliggergli la pena di morte.

Ma anche pei veri ingiurianti, il codice non istà sempre sul tirato, dichiarando prescritta l'azione penale fino entro un mese; e non da che l'ingiuriato venne in cognizione dell'ingiuria, ma dal giorno del commesso reato.

Alla stessa filosofia s'ispira la nostra legge sulla stampa. Essa, del pari che il codice penale, non ammette la prova dei fatti imputati, se non riguardo ai depositari ed agenti dell'autorità pubblica e solo pei fatti relativi all'esercizio delle loro funzioni. Sia un magistrato un lenone di corte, come qualche favorito di Luigi Bonaparte, un incestuoso, un beone, un adultero, un uomo in somma immoralissimo; acqua in bocca: la parola non è concessa che contro l'esercizio abusivo delle sue funzioni. La legge suppone, che quel magistrato, seduto a scranna, diventi un Catone. E intanto, se vo' ricusarlo, se vo' ricorrere in Cassazione, mi si commina una multa, quasiché mi si debba attribuire a reato, se i suoi compari non istanno alla giurisprudenza seguita in casi identici, o se i corvi non si cavano gli occhi fra loro. Ma le ipotesi assurde sono di continuo smentite dai fatti: e Cicerone, quasi venti secoli fa, scriveva, che le virtù hanno tal nesso fra loro, che Luna non può andare disgiunta dall'altra.

Ma le frasi sacramentali dei nostri legislatori restringono anche più la libertà dei cittadini di richiamarsi all'opinione pubblica ed anco di lagnarsi dei patiti soprusi. Che s'intende egli sotto le parole *depositari ed agenti dell'autorità pubblica*? Per certo, non possono essere ritenuti per tali gli avvocati, i medici, i procuratori, gl'ingegneri, i notai, i farmacisti e simili. A questi ed altrettali, che forti di patenti,

comunque ottenute, hanno il monopolio di professioni che concernono i più vitali interessi dei privati e del pubblico, e che, colla loro sbadataggine, per non parlar d'altro, possono ridurre al verde una persona, o mandarla altresì all'altro mondo, non può essere neppure rinfacciato il loro operato. Una lite ci vuole, che come è noto, tutti sono in grado di affrontare; una denuncia, una querela, affidata a due agenti del governo, e quasiché non ci fossero azioni immoralissime senza sanzione penale, o molti reati non possano finire con due franchi d'ammenda²⁰.

E gl'insegnanti sono essi da annoverarsi tra i depositari ed agenti dell'autorità pubblica? Pure, se agli ortodossi del giorno può bastare la fedeltà al giuramento pel bene inseparabile, ai padri di famiglia può maggiormente calere, che i loro figli non sieno corrotti dall'esempio, dallo scetticismo, o da una scienza che sia peggiore dell'ignoranza.

Nello scrivere tali cose, bado alle leggi e non alla pratica, la quale niuno ignora quanto sia incostante, non solo tra i diversi corpi giudicanti, ma nello stesso corpo e fin nello stesso individuo.

Se chiunque si crede ingiuriato si querelasse, e che, non essendo né depositario, né agente dell'autorità pubblica, negasse al querelato qualunque giustificazione, e la magistratura applicasse a rigore le vigenti sanzioni penali, l'onore dei cittadini sarebbe più rispettato? Esso diventerebbe invece il bersaglio di anonime dicerie, propalate di soppiatto, varianti di bocca in bocca, e dalle quali è quasi impossibile il difendersi. Sono le dicerie non rare nei comuni rurali, che talora finiscono coll'assassinio dei supposti inventori del dazio consumo, del macinato o di qualche altro odioso balzello.

Ove invece di trattare ad una stregua il maledico e colui che non è mosso che dalla violazione dei proprii diritti o da zelo pel pubblico bene, l'incolpato di fatti che il rendono indegno dell'altrui stima fosse obbligato a giustificarsi od a querelarsi, si avrebbe, principalmente nella stampa, un mezzo potentissimo d'infrenare non pochi abusi. All'incontro, persone eziandio che occupano posti che richiedono la più illimitata fiducia, continuano ad occuparli, solo coll'affettare una disdegnosa indifferenza per rivelazioni talora gravissime.

Questa ripugnanza alla censura pubblica, questa tenerezza per la riputazione di persone che ne sono immeritevoli, possono ripetersi da ciò, che chi mal fa, odia la luce: e quando la corruzione invade le fazioni predominanti, allora l'odio alla luce passa nella legislazione.

20 Si sa, quanto Enrico Rochefort ed Alberto Wölf contribuissero, colla loro *Lanterne*, a demolire il bonapartismo in Francia. Nel 1868, certi Stamir, Marchal e de Bussy toglievano ad infamare il Wölf, la madre e la moglie. Querelatosi, il tribunale bonapartesco condannava i calunniatori ad un franco d'ammenda ed altrettanto d'indennità. Veduto con che *giustizia* avessero a fare i conti, gli stessi agenti provocatori attaccarono indi il Rochefort, spacciandolo per bastardo, per truffatore, per venduto ad una femina da bordello: ed egli taceva. Ma quando seppe, che si stava stampando un libello contro una sua figlia dodicenne, collocata in un collegio di educazione, si recava dal tipografo, onde sconsigliarlo da quello scandalo. Accolto da costui colle beffe, gli dava uno schiaffo. Il Tribunale condannava il Rochefort a quattro mesi di carcere. Ed è questo canagliume giudicante, che molti vorrebbero conservare alla Francia! (V. il Capo XVII di quest'opera).

CAPO VII

COSPIRARE!

I partigiani dei governi ibridi, nel mentre si vantano delle vere o supposte loro cospirazioni contro la monarchia assoluta, fanno le meraviglie, come ci sia tuttavia chi possa cospirare contro il loro ideale politico. «Voi, dicono essi ai repubblicani, ponete a repentaglio quanto vi ha di più caro, senza costruito al mondo. Non avete il diritto elettorale, non avete i vostri rappresentanti, anzi non potete essere eletti voi stessi alla rappresentanza nazionale, non avete la libertà di stampa, di riunione, tutte le libertà, in una parola, concesse agli altri cittadini? A che dunque le cospirazioni? Esse non sono giustificate che dal difetto di mezzi legali di far valere i comuni diritti».

Ove i repubblicani ammettessero tali supposti, un cospiratore anche condannato all'ultimo supplizio, non potrebbe dire che *mea culpa*. Quando infatti un popolo, come in Svizzera, mercé il suffragio, può sottrarsi ai governanti che non corrispondono alla fiducia in loro riposta, perfezionare le proprie istituzioni, apporre il *veto* alle leggi adottate dai suoi legislatori; quando, insomma, i suoi diritti sono pienamente riconosciuti ed efficacemente garantiti, allora la ribellione non può venire che dall'alto, ed il cittadino che ricorresse a mezzi violenti, farebbe come colui, che potendo raggiungere la meta per un viale, preferisse raggiungerla per iscorciatoie interrotte da precipizii.

Ma può essere forse tale la condizione del popolo sotto una monarchia qualunque? Se io mi facessi a dimostrare che il governo monarchico è essenzialmente incompatibile col pieno riconoscimento dei diritti e che anche quelli che affetta di riconoscere non possono essere efficacemente garantiti, non potrei che ripetere ciò che scrissi di proposito in altri miei libri, e principalmente in quello *Della libertà e delle caste*. In questo capitolo mi restringerò pertanto a rilevare la condizione dei vari partiti che esistono nelle monarchie liberali.

In esse esistono tre principali partiti, non contando quello, che avversando qualunque forma, non può essere ritenuto per partito veramente politico. Uno si compone degli antichi privilegiati, i quali aspirano ad un passato, in cui i loro privilegi, od avevano un'esistenza legale, o vigevano in forza delle tradizioni del principato. Vedendosi impotenti, o pel contegno del principe, o per la *tristezza* dei tempi, a conseguire la restaurazione da loro vagheggiata, si sforzano di *conservare* quanto tuttavia rimane degli antichi abusi e fomentano gelosamente i germi del loro ideale politico.

Un altro si compone di scettici d'ogni risma, i quali, contenti che la cuccagna sia aperta alle ambizioni servili di tutte le classi, e desiderando che la duri, si studiano più o meno di conciliare la monarchia colla libertà. Ambedue questi partiti, sebbene divisi in chiesuole sempre in guerra fra loro, e dantisi i nomi di retrogradi, moderati, progressisti, conservatori, ecc. credono *in unum*, ed appartengono quindi alla gran chiesa ortodossa; e se i loro proseliti non sono tra i gaudenti, possono, con tutta fiducia aspirare ad essere del bel numero. A questi partiti tien dietro gran parte del volgo, o per pochezza d'intelletto, o per abitudine, o per istinti servili, o per interessi personali.

Resta il partito di quelli, che reputando i governi di casta, non solo assurdi, ma opposti agl'interessi morali e materiali del popolo, intendono a riordinare radicalmente lo Stato. Disconoscendo essi il dogma fondamentale della chiesa monarchica, sono tenuti per eterodossi della peggiore specie. Alla parola ed anco al silenzio di questi scomunicati la monarchia assoluta opponeva la confisca, le catene, i supplizii; il liberalismo che si picca di tolleranza, oppone pene pecuniarie, che, per molti, equivalgono a confische, e

detenzioni più o meno dure, più o meno diuturne.

Attesa la loro eterodossia, essi sono inoltre esclusi, non solo da tutte le onorificenze ufficiali e da tutte le cariche la cui collazione dipende dal governo, ma da quelle altresì che direttamente od indirettamente provengono dal suffragio dei cittadini. Se gli elettori mandano un reprobato al parlamento o se il comprendono tra gli eleggibili alla carica di Sindaco o di Conciliatore, bisogna che egli abiuri o simuli di abiurare la sua fede politica, prestando giuramenti da caserma. Così il liberalismo, sempre inconsequente, nel mentre sopprime il giuramento che può facilitare lo scoprimento dei reati, o servire di guarentigia all'innocenza, mantiene giuramenti assurdi, che d'altronde s'intendono sempre condizionati, e che la storia c'insegna quanto possano conferire allo scopo.

Ai soddisfatti che si scandalizzano, come ci sia ancora chi cospiri in regni dove sovraneggiano i parlamenti, dove le costituzioni garantiscono la libertà di stampa, il diritto di riunione, l'ammissibilità di tutti i cittadini alle cariche dello Stato ecc. ecc. i diseredati potrebbero rispondere: Voi ci parlate di sovranità parlamentare: ma nei vostri parlamenti i poteri che non derivano dal popolo sono in due contro uno; e dato che riuscissimo ad essere eletti alla rappresentanza popolare malgrado i vostri intrighi e le vostre minacce, noi non ne potremmo far parte senza un'apostasia almeno apparente. E d'altronde che ci garantiscono queste pretese rappresentanze popolari? Giammai accadde in Italia che un ministero cadesse per qualunque arbitrio perpetrato da esso o dai suoi agenti contro le sostanze, le libertà ed anco la vita dei cittadini. Cadde bensì il ministero Cairoli-Zanardelli, per una coalizione di tutte le vostre chiesuole: ma cadde perché si mostrava alquanto alieno dal secondare i vostri rancori contro di noi. Voi ci parlate dell'ammissibilità di tutti i cittadini alle cariche dello Stato: ma in effetto non vi sono ammessi che i vostri e quelli dei quali non vi è dato indovinare le opinioni: e noi non ci siamo che per contribuire alle spese del vostro esercito d'impiegati e di salariati.

Voi ci parlate di libertà di stampa: ed è vero, che la libertà di stampa noi l'abbiamo: ma a patto, che nulla possiamo pubblicare senza il beneplacito dei vostri agenti. Un ordine dall'alto basta a che un giornale che vi cuoce sia strozzato a furia di sequestri. Che se vi pare di poter procedere, cercate modo di sottrarci alla magistratura popolare, ed anco assolti, o prescritta l'azione, ritenete di buona preda gli stampati arbitrariamente sequestrati²¹.

Voi ci parlate del diritto di riunione: ma questo, del pari che le altre decantate guarentigie, voi, sempre ombrosi, astiosi, le convertite per noi in un tranello. Nelle nostre riunioni, nelle più patriottiche e meste solennità, fin nelle pareti domestiche, noi siamo di continuo origliati, codiati, provocati, malmenati, sottoposti a mostruosi processi, i quali, sebbene, lasciati ai giurati, finiscano quasi sempre a nostro favore, le sofferenze e le perdite subite non le toglie neppure Domeneddio, siccome soleva ripetere uno dei vostri zelanti magistrati. Ad esempio ricorderò ciò che accadeva nel 1874, sotto il famigerato ministero Minghetti-Vigliani-Cantelli. Li 2 agosto, Aurelio Saffi ed altri cittadini, rispettabili per censo, condizione, età, illibatezza di costumi ed istudii, si riunivano, alla piena luce del giorno, nella Villa Ruffi, onde deliberare, se i repubblicani dovessero prendere parte alle elezioni politiche od astenersene. Il sullodato ministero, appunto per operare una diversione in quelle elezioni, ingraziarsi il principato, cattivarsi i timidi, atterrire gli avversari, fingeva di avere avuto in mani le fila d'una formidabile cospirazione, non solo contro la monarchia, ma contro la società, colle solite frange di stragi, incendi, saccheggi, sforzamento di carceri ed ergastoli; d'una cospirazione, in somma, tendente a distruggere lo Stato in tutte le sue manifestazioni giuridiche, economiche e politiche, siccome si leggeva nei quesiti proposti ai giurati li 30 agosto 1875. Ad avvalorare la calunnia, la *Gazzetta d'Italia* ed altrettali pecchioni dei fondi segreti, parlavano di misteriosi depositi di armi, pubblicavano i proclami incendiarii che spacciavano per sequestrati; ed un lurido giornale di Parma scriveva, come il governo «avesse in mano le prove della reità degl'imputati, gente che teneva in una mano il pugnale insanguinato e nell'altra un teschio di morto». Al ministero tenevano il sacco, non solo prefetti, sottoprefetti e poliziotti d'ogni grado, ma non pochi dei

21 Di ciò addussi un esempio nella nota 75 del mio libro *Della libertà e delle caste*. Un esempio di zelo ce l'offrono la prefettura e la regia procura di Sassari. Nel 1878, il prefetto Quesada si querelava contro il signor Michele Sulis, il quale, come presidente del Circolo *La Gioventù*, aveva osato sottoscrivere un reclamo contro arbitrii commessi a danno di quella società repubblicana da certi poliziotti. All'*onore della legge*, di cui mi spiace ignorare il nome, non bastarono quattro assolutorie. Egli ricorse ancora una volta in cassazione, perché si pronunciasse a sezioni riunite!

così detti oratori della legge e giudici istruttori. In conseguenza, il venerando Aurelio Saffi ed i suoi amici venivano arrestati, tradotti ammanettati di luogo in luogo, assoggettati a maligne privazioni e confinati in carceri malsane. A loro stupidamente s'imputava di avere fatto causa comune cogli' internazionalisti — essi, che, in più incontri, si erano distinti nel sedare i moti di malcontente moltitudini! Contemporaneamente erano arrestate centinaia di persone, disciolte centinaia di società popolari, sequestrandosi quanto loro apparteneva, messe sossopra le case degl'imputati. Dopo un'inquisizione durata per cinque mesi, la sezione d'accusa della corte d'appello di Bologna, non trovando motivo a procedere, conchiudeva pel rilascio di Saffi e dei suoi amici. A mano a mano venivano altresì rilasciati gl'incendiarii, i saccheggiatori, gli assassini, ecc. meno trentacinque, che dopo quasi un anno d'arbitraria detenzione, la magistratura popolare proclamava innocenti, tra gli applausi del popolo.

E dopo queste e peggiori infamie che si ripetono impunemente in Italia da cinque lustri, voi vi maravigliate che ci sia tuttora chi possa cospirare? Se una cospirazione, se una rivoluzione avvenisse, i veri autori ne sareste voi.

CAPO VIII

LA COSTITUZIONE O LA MORTE!

Al quesito, perché si chiamino costituzionali gli Stati, dove, a certe condizioni, regna ereditariamente il capo d'una famiglia, e perdano siffatta denominazione quando divengono puramente elettivi, parmi potersi rispondere, che nelle monarchie, disconoscendosi la sovranità del popolo, o non ammettendosi che a parole, la costituzione è il fondamento di tutti i diritti; laddove le leggi costituzionali d'una repubblica possono sempre modificarsi, secondoché detta il fine della società. Quindi, per quanto una costituzione monarchica sia difettosa, e principi e sudditi vi si attengono come ostriche, attesa la mutua diffidenza che esiste fra loro.

Fu un tempo, in cui i principi andavano in furia al solo nome di costituzione: e se si fosse tenuto conto di quelli, che, per secoli e secoli, finirono miseramente, non per abbattere, ma solo per moderare il potere reale, avremmo un martirologio politico più copioso di quello della Chiesa cristiana.

Ora il grido posto a titolo di questo capo è divenuto quasi un anacronismo. Le costituzioni non destano più, né gli entusiasmi, né i furori d'un tempo. I popoli hanno capito la canzone: ed i principi hanno capito non meno, che i soliti ritegni costituzionali non impediscono loro di lussureggiare, come sempre, processare ed interrompere i processi, condannare o graziare, esaltare ed impinguare gli aderenti, deprimere ed immiserire gli avversarii; che giocando un po' d'equilibrio, possono fare checché piaccia, colla giunta di non rispondere di nulla, come gli scrittori anonimi d'un giornale; che i soliti ad essere fischiati sono i burattini, e che se qualche burattinaio capitò male, si fu perché si pose troppo in mostra. Quindi non solo ghiribizzarono costituzioni pei proprii sudditi, ma quasi le imposero a certi principi, ritenendole quali valvole di sicurezza contro più ragionevoli aspirazioni: sicché siamo giunti a tale, che la monarchia assoluta, non solo è scomparsa da quasi tutta Europa, ma si va sdruciolando nel costituzionalismo fino in certi principati dell'Asia.

Stando così le cose, i frequenti appelli allo Statuto contro le violazioni di domicilio, gli arresti arbitrarii ed altre soperchierie legali ed illegali, fanno dubitare che i signori appellanti, o non conoscono che di nome quell'editto di Carlo Alberto, o l'abbiano scorso sonnecchiando. Il che è una deplorabile sbadataggine; mentre, chi si lusinga di aver una cosa in tasca, non si cura certo di rintracciarla; ed attribuire alle persone i vizi delle istituzioni, è come ficcarsi in un laberinto senza uscita. Ma stanno così le cose? La dimanda è giustissima: ed io mi farò a rispondervi spigolando in una serie di articoli da me pubblicati nel 1875, col titolo: *Statuto, tacche e rappezzi*.

ART. 1 «La Religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato. Gli altri culti *ora esistenti* sono tollerati, conformemente alle leggi». La tolleranza verso i culti esistenti nel 1848 è adunque rimessa all'arbitrio dei legislatori. Ecco la tacca. Poniamo un Parlamento intollerante: esso non tollererebbe né anche i Vecchi cattolici: e riguardo ai Valdesi ed agl'Israeliti, potrebbe vietar loro ogni culto esterno. Ma l'articolo era in opposizione colle idee prevalenti: quindi i rappezzi, pe' quali, non solo quei due culti sono pareggiati alla *religione dello Stato*, ma per l'art. 2 della legge dei 2 maggio 1871, fu eretto in diritto qualunque proselitismo religioso od irreligioso. Posto adunque da banda il 1° articolo dello Statuto, fu proclamata la massima: *Libera Chiesa in libero Stato* — massima, che, nei paesi cattolici, equivale al divorzio, serbata la comunione di casa, di mensa e di letto. Osservo, non discuto.

ART. 24. «Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili e militari, *salve le eccezioni determinate dalle leggi*».

L'eguaglianza *razionale* dei cittadini fu sempre lo scoglio dei fabbricanti di costituzioni, sia perché è difficile il trovare una formola che non dia luogo ad assurde interpretazioni, sia perché è incompatibile collo spirito dei governi di casta²². L'eguaglianza, che deve esistere tra cittadini liberi, non è assoluta, ché sarebbe un assurdo, ma è riposta in un'imparziale organizzazione sociale, per cui tutti i cittadini sieno ammessi a manifestare le proprie attitudini, e sieno tenuti per eguali, sinché non si distinguono pei loro meriti o demeriti individuali. Or dove l'organizzazione sociale è essenzialmente parziale, dove la costituzione sancisce poteri ed onori, dipendenti dal solo caso della nascita, il proclamare tutti i cittadini come eguali in faccia alla legge, non può essere che una ciarlataneria. La formola del nostro Statuto, od è un assurdo, o si risolve in un nonnulla. Sono essi eguali in faccia alla legge, i maschi e le femine, gli ecclesiastici ed i secolari, i militari ed i borghesi, gl'impiegati e gli altri cittadini? Per molti anni, gli aspiranti al Sacerdozio erano esenti dalla leva, ed ora molti ecclesiastici sono esclusi dai corpi elettivi: gl'impiegati non pagano che la metà della tassa di ricchezza mobile pei loro stipendii, e questi non possono essere sequestrati: per certi impieghi si richiedono condizioni di nascita e di ricchezza, ecc. E che impedisce, che i diritti civili e politici dei cittadini soggiacciano a qualunque arbitraria restrizione? Lo Statuto? Lo Statuto proclama l'eguale ammissione di tutti i cittadini agli accennati diritti, *salve le eccezioni determinate dalle leggi*. Un ministero che proponga, un parlamento che approvi, un principe che sanzioni una legge qualunque; e lo Statuto è salvo.

Se però la nostra eguaglianza costituzionale zoppica cotanto in teoria, zoppica molto più in pratica. Nel mentre insigni cittadini, vittime di calunnie architettate dalla fazione governativa, venivano tradotti a spettacolo di carcere in carcere, due capitani travestiti si recavano in casa d'un duca napoletano imputato di falso, e trattolo in disparte gli partecipavano, come avessero avuto l'ordine d'arrestarlo. L'arresto fu eseguito con tali cortesie, che non se ne accorse né anche la moglie. Altrettanto si fece per la sua traduzione da Napoli a Roma, dove gli era stato preparato un apposito appartamento. Prima di procedere contro un generale reo di brutali e pubbliche violenze, i Catoni di Cagliari si fecero un dovere di chiedere istruzioni. Se si fosse trattato d'un pezzo più grosso, avrebbero temuto anche di far ciò, onde non udirsi rispondere: «Stupidi! Non sapete che le ragnatele servono pei moscerini e per le mosche, e non mai pei mosconi?»²³.

ART. 25. «Essi contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato». Esempio di tal proporzione: il 6 e 60% sugli stipendii degl'impiegati; il 13 e 20% sulle altre rendite non prediali; il 30, il 40, il 100% sulle prediali. Ma quanto sussisterebbe la baracca, se per tutte le rendite dovesse pagarsi la sola metà di ciò che pagano i buoni proprietari di stabili?...

ART. 26. «La libertà individuale è garantita. Niuno può essere arrestato e tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge e nelle forme che essa prescrive».

ART. 27. «Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver luogo, se non in forza della legge, e nella forma che essa prescrive». Anche con questi articoli, lo Statuto non garantisce nulla. Se l'invulnerabilità personale e domiciliare non è che un affare di diritto positivo, essa non fu violata neppure sotto il *Terrore*. Infatti, le vittime di quella sanguinaria reazione erano arrestate, giudicate e sacrificate, in forza della legge sui sospetti e giusta le forme da essa prescritte. Né sono io che dico tali cose, ma Bentham, Hello, ed altri dottori del costituzionalismo. E quali sieno le leggi, quali gli effetti, il vediamo tuttodi. Non solo s'invasano le case e si arresta a capriccio, ma si ritengono gli arrestati per mesi e per anni, senzaché spesso si trovino elementi da sottoporli al giudizio, e senzaché alcuno risponda di queste quotidiane ribalderie²⁴.

Basta poi che una legge sia chiamata eccezionale, perché deputati, senatori e ministri si tengano prosciolti da ogni riguardo. Ma non manchiamo né anche di leggi ordinarie, per le quali, uomini, che non potrebbero essere giustamente condannati neppure a due franchi d'ammenda, sono posti fuori della legge²⁵.

ART. 28. «La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi». Si sa che lo Statuto non è che una

22 Chi vuole convincersi di ciò che dico, non ha che scorrere il mio libro *Della libertà e delle caste*.

23 Un giovine contadino, condannato a sei mesi di carcere, per un furto qualificato del valore di tre lire, volendo scontare la pena ed avendo udito che altri non erano stati ammessi, chiese istruzioni al procuratore del re, per mezzo del Sindaco. Gli furono invece mandati i carabinieri: e la moglie fu per abortire...

24 Tra i carcerati e i rilasciati per abbandono del processo, questi, in molti anni, superano il 50%.

25 Alla caduta del ministro Cantelli, gli ammoniti, nella sola Sicilia, si facevano ascendere a migliaia. Né è da stupire. I sindaci, i carabinieri, i poliziotti sono di continuo sollecitati a denunziare i sospetti: e nei discorsi inaugurali, si suole rilevare lo zelo dei pretori che più ammoniscono, e si appone a loro negligenza lo scarso numero di ammonizioni.

copia della Carta del 1830, salvo alcune varianti, non certo introdotte a caso. Così, nel mentre l'art. 7 della Carta diceva: «I Francesi hanno diritto di *pubblicare* e di fare stampare le loro opinioni, conformandosi alle leggi: la censura non potrà essere ristabilita giammai»; i mestatori del nostro Statuto garantivano la libertà di stampare, non di pubblicare, e si riservavano la censura o la revisione, che fu effettivamente conservata col loro editto dei 26 marzo 1848 — editto che dà facoltà agli agenti del governo di confiscare qualunque stampato, e che, per molti riguardi, è peggiore dell'antica censura. In quanto alla pratica, se da un lato la tolleranza o l'indolenza dei revisori giova a fomentare le illusioni sulla vigente libertà di stampa, dall'altro abbondano i fatti, i quali dimostrano, com'essa dipenda affatto dal beneplacito degli agenti del governo, e come i medesimi trascorrono talora anche i pochi limiti tracciati dalla legge. Si videro infatti giornali soppressi a furia di sequestri, perché così si voleva in alto; si videro scritti sequestrati, nel mentre si stampavano; si videro sequestri perpetrati, nanzi la querela prescritta dalla legge.

ART. 29. «Tutte le proprietà, *senza alcuna eccezione*, sono inviolabili. Tuttavia, quando l'interesse pubblico, legalmente accertato, lo esiga, si può essere tenuti a cederle, in tutto, od in parte, mediante una giusta indennità, conformemente alle leggi».

Per quanto un governo sia informato a libertà, non rinuncerà mai al diritto di espropriazione. Senza un tale diritto, basterebbe il capriccio di un individuo, per guastare il tracciato d'una strada, d'un buon sistema di fortificazioni, d'invalveamenti ecc. Quindi io la invocai, anche nello interesse dei privati. Quando infatti ad un proprietario si offrono tai compensi, da migliorare, non che peggiorare di condizione, il suo rifiuto non è che un capriccio, o peggio.

Prescindendo del sistema assurdo delle espropriazioni giudiziarie, e di altre violazioni delle proprietà, i nostri legislatori, al cui arbitrio è rimessa l'assoluta inviolabilità di tutte le proprietà, proclamata dallo Statuto, hanno trovato modo di sottrarsi eziandio a qualunque indennità. Si tratta d'un ente morale? Si ammazza, cioè gli si toglie quella che chiamano personalità giuridica. E il morto non avendo eredi legittimi, le sue proprietà se le pappa il Demanio. Non si può o non si vuole ammazzare? Allora si ricorre ad una *conversione*, come quella che si mulinò più volte pel patrimonio delle Opere pie.

Osservate però, se lo Statuto sia stato sì vago, sì sguizzevole per le proprietà degli Ordini cavallereschi, che intendeva garantire davvero.

ART. 78. «Gli Ordini cavallereschi, ora esistenti, sono mantenuti colle loro dotazioni. Queste non possono essere impiegate in altro uso, fuorché in quello prefisso dalla loro istituzione».

Punto di ammazzamenti adunque, punto di conversioni pei Santi Maurizio e Lazzaro e pei loro commilitoni!

ART. 30. «Nessun tributo può essere imposto o riscosso, se non è consentito dalle Camere e sanzionato dal Re». E i tributi furono più volte riscossi, senza che le Camere intervenissero, se non per ratificare i fatti compiuti. E i contribuenti pagarono senza far motto: mentre opponendosi colla forza, sarebbero stati processati quai ribelli, e volendo valersi delle vie legali, oltre di dovere richiamarsi a giudici ligii al governo, avrebbero dovuto subire noie e spese, che non valevano la pena d'una dilazione. Ma v'ha di peggio: e sono le delegazioni sconfinite che il Parlamento conferisce ad un'infinità di tassanti. Spesso, nel Parlamento si fa un gran chiasso per l'aumento anche modico d'una imposta: ma si tira innanzi come se nulla fosse, se si tratta d'investire consigli comunali, consigli provinciali, agenti delle tasse, ricevitori del registro, ecc. dei poteri i più discrezionali. Le Camere acconsentivano, per esempio, a malincuore, a che la tassa di ricchezza mobile fosse elevata al 13 e 20%: ma se salta il ticchio ad un agente di apporre ad un merciaiuolo una rendita maggiore del capitale, si crede di averlo garantito abbastanza coll'ammetterlo a provare un non-fatto ed a ricorrere ad una commissione, la cui maggioranza è nominata dal governo. Non parlo dei regolamenti, che continuano ad applicarsi imperturbabilmente, malgrado replicate sentenze delle Corti di cassazione. — E si noti, che circa varie imposte, niuno è ammesso a far valere le sue ragioni, se non previo il pagamento delle medesime.

ART. 31. «Il debito pubblico è garantito. Ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile». Circa quest'inviolabilità, mi limiterò ad un esempio. Il Parlamento aveva promesso a chi gli aprisse la borsa il 5% netto. Ma la promessa nettezza, prima fu imbrattata dell'8 e 80, poi del 13 e 20%. Dando agli argomenti dei sostenitori di quella riduzione l'opportuno svolgimento si potrebbe finire col comodissimo sistema della Turchia.

ART. 32. «È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica. Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici od aperti al pubblico, i quali sono intieramente soggetti alle leggi di polizia». Sono dunque di due specie le adunanze che si ha la generosità di tollerare: le une sono le pubbliche, che rimangono affatto soggette alle leggi di polizia, le quali si sa che sieno, e come applicate; le altre, gli amichevoli o famigliari convegni. Lo Statuto non li vieta, ma si riserva di regolarne l'esercizio! Nel capo VII di questo libro si ha un esempio delle *regole* applicate ad uno di tai convegni.

ART. 33. «Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato».

Coll'art. 83 dello Statuto, Carlo Alberto si riservava di fare le leggi sulla stampa, sul Consiglio di Stato, sulla Milizia comunale e sulle Elezioni. Coll'art. 100 di quest'ultima, stabiliva, che il quarto dei membri della Camera potesse essere composto d'impiegati regii stipendiati. Era qualcosa. In quanto al Senato, adottava il sistema più conforme allo spirito della monarchia. Un Senato ereditario poteva riuscire troppo indipendente: un Senato elettivo avrebbe imposto al Ministero gli stessi brogli che occorrono per l'elezione dei deputati. Per avere adunque Senatori a modo, non ci era che crearli a propria immagine e somiglianza. Potendo però avvenire, che nella cerna si prendono dei *qui pro quo*, e che dalla greggia più mansueta si sbandi qualche pecorella, i compilatori avvedutamente stabilirono, che il numero dei Senatori fosse illimitato. Quando infatti un ministero si accorge, che il numero dei Senatori sbandati assume proporzioni inquietanti, ricorre ad un'infornata più o meno numerosa: ed il pericolo è scongiurato. Col solo decreto dei 13 marzo 1865, il ministero ne creava 23. Poco prima, Luigi Bonaparte, il gran pontefice della chiesa monarchica, aveva aumentato di 42 membri la sua greggia senatoriale. L'ordinario contegno di tali assemblee giustifica pienamente l'eccellenza del sistema. Il solo ambiente basta a mummificare la maggior parte dei neofiti. Gli scheletri d'un ossuario non si rassomigliano cotanto. Non per ciò se ne stanno colle mani in mano. In una sola e breve seduta, giunsero a votare ben 24 leggi. E quando si tratta di riforme che minaccino qualche grande interesse, sanno stare in faccia alla Camera, al ministero ed anche al Re. L'abolizione del macinato ebbe nel Senato soli 44 voti favorevoli su 189 votanti. Che se infine vi si rassegnarono, si deve a loro, se fu procrastinata per anni l'esecuzione della legge. Ed invero, la diminuzione delle imposte può rendere necessarie chi sa quali economie: e l'antico proverbio dice: *Principiis obsta*. Il sistema infine, di cui vo rilevando i vantaggi, ne offre altri due: l'uno si è che il Parlamento sendo composto di tre elementi, quelli opposti al popolare si trovano in due contro uno: l'altro, che il Senato rende quasi superfluo il regio *veto*, che in certe emergenze può riuscire pericoloso.

ART. 40. «Nessun deputato può essere ammesso alla Camera, se non è suddito del Re, non ha compito l'età di 30 anni, non gode i diritti civili e politici, e non riunisce in sé altri requisiti voluti dalla legge». L'art. 38 della Carta di Luigi XVIII escludeva senza cerimonie dalla Camera quelli che non pagassero almeno 1000 fr. d'imposte dirette. I nostri statisti, più avveduti, si guardarono dall'adottare quell'odiosa condizione, la quale d'altronde era improvvida, mentre una Camera composta di ricchi proprietari non avrebbe mai acconsentito a che la proprietà fondiaria fosse sterzata, dimezzata, assorbita ed anco superata da imposte erariali, provinciali e comunali; ma lasciarono aperto l'adito a quella e peggiori condizioni. Intanto però, col negare qualunque indennità ai deputati, esclusero effettivamente dalla Camera tutti quelli, che rifuggono dal convertire il proprio mandato in un *affare*, non meno che dal ridursi al verde.

ART. 51. «I senatori ed i deputati non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e dei voti dati nelle Camere». Processi non se ne fanno: ma pei gaudenti e gli aspiranti, certi appelli nominali sono una vera tortura. Tal fiducia inspira l'indipendenza del voto garantito dallo Statuto! I generali, che nelle Cortes spagnuole, votarono nel 1879, contro il ministero, diedero tutti le proprie dimissioni; ma il ministro Canovas non le accettava, dichiarando, il voto esser libero anche per gl'impiegati. Il neonato principe di Bulgaria fu men corrivo sulla disciplina. Nello stesso anno, egli destituiva tutti gl'impiegati, che avevano brigato per candidati radicali.

ART. 57. «Ogni suddito maggiorenne può mandare petizioni alle Camere, le quali, ove sulla relazione della loro giunte, le credano fondate, le trasmettono al ministero competente o le fanno depositare negli uffizi».

Se i popoli non avessero smarrito la coscienza dei proprii diritti, non si spaccierebbe loro qual favore la facoltà di supplicare. Non ha molto, fu rilevato nella Camera, che vi giacciono petizioni da oltre dodici

anni. E forse è un bene per molti petenti, i quali, appiù di vedere scartati con menzogne e calunnie i loro reclami, verrebbero maggiormente in uggia a chi può.

ART. 67. «I ministri sono responsabili». La responsabilità dei ministri costituzionali, fu, e sarà sempre — Come l'araba fenice — Che vi sia ciascun lo dice — Dove sia nessun lo sa.

ART. 71. «Niuno può essere distolto dai suoi giudici naturali. Non potranno per ciò essere creati Tribunali o Commissioni straordinarie». Quest'articolo non impedisce, che gl'imputati sieno sbalestrati da una ad un'altra regione. In quanto ai Tribunali o Commissioni speciali, ecco la ricetta. Recipe una cospirazione od una ribellione, inventata, provocata od ingrandita; applica lo stato d'assedio od una legge eccezionale: ed ecco diventati giudici naturali i poliziotti ed i soldati. Ma se un povero diavolo vuol sottrarsi ad un pretore che ha convertito in pugnale la spada della giustizia, allora, non trattandosi che dell'incolumità d'un suddito, la cosa cambia aspetto.

ART. 73. «L'interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbligatorio, spetta esclusivamente al potere legislativo». Lo Statuto vige da oltre sei lustri: e gl'interpreti delle leggi furono sempre i ministri, le regie procure, le intendenze, le prefetture, ecc.: e le Camere non sono richieste del loro intervento, né anche quando le Corti di Cassazione si pronunziano in senso opposto. Intanto si processa, si litiga: ed il Demanio lucra su quella babilonia.

ART. 76. «È istituita una Milizia comunale, sopra basi fissate dalla legge».

Si dice che Carlo Alberto, ripugnando all'armamento del popolo, si prendesse almeno la consolazione di chiamare milizia comunale quella che altrove si chiamava guardia nazionale; siccome aveva appiccato il nomignolo di Statuto alla Costituzione. Ma i suoi consiglieri il trassero d'impiccio, istituendola in modo da renderla superflua, dispendiosa, ridicola, insopportabile. Tuttavia era spacciata come il palladio delle nostre istituzioni — il popolo armato a difesa delle medesime. Quantunque però imbastardita, pare che desse ombra; giacché dopo essere stata privata dell'artiglieria, e della cavalleria, le si tolsero le armi e finalmente le si diede di frego. E così sparirono i due milioni di militi che si spacciavano destinati alla difesa delle istituzioni.

ART. 77. «Lo Stato conserva la sua bandiera, e la coccarda azzurra è la sola nazionale». I nostri uomini di Stato non fecero come il duca di Chambord, che per la sua avversione alla bandiera tricolore, se ne rimane *in partibus*. Rassegnandosi ai tempi, mutarono coccarda e bandiera. E fecero bene, siccome in altre cose. Ma lo Statuto, l'eterno, l'irrevocabile Statuto?... A scrivere gli articoli dai quali ho tratto queste osservazioni fui mosso dalla speranza di conciliarmi la benevolenza di Ruggiero Bonghi, che nel 1875, faceva parte del ministero di provocazione. Se egli mi avesse promesso una grassa cattedra di diritto costituzionale od almeno di adottare per libro di testo una mia monografia sull'argomento, io gliene avrei scritto una, sì copiosa, sì erudita, di guarire qualunque insonne sfidato dai medici. Ma le mie speranze andarono deluse, e me ne rimasi al saggio di cui mi sono giovato per iscrivere gran parte di questo capo. Tornando a bomba, a me pare, che le brevi osservazioni che ho fatto, bastino a dimostrare, che le solite formole, colle quali le monarchie costituzionali suppongono di garantire i diritti dei cittadini, sono vaghe, subdole, precarie, ed affatto dipendenti dal beneplacito dei principi. Esse promettono più che possa attenere anche un governo libero: epperò, non ve n'ha quasi alcuna, che non abbia la sua scappatoia. La più comune è quella, per cui la guarentigia che si proclama, si subordina a leggi da emanarsi. Ora una costituzione è la legge delle leggi. Essa deve contenere entro i limiti costituzionali, non solo il principe, ma anche le assemblee legislative. In Svizzera, dove il popolo si ha riservato il *veto*, l'accennata scappatoia sarebbe senza pericolo: ma dove esiste un potere sovrachante, il rimettere i diritti dei cittadini all'arbitrio d'una greggia parlamentare qualunque, è lo stesso che non garantirne alcuno.

Eppure, perché le durino, le costituzioni monarchiche han da essere così, e i parlamenti devono intenderle, *come vuoi colà dove si puote ciò che si vuole*.

Un tempo, non era forse in Europa alcuna monarchia assoluta. Il potere reale era invero limitato, non nell'interesse del popolo, ma in quello delle caste privilegiate. Era però sì incagliato dai privilegi di classi intere di sudditi, da non valere la presidenza di certe odierne repubbliche. In non poche di quelle monarchie, lungi dal supporre impeccabili ed infallibili, e quindi irresponsabili i capi dello Stato, si prevedeva il caso che essi fossero per mancare ai proprii giuramenti. Così in Aragona, incontro al potere

reale, esisteva una magistratura, simile a quella degli Efori: e nel conferire il regno, i baroni dicevano al nuovo re: «Nos que valemus tanto como vos, vos hacemos nuestro rey y señor, con tal, que vos guardéis nuestros fueros y libertades; y sino, no».

Ma la costante preoccupazione d'un principe è da rendersi indipendente da ogni vera opposizione e non ristà, finché non riduce un tutto in propria balia. Già assai prima della gran rivoluzione francese, nobili e vescovi erano stati ridotti a corteggiare sin le concubine dei re; e delle antiche costituzioni non rimanevano che privilegi che umiliavano ed immiserivano il popolo. Dopo le rivoluzioni d'America e di Francia, l'antica monarchia era divenuta un anacronismo. Primi a fare esperimento, in questo secolo, dell'utopia monarchico-democratica furono gli Spagnuoli. Venduti allo straniero da Carlo IV e Ferdinando VII, si sollevarono in nome di quest'ultimo e si lusingavano che in grazia dei loro sacrifici, sarebbe per accettare la costituzione da essi adottata. Ma tra i re ed i sudditi non può essere vera reciprocità di doveri e di diritti. Il vile, ristabilito sul trono, tenendo quei sacrificii come un dovere, e la costituzione che se gli voleva imporre come un attentato, perseguitò, quai rei di Stato, i costituzionali; i quali, impararono a proprie spese, che è impossibile conciliare tirannide e libertà e quanto nuocesse loro l'aver abituato il popolo all'idolatria d'un uomo, che la stessa madre teneva per un mostro a testa d'asino ed a cuore di tigre.

Caduto Napoleone, i principi si trovarono più che mai in grado di reprimere qualunque aspirazione a libertà; ma la monarchia assoluta, coi suoi feudatarii, coi suoi chierici, coi suoi servi da gleba, col suo sistematico disdegno di qualunque diritto del popolo, aveva perduto siffattamente terreno, che non pochi stimarono opportuno di farsi iniziatori di riforme costituzionali. Quindi le costituzioni di Francia, Polonia, Sassonia-Weimar, Nassau, Wurtemberg, Baviera, Baden, Assia Darmstadt, Brunswick ed altri Stati della Germania. Francesco d'Austria e Federico Guglielmo III di Prussia non solo si ostinarono nella mala via, ma dopo avere sconsigliato gli altri principi dal deferire all'opinione pubblica, gl'instigarono a violare le costituzioni che avevano giurato. Tra quelli che si distinsero per mania reazionaria ricorderò Vittorio Emanuele I di Sardegna, che tentò di ripristinare un tutto, quale l'aveva lasciato nel 1797, e l'Elettore d'Assia Guglielmo I che portò la *ristaurazione* sino ai codini dei soldati.

Con quelle costituzioni, nel mentre i principi nulla perdevano del loro effettivo potere, anzi l'estendevano, mercé la soppressione di certe prerogative delle caste privilegiate, si proponevano di conservare le parti più rilevanti del decrepito edificio sociale, tenendo a bada il popolo con vani simulacri di libertà e con isterili agitazioni elettorali. Tuttavia non rispettarono né anche le loro creature. Ora la costituzione concessa da un regnante era abrogata dal suo successore; ora si allargava, ora si restringeva il diritto elettorale; ora la libertà della stampa era convertita in un'insidia; ora si ristabiliva la censura; ora, con una legge eccezionale, il popolo era rimesso in balia della soldatesca e della polizia.

Io non rianderò i tentativi fatti dal congresso di Vienna al pontificato di Pio IX, per rendere meno intollerabile la monarchia. Essi non fecero che somministrare ai principi la gradita occasione di sbarazzarsi dai malcontenti. In Spagna nel 1820, in Napoli, Portogallo e Piemonte nel 1821 fu proclamata la costituzione spagnuola del 1812: e i re Ferdinando I, Ferdinando VII e Giovanni VI, l'avevano accettata e giurata. Ma in Spagna fu spenta dalle soldatesche di Luigi XVIII; in Napoli da quelle di Francesco I d'Austria, il quale si assunse il compito di spegnerla anche in Piemonte. Altrettanto faceva il re Giovanni in Portogallo, togliendo appiccò da un'insurrezione militare, capitanata dal suo secondogenito don Miguel, il quale, divenuto reggente, abrogò anche quella che era stata concessa da don Pedro e che aveva ripetutamente giurato di conservare. Don Pedro, aspirando a diventare imperatore del Brasile, aveva convocato nel 1822 una costituente: ma quando vide che la medesima intendeva a limitare da vero il potere reale, la sciolse colla forza. Né serbava maggior fede alla costituzione da lui concessa; sicché finalmente fu sforzato ad abdicare. Gl'interventi stranieri furono, in più luoghi, secondati dalla plebaglia, instigata da nobili, preti e frati: e la reazione inferocì anche contro quelli che si erano dichiarati costituzionali, fidando nelle simulazioni dei regnanti. La rivoluzione di luglio ridestò le speranze dei popoli: ma Luigi Filippo non pensava che ad afforzarsi nel potere: e i tentativi che seguirono, finirono, quasi per ogni dove, con carneficine, supplizii e proscrizioni.

La pronta repressione del Sonderbund in Svizzera, quantunque favorito da tutta l'Europa monarchica,

le illusioni sul liberalismo di Pio IX, le agitazioni italiane e vieppiù la proclamazione della repubblica in Francia, avevano posto in tale orgasmo i popoli, che la monarchia in gran parte d'Europa fu scorsa dalle fondamenta. Per più mesi, non pochi principi si trovarono a discrezione delle moltitudini: epperò simulavano di avere finalmente aperto gli occhi alla luce del vero, si effondevano in promesse, lavoravano di costituzioni e convocavano anche costituenti. Ma passato il guaio, e massime dopo la grassazione del 2 dicembre, le costituenti furono mandate via, e le costituzioni o furono violentemente sopprese, o modificate secondo le mire dei cortigiani, o lasciate cadere in desuetudine. Le ultime costituzioni furono la turca e la bulgara: ma quando il gran sultano ed il principe di Bulgaria videro, che i rappresentanti della nazione prendevano il proprio mandato sul serio, l'uno non ne tenne più conto, l'altro se ne sbarazzò, manipolando le elezioni alla bonapartesca. Se certe costituzioni rimasero in piedi, fu a prezzo di assemblee deferenti a tutti gli scialacqui, a tutte le spogliazioni, a tutte le carneficine, a tutti gli arbitrii del potere esecutivo. Il 2 dicembre dimostra quanto valgono siffatte costituzioni per chi può e vuole disfarsene. La francese del 1848 aveva tracciato tai limiti al presidente della repubblica, che anche un nuovo principe non avrebbe accettato, neppure a costo d'un regno, o solo col proposito di disfarsene, siccome abbiamo accennato di quel di Bulgaria. Ma i torrenti non possono essere rattenuti con dighe di carta. Il presidente della repubblica francese poteva nominare e revocare i comandanti in campo delle armate di terra e di mare ed anche della guardia nazionale (64); poteva disporre della forza pubblica, quantunque non potesse comandarla personalmente (50). Compito della medesima era anche quello di assicurare all'interno la conservazione dell'ordine (101): ed essa era dichiarata essenzialmente sottoposta all'ubbidienza (104). Bastava adunque al Bonaparte circondarsi di complici, spacciare i suoi avversari quai cospiranti contro la repubblica, cacciare in carcere quelli che gli davano ombra, imbavagliare la stampa indipendente, prendere a fucilate quelli che si facessero a disingannare le moltitudini, perché la resistenza potesse essere facilmente soverchiata.

I cittadini artigliati nei loro letti, od inseguiti dovunque tentavano di riunirsi, invocavano gli articoli della costituzione che garantivano il diritto di riunione, l'inviolabilità personale, domiciliare ecc. Qualche rappresentante, lusingandosi di far breccia nei soldati, gridava loro: «Ma non sapete che la costituzione ci dichiara inviolabili, che l'impedire le nostre riunioni è un crimine d'alto tradimento, che per ciò solo il presidente è decaduto dalla sua carica, che i *cittadini*, a termini dell'art. 63, debbono ricusargli ubbidienza, e che va ad essere processato coi suoi complici dall'alta corte di giustizia». Parole! Un brigante, impaziente d'impadronirsi d'un tutto, a costo di qualunque misfatto, poteva ristare in faccia alle prerogative di corpi che una mano di soldati bastava a spazzare? Se qualche ufficiale si degnava rispondere ai reclamanti, si era per fare presente, che l'art. 68 non riguardava l'esercito, che l'illimitata ubbidienza ai comandi dei superiori era l'unica legge del soldato, e che commette grave reato, non solo discutendo, ma tollerando discorsi sovversivi. I semplicioni, che, in quei frangenti, facevano appello alla legge, mi paiono simili a quelli, che venuti in balia di ladroni, ricordassero loro il 5° ed il 7° precetto del decalogo o gli esortassero alla meditazione dei quattro novissimi.

I sofisti della libertà hanno un bel fantasticare costituzioni.

Dove esiste una soldatesca soverchiante, accampata di continuo contro il popolo, esse non possono sussistere che pel beneplacito di chi ha in mano la forza. E se il sospetto, che un semplice cittadino covi ambizioni di regno, è quasi un'ubbia, la storia c'insegna, che gli eserciti e le dinastie sono il semenzaio dei mangiapopoli.

CAPO IX

IL RE REGNA E NON GOVERNA

Principalmente sotto il governo di luglio, si agitava a quando a quando la questione, se un principe costituzionale possa e debba effettivamente governare, od essere il primo mangiapane del regno. I fautori delle due opposte sentenze avevano una matassa alquanto arruffata da stricare. Agli uni si diceva: «Se il compito del principe si riduce ad incaricare della costituzione del ministero alcuno dei caporioni della fazione prevalente nella Camera ed indi a sottoscrivere macchinalmente le proposte dei ministri, volgendo come una banderuola a seconda del vento che spira dalle maggioranze parlamentari, a che sciupare milioni e milioni in una testa di legno? Un ministero nominato direttamente dalla Camera corrisponderebbe meglio al suo mandato, dacché non potrebbe farsi scudo della volontà enigmatica e del prestigio del fantoccio reale».

Si diceva agli altri: «Se il principe, anziché essere un fantoccio, può cambiare di ministri a guisa di vesti, se le rappresentanze popolari, attesi i mezzi di cui può disporre, riescono quasi sempre a sua immagine e somiglianza, se i ministri non possono fare alcuna proposta se non previo il suo assenso, se egli ha la facoltà d'opporvi a qualunque deliberazione del Parlamento, se egli, in una parola, è causa prima di tutto il bene e di tutto il male che si fa, a che proscioglierlo da ogni responsabilità eziandio morale?²⁶ A che prendersela coi burattini, e gridare osanna al burattinaio?».

Al costituzionale Hello, che si stillò il cervello per salvare capre e cavoli, parve di avere trovato il bandolo di conciliare le due opposte sentenze. Ed ecco come. «Se mi si chiede, egli scrive, com'io la pensi sulla massima — *Il re regna e non governa* — risponderò, che la è vera o falsa, secondo ciò che s'intende per governo. Se opinare nel consiglio, è governare, il re governa: se il governo non comincia che al di là del consiglio e si manifesta essenzialmente con atti esterni, il re non governa punto». Egli conchiude, riassumendo la dottrina colla formula: «Il re influisce sul governo, ma non governa»; la quale a sua detta, se non ha la concisione proverbiale dell'altra, è meno disputabile. Gli errori sono come le ciliegie: ciascuna ne tira una serqua. Al paragrafo avente a titolo l'accennata massima, ne seguono altri, nei quali l'Autore si propone di dimostrare, che il principe è infallibile, che il principe è inviolabile, che il principe non muore mai. «Dacché il principe non può agire da sé, egli scrive, ne viene, che non possa far male... Questa è la ragione precisa della sua infallibilità... Tutto s'incatena: il re non può far male, perché non agisce: il re è inviolabile, perché non può far male». La sarebbe una teoria comodissima pei mandanti di qualunque reato! Bisogna però confessare, che l'Hello *non omnibus dormit*; cioè non fa grazia a tutte le ribalderie dei principi, malgrado la loro inviolabilità. I sofisti del costituzionalismo inglese, per giustificare la cacciata di re sleali, che mettevano il mondo a soqquadro per conservare o ricuperare il regno, fingevano che avessero rinunciato: il nostro autore suppone, che l'invulnerabilità reale non sia stata disconosciuta, se non pei re ai quali fu mozzato il capo. «Il principio, egli scrive, fu disconosciuto, riguardo a Carlo I e Luigi XVI; ma è stato rispettato riguardo a Carlo X. Egli cadde; ma cadde inviolabile». A tali stranezze sono tratti anche uomini distinti per forza di raziocinio, quando si fanno campioni di sistemi menzogneri! Ma questi re, che Napoleone rassomigliava a maiali da esposizione, esistono veramente in natura? Io credo invece, che i re burattini non sieno che parto del ciarlatanismo costituzionale.

26 La legge francese del 9 settembre 1835 comminava la pena del carcere estensibile ad un mese e la multa estensibile a 5 mila fr., contro chi facesse rimontare al re il biasimo o a responsabilità degli atti del suo governo.

Ciascun principe, per quanto simuli di andare ai versi delle maggioranze parlamentari, ha il suo *usque venies*: epperò sciogliendo e riscogliendo il corpo elettivo, ed usando ed abusando delle sue influenze, s'intende sempre per mezzo dei suoi ministri, cercherà di avere una maggioranza, che si scosti il meno possibile dalla via che si ha tracciato. E se mai gli elettori non secondassero appieno i suoi gusti, formerà un ministero eterogeneo, lo scalzerà sotto mano, fomenterà scissure nella maggioranza parlamentare e continuerà il suo lavoro da talpa, finché i più volenterosi, scorati e sciupati, abbandoneranno il potere. Che se sarà sicuro della maggioranza, acconsentirà anche a proposte che gli ripugnano, nella certezza che saranno per naufragare.

La massima che il re regni e non governi, né fa, né farà mai parte di alcuna costituzione²⁷. Essa non garantisce l'irresponsabilità dei principi, mentre non vi credono, né anche quelli che la propugnano: e se fosse creduta, servirebbe a rilevare l'inutilità del principato. Ma, ripeto, questa massima non è che una goffa impostura, smentita dalla storia di tutti i regni costituzionali. Essa c'insegna, che quali sono i principi, tali sogliono essere i ministri, tali i parlamenti; e che quando vengono a rottura, si è perché il potere esecutivo non sa indugiare, transigere a tempo, valersi opportunamente della sua onnipotenza. La costituzione inglese fu sempre la stessa: e nondimeno qual divario tra i regni di Enrico VIII e di Maria la sanguinaria? Il primo giunse fino a far cambiare di religione i suoi sudditi; la figlia, se avesse regnato più lungamente, avrebbe finito di riporli sotto il giogo d'una chiesa, che erano stati abituati a detestare. La stessa differenza si osserva, non solo tra i regni delle dinastie degli Stuardi e degli Orange, ma fra quelli di ciascun membro della stessa dinastia. In Francia, la costituzione del 1814 subì poche modificazioni sino al 1848: e tuttavia i regni di Luigi XVIII, Carlo X e Luigi Filippo, ritraggono tutti dalle opinioni personali di quei regnanti. L'attuale re di Prussia non volle mai separarsi da certi ministri; ed alle velleità d'indipendenza del corpo elettivo, rispose sempre col congedarlo o col non tenerne conto.

Quest'intervento del principe nella suprema direzione dello Stato è un bene od un male? I progressisti francesi non ristavano dal brontolare contro il *governo personale* di Luigi Filippo. Ma per sostenere che l'accennato intervento sia di sua natura cattivo, bisognerebbe che alla massima — Il re non può far male — venisse sostituita l'altra non meno assurda — Il Re non può fare che male —. L'indifferenza vera o affettata del principe per gl'intrighi parlamentari e per l'avvicinarsi al ministero d'uomini d'ogni fatta non sarebbe senza pericolo per le istituzioni ed anche per lui. Posta la massima, che per un voto anche insignificante, il ministero debba ritirarsi o sciogliere il corpo elettivo, e che debbono ripartirsi le spoglie dei dimissionarii quelli che provocarono il voto antiministeriale, ecco ciò che avviene. I ministri, ad ogni piè sospinto, escono fuori con quella che chiamano questione di gabinetto: ed allora, altri votano per conservarlo, altri per abbatterlo: e in ogni caso, la votazione è falsata. In questo sistema, non v'ha intrigante parolaio che non aspiri anche ad amministrazioni delle quali ignora fin l'abbicci; sicché vedemmo taluni in Italia, scalzando i ministeri dei quali non facevano parte, occupare successivamente quasi tutte le amministrazioni od anco più in una volta. Ora un principe avveduto, un principe che senta alquanto la sua dignità, che curi, non dico l'interesse del popolo, ma la propria conservazione, può non sentirsi umiliato dal governare con uomini volgari e che colla loro avventata dappocaggine, il rendano contenendo ai suoi sudditi ed il discreditino all'estero? Ei non può ignorare, che ciò che vuole il popolo è di essere ben governato, che le *fnzioni* escogitate dai sofisti del costituzionalismo non salvarono mai alcun trono e che Luigi Filippo cadde nel meglio d'una strepitosa vittoria parlamentare, conseguita dal suo inseparabile Guizot.

27 Il ministro Bismark, nella seduta dei 24 gennaio 1882, si guardò per altro di secondare tali illusioni. «La teoria, egli disse, che il re regni e non governi, non è cosa di Germania. Da noi, l'inviolabilità del re si estende anche al suo onore ed al suo pensiero... Voi volete onorare il re, mettendolo tanto nelle nubi, che niuno si avveda più della sua esistenza. Voi seguite gli usi del Giappone, dove, una volta all'anno, l'imperatore si mostra al popolo attraverso una grata, che lascia scorgere soltanto le suole delle sue scarpe. Da noi la tradizione è diversa... Quando giurammo la costituzione, non avevamo punto la teoria del dominio della maggioranza...».

CAPO X

IL SUFFRAGIO UNIVERSALE!
IL SUFFRAGIO UNIVERSALE!

Quando in uno Stato costituzionale il diritto elettorale è ristretto, ed i sognatori veri o da burla di quella che essi chiamano monarchia democratica, vedono le cose andare a ritroso delle loro aspirazioni, spacciano il suffragio universale come un mezzo infallibile di conseguire le riforme da loro ideate. Quest'errore proviene dal supposto, che quanto è più esteso l'elettorato, sia più facile l'averne nel corpo elettivo una maggioranza devota agl'interessi del popolo; che la medesima, attesa la massima, che *il re regni e non governi*, sia per imporre ai principi i ministri che vuole, e, con essi, qualunque riforma. Per tali democratici, le assemblee vitalizie od ereditarie sono fuori di questione. Di siffatti supposti, ho già discorso nel Capo IX: qui non discorrerò che del suffragio universale, che è il *non plus ultra*, non solo dei pseudodemocratici, ma di molti miei correligionari politici che in esso travedono le fondamenta del famoso *ponte*, per cui si passerà lemme lemme dalla monarchia alla repubblica.

Taparelli, Proudhon ed altri, sofisticando sulle parole, negano che il suffragio possa mai dirsi universale, mentre, dovunque si pretende che esista, altri ne sono esclusi pel sesso, altri per l'età, altri per altre cause. L'osservazione sarebbe a proposito, se le parole non potessero prendere all'uso un significato anche opposto alla loro etimologia. Intendendo pertanto l'universalità del suffragio nel suo comune significato, può anzitutto dimandarsi, se essa sia fondata sur un diritto assoluto ed irrepugnabile. Su di che conviene avere presente la differenza che esiste tra i diritti passivi, i quali competono a tutti anche prima di venire alla luce, ed i diritti attivi, il cui esercizio non può andare disgiunto da certi requisiti d'intelligenza e di moralità. Ora l'elettorato è appunto uno di questi diritti. Epperò, per quanto voglia generalizzarsi, ne saranno sempre esclusi i fanciulli e gl'inquilini dei manicomii e degli ergastoli. Queste e simili esclusioni sono ammesse da tutti: ma se il diritto elettorale richiede una tal quale indipendenza, una tal quale intelligenza del fine e dei mezzi per conseguirlo, il numero dei *diseredati* cresce anche più. Qual presunzione d'indipendenza possiamo avere, per esempio, di gente che vive d'accatto? E con quale scienza e coscienza possono scegliere il proprio deputato gli analfabeti, ammessi tuttavia in Sardegna all'elettorato politico? Nelle due elezioni alle quali intervenni, i più fra quei tangheri si facevano scrivere le schede da me, come uomo di fiducia: e quando susurrava loro all'orecchio i candidati più in voga, quasi tutti si stringevano nelle spalle e mi autorizzavano a scrivere un nome qualunque.

Se per ciò un suffragio pressoché universale può ragionevolmente ammettersi per le elezioni comunali, nelle quali si tratta di cose e di persone alla portata di tutti; e se, per lo stesso motivo, può ragionevolmente ammettersi per le elezioni politiche indirette, la ragionevolezza dell'universalità del suffragio zoppica assai, quando è questione di scegliere i membri d'un'assemblea costituente o legislativa. Per sostenere il contrario, converrebbe supporre, che l'esercizio dei diritti attivi, e quindi dell'elettorato, non debba soggiacere a condizione di sorta: ma siffatto supposto è smentito dalle restrizioni, che dovunque appongono al suffragio universale anche i suoi più esaltati partigiani.

Toccata la questione di diritto, m'intratterrò alquanto dei vantaggi che si possono ottenere dall'universalità del suffragio. Una delle ragioni, per cui, riguardo ad essa, io vo procedendo così tentone, si è perché mi sa d'oligarchica. Un gran proprietario, un grosso industriale, un uomo qualunque, influente per ricchezza o per altro, per quanto il suffragio sia ristretto, non varrà mai come

uno: ma ammessi all'urna i suoi dipendenti, ei varrà per centinaia, per migliaia. Nulla dirò dell'abuso che possono fare pel loro ministero i ministri di qualunque culto, tra gente che non sa distinguere la mano destra dalla sinistra²⁸.

Una massima, che almeno i miei correligionari politici non dovrebbero perdere di vista, si è, che il suffragio popolare non fa che ratificare i fatti compiuti o rafforzare il governo esistente, massime se esso sia irrevocabile e fornito di larghi mezzi di corrompere e di atterrire. Luigi Filippo perdeva il trono per avere secondato la burbanzosa testardaggine del suo ministro Guizot, contro una modesta riforma elettorale. Luigi Bonaparte, più furbo dei suoi predecessori, fece del suffragio universale uno stromento di dominio. L'esempio delle vicende elettorali in Francia, non che intimorirlo, doveva incoraggiarlo a quelle ciurmerie. La prima costituzione sottoposta al suffragio popolare fu la repubblicana del 1793; ed ebbe 1,801,918 voti favorevoli: la costituzione del 1795, tra 3,012,569 votanti, non ne ebbe contrarii che 1562; il Consolato a vita fu accettato con 3,577,259 voti contro 391,626: l'Impero, con 3,521,675 contro 2579: l'atto addizionale da 1,298,398, contro 104,204: la presidenza decennale di Luigi Bonaparte ebbe per sé 7,437,107; l'Impero, 7,824,189, e l'8 maggio 1870, 7,350,143 elettori gli confermarono la loro fiducia. Qui non è il luogo di occuparci dei mezzi, coi quali, il grassatore del 2 dicembre ottenesse tutti que' voti, né delle cause per le quali fosse elevato alla presidenza della repubblica con 5,434,226 voti, contro 2,877,846 dati a tutti gli altri candidati. Sta il fatto, che anche ammessa qualunque tara, egli fu per quasi 22 anni, l'idolo del suffragio universale, e che l'idolatria sarebbe durata, chi sa fino a quando, se l'idolo non fosse stato abbattuto da mani straniere e strascinato nel fango oltre i confini di Francia²⁹.

Il suffragio universale offre tuttavia non pochi vantaggi. Per esso manca un plausibile pretesto di agitazioni; i poteri che ne emergono hanno per sé un'aura popolare, che altrimenti non potrebbero avere; il popolo non può incolpare che sé stesso e trarre dai suoi equivoci elettorali, utilissime lezioni per l'avvenire. Aggiungo, che in uno Stato unitario, dove il lavoro è umiliato e vessato e il bilancio è tenuto come un'arca di salute, dove esistono una o più caste privilegiate ed il partecipare ai loro privilegi è la meta di quanti disdegnano l'eguaglianza cittadina, dove, e cariche e distinzioni dipendono dal governo, la ristrettezza del suffragio si risolve in un monopolio a tutto vantaggio dei potenti del giorno. Nel 1875, un giornale di Torino si prendeva la curiosità di scorrere la lista elettorale di quella città; e gli risultava, che degli 11 elettori della prima facciata, 8 erano impiegati o cavalieri; dei 23 della seconda, 10; dei 20 della terza, 15; dei 24 della quarta, 20; dei 24 della quinta, 12; dei 24 della sesta, 13; dei 24 della settima, 15; dei 24 dell'ottava, 19; dei 24 della nona, 10; dei 23 della decima, 10; e così di seguito, sicché gl'impiegati e cavalieri, tutta gente indipendentissima, se si vuole, erano agli elettori, nella proporzione del 65%.

Comunque poi il suffragio venga allargato, i nostri elettori saranno sempre nell'impossibilità di eleggere persone di loro fiducia. Prescindendo del giuramento politico, è massima della monarchia, che niuno possa toccare un soldo per qualunque pubblico servizio, se non per mano del principe, e che il popolo non debba dare ai suoi eletti che seccature e spese. Quindi Deputati, Sindaci, Consiglieri provinciali, Conciliatori, ecc. hanno da servire a proprie spese. In Francia, sotto la *Carta-verità* di Luigi Filippo, niuno poteva essere eletto alla Camera dei deputati, se non pagasse un'imposta diretta, prima di 1000, e poi di 500 franchi. I prestigiatori del nostro Statuto, non volendo esporsi all'odiosità di quella condizione, massime in tempi in cui la monarchia era appena tollerata, e temendo d'altronde, che una camera di grossi proprietari riuscisse indipendente e tutelasse gl'interessi dell'agricoltura che è l'oggetto prediletto delle estorsioni di tutti i cattivi governi, si limitarono a negare qualunque indennità ai deputati. Con ciò non escludevano già quanti non avevano denaro da sciupare, ma i soli che rifuggivano dal mercatare il proprio mandato, non meno che dal ridursi al verde. E la Camera fu invasa da parassiti del bilancio, da mezzani di favori ed affaristi d'ogni specie; molti dei quali, entrativi in camicia, arricchirono non si sa come³⁰.

28 Questo capo era già scritto quando ebbe luogo la riforma elettorale: né pare che le previsioni dell'Autore sieno per essere smentite. *Gli editori*.

29 I Bonapartisti però, che memori delle loro gesta elettorali, cianciano ora di appelli al popolo, si mostrano ben semplicioni. L'Impero non emerse mai dalle urne, se non quando i Bonaparte, colla violenza e colla frode, l'avevano già reso un fatto compiuto.

30 Sotto il così detto Ministero democratico, io fui il primo a proporre un'indennità pei deputati: ma, quand'anche la Camera non fosse stata sciolta, difficilmente avrei insistito nella mia proposta, attesa l'opposizione, che altri era disposto a farmi per falsa dignità, altri per ipocrita ortodossia costituzionale. In tale questione, il barone e *professore* Vito d'Ondes-Reggio, così parlava nella seduta dei 25 gennaio

Col dire però che la ristrettezza del suffragio in uno Stato come il nostro, si risolve in un monopolio elettorale a beneficio della fazione dominante, non intendo però inferire, che le cose andrebbero granfatto meglio, ove tutti i cittadini fossero ammessi a votare. In Germania, dove gli elettori sono nella proporzione del 20 per 100 della popolazione, le Camere non sono migliori che da noi, che abbiamo due soli elettori per ogni cento abitanti: e sotto Luigi Bonaparte, le camere francesi, malgrado il suffragio universale, erano per lo meno altrettanto servili, quanto sotto Carlo X e Luigi Filippo, che non ammettevano alcuno all'elettorato, se non pagasse prima 300 e poi 200 franchi d'imposte dirette.

Può obbiettarsi, che io, in questo stesso libro, magnifico i successi ottenuti dal popolo francese, mercé il buon uso del suffragio universale contro MacMahon ed i suoi complici: ma in Francia non si trattava di far fronte ad un potere irresponsabile ed irrevocabile: si trattava invece d'un capo imposto alla nazione per sette anni, e contro il quale i cittadini potevano votare colla fiducia di potersene sbarazzare anche prima che spirasse il settennio, siccome effettivamente venne lor dato.

Concludiamo. Il suffragio universale non è un diritto assoluto, sicché basti essere cittadino d'uno Stato, perché chiunque debba partecipare alle elezioni; ma deve soggiacere a certe condizioni di capacità, d'indipendenza e di moralità. Dove il popolo è educato a libertà, e mercé il voto, può correggere i vizii degli uomini e delle istituzioni, l'universalità del suffragio può produrre ottimi effetti. Dove invece non può essere istruito sulle vere cause dei mali e sugli opportuni rimedii e si trova in faccia ad un potere sovrachante, corruttore ed irresponsabile, il suffragio universale non è che un balocco, il quale non può menare che a delusioni.

1866: «Io credo, che quando vi fosse l'indennità, la Camera sarebbe composta d'uomini di assai basso intendimento. Sì, d'assai basso intendimento non solo, ma anche che non abbiano alcun mezzo proprio di sussistenza; però si vuol dar loro l'indennità: io non so, perché costoro allora non potranno venire qui per cercare qualche impiego o per vendere il loro voto... Dal Parlamento italiano ne andrebbe via il maggior numero degli elevati intelletti, verrebbe invece gente tapina di mente, senza fortuna e che non avrebbe altra mira che di guadagnarsela... La democrazia ha diritto di primeggiare in quest'assemblea, ma non con abbassare nella mente e nel cuore; al contrario, con inalzarsi a quella che è aristocrazia naturale, vera, benefica, solenne, l'aristocrazia dell'ingegno e della virtù. (*Bravo! Bene!*)». Questi applausi ad una filza di scempiaggini declamate con enfasi dimostrano quanta borra fosse nella Camera, quantunque i deputati non avessero che avventizi!

CAPO XI

LA LIBERTÀ COSTA CARA...

Noi paghiamo in Italia, oltre il terzo della *presunta* rendita dei terreni³¹: e se non vogliamo cibarci dei grani da noi prodotti, a guisa di polli, bisogna, che oltre il diritto di licenza e di patente, paghiamo la tassa di macinazione, sotto pena d'incorrere per questo *novum crimen* in una multa estensibile a 500 lire, senza le spese, e colla sussidiaria del carcere³². Se vogliamo smerciare i nostri vini, oltre di dover pagare il dazio consumo, bisogna che ci rassegniamo ad accettare i prezzi che c'impongono i monopolisti della rivendita³³. Se i nostri vini inacetiscono, tassa sull'aceto: e se per prevenire tal perdita, vogliamo distillarli, bisogna subire la legge dei monopolisti della distillazione³⁴. Se vogliamo affittare o dare a mezzadria i nostri poderi, i fittaiuoli e mezzadri sono spesso sottoposti a tale tassa di ricchezza mobile, che ce li abbandonano disperati³⁵. Se abbiamo un'altra rendita per quanto tenue, la medesima si cumula colla fondiaria, onde comprenderci nella tassa di ricchezza mobile. Questa poi è del 14% sulla rendita appostaci dagli agenti finanziari, ai quali è dato di taglieggiarci a capriccio, non solo impunemente, ma colla certezza di tornar graditi al governo³⁶. Pei fabbricati paghiamo una tassa, che talora equivale alla pigione di 20 a 30 anni fa. Pei mutamenti poi di proprietà, tra registro, volture, carta bollata e i grossi emolumenti accordati ai notai, occorrono tali spese, che superano in molti casi il valore della cosa acquistata.

A queste ed altre imposte erariali si aggiungono le comunali e provinciali. I ministri di destra, nell'intento di raggiungere comunque il pareggio, dopo avere mulinato invano una tassa sull'imbottato, l'incameramento dei centesimi addizionali, ecc. posero a carico delle provincie e dei comuni gran parte

31 Tòlgo ad esempio il Comune in cui vivo. Determinati a non eccedere il massimo dei centesimi addizionali, sovrimponemmo il 50% sul dazio consumo, adottammo le tasse sulle bestie da lavoro e sull'altro bestiame, sui pascoli comunali, sui cani, sulle famiglie, sui domestici, sugli esercizi e rivendite: ci privammo dell'organista pel risparmio di misere 60 lire, riducemmo fino al ridicolo anche le spese obbligatorie, stanziando, per esempio, per tutte le opere pubbliche 15 lire, cent. 50 per la festa nazionale ed altrettanti per le elezioni. Nondimeno, quantunque senza un soldo di debito ed un palmo di strada, l'aliquota del 1881, salì a cent. 39,21442 per lira dei quali 19,246 erariali; 10,837 provinciali, e soli 9,13142 comunali! Ma a pochi Comuni è dato lo starsene al massimo. Mercè gli arbitrii d'un delegato del governo, la prediale andò in Sanluri nel 1881 oltre al 65 ½ p. 100!!! In media, quei poveri terrazzani, comprese le altre imposte, devono pagare 80 lire per testa.

32 Al leggere, nel 1878, di debitori d'imposte, bastonati a sangue in Russia ed incarcerati a migliaia in Prussia, mi maravigliai meco stesso della *civiltà* di quelle monarchie. Ma non passò molto che udii trattarsi alla prussiana non pochi sardi, impotenti a pagare la multa incorsa, perché, sebbene avessero pagato la licenza e la tassa, avevano osato ridurre in farina il poco grano necessario al proprio consumo, senza munirsi della patente prescritta da non so qual ministro. Un poveraccio, denunziato a torto dalle guardie doganali, si credeva sicuro del fatto suo, dacché era notorio che non macinava da anni: ma quando udì, che avrebbe dovuto subire un dibattimento a 100 chilometri di distanza, seguì il mio consiglio di ricorrere in via di grazia; e si credè fortunato nel cavarsi d'impiccio con una ventina di lire.

33 L'art. 50 del Regolamento sul dazio consumo autorizzava il Ministero «ad emettere speciali provvedimenti a favore dei venditori del vino prodotto dall'uva dei proprii fondi»: ma sono già scorsi oltre tre lustri, e proprietari e consumatori continuano ad essere in balia dei monopolisti della rivendita, i quali si arrogano il terzo e sin la metà del prezzo corrente. Intanto, che frutta all'erario questo monopolio? I sette strozzini di questo Comune non ispendono che lire 4,20 pel rinnovamento delle licenze.

34 Il merito di questo monopolio si deve al cinico Quintino Sella, il quale colla legge dei 3 giugno 1874 e peggio col relativo regolamento, uccise la distillazione casalinga che utilizzava i vini scadenti. Potrei dimostrare, che quest'indiretto monopolio non lucra in tutta la Sardegna allo Stato quanto perde un solo dei suoi Comuni viniferi. La legge fu ripetutamente modificata: ma non si fecero che rattoppi.

35 Un cotale aveva preso in affitto alcuni terreni per 100 lire. Vedendosi colpito di 120 lire per tassa di ricchezza mobile, smise il fitto: ed il proprietario rimase per più anni senza affittarli.

36 Ad un contadino che aveva ett. 1,60 di terreni in affitto, 30 pecore, e che lavorava anche da falegname, si attribuirono 500 lire di rendita per ciascuna di quelle grandi industrie. Abbandonò i terreni, vendette le pecore e gli arnesi del mestiere e se ne andò a lavorare ad una miniera. Conosco altresì avvocati, che si fecero cancellare dall'albo.

delle spese erariali, nel mentre incameravano allo Stato non poche delle loro rendite. Quindi le provincie si appropriarono, dove sette, dove otto, dove oltre nove decimi dei centesimi addizionali; ed i Comuni dovettero imporre il bestiame, gli esercizi e rivendite, i cani, le bestie da tiro, adottare il fuocatico e tante altre tasse, delle quali niuno riuscì ancora a dare un elenco compiuto. Sicché, qualunque cosa vogliam dire o fare, ci troviamo quasi sempre impigliati in una rete inestricabile di tasse e di multe³⁷.

I luttuosi effetti di siffatte vessazioni sono pur troppo palpabili. Tolti annualmente alla produzione oltre a due miliardi³⁸, da 70 ad 80 mila individui, non trovando lavoro, emigrano ciascun anno dalla penisola. Invano il governo fa *bau bau* agli emigranti, contando loro storielle di catastrofi: tra una situazione intollerabile ed un pericolo incerto, la scelta non può essere dubbia: l'emigrazione continua, diviene sempre più numerosa. Dalla Sardegna non si emigra, per ragioni che qui non occorre rilevare: ma nel mentre, anche nei tempi feudali, di rado avveniva una subasta, sotto la legge Sella, ben 20,077 proprietari, dal 1873 al 1878, abbandonarono al fisco case e terreni. Anzi ci ha Comune, dove ormai non esiste un solo proprietario. Ed altrettanto sarebbe avvenuto quasi da pertutto, se il governo, con sutterfugi da leguleio, non ricusasse d'indennizzare gli esattori delle fatte anticipazioni: in guisaché questi preferiscono anticipare i contributi, o lasciare in asso i creditori, anziché imbarcarsi in ispese ulteriori, unicamente per ridurre al verde i contribuenti. E quando ci lamentiamo di questo diluviare d'imposte che sotto il liberalismo è andato sempre più infuriando, i suoi ciarlatani si lusingano di turarci la bocca col cantarci, che la libertà costa cara: e ci ricordano i tesori spesi nell'esercito, nella marina, nelle guerre d'indipendenze, nell'istruzione, nelle opere pubbliche ecc. ecc. Che in quelle belle cose sieno stati spesi milioni, ed a migliaia, non è chi il possa negare; ma crediamo quasi del pari innegabile, che molte cose che si fanno sieno sempre da rifarsi, che i pubblici servizi i sogliano andare alla peggio e che la tanto vasta fungaia dei milionari si deva principalmente all'uso dissennato dei fondi erariali, provinciali e comunali.

Conveniamo pure, che quella che i nostri avversari spacciano per libertà, costi cara, più cara dell'assolutismo ed anche del dispotismo. Ma che è questa libertà cotanto preziosa? Basta scorrere lo Statuto e tutte le leggi emanate per garantirla, per convincerci che non garantiscono quasi alcun diritto³⁹. Quando vediamo tuttodi l'accusatore pubblico recedere dall'accusa, od assolti imputati, detenuti arbitrariamente in carcere per due, tre, quattro e cinque anni⁴⁰; quando il governo ed i suoi agenti sono investiti della facoltà d'infamare, *ex informata conscientia*, mercé l'ammonizione, qualunque cittadino, confinarlo, deportarlo, è superfluo il discorrere di attentati meno gravi⁴¹. La libertà in somma, che costa sì cara, si riduce ad una certa tolleranza per chiacchiere, che non montano un frullo.

Per chi però non prende o non vuole spacciare le lucciole per lanterne, la libertà reale, vale a dire l'invulnerabilità dei proprii averi, è quasi inseparabile da tutte le altre libertà; e la questione tra tirannide e libertà si risolve, in ultima analisi, in una questione di borsa. È una massima, che io pensatamente ripeto, come tante altre, alle quali do maggiore importanza. Ed invero, anche i governi i più arbitrarii, non sogliono imbestiare contro il popolo, finché si rassegna alle loro estorsioni, o non aspira a mutamenti, pei quali intenda ingerirsi delle rendite pubbliche e del loro uso. Se nei tempi andati, furono principi che si contentavano di poco e che amministravano lo Stato da buoni padri di famiglia, ora tutte le monarchie, e vieppiù le liberali, sono prodighe, e quindi violente e rapaci.

Le spese delle corti poco o nulla variano, sia il governo costituzionale od assoluto. Abbiamo visto

37 E che multe! Se alcuno, per esempio, partendo dall'assurdisimo supposto, che la carta bollata non sia stata inventata che per far denari, appone ad uno scritto un francobollo, anziché una marca d'egual valore, paga 250 volte la tassa non defraudata, colla giunta delle spese! La Corte di cassazione di Roma cassò una di tali condanne: ma ci volle un ricorso in cassazione.

38 Gli avversari del governo di luglio lamentavano che il *budget* fosse stato elevato, pel 1831, da 870 a 1167 milioni. In Italia il bilancio dello Stato va pel 1881 a 1,536,411,902,25! E ciò dopo avere aggravato le provincie e i comuni di buona parte delle spese erariali.

39 V. *Della libertà e delle caste*.

40 Poco fa, il Giury di Cagliari mandava assolto un continentale che gemeva in carcere da quattro anni e tre mesi, sotto l'accusa di assassinio. Liberato, morì di accoramento in capo ad uno o due giorni: e i suoi assassini non subirono né anche un rimbrotto...

41 L'ammonizione è la pena inflitta arbitrariamente alle persone che non risultano colpevoli di alcun reato, ma che un pretore qualunque sospetta o finge di sospettare, che ne abbiano commesso o sieno sulla via di commetterne. Ai condannati come oziosi e vagabondi, il prefetto può vietare che risiedano in qualunque luogo di loro scelta. «Il Ministro dell'interno può eziandio per gravi motivi di sicurezza ed ordine pubblico designare per un termine da sei mesi a due anni all'ozioso e vagabondo condannato, e per un termine, da uno a cinque anni, all'ozioso e vagabondo recidivo, il luogo in cui dovrà stabilire il suo domicilio». Così la legge Lanza-De Falco.

che Carlo Alberto, nel concedere lo Statuto, si riservava la solita lista civile. Le diminuzioni che talora subiscono le dotazioni delle dinastie si devono agli stessi principi: ma se alcuno tentasse subordinarle alle condizioni più o meno infelici della nazione, sarebbe sopraffatto dai clamori delle torme parlamentari.

Le spese che di gran lunga devono aumentare sotto i governi ibridi sono quelle della polizia e dell'esercito. Quando un governo ha per sé il prestigio d'un'onnipotenza tradizionale, e questo prestigio è conservato dalla servilità della stampa, dall'abbiezione dei sudditi d'ogni condizione e dal terrore delle pene, allora, mancando reati politici da spiare e reprimere, il principe ha poco bisogno di soldati e di spie. Ed io vissi in tempi, in cui la mia isola nativa, per trovarsi appunto in tale stato, era quasi abbandonata a sé stessa. Quando però un governo che non si fonda, né nell'interesse sociale, né nella ragione, per prolungare la propria esistenza, cala a transazioni, per le quali possa essere discusso e possa essere ridestata la coscienza del popolo, allora è necessario che supplisca al suo sempre decrescente prestigio, colla forza e colla corruzione. Quindi l'aumento progressivo di quei mezzi e le enormi spese che ne conseguono⁴². I soldati delle grandi monarchie si contano a centinaia di migliaia, a milioni. Ad essi tien dietro un esercito di decorati, di mercenarii da penna e di poliziotti.

Ci sono altre dilapidazioni che si possono dire parimenti proprie dei governi ibridi. Negli Stati puramente elettivi, i legislatori non possono emanare quasi legge, senza esporsi al pericolo, attese le vicende elettorali, di subirne più o meno le conseguenze. Nelle monarchie assolute, il principe si trova in faccia ai suoi sudditi: e quanto avviene di bene o di male si riferisce a lui. A lui devono imporre il giudizio della storia, una subitanea eruzione del pubblico malcontento, il silenzio stesso del popolo. Questi motivi sono tanti imponenti, che si videro non pochi principi sacrificare ministri, i quali non erano che loro complici, e talora anche reluttanti. Nelle monarchie costituzionali, il popolo è di continuo tenuto a bada dalle crisi ministeriali, dalle gare elettorali, dall'avvicinarsi dei partiti e dagli spettacoli parlamentari; ed il suo malcontento si sciupa contro i soli che passano per responsabili. Al quale stato di cose conferisce non poco il pubblico insegnamento e la stampa cointeressata: ed è la più diffusa, dacché i favori del governo la pongono in grado di rendersi più interessante per primizia di notizie, varietà di materie, corrispondenze e valentia di scrittori. D'onde avviene, che i principi costituzionali sieno ordinariamente meno riservati degli assoluti nel taglieggiare i sudditi e dissipare le loro sostanze.

La massima che sieno assunti al potere i parolai che giungono a carpire all'assemblea elettiva un voto di biasimo contro il ministero, fa sì, che i governi che la seguono sieno instabilissimi, e che i ministri si succedano nella scena politica, a guisa d'ombre fantasmagoriche. E molti di questi che dai seggi parlamentari non ispuntirebbero forse una sola proposta, trinciano presuntuosamente su tutto, fidenti nella cooperazione della loro maggioranza, finché, alla loro volta, non sieno posti giù da una coalizione di ambizioni non soddisfatte. Ciascuno di questi effimeri *factotum*, o per ingraziarsi potenti influenze, o per lasciare qualche traccia di sé, o per presunzione, abborracia progetti a iosa, muta e rimuta le leggi che riguardano il suo ministero, sicché chi deve applicarle non sa dove dare il capo. Come ciò possa giovare al buon andamento della cosa pubblica, il dimostra lo stato di quasi tutti i rami della nostra amministrazione e massime dell'esercito e della marina. Dopo profuse in questi servizi migliaia di milioni, ecco un ministro della guerra, ecco un ministro della marina a dire, che le navi sono roba da ferrivecchi e che l'esercito è da rifare.

Questa folla d'intriganti, che si palleggia di continuo i così detti portafogli, è altresì una delle cause principali del numero enorme dei pensionati dello Stato. Un impiegato, che abbia qualche santo protettore, si rivela inetto o infedele? Invece di processarlo, o di applicarlo a qualche servizio cui forse sarebbe idoneo, si pone a disparte; e se ne fa un roditore. Un impiegato, quantunque abile e volenteroso dà intoppo a che salga tal altro? Anche suo malgrado, è classificato del pari tra i roditori. Non si vuol congedarlo così alla sfacciata? Si vessa con maligne traslocazioni, con immeritate preferenze e rampogne, finché se ne vada da sé. Al 1° gennaio 1879 i pensionati ascendevano a 100,144 e la spesa a 61,457,745 lire e 25cent., senza contare lire 200,000 al duca Carlo Lodovico di Borbone, lire 153,000 a donna Maria Clementina, vedova del principe di Palermo, lire 76,500 alla principessa di Salerno, 3,305,732 lire di

⁴² I poliziotti di Luigi Bonaparte si facevano ascendere a 800 mila. La polizia di Berlino costa 3 milioni di marchi a quella città e 7 allo Stato. In Italia, le sole spese segrete vanno ad un milione e 50 mila lire.

pensioni straordinarie, ecc. ecc. La maggior parte di queste pensioni sono a carico del ministero della guerra. Sendo stati attribuiti gli strepitosi successi ottenuti dall'esercito tedesco alla scienza dei suoi capi, si tolse subito in Italia a sostituire officialotti enciclopedici a veterani, che sebbene distinti per disciplina e valore, passavano per corti in fatto di studi.

Veniamo alle assemblee elettive di tal fatta di governi. I loro membri, se stipendiati, costano, per lo meno, quanto nelle repubbliche, colla giunta di liste civili, di appannaggi, dovari ecc.: se come in Italia, hanno da servire a proprie spese, i più sono posti nell'alternativa, o di rovinarsi, o di mercatare il loro mandato: e costano assai più, che se fossero largamente retribuiti.

L'art. 41 dello Statuto dice, che «i deputati rappresentano la nazione in generale e non le sole province che gli hanno eletti». Ma sono fole. Essi non rappresentano spesso che sé stessi, i congiunti, gli amici, gl'incettatori di voti, il campanile: e se propugnassero i soli interessi della nazione, addio agenzia! Se in molti può valere il patriottismo, o la vanità, è naturale, che molti altri al fumo preferiscono l'arresto. Ed anche questo fumo costa assai caro alla nazione⁴³. Dove i collegi elettorali sono composti di pochi Comuni, e le elezioni dipendono quindi da pochi intriganti, il deputato è tenuto dai medesimi qual mezzano d'interessi personali o locali. Niuna discussione suol prolungarsi tanto, quanto quella dei bilanci. Ma gli è forse per richiamare l'attenzione della Camera sur un sistema meno intollerabile d'imposte, od almeno per ottenere economie parziali, che si chiacchiera tanto? Invece ciascun deputato crederebbe mancare alla propria missione, se non sollecitasse qualche nuova spesa pel suo collegio, per la sua terra, pel servizio che lo interessa o che gode delle sue predilezioni. Se i ministri non sapessero opporre ad ogni proposta una ragione, una scappatoia, una bugia, a secondarle tutte, non basterebbero centinaia di milioni. E questa gara di dilapidazioni è uno dei tanti funesti effetti della centralizzazione. A misura infatti che l'imposta viene ripartita in un maggior numero d'individui, decresce l'interesse personale a moderare le spese, e per conseguenza, le imposte. Quindi moltissimi che si mostrano anche taccagni come padri di famiglia, non istanno molto sul tirato come consiglieri comunali, largheggiano come consiglieri provinciali, e trascorrono quasi ogni limite come senatori o deputati. S'intende, che questa *generosità* non suole essere virtù di quelli che pagano e non possono rifarsi od anche avvantaggiarsi del mal di tutti.

Quando d'altronde il popolo è ridotto ad uno stato passivo, ed il governo, conscio di potere vessare, spendere e spandere impunemente, ha convertito in sistema le spogliazioni e gli scialacqui, allora anche i più teneri della cosa pubblica, non potendo impedire il male, cercano per lo meno di profittarne. Ed in questa gara di sperperi, intervengono i noti patti bilaterali: «Noi voteremo la vostra proposta, purché voi votiate la nostra»: ed il male cresce in infinito.

La libertà adunque che costa cara non è la libertà vera, la quale comprende il riconoscimento e l'efficace inviolabilità di tutti i diritti, ma la libertà illusoria, per cui, né tutti i diritti sono riconosciuti, né alcuno è efficacemente garantito — la libertà che non potendo soddisfare alle giuste aspirazioni del popolo, pone il governo nella necessità di spiare i cittadini, di armare una parte contro l'altra della nazione, e di arrogarsi tesori, per imporre col fasto e procacciarsi aderenti.

43 Leggo in un giornale francese il seguente parallelo tra le spese della terza repubblica e quelle del secondo impero:

Imperatore fr. 35,000,000;	Presidente fr. 1,200,000;
Corpo legisl. » 6,000,000;	Camera » 6,793,000;
Senato » 9,000,000;	Senato » 4,500,000;
Totale fr. 50,000,000.	Totale fr. 12,493,000.

Sono adunque 37,507,000 fr. che la Francia doveva spendere in più, onde avere a capo dello Stato l'eroe del 2 dicembre e di Sedan. Ed è una repubblica che segue le tradizioni dilapidatrici della monarchia. Inalzato a regno il principato di Rumenia, la lista civile del Re fu portata da 1,200,000 a 3 milioni. In Italia i Senatori ed i Deputati non sono indennizzati: ma nondimeno cagionano una spesa di 2,180,000 lire: somma che basterebbe ad indennizzarli, se non fossero sì numerosi. Ed io credo, che anche riducendoli ad un terzo, rimarrebbe sempre un posticino ai nostri benemeriti nelle scienze legislative...

CAPO XII

SIAMO AMBIZIOSI!...

Quelli che sono abituati a mercatare i loro servigi non sanno capire, come alcuno tolga a patrocinare la causa del popolo, se non col proposito di accalparlo e perarlo. Essi misurano altrui col proprio palmo, e fanno come le femine da conio, le quali, venendo a diverbio con qualche donna, si affrettano ad apporre le magagne di che potrebbero essere rinfacciate.

A spregiudicare almeno gli uomini di buona volontà, basterà un breve parallelo fra le ambizioni, onde possiamo essere mossi noi ed i nostri avversari. Parteggiare per la conservazione o per lo stabilimento della monarchia, è cooperare a che sia infeudato o conservato al capo d'una famiglia il monopolio irrevocabile ed irresponsabile della cosa pubblica. E poiché niuno può essere mosso a far ciò da alcun principio di verità o di giustizia, uopo è supporre un qualche altro movente: e questo si è la fondatissima probabilità, che quanti partecipano a creare o conservare l'accennato monopolio sieno più o meno per partecipare alle spoglie del popolo. Molte famiglie, che nelle monarchie pompeggiano dei titoli i più sonori e sguazzano nell'abbondanza, devono un tutto al richiamo di Luigi XVIII, al 18 brumaio, od al 2 dicembre in Francia; alla restaurazione di Ferdinando VII in Ispagna, a quella di Ferdinando IV nelle Due Sicilie, alle sanguinose repressioni del 1821 e 1833 in Piemonte, ecc.

Quando pertanto vedete taluno scrivere, agitarsi, insorgere a favore di qualche dinastia, infuriare contro la repubblica ed i repubblicani, giocate pure cento contro uno, colla quasi certezza di vincere la posta, che egli è unto e bisunto. E che unzioni! Il generale Giorgio Monk, il restauratore dell'incorreggibile dinastia degli Stuardi, creato perciò duca d'Albermale, ecc. ecc., dopo avere secondato tutti i capricci del lusso, morì lasciando 375 mila franchi in beni stabili, un milione in contanti e 90 mila franchi di rendita. Il costituzionale Mirabeau, in prezzo della sua eloquenza, oltre il dono di 600 mila franchi, aveva da Luigi XVI 50 mila franchi al mese. Il principe di Condé, in nome di Luigi XVIII, prometteva al generale Pichegru, purché tradisse la Repubblica, il titolo di maresciallo, il cordone rosso, il governo dell'Alsazia, dodici cannoni tolti agli Austriaci, il trasmutamento di Alois sua città natale in quello di Pichegru, un milione in contanti, 200 mila franchi di rendita, reversibile, per metà alla moglie, e per metà ai discendenti, ed infine, il castello ed il parco di Chambord del valore di più milioni. Il famigerato cardinal Ruffo, che colle sue masnade, aveva tanto contribuito alla caduta della Repubblica partenopea, oltre al vedersi corteggiato e decorato da quasi tutti i principi d'Europa, ebbe dal Borbone la Badia di Santa Sofia, per sé e la famiglia, con 9 mila ducati di rendita, altri 15 mila ducati in rendite territoriali e la luogotenenza del regno con 24 mila ducati; i quali, ragguagliati alla nostra moneta, fanno 204 mila lire. Il principe Eugenio offeriva, nel 1821, cinque milioni al generale Lafayette, perché brigasse a favore della regina Ortensia. Spenta nel sangue la seconda Repubblica francese, il capo della combriccola, decorò subito i commissari che avevano fatto da birri e donò due luigi d'oro a ciascun soldato che aveva mancato ai suoi giuramenti: e la nazione fu come invasa da ladri; e ladri del genere *gigas*. «A proposito di bilancio, scriveva Victor Hugo nel 1852, ci viene in mente una nota. Si pagano ora 50 franchi al giorno i vescovi e i consiglieri della corte di cassazione; 69 i consiglieri di stato, i primi presidenti ed i procuratori generali; 83 i senatori, i prefetti ed i capi di divisione; 222 i presidenti delle sezioni del consiglio di stato; 252 i ministri; monsignore il principe-presidente, compresa nella sua dotazione la somma necessaria al mantenimento dei suoi castelli reali, come l'equità prescrive, 44,444 franchi e 44 centesimi al giorno. All'Eliseo, riddano agli allegri fuochi, giorno e notte i girarrosti: si

divorano 550 libbre di carne per pasto. Il signor Bonaparte possiede 300 cavalli. I tre suoi ministri Turgot, Persigny e Maupas artigiano ciascuno un milione per le spese segrete: un ministro prende moglie? Lo si regala di mezzo milione... Milioni! Milioni! Questo regime si chiama milione!». Ma divenuto imperatore, il principe-presidente diventò anche più generoso: e cominciando da sé stesso portò la sua lista *incivile* a 26 milioni, senza contar quelli, che egli ed i suoi complici sottraevano alle casse dello Stato per isperse supposte. La storia rivelerà col tempo quanto sieno costati alla Spagna i Pavia, i Martinez-Campos e gli altri felloni, che imposero al popolo spagnuolo il ragazzo diciassettenne di donna Isabella⁴⁴. I traditori dei popoli non si contentano certo dei trenta denari di Giuda. Quel che sappiamo si è, che non appena abbattuta la repubblica, i cospiratori si ripartirono fra loro le cariche più lucrose e più onorifiche dello Stato e si accrebbero le profonde, e che avendo nominato presidente l'intrigante Serrano, gli assegnarono lo stipendio di due milioni, nel mentre i creditori erano sempre all'asciutto. Né siffatti ladroni sogliono esporsi gran fatto, dacché non fanno ordinariamente che aizzare la soldataglia contro i cittadini, e solo si pongono in mostra, quando si tratta di arraspate e di proscrivere. Che se soccombenti, sono i ben venuti di tutte le corti.

Vediamo ora quali speranze di grandeggiare e di arricchire possono covare i repubblicani. In qualunque monarchia noi siamo come fuori della legge. Per noi non esiste, né libertà di stampa, né diritto di riunione, né inviolabilità di domicilio o di persona. Qualunque interpellanza si muova nei parlamenti per attentati commessi contro di noi, finisce, con una disdegnosa indifferenza, o con un atto di ringraziamento verso il governo ed i suoi agenti. Nel tentare una rivoluzione, noi dobbiamo affrontare quasi inermi, non solo tutta la forza organizzata della nazione, munita dei mezzi più potenti e più dispendiosi di difesa e d'offesa che siensi potuti inventare, non solo un esercito di persone influentissime, corrotte da governi prodighi e parziali, ma l'indifferenza ed anche l'avversione d'un popolo guastato da abitudini servili e prevenuto contro di noi da una stampa menzognera e calunniatrice. Effettivamente però tutti questi ostacoli si riducono alla soldatesca. Senz'essa, pochi discorsi basterebbero a disingannare e scuotere il popolo; gl'impiegati, teneri delle proprie pagnotte, volterebbero immantinenti casacca; i dondolini, i ciondoli, i ciondoloni e gli stemmi sparirebbero quasi per incanto, e non poche dinastie farebbero fagotto al primo subuglio. Queste non sono fantasticherie, ma fatti avvenuti sotto i nostri occhi. Ove pure una soldatesca educata all'odio ed al disprezzo verso i cittadini, se ne rimanesse indifferente o prendesse anche parte all'insurrezione, siccome più volte avvenne, non perciò noi potremmo cantare vittoria; avvegnaché se i principi sogliono ora tollerare, che vengono sostituiti *cugini a cugini*, difficilmente comportano che se ne prescinda affatto. Essi si prestano ben volentieri a qualunque ribaldo aspiri ad infeudarsi un popolo; e si affrettarono a fare i loro salamelecchi, non che all'uomo del 2 dicembre, all'effimero imperatore del Messico: sicché Juarez, avuto in mano e giustiziato l'invasore, li pose tutti in quarantena: ma stettero sul tirato fin nel riconoscere la repubblica francese: e non avendo potuto combinare un intervento contro la spagnuola, ricusarono di riconoscerla e non cessarono dal favorire l'insurrezione carlista e dal fomentarvi i disordini, finché non la videro riposta sotto il giogo da una soldataglia fellona.

Ma poniamo che la spuntiamo contro tutti questi ostacoli. Noi non possiamo arrogarci le supreme cariche della neonata repubblica, gratificarci a vicenda, come i signori nostri avversari, infeduarlo lo Stato ad uno dei nostri, il quale provveda al lustro ed all'opulenza di noi e delle nostre famiglie. L'eguaglianza cittadina, il puro sistema elettivo che noi propugniamo c'impone di rientrare nella vita privata, non appena cessato il pericolo.

E se sul principio non può mancarci una certa popolarità, spesso avviene, che il popolo, non vedendo tosto appagate le sue esagerate speranze, lamenti l'aglio e le cipolle di Egitto e rimetta a galla i suoi più inveterati nemici. Noi infatti vediamo per ben tre volte elevati alla presidenza della repubblica francese, non i veterani della libertà, ma dapprima un ciurmadore e discendente da una famiglia liberticida, poi un orleanista in isciopero, ed indi un uomo da caserma, che illividiva al solo nome di repubblica.

Replicano i sullodati martiri di disinteresse, che gli è nel torbido, che noi intendiamo pescare. Ma questo calunnioso supposto è smentito dalla storia di tutti i tempi. È noto infatti, che quanto erano rotti ai vizi ed insaziabili di poteri e di ricchezze per soddisfarli, Giulio Cesare e i principali suoi complici, altrettanto

⁴⁴ Martinez-Campos, volendo illustrare, nel 1879, d'un suo autografo il Paris-Murcia, scriveva: «La lealtà è la prima virtù d'un uomo di Stato»: egli, che il 28 dicembre 1874 aveva ribellato, a favore di don Alfonso, l'esercito affidatogli dalla Repubblica!

erano costumati Marco Bruto, Catone e gli altri personaggi che caddero a difesa della repubblica romana. Si può asserire, senza pericolo di essere smentiti, che tutti quelli che fondarono o tentarono di fondare qualche repubblica, in questo o nello scorso secolo, non posseggano tanti milioni, quanti ne artigliarono i soli Bonaparte. Per certo Washington, Bolivar, Mazzini, Cattaneo, Manin, Armellini, ecc. per tacere sui vivi, stremarono non che accrescere le loro sostanze: e se alcuno le accrebbe, o non morì di miseria, il dovette al lavoro ed all'economia, od alle cariche conferitegli dalla gratitudine dei suoi concittadini. Robespierre, Saint Iust, Marat e gli altri repubblicani e demagoghi che primeggiarono nella grande rivoluzione francese, possono essere tacciati d'intolleranza, di fanatismo, di avventaggine, di ferocia; ma non di avidità di lucri. Tale non era, siccome abbiamo accennato, il Marchese di Mirabeau, il grande oratore della monarchia democratica, che si faceva pagare dalla corte, fino al silenzio. Né il rispetto alla roba altrui ed il disinteresse sono qualità di cui possono essere onorati soltanto i nostri uomini di Stato. Avvenne in più insurrezioni popolari, che uomini poverissimi, togliessero a custodire tesori pubblici e privati e fucilassero inesorabilmente anche autori di piccoli furti.

Non abbiamo noi per ciò ambizione di sorta? Quando per uno scopo quasi disperato, noi disdegniamo i favori della monarchia e poniamo a repentaglio vita e sostanze, quando ci sforziamo non solo di ottenere un governo razionale nel titolo, giusto nell'esercizio, ma di far valere le nostre attitudini a beneficio della cosa pubblica, noi ci dimostriamo certo ambiziosi: ma nel mentre noi aspiriamo a servire il popolo pel popolo, i nostri avversari si prostituiscono a governi assurdi e parziali, per dominare sul popolo e tostarlo di seconda mano.

CAPO XIII

MA IL POPOLO NON È MATURO...

I nemici della libertà non la osteggiano tutti ad un modo, e per gli stessi motivi. Altri l'avversano per interesse; altri per ignoranza; altri sofisticando sui principii e calunniando le persone; altri volendo tenere il piede in due staffe, almeno a parole, si dichiarano in astratto del nostro avviso, ma se si viene al concreto, escono fuori con tanti *se* e *ma*, che ad eliminarne uno per anno, si spegnerebbe l'umana razza, prima di esaurirli tutti. A detta loro, soppressa l'eredità del potere, l'unità nazionale andrebbe in briccioli, i demagoghi distruggerebbero la proprietà, la famiglia, la religione, e noi, pei primi, saremmo fritti al petrolio. Sin dal 1830, Chateaubriand diceva, che l'avvenire era per la repubblica; ma che il tempo non era ancora arrivato. Il tempo, secondo lui, era per Enrico V. Luigi Filippo, nel mentre trattavasi nel detto anno, del governo da dare alla Francia, si professava repubblicano; ma mostrava di dubitare che i Francesi fossero stoffa da repubblica. Una monarchia repubblicana, con lui a capo, era il toccasana che occorreva alla Francia. Pochi anni avanti la caduta dell'Impero, anche Thiers diceva, che egli, attesa la sua vecchiezza, non conoscerebbe la repubblica; ma che la medesima non poteva mancare. E la repubblica lo colse vivo: ed egli non fu repubblicano che per disperazione. Domenico Guerrazzi, in certo suo programma politico, si dichiarava «cento volte più repubblicano dei repubblicani»: ma soggiungeva, che la repubblica non significa nulla, stanti i diversi significati che si diedero a siffatta parola. E per omettere tanti altri, il poeta Giusti cantava: «Nella cima del pensiero — Senza farvene un mistero — Sento la repubblica — Ma se poi discendo all'atto — Dalla sfera dell'astratto — Qui mi casca l'asino — E gl'inciampi che ci vedo — Non mi svogliono dal credo — Temo gli apostoli» — E gli apostoli erano un Mazzini, un Saffi, un Campanella, un Quadrio, un Montanelli, un Zuppetta, un Manin, un Cattaneo e simili.

Io non niego che ci sieno ragioni di opportunità, le quali, siccome in Italia, e massime dopo l'occupazione di Roma, debbono imporre anche ai più zelanti. E l'opportunità è una delle prime virtù dell'uomo politico: mentre un tentativo inopportuno può riuscire fatale, non solo ai suoi autori, ma a tutta la nazione. Tra i sinceri però ed i falsi opportunisti, ci è questo divario, che nel mentre i primi non transigono sulla loro fede politica e si compiacciono che i suoi proseliti crescano sempre più di numero, gli altri osteggiano siffatto proselitismo anche nel campo delle idee. Così Luigi Filippo, divenuto re, comminava fin cinque anni di carcere ed una multa estensibile a cinquemila franchi, contro chi si qualificasse per repubblicano. Era per maturare i francesi al suo ideale politico!⁴⁵

Questi anfibi politici pertanto, rendono bensì qualche omaggio platonico alla repubblica, ma a patto, che neppure se ne parli, finché il popolo non sia maturo. A tal proposito, scriveva Macaulay: «Molti politici dei nostri giorni sogliono ammettere come proposizione evidente per sé medesima, che nessun popolo debba esser libero, finché non sia atto a far uso della libertà. La massima è degna del pazzo dell'antica storia, che rifiutava d'andare nell'acqua, finché non avesse appreso a nuotare. Se gli uomini debbono aspettare la libertà, finché sieno divenuti saggi e buoni senz'essa, possono invero attenderla per sempre». La similitudine può passare; ma potrebbe dirsi, che siccome niuno può avventurarsi al nuoto, se prima non si addestra con qualche saggio, così le libertà devono essere concesse a spilluzzico. Aspettate, direi invece, che un fanciullo apprenda a camminare diritto, tenendolo inchiodato sul letticciuolo, o

⁴⁵ I compilatori d'un giornale avevano scritto, che i loro *cuori repubblicani* non erano insensibili a certa gravissima disgrazia toccata alla famiglia reale. Furono processati!

meglio, abituandolo a camminare carponi, e vedrete che egli non apprenderà a camminare, se non quando, svincolato dai suoi aguzzini, potrà secondare la natura. Niun popolo era supposto sì immaturo a libertà come quello di Roma nel 1849. Eppure bastarono pochi giorni non solo per cattivarlo alla causa della libertà, ma per fargli affrontare un'aggressione schiacciante⁴⁶.

Quest'imaturità non si allega soltanto contro la repubblica ed i governi parlamentari, ma contro le riforme più reclamate dalla giustizia e dall'equità. Quindi vedemmo durare fino ai nostri tempi la tortura, il supplizio della ruota, la tratta dei negri, la servitù della gleba e tante altre scelleraggini legali. Carlo Albergo non aboliva i feudi in Sardegna, che nel 1839; e nell'interesse della corona e dei feudatarii, più che in quello dei villaggi. Il sistema, insomma, di tali opportunisti è questo: Non tenere maturo il popolo all'esercizio di alcun diritto, se non quando minaccia di far da sé: e così lesinare le concessioni, finché il malcontento generale non gli sforzi a rassegnarsi ad una delle solite costituzioni. Allora: Punto, e basta! Un pregiudizio assai comune fra i repubblicani si è, che il liberalismo giovi a maturare i popoli alla repubblica e che le serva come di ponte. Confesso di non esserne andato immune neppur io. Trent'anni fa, nel proemio al mio *Trattato teologico-filosofico*, io scriveva: «Amo i governi popolari; non odio i costituzionali: ché anzi li reputo un opportunissimo tirocinio pei popoli, che si rilevano da un lungo servaggio». Io non conosceva allora i governi costituzionali che per libri e giornali che li decantavano: io non considerava la questione che da un lato, da quello cioè della stampa: ora che li conosco per esperienza, quelle parole mi tornano in mente con una specie di rimorso. Se vi ha qualche cosa di vero, è in ciò, che i popoli, disingannati d'imposture che illudono cotanti ed abborrenti dalla monarchia assoluta, non veggono salvezza che nella repubblica. Ma pur troppo accade, che i popoli, dopo essere stati lungamente baloccati con mutamenti diministri e di rappresentanti, finiscano col sostituire dinastia a dinastia, imputando così alle persone ciò, che per lo più, è effetto del sistema. La storia decennale di Luigi Blanc, fatte le debite varianti, può attagliarsi a qualunque monarchia costituzionale. Noi viviamo già da sei lustri sotto una costituzione assai più larga di molte altre: e il popolo è men maturo a libertà di quel che fosse quando era ricinto di spie, quando nulla poteva stamparsi senza il bene placito della censura ecclesiasticae secolare, quando ci si disdiceva l'introduzione sin di libri stampati a Napoli, Firenze e Milano, quando Carlo Alberto, alla stampa antimonarchica, opponeva la forza, quando i popolani erano tenuti come una casta inferiore, quando era vietato, non che lo scrivere, il parlar di politica. Allora, un libro, da cui trapelasse qualche verità, era avidamente letto da tutti; un libro introdotto di contrabbando, passava di mano in mano, ed era anche trascritto, siccome io faceva dell'unica copia delle *Paroles d'un Croyant* introdotta in Sardegna, allora il popolo non era traviato da false dottrine ed aveva per suoi naturali alleati quanti, distinti per intelligenza o ricchezza, si sentivano umiliati dalle parzialità della monarchia. Essa non aveva per sé, che i privilegiati e la soldatesca. Ora una scienza peggiore dell'ignoranza viene inoculata nelle scuole, diffusa da una stampa, alla quale, attesa la sua partecipazione ai fondi segreti, è quasi impossibile il disputare il terreno; e col fomentare la vanità e le basse ambizioni di tutte le classi, i potenti del giorno sono giunti a fare rinegare la causa del popolo a quelli che solivano esserne i più strenui campioni.

Nondimeno si persiste nell'asserire, che sotto un governo, cui ad essere repubblicano non manca, che l'assenza delle prerogative ereditarie, il popolo si abitui alla vita politica. Sì, noi abbiamo il diritto elettorale: ma le elezioni furono sempre sì manipolate, che il governo, sino al 1876, rimase in balia d'una fazione, che trattò l'Italia, peggio che un paese conquistato da barbari; sicché gli elettori intervengono ai comizii, più per riguardi personali, che per l'importanza che diano al loro diritto⁴⁷. Noi abbiamo una assemblea di rappresentanti: ma questa, nella sua maggioranza riuscì sempre tale, da legittimare tutte le vessazioni del potere esecutivo contro le persone e le proprietà — un mercato di coscienze —

46 Si disse, che tutto era stato opera di avventurieri stranieri: ma è un fatto che tra i 18660 uomini di cui era composto l'esercito della Repubblica, 16465 erano romani, 1865 d'altre regioni d'Italia, e soli 328, stranieri.

47 Ci furono deputati, ed io fui uno di quelli, mandati alla Camera da una quarantina di elettori. Certe elezioni comunali, alle quali presi parte, furono fatte dai soli membri dell'ufficio, personalmente invitati. A Pergola, comune di oltre 9 mila abitanti, le elezioni amministrative del 1879 andarono deserte, per non esservi intervenuto alcun elettore. In Inghilterra, il *tipo degli Stati liberi*, gli elettori sono più sollecitati. È vero, che la loro coscienza sollecitudine è stimolata da agenti, a 30, 40, 50 lire al giorno, che l'elezione costa a qualche candidato fin 500 mila lire; ma gli elettori intervengono a frotte, ed anco si azzuffano fra loro. Una proposta fatta nel luglio del 1868, onde reprimere le corruzioni elettorali, fu respinta da 175 contro 80 voti. Il *Times* assomigliava, in quell'incontro, la Camera dei Comuni ad un consiglio di volpi, deliberanti sulla pena da infliggersi a chi, fra loro, strangolasse delle galline.

un'accolta di aspiranti e di gaudenti — una gara d'intriganti parolai, intenti a scavalcarsi a vicenda. Noi abbiamo il diritto di petizione, il diritto di riunione, il diritto di discorrere e di scrivere di politica: ma tutte le manifestazioni di tali diritti non valsero, per ben cinque lustri, a che il senato fosse reso elettivo, fosse accordata un'indennità ai deputati, fosse allargato ragionevolmente il suffragio elettorale, fosse migliorata la legge sulla stampa, cessasse d'essere un'utopia la responsabilità ministeriale, fosse ottenuta alcuna delle riforme più reclamate dall'opinione pubblica.

Il popolo adunque è divenuto, alla scuola liberale, men maturo a libertà di quel che fosse trent'anni fa. Le istituzioni ch'ei più vagheggiava, quai mezzi di far valere i suoi diritti, furono falsate, sfruttate, ritorte a suo danno. Esso è divenuto scettico, diffidente, insubordinato, allo stesso tempo, e servile, incapace di libertà come di servitù — simile ai corrotti politeisti di Grecia e di Roma, che deridevano il culto degli Dei, e non sapevano elevarsi ad una religione più pura. Gl'ignoranti maledicono alla libertà; i furbi ed i timidi non aspirano che a profittare d'un ordinato disordine che credono ineluttabile. Unico movente l'interesse privato o la forza. Che resta ai sinceri amici del popolo? Fare la diagnosi del male, indicarne i rimedii: e... l'ignoto!

CAPO XIV

DIO NE GUARDI
DALLA REPUBBLICA!

I governi assurdi ed oppressori non possono conservarsi che colla corruzione, la menzogna e la violenza. L'irrazionalità del titolo ne aliena quelli che aspirano alla prevalenza del merito; l'oppressione, quanti ne sono vittime, checché pensino dell'origine del potere: e sono i più. Quindi distinzioni onorifiche, impieghi per impiegare e subiti e grossi guadagni per gli ambiziosi; ciurmerie pei semplicioni; terrore per quelli, che non si lasciano, né sedurre, né infiocchiare.

Uno dei mezzi più efficaci, a che la moltitudine si rassegni al governo esistente, per quanto intollerabile, è lo spacciarle come un finimondo qualunque mutamento politico. Presa che ella sia da tali ubbie, diventa simile ad una bestia che inferocisca contro chiunque si faccia a curarla od anco ad alimentarla. Di che ci diedero pur troppo esempi gli Sciovani in Francia, i Cartisti in Ispagna, i briganti ed i sanfedisti in Italia, gli assolutisti, in somma, ed i legittimisti, per ogni dove.

Ora è cessato l'orrore che le monarchie assolute avevano ispirato contro il parlamentarismo, lordo del sangue di Carlo I e di Luigi XVI. I principi, o raggirati o sforzati, diedero una costituzione: i buoni sudditi non possono che rassegnarsi. Si vorrebbe, per esempio, danoi, una *leale* applicazione del 1° articolo dello Statuto, un Senato composto di lordi spirituali e temporali come nella Gran Bretagna, un principe che non insignisse fin del sacro ordine dell'Annunziata e non elevasse alle prime cariche dello Stato uomini usciti dalla *canaglia*, ecc. ma il costituzionalismo è fuori di questione. Continuano tuttavia le tradizionali esercitazioni di rettorica e di calunnie contro i governi popolari ed i loro partigiani: e non ci ha forse tra i nostri lettori chi non abbia udito i ciarlatani della monarchia gridare ai quattro venti, che chi intende a repubblica, cova il proposito di distruggere la religione, la proprietà, la famiglia, quanto vi ha di più sacro. A udirli, ci è quasi da conchiudere, che se noi veniamo un po' su, non lasciamo moglie a persona, e che, appiù di appropriarci le altrui sostanze, c'ingoiamo gli altrui figli belli e vivi. Sono diatribe balorde, massime in una nazione, che non ha potuto smarrire le tradizioni di tante maravigliose repubbliche: ma, come dice il proverbio, infinito è il numero degli stolti, cioè dei gonzi; ed è proprio dei gonzi il gittarsi tanto più avidamente alle carote, quanto più grosse elle sono. Ed io udii più volte, non solo uomini volgari, ma anche ufficiali, dottori, ecc., impazientati d'un tafferuglio od anche di gravi disordini, goffamente esclamare: «Ma siamo in piena repubblica!»⁴⁸. Qualunque però sia il numero ed il gusto dei gonzi, qualunque sia il pericolo di rimanere sopraffatti dai tanti Dulcamara che ci gridano contro, noi ci guarderemo dal contrapporre corbelleria a corbelleria. Il nostro campo è la discussione, e sur esso abbiamo sempre provocato i nostri avversari. Noi ci asterremo pure dal contrapporre Grecia a Grecia, Roma a Roma, Olanda ad Olanda, Venezia a Venezia, Firenze a Firenze — quel che questi ed altri Stati furono sotto il governo repubblicano, e quel che furono da che diventarono ducati, granducati, regni od imperii: noi non ci proponiamo in questo capo di rilevare l'eccellenza del governo repubblicano, ma solo di dimostrare anche ai meno intelligenti, che non è quel mostro, che molti fantasticano. Al che crediamo che possa bastare il porre a fronte una costituzione monarchica con una repubblicana. E in far ciò, non torremo ad esempio la costituzione svizzera od altra di nostro gusto, ma quella della

⁴⁸ Chi non fu in Piemonte nel 1848, non può immaginarsi lo scandalo destato tra il nobilume e tutti i poveri di spirito, dalla chiamata al ministero, di Sineo, Rattazzi ed altri, i quali, sebbene distinti per più riguardi, mancavano dei titoli e dei fronzoli, soliti a venerarsi nelle monarchie.

seconda repubblica francese. Né le contrapporremo certe scredate costituzioni di Germania, di Austria od Ungheria, ma una costituzione-modello, foggjata sulla *Carta-verità* del 1830, una costituzione che ci viene rappresentata come le colonne di Ercole, il Corano delle nostre libertà: le contrapporremo, in una parola, lo Statuto sardo dei 4 marzo 1848, editto che fu reputato sì eccellente, da dovere essere esteso a tutta Italia. Ed eccoci all'opera.

Ambe le costituzioni hanno un preambolo. Di quel della francese, ci piace riprodurre l'articolo VIII, perché si riferisce appunto alla religione, alla famiglia ed altre belle cose che stanno tanto a cuore ai monarchici: «La Repubblica deve proteggere il cittadino nella sua persona, nella sua religione, nella sua proprietà, nel suo lavoro, e mettere alla portata di ciascuno l'istruzione indispensabile a tutti gli uomini: essa deve, con assistenza fraterna, assicurare l'esistenza ai cittadini necessitosi, sia procurando loro del lavoro, sempreché le sarà possibile, sia dando, in mancanza di famiglia, dei soccorsi a quelli, che non sono in istato di lavorare».

Né la Repubblica provvedeva soltanto all'incolumità ed al bene dei suoi cittadini, ma voleva, che le sue garantigie costituzionali si estendessero agli altri popoli: «La Repubblica, diceva l'art. V del preambolo, rispetta le nazionalità straniere, siccome intende fare rispettare la propria; non intraprende alcuna guerra di conquista e non impiega mai le sue forze contro la libertà di alcun popolo».

Si dirà, che queste belle frasi non impedirono l'invasione e l'assassinio della Repubblica romana. Gli è che le parole alla fin fine non sono che parole. O con mezzo milione di soldati, poteva esitare in faccia alla legge un uomo, che con una quarantina di avventurieri e qualche centinaio di lire, si era provato a soppiantare Luigi Filippo? I ministri e i rappresentanti suoi complici non furono migliori colla Francia che colla Repubblica romana: ma l'art. V gli obbligò a mentire lo scopo della spedizione e ad usare di mezzi, che li renderà per sempre vituperevoli nella storia.

Di queste, che a molti possono parere smancerie filosofiche, nel preambolo dello Statuto sardo non è pur sentore. Carlo Alberto vi parla «della sua lealtà da re, dei consigli presi unicamente dagli impulsi del suo cuore, del crescere della sua confidenza coll'aggravarsi delle circostanze, della fiducia che sarebbe per raddoppiare i vincoli d'indissolubile affetto che già l'univano ai suoi sudditi: e finisce col dichiarare, di avere ordinato ed ordinare, di sua certa scienza e regia autorità, ed avuto il parere del suo Consiglio, come legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile, quanto si contiene nello Statuto».

Noi non ci faremo ad indagare quanto sia di storico in questo preambolo, perché ci abbiamo proposto di fare il parallelo e non la critica od il commento delle due costituzioni: solo osserveremo, che questa *perpetuità* ed *irrevocabilità*, che Carlo Alberto pretendeva attribuire a tutte le disposizioni del suo Statuto, possono essere impugnate, e secondo le teorie monarchiche, giusta le quali, la sovranità è un fedecommesso, di cui il principe regnante non può disporre, né in tutto, né in parte; e secondo le teorie democratiche, per le quali, nulla è di perpetuo e d'irrevocabile, se non si fonda sur una ragione più autorevole, che non sia la certa scienza od il beneplacito d'un uomo qualunque. Ma veniamo al parallelo.

I. In Italia, «la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato». Lo Statuto però dichiara di tollerare i culti degl'Israeliti e dei Valdesi, che già esistevano al tempo della sua promulgazione (art. 1). In Francia, ciascuno poteva professare liberamente la sua religione, e riceveva per l'esercizio del suo culto pari protezione. I ministri dei culti, anche riconosciuti in avvenire, avevano diritto ad essere sussidiati dallo Stato (art. 7).

II. L'Italia ha un capo. La Francia aveva altresì un capo. In Italia ha il titolo di re; in Francia, aveva quello di presidente.

III. In Italia, da che la regina è incinta d'un primogenito, è incinta d'un re. Il suo figlio diviene maggiorenne a diciott'anni; e, morto il regnante, regna, come parente prossimiore del defunto. Il popolo non vi ha che vedere. Egli nasce per obbedire, siccome il principe per comandare (art. 11). In Francia, il presidente non doveva avere meno di trent'anni: e niuno poteva pervenire alla presidenza, se non vi era assunto dal suffragio dei suoi concittadini (art. 44, 46, 47). L'art. 1 della costituzione diceva: «La sovranità risiede nell'universalità dei cittadini francesi. Essa è inalienabile ed imprescrittibile. Alcun individuo, alcuna frazione del popolo, non può arrogarsene l'esercizio».

IV. Il Re d'Italia è a vita. Il Presidente restava in carica quattro anni: né poteva essere riletto, se non dopo un altro quadriennio (art. 45).

V. In Italia si giura, secondo la formola prescritta dal Re: in Francia, il giuramento da prestarsi dal Presidente era formulato dalla costituzione.

VI. In Italia la persona del Re è sacra ed inviolabile (art. 4). Qualunque suo attentato, sia contro i privati, sia contro la nazione, non solo non soggiace a pena, ma deve essere dissimulato sotto il più alto silenzio. L'art. 68 della Costituzione francese diceva: «Il Presidente della Repubblica, i ministri, gli agenti e depositari dell'autorità pubblica, sono responsabili, per quanto riguarda ciascuno, di tutti gli atti del governo e dell'amministrazione. Ogni misura, con cui, il Presidente della Repubblica scioglie l'Assemblea, la proroga o mette ostacolo all'esercizio del suo mandato, è un delitto d'alto tradimento. Per questo solo fatto, egli è decaduto dalle sue funzioni; i cittadini devono ricusargli obbedienza e il potere esecutivo passa di pieno diritto nell'Assemblea nazionale. I giudici dell'alta Corte di giustizia si riuniscono immediatamente, sotto pena di prevaricazione: essi convocano i giurati, per giudicare il Presidente ed i suoi complici... Una legge determinerà gli altri casi di responsabilità...».

VII. Il Re ha il potere esecutivo per diritto di nascita; il Presidente l'aveva per delegazione del popolo (art. 43).

VIII. In Italia il potere legislativo è esercitato collettivamente dal Re, dal Senato, di sua creazione, e dalla Camera. Niuna deliberazione della medesima è valida, senza l'assenso del Re e del Senato. Il Re può altresì annullare una legge votata da ambe le camere (art. 20). In Francia, il potere legislativo risiedeva intieramente nell'Assemblea dei rappresentanti del popolo. Le loro deliberazioni non avevano bisogno dell'approvazione di alcuno.

IX. In Italia, le leggi sono promulgate dal Re, che può promulgarle quando gli pare: in Francia, dovevano essere promulgate dal Presidente entro tre giorni. Nello spazio fissato per la promulgazione, egli poteva, con un messaggio ragionato, dimandare una nuova deliberazione, che diventava definitiva. Ritardando il Presidente della repubblica la promulgazione di qualche legge, provvedeva quello dell'Assemblea (articoli 56, 57, 58, 59).

X. Il Re comanda tutte le forze di terra e di mare, dichiara la guerra, fa i trattati di pace, di alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alla Camera, quando gli pare; eccettoché importino variazione di territorio od onere alle finanze, nei quali casi, si richiede il loro consenso (art. 5). Il Presidente negoziava e ratificava i trattati; ma per essere validi, abbisognava l'approvazione dell'Assemblea. Egli disponeva della forza armata, ma senza poterla comandare in persona vegliava alla difesa dello Stato: ma non poteva intraprendere alcuna guerra, se non votata dall'Assemblea (art. 50, 53, 54).

XI. Il Re può fare grazia a qualunque delinquente, e quindi anche ai condannati per attentato contro lo Statuto. Il Presidente non poteva graziare alcuno senza il parere del Consiglio di Stato. Egli, del pari che i ministri e gli altri condannati per reati politici, non potevano essere graziati che dall'Assemblea (art. 55, 91).

XII. In Italia, il Re convoca annualmente le Camere e le convoca quando gli pare, può prolungare le sessioni oltre i cinque mesi stabiliti dallo Statuto, può interromperle, ed infine può sciogliere la Camera dei deputati: ma in tal caso deve convocarne un'altra entro quattro mesi (art. 9). L'Assemblea della Repubblica francese s'intendeva convocata di pieno diritto il giorno immediato a quello in cui spirava il mandato dell'Assemblea precedente. Quarantacinque giorni almeno, prima che spirasse il suo mandato, l'Assemblea doveva fissare il tempo delle nuove elezioni: ed ove noi facesse, gli elettori si riunivano di pieno diritto trenta giorni prima della scadenza di detto mandato. Circa il divieto di prorogare o sciogliere l'Assemblea, abbiamo già riprodotto il relativo art. 68.

XIII. In Italia, quando la Camera è chiusa o solo prorogata, ella è come non esista, finché piaccia al Potere esecutivo di richiamarla in vita. In Francia, quando l'Assemblea si prorogava, rimaneva a farne le parti una commissione composta dei membri dell'ufficio e di venticinque altri rappresentanti, i quali spiavano gli andamenti del Presidente, ed in caso d'urgenza, riconvocavano l'Assemblea.

XIV. In Italia, i membri del Senato sono a vita; quei della Camera, quinquennali. In Francia, i membri dell'Assemblea erano triennali. In Italia, «le funzioni di Senatore e di Deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione od indennità». In Francia, ciascun Rappresentante aveva diritto ad un'indennità, alla quale non poteva rinunciare (art. 38).

XV. Lo Statuto non determina il numero degl'impiegati eligibili alla Camera; e il potere esecutivo può

impiegare i Deputati che vuole. Secondo la Costituzione francese, qualunque funzione pubblica retribuita era incompatibile col mandato di Rappresentante del popolo; né alcun membro dell'Assemblea, durante la legislatura, poteva essere nominato o promosso dal Potere esecutivo a funzioni pubbliche retribuite, tranne le eccezioni stabilite dalla legge elettorale (art. 38).

XVI. In Italia, il Re nomina a tutte le cariche dello Stato. In Francia, sino i supplenti dei giudici di pace dovevano essere nominati secondo un ordine di candidatura o le condizioni stabilite nelle leggi organiche.

XVII. In Italia, lo Statuto dichiara mantenuti i titoli di nobiltà e dà facoltà al Re di conferirne dei nuovi (art. 79). La Costituzione francese aboliva ogni titolo nobiliare, ogni distinzione di nascita, di classe o di casta (art. 10).

XVIII. Il Presidente della Repubblica francese riceveva uno stipendio annuo di franchi seicentomila. La Costituzione non faceva menzione dei suoi parenti od affini, se non per dichiararli incapaci a succedergli sino al sesto grado inclusivamente, come pure per escluderli dalla vicepresidenza, finché durasse in carica il loro congiunto (articolo 10).

Carlo Alberto, si riservava nello Statuto, oltre «l'uso dei reali palazzi, ville, giardini e dipendenze e di tutti indistintamente i beni mobili spettanti alla Corona, la dotazione risultante dalla media dell'ultimo decennio» (art. 19).

Pei successori poi, l'accennata dotazione deve essere stabilita dalla prima legislatura, dopo l'avvenimento al trono. Per legge doveva inoltre essere provveduto «ad un assegnamento annuo pel principe ereditario, giunto alla maggioranza od anche prima, in occasione di matrimonio, all'appannaggio dei Principi della Famiglia e del Sangue Reale nelle condizioni predette; alle doti delle Principesse ed al dovario delle Regine» (art. 21).

La media delle spese, fatte dallo Stato pel re Carlo Alberto negli ultimi dieci anni, risultò di 4,633,235 lire e 67 centesimi, per anno.

Al suo successore, quando salì sul trono, furono assegnati 4 milioni.

Il dovario della regina Maria Cristina era di 262,648 lire e 25 centesimi, quello della regina Maria Teresa, di 300,000; l'appannaggio del duca di Genova di 223,000; quello del principe di Savoia-Carignano di 200,000, cui nel 1863 furono aggiunte altre 100,000 per ispese di rappresentanza. Al duca di Genova fu assegnata una annualità di 300,000 lire. Poi si provvide alle doti di Maria Clotilde e Maria Pia ed agli appannaggi dei principi Umberto, Amedeo e Tommaso.

Lo stipendio o lista civile del Re, da 4, fu portato, colla legge dei 24 giugno 1860, a 10 milioni e mezzo, e con quella del 7 settembre dello stesso anno, a 16,250,000. Poi fu ridotto per iniziativa dello stesso re Vittorio Emanuele, sicché la dotazione della Casa reale non figura nel bilancio del 1880 che per 15 milioni e 250 mila lire.

Non poche modificazioni subì altresì la dotazione in stabili. La legge del 14 marzo 1868 dotava la Corona d'una moltitudine di palazzi, ville, castelli, casini, chiese, parchi, giardini, serre, scuderie, palchi teatrali, mulini, boschi, ecc. ecc. in Torino, Carignano, Moncalieri, Racconigi, Cavallermaggiore, Cavallerleone, Stupinigi, Genova, Milano, Monza, Cremona, Bologna, Firenze, Poggio a Caiano, Pisa, Napoli, Caserta, Carditello, Palermo, Venezia, Mantova, ecc. «La dotazione poi in beni mobiliari, dice l'articolo 3 della legge dei 16 marzo 1850, comprenderà le gioie, perle, pietre preziose, le statue, i quadri, compresi quelli della Reale Galleria, i medaglioni, le armerie antiche ed altri oggetti d'arte, le biblioteche, il vasellame, e gli oggetti tutti in argento ed oro, le biancherie, e gli arredi ed effetti mobili d'ogni sorta, esistenti nei palazzi, castelli, fabbriche, parchi e giardini indicati nell'elenco, non che nei guarda mobili». Da questo parallelo che abbiamo fatto alla buona risultano tra le due costituzioni non poche differenze, che possono parere più o meno rilevanti: ma a nessun fedele minchione dovrebbero parer tali, da concepire un sacrosanto orrore per quelli che dubitassero dell'eccellenza relativa dell'eterno, immutabile nostro Statuto.

CAPO XV

OH SE AVESSIMO LA REPUBBLICA!

Una delle cause che sogliono porre maggiormente a rischio le nuove repubbliche, sono le esagerate speranze che se ne fanno concepire. Molti politicanti non sono dissimili dai ciarlatani, i quali avendo un farmaco, che, opportunamente prescritto, produrrebbe ottimi effetti, lo strombazzano per una panacea, e quindi per un rimedio anche di mali che richiedono un opposto metodo di cura: il che basterebbe ad iscreditarli: ma a ciò non badano, nella fiducia di potere spacciare i loro barattoli almeno tra i semplicioni. Col predicare la soppressione della miseria e simili fandonie⁴⁹, i demagoghi possono certo farsi largo tra le moltitudini sofferenti, meglio di chicchessia; ma il disinganno si converte spesso in furore; ed agli *osanna* succedono allora i *crucifige*.

Una violenta mutazione di Stato, anche quando un governo detestato dia luogo alla migliore delle repubbliche, non può che peggiorare da principio le condizioni del popolo: epperò i veri suoi amici devono disporlo alle eventualità quasi inseparabili da una rivoluzione qualunque. Molte famiglie perdono i proprii sostegni: l'oro e l'argento scompaiono: la maggior parte di quelli che potrebbero migliorare la situazione, par che gareggino ad aggravarla, intermettendo od angariando il lavoro, incarando le cose più necessarie alla vita, facendo quanto sia in loro perché il popolo rimpianga i tempi di sua servitù: e mentre che le spese aumentano, ed i capitalisti riserbano i loro scrigni ai grassatori degli Stati, i contribuenti, non che essere alleggeriti, è molto che non siano aggravati davantaggio. Li quali inconvenienti sono posti in rilievo, esagerati da quelli stessi che li cagionano. MacMahon, inalzato alla presidenza della così detta repubblica francese da una cospirazione di realisti e di bonapartisti, nella sua frega di passare dal seggio presidenziale all'anticamera di qualche principe, tentava più volte di riporre la nazione sotto il giogo di alcuno dei pretendenti. In mezzo a quelle macchinazioni, il commercio languiva, il credito titubava, migliaia d'operai erano gittati sul lastrico, tutta la Francia era come un malato che cerca e non trova requie. E i monarchici gioivano di quello stato di cose; e i Veuillot, i Villemessant, i Cassagnac e simili pesti della stampa periodica ne traevano argomento a denigrare la repubblica ed a disporre il popolo a rassegnarsi a qualche *salvatore*, il quale, col papparsi una trentina di milioni, non poteva al certo che alleggerire le lamentate sofferenze.

Prescindendo dei danni materiali e morali che sogliono accompagnare le rivoluzioni, una repubblica che succede oggidì ad una monarchia è simile a chi adisce un'eredità oberata. Una buona amministrazione, una severa economia può riparare col tempo al dissesto: ma intanto bisogna soddisfare agl'impegni contratti: e questi impegni vanno in non poche monarchie a migliaia di milioni. Esse impegnarono, non solo il presente, ma l'avvenire delle nazioni. Nella repubblica degli Stati-Uniti, malgrado il successivo ribasso delle imposte, il debito di 35 miliardi contratto per la guerra di secessione, al 1° luglio del 1880 era già ridotto a 10. L'ammortamento salì nel detto anno ad un milione e mezzo al giorno. Quasi altrettanto vediamo avvenire nella Repubblica francese. Le nostre monarchie, sebbene abbiano quasi esaurito tutte le imposte ghiribizzate da secoli, e vadano ognidi aggravandole, sono sempre in isbilancio;

⁴⁹ Luigi Bonaparte, scrisse nel 1844, mentre era prigioniero ad Ham, un nebuloso opuscolo sull'*Estinzione del pauperismo*. Egli vi affettava una gran tenerezza pel *quarto stato*. Il che contribuì non poco all'indifferenza dei socialisti per la grassazione del 2 dicembre. Ora un nuovo giornale bonapartista ci canta, che è riservato all'Impero il compito di *sopprimere la fame!* Queste imposture non possono giovare che a demagoghi alla Bonaparte, i quali, carpite che abbiano il potere, si trovano in grado di spegnere, si può dire, la fame, spegnendo colla mitraglia gli affamati, che prendessero le loro promesse sul serio.

perché, quando giungono, con nuove vessazioni, ad ottenere un centinaio di milioni, fantasticano spese che richiedono il doppio. Il che esse fanno, non tanto per avere di che soddisfare alle esigenze dei proprii aderenti, quanto per interessare alla conservazione della cuccagna i capitalisti che ripetono la loro fortuna dagl'imprestati spallati da essa contratti. È la politica altresì di molti affaristi privati.

La ragione per cui taluno può credersi nella necessità di lusingare le moltitudini con certe utopie, parmi questa. Quando la monarchia non teneva conto, che delle caste privilegiate, era facile, col richiamarsi ad alcune verità, evidenti, il concitarle contro, principalmente la borghesia, la quale, più che la plebe, sofferiva a malincuore gli assurdi privilegi che la umiliavano; ma dacché il costituzionalismo fece della monarchia un campo aperto alle servili ambizioni di tutte le classi, molti popolani, non solo rinnegarono la causa del popolo, ma diventarono i suoi più crudeli nemici, nel parlamento, nella stampa, da per tutto. Quindi le dissennate declamazioni contro la borghesia; quindi l'appello, che molti fanno a quello che chiamano *quarto stato*. Ora supponendo essi, che invano gli parlerebbero di principii, tentano di cattivarselo con fantasmi di godimenti materiali ed anco bestiali. Siffatte imposture hanno ormai toccato l'apice. Al socialismo tenne dietro il comunismo; al comunismo il nichilismo, coll'anarchia, colla vaga venere, coll'ateismo, cogli assassinii, cogl'incendii, colla negazione, colla distruzione di tutto⁵⁰.

Ma è forse necessario ricorrere a tali imposture, quasiché il popolo sia insofferente di qualunque superiorità e solo avido di godimenti e di potere? Io credo invece, che esso non abbia sete che di verità e di giustizia, perché la medesima basterebbe ad appagare le sue modeste ambizioni: e se si vede non di rado operare contro i suoi buoni istinti, gli è perché, nella sua ingenuità, è facilmente traviato da false apparenze: il che deve quasi di necessità succedere, quando la libertà della parola non è effettivamente concessa che ai suoi raggiratori.

Di quali sacrificii il popolo sia capace per un ideale, nulla più il dimostra, quanto la rapidità, con cui il cristianesimo si diffuse tra le moltitudini, malgrado le seduzioni, le irrisioni e le persecuzioni delle così dette classi dirigenti. Il che avvenne, perché i suoi insegnamenti furono come una rivelazione delle vaghe aspirazioni del popolo ad un ordine di cose fondato sulla giustizia, sull'equità e sulla carità.

So bene, che l'immensa maggioranza del popolo, quando non è mosso da ragioni soprannaturali, suol dare maggiore importanza ai mezzi per lo meno di sussistenza, che ad astrattezze politiche che non abbiano un chiaro nesso coi medesimi: ma anche a tal riguardo, un governo libero offre tali vantaggi, da dovergli conciliare tutti gli uomini imparziali. Né qui insisterò nel dimostrare siffatto assunto, dacché me ne occupo in più luoghi di questo libro.

50 Che in Russia esista una setta degna del nome di *nichilista*, non si può negare: ma quando vediamo imputate di nichilismo migliaia di personaggi, distinti per ricchezza o pei gradi che occupano nelle gerarchie civile, militare ed ecclesiastica, è da credere, che la polizia russa spacci per nichilisti tutti i nemici del dispotismo imperiale, siccome in Italia sono tacciati di socialismo e di comunismo i repubblicani i più alieni da quelle utopie.

CAPO XVI

LIBERTÀ PER TUTTI!

Ci ha oggidì una tendenza quasi generale a rilassare i vincoli necessari alla conservazione di tutti i governi e vieppiù dei repubblicani. Da ogni parte udiamo reclamarsi libertà assoluta di stampa, di parola, di riunione, d'insegnamento ecc.: né solo da quelli che mirano a capovolgere le società civili finora esistite, ma dai più furiosi monarchici. Bensì quasi non reclamano le accennate libertà che dove non ne hanno il monopolio, e per istrozzarle a proprio vantaggio. «Non vi è libertà salutarissima, scriveva un loro corifeo nella *Civiltà cattolica*, ogni libertà è malattia: non vi è libertà savia: ogni libertà è follia. Non vi è una libertà di stampa buona o cattiva: è tutta cattiva in sé stessa: e così per la libertà di coscienza, per la libertà dei culti, e così per tutte le libertà e tutti i progressi dei quali si gloria la civiltà moderna». Luigi Veuillot poi, altro corifeo della setta misantropa ed anticristiana, scriveva: «Voi liberali, coerenti al vostro principio, accordate la libertà, anche a noi: e noi l'accettiamo e ce ne valiamo. Ma il nostro principio è quello dell'autorità assoluta: e il giorno che saremo al potere, noi, in nome del principio di autorità assoluta, negheremo la libertà a voi». I due maniaci, dei quali ho riprodotto le parole, non si contraddicono, ma si completano a vicenda e giustificano ciò che ho scritto poc' anzi su quel partito, sia che osteggi, sia che propugni qualunque libertà.

Pei costituzionali veramente monarchici, e che si chiamano, dove tories, dove consorti, dove dottrinarii, ecc. le libertà non sono che un balocco per tenere a bada il popolo, e quindi da concedersi a spilluzzico ed in modo da potersi eludere, sempreché si voglia. Essi sono i naturali alleati di tutti i principi, che riconoscono pericoloso od impossibile un ritorno al passato. I costituzionali progressisti, o per ignoranza dell'essenza di ciascun governo, o per farsi largo, o per contrapporre alla repubblica quella che essi chiamano monarchia democratica, si mostrano meno ritrosi e meno gretti: ma gli uni e gli altri sono di accordo in un punto. Essi possono compiacersi, che sia predicato sin nelle pubbliche scuole il più desolante materialismo, che il popolo sia depravato con iscritti, con dipinti, con ispettacoli licenziosi, che ne sia fomentato in tutti i modi il libertinaggio, che divenga come un vespaio; ma si effonderanno, non meno dei conservatori, in adulazioni verso la famiglia regnante e reprimeranno spietatamente qualunque attentato contro la medesima, qualunque parola riguardi la vita pubblica o privata del principe, il titolo o l'esercizio del suo potere. Sopra ciò, la consegna è di russare, anche nelle monarchie più liberali. Infatti, finché si ha fede nell'idolo, un sacerdozio non può mancare e la moltitudine dei fedeli minchioni che provveda al culto e dia addosso ai miscredenti.

Molti repubblicani reclamano le stesse libertà: e se con ciò si proponessero di scalzare la monarchia, tutto al più potrebbero essere canzonati pei loro tentativi di fare un buco nell'acqua, dacché essa, per quanto liberaleggi, non permetterà mai che la repubblica sia insegnata nelle scuole, predicata dai pulpiti, propugnata nelle pubbliche riunioni o nella stampa, in modo accessibile alle moltitudini, e meno, che sia scoperta la corona, per servirmi del gergo dei costituzionali. Il peggio si è che molti repubblicani, propugnano quelle libertà per principio; e quindi, non appena riescono a far prevalere la forma di governo da loro vagheggiata, si affrettano a far getto di tutti i mezzi preventivi e repressivi in vigore contro gli attentati alla sicurezza dello Stato. A ragione, siffatti liberaloni, sono insultati, siccome abbiamo veduto, dai campioni dei governi servili.

Quelli che professano tali massime si fondano su due supposti egualmente falsi. Il primo si è che la

verità e la menzogna, il vizio e la virtù, la tirannide e la libertà abbiano pari diritto ad essere propugnatte e diffuse; l'altro, che la discussione sia un antidoto infallibile contro qualunque dottrina falsa ed immorale. Nel combattere per la verità e la giustizia, noi abbiamo un'illimitata fiducia nella forza della parola; ma a patto che siamo ascoltati o non parliamo a gente, che, pei suoi pregiudizi, non sia inaccessibile ai nostri ragionamenti. Ma qui sta il guaio. L'uomo coscienzioso non condanna certo opinioni o persone senza esame: ma i più non traggono che al diletto, o leggono ed ascoltano, più per confermarsi nelle loro prevenzioni, che per pervenire alla cognizione del vero. Ciascuna setta religiosa o politica non suole dare ascolto, che ai suoi apostoli; e si deve alla mitezza dei tempi, se non accoppa i dissidenti. Se io scrivessi un libro *sull'eccellenza del governo repubblicano*, basterebbe il solo titolo a che i novantanove centesimi dei monarchici se ne guardassero come da un cencio appestato. Ora come sperare, che la verità emerga trionfante dalla discussione, tra tanta babele di apostolati, e quando abbiamo a parlare a sordi, o, quel che è peggio, a gente che non vuole ascoltare? Ciò che suole emergere da siffatta gara di verità e di falsità è lo scetticismo: e lo scetticismo non può essere indifferente od anco giovare che ai governi soldateschi. Le massime dissolventi, delle quali ci occupiamo, sono sempre pericolose, ma, più che mai, nei primordi d'una repubblica, quando cioè le classi privilegiate o dirigenti, la stampa tuttavia in voga, l'esercito, le stesse vittime del cessato governo, o per ignoranza, o per viziate abitudini, sono in gran parte indifferenti od ostili al nuovo stato di cose. «Lo Stato che diventa libero, scriveva Machiavelli, si fa partigiani nemici, e non partigiani amici. Partigiani nemici gli diventano tutti coloro, che dello stato tirannico si prevalevano, pascendosi delle ricchezze del principe; ai quali, sendo tolta la facoltà del valersi, non possono vivere contenti, e sono forzati ciascuno di tentare di riassumere la tirannide, per ritornare all'autorità loro. Non si acquista, come ho detto, partigiani amici; perché il vivere libero propone onori e premii, mediante alcune oneste e determinate cagioni, e fuori di quelle, né premia, né onora alcuno; e quando uno ha quelli onori e quelli utili che gli pare meritare, non confessa avere obbligo con coloro che lo remunerano. Oltre a questo, quella comune utilità che dal vivere libero si ritrae, non è da alcuno, mentre che ella si possiede, conosciuta... perché niuno confesserà mai avere obbligo ad uno che non l'offenda. Però, come di sopra si dice, lo Stato libero e che di nuovo surge, viene ad avere partigiani nemici, e non partigiani amici». Un governo, all'opposto, anche assurdo e rapace, riesce col tempo, non solo a farsi tollerare, ma ad acquistare un'apparente popolarità; imponendo cioè silenzio agli oppressi, cattivandosi le intelligenze venali e pervertendo l'opinione pubblica.

Nel provvedere poi alla propria conservazione, non si tratta, pei governi liberi, di mezzi immorali, tendenti ad uno scopo non meno immorale; ma d'informare il popolo ai principii di verità e di giustizia, dimostrare il nesso che esse hanno colla libertà, assimilarsi gli uomini di buona volontà e reprimere quelli che tentano di raggirare, pervertire, dividere le moltitudini, onde opprimerle più facilmente e farle servire alle loro insociali ambizioni. Disse un cotale: «Che ciascuno chiacchieri a sua posta, e, chiacchierando, si sloghi pur le ganasce: il governo non deve intervenire, che quando dalle parole si passa ai fatti». Ma non sarebbe stato meglio, per esempio, in Francia, il frenare la propaganda sovversiva e liberticida, anziché porsi nella necessità di venire alle sanguinose repressioni del 1849 e 1871 che non poco contribuirono alla caduta della seconda repubblica, e che avrebbero fatto cadere la terza, se le fazioni monarchiche avessero potuto intendersi sul padrone da imporre alla Francia? Si aggiunga, che questa rilassatezza, oltre d'incoraggiare i più vili, ingenera l'errore, che un governo che non si fa rispettare, non abbia diritto ad essere rispettato; dacché il volgo giudica della responsabilità delle azioni dalla gravità della pena, e giunge a credere lecito ciò che non soggiace ad alcuna sanzione penale. Si sa, che i ministri di tutte le sette cristiane, e principalmente i cattolici, non ristanno dal predicare, che ogni podestà viene da Dio e che è necessario ubbidire ai governanti comunque governino. Ma pare che molti cattoliconi restringano l'ubbidienza e l'ossequio ai governi che sono larghi della forza e del remo. Monsignor De Ségur, per esempio, il famoso libellista, l'emolo del Cassagnac, dei Villemessant ed altrettali sicari della stampa francese, scriveva nel 1879: «La repubblica, massime la democratica e sociale, è una madre di famiglia, che ha due specie di figli: gli scellerati ed i citrulli. Che la repubblica non voglia re è prova evidente che un re ci abbisogna. I repubblicani non vogliono autorità: l'autorità gl'incomoda, impedendo loro di predare e di gozzare. È dunque l'autorità che ci abbisogna. Viva il Re! Mandiamo a

spasso la repubblica, e viva il Re cristianissimo!». Da ciò che quell'energumeno scriveva, dall'immensa maggioranza dei Francesi si può deprenderne come la pensasse del presidente, dei ministri e degli altri personaggi costituiti in dignità. Quale esempio pel suo pecorame! Se monsignore si avesse permesso simili insolenze contro il re cristianissimo Luigi XIV, non sarebbe stato sospeso soltanto *a divinis*, ma a qualche altra cosa. Ma egli sapeva di potere osar tutto impunemente, e quindi poneva da banda la bibbia e vuotava il sacco delle sue contumelie.

Ma la tolleranza va più oltre. Prescindendo da quelli che negano alla società il diritto di punire, e che, almeno per ora, mi paiono piuttosto innocui, va tuttodì acquistando terreno l'opinione che i reati politici, o debbano essere mitemente repressi, od andare affatto impuniti. La ragione sarebbe, che le congiure, le cospirazioni, le insurrezioni, ecc. anziché reati, sono cose d'opinione; e che, ove, nei mutamenti politici, un partito togliesse ad inferocire contro il vinto, si ricadrebbe nella barbarie. Inoltre, gli utopisti di nostra parte si lusingano d'imporre ai monarchici un esempio di moderazione politica.

Ho notato altra volta, che i nostri avversari reprimono e reprimeranno sempre spietatamente, non solo chi attentati all'incolumità della dinastia regnante, ma che si faccia in qualche modo a diminuirne in qualunque modo il prestigio, perché sanno che tutto dipende dal medesimo. A conferma di ciò che dico, basterà l'addurre ad esempio alcuni articoli del nostro codice penale. Se un suddito tradisca la patria o porti le armi contro la medesima, non incorre la pena di morte: ma se invece attentati alla persona del re, è punito come un parricida, e se alle reali persone della famiglia regnante, colla morte. L'articolo 159 poi dichiara che vi è attentato dal momento, che siasi dato ad un atto qualunque di esecuzione dei crimini sopraccennati. Sicché basta, che alcuno si chini per cogliere un sasso, una zolla, e risulti della criminosa intenzione, perché egli debba essere condannato all'ultimo supplizio. Le provocazioni a questi crimini sono punite con due anni di carcere e 4 mila lire di multa: i fatti, gli scritti, le parole, che possono eccitare lo sprezzo od il malcontento contro la famiglia reale, col carcere estensibile a due anni e con una multa estensibile a 3 mila lire.

In altri tempi si era più zelanti contro questa fatta di sacrilegi. Ei bastava una presunzione, un sospetto del principe, una momentanea intenzione del suddito, perché il medesimo fosse attanagliato, impegolato, arruotato, squartato, bruciato, ecc. Leggiamo in Plutarco, che Dionigi il vecchio, avendo sognato di essere trucidato da un distinto ufficiale dell'esercito, il mandò subito a morte. Un nobile, essendosi confessato, durante una sua grave malattia, di avere avuto un tempo l'intenzione di uccidere il re di Francia Enrico II, denunziato dal confessore, perì tra i più atroci supplizi. Un superiore dei Domenicani fu condannato ad essere squartato da quattro cavalli, per avere lodato il suo confratello Giacomo Clemente.

Questi e simili mezzi di conservazione sono quasi una necessità pei governi, che non fondandosi, né sulla ragione, né sull'interesse generale, uopo è che si conservino, favorendo i proprii aderenti, fomentando nel popolo un culto superstizioso verso il potere ed atterrendo quelli che non si lasciano né corrompere, né minchionare. Li quali mezzi, quanto sieno efficaci, il dimostra la storia di tutti i tempi. Su di che basterà ricordare la metamorfosi subita dalla Francia sotto l'avveduta tirannide del primo Bonaparte, cui bastarono pochi anni per trasformare migliaia di legittimisti, demagoghi e repubblicani di andazzo, in suoi umilissimi servitori, e diventar l'idolo, non solo dell'esercito, ma delle moltitudini.

Un governo libero non può certo, senza snaturarsi, adottare i mezzi immorali d'un principato: ma tra le feroci scempiaggini poc'anzi accennate e la tolleranza non meno scempiata dei nostri utopisti, havvi un abisso. Invano essi si lusingano di rintuzzare ambizioni cotanto sfrenate con castighi da collegio, di curare ulceri cancerose con polveri di biacca, di trasformare quasi per incanto, coll'educazione, le servili abitudini del popolo. La libertà, per la maggior parte della generazione che la vede sorgere, è come una luce sfolgorante d'improvviso tra uomini sepolti nelle tenebre: la generazione che segue è più o meno magagnata dall'educazione domestica. E dato che fosse frenata la licenza di pervertire il popolo con dottrine antisociali, dato che costantemente, diuturnamente fossero impiegati i mezzi più valevoli alla sua educazione politica, rimarrebbe sempre uno sterminato numero di persone, intolleranti dell'eguaglianza cittadina e disdegnose di riconoscere il merito, senza la ricchezza, i titoli ed i fronzoli della monarchia. E questi malcontenti sono come l'avanguardia di chiunque si faccia a manomettere la repubblica.

L'altra ragione di questa pretesa indulgenza pei reati contro la libertà è la gran disparità d'opinioni che esiste circa l'organizzazione politica che meglio convenga al governo dei popoli. E dico contro la libertà, perché i monarchici, sieno neri o biscolori, non possono essere racciati certamente di rilassatezza a nostro riguardo. Qui è facile intravedere il solito sofisma, per cui non si fa differenza tra chi vuol difendere e rivendicare il suo, e chi vuole appropriarsi o ritenere l'altrui. L'opinione! Ma allora stracciate novantanove fogli su cento del codice penale; dacché i dispareri non esistono soltanto circa la forma di governo, ma circa la famiglia, la proprietà, la stessa società civile, e fin l'invulnerabilità delle persone. Si sa a che punto sia giunto il *progresso* dei *Nichilisti* russi. Niuna cosa è rispettabile quanto la libertà religiosa. Ora, fu un tempo, in cui la comune dei teologi sosteneva, che un principe eretico o fautore di eretici (ed era tenuto per eretico chi non rispettava i privilegi del clero), potesse essere ucciso da chiunque. Nell'Indostan esiste la setta dei *Decoits*, i quali credono di ottemperare agli ordini di Brahma, spogliando e strozzando quanti infedeli capitano loro nelle mani. I nostri Machiavelli al rovescio avrebbero forse qualche scrupolo nel disturbare le devote pratiche di quei credenti! Si dirà, che l'esempio non è molto a proposito, mentre una superstizione vera o affettata da qualche barbara tribù dell'Indostan, non è da porsi a paro coll'opinione che hanno a favore del governo vigente in quasi tutta Europa, innumerevoli personaggi, distinti per intelligenza, onestà e disinteresse. Eppure il paragone zoppica assai meno di quello che possa parere. Dell'onestà dei nostri avversari, massime se intelligenti, discorro in altra parte di questo libro: del loro disinteresse parlano i bilanci di tutti i principati: dell'affetto dei popoli pei proprii governi ne sono una prova i milioni di soldati accampati in Europa. In quanto all'intelligenza di persone le quali opinassero davvero, che il miglior modo di trasmettersi i governi degli Stati sia quello che non accetterebbero (l'osservazione non è mia) pel servizio delle loro cucine, delle loro stalle e forse neppure dei loro cessi, mi sia permesso di dubitarne.

Sono tuttavia dei casi, nei quali o per l'intenzione dei colpevoli o per altre circostanze, un governo libero deve essere indulgente: ma quando risulta di avere inteso alla distruzione della repubblica, l'indulgenza verso i medesimi si risolverebbe in un incoraggiamento a simili attentati. Quasi tutti i codici penali puniscono coll'ultimo supplizio la grassazione accompagnata da omicidio, sia pure contro un individuo. Ora, che fu mai il colpo di Stato dei 2 dicembre se non la grassazione di tutto un popolo, accompagnata da tradimenti, da spergiuiri, da assassinii, da carcerazioni, deportazioni arbitrarie, dal saccheggio dei pubblici tesori, da quasi tutti i reati, insomma, contemplati nel codice penale? Se la grassazione perpetrata dal Bonaparte differisce da altre, si è solo per la sua enormità e per la durata. E questi misfatti incoraggiati, applauditi da tutta l'Europa monarchica, sono sì lusinghieri pei predestinati a sfruttarli, che non ci ha che il patibolo che possa prevenirli o condegnamente reprimerli. Per Luigi Bonaparte, a nulla valsero i due ridicoli tentativi da lui fatti contro Luigi Filippo e i corsi pericoli: ei non ristette finché non giunse ad impadronirsi del trono: e gli Orleans ed i repubblicani che l'avevano tenuto in non cale, o che si erano lasciati abbindolare dalle sue ciurmerie, dovettero pagare ben cara la loro dabbenaggine. Se i repubblicani spagnuoli, invece di sciupare sangue e tesori per combattere cavallerescamente contro don Carlos, gli avessero posto addosso una buona taglia, si sarebbero sbarazzati ben presto di quel brigante, avrebbero potuto depurare e meglio utilizzare l'esercito, ed il ragazzo di donna Isabella non sarebbe stato spacciato come il *Deus ex machina*, che solo potesse ridonare la pace alla Spagna. L'unica cosa, a mio avviso, che più contribuì a preservare dalla tirannide le repubbliche spagnuole, malgrado le tante loro rivoluzioni, fu la fine toccata agli ambiziosi che tentarono farsene un retaggio. Ai principi europei collegati a danno della Repubblica messicana, Benito Juarez gittava in faccia il cadavere dell'aggressore. I monarchici di tutta Europa, toccati sul vivo, prorompevano in escandescenze e minacciavano non so che crociata donchisciottesca: ma io credo, che l'esempio d'Iturbido e di Massimiliano sia per levar l'uzzolo ai cacciatori d'uomini di tentare un terzo esperimento contro quella repubblica, più che tutti i mezzi elucubrati dai nostri repubblicani di pasta frolla.

CAPO XVII

RISPETTO ALLE POSIZIONI
ACQUISTATE!

I liberali, sempre inconseguenti, ammettono che un principe, malgrado la sua inviolabilità, possa essere spodestato, che possano essere violentemente sopresse anche assemblee vitalizie od ereditarie, ma si mostrano scrupolosi riguardo a certe guarentigie concesse dal cessato governo ai suoi favoriti. Principalmente pretendono, che sia un violare l'indipendenza dei giudizi il disconoscere l'inalterabilità garantita dall'alta magistratura. Secondo le costituzioni foggiate sulla francese del 1830, «ogni giustizia, per servirmi dell'empia frase della medesima, emana dal Re, ed è amministrata in suo nome da giudici da lui nominati ed istituiti». Sebbene i costituzionali spaccino i re come infallibili ed impeccabili, partendo dal supposto, che nulla possono fare, non sembra che vi ripongano piena fiducia, mentre contrappongono al potere reale un mondo d'incagli, quantunque effettivamente illusorii. Fra siffatti incagli si è appunto l'inalterabilità di cui discorriamo. Mercé la medesima, essi suppongono di rendere indipendente la magistratura. Ma un magistrato può essere indotto a tradire i proprii doveri solo per timore? E la lusinga di avanzamenti e di distinzioni onorifiche non può in moltissimi influire altrettanto? Ma l'inalterabilità non garantisce né anche dalle vendette, dacché l'essere confinati nel grado che si occupa, del pari che certi traslocamenti, equivale ad una pena. Il che è tanto vero, che non pochi magistrati, al vedersi vittime di parziali preferenze o di maligni traslocamenti, abbandonano il servizio. Questa inalterabilità pertanto non è molto diversa dall'immobilità del fumo, che vaga o va su.

D'altronde, se l'equità e la giustizia richiedono che niuno subisca torto senza suo demerito, se coll'accennata prerogativa s'intende provvedere all'indipendenza dei giudizi, a che non attribuirla a tutti i giudici? Forseché un pretore in Italia non può proferire condanne inappellabili, e, quel che è peggio, non può, mercé le ammonizioni, porre un cittadino qualunque fuori della legge, senza che gli sia dato difendersi, appellare, ricorrere nemmeno in cassazione? E sono i soli giudicanti che devono essere difesi da ogni sopruso nell'adempiere coscienziosamente ai doveri del proprio ufficio? Fatto sta, che l'unica guarentigia della retta amministrazione della giustizia non può consistere che nel suffragio degli amministrati e nella responsabilità dei giudicanti; e l'inalterabilità opposta dal liberalismo agli arbitrii del potere esecutivo, oltre di non prevenire i suoi favori o disfavori, gli somministra il pretesto di lavarsi le mani dei più fondati reclami. Dove la imparzialità della magistratura è messa maggiormente alla pruova, non è nelle vertenze tra privati e privati, ma tra essi e i loro colleghi o lo Stato.

Ora tutti i processi sono manipolati da impiegati, dipendenti affatto dal governo, e nelle offese contro i magistrati, essi sono giudici e parte. La sorte toccata al famigerato Pironti ed ai suoi complici nell'assassinio legale del povero Lobbia e le dimissioni che dovettero dare gl'integri magistrati che ricusarono di secondarlo, è un esempio, che per le coscienze venali non può andare perduto. Io non so di altre regioni, ma in Sardegna non si videro mai tanti giudici negligenti o parziali, come da quando furono quasi prosciolti da ogni responsabilità nell'interesse degli amministrati.

Qualunque però sia il valore delle guarentigie concesse in una monarchia ai suoi servitori, sarebbe assurdo il pretendere, che un governo, informato a principii politici affatto opposti, debba tenerle per sacrosante. Nelle monarchie, prescindendo di cause anche più abbiette, non pochi devono i loro rapidi avanzamenti alla loro devozione alla dinastia ed all'accanimento con cui perseguivano i suoi avversarii.

Ora quale imparzialità potrebbe attendersi da giudici abituati a trattare i repubblicani, peggio che gli assassini ed i ladri, e con quale zelo potrebbero essi procedere contro gli attentati dei loro correligionari politici? Egli avverrebbe ciò che vedemmo avvenire in Francia sotto l'infesta presidenza di MacMahon, all'ombra del quale, i magistrati bonaparteschi chiudevano l'uno e l'altro occhio sugli attentati contro la repubblica, e stiracchiavano le leggi per perseguire i repubblicani. Che il popolo francese continui a far le spese della cuccagna ammannita dal Bonaparte ai suoi complici, agli sgherri che sgozzarono, ai magistrati che punirono quai ribelli i cittadini insorti a difesa della legge, che anche la repubblica vada in fumo: ma che sieno rispettate le posizioni acquistate! Siffatta questione non sarebbe stata neppure discussa, se le assemblee francesi, invece di essere un'accozzaglia di monarchici o di scettici, che, per la pluralità dei pretendenti, non sanno a qual santo votarsi, fossero composte di veri repubblicani.

Nelle loro reazioni, i nostri avversari non si mostrano certo sì scrupolosi. Vittorio Emanuele I, ristabilito sul trono, nel 1814, diede di frego a quanto era stato fatto dal 1796 in poi. Ferdinando IV di Napoli, Francesco Giuseppe di Austria, spente, mercé l'intervento straniero, le repubbliche partenopea ed ungherese, impiccarono quanti illustri patrioti poterono avere nelle mani. Luigi XVIII avrebbe mandato a male mezza Francia, se i principi alleati, nel suo proprio interesse, non gli avessero imposto una certa tolleranza. Altro che rispettare le posizioni acquistate! Riguardo alle ragioni d'equità che si potrebbero allegare a favore degli antichi impiegati, le medesime potrebbero valere per quelli che, per quanto consentiva la malvagità dei tempi, si mostrarono indipendenti, non pel servitorame partigiano del cessato governo. Io credo, che ove fosse posto a rigoroso sindacato il passato di tai servitori, molti d'essi, prescindendo delle loro opinioni politiche, risulterebbero degni, non solo di essere congedati, ma di gogna e peggio. Né ad uomini di Stato possono imporre le solite scappatoie dei legulei; giacché per un governo assurdo e violento, a nulla valgono i plebisciti alla napoleonica; a nulla i favori da esso impartiti ai suoi complici; a nulla le leggi escogitate da esso e dalle sue greggie parlamentari per garantirli: non v'ha diritto ad impinguarsi delle sostanze del popolo per corromperlo e soverchiarlo; non v'ha prescrizione contro diritti repressi colla violenza.

CAPO XVIII

MA È ONESTO...

Si ode spesso dire: «Il tale è repubblicano: ma è onesto»: ed altrettanto di costituzionali, di assolutisti, di destri, di sinistri, d'uomini in somma di qualunque colore politico. D'onde si può inferire, che, per molti, ad essere reputato onesto, basti il serbare certe apparenze, l'astenersi da vizii e reati volgari; che non ci sia una morale politica cui l'uomo debba conformare le sue azioni, e che quindi ciascuno possa coscienziosamente seguire il partito che meglio corrisponda ai suoi pregiudizi od ai suoi privati interessi.

Una certa indulgenza verso le altrui opinioni è invero consigliata dalla ragione: mentre i limiti tra la verità e l'errore sono spesso impercettibili, e non a tutti è dato di scernere la vera causa dei mali e di rinvenirne i rimedii. Taluno, al vedere, per esempio, che dopo i grandi mutamenti politici avvenuti in Italia, non fece che peggiorare di condizione, tiene l'unità e l'indipendenza come una maledizione: tal altro, al vedere, che una poliarchia popolare, o perché male organizzata, o perché in mano d'uomini nulli o sleali, non corrisponde alle concepite speranze, toglie a parteggiare per l'assolutismo. Inoltre, si ha da tener conto dell'ambiente in cui si vive, il quale, più o meno, influisce anche nei migliori. Ma a queste presunzioni di buona fede ha da essere un limite: e se si può facilmente ammettere, che alcuno, senza secondi fini, prenda, per esempio, le undici per le dodici antimeridiane, non potrebbe passarglisi del pari l'equivoco tra mezzogiorno e mezzanotte.

«Il tale è repubblicano: ma è onesto». Gran deferenza la è cotesta! Invece dovrebbe dubitarsi della sincerità della sua fede politica, se non fosse onesto. Quali sono infatti le aspirazioni di un vero repubblicano? Egli aspira a che la società sia costituita in modo, che le individuali attitudini possano liberamente manifestarsi; che non vi siano predestinati agli onori ed ai poteri pubblici, ma che invece prevalga il merito; che la responsabilità si estenda dall'imo al sommo dello Stato; che insomma questo sia organizzato e governato, secondo i dettami di verità e di giustizia. Ora tali aspirazioni non possono attecchire in chi non abbia l'animo informato a tutte le virtù cittadine, massime se egli, o sia tra i favoriti del principato, o solo dissimulando, possa facilmente farsi valere, senza esporsi ai cimenti elettorali d'una repubblica. Un uomo corrotto sarà un ambizioso, un malcontento, un agitatore, terrà alla repubblica come ad un'idea negativa, ma non sarà mai un vero repubblicano; dacché a lui mancherebbe il movente che possa giustificare la sincerità delle sue aspirazioni. I più fra quelli, che, in Italia, dalla piazza passarono alla corte, sono a torto tenuti per apostati, mentre giammai furono repubblicani.

Fu un tempo in cui molti parlavano con orrore nelle insurrezioni del 1821. Vennero le riforme: ed essi gridarono: *Vivano le riforme!* Venne lo Statuto: ed essi gridarono: *Viva lo Statuto!* E se fosse proscritta la monarchia, essi griderebbero del pari: *Viva la repubblica!* Ciò suole avvenire, perché le professioni di fede non sono pei più, che un affare od un andazzo. L'ignoranza che fomenta altresì cotanta instabilità di propositi, per gli uomini di qualche intelligenza e che possono conferire al buon andamento della cosa pubblica, non è senza colpa. Se infatti l'onestà consiste nella disposizione di adempiere a tutti i nostri doveri verso noi, la famiglia, la patria, l'umanità, il principale di questi doveri sta appunto nell'indagare quali essi sieno e quali i migliori mezzi di adempiervi. Ora la patria non essendo che il popolo, di cui siamo parte, e niuno potendo ignorare quanto sia opposto ai suoi interessi materiali e morali un governo assurdo e che non si sostiene che colla violenza e colla corruzione, può essere senza colpa il serbarsi indifferente tra il bene ed il male, tra gli oppressori e

gli oppressi? E se è colpevole questa indifferenza, che diremo di quelli che giurano lo Statuto e poi il discreditano coi loro arbitrii, che dilapidano le sostanze della nazione, e colle loro angherie, sforzano ciascun anno, migliaia e migliaia di cittadini ad emigrare o ad abbandonare al fisco case e terreni, che provocano disordini per reprimerli, che calunniano, perseguitano in tutti i modi i veri amici del popolo? Se essi sono onesti, perché impuniti, bisogna tenere per onesti quanti bricconi sfuggono all'azione della giustizia. In quanto a me credo, che non pochi galeotti sieno più onesti di certe cime d'onestà del mondo ufficiale.

Sedere alla destra, alla sinistra od al centro d'un'assemblea poco monta. Poiché la pessima usanza c'è, anche l'uomo il più indipendente nei suoi giudizi, bisogna che si accosti ad un partito; e non può accostarsi che a quello col quale ha maggiore affinità d'idee. Se no, certe eccentricità dovrebbero prendere il posto del lampadario. Ciò che importa si è, che, per ispirito di parte, non si metta la coscienza sotto le calcagna. In altra parte di questo libro fo cenno degli enormi attentati commessi nell'agosto del 1874 dalla ditta Minghetti-Vigliani-Cantelli-Spaventa contro le persone e la roba di centinaia di cittadini e di società popolari. Essa aveva preso tutte le precauzioni possibili. La vecchia Camera, prorogata il 15 giugno, veniva disciolta il 20 settembre. La nuova, eletta ai 9 ed ai 15 novembre, non si riunì che il 23. Finalmente parve ai fantasticatori della monarchia democratica che il nodo fosse venuto al pettine; ed il 25 di detto mese interpellarono il Ministero. Ebbene! Furono nella Camera duecentotrentadue *onesti* che diedero assoluzione plenaria a tutte le ribalderie perpetrate contro centinaia di cittadini, pei quali, magistrati prevenuti e ligi al governo, non avevano trovato neppur luogo a procedere. Se avessi a qualificare, senza cerimonie, l'onestà di quel pecorame, non potrei che ripetere ciò che ho scritto poco anzi, parlando piuttosto in astratto.

Ad ogni modo, se tutti gl'indifferenti od ostili alla causa popolare non si hanno da giudicare ad una stregua, non si può fare a meno di dubitare della loro intelligenza o della loro onestà. Saranno intelligenti; ma ad essi manca l'intelligenza del sommo bene sociale: saranno esemplari nelle loro relazioni private; ma ad essi manca la virtù che genera tutte le altre virtù — la sincera, operosa aspirazione al regno della verità e della giustizia⁵¹.

51 Questo ed altri capi furono pubblicati in parte in giornali da me diretti, e riprodotti da altri senza indicarsene la provenienza. Noto ciò, onde non sia sospettato di plagio.

CAPO XIX

DÀLLI AI BORGHESI!

La questione operaia è la questione del giorno, il tema prediletto dei discorsi e degli articoli di centinaia di utopisti e di demagoghi. In un giornale monarchico-democratico, lessi, che «per ora l'essenziale si è di tenerla desta». Sono altresì uomini di Stato, e che quindi hanno la privativa della serietà, i quali dicono anche essi, che stanno studiando la gran questione. Ed io pure ne scrissi non una volta, ma solo per dimostrare, che la condizione degli operai non può essere migliorata, se non mercé la comune agiatezza, e che la medesima non può essere effetto che di radicali riforme politico-economiche... e del tempo. Pretendere che i salariati migliorino di condizione, nel mentre milioni di individui, che al lavoro uniscono il capitale, vivono peggio, è un'arrogante pretensione, la quale non può menare che a fatali delusioni. Fuori di questi termini, la questione operaia è simile alla quadratura del circolo.

Che un gran numero degli operai delle città, giacché sono principalmente questi che sogliono essere oggetto delle tenerezze dei demagoghi, non ritraggano quanto occorre alla propria sussistenza, è un fatto. Ma sono soltanto dessi, che stentino così la vita? E non hanvi nelle campagne milioni di proprietari agricoli, che sono in maggiori strettezze, non solo degli operai delle città, ma dei lavoratori da sé impiegati? Come scongiurare però questa specie di destino, che, da che il mondo è mondo, pesa su tanta parte dell'umana famiglia? Dove mai si trova l'inesauribile miniera di beni materiali che possa rendere tutti contenti? Fu un re in Francia, il quale, nei suoi accessi di filantropia, si proponeva di porre i contadini in grado di avere ciascuno, almeno le feste comandate, la sua gallina nella pignatta. Ma sebbene regnasse più di tre lustri, le galline dei contadini continuarono ad andare nelle altrui pignatte.

Le enie pei *diseredati*, sono, principalmente in Francia, alternate colle invettive contro i borghesi. Si direbbe, che nella fantasia di molti, la borghesia abbia preso il posto del diavolo delle leggende⁵². Ma che è questa classe di cittadini che si spaccia come una casta privilegiata, come un vampiro impinguantesi delle sostanze del popolo? Ad evitare qualunque equivoco, basterà accennare, quale ella fosse, e quale sia di presente.

Col prevalere in Europa la forza brutale, i conquistatori si arrogarono tutti i vantaggi sociali, e le moltitudini conquistate, tranne quelli che avevano cooperato alla conquista, erano tenute, come una casta inferiore. Convertiti al cristianesimo i conquistatori, il clero partecipò ai privilegi della casta dominante. Nobili e chierici solevano darsi un capo, tanto per tenerli uniti: ma il potere d'un solo, è, di sua natura, insofferente di limiti: epperò quei capi, ora giovandosi delle rivalità tra i privilegiati, ora contrapponendo ad essi le moltitudini malcontente, giunsero a poco a poco a convertire i condominanti in cortigiani, ed a soprastare su tutti.

Primi a sottrarsi a quel servaggio, o coi doni o colle armi, furono gli abitanti delle città, potenti per numero, per ricchezza e per intelligenza. Molte fra esse, non solo giunsero a rendersi indipendenti od a non riconoscere che una dipendenza nominale, ma ad escludere i nobili dalla cittadinanza.

La borghesia pertanto era un tempo una parte del popolo, in opposizione al clero ed alla nobiltà, e spesso agli abitanti estranei al Comune dominante, od anco alla plebe del medesimo. Non è quindi da maravigliare, se fosse in uggia a quelli, che non solo erano esclusi dai suoi privilegi, ma ne subivano le conseguenze.

52 La bella *Storia dei dieci anni* di L. Blanc è tratto tratto guastata da questa monomania.

Dovunque però i popolani furono pareggiati tra loro, sieno villici o cittadini, e i principi non privilegiano che i nobili, la parola borghesia non può più indicare una classe privilegiata. Presa nel significato d'un tempo, è un anacronismo, come quella di proletariato: mentre ora non è classe, che sia buona soltanto a dar figli. Quelli, che i demagoghi designano coll'ontoso nome di proletari, non solo non vivono delle elargizioni dello Stato, ma fanno le spese d'un esercito di parassiti. Della massima principessa «Alla Canaglia — Pane e mitraglia» non resta che la parte che tutti fanno.

Rese tuttavia accessibili anche ai popolani le cariche pubbliche, era naturale, che quelli tra i medesimi, che avevano mezzi di farsi avanti, gareggiassero cogli antichi privilegiati ed anco li sorpassassero. Ma la musica continuando pressoché la stessa, malgrado il numero e la varietà dei suonatori, si prese, principalmente in Francia dopo il 1830, a qualificare per borghesia la folla d'uomini, senza carattere, intriganti, avidi, scialacquatori, indifferenti alle sofferenze del popolo, che costituiva quasi tutto il mondo ufficiale. Il nomignolo però fu scelto male, sì male, che fu appiccato sino al re Luigi Filippo. Ora, se la parola borghesia ha tuttavia in Italia un significato, altro non può significare, che i popolani, i quali, per istruzione od agiatezza, sovrastano alla rozza poveraglia. Essi non formano una casta; ma la loro prevalenza dipende affatto dalle loro condizioni personali; e rientrano in quello, che i demagoghi chiamano quarto stato, cessate le qualità che li distinguono dal volgo. La ragione per cui il governo di luglio, non ostante una maggiore partecipazione dell'elemento popolare alla cosa pubblica, non corrispose alle concepite speranze, non si ha da rintracciare nell'origine dei nuovi venuti. E che avrebbero voluto i declamatori? Che Luigi Filippo non avesse chiamato ai suoi consigli che nobili; ovvero che avesse imitato Cristo nella scelta dei suoi apostoli? Pure non è via di mezzo: o nobili, o popolani distinti, o marmaglia. Fatto sta, che quel mondo ufficiale non era composto di soli borghesi, e che l'affarismo aveva invaso indistintamente tutte le classi. Se l'ambiente era corrotto, si doveva al sistema politico. Quando infatti un governo, nelle diffidenze ispirategli dall'irrazionalità della propria esistenza, è sforzato, per conservarsi, a concentrare in sé stesso tutta la vita della nazione, ad inocularle lo scetticismo, a punire come reato qualunque aspirazione alla perfezione politica; quando le vere virtù cittadine gli sono per lo meno sospette; quando da esso lui dipendono tutte le cariche pubbliche, tutte le onorificenze legali; quando il lavoro è angariato; quando chi vuole utilizzare la sua capacità, prestando qualche servizio allo Stato, non può conseguire il più umile impiego, se non simulando o dissimulando; quando quest'incubo che pesa sugli interessi personali e sulle coscienze, si presenta come ineluttabile, allora quelli che non amano sacrificarsi, e sono i più, vedendo di non potersi opporre alla corrente, o se ne ritraggono, o la seguono, od anche cercano di profittare delle spoglie dei naufraghi.

Comunque però uno Stato sia ordinato, altri sguizzeranno nell'abbondanza, altri difetteranno delle cose necessarie alla vita. I miseri spariranno dalla faccia della terra, quando ne spariranno gli assassini, i ladri, le prostitute ed altre cangrene del corpo sociale, cioè non mai. Noi abbiamo inverso ereditato le ineguaglianze provenienti dalle usurpazioni e dagli scialacqui secolari del patrimonio comune⁵³: ma se pure i beni fossero egualmente ripartiti, prescindendo dell'ingiustizia di togliere ad una famiglia ciò che massime nelle classi agricole, suole essere il frutto del lavoro e del risparmio di più generazioni, l'ineguaglianza delle forze ed il difetto di previdenza non tarderebbero a ripristinare l'ineguaglianza delle fortune. Il che vediamo tuttodì succedere tra i compartecipanti, in parti eguali, allo stesso retaggio.

A mantenere l'eguaglianza, non ci sarebbe che il limite agli acquisti, la periodica ripartizione dei beni o la loro comunione. Ma sono tutti mezzi che snervano l'umana attività. D'altronde, quando manca la sorgente ai grossi e subiti guadagni senza proporzionato lavoro, le ricchezze si accumulano difficilmente, e non tardano a decrescere anche quelle che esistono. Il comunismo del pascolo dei terreni aperti e vacui esiste sempre in Sardegna sino alla legge dei 15 aprile 1851; e dura tuttavia, sebbene mercé un modico compenso verso i proprietari. Ci sono poi molti Comuni i quali possiedono vaste estensioni incolte e

53 S. Girolamo scriveva, non ricordo dove, che il ricco è iniquo o figlio d'iniqui. La proposizione di quel rigido scrittore non ha altro difetto che di essere troppo assoluta. Le origini infatti delle famiglie che più si distinguono, per titoli o ricchezze, sogliono essere piuttosto brutte. Il solo Carlo II re d'Inghilterra lasciò una dozzina di bastardi, che furono tutti stipiti di famiglie nobilissime e ricchissime. Ne menzionerò tre non pei loro titoli ducali, ma perché maggiormente gravitanti su quella *liberissima* nazione. Il duca di Saint-Albans gode d'una pensione di 50 m. fr.; il duca di Richmond, di 375 m.; quello di Grafton di 25 m. ma fino al 1875, fu di 175 m. e non fu ridotta che mediante un'indennità di oltre a 6 milioni. Sommate ora quelle pensioni dal 1685!

boschive, dove ciascun abitante può pascolare, seminare e legnare. L'aggravarsi delle imposte e l'insistenza dei prefetti poté indurre finalmente i municipii a tassarne l'uso, od anche ad appaltarle ed alienarle. A favore di tal comunismo si allearono ragioni da non dispreggiarsi. Ma quello, che da secoli si fantastica da utopisti o demagoghi, e che talora die luogo a mostruose tirannidi⁵⁴, se è possibile in una piccola società, tutta intenta a recare ad effetto qualche generosa utopia, divenuti numerosi i suoi membri, o rallentata la loro cooperazione, non può sussistere, che con una disciplina da ergastolo. I meno avventati tra gli *abrogatori della miseria* reputano riforma efficacissima quella di sostituire al salario la compartecipazione ai prodotti del lavoro. Prescindendo, anche a tal riguardo, delle ragioni di equità e di giustizia, le quali ostanto, a che s'imponga al capitalista una società con persone, che poco o nulla possono garantire, si parte dall'ipotesi, che qualunque industria dia sempre un dividendo, ed un dividendo superiore a ciò che i lavoratori percevano a titolo di salario. Ma i fallimenti che accadono di continuo e le tante industrie che s'interrompono o vengono tirate innanzi con gravi sacrificii dei capitalisti, dimostrano la falsità del supposto. Inoltre, finché un'industria somministra un discreto vantaggio al capitalista i capitali si applicano alla medesima: ma quando, o per l'enormezza delle imposte, o per le pretensioni dei lavoratori, manca il tornaconto, prendono altre vie. I 43 miliardi offerti al governo francese nel 1872, sono una prova dei magri compensi, che anche in Francia, danno le industrie. In Italia, le ciniche vessazioni dirette od indirette degli Scialoia, dei Sella, dei Minghetti ed altrettali, contro la proprietà fondiaria, ridussero i proprietari ad una condizione simile a quella dei fittaiuoli irlandesi. In Irlanda, sono i proprietari che espellono dai fondi i fittaiuoli falliti: in Italia, i bollettini prefetturali rigurgitano ogni giorno di nomi di proprietari espulsi dai fondi, perché impotenti a pagare le imposte. Quindi le centinaia di milioni gittati, sino in quella botte delle Danaidi, che si chiama erario ottomano, ed i 135,832 emigrati, nel solo anno 1881, dal nostro felicissimo regno. Quelli pertanto che gridano all'aumento dei salarii, senza riflettere, se i capitalisti sieno per chiudere bottega o per rifarsi, rincarendo i prodotti, somigliano ai bimbi, che, per coprirsi il capo, si tirano su le vesticciuole. Da qualche lustro, gli stipendii e i salarii furono raddoppiati e triplicati: e non ostante, sono meno sufficienti d'un tempo. Il che, se in parte proviene dall'abitudine quasi generale di distendersi oltre le lenzuola, proviene vieppiù dal caro dei viveri e degli alloggi⁵⁵. Né all'accennata abitudine è estraneo il sistema politico-economico. Quando infatti il governo e l'immensa caterva dei suoi favoriti danno l'esempio degli scialacqui, è impossibile che anche i meno abbienti non sieno solleticati ad imitarli, come meglio possono. Ed in quelli, ai quali lo sfoggio dei gaudenti rende più intollerabile la propria miseria, l'invidia si converte talora in furore. La feroce insurrezione parigina, fu provocata in molti dal lusso ostentato dalle alte classi sociali.

Io non parlerò degli altri sistemi escogitati per *estinguere la miseria*, mentre sono tanti, quanti i caporioni delle diverse scuole. Dirò invece, che a qualunque scuola appartengono, sono divenuti uno dei principali sostegni della tirannide, falsando le cause dei mali, fomentando illusioni, e dando il destro agli oppressori di calunniare ogni tentativo d'emancipazione, e di rendergli avverse od indifferenti le moltitudini oppresse⁵⁶. Assorti nelle fantasticherie del regno della cuccagna, sogliono dare poca o niuna importanza agli ordinamenti politici⁵⁷: ma repubblicani o monarchici, li vediamo prediligere a campo delle loro gesta le repubbliche nascenti. Se sotto i governi succeduti al 18 brumaio, e massime sotto quello di Luigi Filippo, che era più liberale dei precedenti, non lasciarono di dare qualche segno di vita, riserbarono tutti i loro sforzi contro la rinata repubblica. Essi furono i precursori del 2 dicembre, e si mostrarono indifferenti oppure plaudirono a quella grassazione. Questi sotto il lungo dominio dell'usurpatore, in cui

54 Giovanni di Leyda, che aveva cominciato col predicare il comunismo, la poligamia, l'anarchia, ecc. finì col farsi re della nuova Sionne — re libidinoso, avido, feroce, quanto altro mai.

55 V. i capi II ed XI di questo libro.

56 Certi proclami, pubblicati in loro nome, sono si scempiati, da far sospettare, che escano dalle officine della polizia: ma apocrifi o genuini, quale impressione non devono fare in quanti non abbiamo appigionato il cervello, propositi come questi? «La salvezza del popolo sta in tre parole: Socialismo, Internazionalismo, Anarchia. Preparatevi con noi a combattere le prossime battaglie contro l'idra feroce, che porta impresse sulle luride fronti le tre nefande parole: Autorità, Capitale e Dio!».

57 Proudhon scriveva: «Siete voi repubblicano? — Sì, sono repubblicano: ma questa forma di governo non definisce nulla. *Repubblica* significa cosa pubblica. Or chiunque voglia la cosa pubblica sotto qualunque forma di governo, può dirsi repubblicano. Anche i re sono repubblicani — Bene! Voi sarete democratico? — No — Che! Sarete adunque monarchico? — No — Costituzionale? — Dio me ne liberi! — Siete aristocratico? — Niente affatto — Vorreste un governo misto? — Peggio assai! — Che siete adunque? — Io sono un anarchista!».

intravedevano il loro Messia⁵⁸ quietarono, e non tornarono alla carica, che quando videro restaurata la repubblica. Non altrimenti si condussero in Spagna, quando fu abbattuta la monarchia: ma da quando quella nazione fu rimessa sotto il giogo dei Borboni, tornarono mansueti a guisa di pecore.

Ma l'opinione pubblica non è traviata dai soli progettisti dei quali ci siamo occupati. Sono molti i quali, o perché illusi da false specie di bene, o perché temono che venga guastata la propria cuccagna, ne fantasticano una anche pei sofferenti, mercé l'istruzione, il lavoro, il risparmio ed altre belle cose che van predicando. Ma l'uditorio cui sono indirizzate siffatte prediche, può vedere da sé, che l'istruzione, disgiunta dall'educazione e non applicata ad occupazioni di necessità od utilità generale, non fa che aumentare il numero dei parassiti, e che predicare il risparmio a famiglie che per lo più vivacchiano a giornata, è quasi un insulto.

In quanto al lavoro, tra le tante opinioni è pur quella che attribuisce la miseria, specialmente degl'Italiani, all'ozio. Essa ebbe a suoi oratori nel nostro Parlamento Camillo Cavour, Alberto Lamarmora, Nino Bixio ed altri; taluno dei quali, straricco, e tutti predicanti dalla greppia dello Stato. Quei benemeriti pensarono anche al modo di divezzare il popolo dal supposto peccato mortale. Il Bixio, nella seduta dei 17 dicembre 1864, diceva: «Vedrete, che i denari sorgeranno come per incanto, quando voi, col moltiplicare le tasse, avrete costretto le popolazioni tutte al lavoro. Mettete tasse molte, tasse per tutto... Bisogna costringere le popolazioni tutte al lavoro, gravare le tasse, e molte, far lavorar tutti e far produrre al paese quanto occorre ai bisogni dello Stato. Ma siamo troppo ricchi e troppo fortunati... La gran disgrazia di Italia è che è troppo ricca». All'udire quelle feroci scempiaggini d'un deputato, favorito costantemente dagli elettori, mi venne in mente ciò che aveva udito in una commedia, vale a dire, che se le pecore avessero una rappresentanza, vi manderebbero i beccai. Le tasse e sopratasse furono moltiplicate, aggravate: ma ai lavori forzati ai quali quei filantropi si proponevano di sottoporre il popolo, i proprietari preferiscono mandare al diavolo beni e demanio, ed emigrare a centinaia di migliaia insieme coi lavoranti: mentre ciò che ci rende operosi, non è tanto lo stimolo del bisogno, quanto la speranza di migliorare di condizione e di provvedere all'avvenire di noi e dei nostri. Ma quando l'uomo vede, che anche un lavoro indefesso non gli somministra neppure il necessario, allora s'accascia, dispera, emigra, o si dà la morte, o si ribella ad una società, la quale non gli appare, che come spietata matrigna.

Che massime nelle città sieno operai oziosi o che sciupino in vizi i loro salari, è un fatto pur troppo noto: ma la produzione nazionale, con quanto vi si riferisce, tutto ché un dissennato sistema perseguiti il lavoro in tutte le sue manifestazioni, ha fatto maravigliosi progressi. Nondimeno vediamo crescere sempre più l'emigrazione da un paese sì favorito dalla natura e dove esiste tanta parte di terreni incolti, i frutti campestri devastati da turbe d'affamati, regioni, già immuni, invase dalla pellagra ed altre malattie cagionate da malsana od insufficiente alimentazione, ed anche per le vie cadere non pochi estenuati dalla fame. D'onde ciò? Per me la scienza sta nell'intelligenza del fine e dei mezzi o delle cause e degli effetti: e quando si erra sulle cause dei mali, i rimedi non possono essere che fallaci. Il fine che tutti dobbiamo proporci è la felicità del maggior numero possibile. Il lavoro è certo il fattore di tutte le comodità ed agiatezze della vita: ma a patto, che il prodotto rimanga a chi vi conferisce, sia colla persona, sia col capitale. Quasi da per tutto però, e in Italia, forse peggio che altrove, pare che ad altro non si miri, che ad alienare dalla produzione capitali e persone. I capitali ne sono distratti: 1° cogl'imprestati spallati che si contraggono dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni; e sono a centinaia, a migliaia di milioni; 2° coll'enormità delle imposte gravitanti principalmente sulla proprietà fondiaria; sicché, se non si badasse che al lucro, niuno v'impiegherebbe i suoi capitali, mentre, anche oziando, possono ricavarsene altrimenti lucri meno esigui o meno eventuali; 3° col sistema delle aste e coi favori accordati agli usurai ed agli strozzini d'ogni sorta.

Se il facile impiego dei capitali in rendite pubbliche fomenta l'ozio, le usure e gli appalti possono saziare anche i più ingordi. Per molti non si tratta più del 20 o 30% all'anno, ma di raddoppiare,

58 Nel 1844, Luigi Bonaparte aveva scritto, nella prigione d'Ham, siccome ho notato altrove, un opuscolo dal titolo ciarlatanesco: *Estinzione del pauperismo*. Falso in tutto, si ascende di continuo fra le nebbie. Non pertanto, certe frasi, commentate dai suoi partigiani, il fecero passare per socialista. Quindi le simpatie dei socialisti per quell'impostore. Fra i 142 arrestati, in seguito all'insurrezione parigina del 15 maggio 1849 contro la repubblica, 45 erano della fazione Barbès, 36 legitimisti e 58 bonapartisti.

triplicare annualmente il capitale. Non è forse un anno, un proprietario, non sapendo come procacciarsi 13 ettoltri di grano, gli ottenne finalmente da un usuraio, ma a condizione di restituirne 40 in capo a quattro mesi.

È qualche cosa: ma chi imponeva per interessi, un centesimo per lira al giorno, faceva un affare anche più grosso. Odo di due che sendosi legati a simili contratti, quando videro pressoché fallito il raccolto, morirono di crepacuore. Accenno fatti avvenuti in villaggi limitrofi a questo in cui vivo. Gli usurai dovrebbero erigere al loro *emancipatore* Camillo Cavour una statua, non di marmo o bronzo, ma d'oro.

Gli appalti si fanno grossi grossi, colla giunta di depositi spesso esagerati. In tal modo si ottiene che lo *affare* si faccia, per così dire in famiglia. Si presenta qualche intruso? O si scarta con una manciata, o se gli azzeccano tali ribassi, che niuno può accollarsi, se non è abituato a confidare in tecnici compri o cointeressati⁵⁹. Alla farsa degl'incanti tengono i subappaltatori di prima e di seconda mano, poi i cottimisti, tutta gente, per l'ordinario, laboriosissima, ed infine i lavoranti. E l'opera si fa come si può, e come piace agl'infallibili, incorruttibili signori tecnici. Quindi i tanti, che senza capitali e poltrendo, arricchiscono a vista d'occhio. Pure vediamo, a quando a quando, solleccitarsi l'esecuzione di opere pubbliche, per sollevare le classi sofferenti. E i Comuni esauriscono i loro fondi, o s'indebitano, ponendosi così nella necessità di aggravare vieppiù l'imposta. Né si riflette, che il sollievo non è che effimero, che ai lavoranti non toccano che le briciole, e che, dove appena bastano ai lavori ordinarii, il rimedio può riuscire peggiore del male⁶⁰.

Veniamo agli appalti ed alle vendite di stabili all'asta. In Sardegna, tutte le case inservienti per abitazione degli agricoltori o per la conservazione o prima manipolazione dei prodotti, erano censite per la sola area. Questo privilegio, cui fu derogato, prima cogli arbitrii⁶¹, e poi colle leggi, non è del tutto cessato. Ma per l'assurdo sistema delle espropriazioni, fu ritorto a danno della classe agricola: mentre desumendosi il valore degli stabili dall'erariale, moltiplicata per 60, si vedono case rurali vendute per meno d'uno scudo. Ad un agricoltore di San Gavino furono espropriati due vigneti ed una casa del valore di quasi 4000 lire per circa 27 lire di imposte arretrate. Il misero, senza famiglia e gravemente ammalato, non venne in cognizione della sua disgrazia, che quando gli fu ingiunto di sloggiare. Quali *affari* per gli acquirenti, massime in un paese, dove le popolazioni abborrono dal concorrere a siffatti acquisti!

Il Demanio, quanto rapace, altrettanto scialacquatore, vende i nostri ghiandiferi a prezzi, che talora non equivalgono ad una buona annata di ghiande. Ma gli affaristi, che non sono, né Titiri, né Melibei, si propongono ben altro che d'imbarcarsi in acquisti di terreni. Il loro capo banda, che, per l'ordinario, non ha che perdere, si obbliga, s'intende, di pagare a rate. Conchiuso il contratto, abbatte la selva, vende il legname e la legna o la carbonizza; ed infine, dandosi per fallito, lascia che il Demanio rientri pure in possesso di rocce e di lande. Io eccederei d'assai le proporzioni di questo capo, se solo volessi far cenno di società industriali e commerciali, delle quali i promotori covano il fallimento prima che sieno nate, di lotterie senza estrazioni, di banche-truffe e di tanti altri mezzi di far quattrini, senza stillarsi il cervello, né incallirsi le mani. Epperò m'interterro invece di altri fomite d'ozio e di adescamenti a professioni e mestieri estranei alla produzione e che quindi ridondano a carico dei produttori. Fra i fomite d'ozio, pongo in prima linea gli eserciti stanziali. Posto che senza d'essi una nazione non possa provvedere alla propria difesa, sta il fatto, che centinaia di migliaia di giovani sono strappati al lavoro, e che nucono alla produzione, non tanto colla loro assenza, quanto coi milioni che occorrono per mantenerli⁶². Si aggiunge che quando questa specie di reclusione dura per anni, un maggiore o minore numero di soldati contrae abitudini tutt'altro che di laboriosità e di parsimonia. E se in alcuna delle tante nostre statistiche,

59 Una sola volta mi toccò presiedere un incanto. Un onesto operaio mi aveva offerto l'8% a trattativa privata: ma l'autorità tutoria volle l'incanto. Al primo giorno concorsero cinque amiconi, che, a poco a poco, portarono il ribasso al 2%. Al secondo giorno, i molti accorsi da luoghi anche lontani, dopo avere confabulato insieme, si dileguarono: e l'opera fu aggiudicata definitivamente all'aggiudicatario provvisorio, che restò solo.

60 Il più forte contingente all'insurrezione della Comune il diedero le centinaia di migliaia d'operai, che il Bonaparte, nella sua bieca politica, aveva attirato a Parigi.

61 Il Sella aggiungeva la condizione, ora, che le case rurali, per godere dell'esenzione dovessero esistere nel concentrico dell'abitato, ora, che servendo alla conservazione o prima manipolazione dei prodotti, fossero altresì abitate dagli agricoltori; quasiché i medesimi potessero abitare nei granai, nelle cantine, ecc. a guisa di topi!

62 1881. Guerra: 232,910,551.58; Marina: 55,575,757.69: totale: 288,486,309.27.

si aprisse una colonna, per indicarvi la condizione sociale di quelli che incappano nelle ragnatele della giustizia, si avrebbe un elemento per giudicare dell'educazione militare, del merito dei crocesegnati ecc.

A quest'esercito di consumatori tiene appresso quello non meno numeroso degl'impiegati e salariati dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e dei pubblici Istituti. I soli impiegati civili a carico dello Stato, sommavano nel 1874 a 68 mila 397, importanti una spesa di 101,202,295 lire. Fra tali impiegati non sono compresi gli esattori, i loro collettori e messi, i commissarii demaniali, gli appaltatori del dazio consumo, i loro agenti e simili animali da preda che il governo non volendo tenere ai suoi stipendi, sguinzagliò contro il popolo, perché ne campino e ingrassino⁶³.

Che quelli che esercitano una professione od un mestiere che non sieno a carico dello Stato, ove non provvedano al proprio avvenire, finiscano i loro giorni comunque o lascino le famiglie sul lastrico, pare la cosa più naturale del mondo: ma se si tratti anche d'impiegati che si pappano migliaia di scudi all'anno, sarebbe una mostruosa ingratitudine, se lo Stato, o per meglio dire, il popolo, non provvedesse all'avvenire di loro, della vedova e dei figli. Ci è invero la ritenuta: ma dessa è un'ingiustizia per gl'impiegati che abbisognano dell'intero stipendio, e che, sendo senza famiglia, o cessando dal servizio prima di avere diritto alla pensione, non possono in alcun modo goderne. Checché si pensi di tal sistema, nel 1874 occorrevano 63,400,861 lire pei 92,499 pensionati, dei quali, 43,846 a carico del ministero della guerra e 5,246 di quello della marina – due ministeri voragini. Anche quest'esercito è una conseguenza del sistema politico. Per certi governi, gl'impieghi per impiegare del pari che i ciondoli, sono un mezzo di cattivarsi gli ambiziosi della parte colta della nazione. I governi ombrosi, avidi, affannoni, hanno bisogno d'un'infinità di persone che s'intromettano da per tutto per ispiare il contegno dei sudditi e per iscovare qualche atto, scritto, detto o cosa da tassare. Quest'affannoneria passò dal Piemonte alle nuove province; e le minuzie legislative e regolamentari che spesso sacrificano la sostanza alla forma, sono portate oramai sino al ridicolo⁶⁴. Posto che le 59 province abbiano, in media, un personale come quella di Cagliari, abbiamo altri 2950 impiegati. I Comuni del Regno, nel 1865, erano 8,775. Supponendo che ciascun Comune non abbia ai suoi stipendi che dieci individui, gl'impiegati comunali sarebbero 87,750. Gli è vero, che dal 1865 al 1880, furono soppressi 508 comuni o per gl'intrighi di ambiziosi vicini, o perché impotenti agli oneri che andavano sempre aumentando: ma il numero degl'impiegati comunali è d'assai superiore al supposto, e le economie che si speravano dalle aggregazioni, almeno riguardo al personale, furono illusorie; mentre, se 20 anni fa, un segretario bastava a più Comuni, ora è quasi insufficiente ad un piccolo Comune rurale. Il patrimonio delle opere pie, per tralasciare altri pubblici istituti, è di 1,167,419,201, con una rendita di 83,623,740 lire. Qual tesoro pei sofferenti! Ma esse sono *tutelate*, in tal modo, che in sole spese d'amministrazione, si sciupano annualmente 43 milioni. Il governo commosso da tanto sciupio, pensò a *convertirle*: ma i suoi generosi propositi suscitarono tali clamori, che ei ritrasse la zampa. A saggio delle sue tenere cure pel matrimonio dei poveri, darò qualche cenno sul *Totius regni pauperum ospitium* di Napoli. *L'Albergo dei Poveri* di quella città ha una rendita di 1,227,676 lire, che colle 113,532 contribuite dalle provincie, dai comuni e dai privati, somma a lire 1,341,208. Vediamo ora come si amministra. Prima viene il governo, il quale nella sua generosità pei poveri, si arroga lire 80,000 per prediale, 84,806 per ricchezza mobile e 4,900 per mano-morta: in tutto 169,706. Poi vengono le seguenti spese, a ciascuna delle quali potrebbero apporsi uno o più punti ammirativi. Liti: 8,000; Culto: 13,963; Istruzione: 50,401; Sanità (per 163 infermi, escluso il vitto per essi e pei serventi e

63 Copio una bolletta d'alloggio militare, intimata ad un debitore di 48 cent. verso una cappellania soppressa: Avviso e bollo L. 0,30; Trasferta » 14,80; Alloggio » 0,15; Interpellanza » 2,00; Totale L. 17,25.

E se il capo di famiglia non si trova in casa e la moglie non ha la chiave della casa-forte? Allora ci sono le spesucce di pignoramento, ecc.

64 Ecco un esempio del *regolamenlarismo* piemontese. Nel 1867, un comandante di posto, presso Bologna, avendo avuto rotte dalla grandine alcune lastre di vetro, ne informò il comando di piazza, il quale ne riferì al comando di divisione e questo al comando dipartimentale, e questo al gran comando e questo al ministero. Il ministero dimandò ed ottenne i debiti schiarimenti per la stessa trafila. Allora rimandò le carte, al comando del posto, per mezzo del gran comando, del comando dipartimentale, del comando di divisione e del comando di piazza, ordinando un'ispezione del genio civile. Il ministero avuta la relazione del medesimo, per mezzo del comando del posto, del comando di piazza, del comando di divisione, del comando dipartimentale e del gran comando, autorizzava finalmente, per mezzo del gran comando, del comando dipartimentale, del comando di divisione, del comando di piazza, che il comando del posto desse mano alla grand'opera. Se questa nota ricorda lo stile della famosa lettera di Prete Gianni, non mi si negherà, che la materia si presta alle sguaiataggini. Moralità: Costo e collocamento delle lastre: L. 6; Indennità: L. 36.

comprese lire 15 m. per medicinali) 45,296; Stipendii e salarii: 57,012; Amministrazione (comprese lire 8,670 per indennità di vettura ai signori governanti): 113,397; Personale non organico: 35,534; Sussidii agl'impiegati, ecc. 3,566; Spese imprevedute: 91,969. Questi cenni bastano a dimostrare, che buona parte dei fondi dell'Albergo se ne va in imposte ed in uno sciame di scroconi interni ed esterni, e che ai poveri, siccome al solito, non rimangono che le briciole. Né i Michelacci sono tutti d'alta sfera, mentre troviamo, dove 55 serventi per 86 infermi, dove 38 per 59, dove 10 per 9.

Certi *filantropi* di quell'istituto richiamano alla mente una turba innumerevole di persone, che all'ombra di patenti, comunque ottenute, impongono altrui i propri servigi e spesso non hanno, né modo, né misura, nelle loro pretensioni — avvocati, procuratori, medici, chirurghi, farmacisti, veterinari, notai, tecnici, ecc. Si disputa, se sieno da annoverarsi tra i consumatori o tra i produttori. Io ammetterò di buon grado, che chiunque si adopera in pro dei suoi simili, conferisca almeno indirettamente alla produzione. Ma non si tratta di ciò. Non si tratta neppure della maggiore o minore utilità o necessità dei loro servigi. Non è cosa meno indispensabile de' giudizi. Ma è egli perciò necessario di gittare oltre a 25 milioni in una giustizia ufficiale, i cui corpi ed individui, travati dai cavilli, sono spesso in opposizione tra loro, e talvolta anche con sé stessi? Ove i compromessi fossero resi obbligatori, i giudici di mestiere diverrebbero pressoché superflui; siccome riguardo ai crimini, il giurì li ha ridotti quasi a figuranti. Ed in quanto alle querele, è egli giusto o necessario che le ragioni dell'offeso sieno lasciate in balia di due mestieranti, che per ignoranza, negligenza o parzialità, possono renderle vane? Che chi si trova incontro ad avversari potenti, o diffida di sé, massime quando si ha una procedura a tranelli, giudici che si lasciano imporre più dalle persone che dalle ragioni, o che se ne stanno alla pappa ammannita loro dai patrocinatori, possa farsi assistere da qualcuno, è una facoltà conforme ad equità ed a giustizia: ma che anche quelli che vogliono o possono fare da sé sieno sforzati ad accattare la difesa da mercenari, che possono tradirli od almeno prolungare indefinitamente la lite con uno scambio di connivenze, è un'angheria, che la sola abitudine può far parere meno intollerabile⁶⁵.

Non sono adunque in questione l'utilità o la necessità dei servigi che prestano i privilegiati, non il diritto ad adeguati compensi, ma i monopoli che si ritorcono a danno del pubblico, le tariffe esagerate, o rimesse all'arbitrio di cointeressati, e l'assenza di norme da moderare l'ingordigia dei monopolisti. Un medico, che ridona al lavoro il sostegno d'una famiglia, ha diritto alla perenne riconoscenza della medesima. Ma il beneficio si converte in malefizio, quando il convalescente, per soddisfare all'avidità del suo curante, è sforzato a vendere la casupola che lo ricovera od il poderetto che gli dà da vivere. Un avvocato che strappa un innocente agli artigli d'un accusatore pubblico, senza pudore e senza coscienza, o che preserva il suo cliente da usurpazioni patrocinate da compri legulei, fa opera santissima: ma quando, per qualche ora o giornata di lavoro, si arroga centinaia e migliaia di scudi, il suo patrocinio equivale per me ad un ricatto. E il liberalismo, dopo avere soppresso le corporazioni d'arti e mestieri, va ora erigendo in enti morali i professionisti, quasiché il monopolio di cui godono non gli renda abbastanza potenti! La ragione con cui si pretende colorare tali private, si è quella di preservare l'esercizio di certe professioni dall'intrusione di gente imperita; lo scopo, quello di avvantaggiare i privilegiati. Si parte adunque dal supposto, che tutti i patentati sappiano il fatto loro, e che, fuori d'essi, non possono darsi che guastamestieri. Ma niuno ignora, qual soglia essere l'imparzialità degli esaminatori, ora cercanti il pelo nell'uovo, ora deferenti a riguardi personali, ora mercatanti altresì il proprio voto. Dato poi, che un giovine primeggi nel corso degli studii, a lui mancherà sempre molto, finché, uscito dalle scuole, non si formerà da sé un criterio pratico, che il menerà forse a disimparare non poche delle cose già apprese. Il che è necessario principalmente nelle scienze mediche, le quali sono, a quando a quando traviate da sistemi, che dopo avere fatto milioni di vittime, sono sostituiti da altri non meno micidiali. Lo stupido enciclopedismo inoltre, che prevale nel nostro insegnamento, fa, che massime quelli che hanno una speciale vocazione per una scienza, non potendo riuscire in materie che le sono affatto estranee, si ritirino scuorati.

In quanto all'esclusiva competenza che si attribuisce ai patentati, vediamo tuttodì infermi abbandonati dai medici, facilmente guariti sino da femminucce, dilettranti di leggi spuntarla nelle preture sur avvocati

65 I procuratori di Cagliari non sogliono essere che sei o sette!

e procuratori bollati, fabbricati costrutti da semplici muratori durare per secoli, e trascinati dal primo acquazzone o crollare sul meglio, ponti ed edifizii che si suppongono costrutti secondo tutte le regole dell'arte. Ma a convincersi dell'assurdo degli accennati monopoli basterà riflettere, che nel mentre chiunque, senza dar saggio d'idoneità, può essere Sindaco, Conciliatore, Senatore, Deputato, Prefetto, Ministro, ecc. non può essere nominato neppure segretario comunale o maestro di scuola! E si è appunto nelle libere palestre che vediamo medici ed avvocati dozzinali rifulgere in discipline del tutto estranee agli avuti insegnamenti.

Ho detto, che tali privilegi ridondano a danno del popolo. Aggiungo, che si vogliono serbare intatti, anche quando i privilegiati non sieno per ritrarne alcun vantaggio. Menzionerò ad esempio le leggi che riguardano gli atti notarili, ed il regolamento del 6 settembre 1874 sulla sanità pubblica, cui furono sacrificati, a quello di poche migliaia d'individui i più vitali interessi del popolo. Con quelle leggi, dopo essere state dichiarate nulle tutte le scritture non sottoscritte dalle parti, e talora malgrado la loro sottoscrizione, dopo essere stati resi sì dispendiosi gli atti notarili, che la giunta vale spesso più della derrata⁶⁶, dopo essere stato attribuito ai notai il privilegio dell'infallibilità⁶⁷, se ne limitò talmente il numero, che, nella sola Sardegna, 217 Comuni devono procacciarsi un notaio, sino a 40 chilometri di distanza. Un atto rogato davanti il Sindaco, il segretario comunale, il conciliatore, il paroco, il consiglio, dovrebbe far fede almeno quanto il bollo del notaio e la presenza di testi forse già morti. Ma muoia intestato chiunque, s'incagliano gli affari: al privilegio non si ha da derogare per qualunque ragione. Se il notaio non può profittare degli emolumenti di atti non rogati, può darsi il caso ch'ei sia richiesto, e possa, e voglia prestarsi.

Col menzionato regolamento il ministro Cantelli vietava a chiunque di esercitare la medicina, la chirurgia, la flebotomia, la veterinaria, di servire da dentista, da levatrice, di commerciare o vendere *qualunque sostanza medicinale*, a dose ed in forma di medicamento, senza avere ottenuto il *relativo* diploma, colla comminazione di pene, non sancite da alcuna legge⁶⁸. Due Corti di cassazione ritennero già per incostituzionale il citato regolamento: ma quella di Roma fu di avviso, che i ministri possano emanare divieti e pene, senza autorizzazione delle Camere. Se il detto regolamento fosse tenuto per sacrosanto, come piace alla famosa Corte, ecco che avverrebbe. Sono migliaia di Comuni in Italia, dove non esiste alcun dottore *in utroque*, e che se la passano, o con un solo medico, o con un solo chirurgo, o con un solo flebotomo, o con un esercente qualunque. Abbisognando a ciascuno il *relativo* diploma, il medico non potrebbe ingerirsi di chirurgia, il chirurgo di medicina, il flebotomo pressoché di nulla, e l'esercente, malgrado la sua pratica ed i suoi studi, di nulla. Bisognerebbe per tanto, che gli ammalati, a seconda dei casi, si procacciassero dondunque uno o più sanitari bollati. E se il denaro manca, cosa difficilissima, ma non impossibile, anche in Italia? Che gli ammalati crepino; ma che il regolamento abbia la sua forza! In certe province, i veterinarii e le levatrici, aventi i dovuti requisiti, sono una rarità; e si supplisce al difetto da persone pratiche ed anche con soddisfazione. Ma no! Se un poveraccio vuol curare il suo asino, vada in busca d'un veterinario patentato, sia pure per costargli l'equivalente di due o tre asini! E se una donna è presa dai dolori del parto, o faccia da sé, o tiri in lungo, sinché giunga da qualche città una levatrice patentata che si presti all'uopo! In Francia, il governo ha ordinato, che nei villaggi dove non esistono farmacie, si abbia un deposito, almeno dei medicinali più ovvii e più urgenti. In Italia, dove, a cagione degli esami e delle tasse, i farmacisti vanno diventando sempre più rari, il Cantelli commina pene ai medici, che osano fare altrettanto: sicché, se un abitante, a mo' d'esempio, di Villasimius, abbisogna d'un medicinale urgente o che non costa che pochi centesimi, ha da fare, tra andata e ritorno, da 80 a 82 chilometri di strada, che tanto dista dalle più vicine farmacie. Se questo stupido regolamento, abborracciato forse da qualche ingordo del mestiere, fosse rigorosamente osservato, riuscirebbe micidiale più di qualunque peste⁶⁹.

66 L'art. 71 della legge 25 maggio 1879 impone ai notai l'obbligo d'indicare le spese occorse; ma senza comminazione di alcuna pena!

67 Ciò non toglie che siano tenuti a dar cauzione, che a seconda della popolazione dei Comuni dove risiedono, è di 100, 200, 300, 500 lire di rendita. Ma questa è una guarentigia ben insufficiente per chi, mediante una svista, può guadagnarsi migliaia di scudi. Lo stesso può dirsi delle cauzioni degli uscieri e d'altri, dalla cui fedeltà dipendono interessi gravissimi.

68 Ora abbiamo la legge dei 5 luglio 1882. *Gli editori*.

69 Chi vuol convincersi dell'incostituzionalità dei divieti e delle stabilite pene da questo regolamento, confronti gli art. 17, 25 e 31 della

La rassegna di quelli, che, abbandonati a sé stessi, morrebbero, in gran parte di freddo e di fame, e che tuttavia se la campano passabilmente, comodamente, sfarzosamente, è tutt'altro che esaurita: ed il volerla esaurire sarebbe un compito quasi simile all'enumerazione degli insetti. Ma anche potendolo, crederei non dovermi occupare di moltissimi, i quali, sebbene arricchiscano senza proporzionato lavoro, non sono di peso alcuno. Se un poeta, per esempio, si fa pagare cinque lire per verso, una cantante due mila lire per sera, è un affare che riguarda gli editori e gl'impresari. Ciascuno è libero di non contribuire a quelle larghezze neppure un centesimo.

Ma anche quelli che si trovano in una posizione agognata da tutti i disertori delle officine e dei campi, non sono contenti del proprio stato. Essi si agitano, gridano, intrigano, lavorano di petizioni, perché sia migliorata la loro condizione. Ordinariamente, per quei reclamanti, la borsa dei contribuenti è fuori di questione: essi non badano che a sé stessi. Eppure è questo il punto da cui tutti dovremmo partire⁷⁰. Non mancano però di quelli i quali si limitano a deplorare l'uso che si fa delle enormi somme stanziare per pubblici servizi. E da questo lato, hanno tutta la ragione del mondo. In Italia, e forse in tutti i paesi *civilizzati* allo stesso modo, i gradi e gli stipendii sono in ragione inversa del lavoro e della responsabilità. Quindi, chi suol lavorar meno nelle prefetture è il prefetto; nelle intendenze, l'intendente; nelle regie procure, il procuratore generale, ecc. E nel mentre per un povero maestro elementare, si nota a taccuino anche un'ora d'assenza, sono professori universitarii per i quali la cattedra equivale ad un canonicato senz'obbligo di residenza. Qual sia l'importanza delle alte cime della gerarchia, si può desumere da ciò, che quando mancano, gli affari sono disimpegnati del pari o anche meglio: dacché non v'ha cosa che più gl'incagli e li guasti, quanto l'ingerenza di presuntuose nullità, che si vogliono dare per competenti. Ora non piccola parte delle somme erogate per pubblici servizi se ne va appunto in siffatti prestanome. Allo stesso tempo, che i nostri ministri fantasticavano nuove imposte, aggravavano le antiche, accumulavano debiti su debiti, ed imponevano ai contribuenti, ora la fondiaria anticipata, ora il famoso prestito che arricchì tanti usurai, non lasciavano passare quasi anno, senza provvedere al *decoroso sostentamento* dei grossi impiegati. Certi presidenti dell'ordine giudiziario hanno uno stipendio di 15 mila lire. Ma i poveretti rischierebbero di dormire all'aperto, se, per giunta, non se ne dessero loro altre 3 mila per indennità d'alloggio. Colla legge dei 9 ottobre 1861, il ministro Ricasoli, appiù degli stipendii, assegnava ai Prefetti una sommetta per ispese di rappresentanza, che, per quello di Napoli, si elevava a 120 mila lire. Essi inoltre, pel regolamento degli 8 giugno 1865, devono essere provveduti dalle provincie dell'alloggio, cioè: «un'anticamera, una prima e seconda sala di ricevimento, quattro camere da letto, in parte ad uno ed in parte a due posti, aventi ciascuna un accesso distinto ed indipendente, un'ampia sala da pranzo con una stanza attigua per ripulire, una spaziosa cucina con dispensa e servizi attigui, due camere per guardaroba e per gli apprestamenti della biancheria, un numero sufficiente per camere da letto per alloggiarvi almeno sei persone di servizio, cantina e legnaia proporzionata all'alloggio, una scuderia con camera contigua pel cocchiere, una rimessa capace di due carrozze, un locale per finimenti dei cavalli ed attrezzi diversi, ed un altro per tenervi i foraggi». — «La qualità e quantità poi dei mobili, arredi ed attrezzi sì grossi che minuti, da somministrarsi dalle provincie, debbonsi intendere proporzionati alle esigenze del servizio, al grado ed all'importanza dei funzionari chiamati a farne uso, tenuto conto del decoro voluto per la città in cui risiedono». Ottimamente! Ma perché non obbligare le provincie a somministrare altresì i commestibili, i combustibili, i foraggi ecc.? È vero che se i prefetti amano inspeziare i municipii o villeggiare, hanno 25 lire al giorno: ma sempre non possono starsene in villeggiatura.

S'ingannerebbe però a partito chi supponesse che tutti i nostri grossi impiegati sieno contenti. Essi si reputano male retribuiti, perché in Italia non siamo ancor giunti agli scialacqui d'altrove. Ecco infatti che ci offrono i bilanci francesi del 1880: Presidente: 1,200,000 fr.; ministri: 60,000; segretari generali: 30, 20 mila; prefetto della Senna: 50 mila; prefetto di polizia: 40 mila, ecc. E in Francia si bada alla Gran Bretagna, che dà esempi di maggiori prodigalità: Luogotenente generale d'Irlanda: 500 mila; arcivescovo di Canterbury:

legge 20 marzo 1865 e l'art. 4 della legge 22 giugno 1874.

70 In una di tali petizioni, si leggeva per esempio questa aurea massima: «Né si dica, che le strettezze del bilancio non permettano di stipendiare convenientemente i maestri; mentre i Comuni, coll'imposta locale, hanno un mezzo inesauribile di risorse».

375 mila; lord maire di Londra: 250 mila; governatore del Canada: 250 mila; arcivescovo di Londra: 250 mila; giudici della corte suprema: 125 mila; vescovi (in media): 180 mila. In somma, undici soli di quei grossi pecchioni, divorano all'anno 2,625,000 lire! Poi vengono i decani anglicani con 50 mila, i canonici con 25 mila, i quattordici ministri con uno stipendio da 50 a 250 mila ecc. Quei preti sono discretamente pagati, ma hanno un nonnulla in paragone dell'arcivescovo di Toledo, che aveva una rendita di 12 milioni di lire! Questi e simili scialacqui paiono a molti una convenienza quasi imposta dalla ricchezza nazionale. Ma questa malamente si desume dalla enormità dei bilanci o dall'opulenza di pochi o molti individui e sempre pochi, appetto dell'immensa maggioranza del popolo. Prescindendo poi, che un governo non è mai arbitro di scialacquare l'altrui, le sfondolate ricchezze di pochi sono per me un sintomo di generale miseria. Quando leggo, che il solo duca di Westminster ha una rendita di 20 milioni all'anno, che 15 mila proprietari possiedono i 30 milioni d'ettari del territorio irlandese, io ne inferisco, più miseria, che agiatezza comune. La Gran Bretagna, mercé la tassa sui poveri erogava nel 1876 203,636,720 lire, per sussidiare 897,333 indigenti; e nondimeno nella *ricca* Londra, 80 individui risultarono morti di fame entro un solo anno; cosa non mai accaduta ad alcuno in questa *povera* Isola.

Da ciò che ho esposto si può conchiudere, che per quanto il popolo lavori, non migliorerà gran fatto di condizione, sinché l'arnia sociale continuerà ad essere infestata da un'infinità di pecchioni, tollerati o favoriti dall'autorità pubblica, un solo dei quali si gode le imposte pagate, a prezzo di sudore e di lagrime, da migliaia di contribuenti e che basterebbero al sostentamento di migliaia di famiglie. Di tai parassiti ne trovate appollaiati in tutta la scala sociale, dalla cima, all'ultimo gradino. Dunque non dalli ai borghesi; ma dalli ai parassiti, comunque imbacuccati ed a qualunque classe appartengono: e quanto meno ne andrà ad essi, tanto più ne resterà a coloro che, col capitale o colla persona, conferiscono alla produzione.

CAPO XX

ABBASSO LA POLIZIA!

Io non so, se si ponga abbastanza mente alla diversissima opinione, che si suole avere della polizia nelle repubbliche e nelle monarchie. In queste, comunque camuffate a libertà, il poliziotto è avuto come un essere estrasociale. La dimestichezza con lui può intaccare anche la fama la più illibata. Ei può farsi tollerare, non amare, se non relativamente ai suoi pari, o mancando ai doveri del proprio ufficio. Se Cristo vivesse oggidì, invece di dire: «Se alcuno non ascolta la Chiesa, abbilo come un idolatra od un gabelliere», direbbe per avventura: «Se alcuno non ascolta la Chiesa, abbilo come un poliziotto».

Questo è un fatto. Ma donde proviene un tal fatto? Può mai supporre, che la ripugnanza, che suole aversi nelle monarchie pei poliziotti, provenga dal dovere che essi hanno di prevenire e scoprire i reati contro le persone o le proprietà? Prescindendo della voce che ci grida dal fondo dei cuori contro tali reati, non è chi non sia interessato a vederli prevenuti o repressi: ed anco i ladri, i seduttori, gli assassini, ecc. vogliono garantite le loro persone, le loro famiglie, le loro proprietà.

L'avversione in cui è avuta più o meno la polizia in tutti i principati proviene dallo speciale incarico che essa ha di vegliare alla conservazione del governo: epperò l'impopolarità dei poliziotti è in ragione dell'impopolarità del medesimo. Dove il governo è veramente popolare, dove il popolo può soddisfare legalmente a tutte le sue ragionevoli aspirazioni, far valere qualunque suo diritto, la polizia suol restringersi alla vigilanza sui reati comuni. E se alcuno si faccia a turbare lo Stato, lo sventare l'attentato è un titolo alla benemerenzza di tutta la parte sana della nazione, perché il sovvertitore delle istituzioni vigenti è ritenuto come un nemico pubblico; mentre le vittime della tirannide sono onorate come martiri. Gli Ateniesi inalzano una statua alla cortigiana Leena, che per sottrarsi al pericolo di denunziare i cospiratori contro la tirannide di Pisistrato, si mozza la lingua coi denti e la sputa in faccia al tiranno. I fasti di Roma ricordano egualmente con lode, e lo schiavo Vindicio che rivela la congiura dei figli di Giunio Bruto a favore dell'espulso Tarquinio, e Cicerone che accusa Catilina, e la cortigiana Epicari, che si strozza colle proprie mani, anziché nominare alcuno di quelli che avevano cospirato contro Nerone. All'opposto, tutti i fronzoli della monarchia non valgono a riabilitare i delatori di chi aspira alla perfezione politica. Giudizi così disparati, su fatti apparentemente identici, sono come altrettante rivelazioni della coscienza del genere umano.

Ho detto, che la polizia è in uggia, per l'incarico che ha d'invigilare alla conservazione di governi, che non derivano dal popolo, e che non sono, né col popolo, né pel popolo: ma v'hanno altre cause che la rendono invisa anche a quelli che sono indifferenti alle questioni politiche: e sono le tante leggi vessatorie, minuziose e ridicole commesse alla sua vigilanza. Un poliziotto, piccato, a mo' d'esempio, contro un vinattiere *a contanti*, all'entrare nella sua bettola vede vendersi vino ed altre bevande, dalla moglie, dalla figlia e sin dalla fantesca. Egli chiede le patenti a tutte quelle donne. Naturalmente non gli presentano che quella del bettoliere. Egli le dichiara in contravvenzione all'art. 39 della legge di Pubblica Sicurezza e 52 del relativo regolamento⁷¹.

71 L'art. 39 dice: «La licenza è *personale*: nessuno può cederla ad altri a qualsiasi titolo, né può far valere l'esercizio per interposta persona»: e l'art. 52: «Non è escluso, che, a seconda dei casi, s'intendano come persone interposte, oltre gli estranei, anche la moglie, il padre, la madre, i figli ed i fratelli dell'esercente». La pena, per chi, non rinnovando la licenza, defrauda l'erario di ben 60 centesimi, può essere del carcere, estensibile a tre mesi; proprio la stessa, che l'art. 672 del Cod. pen. commina contro chi per vendetta, commette in un predio un danno del valore di lire 300!

In capo a pochi giorni, il nostro poliziotto torna all'odiata bettola, e sbirciando i recipienti che vi si trovano, si fa a numerarli e misurarli. Trova qualche bottiglia, qualche bicchiere in più di quelli dichiarati all'apertura dell'esercizio... Contravvenzione all'art. 49 del Regolamento Minghetti sul dazio consumo!⁷²

Il nostro poliziotto ha sacramentato di far pagar caro al bettoliere il suo *a contanti*: epperò, rientrando altra volta nella bettola, al vedervi una tina con acqua, per lavarvi i bicchieri, il dichiara nuovamente in contravvenzione all'art. 58, del citato regolamento sul dazio consumo⁷³.

Un altro poliziotto vede attaccato ad una cantonata un avviso con un francobollo. Egli il distacca e si riserva di accusare contravvenzione al mascalzone, che scambia gli avvisi colle corrispondenze postali e i francobolli colle marche da bollo. Procedendo più oltre, vede un poveraccio, che con un coltello da tasca, sta affettando un tozzo di pan nero. La lama gli pare più lunga della tollerata. E veramente verifica che misura quasi undici centimetri... Contravvenzione alla famosa legge Lanza-De Falco dei 6 luglio 1871⁷⁴. Prescindendo di queste e simili minuzie, delle quali non possono dilettersi, che governi affannosi, avidi, diffidenti sino al ridicolo, la polizia ha altri compiti, che non possono non istomacare qualunque uomo non affatto destituito di senso morale. Tale si è la sua ingerenza sulla prostituzione. Nel 1859, il leguleio Urbano Rattazzi, abusando dei pieni poteri conferiti al potere esecutivo per la guerra, abborracciava una infinità di leggi scempiate, tra le quali quella di sicurezza pubblica⁷⁵; e il tanto decantato Cavour, fondandosi sull'art. 119 di quella legge incostituzionale, si arbitrava di regalare all'Italia il turpe regolamento dei 15 febbraio 1860. In grazia del medesimo, abbiamo una leva di *popolane* pei postriboli, siccome ne avevamo una d'uomini per le caserme. Una ragazza viene denunciata da un ribaldo, che non potè trarla alle sue? Un po' di civetteria basta ad avvalorare la calunnia. Essa è sottoposta ad oscene indagini; e se non è confinata in un postribolo, non si deve certo a manco di zelo degli addetti a questa che chiamano polizia dei costumi. Una ragazza, accasciata dalla fame, si abbandona a qualcuno, che fa mercimonio dei suoi soccorsi? È questa polizia, che si adopera a farne una meretrice di mestiere. Una reclusa si evade dal postribolo? È la stessa polizia, che ve la riconduce. Quindi le tante ragazze, che per sottrarsi alla persecuzione di siffatti segugi, si precipitarono dalle finestre od affrontarono altramente la morte. So bene, che il regolamento non autorizza queste enormità: ma in tal sorta di servizio, gli arbitrii sono inevitabili, e chi non cammina, che sulla melma, è impossibile che non s'inzaccheri. L'art. 59, per esempio, vieta ai *tenenti-postribolo*, di accettare ragazze minori di sedici anni. Ignoro se in Italia questo divieto sia puntualmente osservato; ma so, che nel Belgio sono date in pascolo alle altrui libidini, sin ragazze di dieci anni! Se la polizia ufficiale dei governi violenti e corrotti ha non pochi compiti da renderla invisa e spregevole, la segreta non è che una vasta rete di malfattori. Spiare i passi, i fatti, i conversari, i pensieri dei cittadini, tirarli ad imprudenze e travisarli; provocare cospirazioni per isventarle, disordini per reprimerli; apporre ai nemici del governo propositi, scritti e fatti che concitano contro di loro l'indignazione del popolo; unirsi alle moltitudini tumultuanti per disonorarle coi saccheggi, cogli'incendii e simili eccessi, ecco le gesta politiche della polizia sotterranea ai gaggi di quei governi⁷⁶.

Grideremo per ciò: Abbasso la polizia! Il grido sarebbe insensato; mentre, se vi ha una polizia detestabile, ve n'ha un'altra che ha diritto, non solo al rispetto, ma alla gratitudine di tutti gli onesti. Ed invero, qual simpatia, al leggere certi romanzi, non proviamo noi per un poliziotto, che facendo proprie le offese recate o sovrastanti anche a persone che gli sono affatto estranee, non si dà pace, finché

72 art. 49. «La dichiarazione deve contenere... gli attrezzi, utensili, e recipienti da adoperarsi, e, per ciascuno di questi ultimi, anche la capacità». La multa è estensibile a lire 150.

73 art. 58. «È vietato ai rivenditori di vino al minuto di tenere nelle cantine vasi con acqua, pozzi od altri serbatoi d'acqua, e qualora ne esistano, debbono chiuderli». La pena è la multa di cui sovra.

74 La legge commina contro tal reato, nientemeno che sei mesi di carcere!

75 A suo tempo, misi in canzone, nello scritto: *La polizia e le sue leggi*, le scempiaggini di quella legge, molte delle quali indi sparirono ed altre sono cadute quasi in desuetudine. A ragione, scriveva Levesque: «Le leggi dannose non fanno mai tutto il male che dovrebbero fare, perché il loro vizio è corretto in parte dalle trasgressioni».

76 Quando avveniva una riunione popolare che non gli andava ai versi, Luigi Bonaparte vi ficcava un numero più o meno grande di confidenti, i quali, col tirar sassate contro le vetrine, con grida sediziose e con altri disordini, la screditassero e desse pretesto a scioglierla. Taccio di cose più gravi ed anche dei suoi sicarii. Ma *D'Illo sol tra le mura non si pecca...* In varii quartieri d'un altro Stato furono introdotti entro ai zaini proclami repubblicani, onde far cadere in trappola i soldati: fu posto su un giornale rosso, il quale non aveva altro compito che d'infamare i più insigni repubblicani e screditare la repubblica colle sue esagerazioni: il mandato del collaboratore d'un altro giornale veramente repubblicano era di rovinarlo coi processi da lui provocati... All'erta, adunque!

non giunge a prevenire un misfatto, a cogliere i malfattori, a ridonare la tranquillità ad una famiglia desolata? E noi, che come scrittori, sindaci, deputati, ecc. denunziamo gli abusi, invochiamo la severità delle leggi, che altro facciamo se non cooperare a questa polizia? Non abbasso adunque la polizia che vigila all'incolumità delle persone e delle proprietà dei cittadini e delle istituzioni che ne garantiscano i diritti, ma abbasso i governi, che riguardando il popolo come una bestia da smugnere, baloccare e tener soggetta, convertono tutti i pubblici servigi in una prostituzione.

CAPO XXI

MORTE ALLO STRANIERO!

La tirannide ha avuto sempre un gusto matto per gli odii tra sudditi e sudditi, tra nazioni e nazioni: ed io non ricordo che mai alcun mangia-popoli abbia discorso, né anche per burla, di fratellanza umana e simili utopie. Per essi, i popoli non sono che altrettante greggie: e chi più ne può prendere, più ne prende. Quando la forza morale risiedeva nel clero, la materiale, nella nobiltà, i sullodati mangia-popoli, riservata per sé la parte del leone, lasciavano che gli altri sudditi fossero tosati di seconda mano da quelle caste. Poi privilegiarono le città. Si era in pieno sistema rappresentativo: e i villaggi erano rappresentati dai baroni — le pecore dai lupi! Spesso avveniva, che quelle potenti consorterie, o reputandosi lese nei loro privilegi od ambendone davvantaggio, mostrassero i denti al tosator sovrano: ma la monarchia, valendosi dei suoi mercenari, contrapponendo privilegiati a privilegiati od alleandosi anche col popolo, giungeva quasi da per tutto a convertirli in suoi umilissimi servitori, senza però eguagliargli mai agli altri sudditi; dacché l'eguaglianza dell'oppressione avrebbe potuto produrre una solidarietà nocevole alla conservazione del principato. Agli Asburgo bastò nel 1846 sguinzagliare il popolaccio fanatico contro la nobiltà della Gallizia, per farne orribile macello. Se in Italia molti repubblicani di buon conto, massime dopo l'occupazione di Roma, sono alieni da un subitaneo mutamento di Stato, gli è perché ritengono la dinastia come una guarentigia contro gli attentati interni ed esterni della reazione cosmopolita. Queste apprensioni influiscono fino in certe riforme, come quella che riguarda l'allargamento del diritto elettorale.

Se ai governi violenti giovano le rivalità tra le diverse classi dei sudditi, giovano forse più le disparità di religione e di razza. Che sarebbe stato della dinastia degli Asburgo nel 1849, senza l'odio degli Slavi pei Magiari; e che sarebbe di quella degli Osmanli, senza il fanatismo dei Musulmani contro i Cristiani? Ma appunto perché questi odii sono uno dei più forti puntelli del comune servaggio, i veri filantropi dovrebbero adoperarsi di continuo a farli sparire almeno tra i sofferenti; ché per quelli che ne profittano non v'ha che la forza. Né dovrebbero ristare dal tentare di affratellare, non solo le diverse nazioni, ma le loro soldatesche. Quando infatti gli eserciti erano composti d'individui che facevano un mestiere della guerra o che aggredivano gli altri popoli per saccheggiare o per cavarsi ogni rea voglia, era naturale, che l'odio contro gli aggressori involgesse la nazione che li vomitava. Ma ora gli eserciti sono composti, quasi per ogni dove, di giovani strappati alle proprie famiglie, e spinti alla guerra, per così dire, colla spada alle reni. Cotali schiavi, segregati dal civile consorzio, sono resi feroci e quasi disnaturati da una ferrea disciplina, informata alle mire dei dominanti. Essi devono smettere la coscienza delle proprie azioni. Il loro dogma fondamentale è l'obbedienza passiva: ed a questo hanno a sacrificare sé stessi, i congiunti, gli amici, la patria⁷⁷. Prescindendo dall'abitudine a tenere il popolo per un rivale spregevole da infrenare e reprimere, se mai accade un'insurrezione, sia pure a difesa della legge, gl'insorgenti non sono più spacciati quai nemici del trono e dell'altare, che per molti potrebbero tornare indifferenti, ma come nemici di quanto l'uomo suole avere di più caro: sicché nell'infuriare contro i patrioti, essa si lusinga di provvedere anche al proprio vantaggio. In quanto alle guerre estere, si fomenta la sua vanità, si esagerano la dappocchezza e le offese dello straniero, si magnificano la facilità ed i vantaggi della vittoria: e queste

⁷⁷ Si legge negli *Événements de Paris*, che il 29 luglio 1830, si vide una guardia reale struggersi in lagrime, gittare le armi, trarsi l'uniforme e calpestarlo. Nel tirare contro il popolo, aveva ucciso il padre che si trovava tra la folla. Quando si tratta di fucilare un soldato, l'amicizia col condannato è un titolo ad essere compreso tra i carnefici...

multitudini di giovani, od illusi, o posti nell'alternativa di ammazzare o di essere ammazzati, fanno a gara ad ammazzare ed a farsi ammazzare.

Ora, se la soldatesca indigena è tale verso i propri concittadini, da meritare le attenuanti d'imbecillità, forza maggiore o morboso furore, che diremo della straniera? Con ciò però non vo' dire, che dobbiamo accogliere gli aggressori quai benvenuti e limitarci a catechizzarli. Molti ricordano con plauso il grido: *Morte a nessuno!* ed io plauderei del pari, se i soprusi ai quali soggiacciamo ci venissero da vicende telluriche od atmosferiche, a guisa dei fulmini, degli uragani, dei terremoti ecc.: ma ci vengono dagli uomini: e sebbene militino tante circostanze attenuanti per le soldatesche indigene e vieppiù per le straniere, chi è, che correndo pericolo per fatto di alcuno, se ne stia pensando alla sua età, al suo stato di mente, alle cause che possono muovere l'aggressore? Ciò che vo' dire si è, che le soldatesche, quando non imbestiano per proprio conto, siccome suole avvenire, sono in qualche modo da scusare, e che non dobbiamo prendercela contro i popoli dei quali fan parte. Le migliaia di giovani che annualmente emigrano, o si rendono latitanti per sottrarsi alla leva; il lutto delle famiglie che ne sono colpite; i frequenti suicidi che avvengono tra i soldati⁷⁸; la generale trepidazione degli animi all'imminenza di qualunque guerra che non implichi un interesse veramente nazionale, sono una prova, come non sieno i popoli che si dilettono di quella che i loro dominanti chiamano *carne da cannone*. Gli è quindi contro i lecconi di tal pasto, che dovrebbe concitarsi l'ira di tutti. Invece essi sono lasciati in pace; ed i popoli par che gareggino a dispreggiarsi, a rinfocolarsi, ricordando reciproche ingiurie, vittorie e sconfitte, e togliendo appicco sin dai detti di qualche avventato o da articolacci da gazzetta. Queste gare fanno, che le guerre, anziché farsi tra soldati e soldati, e soldati anche indifferenti, diventino popolari e sieno rese più feroci: mentre è nella natura dell'uomo, che insultato, perda la scrima e s'incocci a spuntarla. Le simpatie dei Magiari verso l'Italia contribuirono non poco alle sconfitte toccate dall'Austria nel 1859. I veri repubblicani della gran rivoluzione francese, col gridare pace ai popoli e guerra ai tiranni, fecero sì, che gli eserciti della repubblica fossero spesso accolti quai liberatori: e le dinastie sarebbero scomparse da quasi tutta Europa, se mestatori insaziabili di pecunia e di potere, non si avessero alienati i popoli colle estorsioni, e non avessero convertito la fratellanza in conquista.

⁷⁸ In Italia, dall'ottobre 1877, all'ottobre 1878, morirono 2013 soldati, tra i quali 68 per suicidio. Nel solo aprile del 1880, i suicidi nell'esercito tedesco andarono a 23.

CAPO XXII

IL DIO-STATO

Gl'impostori d'un tempo, al santissimo scopo di pelare e di tener basso il prossimo senza arrischiare la pelle, foggivano divinità codute, unghiate, cornute, a più braccia, a più teste, facienti visacci — un complesso, insomma, delle più fantastiche mostruosità. Tra popoli culti, esponevano all'adorazione simulacri meno stravaganti ed anco tipi di bellezza: ma quasi tutte quelle divinità si distinguevano più o meno per la loro voracità e per altre magagne. Taluna si diletta di vittime umane; tal'altra, d'omaggi da postribolo; ma la maggior parte, di buoi, d'agnelli e d'altri commestibili, comuni ai poveri mortali. S'intende, che sendo esse di metallo, di pietra, di legno, di terra cotta, non potevano godersi, né anche il fumo degli arrostiti, né anche le fragranze esalanti dalle capigliature delle fanciulle: ma di facenti-funzioni non era penuria; e nulla andava perduto.

A quelle divinità, che almeno da noi, fallirono da secoli, sopravvive sempre un dio malefico, avido, sanguinario, quanto altri mai. Si direbbe che non ha corpo, o che, a guisa di certi ragni, sia tutto epa e braccia. Vediamo infatti un'infinità di mani protendenti per ogni dove⁷⁹, ora ghermire cittadini innocenti, ora artigliare la loro borsa, ora spingerli, a decine, a centinaia di migliaia, a quei macelli di carne umana, che diconsi guerre.

Il nostro nume però, lasciando *oves et boves et universa pecora campi* ai pastori ed ai mandriani, pare che non si pasca che d'oro e d'argento, od alla peggio, di carta-moneta: e si potrebbe concludere che abbia uno stomaco da struzzo o più vasto d'un magazzino, dacché centinaia di milioni all'anno non bastano a soddisfarlo.

Ma chi è questo dio, che sopravvive al fallimento di tanti altri dei men bricconi di lui? È quegli che chiamano Stato. Ci ha chi lo scambia coll'universalità dei cittadini, sicché lo Stato non sarebbe alla fin fine che il popolo: ma tutto invece mena a concludere, che sia un ente supposto dai furbi, per coonestare qualunque ribalderia. I *figli di San Luigi* seppellivano nella Bastiglia i rivali dei loro amorazzi, i mariti ritrosi a cedere la privativa delle proprie mogli, i sudditi abbandonati alla venalità ed alle vendite di favoriti e favorite?⁸⁰ Erano sacrifici imposti dalla più misteriosa, la più bestiale delle ragioni — la ragione di Stato. Un ribaldo, abusando della forza affidatagli a garantire i cittadini, se ne vale per togliere loro ogni guarentigia? I suoi tradimenti, le sue rapine, i suoi assassini non sono da tenersi per tali: egli non fece che un *colpo di Stato*: imperatori, re, principi, granduchi, duchi, tutti i suoi nuovi comparì si affrettano a salutare il misfatto in trono: e i templi echeggiano di preci blasfeme: *Arcades omnes!*

La personificazione meno assurda di questo nume, ce l'additava Luigi XIV, quando nell'ingenuità del suo orgoglio, esclamava: *Lo Stato son io!* I principi sogliono disapprovare quella scappata del Re-Sole; ma i fatti dimostrano, che hanno in mira la scappata; e null'altro.

Ma che è lo Stato, almeno pei loro Parlamenti? Se il tenessero, non per un ente opposto al popolo ma per l'universalità dei cittadini, non sacrificerebbero di continuo le provincie, i comuni, i privati, il popolo tutto ad un chimerico interesse generale. Nell'antica Roma, era il tempio di Giano Quirino, dio

79 Cantava un antico poeta: *Nescitis, longas Regibus esse manus?*

80 È noto che fossero le *lettere di sigillo* ed a che servissero. Si legge, che sotto la Reggenza, il marchese de la Vrillière ne avesse sempre in pronto una gran quantità, firmate in bianco, per distribuirle ai suoi amici e che la sua druda, la signora di Langeac, le vendesse a 25 luigi l'una. Quelle spedite sotto il ministero del cardinale di Fleury si fanno ascendere ad 80 mila.

bifronte, le cui porte non si aprivano, che in tempo di guerra; e che, da Numa al secondo Gordiano, non rimasero chiuse che otto volte. Il tenerle chiuse però non significava, che i popoli, i quali erano stati in guerra coi Romani, se ne vivessero in santa pace con essi. Era l'impotenza a resistere che poneva fine alle guerre: e alle medesime seguiva la regolare spogliazione dei popoli conquistati. Nella nuova Roma, abbiamo in Monte Citorio, una specie di tempio di Giano, il quale si apre ad intervalli, per far guerra, non già a popoli stranieri, ma a quelle razze di barbari, detti volgarmente contribuenti; i quali, siccome i popoli conquistati dagli antichi Romani, anche quando Monte Citorio è chiuso, subiscono gli effetti delle vittorie ministeriali.

Non uno è il mestiere dei sacerdoti del Nume. Altri fanno da giustizieri, altri da tutori, altri da amministratori, ecc.: ma i più attendono a torchiare il popolo, onde trarne denaro. Ad essi fa seguito la turba immensa di quelli che tien loro il sacco. Quai giustizieri, conciano i litiganti in modo, che il vinto rimane come un san Sebastiano, e il vincitore, in cenci. Nel loro zelo poi per l'incolumità dei cittadini, ne cacciano annualmente in carcere a decine di migliaia e non si avvedono, se non dopo mesi ed anni, di averne fatto arrestare a casaccio oltre la metà⁸¹. Come tutori, espilano le vedove e i minori e guastano colla loro stupida o parziale ingerenza i corpi da essi amministrati. Come amministratori, sciupano i milioni, non altrimenti che un prodigo volgare sciupa gli scudi: ma se sono in debito, sofisticano, litigano, sino ad esaurire tutti i gradi di giurisdizione; se vendono, affittano, nulla garantiscono, perché non di rado vendono ed affittano anche l'altrui. Come votaborse infine, ora strozzano il lavoro coll'enormità dei balzelli, ora l'inceppano con restrizioni che ne fanno un monopolio, come della distillazione degli spiriti. Le imposte poi le riscuotono a guisa di requisizioni di guerra. Che gli aggi oltrepassino anche il 20%; che i Comuni sieno rovinati dai fallimenti degli esattori; che accada qualunque infortunio; che i contribuenti cadano schiacciati dal peso; ciò poco importa: ciò che importa si è, che allo Stato si facciano i pagamenti, ed a vista, e che gli agenti esecutori sieno largamente pagati. Né si contentano di riscuotere gli enormissimi balzelli che gravitano sul popolo; ma si dilettono di sottoporre i contribuenti a lunghi viaggi ed altre noie, e di avvilupparli in tal rete di prescrizioni, per la cui inosservanza, l'imposta viene spesso, più che centuplicata.

Dice il proverbio: *Regis ad exemplum*: e i nostri Consigli provinciali e comunali, nel cercare il supposto vantaggio degli staterelli da loro rappresentati, non si mostrano gran fatto diversi dal parlamento. Un soldo di dazio fa talora aumentare di due soldi il prezzo d'una derrata. Non importa! Paghino i consumatori anche tre soldi; ma venga a noi il soldo! Le osservazioni da me fatte sono sì ovvie, da poter parere superflue. Eppure sono certo di gittare le mie parole al vento. I meno continueranno ad essere tratti dai più, o non serviranno colla loro opposizione, che a rendere meno monotoni gli spettacoli parlamentari: e si durerà, finché il popolo, fatte comunque le elezioni, non avrà più voce in capitolo.

81 Nel 1873, per esempio, su 192,051 processati, fu dichiarato *non farsi luogo* per 111,167. Nel decennio 70-79 si ebbero 3,026,994 carcerati e 398,072 carcerate; rilasciati 756,745; rilasciate 149,385; morti 9506; morte 581; evasi 1205; evase 24. Al 31 dicembre 1879 esistevano nelle carceri 38,486 uomini e 2991 femine. La spesa, nell'accennato decennio fu di 155 milioni.

CAPO XXIII

PAX HOMINIBUS!

Sono in Europa ed in America uomini di buonissima volontà, i quali vanno gridando: Pace, pace, pace! Essi rilevano a meraviglia gl'immensi danni materiali e morali delle guerre e degli eserciti permanenti, che servono loro come d'incentivo e di alimento: ma non tutti convengono sulle cause e sui rimedii di tanto male. Uno Stato, come la Svizzera, dotato d'un'eccellente costituzione, che non solo riconosce tutti i diritti dei cittadini, ma li garantisce anche dalle intemperanze dei suoi rappresentanti, non avendo alcuna ragione a ricorrere a mezzi violenti, può prescindere d'un esercito permanente. Si vuol dire, che essa deve ciò alla sua neutralità: ma il Belgio è altresì neutrale: e nondimeno ha stipati nelle caserme oltre a cento mila soldati. Si aggiunga, che il Belgio, avendo un padrone, fa parte della consorteria monarchica, laddove una repubblica è ritenuta come *res nullius*: e se anco non fosse un focolare di libertà, essa non sarebbe meno invisa, da che la sua felice esistenza si risolve in un perenne discredito dei governi monarchici. Se adunque gli eserciti permanenti fossero necessari per premunirsi contro invasioni straniere, niuna nazione potrebbe prescindere meno della Svizzera: ma colà l'indipendenza s'identifica colla libertà: e se fosse aggredita, il popolo si levrebbe come un sol uomo anche contro i suoi connazionali di Francia, di Germania e d'Italia. Né perché non profonde annualmente centinaia di milioni in soldati, e la sua popolazione sia inferiore a quella di quasi tutti i regni d'Europa, la sua resistenza sarebbe una bravata: mentre nello scorso anno 1880 il suo esercito andava a 119,745 uomini di prima categoria, e 95,918 di *landwer*.

I principati ereditari all'incontro, pretendendosi indipendenti dal popolo, tanto nell'origine che nell'esercizio del potere supremo, ed essendo in continua opposizione colle aspirazioni della parte sana ed intelligente della nazione, uopo è che si conservino col favorire interessi parziali e colla violenza⁸². La prima cura degli antichi tiranni era di fabbricarsi od occupare una fortezza e di circondarsi di satelliti massime stranieri. Anche dopo resistenza degli eserciti permanenti, varii principi, diffidando della soldatesca indigena, mantennero ai loro servigi, un corpo più o meno numeroso di mercenari stranieri. Prescindendo dei Papi, in Francia, il vezzo durò fino alla gran rivoluzione; in Sardegna, i Viceré continuarono ad avere un simulacro di tali corpi fino al 1848. Nel medio evo, i principi accattavano quasi affatto la loro forza dalla nobiltà e dal clero, che mercatavano la propria complicità con privilegi a danno del popolo. Ma il potere ereditario, di sua natura invadente ed intollerante di freno, ora contrapponendo i privilegiati al popolo, ora questo ai privilegiati, giunse a dominare su tutti. Quindi la necessità d'una forza armata, unicamente ligia agl'interessi del principe. Questa necessità divenne sempre più maggiore, a mano a mano che si risvegliava la coscienza dei popoli, e che i medesimi, per la rottura della così detta *Santa Alleanza*, correvano minor pericolo d'interventi stranieri. Col prevalere poi, quasi da per tutto i governi costituzionali, e quindi una certa libertà di discussione, il potere ereditario, divenendo sempre più un anacronismo, né potendo confidare gran fatto nella complicità degli antichi privilegiati, dovette aumentare proporzionalmente le imposte e le soldatesche, onde porsi in grado di fomentare e remunerare

82 «L'idea che il re, scrive Beniamino Constant, possa avere interessi diversi da quelli del popolo, è un'ipotesi falsa e funesta. I privilegiati possono avere interessi contrari alla nazione, perché i privilegiati sono una casta: un monarca è essenzialmente unito d'interessi col corpo dei cittadini che egli governa, perché il monarca è un potere costituzionale». Che il conflitto, non che la diversità d'interessi esista, il dimostra il dualismo, quantunque impari, di tutti i regni costituzionali. Se poi non è una casta e casta privilegiata una dinastia dominante ed irresponsabile, io non so, che intendesse per privilegiati e per caste l'autore dei rappezzetti costituzionali.

gli aderenti e tener bassi i sofferenti: sicché le monarchie si trovano come accampate nelle varie regioni d'Europa, quasi tra popoli conquistati, con cinque o sei milioni d'armati, pronti ad imperversare, colle stragi, cogli stupri, coi saccheggi, cogli incendi contro chi osi sollevarsi.

Questa e non altra è la causa principale dei mali che lamentiamo: ma ve n'ha delle altre che li rendono egualmente incurabili. Quando i conquistatori si dividevano le spoglie e sin gli abitanti delle nazioni conquistate, le repubbliche non erano meno battagliere delle monarchie. Nondimeno si esagera assai l'ambizione degli antichi Romani. Per essi, le guerre e le conquiste erano una condizione della loro esistenza; in guisa che, non appena non furono più in grado di soverchiare, non tardarono ad essere soverchiati. Ai nostri tempi però nulla può lusingare i popoli alle avventure guerresche. Un principe ambizioso, fomentando la vanità e le rivalità nazionali, esagerando i torti della nazione che si propone di aggredire, spacciando vantaggi immaginari, può procacciare alla guerra un'aura di popolarità; ma più apparente che reale: e se fosse tale, non proverrebbe che da equivoci. Posto che la guerra finisca colla conquista di qualche provincia, essa diverrà un campo da sfruttare pei favoriti dal governo⁸³: ma il popolo dopo avere sacrificato sangue e sostanze per conquistarla, dovrà sacrificarne altresì per conservarla. In quanto alla libertà, essa non è mai così in pericolo, come dopo una vittoria. Quando una guerra fortunata mena a siffatte conseguenze, è superfluo occuparci di quelle d'una sconfitta. Quindi gli stati popolari sono di loro natura pacifici. Di che ci dà un esempio costante la gran Repubblica degli Stati Uniti. Essa che facilmente potrebbe cacciare dall'America gli Europei che tuttavia vi signoreggiano, preferì acquistare a contanti l'America russa, siccome del pari avrebbe acquistato Cuba, se il governo spagnuolo, quantunque oberato, non avesse disdegnato le vantaggiosissime condizioni propostegli, preferendo convertire quell'isola in un cimitero ed esserne cacciato, presto o tardi, peggio che a mani vuote. Anziché poi tórre appiccio per annettersi l'America inglese dalla complicità della Gran Bretagna coi Separatisti, rimise i propri reclami ad un arbitrato. Le monarchie, all'opposto, sono, di loro natura, governi militari. Anche i principi i più imbelli si arrogano il titolo di generalissimi e ne ostentano le divise. I reali bambocci sono soldati dalle dande, e ancora imberbi, divengono ufficiali superiori di terra e di mare: con qual vantaggio, sel seppero i Russi nell'ultima guerra contro i Turchi. Le monarchie d'Europa non sono che feudi ingranditi per matrimoni, dedizioni, conquiste: e ne serbano le tradizioni e gl'istinti sanguinari e rapaci. I rivolgimenti della grande rivoluzione francese le sforzò nel 1815 a stringersi in *santa alleanza* contro i popoli: ma l'ambizione potè più dei trattati e del pericolo di rimanere isolate. Dal 1859 al 1870, una decina di principi sparve dal novero dei regnanti per fatto dei propri cugini, senza contar quelli che perdettero parte dei loro Stati. E se il Belgio e l'Olanda non subirono la stessa sorte, noi doverono certo alla lealtà di Luigi Bonaparte. Per lo passato, non mancarono principi, pei quali, non ci aveva da essere in Europa, che *unum ovile et unus pastor*. Ora non è tra loro, chi si lasci illudere da quei sogni: ma più sono grossi, più tentano d'ingrossare. Alla regina Vittoria non bastavano i 285 milioni di uomini che popolano i suoi domini: bisognava che i suoi sudditi andassero a farsi sbudellare nell'Afganistan e nell'Africa australe a decine di migliaia; e che nel mentre nel suo felicissimo regno altrettanti muoiono di stento od emigrano, si sprecessero centinaia di milioni in quelle guerre, onde il suo nome passasse illustrato da qualche conquista. Che sono per l'imperatore di Russia i 20 e più milioni di chilometri quadrati da lui posseduti? Egli invade, invade sempre⁸⁴. E chi non fa altrettanto, non è per iscrupolo di coscienza, ma perché le forze non gliel consentono. Non ci ha forse due principi limitrofi che non si guardino in cagnesco. I più potenti si armano per ingoiare; i meno, per non essere ingoiati. Tutti mulinano avventure guerresche: ne mulinano, come Luigi Bonaparte, per distrarre i sudditi dalle loro velleità di libertà: ne mulinano per avere un più grosso gregge da sfruttare:

83 Il governatore di Strasburgo gode d'uno stipendio di 225 mila franchi; quello di Rumelia, di 92 mila; il luogotenente generale d'Irlanda di 500 mila. Occupata Cipro, la graziosa Regina Vittoria vi mandò tanti impiegati, da cagionare a quella povera Isola una spesa annuale di 2 milioni, oltre il tributo che continua a pagare al Sultano. A mano a mano che andava compendosi l'unificazione d'Italia, si sovrainponevano decimi su decimi sulla fondiaria, si fantasticavano nuove imposte, si aumentavano le antiche, si contraevano miliardi di debiti; ma i potenti del giorno si aumentavano la profenda. Col decreto, per esempio, del 9 ottobre 1861, oltre stipendi, che variavano da 8 a 10 mila lire, si assegnavano ai prefetti fino 20 mila lire, per ispese di rappresentanza. E chi veniva ordinariamente prescelto ad occupare le più grasse prefetture? Io potrei indicare qualcuno, che fremeva all'udire la spedizione di Garibaldi, e che volentieri si sarebbe incaricato di fare il suo *Aspromonte*.

84 Dal 1855 al 1880 lo Czar conquistò in Asia, circa 1,100,000 chilometri quadrati.

ne mulinano per vanità; dacché l'umana razza suol pregiare più quelli che ammazzano, che quelli che beneficiano un maggior numero d'uomini. E nel mentre un popolo libero non ritrae dalla guerra che sacrifici di sostanze e di sangue, con rischio di perdere altresì l'indipendenza e la libertà, i principi non corrono ordinariamente pericolo, né di toccare una scalfitura, né di vedere diminuita d'un centesimo la loro lista civile. Ai principi avidi, vani, fomentatori di odii internazionali fa codazzo una moltitudine immensa di persone, per le quali gli armamenti e le guerre sono una cuccagna — promozioni ed onorificenze pei militari, interessi spallati per gli strozzini, grossi guadagni per gli appaltatori, ecc. A questi elementi di *pace* si aggiunge il mostruoso aggregamento di popoli, operatosi nell'interesse delle famiglie regnanti, e che si dibattono fra loro, come bestie d'indole diversa sottoposte allo stesso giogo. Le quali forzate riunioni, quanto nucono ad una repubblica unitaria, altrettanto possono giovare a governi che si fondano sulla massima: *Divide et impera*. E noi vedemmo quanto giovassero all'imperatore d'Austria, nel 1849, le rivalità tra gli Slavi e i Magiari.

Quanto la diplomazia monarchica sia stupida e si diletta di andare a ritroso delle aspirazioni dei popoli, il dimostrano non pochi esempi di questo secolo. Nel 1815 regalava il Belgio all'Olanda. Quindi la guerra del 1830, e poi l'intervento dei pasticcierei contro l'Olanda, per guastarle il pasticcio che le avevano ammannito. Caduto Napoleone, non solo l'Imperatore d'Austria era regalato del Lombardo-Veneto, quasi fosse un principuzzo da non potere tenersi su senza essere rafforzato, ma si sbocconcellava l'Italia a favore della famiglia imperiale. Quindi le tante insurrezioni soffocate nel sangue e le guerre del 1848, 1859 e 1866, che finirono colla cacciata dalla penisola di quell'incubo dei suoi feudatari, riservandosegli però il Trentino, quale esca a future conflagrazioni. Ma senza andare ricordando altri esempi, il recente trattato di Berlino basterebbe a dimostrare quanto valgono questi diplomatici dai ciondoli. La Russia era intervenuta a favore della Bosnia e dell'Erzegovina, sollevatesi contro l'intollerabile giogo turchesco. Si sospettava, e forse non a torto, del disinteresse del suo intervento. Quale era il compito della diplomazia? Poiché non si proponeva di conservare l'integrità della Turchia, avrebbe dovuto promuovere una confederazione od un'alleanza tra i popoli emancipati, lasciando loro la libertà di determinare i confini dei singoli Stati e di provvedere al proprio governo. Così le simpatie dei popoli d'Oriente non continuerebbero ad essere quasi esclusivamente per la Russia, e tra la medesima e la Turchia sarebbe stata interposta una confederazione di 10 a 12 milioni di abitanti, i quali, malgrado la loro affinità di stirpe e di religione coi Russi, avrebbero convertito la gratitudine in odio, se mai avessero attentato alla loro indipendenza.

Quali furono all'opposto i risultamenti delle lunghe deliberazioni dei convenuti a Berlino o dei loro ispiratori? Alla Rumenia, in premio del suo potente concorso alla guerra, tolta la Bessarabia e data in iscambio la Dobruscia, regione malsana e deserta o popolata da barbari — al Montenegro ed alla Serbia, non ingrandimenti per volontaria adesione di popoli affini, ma territori da conquistarsi e conservarsi colla forza — la Bulgaria, mutilata e vassalla — la Grecia, ricompensata della neutralità impostale dalla Gran Bretagna, con annessioni rimesse alla generosità del Sultano — alla dinastia degli Asburgo la parte del leone. Ingrata alla Russia, che nel 1849, aveva salvato i suoi domini dallo sfascio di cui erano minacciati, dopo avere essa assistito impassibile alle peripezie della guerra, simulando una occupazione temporanea, aggredi Bosniaci ed Erzegovizi, già estenuati da una lotta lunga e sterminatrice, e si ficcò tra i popoli emancipati, come una pietra d'inciampo, un muro di divisione, una perenne minaccia alla loro indipendenza. Così essa si rifaceva di Sadovva e di Solferino! E se Bismark favorì l'ambizione degli Asburgo, nella speranza che sieno per abbandonare Vienna per Saraievo, la sua politica, per quanto iniqua, non può essere certo tacciata di Machiavellica. Quei diplomatici adunque, applicando a sproposito la loro massima *Divide et impera*, dove avrebbero dovuto seminare la pace e la forza, non seminarono che debolezza e rancori — rancori che presto o tardi devono cagionare una guerra assai più estesa di quella cui posero sosta col loro trattato.

Posto questo stato di cose, quando noi reclamiamo contro gli eserciti permanenti e le guerre, siamo consequentissimi, perché agitiamo la questione nel suo complesso; cioè nelle attinenze che ha colla libertà, tanto nelle relazioni interne che nelle internazionali. Ed invero, in uno Stato veramente libero, in cui, per le ragioni più volte esposte, il popolo non ubbidisce, per così dire, che a sé stesso, una forza

soverchiante, non solo sarebbe una superfluità, ma un elemento di disordine e di miseria. E se gli Stati, a vece di essere forzate aggregazioni, fossero libere società di popoli, si vedrebbe, che la libertà, siccome nelle Confederazioni elvetica ed angloamericana, concilia tutte le differenze, che altrove tengono divise fra loro, non solo le nazioni, ma le provincie d'una stessa nazione. Allora mancherebbe anche il pretesto con cui si pretende coonestare l'esistenza di tanti milioni di armati.

Volere però governi feudali, pei quali gli uomini si ripartiscono, si accumulano, come un retaggio qualunque; volere governi impopolari, senza una forza bastante a contenere il popolo; governi soldateschi senza soldati; governi invadenti, senza che si armino a gara per difendersi e soverchiarsi; volere in somma le cause e poi declamare contro gli effetti, è una ciarlataneria, o per lo meno un'inconsequenza. Parlare a tai governi di disarmamenti e di pace, è come esortare uno sciancato a deporre le grucce; declamare a briganti gl'idilii di Gesner; predicare a chi deve attraversar luoghi da essi infestati, di premunirsi di scapolari e di rosarii; tirar per le falde coloro che si fanno a recuperare la loro roba dai ladri. E posto che le cose andassero a seconda dei nostri voti, che tutta l'Europa divenisse una gran confederazione di repubbliche, si avrebbero certo meno fomiti di guerre, ma si dovrebbe talora guerreggiare per fare eseguire le decisioni del potere federale, siccome vedemmo avvenire nelle Confederazioni elvetica, anglo-americana e germanica. Che è un individuo, un manipolo d'individui in faccia ad un governo qualunque? Eppure non ci ha governo per quanto strapotente, il quale non sia di continuo alle prese con individui, che qua e là, si pongono in istato di guerra contro la società.

Se l'umanità pertanto perverrà un giorno ad uno stato relativo di pace, ciò non avverrà che dopo una guerra terribile, universale, contro le cause che fomentano e perpetuano le guerre⁸⁵.


85 In ciò mi trovo quasi d'accordo col maresciallo Moltke, il quale, seguendo le idee di Giuseppe De Maistre, scriveva l'11 dicembre 1880, al professore Bluntschli: «La pace eterna è un sogno, e neppure un bel sogno. La guerra è un elemento dell'ordine stabilito da Dio (!). Le più nobili virtù vi si manifestano: il coraggio e l'abnegazione, il fedele adempimento del dovere e lo spirito di sacrificio. Il soldato vi dedica la sua vita (!). Senza la guerra, il mondo imputridirebbe e si perderebbe nel socialismo(!)». Se credessimo nell'eternità dei governi alla Moltke, non che una pace eterna, non potremmo avere che tregue ed armistizi: ma perché non crediamo nell'eternità di quei governi, speriamo di potere pervenire ad uno stato almeno relativo di pace.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

GIOVANNI BATTISTA TUVERI

GIORNALISTA E DIRETTORE

Alcuni articoli



SCOMUNICHE¹

Una delle podestà più incontrastabili della Chiesa è quella di escludere dalla partecipazione dei suoi diritti chi non vuole osservarne i precetti. Essa è fondata sulle stesse parole di Cristo: «Se alcuno non dà retta alla Chiesa, abbilo in conto d'un gentile e d'un gabelliere».

Quand'anche non fosse sì chiaramente comprovata dalla rivelazione e dalla tradizione, la podestà di scomunicare competerebbe alla Chiesa per diritto naturale, che una società qualunque possa rompere la sua comunione con quelli che non vogliono stare alle sue leggi. Quindi troviamo la scomunica non solo in tutte le religioni un pò organizzate, ma nella milizia, nella società civile e nella stessa famiglia. E per vero, che altro sono, se non una specie di scomunica, la morte civile, l'eseredazione, le degradazioni militari?

Premetto queste cose per quelli, ai quali questo dritto della Chiesa pare che sappia di stravagante: ma più le premetto per far capire almeno a quelli che non si diletano di calunnie, che se io non curo certe scomuniche evidentemente arbitrarie, massimo se ho per me la coscienza dell'universale, non per ciò intendo detrarre ai veri diritti della Chiesa e de' suoi Ministri.

La scomunica, nell'ordine spirituale, è la pena più grave che possa darsi ad un Cristiano. Questo solo avrebbe dovuto consigliare a non adoperarla che in casi gravissimi e come un estremo rimedio. Se non che, appunto perchè sì grave, non si tardò a considerarla che come un mezzo efficacissimo di piegare altrui alle proprie voglie. Basta scorrere le lettere di papa Giovanni VIII, per convincersi, come già dal IX sec., la scomunica tenea quasi luogo d'ogni altra sanzione penale. Avvenne quindi di quella pena ciò che avviene delle armi, che col troppo uso si logorano e divengono ottuse. Da che i superiori cominciarono a riguardarla per una formalità, i sudditi la ebbero eziandio per una formalità. Ma anche prescindendo dal discredito in cui caddero le scomuniche per l'abuso che se ne fece, vi era un altro motivo che dovea renderle spregevoli ad un gran numero di persone. La scomunica, di sua natura, è una pena meramente spirituale: tal fu in origine; tal pure perseverò per più secoli. Di fatto, volendo Cristo, che i ribelli alla Chiesa fossero avuti quai gentili, altro non volle significare siccome riflette il Van-Espen, se non che abbiano ad essere esclusi dalla comunione religiosa: pareggiandoli poi ai pubblicani, ci volle ammonire a non avere se coloro maggior dimestichezza di quella che i Giudei soleano avere coi riscotitori delle imposte, coi quali poca o niuna ne avevano.

Or è della natura delle pene spirituali, che non facciano impressione, fuorché ad uomini spirituali. A mano a mano adunque che le scomuniche si vedeano mancare d'effetto, si pensò a rafforzarle con qualche aggiunta, «Le forme delle ordinarie scomuniche, scrive un dotto Prelato francese, discorrendo dell'età di ferro della Chiesa, erano andate in disuso, come troppo frequenti; se ne aggiunsero di nuove per renderle più tremanti. Si adoperarono i nomi di Core, Datan e Abiron, e di Giuda, con tutte le maledizioni del salmo 108, accompagnate dall'ammorramento delle candele, e dal suono delle campane. M'immagino di vedere un debile vecchio, che vedendosi dispregiato dai suoi figliuoli, e non potendo più levarsi dal letto per gastigarli come faceva prima, getta loro dietro quanto gli viene alle mani, per isfogare la sua inutil collera; e sforzando il tuono della voce, gli carica di tutte quelle maledizioni che gli cadono in mente. Si favorì quindi l'opinione che Dio fosse per accompagnare le scomuniche con esemplari gastighi. Non so se abbia letto od udito, come un principe scomunicato fu abbandonato da tutti i suoi famigliari, eccetto ché da un cameriere, il quale avea pure siffatta opinione della scomunica, che dopo avere servito a tavola il suo padrone, ne gittava i rilievi in luogo appartato, affinché qualche ostile animale non ne restasse avvelenato, «Quando il tale, si dice ancora tra i nostri rustici, si affacciava ad un pozzo, non vi restava stilla d'acqua: quando passava per un prato non vi restava fil d'erba. Quello scomunicato finì limosinando; quell'altro fu colto da un fulmine...». Spesso taluno non si suppone un

¹ "Gazzetta Popolare", n. 29, 15 ottobre 1850.

peccatore od uno scomunicato, se non perché si vede infelice: quasiché le ricchezze, la potenza e gli altri beni di questa terra non tocchino che ai buoni; o le sventure sieno retaggi dei soli tristi! Molti Papi fidavano tanto nella bontà della loro causa, da lusingarsi, che Dio fosse per farsi esecutore delle minacce di cui andavanoempiendole loro bolle di scomunica. Ma il Cielo, quasi per confonderli, permetteva che le cose avvenissero contro le loro lusinghe. Così accadde a Gregorio VII. Se prestiamo fede a ciò che lasciò scritto un Cardinale del partito di Giuberto, quel Papa «il lunedì di pasqua, offiziando a S. Pietro, salì nel pulpito dopo il Vangelo, e disse pubblicamente, che il Re Enrico morrebbe nella festa di S. Pietro, osarebbe discacciato dal regno in modo che non potrebbe raccogliere sei cavalieri». Checché sia della verità di questo aneddoto, non può rinvocarsi in dubbio ciò che si legge in una delle bolle pubblicate dallo stesso Papa contro Enrico IV. «Intanto, ecco il tempo, in cui i re ed i principi del secolo imparino, che voi (è agli Apostoli Pietro e Paolo che parla), che dovete giudicare gli angioli, di cui gli uomini superbi sono gli schiavi, voi che avete la facoltà di legare e di sciogliere in cielo, potete altresì dare e togliere gl'imperj, i reami, i principati, i ducati, i marchesati, le conte e, i beni d'ogni sorta...». E prosegue: «Tal sia la vostra giustizia sopra Enrico, che il medesimo non abbia alcuna forza nelle battaglie, che non guadagni in sua vita alcuna vittoria, e che tutti confessino, ch'ei succumbe, non già a caso, ma per la vostra potenza». «Ma Dio non fa miracoli a talento degli uomini; e pare avesse voluto confondere la temerità di quella profezia. Imperocché, alcuni mesi dopo, si diede una sanguinosa battaglia in cui ucciso il re Rodolfo, quantunque il papa gli avesse promessa la vittoria; e il re Enrico, maledetto com'era, riportò la vittoria. Così la massima supposta da Gregorio ritornava contro di lui; e a giudicare dall'avvenimento si aveva motivo a credere, che a Dio non – fosse caro il suo procedere, e non che correggere il re Enrico, gli diede occasione di commettere nuovi delitti: eccitò alcune crudeli guerre, che misero a fuoco l'Alemagna e l'Italia; suscitò uno scisma nella Chiesa, venne assediato egli medesimo in Roma e fu costretto uscirne fuori, e andar finalmente a morire in esilio a Salerno». Così Monsignor Fleury.

Al vedersi per tanto, che se vi erano degli scomunicati che capitavano male, non pure tutti gli scomunicatori se la passavano senza guai, dovea necessariamente fallire, almeno in parte, l'opinione, che Dio fosse per sanzionare le scomuniche con pene corporali: e chiunque non era sinceramente religioso continuava sempre a disprezzarle. S. Pietro Damiano che vivea nel secolo XI si lagna del disprezzo che se ne faceva ai suoi tempi, l'attribuisce all'uso troppo frequente che si era fatto delle scomuniche, e propone ciò che appresso fu adottato per ogni dove per renderle efficaci. «Si è veduto, egli scrive (a proposito d'una scomunica recentemente fulminatasi contro certi matrimoni), si è veduto un uomo solo di tante migliaia, che abbia retto quest'abominevole congiunzione, o abbia lasciato di entrar nella Chiesa per non rendersi più colpevole?... Nel vero, chiunque sposa una donna nobile, bella o ricca, principalmente se ne ha figliuoli, ama meglio rinunziare a Dio, che ad un maritaggio sì vantaggioso...» E poi: «Quasi in tutte le Decretali si proferisce anatema contro coloro che disobbediranno: e ciò cagiona un'immensa perdita per le anime, dando loro un'occasione facilissima di cadere nell'eterna morte, prima che altri siasi avveduto di essere incorso pure in leggiero peccato. Così si tendono i lacci a coloro che credono camminare sicuramente. Non si fa come nei tribunali secolari: ivi si privano i rei della libertà, si confiscano loro gli averi, s'impone loro un'ammenda: qui per il *menomo* fallo vien la persona separata da Dio medesimo; ed è questo un trattare tuttii peccati ad un modo, come gli Stoici. San Gregorio e gli antichi Papi non fecero così, e non proferirono anatema *se non in materia di fede*. Perciò, se vi piace fate levare quella clausola dalle Decretali, e ponetevi qualche ammenda pecuniaria, o qualche altra pena contro i trasgressori». E si venne alle confiscazioni, al carcere e fino alla morte: giacché se lo scomunicato non si sottometteva entro un dato termine, era dichiarato eretico, e come tale ordinariamente bruciato. Ma prima pure che scorresse il detto termine, l'ucciderlo, secondo il dritto pontificio, non era avuto per omicidio. Della qual dottrina abbiamo un documento nella risposta di Papa Urbano II a Godefredo Vescovo di Lucca, inserita nella seconda parte delle Decretali (C. 22. 9. 5. c. 47.). Gli stessi Imperatori, che allora poteano considerarsi come la personificazione della Sovranità temporale, soggiacevano a quella legge. Se entro un anno non si conformavano alle pretese del Chiericato, venivano esposti alla pubblica vendetta. L'effetto che dovean produrre cotali sentenze predicate per ogni dove da migliaia di chierici, in tempi, come quelli, di superstizione e d'anarchia, è più che bastante a spiegare naturalmente le disgrazie delle

quali molti principi scomunicati restarono vittima. E quindi si vedeano principi fierissimi piegarsi ad atti, ai quali oggidì non si umilierebbero molti privati. Si sa che Enrico IV, a cagione d'esempio, condottosi per dimandare l'assoluzione a Gregorio VII, prima che ne potesse avere udienza, dovè aspettare alla porta, per tre giorni e tre notti, in camicia, a piè scalzi, digiunando, e piangendo, siccome consta dalle lettere dello stesso Gregorio. I patti poi, ai quali ottenne l'assoluzione, non furono men duri di quel ricevimento.

Che se le scomuniche erano sì terribili ai principi, qual terrore non dovean esse incutere nei privati, contro i quali congiuravano insieme la podestà ecclesiastica e la secolare?

Non tutti però i principi servivano ciecamente di stromento all'ire del Chiericato: e tra quelli che circa i confini delle due podestà aveano idee superiori al loro tempo, mi piace ricordare un S. Luigi Re di Francia. La risposta che egli diede al Clero, il quale il supplicava di severi provvedimenti contro gli scomunicati, ci svela quanta nequizia si celasse nelle pretensioni dei supplicanti. Nel 1262, i Vescovi di Francia tennero un concilio, sotto la presidenza del Legato pontificio. Sciolta l'assemblea, il Vescovo di Auxerre, si presentò al Re, da parte del Clero, e gli disse: «Sire, tutti questi prelati mi fanno dire, che voi perdetevi la religione». San Luigi, all'udire quella proposizione, non poco turbato, si fe' il segno della croce, e disse: «Vescovo, com'è ch'io perdo la religione?» «Sire, rispose il Vescovo, perché non si fa più conto delle scomuniche, nessuno volendo oggidì dare soddisfazione alla Chiesa, e amandosi meglio morire scomunicato; per lo che vi preghiamo *tutti ad una voce, per Dio*, e perché vi convien farlo, che vogliate comandare ai vostri bails prevosti ad altri ufficiali di giustizia, affinché li costringano, sequestrando gli averi di colui, che rimarrà scomunicato per un anno e un giorno, senza farsi assolvere».

Il Re rispose, che assai volentieri avrebbe ciò fatto riguardo a quelli, che i giudici trovassero colpevoli d'aver recato danno alla Chiesa od al loro prossimo. «Ma, ripigliò il Vescovo, non appartiene a loro, il prendere cognizione dei nostri affari. In altro modo, soggiunse il Re, io non posso acconsentirvi: imperocché, sarebbe contro ragione, che io costringessia farsi assolvere coloro, ai quali gli ecclesiastici facessero torto senza essere ascoltati. Voi avete l'esempio del conte di Bretagna, proseguì il Re, che nel corso di sette anni litigò contro i prelati della provincia, e si adoprò sì bene, che finalmente il Papa condannò i suoi avversari, in vece di lui. Se dal primo anno, io avessi voluto costringerlo a farsi assolvere, sarebbe stato costretto a lasciare ai prelati quello che ingiustamente gli domandavano: e così avrei recato una grande offesa a Dio ed al conte di Bretagna». A quella risposta i Prelati, quasi colti infraganti, non osarono pur fiatare.

Malgrado l'opposizione, che le pretensioni clericali trovarono in un Stato, or in un altro, la scomunica non lasciava di essere la pena più grave che mai si fosse immaginata; come quella che ordinariamente apportava la perdita dei diritti spirituali e temporali: e i Chierici più intenti a farsi ubbidire che ad altro, non abborrivano dal mutilare il corpo mistico della Chiesa per cause spesso indifferenti ed anche ingiuste. Quindi si scomunicava dai Papi, da Vescovi, da Parrochi: si scomunicava per le mancanze più leggieri. Gli uomini alquanto avanzati in età ricordano ancora certe scene avvenute nei nostri villaggi... Quegli che si trovavano meco nel Seminario tridentino di Cagliari, verso il 1830, non si saranno dimenticati di quel ragazzo piuttosto sventato, il quale per avere sputato, per ischerzo, a quanto si diceva, contro un suo compagno insignito di non so che ordini, fu escluso dalla Cappella: né vi fu riammesso, se non quando, avendo dato i segni di pentimento che se gli richiedevano, si presentò alla porta di detta Cappella, con una spalla ignuda, e al mormorio delle sacre preci, vi ricevè le cerimoniali bacchettatine. La cosa, avuto riguardo alla colpa, parve una scandalosa ragazzata fino a noi, che pur eravamo ragazzi. Tornando ai Papi, noi troviamo una scomunica *latae sententiae* di Bonifacio VIII contro i professori di fisica (medicina), e di legge che accettano scientemente alle loro lezioni i Religiosi che lasciaron l'abito: ed un'altra parimenti *latae sententiae* di Onorio III contro i preti e gli altri chierici costituiti in dignità che non si astenessero, entro il termine di due mesi, dall'intervenire a dette lezioni. Una scomunica consimile stabilì Leone X contro chi osasse criticare o verbalmente od in iscritto i Monti di pietà, conforme egli gli avea ordinati. Troviamo altresì vietato da Gregorio III sotto pena di scomunica a qualunque genere di persone l'impugnare direttamente od indirettamente tutto ciò che concerne l'instituto della Compagnia di Gesù. E per dir molto in poco, Urbano VIII ed Innocenzo X fulminarono la scomunica *latae sententiae* contro chi osasse prender... tabacco nelle Chiese o nei loro atrii: senza contare la sospensione

latae sententiae che Innocenzo XI anche egli a quel che pare, poco tabacchista, stabili, per quelli che ne prendessero in sacristia. Io potrei farvi stupire da vantaggio... Riservandomi però a parlarvi altra volta, se le occupazioni mel consentano, della Bolla *In Coena Domini*, vo' finalmente conchiudere questo già troppo lungo art. Tra poco verrà pubblicato a Torino il 1° fascicolo della *Storia generale delle scomuniche*, opera compilata da una società di Bibliofili, e che, siccome spero, verrà in conferma del mio assunto: vale a dire, che se un Cattolico non può negare alla Chiesa la facoltà di far leggi e di sanzionarle con censure, un Cattolico sensato e di buona fede non può né meno negare, che l'abuso di quella facoltà non siasi portato tant'oltre, da ingenerare la coscienza, non sia lecito il trasgredire certe leggi ecclesiastiche, malgrado le censure onde i legislatori le vollero confermare. E che quindi è argomento di malafede o d'ignoranza il volere inchiodare il mondo a certe bolle affatto indifferenti all'essenza della Religione, e il calpestare, per sostenerle, ogni considerazione d'utilità e di giustizia.

UN PROCESSO DI STAMPA E LA CESSIONE DELL'ISOLA²

Dieci giorni or sono il gerente del giornale l'Unità Italiana compariva nanti il Tribunale di Milano. Quattro accuse erano contro di lui formulate dalla procura di stato, e di quattro solo una fu accolta e fatta segno di pena. La è questa una vittoria della libera stampa che per la solidarietà che ne lega, ci torna grato di registrare. E tanto più la è rimarchevole in quanto si trovò modo di qualificare l'imputazione come d'indole puramente correzionale, escludendone per tal modo i giurati, che sono gli interpreti naturali della coscienza pubblica.

Se il loro verdetto si fosse chiamato a decidere, noi portiamo opinione che anche la quarta accusa sarebbe caduta. L'incriminato articolo ribatteva la strana assimilazione che i giornali officiosi fecero dell'*Unità Italiana* al *Campanile*, per ciò che ambedue si fossero listati a nero nell'anniversario della cessione di Nizza. Accomunare l'organo del partito avanzato collo schifoso giornalaccio degli uomini della reazione, non era un'offesa a doversi respingere? E nel respingerla appunto il libero foglio notava come non riesca nuovo che uomini e governi di diversi principii e di opposte tendenze trovinsi tante volte in una stessa proposta, in una stessa misura, in un identico fatto, ciascuno dal suo particolare punto di vista. Quante prove non ne fornisce la storia antica e moderna? Quante non se ne trovano negli eventi contemporanei? Ben diverse erano le tendenze del governo di Torino da quelle del governo di Roma, di Vienna e del cesato duchino di Modena; eppure uno stesso odioso fatto si rese a tutti quei governi comune, la condanna di Giuseppe Mazzini alla pena di morte.

Niuno vi ha che in così fatto ragionare ravvisi il fondamento di una accusa penale. Né gli uomini del Fisco il pretesero. Ma lo scrittore dell'*Unità Italiana* poco attaccato alla tecnologia costituzionale, usò la parola *sovrani* in cambio di quella di *governi*. Ecco la violazione della legge penale, ecco l'accusa formulata, sostenuta, ed accolta, per offesa alla sacra persona del Re.

Nulla poteva avere di comune l'augusta persona di Vittorio Emanuele coi giudici indipendenti ed inamovibili che sentenziavano nei giudizi penali. Perloché il senso di quella parola era necessariamente circoscritta ai funzionarii che applicano la legge, ed a quelli che ai procedimenti penali danno vita ed impulso, funzionarii che ponno tutti comprendersi nella generica denominazione di governo.

Forse scrutando con severa analisi le frasi che furono incriminate dalla procura di stato di Milano, le si troverebbero inesatte od inconcludenti per l'assunto che le dettava; ma un uomo di senno non vorrà mai ritenerle di offesa alla persona del Re, perché ad una sola parola mal si addice una tale qualifica, quando il complesso dello scritto, e l'ordine delle idee protestano del contrario. I giudici doveano ravvisare l'assoluto difetto di nesso fra il carattere di un sovrano costituzionale, e l'azione del processare e condannare, e non avrebbero sacrificato alla nuda parola il senso vario e necessario che vi si poteva ravvisare. Ad ogni modo la vittoria riportata sugli altri tre capi di accusa è abbastanza significativa, e torna a lode del Tribunale di Milano. Noi sardi in special modo dobbiamo prenderne nota, perché dessa per un capo si rannoda alle paure che da qualche tempo ci amareggiano tutti senza distinzione di classi né di partiti, e ci rinfranca nella via che ove il pericolo si avverasse, il nostro onore e la nostra nazionalità conculcata ci impongono di seguire.

Chi saprebbe contendere ai cittadini dell'Isola il diritto di levarsi in armi e di insorgere qualora, locché Dio tolga, strappata dalla madre patria le si volesse imporre la dominazione francese? I nostri padri non hanno forse per molti secoli profuso sangue ed averi per respingere e combattere le tante invasioni che con voce assidua si alternavano a conquistare o devastare l'isola tanto agognata? O ciò che fu non ha guari un diritto per i Lombardi, per gli Italiani di Napoli e di Sicilia, ciò che come tale tutto di si riconosce per i Veneti e per i Romani, non sarebbe altrettanto per gli Italiani di Sardegna? Pare che la procura di stato di Milano fosse di contrario avviso, conciossiacché avesse accusato l'Unità Italiana come rea di

2 "Gazzetta Popolare, n. 230, 28 settembre 1861.

provocazione a commettere reati per aver pubblicato due articoli in cui si inculcava ai sardi di respingere le anti-patriottiche intimazioni di cui potrebbero eventualmente trovarsi vittima. Ma il Tribunale non accolse l'accusa e sarebbe stato assai grave sconforto, e più che sconforto un anacronismo terribile se il nostro sacrosanto diritto si fosse disconosciuto da un Tribunale di quella Milano, tanto celebre per le sue cinque giornate, e per l'odio contro l'oppressore straniero. Per buona sorte ciò non avvenne. Quali che siano le vicende che ne sono riserbate, noi dobbiamo affermare in faccia al mondo il nostro diritto e la nostra risoluzione, e lo facciamo più d'una volta. Nè una nè molte sentenze avrebbero forza di smuoverla, perchè in essa sta riposta la nostra ultima speranza, il nostro onore, l'avvenire della patria nostra. Ma ogni parola di appoggio e di incoraggiamento anche il meno diretto, non può che tornarci grata, sia desse nelle pagine di un libro, nelle colonne di un effemeride, o nei motivi di una sentenza.

TRACCIATO DELLE FERROVIE SARDE³

Crediamo di molto interesse, nel bollore delle dispute più o meno oneste, il far conoscere l'avviso, sopra la questione sul tracciato delle sarde ferrovie, di una intelligenza, tra le più illustri ed incontaminate della Sardegna, qual è fuori di dubbio G. B. Tuveri. Questi ponderati articoli che egli ci manda, varranno, lo speriamo, a rischiarare meglio l'opinione pubblica sopra tale questione vitalissima.

Nel 1860, io propugnava nel Consiglio provinciale di Cagliari, lo stanziamento dei trecento sessanta mila franchi, richiesti da un distinto Ingegnere piemontese per gli studi delle nostre ferrovie.

Dubitando della discretezza della somma, e non essendomi dato, per le circostanze nelle quali mi trovava, di fare delle indagini da per me, mi vidi nella necessità di consigliarmi con persone dell'arte. Io fui assicurato che la Sardegna, accettando la proposta di quell'ingegnere, verrebbe a risparmiare non so quante mila scudi. E così diventai caldissimo partigiano della discretezza della quale aveva dubitato. Saputo indi a poco, che i Deputati mandati nel Continente dai nostri Consigli provinciali, avevano trovato chi si esibiva di fare gli studi delle nostre ferrovie per meno d'un terzo della somma da me propugnata, se da una parte mi rallegrai della notizia, dall'altra entrai nel sospetto di essere stato gabbato dalle *persone dell'arte*: ma più temei, che alcuno potesse prendermi per complice di chi, o direttamente, od indirettamente, era interessato ai trecento sessanta mila franchi. Veduto però il tracciato ideato dagli Ingegneri a buon mercato, io mi accorsi, che la Sardegna non fece mai un più rovinoso risparmio. Se infatti tornarono poi vane tutte le operazioni che si fecero sulla scelta del tracciato, se avremmo una ferrovia d'un'utilità assai indiretta per due terzi dell'Isola, è da attribuirsi in parte agli studi abbozzati dalla Compagnia Baratelli. Dico in parte, perché un tutto considerato, la causa principale sta nella stupenda imprevidenza del Governo e dei nostri Consigli provinciali. Per certo, niun privato, volendo fabbricare un edificio qualunque, non commette agli Ingegneri di fare il calcolo ed il disegno, senza dar loro certe istruzioni alle quali debbano confermarsi. Una precauzione, di cui niun privato, non affatto improvido, crede di non poter prescindere, fu creduto dal Governo e dai Consigli provinciali potersi tralasciare riguardo ad una ferrovia! Chi mai assicurava il Governo e i Consigli, che la determinazione del tracciato, abbandonata a privati speculatori, non venisse come esposta all'incanto?... Ma il Governo non seppe superare la solita ripugnanza ad occuparsi seriamente di ciò che riguarda questa parte dello Stato: e i Consigli provinciali, composti quasi affatto di Cagliariitani e di Sassaresi, niuna importanza diedero alla questione del tracciato, forse perché erano certi che, in ogni caso, la ferrovia non lascerebbe di metter capo alle loro città.

Dirà taluno, essere un supposto, che la scelta del tracciato sia abbandonata all'arbitrio di chichessia, stanteché, oltre a certi punti determinati dalla legge del 4 gennaio, gli studi devono essere approvati dal Governo. A ciò che è meglio prevenire, che correggere il male: e che l'esperienza c'insegna, che quando un affare è stato guastato, o per deferenza ai guastatori, o per la difficoltà di tutto rifare, non si ha che rafforzarlo alla meglio. Ove poi gli interessati, se ne stieno cheti, non vi ha assurdo che non possa ottenere la superiore approvazione. Di che servono d'esempio il nostro catasto provvisorio; la condotta d'acqua potabile progettata dal Marsaglia ecc.

In questo articolo io non parlerò dei punti stabiliti o bene o male dalla legge del 4 gennaio: non parlerò pure di tutte le linee; ma solo del tratto che deve unire Cagliari ad Oristano. Preferisco questa linea, si perché conosco discretamente i luoghi che essa deve attraversare, e si perché si conchiuda, che siena per fare gl'Ingegneri del Semenza nel tracciamento di linee veramente difficili, quando li vediamo cadere a

3 "La Bussola", n. 38, 8 luglio 1863.

tentoni e facendo ghirigori, nelle pianure delle quali parliamo. Il tracciato disegnato dalla Compagnia Semenza è anche più accidentale di quello della Compagnia Baratelli. Ma questo tracciato contro cui hanno già reclamato oltre a cento Comuni, ha trovato chi il patrocinasse nel n. 131 della *Gazzetta Popolare*. Ed ecco come: La società imprenditrice delle ferrovie sarde deve compiere le linee già votate un determinato (?) numero di chilometri e colla garanzia di una fissata somma di capitali. Per ciò ha un interesse ben delineato: prescegliere la linea più facile, più breve e preventivamente più lucrosa. Facendo altrimenti, la Compagnia perderebbe gli interessi del maggior costo e il maggior capitale impiegatovi...

Nel leggervi tali parole ho quasi sospettato che siasi voluto parlare da scherzo: mentre non può supporre, che alcuno dica sul serio, che chi vuol andare direttamente da Cagliari ad Oristano, debba passare per le lande di Villacidro e pei pantani di Pabillonis: che una ferrovia sia più produttiva quanto più sia allontana dalle regioni più popolate e più produttive dell'Isola, e che abbia a costare men d'una linea retta, una linea, che per la maggior parte del suo corso, va serpeggiando in una pianura retta da ruscelli o da acque stagnanti, o dove le opere in muratura che si richiedono ad ogni tratto verrebbero a costare immensamente, per la mancanza quasi assoluta di pietra. La *Gazzetta Popolare*, ossia il suo corrispondente di Villacidro non osa asserire che i villaggi della così detta *Montangia* sieno graniferi. Un tempo il maggior prodotto di Villacidro stava nei vigneti e nel bestiame. Ma la crittogama ha devastato i vigneti: ed il bestiame va deperendo a mano a mano che vi diventarono prevalenti certe teorie da accademici. Villacidro, che un tempo contava quasi sei mila abitanti, ora ne conta poco più di cinque mila. Il gran contingente che dà Villacidro alle case di pena, piuttosto che ad altro, è dà attribuirsi alla miseria degli abitanti. Guspini comincia già a sentire gli effetti della sconsigliata divisione dei suoi salti comunali. L'aumento straordinario che si osserva nelle popolazioni di Guspini e di Arbus non dipende che dalla vicinanza delle miniere.

Ma gli è appunto in considerazione delle miniere che la *Gazzetta* patrocina il tracciato progettato dell'Ingegneri del sig. Semenza. E qui ancora la *Gazzetta* pare che parli da scherzo. Infatti chi mai può darsi a credere, che i proprietari delle miniere lascino di servirsi della ferrovia, qualora i loro carri debbano fare una strada sei, sette, od otto chilometri più lunga? E dato che ciò avvenisse, la nazione ossia il popolo che fa la ferrovia, a che deve avere maggior riguardo, all'interesse *privato e transitorio* di cercatori di minerali?

Io per altro non credo che fosse neppur passato per la testa ad alcuno di ritenere per più breve la linea progettata degli Ingegneri del sig. Semenza, se non si fosse partito dal supposto, che la ferrovia debba biforcarsi assolutamente a Decimomannu. Ammesso pure un tal supposto, la linea più breve passerebbe per lo stagno di Sanluri, per la collina di Monreale, per la Chiesa rurale di Santa Lucia. Ma è egli necessario che la ferrovia si biforchi in quel piccolo villaggio e nel corso d'una linea secondaria massime coll'arbitrio che dà la legge di ammettersi per le curve della nostra strada ferrata dei raggi di 450 a 350 metri? Per riconoscere qual sia la linea più breve non si ha da badare che ai punti determinati dalla legge, che sono Cagliari ed Oristano. Se, usciti da Cagliari, ci fosse lecito di scegliere un punto intermedio qualunque e misurare di colà della brevità della linea sino ad Oristano, noi non sappiamo qual linea non potremmo dimostrare più breve. Si dirà, che, biforcando la ferrovia a Decimomannu, si ha un tratto di otto o nove chilometri che serve tanto per la linea d'Iglesias, che per quella d'Oristano. Ma i quattro o cinque chilometri che si risparmiano biforcando la linea a Decimo anziché per esempio verso la cantoniera di Sestu, a quali contorcimenti non isforza poi la linea, o per evitare dove lo Stagno di Sanluri, dove le colline del Minerale, dove lo Stagno di Pauli-figus o per favorire la benemerita miniera di Montevecchio! A quali spese non assoggetta lo Stato il passare la linea lungo una pianura rotta da acque sbrigliate e stagnanti? A quali delusioni non darebbe luogo il vedere anche questa bella speranza della ferrovia turpemente sacrificata?

Infine la *Gazzetta Popolare*, ossia il corrispondente di Villacidro, dice con fiero cipiglio: «Il tracciato progettato dagli Ingegneri del sig. Semenza corrisponde ad un grande interesse che è quello dell'equità. I comuni in favore dei quali si declama, quanti ettari di terreni ademprivili devono consegnare alla Società in forza della legge di concessione? Or bene, i terreni ademprivili posseduti dalla *Montagna* sono a notizia di tutti, come è pur noto che verranno per lo meno dimezzati per la società concessionaria. Pare per ciò,

che chi dà sia, in pari condizione, da preferirsi a quelli, i quali soltanto *ricevono*».

Questo argomento, cui forse taluno è tentato a dare qualche importanza, non è effettivamente che un altro scherzo. Io non so se a Villacidro, Gonnos-Fanadiga, Guspini ed Arbus, vi sieno dei terreni veramente adempribili, e quindi ignoro quanti ettari se ne devano scorporare. Ma dato che ve ne sieno, e che la metà ne vada a favore della Società Semenza, Villacidro, Guspini, Gonnos-Fanadiga, Arbus cedono forse la loro parte, o piuttosto non viene ceduta quella, che il Parlamento ha dichiarato implicitamente dello Stato, per farla finita con questa eterna questione degli adempribili? Perché i comuni pretendenti abbiano dritto ad essere compensati dei terreni ceduti, conviene supporre, che essi fossero proprietari esclusivi di tutti i terreni adempribili. Ma di siffatta pretensione non vollero mai udire, né il Governo, né le Camere, né i tribunali; e non avrebbe voluto mai udire neppure la Sardegna, se la questione fosse stata agitata tra la Sardegna e i comuni. Questi pertanto non hanno dritto a compenso di sorta: mentre di quel dritto vago, incerto, controverso, che esercitavano, nei terreni adempribili, sono stati abbastanza compensati colla piena proprietà della metà degli stessi terreni.

Poniamo pure che i terreni ceduti sieno dei Comuni, e che la ferrovia debba avvicinarsi a quei Comuni che più hanno dato. Allora la ferrovia dovrebbe passare per Villagrande, che ha più terreni adempribili d'una dozzina di Villacidro: e Villacidro invece di avere la strada ferrata ad una o due ore di distanza, la dovrebbe avere lontana uno o due giorni. Intanto il *Corrispondente* di Villacidro pretende che Villagrande, che più ha dato, e che dista già da Sanluri 138 chilometri, disti dalla ferrovia anche d'avvantaggio, in grazia dei quattro villaggi della *Montagna* e della benemerita Miniera di Montevecchio!

Chiunque vuol disegnare con iscienza e con coscienza una strada specialmente ferrata, la prima cosa che deve proporsi, ove ostacoli evidenti non si oppongano, è che sia in linea retta. La linea retta, generalmente parlando, importa minori spese di costruzione: e trattandosi di ferrovie, dà eziandio occasione a minori disastri. Le curve, anche minime, devono essere giustificate, onde non vengano sospettate di parzialità.

Ora una linea retta, da Cagliari ad Oristano, quali ostacoli incontra? Fino alle vicinanze di Sardara, essa non incontra, che i corsi d'acqua, le ineguaglianze di terreno si facilmente separate dalla strada centrale: anzi queste ineguaglianze sono anche minori, le colline, le falde dei monti che si trovano dal rio di Mogoro a Santa Maria Zurada, si possono evitare dando alla ferrovia una insensibilissima curva, che torna vantaggiosa ai villaggi che giacciono all'occidente. Piegate voi la linea verso Decimo, verso Villacidro, verso le benemerite montagne metallifere, per evitar le accennate ineguaglianze? Voi trovate è vero una perfetta pianura: ma siffatta pianura è avvallata, mal ferma, interrotta per ogni dove da' corsi d'acqua dei due versanti che vi si riuniscono, ingrossano, allagano.

V'ha una ragione che giustifichi il curvamento della linea verso la parte opposta? V'ha l'interesse non di quattro o cinque villaggi, ma d'altrettante regioni. E qui, *interesse* equivale a giustizia, perché niente di più giusto, che ciò che si fa a spese del popolo ridondi a vantaggio del maggior numero possibile. E ciò che ridonda a vantaggio del maggior numero possibile, non può alla fin fine che ridondare a vantaggio degli Imprenditori della ferrovia. Vi ha di più, curvando la linea verso il sud-ovest, voi, obbligate quasi tutte le popolazioni ad attraversare una pianura senza strade, senza ponti, e spesso increscibile pei suoi fanghi: curvandola verso il nord-est, avete le strade che presso Monastir e presso Sanluri si riuniscono alla strada centrale: e presto o tardi si avrà inoltre la strada, che dalla valle del Tirso, attraversando l'Usellese, si estenderà sino a Sardara, e che sarebbe buono prolungare sino alla strada della così detta *Montangia*.

La *Gazzetta Popolare* instiga Decimo, Gonnos, Serramanna, Villacidro, Guspini e San Gavino ad agitarsi «affinché non prevalgano le ombre alla realtà, e non vengano sacrificate ad un grande chiasso l'equità e la giustizia». Ma a che si agiterebbero, o questi o gli altri Comuni della pianura, o quelli che le fanno corona? Essi tutti hanno la sorte, o di essere attraversati dalla ferrovia, o di averla alla distanza di cinque, dieci, venti chilometri al più. Ma al di là della strada centrale vi ha la Marmilla, la Trexenta, l'Usellese, il Porto Montis, il Valenzese, l'Ogliastra. A che adunque tenderebbe la provocata agitazione. Ad ottenere, che comuni, che distano dalla ferrovia che reclamano sia 140 chilometri, ne distino anche di più. In vero, io non potrei concepire agitazione più arrogante, più cieca, più iniqua, più grettamente municipale.

INITIUM SAPIENTIAE: MA CHI OSERÀ ATTACCARE I CAMPANELLI AL GATTO?⁴

Narra la cronaca, come un gattone vorace e crudele quanto altro mai, mosse tal persecuzione ad una generazione di topi, che erano sempre in pericolo, o di morir di fame nei loro falansteri, o di venire sbranati, se per poco se ne allontanavano per buscarsi qualche bocconcino.

Un giorno in cui il tiranno se ne stava alla campagna, uccellando, i meschini uscirono quatti quatti dalle loro topaie, a fare, com'essi dicevano, parlamento, onde consigliarsi sul modo d'impedire il totale sterminio della loro nazione. Io non istarò a riferirvi filo per filo i vari discorsi che si tennero in quel consesso, perché tratto la cosa piuttosto incidentalmente. Al mio scopo basterà accennare, che il discorso che incontrò maggiormente fu quello, che conchiudeva che si ponesse al gatto un collare tutto gremito di sonagli i quali, col loro tintinnio, secondo ché diceva il proponente, avrebbero dato agio a ciascuno di mettersi in salvo. Nel mentre però i topi, dirizzatesi come meglio potevano, plaudivano colle loro zampine, e squittivano, quasi avesse parlato un Re ad una torma di deputati leali, un topo che se ne stava sulle sue quattro zampe si rizzò anch'esso, ed interruppe: «Ma chi oserà attaccare i campanelli al gatto?». Quest'interruzione, che mise l'assemblea nel più cupo scoraggiamento, restò come un proverbio a significazione di propositi, che tutti riconoscono vantaggiosi, ma che quasi niuno osa manifestare o recare ad effetto. E questo proverbio mi venne in mente, nel farmi a parlare delle condizioni tristissime della Sardegna. Che il suo stato sia divenuto intollerabile, non è chi nol senta e nol dica. Ma chi oserà attaccare i campanelli al gatto; chi oserà indagare la *vera* causa dei nostri mali, proporre il vero rimedio?

Io! Io che egualmente disprezzo, e l'odio di cui mi onora il governo ed i favori di cui remunererebbe la mia servilità: io che mi serbai sempre ritto in mezzo ai tanti liberaloni che vedete tuttodi curvarsi, per razzolare nel fango i rilievi gittati dinnanzi a loro dalla frazione in esso dominante. Dacché ci fu concesso lo Statuto (il quale si risolve nella facoltà di scrivere e di parlar di politica, salvo al governo di fare quel che gli pare, checché si scriva o si dica), non mancarono geremiadi sulla Sardegna. Da alcuni mesi in qua, queste lamentazioni sono venute più insistenti e più assordanti. Molti però di quelli che si assumono di parlare in nome dell'Isola (e dico *molti* per lasciare un cantuccio all'amor proprio di ciascuno) m'hanno l'aria di limosinanti, anziché d'oratori di un popolo, che sente la propria dignità, e che si crede in grado di farsi rispettare. Un tempo era la *povera* ora è l'*affamata* Sardegna, che grida senza posa: Misericordia! A questo grido di pezzenti, non pochi fra i nostri *fratelli* d'oltremare esclamano, tra stizzosi e beffardi «Voi poveri, voi affamati, voi che abitate una delle regioni d'Europa più favorite dalla natura. Smettete d'una volta la vostra pigrizia, e con essa la pretensione che l'Italia abbia da fare le spese della vostra poltroneria!». Ma quelli che si credono farla da generosi, ora ci promettono un tratto di strada, un quartiere, un carcere, qualche altra opera pubblica, ora giungono al disinteresse di adempiere ad alcuna delle fatte promesse; ora ci mandano qualche migliaio di scudi. E tosto i lecca-zampe a sbracciarsi in ringraziamenti ed a gridare: «Vedete i vantaggi della nostra fusione con un gran regno!». Generosità da usurai; domande e ringraziamenti di pezzenti! La Sardegna è veramente povera; ha essa bisogno di stender la mano a chichessia per fare delle opere, che alla fine non importerebbero che uno o due milioni l'anno?

La Sardegna produce quanto basta ad un vivere, non che comodo, agiato; e può provvedere da se a quanto è nei suoi voti. La Sardegna vive vita stentata, per lo stesso motivo, per cui milioni d'italiani sono costretti annualmente ad emigrare per le regioni più remote della terra, o sono ridotti a sfamarsi con patate, castagne, polenta, o con frutti che la natura destina alle bestie. La Sardegna è povera, perché soggiace ad un governo senza cuore e senza cervello, e che per soprappiù, ha la mania di credersi cuore e cervello della nazione. Come sperare, che un popolo possa prosperare sotto un governo, che, colle sue estorsioni, scoraggia, prostra ogni attività, disseca le sorgenti della produzione? Se alcuno dubita che la

⁴ «La Cronaca», n. 3, 20 gennaio 1867.

miseria o l'agiatezza di un popolo dipenda dal governo, pensi a ciò che erano un tempo e a ciò che sono ora, Genova, Pisa, Olanda, Venezia, Amalfi, insomma tutte le repubbliche divenute principati. E se si vuole un esempio vivente, qual differenza non passa tra la repubblica svizzera e i paesi limitrofi della Val d'Aosta, della Savoia, della Valtellina, del Trentino, ecc.? Pure, tra quei paesi e la Svizzera, non passa quasi altro divario, che la diversità di governare: e questa diversità si rivela al viaggiatore nell'aspetto degli abitanti, delle abitazioni, e delle campagne, in tutto. Qui parmi, che taluni mi gridino: «Gli è questo il campanello, che voi con eroico ardimento, avete promesso di attaccare al gatto? All'udire le vostre spampanate, noi ci aspettavamo alcun che di ardentissimo, che questo di accusare il governo delle tristissime condizioni in cui è caduto lo Stato. Lo è un'accusa, che ne potessero parlare, avrebbero il coraggio di fare sino i vostri topi; un'accusa che fanno, a quando a quando, fino a giornali dell'isola». Però i miei interruttori non badano al divario che passa fra accusa e accusa. Io agito, ed ho sempre agitato una questione di principi: gli altri sogliono agitare una questione di persone. Per me il governo è qual dev'essere in forza della sua organizzazione: un ministero dell'estrema destra non mi fa più temere di quel che mi faccia sperare un ministero dell'estrema sinistra, perché reputo entrambi come ordigni di un sistema. E tanto sono persuaso di questa verità, da ritenere per certo, che se diventassi ministro, od abbandonerei ben tosto il ministero, od istupidito dall'ambiente malefico delle aule ministeriali, mi lascerei trascinare dalla corrente. Ma i miei avversari, simili ad impostori, che trattano affetti da malattie insanabili, non riflano dal baloccare il popolo con illusioni. Un tempo era la fusione collo stato peggio governato d'Italia, che doveva fare la fortuna della Sardegna. E la fusione fu fatta: e fu maledetta prima d'essere compiuta. Poi fu l'editto del 4 marzo, ossia lo Statuto, che si spacciava come un rimedio universale dei nostri mali: e i nostri mali peggiorarono. Finalmente non si parlò che di *fare l'Italia*. E l'Italia, siccome il governo ha annunziato alle Camere, è già fatta; perché per esso, le provincie che tuttora ne restano disgiunte, non presentano molto da rodere, pare che non debbano aversi per parti d'Italia. Ma i milioni che ci reca Venezia possono mai bastare per le dilapidazioni del sistema? Argomentando da quanto avvenne alle altre annessioni, noi non possiamo attenderci che un maggiore scialacquio delle sostanze del popolo, e quindi nuovi debiti e nuove estorsioni. Ora ai giocolieri del sistema, per distrarre la vostra attenzione, non resta che chiacchierarvi al dilungo di tutto ciò che avverrà con altri ministri e altri deputati. Dal 1847 in qua si sono succeduti nel potere da 160 a 170 ministri. Invero che ci vuole una fede più che giudaica, per dare qualche importanza al cambiamento di ministero, e per non disperare della venuta dell'aspettato messia del portafogli! Ed una Camera indipendente, devota agli interessi del popolo quando l'avrete? Quando vi sarà dato d'eleggere tre o quattrocento eroi o minchioni, i quali preferiscano i zeri, o l'ingratitude con cui rimeritereste la loro indipendenza, all'oro, ai ciondoli, alle cariche, ai titoli con cui il governo può comprare la loro servilità. E se riusciste ad eleggere una Camera determinata a far rispettare gli interessi del popolo, sarebbe lasciata sussistere? E non venendo congedata, potrebbe essa fare alcun bene senza il beneplacito del potere esecutivo e della camera da essolui creata, e nella quale può conservarsi sempre la maggioranza, mercé l'intrusione di nuovi membri? Però la Sardegna non è allo stato in cui si trova perché dipende da un governo, che ne è, ne vuol essere col popolo e pel popolo, ma perché questo governo ne dista le centinaia di miglia, e che, non conoscendoci e disdegnandoci conoscerci, vuole imporsi su tutto e tutti, parte per gelosia di potere, parte per avidità di pecunia. Ora un'isola qualunque non può prosperare, ove non si governi da se, o non abbia tutta l'indipendenza che può conciliarsi colle prerogative del potere centrale il più limitato. E la Sardegna non raggiunse in alcun tempo la prosperità cui è chiamata dalla sua posizione, dai suoi porti, dalla varietà dei suoi prodotti, appunto perché non ebbe mai nel suo seno un governo unico e si organizzato, da poter essere emendato radicalmente e costituzionalmente. Raggiungerà essa questa prosperità, sotto un governo insofferente d'ogni libertà locale, e che esaurisce tutta la sua affannoneria nell'impigliarci con una rete di leggi barocche, e nello studiare i mezzi di trarci soldati e milioni? Soldati! Milioni! Ci gridano non pochi fra i nostri fratelli d'oltremare. Per difendere la vostra Isola, occorrerebbe ben altro che i 20 o 25 mila soldati che voi date all'esercito. E se badassimo a ciò che ci rendete, e a ciò che ci costate, e molto più a ciò che prendete, noi dovremmo ritenerci piuttosto come un peso! Rispondo, che noi diamo tanti soldati, quanti, avuto riguardo alla popolazione, ne danno le altre provincie.

Aggiungo che, da secoli, noi non siamo difesi da alcuno. Da soli, noi respingemmo i francesi nel 1637, da soli, gli respingemmo nel 1793. Né è da supporre, che un governo, il quale, malgrado la sua alleanza collo

Stato il più agguerrito d'Europa, ci diede Lissa e Custoza, voglia o possa per l'avvenire distrarre le sue forze, per difendere la lontana Sardegna.

Intanto abbiamo il fatto, che quando scoppiò qualche guerra nel continente ci furono tolti fino i carabinieri. Anche riguardo a soldati, pare adunque che noi siamo in attività.

Veniamo ora all'affare dei contadini. Ecco il quadro delle somme estorte alla povera Sardegna nel 1865:

Gabelle

Cagliari: 3,326,792 32; Sassari: 1,467,242 50; Tot. 4,794,034 82

Ricchezza mobile

Cagliari: 824,183 01; Sassari: 443,815 97; Tot. 1,267,998 98

Demanio e tasse

Cagliari: 1,008,179 91; Sassari: 584,893 88; Tot. 1,593,073 79

Vendita di beni demaniali

Cagliari: 179,156 35; Sassari: 1,612 89; Tot. 180,669 24

Sali e tabacchi

Tot. 2,099,457 70

Prediale

Tot. 2,628,150 00

Tot. L. 12,563,384 53

Aggiungete a questo totale l'imposta sui fabbricati, il prodotto delle poste, dei telegrafi ecc.: aggiungete le spese di riscossione; aggiungete le multe nelle quali i contribuenti incorrono, parte per impotenza, parte per le quasi sempre impunite, epperò si frequenti ribalderie degli agenti fiscali: aggiungete le tante altre mangerie, che lungo sarebbe il menzionare, e non terrete per esagerata la somma di 15 a 16 milioni estorti in un solo anno alla Sardegna. Non basta. Dopo il 1865, quasi tutte le accennate imposte crebbero per le leggi sui fabbricati, sul dazio consumo, sui tabacchi, sul registro, sul bollo ed altre. E quasi tutta questa roba fosse un nonnulla per una popolazione di cinque a seicentomila abitanti, si sopraggiunsero i 9,671,725 00 d'imprestito forzato, coll'aggiunta delle solite frange! Ora che ho accennato ciò che costa alla Sardegna il suo italianismo, lascio ai nostri fratelli d'oltremare il dimostrare, quanto costi ai medesimi il loro disinteressato sadismo. Io dubito, che siano per aggiustare il conto, neppure coi 100 m. franchi promessi ai nostri Comuni, per aiutarli a far delle strade. Dopo il poco che ho detto, vi sarà tuttavia un uomo di buona fede, cui possa parere un problema la causa principale dei nostri mali? Un governo che pone tanta diligenza nello spendere il meno che possa nell'Isola, quanta ne pone nel ricavarne sempre di più; un governo, che, perciò, non ci lascia che un'ombra di forza pubblica; che macchina tutto di soppressioni d'uffici e d'istituti pubblici; brontola ad ora, ad ora sull'esistenza delle nostre Università e della Corte d'Appello; giunge ad accattare sugli stranieri non poche cose, che in Sardegna troverebbe migliori e a miglior patto; un governo, che nel mentre s'appropria la maggior parte delle rendite comunali, addossa ai Comuni e alle Provincie quasi tutti i suoi carichi, e che inoltre li sottopone ad una amministrazione dissennata e dispendiosissima, un governo insomma, la cui grettezza non può essere pareggiata che dalla sua avidità; un governo siffatto basterebbe ad immiserire, non noi ma il popolo più industrie e più dovizioso della terra. Intanto, quali rimedi vogliono contrapporsia quest'ulcera cancherosa che va corrodendo l'Isola? L'introduzione in Sardegna di una banca fondiaria più esigente e più usuraia che forse esista in Europa, qualche tratto di strada, e una ferrovia, il cui tracciato fu abbandonato ai più vituperevoli intrighi, e contro cui protestarono dai settanta ad ottanta Comuni! Ma gl'imprestiti, contratti per pagare debiti, finirebbero di rovinare i proprietari: le strade, se ingrassano qualche intraprenditore, non giovano che ai Comuni, ai quali agevola il transito, ed alle poche centinaia, e sia pur migliaia di giornalieri, che sono ammessi a lavorarvi: e in un paese, dove le braccia scarseggiano, l'ese-

cuzione di opere pubbliche che richiedano molte persone, nuoce, in un certo modo, all'agricoltura. Un popolo non può rivelarsi, che col lasciare i capitali a chi li produce. Ai soli produttori è dato d'impiegare economicamente e vantaggiosamente i loro risparmi, d'alimentare il lavoro, e di migliorare in tal modo la condizione di sé stessi e di quelli della cui opera hanno bisogno. Un'ultima interruzione: «Voi, o bene, o male, mi gridano benevoli o malevoli, ci avete parlato dei nostri mali; ce ne avete indicata la causa; ci avete pur detto che il migliore rimedio sarebbe il lasciarci i tanti milioni, che ci si tolgono dal governo. Ma come, ma come fare, perché quei milioni rimangano nell'Isola? Tollererebbe il governo in Sardegna un'agitazione alla O'Connell, quale l'Inghilterra tollerava in Irlanda? O vorreste consigliarci una rivoluzione?». Io non so, se il governo tolleri, che certe cose si facciano nello stesso modo, con cui gradisce, che vengano fatte le fusioni e le annessioni, perché l'affare cambia aspetto. Le rivoluzioni poi, richiedono, per ben riuscire tal favore di circostanze, che un posa-piano, qual io mi sono difficilmente s'induce a consigliarle. Un'insurrezione non farebbe, che dare al governo occasione di ripetere le calunnie e le stragi onde fu sopraffatta la insurrezione di Palermo. I nostri mali saranno adunque senza riparo?... L'avvenire sta nelle mani di Dio: e Dio aiuta chi si aiuta dice il proverbio... Il molto che mi resta a dire sull'argomento di questo articolo, io il dirò, quando che sia, in apposito libro, che mi riservo di pubblicare, dove mi sia lecito di scrivere quel che sento, ed abbia speranza di suscitare una nuova questione: la *questione sarda*.

GLI OPERAI E LA POLITICA⁵

Giuseppe Mazzini allo scopo di aver un organo riconosciuto del suo apostolato e della sua professione di fede politica, ha fondato in Roma un periodico settimanale che porta il titolo di *Roma del Popolo*. Questo giornale ha per compilatori uomini che non hanno mai per delusioni, allettamenti mondani, dolori, esilio, prigionia, rinnegato l'ideale dell'anima loro. Fra questa piccola schiera contansi due nostri distinti concittadini, dei quali possiamo a giusto titolo andare superbi, e dessi sono G. B. Tuveri e V. Bruscu-Onnis.

Abbiamo sott'occhio il n. 3 di questo giornale nel quale con sommo piacere leggiamo un articolo del Tuveri che ha per titolo «Gli operai e la politica» – Avremmo voluto fare un regalo ai nostri lettori di quest'articolo riproducendolo per intero, ma ciò non ci consente la ristrettezza delle nostre colonne.

L'articolo del Tuveri prende origine da una lettera del prof. Sbarbaro diretta all'avv. Vincenzo Baldrini, stampata dal *Panaro di Modena* e trasmessa a tutte le Società Operaie del Regno.

Il Tuveri comincia il suo articolo coll'accennare perché si astenne finora di parlare agli operai, perché propugnando la causa comune, propugna pure la loro – Dice che per lui la parola operaio è quasi sinonimo di artigiano, parla con molta tenerezza della nobile classe degli agricoltori e lamenta la poca solidarietà fra questi e gli operai della città –.

Egli dice:

«Mi si dirà, che la voce Operaio ha ormai un significato assai più esteso di quello che io vuo' conservare e che ci ha *operai del pensiero, operai della vigna del Signore*, ecc. ecc. Io non istarò ad intavolar qui una discussione rettorica circa siffatti traslati: né ho alcun dubbio sul merito di chi istruisce, dirige, cura il suo simile, il difende colla voce, colla penna o colla spada, o solo gli procura un'onesta ricreazione: ma pare, tra questi operai metaforici e gli operai davvero, ci può essere il divario che passa tra il cacciatore ed il cane, tra il cavallo e chi lo cavalca, tra le api e i pecchioni. La questione, o Operai, e vorrei che vi legaste bene al dito le mie parole, non è soltanto tra voi e chi vi salaria, ma tra quanti producono, trasformano utilmente i prodotti, ne facilitano lo scambio, e quelli, che all'ombra di servizi o superflui od eccessivamente remunerati, sono come i pecchioni dell'arnia sociale. Portata la questione a siffatti termini, io sono con voi, perché sono con tutto il popolo operoso e sofferente: sono con voi contro i pecchioni gallonati, contro i pecchioni togati, contro i pecchioni di qualunque grandezza o colore: sono con voi contro i governi che ne fanno una necessità, li moltiplicano, gl'impongono, gl'ingrassano con danno comune...»

Il Tuveri continua il suo articolo e dopo aver rilevato da un giornale come il sullodato sig. Boldrini, «da parecchi anni, si adoperò cogli onorevoli deputati Depretis, Macchi, Pissavini, De Cardenas, Fara, Villa e Fano, ad organizzare nelle antiche provincie, e ad estendere in tutta Italia i congressi generali e permanenti delle Società Operaie, e a *mantenere questa istituzione sul buon sentiero*. Al leggere questo preambolo, dissi fra me: *Mantenere* gli operai nel buon sentiero! Dunque vi sono già! Oh benedetti Crispino, Isidoro, Omobono e tutti i santi protettori! Dunque gli operai non si pasceranno più d'illusioni: dunque non cercheranno più il loro bene, che per mezzo del bene comune. Se non che non appena inoltratomi nella lettura della pastorale dello Sbarbaro, riconobbi che il *buon sentiero*, di cui si parlava, era un sentiero tortuoso, solitario, il quale non metteva che ad una landa sconfinata; che non vi si vedevano che pochi chiacchieroni *al re spiacenti ed a' nemici sui*, e che gli operai, lungi dal seguire quegli uccellacci di richiamo, o se ne stavano immobili, o s'incamminavano per altre vie».

E dopo anco esaminata quella che Egli chiama pastorale del Signor Sbarbaro la quale inculca la così detta politica del lavoro dice:

«Comincerò dal notare, che la politica, di cui pare che qualcuno voglia arrogarsi il brevetto d'invenzione,

⁵ «La Verità», n. 13, 2 aprile 1871.

non è niente affatto *nuova*. Da che il mondo è mondo, buona parte dell'umana razza altro non desidera che il poter lavorare e di godersi in santa pace i prodotti del proprio lavoro. Ma ci ha una politica egualmente antica, la politica che genera le varie specie di ladri, e che sforzò, fin da principio, anche i più indifferenti, ad associarsi a porsi sotto la direzione di chi godeva della loro fiducia, ad aiutarlo colle sostanze e colle persone, a creare in somma i governi. Ma allora i più furbi ed arditissimi diressero tutti gli sforzi ad appropriarsi e tramandare alle loro famiglie i mezzi destinati a contenere i tristi ed a rimeritare i buoni. Quindi i governi di casta, governi disconoscenti la sovranità del merito ad ogni diritto, e che altro non sono che una regolare spogliazione del popolo a vantaggio dei governanti e dei loro complici. E prevalendo quasi da per tutto il male, furono pervertite le idee, del pari che i loro segni: gli onori furono proporzionati all'enormità dell'usurpazione; la grassazione d'un popolo fu chiamata colpo di Stato; le rapine ebbero nome di tributi; il bottino fu ripartito sotto specie di liste civili, appannaggi, stipendi, pensioni, gratificazioni».

E continuando l'esame della teorie dello Sbarbaro ed esposti i suoi liberi concetti con quell'ordine che ammira si in tutte le produzioni della sua bella mente conchiude il suo articolo con queste parole.

«Il Professor Sbarbaro vi suggerisce una politica *che non ha da piature né colla repubblica, né col principato: che non conosce, né despotti, né demagoghi, né guerre, né rivoluzioni*. Ma siffatta politica non avrebbe impedito che i francesi fossero menati al macello da chi nulla aveva da perdere, ora al Messico, ora al Reno, ora al Mar nero; che i loro campi, le loro case, le loro officine fossero devastati; e che migliaia e migliaia d'individui fossero ridotti a mendicare un tozzo di pane. Il Professore Sbarbaro non riflette, che, sotto Francesco da Modena, non potrebbe fare agli operai neppure gli eccitamenti che fa, e che sarebbe stato già posto all'ombra, se si fosse permesso l'innocentissima bravata di dirgli:

”Vi nego risolutamente il dovere d'ingerirvi, comechessia, e sotto qualsiasi pretesto, nella questione dei salari; e combatterò probabilmente la legge, che state manipolando sulle società di scambievole aiuto fra gli operai”.

«Il grande Archimede, volendo significare la potenza delle leve, diceva al re Gerone: “Datemi un punto d'appoggio e vi muoverò il mondo!”. Pare che la faccenda non andasse molto innanzi, per la difficoltà di avere leve e punti d'appoggio, quali li voleva il filosofo. Gli Apostoli però della *nuova politica* sono di più facile contentatura. Ad essi basta una leva resa fracida da bagni malvacei; ed, accavalciami sulle nuvole, si lusingano di muovere il globo terraqueo...».

In questo come in tutti i suoi scritti G. B. Tuveri si mostra profondo filosofo, e repubblicano sincero – E noi che professiamo la stessa fede politica dell'illustre scrittore ci compiaccemmo di riportare alcuni brani del suo articolo perché i nostri concittadini si invoglino a leggerlo intiero e ad impararvi quanto v'ha di bello e di buono – Così coopereremo anche noi all'apostolato iniziato dall'ottimo periodico *La Roma del Popolo*, porteremo il nostro sassolino al grand'edificio.

IL GOVERNO E I COMUNI⁶

Il ministero di agricoltura, avendo poco da fare, si prese la curiosità di sapere, come vadano i Comuni e le Province in fatto di debiti. Dalle tavole statistiche già pubblicate risulta che quei corpi, se non sono giunti a pareggiare lo Stato, hanno fatto, per certo, un notevole progresso. Fino al 31 dicembre dell'anno 1873, il capitale mutuato dai Comuni saliva a 535 milioni, 109 mila e 773 franchi. Tra tutti i Comuni primeggia quello di Firenze, i cui abitanti pagano assai caro la vanità di avere avuto fra loro la sede del governo. Il suo debito è nientemeno che di fr. 104 milioni 740,260 e 67 centesimi. A Firenze tiene dietro Napoli con un debito di 69,630,064: ma invidiosa di quel primato, non tarderà a raggiungere e superare la sua sorella, ove le venga fatto di trovare i milioni di cui è da molto in cerca. Anche Milano ha progredito, dacché ha un debito di 52 milioni 829,817. Roma è da poco tempo aggregata al regno d'Italia: ma ha tanto progredito, che, per porsi in regola, pensò di contrarre un prestito di 100 milioni.

In quanto alle Province, i loro debiti nel 1873 sommarono a 56,401,390. Ma da quel tempo sono trascorsi già quattordici mesi, e quando *nulla dies sine linea*, si può presumere, che i debiti comunali e provinciali non tarderanno a raggiungere il miliardo. Né quei mutui furono presi a patti modici: mentre la statistica nota ben diciotto milioni, i cui interessi sorpassano il 7 per 100.

Ma a qual fine il Ministero fece le indagini delle quali ci occupiamo?

Forse per diminuire le spese obbligatorie accollate ai Comuni ed alle province? Anziché il governo pensi a siffatto sproposito, è anche adesso manipolando delle leggi per continuare il *discentramento*, come egli lo intende. Né se ne sta ad imporre ai Comuni ed alle Province un'infinità di servigi anche d'interesse nazionale, ma fissa il personale e gli stipendj. I corpi amministrativi non sono che per pagare.

Uno degli organi magni della Capitale, all'aspetto degli enormi debiti nei quali vanno ingolfandosi i Comuni e le Province, scrive: «il Ministro delle finanze... ha la missione di difendere i contribuenti dalle esorbitanze comunali e di adoperare tutti i freni che le leggi attuali consentono perché sia efficace il riscontro. È egli sicuro che quelle savie restrizioni alle spese imposte dall'ultima legge sui centesimi addizionali sieno osservate?» Fa meraviglia come questi oracoli della stampa governativa possano ignorare, che le pazze spese nelle quali si gittano i Comuni dipendano appunto dall'essere stato tolto alle autorità amministrative il potere discrezionale che un tempo avevano circa le spese facoltative. Quando un atto consigliare è regolare nella forma e non si oppone alle leggi, non ci è ragione d'equità, d'opportunità o reclamo che tenga. Partendo dall'errore, che emancipare le rappresentanze comunali e provinciali fosse emancipare le Province ed i Comuni, non si fece che rendere onnipotenti le combriccole che rappresentano quegli enti morali. Se i consiglieri fossero annualmente rieleggibili, od almeno se ciascun anno se ne rinnovasse il terzo, le cattive amministrazioni non si perpetuerebbero coi loro stessi disordini; se le questioni elettorali fossero sottratte a corpi che hanno interesse ad escludere i loro avversari; se fosse dato a chiunque di reclamare contro le dilapidazioni delle rappresentanze comunali e provinciali, ed i prefetti fossero investiti del potere discrezionale per provvedere conforme gl'interessi dei corpi amministrati, noi siamo certi, che le cose non andrebbero a rompicollo siccome vanno. Però anche i Comuni che non dilapidano si trovano in tristissime condizioni. Fu stabilito un *maximum*. Ma a che giova questa legge, quando anche applicando tutte le imposte concesse ai Comuni, anche prescindendo d'ogni spesa facoltativa, bisogna lambiccarsi il cervello per non oltre passarla! E se malgrado la soppressione di tutte le spese facoltative, conviene eccedere il fatal *maximum*, che possono fare le autorità amministrative?

⁶ «Il Corriere di Sardegna», n. 59, 3 marzo 1875.

COMMISSIONE PER DECENTRAMENTO⁷

Avremo dunque, tra breve, i rapporti di varie Commissioni di studio nominate già dal Ministero. I nostri presagi furono appieno confermati, e si può dire oramai restituita al valore suo una parola che aveva avuto così triste fortuna. E infatti i componenti queste Commissioni di studio si raccolsero più e più volte, esaminarono tutto il vasto programma loro affidato, fecero pazienti ricerche, e neanche la chiusura della Camera ed il sollione valsero ad interrompere i lavori.

Così il Ministero può tenerne conto sin d'ora, sia per riformare alcuni regolamenti più difettosi, fino a dove arrivano le facoltà del potere esecutivo, sia per preparare i progetti di legge, che saranno il miglior programma per la nuova sessione.

Varie d'oggetto e d'importanza, tutte le relazioni delle Commissioni daranno materia ad esame ed a profonde discussioni. Ma fra esse terrà certo un posto importante quella che s'attende dalla Commissione nominata per studiare la riforma della legge comunale e provinciale.

Imperocché la Commissione non ha limitati i suoi studi e i suoi lavori a questa legge. Il decreto stesso, col quale veniva nominata, le assegnava terreno assai più vasto, vasto come la parola di decentramento, che parve più adatta a designarne l'ufficio.

L'aumento delle attribuzioni affidate per legge ai Comuni ed alle Provincie, e la facoltà di più larghe iniziative accordate ai cittadini, non sarebbero, da soli, sufficienti ad attuare completamente un vero ed efficace decentramento, quale noi abbiamo sempre propugnato. Base ed alimento di tutte le altre sono le libertà locali, ma esse non si limitano all'amministrazione del comune e della provincia. Altre Amministrazioni dovranno portare l'impronta dei nuovi criterii che la Commissione proporrà per la riforma della legge comunale e provinciale.

Ci pare adunque che la Commissione pel decentramento, dopo aver fissati questi criterii, dovrebbe suggerire, quasi in via di consiglio, quali applicazioni potrebbero trovare in tutta la sfera di attività del Governo, indicando come si possano decentrare varii servizi, con grande vantaggio di coloro a cui beneficio sono fatti, dell'erario e dei contribuenti. Così facendo la Commissione adempirebbe a tutte le speranze in essa riposte, e porgerebbe modo al Governo di compiere tutto un sistema di riforme amministrative quale forse nessun altro Stato ebbe l'agio di mettere in atto.

Vi sono infatti alcuni servizi, i quali si potrebbero riformare in questo senso con vantaggio, se non maggiore, certo più evidenti di quelli che s'attengono all'amministrazione propriamente detta. È utile infatti allargare l'elettorato amministrativo, togliere al Governo la nomina dei Sindaci e dei presidenti delle Deputazioni provinciali, accrescere le attribuzioni dei Comuni, e render più sciolto e rapido tutto il movimento della grande macchina amministrativa. Ma l'utilità è più immediata quando, per esempio, si porge modo ai contribuenti di pagare le imposte con minore impaccio di formalità fiscali, con minore perdita di tempo, con meno grave dispendio; o quando la giustizia, messa a portata di tutti, cessa di essere, come è oggi ancora, purtroppo, in molti casi, un privilegio dei ricchi.

Le attribuzioni delle Intendenze di finanza possono essere accresciute di assai, ma non basta. Sarebbe forse utile affidarne alcune ad uffici più modesti e più vicini al contribuente, più adatti alla percezione di alcune imposte affini a quelle che percepiscono adesso. Così nell'amministrazione della giustizia, e specialmente della giustizia penale, dovrebbe si cercare, per esempio, che le attribuzioni dei pretori fossero estese ad un numero assai maggiore di cause correzionali, circondando la loro azione di opportune guarentigie per gli accusati e per la retta amministrazione della giustizia. Riconosciamo che il problema è assai complesso, come quello che abbraccia quasi tutta la sfera d'attività del Governo in quanto le attribuzioni dei poteri centrali possono essere diminuite ed affidate ai poteri locali e quelle dei poteri locali

⁷ "Il Corriere di Sardegna", n. 175, 29 luglio 1875.

distribuite in guisa da rispondere meglio alle necessità dei cittadini. Ma la difficoltà del problema non fa che renderne ancora più necessaria la soluzione.

La nuova legge comunale e provinciale ritrarrà da queste riforme una grandissima efficacia. Tutti i nostri congegni amministrativi, giudiziari, finanziari potranno essere a poco a poco mutati, seguendo sempre il concetto direttivo di giovare veramente ai cittadini, trar profitto in tutti i modi possibili della loro iniziativa, educarla e rinvigorirla ognora di più. La Commissione cui è affidato questo compito importantissimo, potrà dire così di aver segnato la via nella quale il Ministero e le Camere potranno poi appagare e voti e desiderii da tanto tempo nutriti, e darci un ordinamento il quale risponda alle condizioni, al genio, alle necessità del nostro paese.

GIORGIO ASPRONI⁸

Ed ecco che alla Sardegna è stato tolto dalla morte un altro amico! Il Deputato Giorgio Asproni uscì di vita ieri alle 3 ½ pomeridiane. Una polmonite acuta lo ha spento in pochi giorni, e dopo che i medici aveano dato speranza di salvarlo. La sua morte fu perciò accolta in Roma con tanto maggior dolore dai molti che lo conoscevano ed amavano, quanto meno era aspettata, massime in così breve spazio. Il nome di Giorgio Asproni non era più solamente un nome sardo, ché oramai apparteneva all'Italia. Forse anzi, se ne togliamo quelli di famiglia, destò effetti più forti nel Continente che nell'Isola. Nelle provincie meridionali, per esempio, egli era conosciuto ed amato quanto più si può dire, tanto che una volta (forse più, ma una volta di certo) egli ebbe l'onore d'essere eletto consigliere comunale di Napoli. Il partito d'azione non aveva segreti per lui, quantunque alla sterile inerzia delle congiure, dopo le riforme civili del 48, e soprattutto dopo la guerra del 59 e la rivoluzione fortunata della Sicilia e di Napoli, anteponeva le lotte feconde del Parlamento, ove con parola spesso aspra, a volte tagliente, ma sempre dettata da un sentimento profondo, sostenne senza dar mai tregua agli avversarii, quelli ch'ei credette interessi del paese e del proprio partito. Quanto alla Sardegna si può affermare che non se ne sia parlato mai, o quasi mai, nella Camera, senza ch'egli abbia preso a propugnarne la causa. La sua fedeltà sicura al partito d'Azione gli meritò l'amore confidentissimo di Giuseppe Mazzini, di Garibaldi, dei fratelli Cairoli, di Maurizio Quadrio, e degli altri che anche oggi professano i principii repubblicani in Italia. Fu infatti, sarebbe vano il dissimularlo, repubblicano convinto egli stesso; ma, come Garibaldi e tanti altri, accettò e giurò la costituzione tenendola per un mezzo che conducesse al compimento dei propri voti. La prova più certa della fede che ponevano in lui i repubblicani si ha nel fatto che essi gli hanno sempre mostrato un affetto rispettoso anche dinanzi al Paese ogni volta che se n'è data loro occasione, sino a eleggerlo rappresentante di uno dei collegi di Genova. Si dice di un libro che, per povero che sia di buone idee, porge pur sempre da impararvi qualcosa. E la vita dell'uomo è un libro tanto più grande, quanto essa è più lunga, perciocché ogni giorno che passa vi lascia scritto una pagina, quando non vi segna un capitolo. Nel libro della vita del nostro Asproni la gioventù sarda e la gioventù italiana avranno da apprendere amore indomabile per la patria e carattere fermo verso i propri principii, e verso il partito al quale essi lo hanno ascritto. E un altro effetto ne potranno anche ritrarre i nostri giovani: l'amore allo studio. Non si andava una volta a vederlo, che non si trovasse al lavoro, quando non conversava co' suoi amici.

Ed egli era di sentimenti repubblicani forse in conseguenza degli studi a cui si era dato dalla sua giovinezza. I classici antichi avea familiarissimi, e segnatamente i latini; e tra tutti il suo prediletto era Tacito, che nel ritrarre i tiranni è così rudemente e così efficacemente conciso. La carriera ecclesiastica a cui, secondo il destino di tanti sardi di eletto ingegno, era stato avviato dai suoi maggiori, non gl'impedì di amare la famiglia, tanto che considerava come propri i figli del fratello Giovanni.

Ed oggi è in Roma ed ha assistito agli ultimi momenti dello zio, che gli ha tenuto luogo di padre, il nipote Giorgio, chiamato apposta di costà per telegramma dalla sollecitudine, pur troppo a ragione timorosa, dagli amici. So di certo che il nostro egregio trapassato conservò la serenità della mente e dell'animo sino al momento estremo.

«*Perché piangete?* egli diceva al suo Giorgino, e al Comm. Mari, e agli altri che gli stavano attorno; *perché piangete? La natura vuole il suo tributo, e io glielo pago*». E così dicendo, volle abbracciare e baciare tutti, e diede con una precisione ammirabile le sue ultime disposizioni. Disse di avere lasciato scritto il suo testamento, ed anche un diario della sua vita; e consegnò con le proprie mani, fattesele recare sul letto, le altre carte notevoli al suo nipote. Fra quelle carte ci sono delle lettere non senza qualche importanza per la storia della rivoluzione italiana, poichè l'Asproni ha sempre tenuto corrispondenza con

⁸ «Il Corriere di Sardegna», n. 105, 5 maggio 1876.

gli uomini più chiari del suo partito, italiani e stranieri. Tre medici riputati, il Bertani, il Palasciano, il Baccelli, lo assistettero nella malattia inesorabile, più che come ministri dell'arte, come amici di cuore. In ultimo però egli volle consigliarsi di preferenza col suocero del suo Giorgino, Comm. Carlo Mari, Medico Ispettore della nostra Marina.

Il generale Garibaldi, avvertito del pericolo imminente dell'amico suo, quantunque egli stesso molto cagionevole di salute, vi si fece portare di tutta corsa, ma giunse troppo tardi... e lo baciò, per l'ultima volta, cadavere. Piangevan tutti. Potea non piangere Garibaldi? I grandi, si sa, sono grandi in ogni cosa, anca nel cuore: e il cuore di un eroe è grande quanto le imprese che sa vincere. Immenso ha da esser dunque il cuore di Garibaldi, le cui imprese abbracciano la vastità della Terra. I congiunti del morto, i compaesani, gli amici, raccogliamo quelle lagrime, che possono recare al dolore comune un conforto, o un po' di lenimento, se non altro. Non è poca cosa, che un figlio della nostra Sardegna sia stato meritevole del pianto d'uno dei più gloriosi figli d'Italia. E per la sua Sardegna e per l'Italia sua furono l'ultime parole, fu l'ultimo sospiro dell'Asproni: *«L'Italia, la Sardegna, la famiglia, gli amici sono stati i più vivi affetti della mia vita. Ringrazio gli amici e i parenti delle cure che hanno sempre avuto per me. Alla prosperità e all'onore della nativa isola e della madre patria lego in quest'ora solenne i più ardenti voti dell'anima mia!...»*.

Non ne piangete voi? Io sì.

P. S. Dissuggello la lettera per dirvi che il Parlamento dopo una piuttosto viva discussione ha deliberato stasera di vestire a lutto per tre giorni il seggio presidenziale.

Alle 6 si è fatto il trasporto funebre, a cui presero parte tutti o quasi tutti i Ministri e i Segretari generali, con le altre autorità così civili come militari e con molte rappresentanze di società di mutuo soccorso, di operai, di artisti, e dei reduci dalle patrie battaglie. Della dimostrazione d'affetto e di onore fatta al nostro concittadino si sarebbe potuta tenere onorata qualunque provincia, qualunque città, qualunque contrada italiana.

TRISTE INCIDENTE PARLAMENTARE⁹

Vi accennai nell'altra mia che la Camera deliberò di velare a bruno per la morte del nostro Asproni il seggio presidenziale dopo una viva discussione. E ci fu davvero una discussione viva; tanto viva, che mancò poco non ne nascesse uno di quegli incidenti, dai quali talvolta provengono delle conseguenze politiche non lievi. La proposta di dare una simile testimonianza d'onore alla memoria dell'estinto fu fatta dall'on. Mancini, Ministro di Grazia e giustizia. Fu fatta quasi con le lagrime agli occhi, e certo con la voce commossa di un uomo di cuore, che la ragione del proprio ufficio costringeva a dire le lodi d'un amico. Io pertanto non so se quella proposta fosse stata studiata da Mancini stesso, e dal Consiglio dei Ministri esaminata ed accolta.

A giudicare dal complesso delle circostanze c'è da dubitarne fortemente, e da parte mia non solo dubito, ma sono quasi certo che l'on. Mancini, dato l'andare alla larga vena della sua eloquenza, uscì in quella conclusione più per impulso generoso dell'animo, che per ragionato consenso della mente. La Destra, di ciò accortasi o no, ne fece una questione di principio, e vi si oppose. E vi si oppose in modo solenne, di guisa che pigliaron parte alla discussione il Sella, il Minghetti, e il Bonfadini. Non si può negare che la questione non sia alta per sè stessa. Sarebbe già alta filosoficamente in un buon trattato di scienze morali: pensiamo poi quando la teoria della giusta distribuzione e del misurato assegnamento dei premi si viene ad applicare alla vita civile di un popolo. Aveva poi non una ma mille ragioni il Minghetti, allorché diceva che la prodigalità nel conferire i premi è indizio del decadimento d'una nazione. Per saper questo non c'è bisogno di conoscer molta storia, né d'esser molto innanzi nelle meditazioni filosofiche di essa.

A voler esser schietti sino all'ingenuità, e conceder tutto quello che la ragione e il vero consentono, si può anche dichiarare, io credo, che a nessuno, non ai sardi che avevano il morto in grande stima, e non a coloro che più profondamente lo amavano, sarebbe parsa cosa ingiusta il fare a meno d'una simile proposta. Una volta fatta però, a me pare che la Camera avrebbe potuto accettarla senza una così accalorata discussione, e senza tentare di renderla del tutto inefficace facendola diventare una massima stabile da essere applicata in qualunque altro caso avvenire. Sto anzi per dire che, tornando al principio dell'etica civile cui mi riferii più addietro, un tal rimedio sarebbe stato peggiore del male, ché dato un errore, non si è evitato né si eviterà mai col ringrandirne le proporzioni. Il partito preso, infatti, potrà essere stimato da alcuni, e se più si vuole da non pochi, come eccesso di apprezzamento delle virtù d'un cittadino. Il partito posto dal Sella invece (mi par cosa manifesta) avrebbe rinvilito del tutto la onoranza, accordandola alla semplice qualità di deputato, ed avrebbe apportato senza dubbio al criterio morale delle moltitudini un più dannoso turbamento. E ciò stando nei termini del principio. Che se si vuol venire al caso particolare dell'Asproni, la proposta del Guardasigilli non potrà parere strana a tutti. Lasciamo stare i confronti. Cavour e Rattazzi e Pinelli e Des Ambrois ebbero onori meritati, che mal si paragonerebbero con questo che ora si è concesso all'Asproni. Ma si potrà con ragione, si potrà con giustizia affermare che quanti uomini, che quanti *giovani* (e questi non sono pochi) che quanti uomini, dico, e quanti giovani siedono oggi dall'una parte o dall'altra nell'aula di Montecitorio abbiano innanzi all'Italia meriti eguali a quelli dello Asproni?

Egli aveva 66 anni e il suo ingegno, il suo sentimento furon nutriti di letteratura classica; di quella letteratura greca e di quella letteratura latina che, traendo come per forza arcana a venerare le urne dei forti, *a egregie cose il forte animo accendano*. E l'animo suo fu di buon'ora acceso al desiderio della indipendenza e della libertà del suo paese, ed egli precorse coi voti del cuore le riforme del 1848, le salutò poi con una gioia aperta e pura come l'aria dei suoi monti nativi; e subito si accordò con le menti, con le anime più elette d'Italia per mettere a frutto quelle riforme, per dar loro uno sta-

⁹ "Il Corriere di Sardegna", n. 107, 8 maggio 1876.

bile fondamento, e per assicurare ad esse l'avvenire educandovi con intelletto d'amore le generazioni novelle. E questi son meriti, lo so anch'io, comuni a molti in Italia. Ma ch'io conosca a proposito dell'Asproni ne è stato dimenticato uno che è raro oggi, pur troppo raro in Parlamento, quello d'essere stato deputato alla prima legislatura subalpina, alla quale due altri soli pigliaron parte, salvo errore, di tutti gli odierni rappresentanti della Nazione - Giovanni Lanza e Agostino Depretis. Acquetiamoci, via; non c'è poi alcun male che la madre Italia abbia accompagnato alla tomba con un mesto segno di saluto questo suo vecchio figliuolo che dello amore di Lei si fece norma alla vita, che dello amore di Lei, sostituito alla religione degli avi, si fece viva fonte di consolazione nel morire! Ho studiato la natura umana, e la ho cominciata a studiare (vorrei poter esser creduto) in me stesso: e può darsi benissimo che in questo momento ch'io scrivo l'animo, l'intelletto mio, siano legati dall'affetto. Può darsi benissimo, dico, quantunque in verità non me ne accorga. Certo è in ogni modo ch'io mi sento tranquillo quanto mai, e quanto mai compreso di rispetto per gli uomini veramente rispettabili di Destra che presero parte a quella discussione; e certo è altresì che se pur poco d'affetto parziale mi governa ora i sensi come Sardo, questo è temperato e corretto abbastanza dalle politiche opinioni mie come cittadino, le quali di tanto si accostano oggi alle loro, di quanto si scostano da quelle del povero morto e dei suoi amici di partito. Qui però le gradazioni politiche scompaiono, e non c'è questione di monarchia o di repubblica, di sinistra o di destra. Qui ci troviamo in un campo, ove possiamo stare tutti quanti apparteniamo di cuore alla gran maggioranza dei liberali - nel campo dello amore operoso della patria. Aveva sì, o no, mostrato - codesto amore l'Asproni? Un particolar segno di onore dato alla memoria sua dal Parlamento ove sedea da 28 anni, sarà proprio un'offesa al gran principio morale della misurata distribuzione dei premi nel consorzio civile? E quando no, potrà egli tenersi per atto necessario di giustizia il far lo stesso onore a tutti gli altri Deputati? A questi due ultimi quesiti con animo deliberato io risponderei negativamente, anche dopo aver bene ripensato alle gravi considerazioni di massima fatte dal Sella, dal Minghetti e da Bonfadini. Quest'ultimo anzi che ha una mente così chiara e un animo così retto, tornando più tardi sull'argomento, io sono sicuro che paragonando le proprie con le opere compiute dal defunto per l'Italia, non si sarà peritato di anteporre quel fiero veterano a sé stesso. Il Sella poi ed il Minghetti sono per me di quegli uomini che eccellono, non che in un partito, in un'intera nazione. Ma se per un verso io sono pronto a convenire che la proposta del lutto si sarebbe potuta tralasciare, o che, facendosi, sarebbe stata fatta più convenevolmente da un deputato che da un Ministro; per l'altro mi farei lecito rimessamente di notare come i capi di un partito, pigliando la parola con troppa facilità e frequenza, diano aspetto di solennità a questioni di non grande importanza, con pregiudizio certo dell'autorità e del prestigio loro, della efficacia del loro intervento e del potere stesso del partito. Gli è un fatto che ho avvertito da un pezzo: i nostri uomini politici d'ogni parte fra le tante virtù onde li vediamo adorni, non sempre addimostrano quella del silenzio, virtù sapiente per altro, della quale si teneva e si vantava con ragione uno dei più avveduti filosofi dell'era antica. E senza farci tanto in là, non abbiamo noi vivo e continuo l'esempio dei leaders dei partiti politici d'Inghilterra? È evidente infatti, che un uomo politico si appalesa tanto più abile e saggio, quanto più sa schivare disdette al proprio partito ed a sé nelle nobili tenzoni parlamentari. Ora a me sembra che una legge e una consuetudine così prudenti nella questione disgustosa di cui parliamo, siano state rotte da una parte quanto dall'altra della nostra Camera. Incidenti simili, in un Parlamento serio come è l'italiano, o non nascono, o se nascono per caso, si lasciano passare apposta inosservati, sarebbe stato, insomma, assai meglio che il velo nero, onde sino ad oggi è coperto il seggio del Presidente della Camera per la morte del nostro compianto concittadino, si fosse cominciato a stendere lì per lì sopra l'affettuosa proposta dell'an. Mancini con lo spontaneo assenso delle due parti.

Del resto, se da un lato la naturale commozione, un fatto simile avrà destato in voi, mi ha consigliato e quasi necessitato di parlarne, dall'altro sono sinceramente lieto di non averne a discorrer mai più dopo che nel giudicarlo ho posto tanto buon volere e tanto studio per tenermi sereno ed imparziale.

AUTOBIOGRAFIA

Io nacqui a Collinas il 4 agosto del 1815; l'essere stato portato in Oristano quando non aveva che quaranta giorni, e l'esser rimasto colà sino a dodici anni, fece sì che molti mi supposero nato in quella città. I miei genitori furono l'avvocato Salvatore Tuveri, che lasciò fama di giovine studiosissimo ed onestissimo, e donna Maria Angela Licheri.

Perdei mio padre a 5 mesi, mia madre a 17 anni: sicché il mio modesto patrimonio subì le solite vicende d'una minoranza che allora durava 25 anni. Mia madre, divenuta vedova dopo circa un anno e mezzo di matrimonio, si ricondusse coll'unito suo figlio alla casa del padre, che era quel Domenico Vincenzo Licheri d'Oristano menzionato dal Manno nella *Storia moderna della Sardegna*. Severo in famiglia non meno che nel tribunale, l'educazione che ebbi durante i primi 12 anni della mia vita, ingenerò forse in me quella diffidenza di me stesso nel parlare in convegni al quanto numerosi.

Nel 1827 fui collocato nel seminario tridentino di Cagliari, che allora era un misto di convento e di caserma e vi rimasi circa 6 anni. Quantunque avessi un'invincibile ripugnanza per il mestiere d'avvocato e i miei principi mi rendessero incompatibile ai pubblici impieghi, feci i corsi di diritto civile e canonico onde ubbidire ai miei congiunti; ed indi procurai sempre di tenermi al corrente delle leggi vigenti, allo scopo di dipendere il meno possibile dai curialisti e di sottrarvi quelli che a me ricorrono. Qualche procuratore mi assomigliò al cane dell'ortolano che non mangia e non lascia mangiare. Ma diventato maggiorenne mi diedi alla coltivazione dei miei poderi, sperando non poco in tentativi suggeritimi da agronomi da testo. Il primo frutto dei miei studii fu il *Veggente*, opera scritta in istile biblico. Non la pubblicai, quando mi vidi prevenuto dal Lammennais col suo impareggiabile opuscolo: *Paroles d'un croyant*, e la libertà e la religione divennero sempre più irreconciliabili.

Mulinavo già d'emigrare per la Svizzera, quando sopravvennero le riforme ed indi lo Statuto. Nulla nondimeno non pubblicai sino al 20 aprile 1848. La mia comparsa in iscena la feci coll'artico letto che si legge alla fine del *Saggio* sul Siotto e che era stato già inserito nel "Nazionale" di Cagliari.

Dubito che altri si guadagnasse la popolarità più a buon mercato di me. Due articoli bastarono a rendermi il beniamino di tutti i collegi elettorali di Cagliari. Fui subito contrapposto a Stanislao Caboni, personaggio meritevole per molti riguardi di fama già stabilita; e non soggiacqui che per 3 o 4 voti. Resosi vacante il primo collegio di Cagliari, vi fui eletto deputato ad unanimità; ma io rifiutai allegando la modestia di mie fortune: esibendomi tutta via per la Costituente, allora reclamata da quasi tutta Italia.

Eletto altre due volte, partii per Torino con proposito di fare qualche cosa. Ma le due Camere delle quali io facevo parte furono ben presto congedate; e d'altronde l'essere stato soffocato dalle grida quando proposi di porre in istato d'accusa il Gioberti, che tutt'ora era l'idolo del pubblico, mi scoraggiò in modo che non parlai neanche quando servii da relatore sulla organizzazione dei Monti granatici e nummarii della Sardegna.

Eletto deputato dopo il proclama di Moncalieri, né intervenni alla Camera, né rinunziai, a ciò esortato da elettori influenti, onde scongiurare il pericolo che mi fosse sostituito un reazionario.

Nel 1848 pubblicai il *Saggio delle opinioni politiche di Giovanni Siotto Pintor*: nel 1849 i quattro opuscoli intitolati: *Specifico contro il codinismo* che ebbero un successo mai visto nell'isola; nel 1851 il *Trattato teologico-filosofico sul diritto dell'uomo alla distruzione dei cattivi governi* che udì essere stato, tradotto o in italiano, stampato a Londra.

Nel 1861 diedi alla luce la *Questione barracellare*, colla quale e con altro opuscolo imposi silenzio ai sofisti e ai ladri che si affaccendavano di continuo a che fosse soppressa un'istituzione che è l'unica guarentigia delle popolazioni rurali dell'isola.

L'ultima mia opera *Della libertà e delle caste* la pubblicai nel 1871.

L'indifferenza con cui quest'opera fu accolta dai miei conterranei, quantunque altrove lodatissima, mi distolse dal continuare la *Vita dei Cesari – i sofismi politici e La conservazione degli Stati* – che comprende un campo vasto quanto quello della legislazione.

Vedendo che non è tempo di opere scientifiche, accettai, sebbene con qualche ripugnanza, di dirigere il “Corriere di Sardegna” dove scrissi dal 1° settembre 1871 sino a tutto il '75. I miei articoli venivano spesso riprodotti dai giornali della penisola: ma chiunque scorreva quel foglio non tardava a convincersi che la mia direzione non era che nominale, e che la prima pagina di rado era in armonia colle altre. Dal “Corriere” passai al “Movimento Sardo” dove collaborai per nove mesi in circa. Scrissi pure in altri giornali, e principalmente nel “Popolo d'Italia” di Napoli, nel “Dovere” di Genova, e nella “Roma del popolo” di Roma. Ora scrivo qualche articolo nel “Pungolo” di Napoli. Il popolo continua a mostrarmisi benevolo. Nelle sfere ufficiali mi si fece sempre una guerra da talpe.

OPERE INERENTI ALLA FIGURA DI GIOVANNI BATTISTA TUVERI

Bibliografia a cura di Francesco Scano

La seguente ricerca bibliografica concernente G. B. Tuveri è stata commissionata dal comune di Collinas nel 2020. A causa delle limitazioni dovute alla pandemia di Covid-19 che hanno precluso l'accesso e la consultazione di alcuni testi originali presenti in archivio ma non disponibili online (soprattutto materiale coevo a Giovanni Battista Tuveri), della difficoltà di rintracciare alcune pubblicazioni e dell'impossibilità di reperire dagli stessi testi esaminati indicazioni integrali o specifiche informazioni, diverse voci presenti all'interno della bibliografia sono prive di alcuni dati essenziali.

La bibliografia consta di oltre 700 voci riordinate cronologicamente, corredate da indicazioni essenziali (autore, titolo, editore, luogo ed anno di pubblicazione) e comprende saggi, articoli giornalistici, atti consiliari, delibere comunali, recensioni, atti governativi, opuscoli, estratti da riviste, pubblicazioni monografiche e di carattere generale, tesi di laurea, prodotti della ricerca e progetti multimediali.

- *Atto di battesimo di Giovanni Battista Tuveri*. Quinque libri volume 49 (1808-1829). Foglio 28 v. Archivio storico diocesano di Ales, 1815.
- Giovanni Battista Tuveri. *Il Veggente*. Manoscritto. Collinas, 1833-1846.
- *Terreni di Giovanni Battista Tuveri- catasto provvisorio del 1846*. Archivio comunale di Collinas, 1846.
- Giovanni Battista Tuveri. *Rivista*. Articolo pubblicato su: *Indipendenza Italiana*. Cagliari, 11 aprile 1848.
- Giovanni Siotto Pintor. *Risposta unica al Signor G. B. Tuveri*. Articolo pubblicato su: *Indipendenza Italiana*. Cagliari, 18 aprile 1848.
- Giuseppe Siotto Pintor. *Ai Signori Elettori del 4° Collegio di Cagliari, del 2° Collegio di Isili e del Collegio di Lanusei*. Articolo pubblicato su: *Indipendenza Italiana*. Cagliari, 2 maggio 1848.
- Giuseppe Siotto Pintor. [*Articolo su G. B. Tuveri*]. Articolo pubblicato su: *Indipendenza Italiana*. Cagliari, 9 maggio 1848.
- [n.d.]. [*Articolo su G. B. Tuveri*]. Articolo pubblicato su: *Indipendenza Italiana*. Cagliari, 16 maggio 1848.
- Giovanni Battista Tuveri. *Della società civile*. Articolo pubblicato su: *Il Nazionale*. Cagliari, 11 maggio 1848.
- Giovanni Battista Tuveri. *Saggio sulle opinioni politiche del signor deputato sardo Giovanni Siotto Pintor*. Stabilimento tipografico Cassone. Torino, luglio 1848.
- Gavino Fara. *Accuse*. Articolo pubblicato su: *Il Popolo*. Cagliari, 5 novembre 1848.
- Gavino Fara. *Ai Collegi Elettorali di Cagliari, Iglesias, Nuoro, Isili ecc.* Articolo pubblicato su: *Il Popolo*. Cagliari, 5 novembre 1848.
- [n.d.]. *Cronaca Italia, Cagliari*. Articoli pubblicati su: *Indipendenza Italiana*. Cagliari, 5, 26 dicembre 1848, 13 febbraio 1849.
- Giovanni Battista Tuveri. *Agli elettori del 1° collegio di Cagliari*. Lettera pubblicata su: *Gazzetta Piemontese*. Torino, 29 dicembre 1848.
- Giovanni Battista Tuveri. *Agli elettori del 1° collegio di Cagliari*. Tipografia Timon. Cagliari, 1848.
- Gavino Fara. *Popoli della Sardegna*. Articolo pubblicato su: *Il Popolo*. Cagliari, 10 gennaio 1849.
- Giovanni Battista Tuveri. *N. 14 dell'Indicatore Sardo. Anno 18!* Articolo pubblicato su: *Indipendenza Italiana*. Cagliari, 6 marzo 1849.
- [n.d.]. [*Articolo su G. B. Tuveri*]. Articolo pubblicato su: *L'Indicatore Sardo*. Cagliari, 10 marzo 1849.

- Giovanni Battista Tuveri. *Specifico 1: contro la lettera diretta agli elettori del sig. Alberto Della-Marmora*. Tipografia Arcivescovile. Cagliari, 10 luglio 1849.
- Antonio Martini, Michele Martini. *I Redattori dell'Indicatore Sardo a G. B. Tuveri*. Articolo pubblicato su: L'Indicatore Sardo. Cagliari, 14 luglio 1849.
- [n.d.]. *Il Codinismo e li Specifici*. Articolo pubblicato su: Il Cittadino Italiano. Cagliari, 17 luglio 1849.
- [n.d.]. *Pier-Antonio-Michele Indicatore*. Articoli pubblicati su: Il Cittadino Italiano. Cagliari, 21, 22 luglio 1849.
- [n.d.]. *Avvisi*. Articolo pubblicato su: Il Cittadino Italiano. Cagliari, 14 agosto 1849.
- Giovanni Battista Tuveri. *Specifico 2: contro i giornali ufficiali del codinismo, e nominatamente contro il loro commissario ordinario in Sardegna!* Tipografia Arcivescovile. Cagliari, 23 agosto 1849.
- Giovanni Battista Tuveri. *Ai redattori dell'Indicatore Sardo*. Tipografia Arcivescovile. Cagliari, 31 agosto 1849.
- Giovanni Battista Tuveri. *Specifico 3: contro lo stesso commissario ordinario del codinismo in Sardegna*. Tipografia Arcivescovile. Cagliari, 5 settembre 1849.
- [n.d.]. *Nuove elezioni al Parlamento*. Articolo pubblicato su: Il Cittadino Italiano. Cagliari, 11 settembre 1849.
- Giovanni Battista Tuveri. *Specifico 4: contro l'Indicatore Sardo*. Tipografia Arcivescovile. Cagliari, 5 ottobre 1849.
- Giovanni Battista Tuveri. *Specifico 4: contro l'Indicatore Sardo*. Articolo pubblicato su: Il Cittadino. Cagliari, 9 ottobre 1849.
- Giovanni Battista Tuveri. *Specifici di Giovanni Battista Tuveri contro il codinismo a 24 centesimi*. Tipografia Arcivescovile. Cagliari, 1849.
- [n.d.]. *Camera dei Deputati*. Articolo pubblicato su: Gazzetta Popolare. Cagliari, 1 aprile 1849.
- Giovanni Battista Tuveri. *Il Barracellato*. Articolo pubblicato su: Gazzetta Popolare. Cagliari, 9 aprile 1850.
- Giovanni Battista Tuveri. *Nuovo proclama del Signor Alberto La Marmora*. Articolo pubblicato su: Gazzetta Popolare. Cagliari, 30 aprile 1850.
- Giovanni Battista Tuveri. *Questione del barracellato*. Articolo pubblicato su: Gazzetta Popolare. Cagliari, 4 giugno 1850.
- Giovanni Battista Tuveri. *Osservazioni sulle contribuzioni prediali in Sardegna secondo il progetto del Ministro delle finanze*. Articoli pubblicati su: Gazzetta Popolare. Cagliari, 16, 23 luglio 1850.
- Giovanni Battista Tuveri. *Pietro Santa Rosa e monsignor Franzoni*. Articolo pubblicato su: Gazzetta Popolare. Cagliari, 20 agosto 1850.
- Giovanni Battista Tuveri. *Della giurisdizione ecclesiastica*. Articoli pubblicati su: Gazzetta Popolare. Cagliari, 28 agosto, 3, 10, 17, 24 settembre, 8, 29 ottobre 1850.
- Giovanni Battista Tuveri. *Scomuniche*. Articolo pubblicato su: Gazzetta Popolare. Cagliari, 15 ottobre 1850.
- Giovanni Battista Tuveri. *Capo d'Anno*. Articolo pubblicato su: Gazzetta Popolare. Cagliari, 31 dicembre 1850.
- Giovanni Battista Tuveri. *Del diritto dell'uomo alla distruzione dei cattivi governi: trattato teologico-filosofico*. Tipografia Nazionale. Cagliari, 1851.
- Giovanni Battista Tuveri. *Relazione della Commissione sul progetto di legge del ministro d'Agricoltura, Marina e Commercio, presentata nella seduta del 17 marzo 1851 dal relatore Tuveri del riordinamento dei Monti di soccorso in Sardegna*. Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Torino, 18 marzo 1851.
- Giovanni Battista Tuveri. *La sovranità dinastica per diritto divino*. Articoli pubblicati su: Gazzetta Popolare. Cagliari, 1, 8 aprile 1851.
- [n.d.]. *Del diritto dell'uomo alla distruzione dei cattivi governi: trattato teologico filosofico di G. B. Tuveri*. Articolo pubblicato su: La Gazzetta del Popolo. Torino, 20 giugno 1851.
- [n.d.]. *[Recensione del Trattato di G. B. Tuveri]*. Articolo pubblicato su: La Stura. Cuneo, [1851].

- [n.d.]. [*Recensione del Trattato di G. B. Tuveri da La Stura, Cuneo 1851*]. Articolo pubblicato su: Gazzetta Popolare. Cagliari, 1 luglio 1851.
- [n.d.]. [*Recensione del Trattato di G. B. Tuveri*]. Articolo pubblicato su: Il Carroccio. Casale, [1851].
- [n.d.]. [*Recensione del Trattato di G. B. Tuveri da Il Carroccio, Casale 1851*]. Articolo pubblicato su: Gazzetta Popolare. Cagliari, 1 luglio 1851.
- Giovanni Battista Tuveri. *Nuova legge sui Monti di Soccorso*. Articoli pubblicati su: Gazzetta Popolare. Cagliari, 10, 24 giugno, 1, 29 luglio 1851.
- [n.d.]. *La buona teologia*. [*Recensione del Trattato di G. B. Tuveri*]. Articolo pubblicato su: Progresso. Torino, [1851].
- [n.d.]. *La buona teologia*. [*Recensione del Trattato di G. B. Tuveri da Progresso, Torino 1851*]. Articolo pubblicato su: Gazzetta Popolare. Cagliari, 29 luglio 1851.
- [n.d.]. [*Recensione del Trattato di G. B. Tuveri*]. Articolo pubblicato su: Uguaglianza. Torino, [1851].
- [n.d.]. [*Recensione del Trattato di G. B. Tuveri da Uguaglianza, Torino 1851*]. Articolo pubblicato su: Gazzetta Popolare. Cagliari, 29 luglio 1851.
- [n.d.]. *Del diritto dell'uomo alla distruzione dei cattivi governi: trattato teologico filosofico di G. B. Tuveri*. [*Recensione del Trattato di G. B. Tuveri da Gazzetta del Popolo, Torino 1851*]. Articolo pubblicato su: Gazzetta Popolare. Cagliari, 29 luglio 1851.
- Antioco Polla. *Sulla dottrina della sovranità*. Miscellanea. Cagliari, 1851.
- Giovanni Battista Tuveri. *Relazioni della Commissione della Camera sul progetto di legge per riordinamento dei Monti di soccorso in Sardegna*. Tipografia Nazionale. Cagliari, 1851.
- Angelo Brofferio. *Del diritto dell'uomo alla distruzione dei cattivi governi di G. B. Tuveri*. [*Recensione del Trattato di G. B. Tuveri*]. Articolo pubblicato su: La Voce del deserto. Torino, [1851].
- Angelo Brofferio. *Del diritto dell'uomo alla distruzione dei cattivi governi di G. B. Tuveri*. [*Recensione del Trattato di G. B. Tuveri da La Voce del deserto, Torino 1851*]. Cagliari, 5 agosto 1851.
- Giovanni Battista Tuveri. *Proposta per il ripristino dei carabinieri reali in Sardegna*. Atti parlamentari. Legislazione IV. Sessione 2°. Camera dei Deputati. Torino, 1851.
- [n.d.]. *Del diritto dell'uomo alla distruzione dei cattivi governi*. [*Recensione del Trattato di G. B. Tuveri*]. Articolo pubblicato su: Il Povero. Genova, [1851].
- [n.d.]. *Del diritto dell'uomo alla distruzione dei cattivi governi*. [*Recensione del Trattato di G. B. Tuveri da Il Povero, Genova 1851*]. Articolo pubblicato su: Gazzetta Popolare. Cagliari, 19 agosto 1851.
- [n.d.]. [*Recensione del Trattato di G. B. Tuveri*]. Articolo pubblicato su: Avvenire. Alessandria, [1851].
- [n.d.]. [*Recensione del Trattato di G. B. Tuveri*]. Articolo pubblicato su: Corriere mercantile. Genova, [1851].
- [n.d.]. [*Recensione del Trattato di G. B. Tuveri da Corriere mercantile, Genova 1851*]. Articolo pubblicato su: Gazzetta Popolare. Cagliari, 21 ottobre 1851.
- Salvatore Collu. *Discorso in conferma, che Dio solo ha il diritto e podestà di stabilire e mutare i diversi governi temporali, e non già gli uomini, contenuto in Appendice alle Istruzioni per gli scrupolosi e confessori con infine un discorso che confuta l'opera di Giovanni Battista Tuveri intitolata Diritto dell'uomo alla distruzione dei cattivi governi*. Tipografia Timon. Cagliari, 1852.
- Antioco Polla. *Saggio critico delle dottrine teologico-filosofiche di G. B. Tuveri sparse nell'opera Del diritto dell'uomo*. Tipografia Arcivescovile. Cagliari, 1852.
- Luigi Taparelli d'Azeglio. *Del diritto dell'uomo alla distruzione dei cattivi governi. Recensione del Trattato di G. B. Tuveri*. Estratto da: La Civiltà Cattolica. Volume X. Roma, 1852. (Pagine 545-553)
- Bertrando Spaventa. *Del diritto dell'uomo alla distruzione dei cattivi governi. Recensione del Trattato di G. B. Tuveri*. Estratto da: Il Monitore bibliografico italiano. Numero 27. Torino, 3 gennaio 1852. (Pagine 1-6)
- Bertrando Spaventa. *Del diritto dell'uomo alla distruzione dei cattivi governi*. [*Recensione del Trattato di G. B. Tuveri da Il Monitore bibliografico italiano, Torino 1852*]. Articoli pubblicati su: Gazzetta Popolare. Cagliari, 27, 30 gennaio, 3 febbraio 1852.
- Giovanni Battista Tuveri. *La legge del 15 aprile*. Articolo pubblicato su: Gazzetta Popolare. Cagliari,

30 gennaio 1852.

- [n.d.]. *Avviso ai sigg. studenti*. Articolo pubblicato su: Gazzetta Popolare. Cagliari, 3 febbraio 1852.
- Antioco Polla. *Appendice. Bibliografia. Saggio critico delle dottrine teologico-filosofiche di G. B. Tuveri sparse (sic) nell'opera del Dritto dell'uomo (sic) per Polla*. Articolo pubblicato su: Gazzetta Popolare. Cagliari, 3 agosto 1852.
- Antioco Polla. [*Lettera sul Trattato di G. B. Tuveri*]. Lettera pubblicata su: Gazzetta Popolare. Cagliari, 31 agosto 1852.
- Giovanni Battista Tuveri. *Dibattimento del 15 febbraio e la «Gazzetta Ufficiale di Sardegna»*. Articoli pubblicati su: Gazzetta Popolare. Cagliari, 14, 17 settembre 1852.
- Mauro Macchi. *Studi politici*. Genova, 1854.
- Ausonio Franchi. *La teoria dell'Indipendenza*. Articolo pubblicato su: La Ragione. Genova, 25 novembre 1854.
- Giovanni Battista Tuveri. *La chiesa e la democrazia*. Articolo pubblicato su: Gazzetta Popolare. Cagliari, 21 ottobre 1856.
- Giovanni Battista Tuveri. *Il regno della cuccagna*. Articolo pubblicato su: Gazzetta Popolare. Cagliari, 29 gennaio 1858.
- Giovanni Battista Tuveri. *Il governo e i comuni*. Articolo pubblicato su: Gazzetta Popolare. Cagliari, 26 gennaio 1860.
- Vincenzo Brusco Onnis. *Un processo al Governo*. Articolo pubblicato su: I Popoli Uniti. Milano, 6 febbraio 1860.
- Giovanni Antonio Sanna. *I dolori della Sardegna*. Articolo pubblicato su: Il Diritto. Torino, 3 marzo 1860.
- Giovanni Battista Tuveri. *Il governo e i comuni*. Tipografia Nazionale. Cagliari, 1860.
- [n.d.]. [*Sintesi de Il governo e i comuni di G. B. Tuveri*]. Articolo pubblicato su: Il Diritto. Torino, 3 marzo 1860.
- Giovanni Battista Tuveri. *La prima sessione della Corte d'Assise di Cagliari. Ricordi di un giurato*. Articolo pubblicato su: L'Eco dei Comuni. Cagliari, [luglio 1860].
- Giovanni Battista Tuveri. *La prima sessione della Corte d'Assise di Cagliari. Ricordi di un giurato*. Articolo pubblicato su: Gazzetta Popolare. Cagliari, 26 luglio 1860.
- *Decreto di nomina della nuova amministrazione del comune di Forru*. Archivio comunale di Collinas, 1860.
- Giovanni Battista Tuveri. *Il mercato della Sardegna*. Articolo pubblicato su: Gazzetta Popolare. Cagliari, 25 gennaio 1861.
- Giovanni Battista Tuveri. *Il dispaccio dell'Opinione sulla cessione della Sardegna*. Articolo pubblicato su: Gazzetta Popolare. Cagliari, 2 febbraio 1861.
- Giovanni Battista Tuveri. *Il baratto della Sardegna ed il Signor Bianchi Giovini*. Articolo pubblicato su: Gazzetta Popolare. Cagliari, 4 febbraio 1861.
- Giovanni Battista Tuveri. *Avviso agli associati*. Articolo pubblicato su: Gazzetta Popolare. Cagliari, 22 febbraio 1861.
- Giovanni Battista Tuveri. *Amministrazione della giustizia in Sardegna*. Articolo pubblicato su: Gazzetta Popolare. Cagliari, 10 giugno 1861.
- Giuseppe Mazzini. *La Sardegna*. Articoli pubblicati su: L'Unità italiana. Torino, 5, 11 giugno 1861.
- Giuseppe Mazzini. *La Sardegna*. Articolo pubblicato su: Gazzetta Popolare. Cagliari, 12 giugno 1861.
- Giovanni Battista Tuveri. *Un processo di stampa e la cessione dell'Isola*. Articolo pubblicato su: Gazzetta Popolare. Cagliari, 28 settembre 1861.
- Giovanni Battista Tuveri. *La questione barracellare*. Tipografia Timon. Cagliari, 1861.
- Giovanni Battista Tuveri. *Esazioni e compulsioni*. Tipografia Timon. Cagliari, 1861.
- *Atto consolare del comune di Forru del 1863. Denominazione del comune*. Archivio comunale di Collinas, 24 gennaio 1863.

- Giovanni Battista Tuveri. *Le tenture e le machizie*. Articolo pubblicato su: Gazzetta Popolare. Cagliari, 24 aprile 1863.
- Giovanni Battista Tuveri. *Tracciato delle ferrovie sarde*. Articoli pubblicati su: La Bussola. Cagliari, 5, 8 luglio 1863.
- Giovanni Battista Tuveri. *Ferrovie delle miniere sarde*. Articolo pubblicato su: La Bussola. Cagliari, 2 dicembre 1863.
- Giovanni Battista Tuveri. *Petizione a favore dei comuni*. Articolo pubblicato su: La Bussola. Cagliari, 6 dicembre 1863.
- *Decreto del Re Vittorio Emanuele II. Cambio del nome*. Archivio comunale di Collinas, 13 dicembre 1863.
- Giovanni Battista Tuveri. *Petizione a favore dei comuni*. Tipografia Timon. Cagliari, 1863.
- Giovanni Battista Tuveri. *Della libertà e delle caste*. Articoli pubblicati su: Il Dovere. Genova, 14, 21, 28 maggio 1864.
- Giovanni Battista Tuveri. *Della libertà e delle caste*. Articoli pubblicati su: Il Dovere. Genova, 4, 11 giugno 1864.
- Giovanni Battista Tuveri. *Della libertà e delle caste*. Articoli pubblicati su: Il Dovere. Genova, 9, 16, 23 luglio 1864.
- Giovanni Battista Tuveri. *Parallelo tra lo Statuto del Regno d'Italia e la Costituzione della seconda repubblica francese*. Articolo pubblicato su: Il Dovere. Genova, 6 agosto 1864.
- Giovanni Battista Tuveri. *Stipendio dei deputati*. Articolo pubblicato su: Il Dovere. Genova, 20 agosto 1864.
- Giovanni Battista Tuveri. *Della libertà e delle caste*. Articoli pubblicati su: Il Dovere. Genova, 3, 17 settembre 1864.
- Giovanni Battista Tuveri. *Della libertà e delle caste*. Articolo pubblicato su: Il Dovere. Genova, 15 ottobre 1864.
- Giovanni Battista Tuveri. *Della libertà e delle caste*. Articoli pubblicati su: Il Dovere. Genova, 12, 19 novembre 1864.
- Giovanni Battista Tuveri. *Della libertà e delle caste*. Articolo pubblicato su: Il Dovere. Genova, 3 dicembre 1864.
- Giovanni Battista Tuveri. *Re biblici. Assuero*. Articolo pubblicato su: Il Dovere. Genova, 3 dicembre 1864.
- Giovanni Battista Tuveri. *Della libertà e delle caste*. Articolo pubblicato su: Il Dovere. Genova, 7 gennaio 1865.
- Giovanni Battista Tuveri. *La polizia e le sue leggi*. Articoli pubblicati su: Il Dovere. Genova, 14, 21 gennaio, 3 febbraio 1865.
- Giovanni Battista Tuveri. *Il Giurì*. Articoli pubblicati su: Il Dovere. Genova, 18, 25 marzo 1865.
- Giovanni Battista Tuveri. *I giudici sotto pedagoghi*. Articolo pubblicato su: Il Dovere. Genova, 1 luglio 1865.
- Giovanni Battista Tuveri. *Della libertà e delle caste*. Articolo pubblicato su: Il Dovere. Genova, 23 settembre 1865.
- Giovanni Battista Tuveri. *La lettera di F. D. Guerrazzi al sig. L. V. di S.* Articolo pubblicato su: Il Dovere. Genova, 4 novembre 1865.
- Giovanni Battista Tuveri. *I volontari*. Articolo pubblicato su: Il Dovere. Genova, 11 agosto 1866.
- Giovanni Battista Tuveri. *L'insurrezione di Palermo*. Articoli pubblicati su: Il Dovere. Genova, 20, 27 ottobre 1866.
- Giovanni Battista Tuveri. *Le Isole ed il Governo della Monarchia*. Articoli pubblicati su: Il Dovere. Genova, 20, 27 ottobre 1866.
- Giovanni Battista Tuveri. *Initium Sapientiae: Ma chi oserà attaccare i campanelli al gatto?* Articolo pubblicato su: La Cronaca. Cagliari, 20 gennaio 1867.

- Giovanni Battista Tuveri. *La monarchia nel Messico*. Articoli pubblicati su: Il Dovere. Genova, 19, 20, 26 gennaio 1867.
- Giovanni Battista Tuveri. *Condizioni economiche della Sardegna*. Articoli pubblicati su: Il Dovere. Genova, 2, 9 febbraio 1867.
- Diego Mele. *La fame in Sardegna*. Articoli pubblicati su: Il Dovere. Genova, 2, 9 febbraio 1967
- Giovanni Battista Tuveri. *Initium Sapientiae: Ma chi oserà attaccare i campanelli al gatto?* Articoli pubblicati su: Il Dovere. Genova, 2, 9 febbraio 1867.
- Giovanni Battista Tuveri. *Della Sardegna*. Articolo pubblicato su: Il Dovere. Genova, 23 febbraio 1867.
- Giovanni Battista Tuveri. *Il credito fondiario della penisola*. Articoli pubblicati su: Il Dovere. Genova, 16, 30 marzo 1867.
- Giovanni Battista Tuveri. *Come si formano le camorre comunali*. Articolo pubblicato su: La Cronaca. Cagliari. 3 novembre 1867.
- Gaetano Massa. [*Articolo su G. B. Tuveri*]. Articolo pubblicato su: Il San Michele. Cagliari, [novembre 1867].
- Giovanni Battista Tuveri. *Una causa perduta difesa da guastamestieri*. Articolo pubblicato su: La Cronaca. Cagliari, 1 dicembre 1867.
- Giovanni Battista Tuveri. *Gli operai e la politica*. Articoli pubblicati su: Roma del popolo. Roma, 15, 22 marzo 1871.
- Giovanni Battista Tuveri. *Gli operai e la politica*. Articolo pubblicato su: La Verità. Cagliari, 2 aprile 1871.
- Giovanni Battista Tuveri. *Della legittimità razionale dei Governi*. Articoli pubblicati su: Roma del popolo. Roma, 26 aprile, 3, 10 maggio 1871.
- Giovanni Battista Tuveri. *La confederazione Elvetica*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 16 maggio 1871.
- Giovanni Battista Tuveri. *La riforma della Costituzione Elvetica*. Articoli pubblicati su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 20, 21 maggio 1871.
- Giovanni Battista Tuveri. *La Spagna*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 27 giugno 1871.
- Giovanni Battista Tuveri. *Reati politici e reati comuni*. Articolo pubblicato su: Roma del Popolo. Roma, 13 luglio 1871.
- Giovanni Battista Tuveri. *L'attentato contro Re Amedeo*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 22 luglio 1871.
- Giovanni Battista Tuveri. *Il frazionamento della terra*. Articoli pubblicati su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 28, 29 luglio 1871.
- Giovanni Battista Tuveri. *Ai lettori*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 1 settembre 1871.
- Giovanni Battista Tuveri. *La vaccinazione*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 2 settembre 1871.
- Giovanni Battista Tuveri. *Tasse presenti e future*. Articoli pubblicati su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 6, 7 settembre 1871.
- Giovanni Battista Tuveri. *L'avvenire degli Stati Uniti*. Articoli pubblicati su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 15 settembre 1871.
- Giovanni Battista Tuveri. *Sviluppo della rete stradale*. Articoli pubblicati su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 15, 16 settembre 1871.
- Giovanni Battista Tuveri. *Apologia di Napoleone Girolamo Bonaparte*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 18 settembre 1871.
- Giovanni Battista Tuveri. *Stato civile*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 22 settembre 1871.
- Giovanni Battista Tuveri. *Le circoscrizioni*. Articoli pubblicati su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 26, 27 settembre 1871.

- Giovanni Battista Tuveri. *Questioni elettorali*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 30 settembre 1871.
- Giovanni Battista Tuveri. *Amministrazione comunali*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 5 ottobre 1871.
- Giovanni Battista Tuveri. *Matrimoni ecclesiastici e civili*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 11 ottobre 1871.
- Giovanni Battista Tuveri. *Il Codice Penale*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 20 ottobre 1871.
- Giovanni Battista Tuveri. *Educazione del clero*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 25 ottobre 1871.
- Giovanni Battista Tuveri. *La polizia*. Articoli pubblicati su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 18, 21, 27 ottobre 1871.
- Giovanni Battista Tuveri. *La Magistratura*. Articoli pubblicati su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 26, 31 ottobre 1871.
- Giovanni Battista Tuveri. *La Legislazione finanziaria e il Parlamento*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 1 novembre 1871.
- Giovanni Battista Tuveri. *L'imposta del petrolio*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 2 novembre 1871.
- Giovanni Battista Tuveri. *Il ministero italiano è infallibile?* Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 4 novembre 1871.
- Giovanni Battista Tuveri. *L'ordinamento dell'istruzione in Italia*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 6 novembre 1871.
- Giovanni Battista Tuveri. *L'Università e il Corso di Giurisprudenza*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 7 novembre 1871.
- Giovanni Battista Tuveri. *Sviluppo della rete stradale*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 8 novembre 1871.
- Giovanni Battista Tuveri. *L'istruzione*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 16 novembre 1871.
- Giovanni Battista Tuveri. *D'una specie di ciarlatani*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 18 novembre 1871.
- Giovanni Battista Tuveri. *Il dazio sul consumo del sale*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 22 novembre 1871.
- Giovanni Battista Tuveri. *La Francia e gli Stati Uniti*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 23 novembre 1871.
- Giovanni Battista Tuveri. *Il caro viveri*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 24 novembre 1871.
- Giovanni Battista Tuveri. *Sul pascolo errante in Sardegna*. Articoli pubblicati su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 30 novembre, 1, 2 dicembre 1871.
- Giovanni Battista Tuveri. *La riforma giudiziaria*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 8 dicembre 1871.
- Giovanni Battista Tuveri. *Sulla caccia e sulla pesca*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 13 dicembre 1871.
- Giovanni Battista Tuveri. *Sulla tutela e cultura dei boschi*. Articoli pubblicati su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 16, 17 dicembre 1871.
- Giovanni Battista Tuveri. *I conciliatori*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 19 dicembre 1871.
- Giovanni Battista Tuveri. *Tunisi e l'Europa*. Articoli pubblicati su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 20, 21 dicembre 1871.
- Giovanni Battista Tuveri. *La frugalità*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 23 dicembre 1871.

- Giovanni Battista Tuveri. *La Sardegna*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 29 dicembre 1871.
- Giovanni Battista Tuveri. *A proposito della pubblicazione della «Gazzetta Popolare»*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 30 dicembre 1871.
- Giovanni Battista Tuveri. *Gli uccelli*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 31 dicembre 1871.
- [n.d.]. [*Articolo su G. B. Tuveri*]. Articolo pubblicato su: La Bugia. Cagliari, 17 dicembre 1871.
- [n.d.]. *Un programma serio*. Articolo pubblicato su: La Bugia. Cagliari, 31 dicembre 1871.
- Giovanni Battista Tuveri. *Della libertà e delle caste*. Stabilimento tipografico del Corriere di Sardegna. Cagliari, 1871.
- Giovanni Battista Tuveri. *Illustrissimo signor prefetto, fina da settembre del 1871, il sottoscritto veniva incaricato di presentare alla deputazione provinciale una petizione a stampa...* Stabilimento tipografico del Corriere di Sardegna. Cagliari, 1871.
- Giovanni Battista Tuveri. *Disperate! Una salus... Nullam sperare salutem*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 1 gennaio 1872.
- Giovanni Battista Tuveri. *Istruzione obbligatoria*. Articoli pubblicati su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 5, 10 gennaio 1872.
- Giovanni Battista Tuveri. *I censi*. Articoli pubblicati su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 10, 12 gennaio 1872.
- Giovanni Battista Tuveri. *Massoneria e rivoluzione*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 23 gennaio 1872.
- Giovanni Battista Tuveri. *I beni comunali*. Articoli pubblicati su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 21, 22, 23, 24 gennaio 1872.
- Giovanni Battista Tuveri. *Anco i monsignori?* Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 27 gennaio 1872.
- Giovanni Battista Tuveri. *Ancora sul matrimonio civile*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 2 febbraio 1872.
- Giovanni Battista Tuveri. *I concordati*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 22 febbraio 1872.
- Giovanni Battista Tuveri. *I vecchi cattolici in Francia*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 23 febbraio 1872.
- Giovanni Battista Tuveri. *La pena di morte*. Articoli pubblicati su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 17, 26 febbraio 1872.
- Giovanni Battista Tuveri. *Riforma federale in Svizzera*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 4 marzo 1872.
- Giovanni Battista Tuveri. *L'ordinamento militare svizzero*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 9 marzo 1872.
- Giovanni Battista Tuveri. *Giuseppe Mazzini (commemorazione)*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 13 marzo 1872.
- Giovanni Battista Tuveri. *La lega della pace*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 19 marzo 1872.
- Giovanni Battista Tuveri. *Parallelo tra lo Statuto del Regno d'Italia e la Costituzione della seconda repubblica francese*. Articoli pubblicati su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 22, 25, 26 marzo 1872.
- Giovanni Battista Tuveri. *Della legittimità razionale dei governi*. Articoli pubblicati su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 1, 2, 3 aprile 1872.
- Giovanni Battista Tuveri. *Il Papa e i poveri*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 3 aprile 1872.
- Giovanni Battista Tuveri. *Sulla viticoltura*. Articoli pubblicati su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 11, 19 aprile 1872.

- Giuseppe Mazzini. *La Sardegna*. Articoli pubblicati su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 23, 24, 25, 26 aprile 1872.
- Giovanni Battista Tuveri. *Il suffragio universale*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 2 maggio 1872.
- Giovanni Battista Tuveri. *La soppressione dell'insegnamento teologico*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 3 maggio 1872.
- Giovanni Battista Tuveri. *Riforma federale in Svizzera*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 4 maggio 1872.
- Giovanni Battista Tuveri. *La legislazione*. Articoli pubblicati su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 6, 7 maggio 1872.
- Giovanni Battista Tuveri. *Lubriacchezza*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 22 maggio 1872.
- Giovanni Battista Tuveri. *Le donne negli Stati Uniti e in Inghilterra*. Articoli pubblicati su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 23, 24 maggio 1872.
- Giovanni Battista Tuveri. *Libera Chiesa in libero Stato*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 25 maggio 1872.
- Giovanni Battista Tuveri. *La Cassazione*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 29 maggio 1872.
- Giovanni Battista Tuveri. *La Conciliazione*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 4 giugno 1872.
- Giovanni Battista Tuveri. *Il Senato degli Stati Uniti*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 5 giugno 1872.
- Giovanni Battista Tuveri. *Il cattolicesimo in Germania*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 14 giugno 1872.
- Giovanni Battista Tuveri. *La riscossione delle imposte*. Articoli pubblicati su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 21, 24, 27 giugno 1872.
- Giovanni Battista Tuveri. *Italia e Germania*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 28 giugno 1872.
- Giovanni Battista Tuveri. *Non se ne può più*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 1 luglio 1872.
- Giovanni Battista Tuveri. *Questioni del barracellato*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 7 luglio 1872.
- Giovanni Battista Tuveri. *La malaria*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 10 luglio 1872.
- Giovanni Battista Tuveri. *Il Protestantesimo*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 13 luglio 1872.
- Giovanni Battista Tuveri. *Le cavallette*. Articoli pubblicati su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 18, 19 luglio 1872.
- Giovanni Battista Tuveri. *I vecchi cattolici*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 20 luglio 1872.
- Giovanni Battista Tuveri. *Unitarismo e federalismo*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 23 luglio 1872.
- Giovanni Battista Tuveri. *Il divorzio*. Articoli pubblicati su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 26, 27 luglio 1872.
- Giovanni Battista Tuveri. *Delle industrie in Sardegna*. Articoli pubblicati su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 30, 31 luglio 1872.
- Giovanni Battista Tuveri. *Il Papa e i Governi*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 3 agosto 1872.
- Giovanni Battista Tuveri. *Montalabert e gli ultramontani*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 7 agosto 1872.

- Giovanni Battista Tuveri. *Antinazionali e liberticidi*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 12 agosto 1872.
- Giovanni Battista Tuveri. *L'Internazionale e le sue cause*. Articoli pubblicati su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 17, 18, 19 agosto 1872.
- Giovanni Battista Tuveri. *Gli scioperi*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 22 agosto 1872.
- Giovanni Battista Tuveri. *Le donne professioniste*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 23 agosto 1872.
- Giovanni Battista Tuveri. *Proletari e borghesi*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 24 agosto 1872.
- Giovanni Battista Tuveri. *La sicurezza pubblica in Sardegna*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 27 agosto 1872.
- Giovanni Battista Tuveri. *La questione operaia*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 7 settembre 1872.
- Giovanni Battista Tuveri. *Gli anarchisti*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 9 settembre 1872.
- Giovanni Battista Tuveri. *La pubblica sicurezza nel circondario di Nuoro*. Articoli pubblicati su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 12, 13 settembre 1872.
- Giovanni Battista Tuveri. *Ingiuste accuse contro la Prussia*. Articoli pubblicati su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 22, 30 settembre 1872.
- Giovanni Battista Tuveri. *Le compagnie barracellari*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 7 ottobre 1872.
- Giovanni Battista Tuveri. *Alsazia e Lorena*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 9 ottobre 1872.
- Giovanni Battista Tuveri. *Le utopie di Mazzini*. Articoli pubblicati su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 12, 19 novembre 1872.
- Giovanni Battista Tuveri. *L'ospitalità svizzera*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 26 novembre 1872.
- Giovanni Battista Tuveri. *Re biblici. Assuero*. Articoli pubblicati su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 9, 10, 11 dicembre 1872.
- Giovanni Battista Tuveri. *Reazione religiosa in Svizzera*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 12 dicembre 1872.
- Giovanni Battista Tuveri. *I monti granatici e nummari*. Articoli pubblicati su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 19, 20, 23 dicembre 1872.
- Giovanni Battista Tuveri. *Pio IX e i martiri di Belfiore*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 25 dicembre 1872.
- Giovanni Battista Tuveri. *I discorsi del Papa*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 10 gennaio 1873.
- Giovanni Battista Tuveri. *I beni dei comuni*. Articoli pubblicati su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 21, 22, 23, 24 gennaio 1873.
- Giovanni Battista Tuveri. *La Chiesa in Germania*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 28 gennaio 1873.
- Giovanni Battista Tuveri. *Lavoro ed economia*. Articoli pubblicati su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 1, 3 febbraio 1873.
- Giovanni Battista Tuveri. *Una nuova legge sui monti di soccorso*. Articoli pubblicati su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 4, 5, 6, 8 febbraio 1873.
- Giovanni Battista Tuveri. *Gli arretrati*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 15 febbraio 1873.
- Giovanni Battista Tuveri. *Modificazioni dell'ordinamento giudiziario*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 17 febbraio 1873.

- Giovanni Battista Tuveri. *Le trappole in azione*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 22 febbraio 1873.
- Giovanni Battista Tuveri. *La Costituente spagnola*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 4 marzo 1873.
- Giovanni Battista Tuveri. *I verdetti dei giurati*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 10 marzo 1873.
- Giovanni Battista Tuveri. *Sulla tutela e cultura dei boschi*. Articoli pubblicati su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 13, 14, 15 marzo 1873.
- Giovanni Battista Tuveri. *Fin ch'ella dice basta!* Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 21 marzo 1873.
- Giovanni Battista Tuveri. *Anticaglie*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 22 marzo 1873.
- Giovanni Battista Tuveri. *Sviluppo della rete stradale*. Articoli pubblicati su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 24, 25, 26 marzo 1873.
- Giovanni Battista Tuveri. *Beni ademprivili*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 29 marzo 1873.
- Giovanni Battista Tuveri. *Giaculatorie, imprecazioni e profezie*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 31 marzo 1873.
- Giovanni Battista Tuveri. *Gli abusi del pergamo*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 2 aprile 1873.
- Giovanni Battista Tuveri. *Lusura*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 5 aprile 1873.
- Giovanni Battista Tuveri. *Boschi e selve*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 8 aprile 1873.
- Giovanni Battista Tuveri. *La tassa sul macinato*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 21 febbraio, 9 aprile 1873.
- Giovanni Battista Tuveri. *La polizia e le sue leggi*. Articoli pubblicati su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 14, 21 aprile 1873.
- Giovanni Battista Tuveri. *Il Collegio dei Cardinali*. Articoli pubblicati su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 29, 30, 31 aprile 1873.
- Giovanni Battista Tuveri. *Il giurì*. Articoli pubblicati su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 24, 26 aprile, 1 maggio 1873.
- Giovanni Battista Tuveri. *L'emancipazione della donna*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 13 maggio 1873.
- Giovanni Battista Tuveri. *Politica internazionale*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 16 maggio 1873.
- Giovanni Battista Tuveri. *L'internazionale rossa e nera*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 17 maggio 1873.
- Giovanni Battista Tuveri. *Il fine giustifica i mezzi?* Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 21 maggio 1873.
- Giovanni Battista Tuveri. *L'avvenire del Papato*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 26 maggio 1873.
- Giovanni Battista Tuveri. *Monarchia, Democrazia, Aristocrazia*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 30 maggio 1873.
- Giovanni Battista Tuveri. *Questione alimentare*. Articoli pubblicati su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 16, 18 giugno 1873.
- Giovanni Battista Tuveri. *Nomenclatura delle vie*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 19 giugno 1873.
- Giovanni Battista Tuveri. *Una protesta*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 19 giugno 1873.

- Giovanni Battista Tuveri. *Pio IX e Rattazzi*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 26 giugno 1873.
- Giovanni Battista Tuveri. *Le scomuniche*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 3 luglio 1873.
- Giovanni Battista Tuveri. *I funerali religiosi*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 5 luglio 1873.
- Giovanni Battista Tuveri. *Libertà e Caste del Tuveri*. Articoli pubblicati su: Libertà ed Associazione. Milano, 15 giugno, 6, 13 luglio 1873.
- Giovanni Battista Tuveri. *Unitarismo e federalismo*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 23 luglio 1873.
- Giovanni Battista Tuveri. *I miracoli*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 24 luglio 1873.
- Giovanni Battista Tuveri. *Lo Spirito Santo al Sinodo*. Articoli pubblicati su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 12, 25 luglio 1873.
- Giovanni Battista Tuveri. *I demagoghi*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 26 luglio 1873.
- Giovanni Battista Tuveri. *Della libertà di stampa*. Articolo pubblicato su: Libertà ed Associazione. Milano, 27 luglio 1873.
- Giovanni Battista Tuveri. *L'ultracattolismo e il progresso*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 29 luglio 1873.
- Giovanni Battista Tuveri. *Ricordi*. Articoli pubblicati su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 5, 6 agosto 1873.
- Giovanni Battista Tuveri. *La libertà individuale*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 20 agosto 1873.
- Giovanni Battista Tuveri. *I sospetti*. Articolo pubblicato su: Libertà ed Associazione. Milano, 24 agosto 1873.
- Giovanni Battista Tuveri. *I pellegrinaggi*. Articoli pubblicati su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 2, 4 settembre 1873.
- Giovanni Battista Tuveri. *Espropriazione dei beni comunali*. Articoli pubblicati su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 5, 6 settembre 1873.
- Giovanni Battista Tuveri. *Le Università*. Articoli pubblicati su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 11, 13 settembre 1873.
- Giovanni Battista Tuveri. *Il clero all'istruzione*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 16 settembre 1873.
- Giovanni Battista Tuveri. *Le miniere*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 18 settembre 1873.
- Giovanni Battista Tuveri. *La superstizione*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 26 settembre 1873.
- Giovanni Battista Tuveri. *La pastorale di monsignor Guibert e il «Journal des débats»*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna, 27 settembre 1873.
- Giovanni Battista Tuveri. *La Conciliazione*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 4 ottobre 1873.
- Giovanni Battista Tuveri. *La seduzione*. Articoli pubblicati su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 6, 19 ottobre 1873.
- Giovanni Battista Tuveri. *Progresso?* Articoli pubblicati su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 28, 29 ottobre 1873.
- Giovanni Battista Tuveri. *Sviluppo della rete stradale*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 30 ottobre 1873.
- Giovanni Battista Tuveri. *L'emigrazione*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 3 novembre 1873.

- Giovanni Battista Tuveri. *I funerali ecclesiastici*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 5 novembre 1873.
- Giovanni Battista Tuveri. *Illusioni dei clericali*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 8 novembre 1873.
- Giovanni Battista Tuveri. *Dell'uguaglianza e ineguaglianza fra gli uomini*. Articolo pubblicato su: Libertà ed Associazione. Milano, 9 novembre 1873.
- Giovanni Battista Tuveri. *Progresso?* Articolo pubblicato su: Libertà ed Associazione. Milano, 16 novembre 1873.
- Giovanni Battista Tuveri. *I clericali e la repubblica*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 17 novembre 1873.
- Giovanni Battista Tuveri. *Il giuramento giudiziario*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 22 novembre 1873.
- Giovanni Battista Tuveri. *Il giuramento politico*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 28 novembre 1873.
- Giovanni Battista Tuveri. *I beni ecclesiastici*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 3 dicembre 1873.
- Giovanni Battista Tuveri. *L'enciclica papale*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 9 dicembre 1873.
- Giovanni Battista Tuveri. *I dissidenti al Parlamento*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 10 dicembre 1873.
- Giovanni Battista Tuveri. *Il concubinato ecclesiastico*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 15 dicembre 1873.
- Giovanni Battista Tuveri. *Riforme tributarie*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 17 dicembre 1873.
- Giovanni Battista Tuveri. *Macinato e circolazione cartacea*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 18 dicembre 1873.
- Giovanni Battista Tuveri. *Il sistema*. Articolo pubblicato su: Libertà ed Associazione. Milano, 20 dicembre 1873.
- Giovanni Battista Tuveri. *Reazione religiosa*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 23 dicembre 1873.
- Giovanni Battista Tuveri. *Le riforme sulla ricchezza mobile*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 24 dicembre 1873.
- Giovanni Battista Tuveri. *La Politica*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 2 gennaio 1874.
- Giovanni Battista Tuveri. *Stato e Chiesa in Austria*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 5 gennaio 1874.
- Giovanni Battista Tuveri. *La pastorizia*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 8 gennaio 1874.
- Giovanni Battista Tuveri. *Il cattolicesimo in Gran Bretagna*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 10 gennaio 1874.
- Giovanni Battista Tuveri. *Degli eserciti permanenti*. Articolo pubblicato su: Libertà ed Associazione. Milano, 11 gennaio 1874.
- Giovanni Battista Tuveri. *L'amministrazione della giustizia*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 14 gennaio 1874.
- Giovanni Battista Tuveri. *E dalli ai sardi*. Articoli pubblicati su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 16, 17 gennaio 1874.
- Giovanni Battista Tuveri. *Questioni economiche*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 17 gennaio 1874.
- Giovanni Battista Tuveri. [Articolo]. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 21 gennaio 1874.

- Giovanni Battista Tuveri. *L'alberatura*. Articoli pubblicati su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 27, 28 gennaio 1874.
- Giovanni Battista Tuveri. *Spirito e materia*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 3 febbraio 1874.
- Giovanni Battista Tuveri. *La malaria*. Articoli pubblicati su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 4, 5 febbraio 1874.
- Giovanni Battista Tuveri. *Una spiegazione*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 7 febbraio 1874.
- Giovanni Battista Tuveri. *Onorificenze*. Articolo pubblicato su: Libertà ed Associazione. Milano, 8 febbraio 1874.
- Giovanni Battista Tuveri. *Pace o guerra?* Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 12 febbraio 1874.
- Giovanni Battista Tuveri. *La stampa e le relazioni internazionali*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 14 febbraio 1874.
- Giovanni Battista Tuveri. *Il cattolicesimo in Russia*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 27 febbraio 1874.
- Giovanni Battista Tuveri. *Il carcere preventivo*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 4 marzo 1874.
- Giovanni Battista Tuveri. *I poeti e la politica*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 13 marzo 1874.
- Giovanni Battista Tuveri. *La monarchia in Francia*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 14 marzo 1874.
- Giovanni Battista Tuveri. *Il duello*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 18 marzo 1874.
- Giovanni Battista Tuveri. *L'educazione fisica della donna*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 23 marzo 1874.
- Giovanni Battista Tuveri. *Stipendio dei deputati*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 24 marzo 1874.
- Giovanni Battista Tuveri. *La vendetta*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 25 marzo 1874.
- Giovanni Battista Tuveri. *Le leggi e la libertà*. Articolo pubblicato su: Libertà ed Associazione. Milano, 29 marzo 1874.
- Giovanni Battista Tuveri. *Matrimoni infelici*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 30 marzo 1874.
- Giovanni Battista Tuveri. *Sulla caccia e sulla pesca*. Articoli pubblicati su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 31 marzo, 1 aprile 1874.
- Giovanni Battista Tuveri. *Il Codice Penale*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 3 aprile 1874.
- Giovanni Battista Tuveri. *La questione religiosa*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 9 aprile 1874.
- Giovanni Battista Tuveri. *Libertà e Caste del Tuveri*. Articolo pubblicato su: Libertà ed Associazione. Milano, 12 aprile 1874.
- Giovanni Battista Tuveri. *I monopoli di Stato*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 16 aprile 1874.
- Giovanni Battista Tuveri. *Cristianesimo e cattolicesimo*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 18 aprile 1874.
- Giovanni Battista Tuveri. *Scienza ed ignoranza*. Articoli pubblicati su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 29 aprile, 10 maggio 1874.
- Giovanni Battista Tuveri. *Il lusso*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 1 maggio 1874.

- Giovanni Battista Tuveri. *Amministrazione comunali*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 6 maggio 1874.
- Giovanni Battista Tuveri. *Pensiero e azione*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 9 maggio 1874.
- Giovanni Battista Tuveri. *La tassa sul macinato*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 13 maggio 1874.
- Giovanni Battista Tuveri. *Istruzione e reati*. Articoli pubblicati su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 16, 18 maggio 1874.
- Giovanni Battista Tuveri. *Strade comunali*. Articoli pubblicati su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 10 marzo, 18, 27 aprile, 28 maggio 1874.
- Giovanni Battista Tuveri. *Sviluppo della rete stradale*. Articoli pubblicati su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 28, 29 maggio 1874.
- Giovanni Battista Tuveri. *Gli ammoniti*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 9 giugno 1874.
- Giovanni Battista Tuveri. *Elezioni politiche*. Articoli pubblicati su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 18, 22 giugno 1874.
- Giovanni Battista Tuveri. *I Fueros*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 23 giugno 1874.
- Giovanni Battista Tuveri. *L'unitarismo e regionalismo*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 16 luglio 1874.
- Giovanni Battista Tuveri. *Il comunismo in Sardegna*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 21 luglio 1874.
- Giovanni Battista Tuveri. *Il comunismo moderno*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 27 luglio 1874.
- Giovanni Battista Tuveri. *Il frazionamento della terra*. Articoli pubblicati su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 28, 29 luglio 1874.
- Giovanni Battista Tuveri. *Libertà comunali*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 15 agosto 1874.
- Giovanni Battista Tuveri. *Sulla caccia e sulla pesca*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 21 agosto 1874.
- Giovanni Battista Tuveri. *L'unitarismo in Italia*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 23 agosto 1874.
- Giovanni Battista Tuveri. *L'Inghilterra, l'Italia e la pena di morte*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 5 settembre 1874.
- Giovanni Battista Tuveri. *I viaggi di Mac-Mahon*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 5 settembre 1874.
- Giovanni Battista Tuveri. *Il 20 settembre*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 29 settembre 1874.
- Giovanni Battista Tuveri. *Il Congresso comunista di Bruxelles*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 30 settembre 1874.
- Giovanni Battista Tuveri. *Le nostre ferrovie*. Articoli pubblicati su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 1, 2 ottobre 1874.
- Giovanni Battista Tuveri. *Conversazioni elettorali*. Articoli pubblicati su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 6, 8 ottobre 1874.
- Giovanni Battista Tuveri. *Petizione che ci riguarda*. Articoli pubblicati su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 12, 13 ottobre 1874.
- Giovanni Battista Tuveri. *L'elettorato*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 22 ottobre 1874.
- Giovanni Battista Tuveri. *Pensieri sull'educazione*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 23 ottobre 1874.

- Giovanni Battista Tuveri. *La prostituzione*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 24 ottobre 1874.
- Giovanni Battista Tuveri. *Il medico condotto dei villaggi sardi*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 26 ottobre 1874.
- Giovanni Battista Tuveri. *L'isolamento del Vaticano*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 13 novembre 1874.
- Giovanni Battista Tuveri. *Il trattato del 15 settembre*. Articoli pubblicati su: Il Popolo d'Italia. Napoli, 20, 24 novembre 1874.
- Giovanni Battista Tuveri. *Realtà e utopie*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 2 dicembre 1874.
- Giovanni Battista Tuveri. *Per la diffusione della bachicoltura*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 7 dicembre 1874.
- Giovanni Battista Tuveri. *Meditazione*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 12 dicembre 1874.
- Giovanni Battista Tuveri. *La vocazione*. Articoli pubblicati su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 12, 15 gennaio 1875.
- Giovanni Battista Tuveri. *Le leggi fondiari*. Articoli pubblicati su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 18, 19 gennaio 1875.
- Giovanni Battista Tuveri. *Il dazio consumo*. Articoli pubblicati su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 3, 4 febbraio 1875.
- Giovanni Battista Tuveri. *Il conservatorismo inglese*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 5 febbraio 1875.
- Giovanni Battista Tuveri. *L'anarchia dei giudicati*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 11 febbraio 1875.
- Giovanni Battista Tuveri. *Agronomia ed agricoltura*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 25 febbraio 1875.
- Giovanni Battista Tuveri. *Il Codice Penale*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 1 marzo 1875.
- Giovanni Battista Tuveri. *Il Governo e i Comuni*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 3 marzo 1875.
- Giovanni Battista Tuveri. *L'Irlanda e l'Inghilterra*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 17 marzo 1875.
- Giovanni Battista Tuveri. *La legge del 13 maggio 1871*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 30 marzo 1875.
- Giovanni Battista Tuveri. *Revisione della legge sulle guarentigie*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 3 aprile 1875.
- Giovanni Battista Tuveri. *L'autonomia degli Stati*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 14 aprile 1875.
- Giovanni Battista Tuveri. *L'agitazione sarda e la stampa peninsulare*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 16 aprile 1875.
- Giovanni Battista Tuveri. *Libertà comunali*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 22 aprile 1875.
- Giovanni Battista Tuveri. *La questione ferroviaria*. Articoli pubblicati su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 23, 24 aprile 1875.
- Giovanni Battista Tuveri. *La bestemmia*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 3 maggio 1875.
- Giovanni Battista Tuveri. *Le Isole*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 11 maggio 1875.
- Giovanni Battista Tuveri. *Il dazio consumo*. Articoli pubblicati su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 12, 13 maggio 1875.

- Giovanni Battista Tuveri. *Alsazia e Lorena*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 18 maggio 1875.
- Giovanni Battista Tuveri. *Le Università*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 19 maggio 1875.
- Giovanni Battista Tuveri. *La pace*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 24 maggio 1875.
- Giovanni Battista Tuveri. *Il suicidio*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 25 maggio 1875.
- Giovanni Battista Tuveri. *Savonarola*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 29 maggio 1875.
- Giovanni Battista Tuveri. *La lega della pace*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 1 giugno 1875.
- Giovanni Battista Tuveri. *Il carcere preventivo*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 2 giugno 1875.
- Giovanni Battista Tuveri. *Conservazione delle opere d'arte in Sardegna*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 5 giugno 1875.
- Giovanni Battista Tuveri. *Stato dei comuni*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 7 giugno 1875.
- Giovanni Battista Tuveri. *Un antico voto*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 9 giugno 1875.
- Giovanni Battista Tuveri. *Della coscienza della libertà*. Articolo pubblicato su: Libertà ed Associazione. Milano, 12 giugno 1875.
- Giovanni Battista Tuveri. *Questioni universitarie*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 18 giugno 1875.
- Giovanni Battista Tuveri. *La tassa sull'alcool*. Articoli pubblicati su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 23, 24 giugno 1875.
- Giovanni Battista Tuveri. *Religione e politica*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 13 luglio 1875.
- Giovanni Battista Tuveri. *L'istruzione*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 19 luglio 1875.
- Giovanni Battista Tuveri. *Sulla prostituzione*. Articoli pubblicati su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 20, 21 luglio 1875.
- Giovanni Battista Tuveri. *Commissione per decentramento*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 29 luglio 1875.
- Giovanni Battista Tuveri. *La rendita fondiaria e pubblica*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 1 agosto 1875.
- Giovanni Battista Tuveri. *Libertà elettorale*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 10 agosto 1875.
- Giovanni Battista Tuveri. *La questione religiosa*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 16 agosto 1875.
- Giovanni Battista Tuveri. *L'istruzione*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 19 agosto 1875.
- Giovanni Battista Tuveri. *Le donne professioniste*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 23 agosto 1875.
- Giovanni Battista Tuveri. *L'insurrezione erzegoviese*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 24 agosto 1875.
- Giovanni Battista Tuveri. *Le scomuniche*. Articoli pubblicati su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 20, 21, 22, 23 settembre 1875.
- Giovanni Battista Tuveri. *L'apicoltura*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 27 settembre 1875.

- Giovanni Battista Tuveri. *La tassa sul macinato*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 29 settembre 1875.
- Giovanni Battista Tuveri. *La monarchia di diritto divino*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 4 ottobre 1875.
- Giovanni Battista Tuveri. *Il suffragio elettorale*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 6 ottobre 1875.
- Giovanni Battista Tuveri. *Sulla caccia e sulla pesca*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 8 ottobre 1875.
- Giovanni Battista Tuveri. *Libertà d'insegnamento*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 5 novembre 1875.
- Giovanni Battista Tuveri. *Il giuramento giudiziario*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 9 novembre 1875.
- Giovanni Battista Tuveri. *La pace*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 12 novembre 1875.
- Giovanni Battista Tuveri. *Svizzera e Italia*. Articoli pubblicati su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 24, 25 novembre 1875.
- Giovanni Battista Tuveri. *Stato e Chiesa*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 26 novembre 1875.
- Giovanni Battista Tuveri. *I programmi dei clericali italiani*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 27 novembre 1875.
- Giovanni Battista Tuveri. *Primizie delle Università clericali*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 1 dicembre 1875.
- Giovanni Battista Tuveri. *Italia e Inghilterra*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 11 dicembre 1875.
- Giovanni Battista Tuveri. *Divagazioni finanziarie*. Articoli pubblicati su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 13, 14 dicembre 1875.
- Giovanni Battista Tuveri. *Indennità di legislatura*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 15 dicembre 1875.
- Giovanni Battista Tuveri. *Cina e Giappone*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 16 dicembre 1875.
- Giovanni Battista Tuveri. *Le feste natalizie d'altri tempi*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 27 dicembre 1875.
- Giovanni Battista Tuveri. *Il diritto canonico*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 29 dicembre 1875.
- Giovanni Battista Tuveri. *Libertà e monarchia*. Articolo pubblicato su: Libertà ed Associazione. Milano, 23 gennaio 1876.
- Giovanni Battista Tuveri. *Il nuovo ministero bavarese*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 16 febbraio 1876.
- Giovanni Battista Tuveri. *Del disarmo generale*. Articolo pubblicato su: Il Movimento Sardo. Cagliari, 15 aprile 1876.
- Giovanni Battista Tuveri. *Istruzione elementare*. Articoli pubblicati su: Il Movimento Sardo. Cagliari, 24, 25, 29 aprile 1876.
- Giovanni Battista Tuveri. *Giorgio Asproni*. Articoli pubblicati su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 5, 8 maggio 1876.
- Giovanni Battista Tuveri. *Triste incidente parlamentare*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 8 maggio 1876.
- Giovanni Battista Tuveri. *Libertà locali*. Articolo pubblicato su: Il Movimento Sardo. Cagliari, 9 maggio 1876.
- Giovanni Battista Tuveri. *Strade provinciali*. Articoli pubblicati su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 4, 14 maggio 1876.

- Giovanni Battista Tuveri. *Educazione ed istruzione*. Articolo pubblicato su: Il Movimento Sardo. Cagliari, 24 maggio 1876.
- Giovanni Battista Tuveri. *Il decentramento*. Articolo pubblicato su: Il Movimento Sardo. Cagliari, 28 giugno 1876.
- Giovanni Battista Tuveri. *Questioni amministrative*. Articolo pubblicato su: Il Movimento Sardo. Cagliari, 20 luglio 1876.
- Giovanni Battista Tuveri. *Il decentramento*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 29 luglio 1876.
- Giovanni Battista Tuveri. *Moralità e istruzione*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna, 4 agosto 1876.
- Giovanni Battista Tuveri. *Istruzione obbligatoria*. Articolo pubblicato su: Il Movimento Sardo. Cagliari, 24 agosto 1876.
- Giovanni Battista Tuveri. *Passato, presente e avvenire della Sardegna*. Articoli pubblicati su: Il Movimento Sardo. Cagliari, 1, 2, 5 settembre 1876.
- Giovanni Battista Tuveri. *Imposte comunali e provinciali*. Articolo pubblicato su: Il Movimento Sardo. Cagliari, 15 settembre 1876.
- Giovanni Battista Tuveri. *Imposte comunali e provinciali*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 15 settembre 1876.
- Giovanni Battista Tuveri. *Un fatto personale*. Articolo pubblicato su: Il Movimento Sardo. Cagliari, 18 settembre 1876.
- Giovanni Battista Tuveri. *Incertezze*. Articolo pubblicato su: Il Movimento Sardo. Cagliari, 20 settembre 1876.
- Giovanni Battista Tuveri. *I magiari*. Articolo pubblicato su: Il Movimento Sardo. Cagliari, 7 ottobre 1876.
- Giovanni Battista Tuveri. *L'equilibrio europeo*. Articolo pubblicato su: Il Movimento Sardo. Cagliari, 10 ottobre 1876.
- Giovanni Battista Tuveri. *I dieci comandamenti elettorali*. Articoli pubblicati su: Il Movimento Sardo. Cagliari, 21, 23, 24 ottobre 1876.
- Giovanni Battista Tuveri. *Il Diario politico*. Articolo pubblicato su: Il Movimento Sardo. Cagliari, [dicembre 1876].
- Giovanni Battista Tuveri. *Gli abusi dei ministri dei culti*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 27 dicembre 1876.
- Giovanni Battista Tuveri. *Fede e ragione*. Articolo pubblicato su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 31 dicembre 1876.
- Giovanni Battista Tuveri. *Istruzione obbligatoria*. Articoli pubblicati su: Il Corriere di Sardegna. Cagliari, 21 gennaio, 13, 19 febbraio 1877.
- Giovanni Battista Tuveri. *Sull'imposta fondiaria*. Articolo pubblicato su: Il Pungolo. Napoli, 15 luglio 1879.
- Giovanni Battista Tuveri. *Sull'imposta fondiaria*. Articolo pubblicato su: Il Paese. Cagliari, 7 agosto 1879.
- *Atto consigliare del comune di Collinas. Lite parte Jossu*. Archivio comunale di Collinas, 1880.
- AA. VV. *Memento*. Estratto da: Macomer. Inaugurandosi le strade ferrate della Sardegna. Numero unico. Tipografia Timon. Cagliari, 1 luglio 1880.
- Giovanni Battista Tuveri. *L'usura*. Articolo pubblicato su: Il Filopono. Cagliari, 4 giugno 1882.
- Giovanni Battista Tuveri. *L'usura*. Articolo pubblicato su: La Vedetta Forense. Roma, 19 luglio 1882.
- Giovanni Battista Tuveri. *I censi*. Articolo pubblicato su: La Vedetta Forense. Roma, 20 dicembre 1882.
- Giovanni Battista Tuveri. *Sofismi politici*. R. Rinaldi e G. Sellitto Editori. Napoli, 1883.
- [n.d.]. *Sofismi politici per G. B. Tuveri*. Articolo pubblicato su: Lucifero. Numero 8. Ancona, [1883].
- Giuseppe Cristalli-Vanvitelli. *Sofismi politici per G. B. Tuveri*. Articolo pubblicato su: Soluzione. Numero 13. Napoli, [1883].

- Gabriele Rosa. [*Recensione Sofismi politici di G. B. Tuveri*]. Articolo pubblicato su: Il Fascio. Numero 269. Palermo, [1883].
- [n.d.]. [*Articolo su Sofismi politici di G. B. Tuveri*]. Articolo pubblicato su: La rivista italiana. Palermo, [1883].
- [n.d.]. [*Articolo su Sofismi politici di G. B. Tuveri*]. Articolo pubblicato su: La Staffetta. Napoli, [1883].
- [n.d.]. [*Articolo su Sofismi politici di G. B. Tuveri*]. Articolo pubblicato su: Intransigente. Jesi, [1883].
- Felice Uda. *Bibliografia. Sofismi politici per G. B. Tuveri*. Articolo pubblicato su: Il Filopono. Cagliari, 13 maggio 1883.
- [n.d.]. [*Recensione Sofismi politici di G. B. Tuveri*]. Articolo pubblicato su: Bandiera Sarda. Cagliari, 10 giugno 1883.
- [n.d.]. [*Articolo su Sofismi politici di G. B. Tuveri*]. Articolo pubblicato su: Ostgoten. Norrkoping, [1883].
- Giovanni Battista Tuveri. *Temerarietà degli umani giudizi*. Articolo pubblicato su: XX Dicembre. Numero Unico. Circolo dei repubblicani sassaresi. Sassari, 1883.
- AA. VV. *Articoli bibliografici sui «Sofismi politici»*. Numero unico. Tipografia del Corriere. Cagliari, 1884.
- Felice Uda. *Un colloquio con G. B. Tuveri*. Estratto da: Articoli bibliografici sui «Sofismi politici». Numero unico. Tipografia del Corriere. Cagliari, 1884.
- Giovanni Battista Tuveri. *“Pantèa di Agrigento”: recensione all’opera di Felice Uda*. Articolo pubblicato su: Il Filopono. Cagliari, 11 maggio 1884.
- *Deliberazione del consiglio comunale di Collinas del 29 ottobre 1886. Approvazione Bilancio 1887*. Archivio comunale di Collinas, 1886.
- *Atto di morte*. Registro 1859-88. Archivio parrocchiale di Collinas, 1887. (Pagina 193)
- *Seduta della giunta municipale di Collinas*. Archivio comunale di Collinas, 9 dicembre 1887.
- V. *Cronaca dell’isola. Gli ultimi momenti di G. B. Tuveri*. Articolo pubblicato su: L’Avvenire di Sardegna. Cagliari, 10 dicembre 1887.
- *Seduta della giunta municipale di Collinas*. Archivio comunale di Collinas, 11 dicembre 1887.
- Polla Antioco. *G. B. Tuveri. Necrologio*. Articoli pubblicati su: L’Avvenire di Sardegna. Cagliari, 9, 10, 12, 17 dicembre 1887.
- Giovanni Bovio. [*Lettera su G. B. Tuveri*]. Lettera pubblicata su: L’Avvenire di Sardegna. Cagliari, 23 dicembre 1887.
- Giovanni Battista Tuveri. *Cenni autobiografici inediti di Giovanni Battista Tuveri*. A cura di Ferdinando Fara Musio. Note biografiche pubblicate su: L’Avvenire di Sardegna. Cagliari, 29 dicembre 1887.
- [n.d.]. [*Articolo sulla richiesta del Comune di Cagliari di trasferire la salma di G. B. Tuveri nel cimitero monumentale di Bonaria*]. Articolo pubblicato su: La Sentinella. Cagliari, [1887].
- P. L. [*Intervista a G. B. Tuveri*]. Lettera pubblicata su: La Vedetta Forense. Cagliari, 17 gennaio 1888.
- Felice Uda. *G. B. Tuveri: discorso proferito in occasione d’una lapide commemorativa posta nel Camposanto di Cagliari per iniziativa degli studenti dell’Università il 5 febbraio 1888*. Tipografia Timon. Cagliari, 1888.
- [n.d.]. [*Articoli sullo scoprimento della lapide funeraria dedicata a G. B. Tuveri*]. Articoli pubblicati su: La Sentinella. Cagliari, [gennaio, febbraio 1888].
- Pasquale Turiello. *Governo e governanti in Italia*. Volume II. Napoli, 1890. (Pagina 15)
- Carlo Brundo. *G. B. Tuveri*. Estratto da. Spigolature d’arte. Cagliari, 1894.
- Serafino Soro. [*Articoli su G. B. Tuveri*]. Articoli pubblicati su: Il Popolo Sardo. Cagliari, 25, 30 luglio 1894.
- Serafino Soro. [*Articoli su G. B. Tuveri*]. Articoli pubblicati su: Il Popolo Sardo. Cagliari, 15, 17, 25 agosto 1894.
- Serafino Soro. [*Articoli su G. B. Tuveri*]. Articoli pubblicati su: Il Popolo Sardo. Cagliari, 3, 29 settembre 1894.

- [n.d.]. [*Articolo sull'inaugurazione monumento a G. B. Tuveri*]. Articolo pubblicato su: L'Unione Sarda. 18 ottobre 1894.
- Giovanni Battista Tuveri. *Lettere*. A cura di Alfonso Dessì. Lettere pubblicate su: Spigolature d'arte. Cagliari, 17 marzo 1895.
- Felice Uda. *Tuveri. In memoriam*. Articoli pubblicati su: L'Unione Sarda, 28, 29 aprile 1895.
- Felice Uda. *Tuveri. In memoriam*. Articoli pubblicati su: Il Popolo Sardo. Cagliari, 19, 29, 30 marzo, 28, 29, 30 aprile, 4 maggio 1895.
- AA. VV. *Nell'occasione dell'inaugurazione del monumento eretto in Collinas, gli ammiratori: numero unico*. Raccolta di scritti in onore di Giovanni Battista Tuveri. Tipografia dell'Unione Sarda. Cagliari, 1895.
- Renato Manzini. *Pensieri commemorativi. Un filosofo dimenticato*. Tipografia Roma. Roma, 1907.
- Tomaso Perassi. *Un accusatore di Gioberti*. Articolo pubblicato su: Il Secolo di Roma. Roma, 5 novembre 1907.
- Tomaso Perassi. *Un solitario pensatore di Sardegna: G. B. Tuveri*. Circolo Carlo Cattaneo. Milano, 1908.
- Ignazia Sanna. *Giovanni Antonio Sanna nella vita pubblica e privata: notizie e documenti*. Tipografia editrice Nazionale. Roma, 1914.
- Gioele Solari. *Per la vita e i tempi di G. B. Tuveri*. Società Tipografica sarda. Cagliari, 1915.
- Gioele Solari. *Il pensiero politico di Giovanni Battista Tuveri, un monarca sardo del secolo 19°: discorso letto il 15 novembre 1914 per la solenne inaugurazione dell'anno accademico nella Regia Università di Cagliari*. Premiata Stabilimento Tipografico Pietro Valdes. Cagliari, 1915.
- Raffa Garzia. *Tuveri*. Estratto da: *Bullettino bibliografico sardo*. Volume V. 1920. (Pagina 189)
- Gioele Solari. *Floriano Del Zio a Cagliari (1862-65) e l'introduzione dell'hegelismo in Sardegna*. Tipografia G. Ledda. Cagliari, 1921.
- Egidio Pilia. *La dottrina della sovranità nella polemica Tuveri-Gioberti*. Tipografia Il Nuraghe. Cagliari, 1924.
- Alessandro Levi. *Sardi del Risorgimento*. Estratto da: *Archivio Storico Sardo*. Volume XIV. 1925. (Pagine 217-222)
- Sebastiano Deledda. [*Articolo su G. B. Tuveri*]. Articolo pubblicato su: L'Unione Sarda, 4 novembre 1928.
- [n.d.]. *Sulla data di nascita di G. B. Tuveri*. Lettera pubblicata su: L'Unione Sarda, 11 novembre 1928.
- [n.d.]. *Sulla data di nascita di G. B. Tuveri*. Lettera pubblicata su: L'Unione Sarda, 1 dicembre 1928.
- Marcello Vinelli. [*Articolo su G. B. Tuveri*]. Articolo pubblicato su: L'Unione Sarda, 2 dicembre 1932.
- Costantino Congiu. *Giovanni Battista Tuveri*. Tesi di Laurea in Lettere. Università degli Studi di Cagliari. Facoltà di Magistero. Anno accademico di Laurea: 1942-1943.
- Felice Contu. *G. B. Tuveri, maestro di federalismo (un giovane ricorda)*. Estratto da: *Il Solco*. Cagliari, febbraio 1946.
- Camillo Bellieni. *G. B. Tuveri e l'ambiente sardo del periodo del Risorgimento*. Estratto da: *Il Shardana*. Numero 2. Tipografia Il Nuraghe. Cagliari, agosto 1946.
- Gianfranco Contu. *Ricordo di G. B. Tuveri*. Articolo pubblicato su: *Nuova Repubblica*. Edizioni la Nuova Italia. Firenze, 5 marzo 1954.
- Lorenzo Del Piano. *Questione sarda e questione meridionale*. Estratto da: *Ichnusa*, rivista bimestrale di letteratura, arte, tecnica, economia ed attualità. Numero 15. Gallizzi. Sassari, 1956.
- Lorenzo Del Piano. *Antologia storica della questione sarda*. CEDAM. Padova, 1959.
- Tito Orrù. *Antologia storica della questione sarda*. Estratto da: *Il Bogino*. Numero 5. Società editoriale italiana. Cagliari, 1961.
- Raimondo Bonu. *Scrittori sardi nati nel XIX secolo*. Volume II. Gallizzi. Sassari, 1961. (Pagine 381-398)

- Mario Pintor. *Il nome delle nostre strade*. Articolo pubblicato su: L'Unione Sarda, 16 giugno 1961.
- Severino Tomasi. *G. B. Tuveri. Memorie del passato*. Articolo pubblicato su: Nuovo Cammino, 26 novembre 1961.
- AA.VV. *La Sardegna nel Risorgimento*. Gallizzi. Sassari, 1962.
- Camillo Bellieni. *La lotta politica in Sardegna dal 1848 ai giorni nostri*. Estratto da: La Sardegna nel Risorgimento. Gallizzi. Sassari, 1962.
- Mario Pintor. *Giovanni Battista Tuveri, tutta un'esistenza al servizio della Sardegna e delle sue genti. La giovinezza, dall'umile casa di Forru al seminario e all'Università di Cagliari - Il primo articolo contro Giovanni Siotto Pintor - Alla Camera Subalpina - Il tumulto per le dimissioni di Gioberti - Querela per diffamazione - Un vibrante atto d'accusa. Un grande pensatore isolano*. Articolo pubblicato su: La Nuova Sardegna, 1° febbraio 1966.
- Mario Pintor. *Giovanni Battista Tuveri, tutta un'esistenza al servizio della Sardegna e delle sue genti. La pubblicazione della «Gazzetta popolare» - Una relazione a Cavour per il riordinamento dei monti frumentari - Dimissioni da deputato - Nel consiglio comunale del suo paese - Direttore del «Corriere di Sardegna» - Intensa attività pubblicistica - Per la libertà di insegnamento- La fine improvvisa. Un grande pensatore isolano*. Articolo pubblicato su: La Nuova Sardegna, 2 febbraio 1966.
- Gianfranco Contu. *Giovanni Battista Tuveri. Una figura troppo a lungo dimenticata*. Estratto da: Sardegna Nuova, mensile di attualità economica e politica. Anno XIX. Settembre/ottobre 1967. Leader. Milano, 1967. (Pagine 20-21)
- Girolamo Sotgiu. *Alle origini della questione sarda: note di storia sarda del Risorgimento*. Editrice sarda fratelli Fossataro. Cagliari, 1967.
- Giuseppino Tuveri. *Problemi della Sardegna negli scritti di G. B. Tuveri*. Tesi di Laurea in Lettere. Università degli Studi di Cagliari. Facoltà di Magistero. Anno accademico di Laurea: 1967-1968.
- Giancarlo Sorgia. *La Sardegna nel 1848: la polemica sulla fusione*. Editrice sarda fratelli Fossataro. Cagliari, 1968.
- Gianfranco Contu. *Giovanni Battista Tuveri: un sardo nel risorgimento italiano*. Periodico annuale: Sardegna fieristica. Numero 7. STEF. Cagliari, 1968.
- Gianfranco Contu. *G. B. Tuveri, vita e opere*. EDES, Editrice democratica sarda. Cagliari, 1973.
- AA. VV. *La Sardegna contemporanea*. Della Torre. Cagliari, 1974.
- [n.d.]. *Il filosofo e i tiranni*. Articolo pubblicato su: La Nuova Sardegna, 9 ottobre 1974.
- Arnaldo Satta-Branca. *Rappresentanti sardi al Parlamento Subalpino*. Editrice sarda fratelli Fossataro. Cagliari, 1975.
- Antonello Mattone. *Questione sarda e storiografia*. Estratto da: Archivio del movimento operaio, contadino e autonomistico 6/7. Gallizzi Editore. Sassari, 1976.
- Lorenzo Del Piano. *I problemi della Sardegna da Cavour a Depretis (1849-1876)*. Editrice sarda fratelli Fossataro. Cagliari, 1977.
- Laura Pisano. *Stampa e società in Sardegna dall'Unità all'età giolittiana*. Guanda. Parma, 1977.
- [n.d.]. *Collinas: due convegni per rilanciare il patrimonio ambientale e culturale*. Articolo pubblicato su: L'Unione Sarda, [1981].
- Leopoldo Ortu. *Aspetti della questione sarda e della questione meridionale: note sull'abolizione degli ademprivi dal 1856 al 1870*. Editrice Altair. Cagliari, 1981.
- Gianfranco Contu. *Il federalismo in Sardegna. Un'alternativa perdente?* Editrice Altair. Cagliari, 1982.
- [n.d.]. *Collinas e il suo filosofo. Sabato una conferenza su Tuveri a chiusura del «settembre»*. Articolo pubblicato su: L'Unione Sarda, [1982].
- [n.d.]. *Con il «Settembre collinese» aperto il museo etnografico. Programma culturale patrocinato dal comune*. Articolo pubblicato su: L'Unione Sarda, 16 ottobre 1982.
- Lorenzo Del Piano. *La Sardegna dell'Ottocento*. Soter editrice. Sassari, 1984.
- Bruno Maiorca. *Politica e filosofia in G. B. Tuveri. Oggi e domani un convegno nazionale a Sassari*. Articolo pubblicato su: [n.d.], 11 maggio 1984.

- AA. VV. *Gramsci, cinquant'anni. Archivio sardo del movimento operaio, contadino ed autonomistico 23/25*. Editrice Sardegna. Cagliari, 1985.
- Aldo Accardo, Luciano Carta. *I cattivi governi e la questione sarda. Alcune note introduttive allo studio del pensiero politico e filosofico di Giovanni battista Tuveri*. Estratto da: Gramsci, cinquant'anni. Archivio sardo del movimento operaio, contadino ed autonomistico 23/25. Editrice Sardegna. Cagliari, 1985.
- Aldo Accardo. *Tuveri nei Quaderni sardi di filosofia*. Articolo pubblicato su: L'Unione Sarda, [1986].
- AA. VV. *Giovanni Battista Tuveri: filosofo e politico. Quaderni sardi di filosofia e scienze umane 13/14*. Tipografia Moderna. Sassari, 1986.
- Girolamo Sotgiu. *Storia della Sardegna dopo l'Unità*. Laterza. Roma, 1986.
- [n.d.]. *Collinas. Onoranze a G. B. Tuveri*. Articolo pubblicato su: Testimoniare Oggi, Anno II, Numero 8, settembre 1987.
- Aldo Accardo. *Un autonomista del suolo sardo*. Estratto da: Sardegna autonomia. Notiziario del Consiglio Regionale. Numero 5. STEF. Cagliari, 1987.
- Gianfranco Contu. *Soprattutto originalità nel federalismo di Tuveri*. Estratto da: Sardegna autonomia. Notiziario del Consiglio Regionale. Numero 5. STEF. Cagliari, 1987.
- Aldo Accardo. *Solo lui osò attaccare i campanelli al gatto cattivo. Centenario. Anche Bobbio a Collinas per celebrare G. B. Tuveri*. Articolo pubblicato su: L'Unione Sarda, [1987].
- Aldo Accardo. *Quelle idee originali che piacquero al partito repubblicano*. Articolo pubblicato su: L'Unione Sarda, 5 luglio 1987.
- Aldo Accardo. *Caro Tuveri... firmato Mazzini. Il Governo e i comuni: l'opuscolo del 1860 che portò alla luce la questione Sardegna*. Articolo pubblicato su: L'Unione Sarda, 5 luglio 1987.
- Giusto Matzeu. *Storia avventurosa del carteggio ritrovato*. Articolo pubblicato su: L'Unione Sarda, 5 luglio 1987.
- Lorenzo Del Piano. *Giovanni Battista Tuveri, sardo e federalista. Alla fine del mese un convegno a Quartu ricorderà l'opera del grande pensatore di Collinas*. Articolo pubblicato su: L'Unione Sarda, [1987].
- Giovanni Mameli. *Tuveri, quel grande attaccabrighe nemico di Gioberti*. Articolo pubblicato su: L'Unione Sarda, [1987].
- [n.d.]. *L'idea di Tuveri e le radici del federalismo. Convegno*. Articolo pubblicato su: [n.d.], [1987].
- Aldo Accardo. *Rileggiamo Tuveri intellettuale polemico. Da oggi a Cagliari un convegno con Bobbio*. Articolo pubblicato su: L'Unione Sarda, 4 dicembre 1987.
- Leandro Muoni. *Le idee ritrovate di un federalista. Oggi il noto studioso svolgerà una relazione sul pensiero politico del filosofo di Collinas. Bobbio a Cagliari per un convegno su Tuveri. Tre giornate di dibattito dedicate a una delle figure più complesse e significative dell'Ottocento europeo*. Articolo pubblicato su: La Nuova Sardegna, 4 dicembre 1987.
- Giovanni Maria Bellu. *Quando occorre rispettare i patti. Intervista a Norberto Bobbio. Lo studioso a Cagliari per un convegno su Giovanni Battista Tuveri. Crisi dei partiti e riforma dei meccanismi costituzionali. "Il nostro sistema decide poco e male e dobbiamo fare in modo che tutto sia molto più rapido"*. Articolo pubblicato su: La Nuova Sardegna, 5 dicembre 1987.
- Giancarlo Ghirra. *Curiosità di un maestro. Incontri. Chiacchierata a ruota libera con il filosofo Norberto Bobbio*. Articolo pubblicato su: L'Unione Sarda, 6 dicembre 1987.
- Leandro Muoni. *Anticonformismo, ma d'autore. Norberto Bobbio ha dichiarato di aver partecipato al dibattito «non per insegnare ma per imparare». A Cagliari il convegno su Tuveri ha confermato il grande ruolo ricoperto dal pensatore*. Articolo pubblicato su: La Nuova Sardegna, 8 dicembre 1987.
- Aldo Accardo. *Insostituibile Tuveri. Le giornate di studio tenute a Cagliari, arricchite dalla presenza di Bobbio, delineano la necessità di una rilettura dell'opera tuveriana, ancora così attuale a 100 anni dalla morte. Il convegno. Senza la sua figura non si può fare la storia sarda*. Articolo pubblicato su: L'Unione Sarda, 15 dicembre 1987.
- Elisabetta Gola. *Precursore di una nuova politica sarda. Il convegno, tenutosi a Cagliari e a Collinas, paese natio del pensatore, ha avuto un grosso successo di pubblico e la presenza di numerose autorità del*

- mondo della cultura. Dal Convegno emerge la figura del Tuveri in una nuova luce. Centenario della morte di G. B. Tuveri.* Articolo pubblicato su: Sanluri Notizie, 18 dicembre 1987.
- Angelo Zuddas. *100 anni Giovanni Battista Tuveri. Il paese natale. La nascita e il battesimo. L'infanzia. Gli studi.* Articolo pubblicato su: Testimoniare Oggi, Anno III, Numero 2, febbraio 1988.
- Angelo Zuddas. *100 anni Giovanni Battista Tuveri. Notizie biografiche. Notorietà improvvisa e prima affermazione politica. Relatore in Parlamento.* Articolo pubblicato su: Testimoniare Oggi, Anno III, Numero 3, marzo 1988.
- Angelo Zuddas. *100 anni Giovanni Battista Tuveri. Nel segno della libertà. Matrimonio e famiglia Tuveri-Diana.* Articolo pubblicato su: Testimoniare Oggi, Anno III, Numero 4, aprile 1988.
- Angelo Zuddas. *100 anni Giovanni Battista Tuveri.* Articolo pubblicato su: Testimoniare Oggi, Anno III, Numero 6, giugno 1988.
- Angelo Zuddas. *100 anni Giovanni Battista Tuveri. Primo cittadino a "Collinas". La morte. La tomba.* Articolo pubblicato su: Testimoniare Oggi, Anno III, Numero 7, luglio 1988.
- Angelo Zuddas. *100 anni Giovanni Battista Tuveri.* Articolo pubblicato su: Testimoniare Oggi, Anno III, Numero 8, settembre 1988.
- Angelo Zuddas. *100 anni Giovanni Battista Tuveri. Il circolo G. B. Tuveri. Il monumento a G. B. Tuveri in Collinas. Il numero unico in memoriam G. B. Tuveri. Spigolando nel numero unico la nobile figura di G. B. Tuveri.* Articolo pubblicato su: Testimoniare Oggi, Anno III, Numero 9, ottobre 1988.
- Angelo Zuddas. *Giovanni Battista Tuveri.* Collinas, 1988.
- Aldo Accardo. *Buon teologo e democratico. Saggio sulla fortuna critica del Tuveri nell'Ottocento.* Estratto da: Annali della Facoltà di Magistero. Cagliari, 1988.
- AA. VV. *Giovanni Battista Tuveri: i tempi, le idee, le opere, i testi significativi di un pensatore nella Sardegna dell'Ottocento.* Regione autonoma della Sardegna. Cagliari, 1988.
- Giovanni Battista Tuveri. *Il Governo e i Comuni.* Editrice Sardegna. Cagliari, 1988.
- Lorenzo Del Piano. *Più filosofo che politico: Giovanni Battista Tuveri, uno dei maggiori esponenti del federalismo italiano.* Periodico annuale: Sardegna fieristica. Numero 27. STEF. Cagliari, 1988.
- Tito Orrù. *Omaggio a Giambattista Tuveri nel centenario della morte.* Estratto da: Bollettino bibliografico e rassegna archivistica e di studi storici della Sardegna. Numero 10. Cagliari, 1988.
- Angelo Zuddas. *100 anni Giovanni Battista Tuveri. Hanno parlato di "lui". Parole in "circolo". Festa di popolo con vivacità di parole. Parola da "maestro". Voci in coro.* Articolo pubblicato su: Testimoniare Oggi, Anno IV, Numero 1, gennaio 1989.
- Angelo Zuddas. *100 anni Giovanni Battista Tuveri. Le celebrazioni del centenario.* Articolo pubblicato su: Testimoniare Oggi, Anno IV, Numero 2, febbraio 1989.
- Giovanni Mameli. *Per non dimenticare il pensiero e la lezione di Tuveri. Oggi convegno a Collinas.* Articolo pubblicato su: L'Unione Sarda, 6 maggio 1989.
- Angelo Zuddas. *100 anni Giovanni Battista Tuveri. Incontro culturale a Collinas. Gli atti del convegno centenario.* Articolo pubblicato su: Testimoniare Oggi, Anno IV, Numero 6, giugno 1989.
- Sebastiano Massopi. *G. B. Tuveri: credente impegnato nelle istanze moderne di giustizia e democrazia.* Articolo pubblicato su: Testimoniare Oggi, Anno IV, Numero 6, giugno 1989.
- Francesco Cannas. *Riceviamo e pubblichiamo.* Lettera pubblicata su: Testimoniare Oggi. Anno IV, Numero 7, luglio 1989.
- Guido Pilloni. *Riceviamo e pubblichiamo.* Lettera pubblicata su: Testimoniare Oggi. Anno IV, Numero 8, settembre 1989.
- Francesco Cannas. *Tuveri a Collinas.* Articolo pubblicato su: [n.d.], [1989].
- Gianfranco Contu. *Autonomia e federalismo in Giovanni Battista Tuveri.* Estratto da: Radici storiche e prospettive del federalismo. Janus. Cagliari, 1989. (Pagine 169-181)
- Lorenzo Del Piano. *G. B. Tuveri e la questione sarda.* Estratto da: Radici storiche e prospettive del federalismo. Janus. Cagliari, 1989. (Pagine 183-200)
- Antonio Delogu. *La prospettiva federalista di Giovanni Battista Tuveri.* Estratto da: Radici storiche e prospettive del federalismo. Janus. Cagliari, 1989. (Pagine 201-217)

- Tito Orrù. *La Sardegna nella visione federalista di Giovanni Battista Tuveri*. Estratto da: Radici storiche e prospettive del federalismo. Janus. Cagliari, 1989. (Pagine 219-241)
- AA. VV. *Radici storiche e prospettive del federalismo*. Atti del Convegno internazionale nel centenario della morte di Giovanni Battista Tuveri: 25-26 settembre 1987. Pisano. Cagliari, 1989.
- AA. VV. *G. B. Tuveri e i suoi tempi*. Archivio sardo del movimento operaio, contadino ed autonomistico 26/28. Editrice Sardegna. Cagliari, 1989.
- Alberto Contu. *Giovanni Battista Tuveri. La politica della ragione: antologia di scritti, 1848-1884*. Giuffrè. Milano, 1989.
- Gianfranco Contu. *La questione nazionale sarda*. Alfa editrice. Quartu Sant'Elena, 1990.
- Giovanni Battista Tuveri. *Tutte le opere/1. Il veggente. Del diritto dell'uomo alla distruzione dei cattivi governi*. A cura di Aldo Accardo, Norberto Bobbio, Luciano Carta, Sebastiano Mosso. Carlo Delfino Editore. Sassari, 1990.
- Angelo Zuddas. *Collinas patria del Tuveri*. Articolo pubblicato su: Testimoniare Oggi, Anno V, Numero 6, giugno 1990.
- Angelo Zuddas. *100 anni Giovanni Battista Tuveri. L'OPERA OMNIA di G. B. Tuveri, programmata per celebrare degnamente il Centenario della sua morte e, ora, in fase di pubblicazione, è il vero monumento eretto in sua memoria e richiama sul filosofo collinese l'attenzione che merita: vuole indicare a tutti i sardi la prospettiva originale del suo pensiero, perché certe sue intuizioni sono da mettere in piena luce e talune sue indicazioni di programmi e di metodo, fatti i debiti adattamenti, sono da valorizzare e da sfruttare efficacemente; conservando aspetti di forte attualità, costituiscono le vere luci del Tuveri, della sua personalità e della sua opera*. Articolo pubblicato su: Testimoniare Oggi, Anno V, Numero 10, novembre 1990.
- AA. VV. *Intellettuali e società in Sardegna tra Restaurazione e Unità d'Italia*. Numero II. Editrice S'alvure. Oristano, 1991.
- Giovanni Battista Tuveri. *Tutte le opere/3. Opuscoli politici: Saggio delle opinioni politiche del signor deputato sardo Giovanni Siotto Pintor; Specifici di Giovanni Battista Tuveri contro il codinismo*. A cura di Girolamo Sotgiu. Carlo Delfino Editore. Sassari, 1991.
- Lorenzo del Piano. *Giovanni Battista Tuveri*. Estratto da: Rassegna storica del risorgimento. Numero 78 (Aprile-giugno 1991). Cagliari, 1991. (Pagine 206-212)
- Rita Cecaro, Federico Francioni, Giovanni Fenu. *I giornali sardi dell'Ottocento: quotidiani, periodici e riviste della Biblioteca universitaria di Sassari: catalogo (1795-1899)*. Regione Autonoma della Sardegna. Cagliari, 1991.
- Alberto Contu. *Federalismo, autonomie, nazionalità*. Alfa editrice, Quartu Sant'Elena, 1991.
- Antonio Delogu. *Filosofia e società in Sardegna: Giovanni Battista Tuveri (1815-1887)*. Franco Angeli Editore. Milano, 1992.
- Giovanni Battista Tuveri. *Tutte le opere/2. Della libertà e delle caste; Sofismi politici*. A cura di Maria Corrias Corona, Tito Orrù. Carlo Delfino Editore. Sassari, 1992.
- Giovanni Lobrano. *Giovanni Battista Tuveri: un democristiano sardo nel secolo scorso*. Estratto da: Popolari e democratici cristiani in Sardegna: incontri e dibattiti: Tempio, Olbia, Alghero, novembre-dicembre 1990. Tipografia Il torchietto. Ozieri, 1992. (Pagine 17-30)
- Antonio Delogu. *Il veggente: Giovanni Battista Tuveri uno degli esponenti più prestigiosi della cultura illuminata sarda dell'Ottocento*. Estratto da: Almanacco gallurese. Numero 2. Anno 1993. G. Gelsomino Editore. Tempio Pausania, 1993. (Pagine 166-169)
- Neria De Giovanni. *Giovanni Tuveri, vivere e morire per uno stato laico. Novità in libreria*. Articolo pubblicato su: L'Unione Sarda, 24 febbraio 1993.
- Alberto Contu. *Questione sarda e filosofia del diritto in Gioele Solari*. Giappichelli. Torino, 1993.
- Tito Orrù. *Intellettualità e cultura in Sardegna nel primo cinquantennio dell'Ottocento*. Estratto da: Archivio storico sardo. Numero XXXIII. STEF. Cagliari, 1993.
- Giovanni Battista Tuveri. *Tutte le opere/4. Il governo e i Comuni; La questione barracellare*. A cura di Gianfranco Contu, Lorenzo Del Piano. Carlo Delfino Editore. Sassari, 1994.

- Alberto Contu. *Uniti in quanto diversi: Giovanni Battista Tuveri, il campione del federalismo sardo nell'Ottocento*. Estratto da: Almanacco di Cagliari. Numero 30. Editrice sarda fratelli Fossataro. Cagliari, 1995.
- Michele Pinna, Alberto Contu. *Autonomia e federalismo. Antologia del pensiero politico sardo tra Ottocento e Novecento*. Editrice Dattena. Cagliari, 1995.
- Luciano Marroccu, Manlio Brigaglia. *La perdita del regno. Intellettuali e costruzioni dell'identità sarda tra Ottocento e Novecento*. Editori Riuniti. Roma, 1995.
- Gian Paolo Pusceddu. *Collinas. Tuveri e federalismo*. Articolo pubblicato su: L'Unione Sarda, 12 novembre 1996.
- Gian Paolo Pusceddu. *Il federalismo nella figura di Tuveri. Collinas. Un convegno con Giovanni Lilliu*. Articolo pubblicato su: L'Unione Sarda, 14 novembre 1996.
- Albergo Contu. *Il pensiero federalista in Sardegna*. Condaghes. Sassari, 1996.
- Pierpaolo Fadda. *Un centro studi in onore di Tuveri. Collinas*. Articolo pubblicato su: L'Unione Sarda, 14 febbraio 1997.
- Tigellio Sebis. *San Rocco: storie di devozione e di ricordo. Riaperta al culto la chiesa campestre*. Articolo pubblicato su: Sardegna Magazine New. Numero 9. Settembre 1997.
- Gianni Pititu. *Federalismo, se sia sogno o fantasma in Italia nessuno lo sa. Budoni un convegno dove la lungimiranza dei padri storici (come Spinelli e Lussu) si scontra con l'insipienza dei politici*. Articolo pubblicato su: La Nuova Sardegna, 29 ottobre 1997.
- Pierpaolo Fadda. *Collinas. Un centro studi dedicato a Battista Tuveri*. Articolo pubblicato su: L'Unione Sarda, 20 novembre 1997.
- Lorenzo Del Piano. *Questione sarda e questione meridionale*. Piero Lacaita Editore. Manduria, 1997.
- Luciano Carta. *"Questione sarda" e federalismo*. Estratto da: Società sarda: periodico di nuovo impegno. Anno 1997. Numero 6. CUEC. Cagliari, 1997. (Pagine 80-87)
- Tigellio Sebis. *Giovanni B. Tuveri: una vita per il riscatto della Sardegna. Collinas, paese natale, gli dedicherà un centro studi*. Articolo pubblicato su: Sardegna Magazine New. Numero 15. Marzo 1998.
- Tigellio Sebis. *Giovanni B. Tuveri. Del diritto dell'uomo alla distruzione dei cattivi governi. Etica e politica, binomio inscindibile*. Articolo pubblicato su: Sardegna Magazine New. Numero 15. Marzo 1998.
- Luigi Berlinguer e Antonello Mattone. *La Sardegna*. Einaudi. Torino, 1998.
- Antonello Mattone. *Le origini della questione sarda: le strutture, le permanenze, le eredità*. Estratto da: La Sardegna. Einaudi. Torino, 1998. (Pagine 6-129)
- Italo Birocchi. *La questione autonomistica dalla "fusione perfetta" al primo dopoguerra*. Estratto da: La Sardegna. Einaudi. Torino, 1998. (Pagine 134-199)
- Gian Giacomo Ortu. *Tra Piemonte e Italia: la Sardegna in età liberale, 1848-96*. Estratto da: La Sardegna. Einaudi. Torino, 1998. (Pagine 204-288)
- Tigellio Sebis. *A Collinas. Il pensiero di Tuveri nel computer*. Articolo pubblicato su: La Nuova Sardegna, 10 gennaio 1999.
- Antonio Pintori. *Collinas. Tradizioni popolari*. Articolo pubblicato su: L'Unione Sarda, 14 gennaio 1999.
- Tigellio Sebis. *Museo Etnografico Tuveri, con il PIA arrivano 700 milioni. Con il terzo lotto una sala conferenza e l'aula per il restauro*. Articolo pubblicato su: La Nuova Sardegna, 19 maggio 1999.
- Antonio Pintori. *Collinas. Museo Tuveri*. Articolo pubblicato su: L'Unione Sarda, 4 giugno 1999.
- Nicola Zucca. *Se ci fosse un G. B. Tuveri. La Sardegna avrebbe ancora oggi un valido paladino*. Articolo pubblicato su: Nuovo Cammino, 1 agosto 1999.
- Pierpaolo Fadda. *Centro Studi e ricerche dedicato a G. B. Tuveri*. Articolo pubblicato su: L'Unione Sarda, 3 novembre 1999.
- Tigellio Sebis. *Il Centro Studi Battista Tuveri: altri 700 milioni per il restauro. La giunta di Collinas dà il via al terzo lotto dei lavori*. Articolo pubblicato su: La Nuova Sardegna, 15 dicembre 1999.
- AA. VV. *Studi Tuveriani. Annuario sardo di storia, politica e cultura*. Numero 1. Litotipografia Trudu. Cagliari, 1999.

- Antonio Delogu. *La filosofia in Sardegna (1750-1915)*. Condaghes. Cagliari, 1999.
- Umberto Cardia. *Autonomia sarda. Un'idea che attraversa i secoli*. CUEC. Cagliari, 1999.
- Antonio Pintori. *Tuveri, Sindaco dell'Ottocento. Collinas. Il paese lo ricorderà sabato con un convegno*. Articolo pubblicato su: L'Unione Sarda, 23 gennaio 2000.
- Tigellio Sebis. *Usi civici al convegno su Tuveri. Collinas. Centro Studi*. Articolo pubblicato su: La Nuova Sardegna, 29 gennaio 2000.
- Antonio Pintori. *Collinas. Convegno su Giovanni Battista Tuveri*. Articolo pubblicato su: L'Unione Sarda, 29 gennaio 2000.
- Antonio Pintori. *Centro Studi per Giovanni Battista Tuveri. Il Sindaco: «Diventerà un punto di riferimento per i giovani»*. Collinas. *Dopo il convegno il paese vuole onorare lo studioso con una nuova iniziativa*. Articolo pubblicato su: L'Unione Sarda, 1 febbraio 2000.
- Antonio Corona. *Giovanni Battista Tuveri: il suo tempo e il suo territorio. Manifestazione culturale nella prospettiva del Centro Studi*. Articolo pubblicato su: Nuovo Cammino, 15 febbraio 2000.
- Antonio Pintori. *Collinas. Una ricerca multimediale su G. B. Tuveri*. Articolo pubblicato su: L'Unione Sarda, 4 novembre 2000.
- Gian Luigi Pittau. *Una ricerca multimediale su Giovanni Battista Tuveri*. Articolo pubblicato su: Nuovo Cammino, 15 novembre 2000.
- Francesco Atzeni. *Riformismo e modernizzazione: classe dirigente e questione sarda tra Ottocento e Novecento*. Franco Angeli Editore. Milano, 2000.
- Giovanni Battista Tuveri. *Tutte le opere/5. Scritti giornalistici: questione sarda, federalismo, politica internazionale, questione religiosa*. A cura di Luciano Carta, Gianfranco Contu, Lorenzo Del Piano. Carlo Delfino Editore. Sassari, 2002.
- Centro studi e documentazione Giovanni Battista Tuveri. *Giovanni Battista Tuveri: CD-ROM multimediale sulla vita e le opere di Giovanni Battista Tuveri e sulle tradizioni del paese di Collinas*. Comune di Collinas. Collinas, 2002.
- Giuseppe Gangemi. *La linea sarda del federalismo. Giovanni Battista Tuveri, Camillo Bellieni, Emilio Lussu*. Gangemi Editore. Roma, 2002.
- Giuseppino Tuveri. *Giovanni Battista Tuveri. Una vita per la Sardegna*. Tipografia LA NEBY. Sanluri, 2002.
- Maurilio Petretto. *Sovranità e diritto di resistenza nel pensiero di Giovanni Battista Tuveri*. Tesi di Laurea in Giurisprudenza. Università degli Studi di Sassari. Facoltà di Giurisprudenza. Anno accademico di Laurea: 2002-2003.
- Santina Ravi. *Collinas. Vita ed opere di G. B. Tuveri in un CD-ROM*. Articolo pubblicato su: Il Provinciale, 16 novembre 2003.
- AA. VV. *Cattaneo e Garibaldi: federalismo e Mezzogiorno*. A cura di Assunta Trova, Giuseppe Zichi. Atti del convegno tenutosi nel giugno 2002 a La Maddalena, organizzato dal dipartimento di storia dell'Università di Sassari e dal comitato nazionale per il bicentenario della nascita di Carlo Cattaneo. Carocci. Roma, 2004.
- Leopoldo Ortu. *La questione sarda tra Ottocento e Novecento: aspetti e problemi*. CUEC. Cagliari, 2005.
- Miriam Flore. *GIOVANNI BATTISTA TUVERI. PENSATORE POLITICO: Il Trattato teologico-filosofico (1851)*. Tesi di Laurea in Storia delle Dottrine Politiche. Università degli Studi di Genova. Facoltà di Scienze Politiche. Corso di Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche. Anno accademico di Laurea: 2005-2006.
- Gianfranco Contu, Ivo Murgia. *Gianni Battista Tuveri*. Alfa editrice. Quartu Sant'Elena, 2007.
- Cosimo Ceccuti, Leopoldo Ortu, Nicola Gabriele. *Patria, Nazione e Stato tra unità e federalismo: Mazzini, Cattaneo e Tuveri*. CUEC. Cagliari, 2007.
- Luciano Carta. *Sovranità popolare, federalismo, "questione sarda" in Giovanni Battista Tuveri e il problema della continuità storica dell'autonomismo dalla "Sarda Rivoluzione" al Risorgimento*. Atti del convegno "Dalla ricorrenza dei 150 anni dell'unità d'Italia a sa die de sa Sardigna 2011". Seneghe, 25 marzo 2011.

- Francesco Scano. *Giovanni Battista Tuveri. Una storia vera*. Fumetto vincitore del concorso letterario “Le immagini raccontano” bandito dall’associazione Equilibri di Elmas. Elmas, 2011.
- AA. VV. *Giovanni Battista Tuveri: Il filosofo della libertà*. Collana: I quaderni del Piga. Liceo Classico-Linguistico E. Piga di Villacidro. Anno scolastico: 2012-2013.
- Santina Ravì. *C’è posto oggi per chi ama le idee e non le tasche? Collinas. Convegno su Giovanni Battista Tuveri*. Articolo pubblicato su: La Gazzetta del Medio Campidano, 10 gennaio 2012.
- Tigellio Sebis. *Il pensiero del Tuveri raccontato a fumetti. Presentato ieri al Sindaco il volume redatto dagli studenti del Liceo “Piga” di Villacidro*. Articolo pubblicato su: La Nuova Sardegna, 2013.
- Santina Ravì. *Tuveri diventa supereroe. Il pensatore di Collinas disegnato dai ragazzi del Liceo*. Articolo pubblicato su: L’Unione Sarda, 2013.
- AA. VV. *Anche la rivolta popolare del 28 aprile 1794 alla base della concezione di autonomia e federalismo dei teorici e politici sardi Giovanni Battista Tuveri e Giorgio Asproni*. A cura di Gesuino Piga, Paolo Pulina. Atti del convegno in occasione della celebrazione de “Sa die de sa Sardigna” (Festa del popolo sardo); Università degli Studi di Pavia, Palazzo centrale, 4 maggio 2013. Nuova tipografia popolare. Pavia, 2013.
- Lorenzo Del Piano. *La Sardegna dell’Ottocento*. A cura di Luciano Carta. Ilisso. Nuoro, 2013.
- AA. VV. *Giovanni Battista Tuveri*. Supplemento all’Unione Sarda. Collana: La biblioteca dell’identità. Pensatori sardi 4. Tipografia dell’Unione Sarda. Cagliari, 2014.
- Marisa Putzolu. *Bicentenario della nascita di G. B. Tuveri*. Articolo pubblicato su: La Gazzetta del Medio Campidano, 11 settembre 2015.
- Santina Ravì. *Collinas. Bicentenario della nascita di Giovanni Battista Tuveri. Il paese festeggia il cittadino più illustre*. Articolo pubblicato su: La Gazzetta del Medio Campidano, 15 ottobre 2015.
- Rita Cecaro. *I giornali sardi dell’Ottocento. Quotidiani, periodici e riviste delle biblioteche della Sardegna. Catalogo (1774-1899)*. Regione Autonoma della Sardegna. Cagliari, 2015.
- Antonio Pintori. *Collinas ricorda Giovanni Battista Tuveri con un incontro sull’autonomia sarda*. Articolo pubblicato su: L’Unione Sarda, 28 novembre 2017.
- [n.d.]. *Giovanni Battista Tuveri e la questione sarda. Al via a Guspini al secondo appuntamento del ciclo di convegni sul tema “Giovanni Battista Tuveri e la questione sarda”*. Articolo pubblicato su: La Gazzetta del Medio Campidano, 30 novembre 2017.
- Simone Muscas. *Incontro sulla figura di Giovanni Battista Tuveri*. Articolo pubblicato su: La Gazzetta del Medio Campidano, 2 dicembre 2017.
- Antonio Corona. *Da Bonaria la stele di Giovanni Battista Tuveri torni in paese. Collinas. 130° anniversario della morte*. Articolo pubblicato su: La Gazzetta del Medio Campidano, 15 febbraio 2018.
- Francesco Diana. *Polverizzazione Fondiaria da Giovanni Battista Tuveri ai giorni nostri*. Articolo pubblicato su: La Gazzetta del Medio Campidano, 15 aprile 2018.
- Antonio Corona. *Monumento a Giovanni Battista Tuveri: segni di stima dei contemporanei*. Articolo pubblicato su: La Gazzetta del Medio Campidano, 1 agosto 2018.
- Francesco Scano. *Gli scritti giornalistici di Giovanni Battista Tuveri*. Tesi di Laurea in Lettere. Università degli Studi di Cagliari. Facoltà di Studi Umanistici. Anno accademico di Laurea: 2018-2019.
- Francesco Diana. *Collinas. Toponomastica del centro abitato*. Articolo pubblicato su: La Gazzetta del Medio Campidano, 1 settembre 2019.
- Francesco Scano. *Gli scritti giornalistici di Giovanni Battista Tuveri*. Audiodocumentario. Elaborato finale del Laboratorio di trattamento digitale del sonoro e della musica. LM in Scienze della Produzione Multimediale. Università degli Studi di Cagliari. Anno accademico: 2019-2020.
- Simone Muscas. *Le buone idee di cinque ragazzi sono realtà con i tirocini finanziati dal progetto del comune. Collinas. I campi: meteo, letteratura, turismo ed economia*. Articolo pubblicato su: L’Unione Sarda, 14 novembre 2020.
- Francesco Scano. *Giovanni Battista Tuveri. La biografia illustrata*. E-book. Elaborato finale del

Laboratorio di editoria multimediale. LM in Scienze della Produzione Multimediale. Università degli Studi di Cagliari. Anno accademico: 2020-2021.

– Antonio Corona. *Da Forru a Collinas, brandelli di storia del paese*. Articolo pubblicato su: La Gazzetta del Medio Campidano, 12 marzo 2021.

Opere inerenti a G. B. Tuveri di cui non è stato possibile rintracciare alcuni dati essenziali per la catalogazione bibliografica:

- Giovanni Battista Tuveri. *Gli equivoci del '48*. Articolo pubblicato su: [n.d.]
- Giovanni Battista Tuveri. *Programma d'associazione al trattato teologico-filosofico "Del diritto dell'uomo alla distruzione dei cattivi governi"*. Articolo pubblicato su: [n.d.]
- Giovanni Battista Tuveri. *Proposta alla Camera per la messa in stato d'accusa di Gioberti*. Articolo pubblicato su: [n.d.]
- Giovanni Battista Tuveri. *Le teorie antirepubblicane di Guerrazzi*. Articolo pubblicato su: [n.d.]
- Giovanni Battista Tuveri. *Alla direzione della "Cronaca"*. Articolo pubblicato su: [n.d.]
- Giovanni Battista Tuveri. *I garbugli di Palermo e la Polizia*. Articolo pubblicato su: [n.d.]
- Giovanni Battista Tuveri. *Rivoluzione e legittimità*. Articolo pubblicato su: [n.d.]
- Giovanni Battista Tuveri. *Ancora della pena di morte*. Articolo pubblicato su: [n.d.]
- Giovanni Battista Tuveri. *Dimostrazioni per Mazzini*. Articolo pubblicato su: [n.d.]
- Giovanni Battista Tuveri. *Mazzini e la Sardegna*. Articolo pubblicato su: [n.d.]
- Giovanni Battista Tuveri. *Sofismi politici della monarchia*. Articolo pubblicato su: [n.d.]
- Giovanni Battista Tuveri. *La legalità*. Articolo pubblicato su: [n.d.]
- Giovanni Battista Tuveri. *I colpi di stato*. Articolo pubblicato su: [n.d.]
- Giovanni Battista Tuveri. *Maggioranza e minoranza*. Articolo pubblicato su: [n.d.]
- Giovanni Battista Tuveri. *Il legittimismo*. Articolo pubblicato su: [n.d.]
- Giovanni Battista Tuveri. *Il programma dei clericali italiani*. Articolo pubblicato su: [n.d.]
- Giovanni Battista Tuveri. *Le scuole clericali*. Articolo pubblicato su: [n.d.]
- Giovanni Battista Tuveri. *La prigionia di Pio IX*. Articolo pubblicato su: [n.d.]
- Giovanni Battista Tuveri. *La vendetta*. Articolo pubblicato su: [n.d.]
- Giovanni Battista Tuveri. *Un esempio contro l'abolizione della pena di morte*. Articolo pubblicato su: [n.d.]
- Giovanni Battista Tuveri. *Sull'apologia del tirannicidio*. Articolo pubblicato su: [n.d.]
- Giovanni Battista Tuveri. *Riflessioni su Alfieri, la libertà e il tirannicidio*. Articolo pubblicato su: [n.d.]
- Giovanni Battista Tuveri. *Della conservazione e del taglio dei boschi*. Articolo pubblicato su: [n.d.]
- Giovanni Battista Tuveri. *La legge comunale*. Articolo pubblicato su: [n.d.]
- Giovanni Battista Tuveri. *Il suicidio dei comuni*. Articolo pubblicato su: [n.d.]
- Giovanni Battista Tuveri. *La centralizzazione*. Articolo pubblicato su: [n.d.]
- Giovanni Battista Tuveri. *Il discorso di Stradella*. Articolo pubblicato su: [n.d.]